

impaginazione
Elena Tonzar

© copyright Edizioni Università di Trieste, Trieste 2017

Proprietà letteraria riservata.
I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento totale e parziale di questa
pubblicazione, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm,
le fotocopie e altro) sono riservati per tutti i paesi.

ISBN978-88-8303-805-1 (online)

EUT - Edizioni Università di Trieste
Via E. Weiss, 21 – 34128 Trieste
eut@units.it
<http://eut.units.it>
<https://www.facebook.com/EUTEdizioniUniversitaTrieste>

Struttura sociale
e procedure giudiziarie
nell'Irlanda
antico medievale

Anna Fattovich

Sommario

5	PREFAZIONE	24	INTRODUZIONE
5	LE FONTI E L'IMPOSTAZIONE DELLA RICERCA	24	SITUAZIONE POLITICO-TERRITORIALE
12	DATAZIONE, ORIGINE E STRUTTURA DEI TRATTATI LEGALI ANALIZZATI	29	ORIGINE E FONDAMENTO DEL DIRITTO IRLANDESE ANTICO
	E CENNI DI TRADIZIONE MANOSCRITTA	36	CAPITOLO I
17	METODOLOGIA DI TRADUZIONE ED ANALISI DELLE FONTI	49	LE DISTINZIONI DI RANGO
18	EDIZIONI E TRADUZIONI ESISTENTI DELLE FONTI STUDIATE E SITUAZIONE ATTUALE DEGLI STUDI	56	<i>Fodlai bóairech</i>
21	STUDI SULLA STRUTTURA SOCIALE IRLANDESE MEDIEVALE	65	<i>Córus flatha</i>
	SUL RAPPORTO DI CLIENTEL	74	<i>Sóernemith</i>
21	STUDI RIGUARDANTI LE PROCEDURE LEGALI E LA STRUTTURA DELLE CORTI DI GIUSTIZIA	78	<i>Dóernemith</i>
	STUDI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI RE E GIUDICI NELLA PROMULGAZIONE DI SENTENZE GIUDIZIARIE	88	CONCLUSIONE
		92	RAPPORTO DI CLIENTELA
		100	CONCLUSIONE
		103	CAPITOLO II
		106	PROCEDURA DI CONFISCA
		117	<i>Dí chetharslicht Athgabala</i>
		144	<i>Do coimed dligtach annso</i>
		173	DIGIUNO SECONDO
		174	LA PROCEDURA DI CONFISCA COSTITUZIONE DI UNA CORTE DI GIUSTIZIA E PROCEDURE PROCESSUALI

175	COSTITUZIONE DI UNA CORTE DI TRIBUNALE
175	<i>Airecht-text</i>
177	PROCEDURA PROCESSUALE
181	<i>Cóic Conara Fugill</i>
216	CONCLUSIONE
217	CAPITOLO III
220	FUNZIONI DI RE E NOBILI ALL'INTERNO DELLA <i>TÚATH</i>
245	COPERAZIONE DI <i>Rí</i> E <i>BRITHEMAIN</i> NELLA PROMULGAZIONE DEI GIUDIZI
250	CONCLUSIONE
256	BIBLIOGRAFIA

Prefazione

Le fonti e l'impostazione della ricerca

Questo lavoro vuole presentarsi come la continuazione e l'approfondimento di un mio precedente studio¹ sul sistema legale e sociale antico irlandese, in cui appunto mi occupavo dell'analisi della struttura sociale e del sistema giuridico dell'Irlanda alto-medievale, per il periodo compreso tra il VII ed il X secolo, e in cui delineavo i tratti essenziali sia del sistema sociale che di quello legale antico irlandese, strettamente connessi l'uno con l'altro.

Il motivo che mi ha spinto a proporre un nuovo lavoro sull'argomento nasce dall'esigenza, non solo di presentare in maniera più puntuale le varie sfaccettature della complessa stratificazione sociale antico irlandese e delle procedure giudiziarie, ma anche dalla necessità di presentare la traduzione integrale delle fonti antico-irlandesi da me analizzate e presentate in appendice, in un secondo volume.

Il fine sarebbe quello di rendere in tal modo fruibile al pubblico italiano il maggior numero di fonti in antico irlandese di argomento legale, cercando in tal modo di estendere ulteriormente il corpus di testi da me tradotti in italiano. Le traduzioni dei testi analizzati in questo lavoro si vanno infatti ad

¹ Anna Fattovich *"I Celti d'Irlanda: Società e diritto dell'ultima tradizione celtica"* Keltia Editrice Aosta 2000.

aggiungere alle traduzioni dei testi legali antico irlandesi relativi all'insieme di norme riguardanti i matrimoni ed i diversi tipi di mogli, l'affidamento ed il riconoscimento legale dei bambini, la struttura dei gruppi familiari, i diritti ereditari e la spartizione dei patrimoni e delle responsabilità legali all'interno di ciascun gruppo familiare, da me presentati in appendice al mio lavoro *"Terra, eredità e famiglia: rapporti di parentela, matrimonio e affidamento dei bambini nell'Irlanda alto medievale"* edito dall'Università di Trieste.

Nel presente lavoro verranno quindi analizzati e presentati in traduzione integrale i seguenti testi antico irlandesi:

- 1) Introduzione alla *"Senchas Már"*²
- 2) *"Corus Bescnai"*³
- 3) *"Aimirgein Glúngel tuir tend"*⁴
- 4) *"Críth Gablach"*⁵
- 5) *"Uraicecht Becc"*⁶
- 6) *"Uraicecht na Ríar"*⁷
- 7) *"Bretha Nemed Toisech"*⁸
- 8) *"Cáin Sóerraith"*⁹
- 9) *"Cáin Aicillne"*¹⁰
- 10) *"Dí Chetharslicht Athgabala"*¹¹
- 11) *"Text on the Form of Distraint"*¹²
- 12) *"Do coimed dligtach annso"*¹³
- 13) *"Das Fasten beim Pfandungsverfahren"*¹⁴

2 R. Thurneysen *"Aus dem irischen Recht IV. Zu den bisherigen Ausgaben der irischen Rechtstexte"* in ZCP 16 (1927) pp. 167-230.

3 *"Corus Bescna"* in *"Ancient Laws of Ireland"* vol. I-VI, Dublin (1865-1901); vol. III. Ó Corráin Donnchadh, Breatnach Liam, Breen A. *"The Laws of the Irish"* in Peritia 3 (1984) pp. 382-438.

4 Smith P. *"Aimirgein Glúngel Tuir Tend"* in Peritia 8 (1994) pp. 120-150.

5 *"Críth Gablach"* in Medieval and Modern Irish Series vol. XI, edito da D. A. Binchy; Dublin 1941 (rist. 1970).

Eoin MacNeill *"Ancient Irish Law: the Law of Status or Franchise"* in PRIA 36 C (1923) pp. 265-316.

6 *"Uraicecht Becc"* in *"Ancient Laws of Ireland"* vol. I-VI Dublin (1865-1901); vol. V (1901) pp. 2-115. Eoin MacNeill *"Ancient Irish Law: the Law of Status or Franchise"* in PRIA 36 C (1923) pp. 265-316.

7 *"Uraicecht na Ríar"* in Early Irish Law Series vol. II ed da Liam Breatnach, Dublin 1987.

8 Breatnach Liam *"Canon Law and Secular Law in Early Ireland: the Significance of Bretha Nemed"* in Peritia 3 (1984) pp. 439-459.

9 R. Thurneysen *"Aus dem Irischen Recht II. Das Frei-Lehen."* in ZCP 15 (1925) pag. 238-260.

10 R. Thurneysen *"Aus den Irischen Recht I. Das Unfrei-Lehen."* in ZCP 14 (1923) pag. 351.

11 Il testo si trova edito e tradotto in *"Ancient Laws of Ireland"* vol. I-VI, Dublin 1865-1901; vol. I (pp. 65-305), vol. II (pp. 3-119.8)

12 D. A. Binchy *"A text on the Forms of Distraint"* in Celtica 10 (1973) pp. 72-86.

13 Il testo si trova edito e tradotto in *"Ancient Laws of Ireland"* vol. I-VI, Dublin 1865-1901; vol. II.

14 R. Thurneysen *"Das Fasten beim Pfandungsverfahren"* in ZCP 15 (1925) pp. 260-262.

- 14) "Airecht-text"¹⁵
- 15) "Cóic Conara fugill"¹⁶
- 16) "Aibidil Cuigni Maic hEmoin so"¹⁷
- 17) "Gubretha Caratniad"¹⁸
- 18) "Tecosca Cormaic"¹⁹
- 19) "Briathartheosc con Culainn"²⁰
- 20) "Audacht Morainn"²¹
- 21) "An Archaic Legal Poem".²²
- 22) "I diritti dei Mac Diarmada".

I testi in esame non appartengono ad un unico genere ma possono essere suddivisi filologicamente in tre gruppi fondamentali.

Al primo gruppo appartengono alcune fonti di argomento più generale che contengono informazioni sulle componenti costitutive del diritto irlandese medievale e che presentano elenchi di massime e norme legali concernenti ad esempio i doveri e i divieti per i giudici. A questo gruppo appartengono tre testi pseudo-storici (testi 1-2-3) riguardanti appunto l'origine del sistema giuridico antico irlandese e l'origine della raccolta di leggi conosciuta con il titolo "Senchas Már".

Il secondo gruppo (testi 4-15) comprende trattati di argomento legale, e può essere ulteriormente suddiviso tra testi relativi alla struttura sociale irlandese (testi 4-5-6-7), comprendenti anche trattati riguardanti il rapporto di clientela (testi 8-9); testi relativi alle diverse procedure con cui venivano presentati e giudicati i casi legali, come ad esempio i trattati riferentesi alla procedura di confisca (testi 10-11-12), alla procedura di digiuno (testo 13) e ai diversi modi con cui l'avvocato perorava la propria causa (testo 15); e testi infine riguardanti la composizione delle corti di giustizia e la funzione di re, poeti e giudici nella promulgazione di sentenze e nella risoluzione di dispute legali (testo 14). La maggior parte di questi trattati legali sono contenuti nelle raccolte di leggi "Senchas Már".

15 Fergus Kelly "An old-irish Text on Court Procedure" in *Peritia* 5 (1986) pp. 74-106.

16 Rudolf Thurneysen "Còic Conara Fugill: Die fünf Wege zum Urteil" in *Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften* Nr. 7 Jahrgang 1925. Philosophisch-Historische Klasse (Berlin 1926).

17 Roland M. Smith "The Alphabet of Cuigne mac Emoin" in *ZCP* 17 (1928) pp. 45-72.

18 R. Thurneysen "Gùbretha Caratniad, The False Judgements of Caratnia" in *ZCP* 15 (1925) pp. 302-370. Per notizie più accurate riguardanti tali fonti è necessario consultare l'appendice bibliografica nella sezione ad esse relativa.

19 Kuno Meyer "Tecosca Cormaic, The Instructions of Cormac" in *Todd Lecture Series XV*, Dublin 1909.

20 Roland M. Smith "On the Briathartheosc Conculaind" in *ZCP* 15 (1925) pp. 187-192.

21 Fergus Kelly "Audacht Morainn", Dublin 1976.

22 D. A. Binchy "An Archaic Legal Poem" in *Celtica* 9 (1971), pp. 152-168.

Anche per quanto riguarda tali fonti notizie più accurate sono contenute nell'appendice bibliografica.

Il terzo gruppo (testi 16-22) comprende testi di saggezza contenenti consigli e norme di comportamento rivolti a re ed eroi. In maniera più precisa in questo gruppo sono compresi cinque testi di saggezza (testi 16-17-18-19-20), contenenti precetti ed insegnamenti rivolti a re e nobili, un testo relativo ai diritti e doveri dei re (testo 21) ed un testo più tardo relativo ai diritti di una stirpe di re del Connaught (testo 22). Molti dei precetti, riportati nei testi di saggezza, si presentano come norme di comportamento di valenza generale, ma alcuni hanno valore legale e contengono informazioni relative, ad esempio, alle conoscenze giuridiche che venivano richieste ai re.

I testi legali appartenenti ai primi due gruppi, come tutti i trattati legali antico irlandesi, sono costituiti da una serie di paragrafi distinti ciascuno in due parti fondamentali e cioè un testo base di legge, che rappresenta lo strato più arcaico e contiene normalmente forme antico irlandesi classiche appartenenti al periodo del *Sean-Ghaeilge Chlasaiceach*, ed una serie di glosse e commentari sicuramente di periodo più tardo che contengono anche elementi e forme linguistiche del periodo medio irlandese o *Mheán-Ghaeilge*. Inoltre, come spiegherò meglio nell'introduzione, i testi pur essendo stati posti per iscritto originariamente e verosimilmente nel periodo compreso tra VII e X secolo, ci sono stati tramandati da manoscritti più tardi, risalenti ad un periodo compreso tra il XII e XVI secolo e pertanto presentano varie interpolazioni successive con forme appunto medio irlandesi o che comunque si discostano dal canone classico antico irlandese. Per tale motivo quindi i trattati in questione costituiscono un materiale di indagine molto interessante anche dal punto di vista linguistico nonostante la complessità e la difficoltà di analisi.

I codici principali, contenenti i manoscritti in cui i testi legali ci sono stati trasmessi sono il Rawlinson B 502 della Bodleian Library di Oxford, appartenente al XII sec.; e l'H.3.18. della Trinity College Library risalente al XVI sec.

La grande distanza di tempo che incorre tra il momento della composizione e quello della scrittura dei testimoni ha quindi comportato problemi di identificazione e datazione. Molti manoscritti presentano segni di corruzione linguistica con introduzione di forme appartenenti ad uno stadio più avanzato della lingua e proprie del periodo medio irlandese. Inoltre molte sono le interpolazioni e le aggiunte che hanno alterato il contenuto originale dei testi ma, purtroppo, una loro sicura identificazione non è spesso possibile.

Secondo l'opinione di molti autorevoli studiosi quali ad esempio D.A. Binchy o Fergus Kelly, il nucleo orale essenziale del materiale pervenutoci dovrebbe comunque appartenere ad un'epoca molto più antica, precedente anche al VII secolo, e risalente, con molta probabilità, al periodo celtico comune (1000 A.C.), come risulterebbe da indagini filologiche.

Ovviamente nel mio lavoro di ricerca mi sono attenuta il più possibile a dati storicamente provati e, senza preoccuparmi di indagare il periodo di trasmissione orale delle leggi, mi sono basata strettamente sui testi quali ci sono pervenuti,

analizzando i testi da un punto di vista strettamente storico nel tentativo di ricostruire, sulla base delle testimonianze appunto delle fonti legali da me prese in esame, la società e il diritto irlandese antico e medievale.

Il presente lavoro si fonda pertanto sull'analisi storico-filologica dei principali testi legali in irlandese antico e in particolare si intende indagare alcuni aspetti fondamentali di tale sistema, quali: la struttura sociale, la distinzione in ranghi, le procedure giudiziarie, la composizione delle corti di giustizia e la funzione di giudici, poeti e re nella risoluzione delle dispute legali.

Indispensabile ai fini della ricerca è stata l'indagine del valore legale di ogni membro della *túath* o tribù relativamente al proprio status sociale, l'esame delle procedure con cui le leggi venivano applicate e con cui le offese venivano punite, e l'analisi dell'importanza della funzione attiva di re e giudici nella promulgazione di sentenze e giudizi, sia all'interno di una corte di giustizia, simile ad un moderno tribunale, sia nella risoluzione di dispute legali di media importanza, risolte nelle dimore di un nobile o dello stesso re.

Ne "*I celti d'Irlanda: società e diritto dell'ultima tradizione celtica*" edito dalla Keltia editrice di Aosta nel 2000 avevo presentato gli argomenti suddivisi in tre capitoli fondamentali e tale suddivisione verrà mantenuta anche nel presente testo.

Nel primo capitolo analizzerò appunto i testi riguardanti la struttura sociale e le distinzioni di rango degli uomini liberi (*Féni*), mettendo in evidenza lo stretto rapporto di corrispondenza che sussisteva tra il valore sociale di un membro della *túath* e il suo valore legale.

Ogni uomo libero aveva infatti maggiori o minori diritti, a seconda del proprio prezzo d'onore o *lóg n-enech* che variava a seconda del rango a cui un singolo individuo apparteneva. Sul *lóg n-enech* o prezzo d'onore si basava, ad esempio, il valore di un uomo come garante e come testimone, e su di esso veniva calcolato anche il prezzo di indennizzo per un'offesa ricevuta.

Nel secondo capitolo mi occuperò delle procedure giuridiche e giudiziarie, ponendo attenzione alla composizione e alla funzione delle corti di giustizia.

Studierò in particolare la procedura di confisca (*athgabál*), con cui vari animali ed oggetti venivano sequestrati in riparazione di un'offesa, e le cinque "vie" di procedura (*cóic conara fugill*) con cui un *aigne* (avvocato) poteva presentare e perorare la causa del proprio cliente davanti ad una corte di giudici (*airecht*).

Un breve testo, edito e tradotto da Fergus Kelly, mi ha inoltre permesso di analizzare anche la struttura di queste corti, che si presentavano organizzate, almeno intorno al IX sec., come vere e proprie aule di tribunale. Dalle fonti ho difatti potuto desumere un'articolazione molto complessa strutturata secondo schemi stabiliti e concernente una precisa distinzione di ruoli all'interno della corte stessa.

Nell'ultimo capitolo infine studierò in particolare la funzione giudiziaria di re (*rí*), giudici (*brithemain*) e poeti (*fili*).

Presenterò così la figura del re (*rí*) che, oltre a rivestire importanza fondamentale nell'organizzazione militare e politica della *túath*, rivestiva un ruolo molto importante nella risoluzione delle dispute legali, spesso in collaborazione con un giudice di professione (*brithem*).

I *brithemain* (nom. Pl. di *brithem*) non erano infatti gli unici a promulgare sentenze e giudizi ma, accanto a loro, troviamo spesso un re, un nobile o addirittura un poeta capo (*ollam*), con poteri giudiziari non irrilevanti.

Un caso a parte era poi costituito dalla legislazione ecclesiastica che stabiliva una netta divisione tra chierici e laici. Mentre questi ultimi potevano essere giudicati sia da laici che da chierici, le cause legali relative a uomini di chiesa erano di stretta competenza di giudici ecclesiastici. Il vescovo poteva così rivestire un ruolo fondamentale nella promulgazione di sentenze, insieme a re e poeti capi, come è espressamente affermato nel testo relativo all'organizzazione di una corte di giustizia.

Fondamentalmente mancava comunque, nel diritto irlandese medievale, la distinzione tra diritto civile e diritto penale mentre, ciò che veniva valutata, era probabilmente la difficoltà di risoluzione delle dispute legali. Le cause dubbie o non facilmente giudicabili venivano così presentate dinanzi al re, che giudicava il caso in questione, consultandosi appunto con un *brithem* di professione, esperto conoscitore delle norme legali.

FONTI

La maggior parte dei testi legali antico irlandesi ci sono stati tramandati nella collezione di testi legali conosciuta con il titolo di *Senchas Már* che in gaelico antico significa "Grande Tradizione". La *Senchas Már* è da considerarsi come la più vasta e più importante collezione di testi legali in antico irlandese a noi pervenuta, in cui sono contenuti più di trenta trattati legali, il cui ordine fisso di successione all'interno della collezione era già stato stabilito in epoca arcaica. Tali trattati poi sarebbero stati successivamente suddivisi all'interno della collezione in tre grandi sezioni fondamentali cioè il *trian toísech* o primo terzo, il *trian medónach* o terzo di mezzo ed il *trian déidenach* o terzo finale. Inoltre lo scriba che compilò la collezione vi aggiunse secondo Kelly anche il paragrafo introduttivo posto all'inizio del manoscritto.

La *Senchas Már* venne con ogni probabilità compilata e posta per iscritto originariamente in una o più scuole professionali di *brithemain* o giudici nel territorio dell'Ulster e del Leinster settentrionale.

Il *Trián toísech* contiene i seguenti trattati legali:

- 1) Introduzione alla *Senchas Már*
- 2) *Di Cheatharslicht Athgabála*
- 3) *Di Gnímaib Gíall*

- 4) *Cáin Íarraith*
- 5) *Cáin Sóerraithe*
- 6) *Cáin Aicillne*
- 7) *Cáin Lánamna*
- 8) *Córus Béscnai*

Il *Trian medónach* contiene i seguenti testi legali:

- 1) *Heptadi*
- 2) *Bretha Comaithchesa*
- 3) *Din Techtugad*
- 4) *Kinship Poem*
- 5) *Di Astud Chirt 7 Dligid*
- 6) *Do Tualuslucadh Rudradh*
- 7) *Fuidir-Text*
- 8) *D'Fodlaib Cineoil Tuithi*
- 9) *Di Dligiud Raith 7 Somaíne la Flaith*
- 10) *Díre-Text*
- 11) *Becbretha*
- 12) *Coibnes Uisci Thairidne*
- 13) *Bretha im Fullema Gell*
- 14) *Bretha im Gata*

Il *Trian déidenach* contiene i seguenti testi legali:

- 1) *Sellach-Text*
- 2) *Maccslechta*
- 3) *Catslechta*
- 4) *Conslechta*
- 5) *Osbretha*
- 6) *Cairde-text*
- 7) *Bretha Crólige*
- 8) *Bretha Déin Chécht*
- 9) *Áer text*

Invece alcuni altri testi a cui faccio riferimento, come ad esempio l'*Uraicecht Becc*, appartengono ad un'altra fondamentale collezione di testi legali definita da Binchy con il titolo di *Nemed-collection*, compilata probabilmente in un'altra scuola giuridica posta nella provincia del Munster. Mentre un altro trattato legale di estrema importanza, a cui faccio spesso riferimento, il *Críth Gablach* venne composto in maniera autonoma rispetto ai trattati contenuti nelle altre due collezioni, e probabilmente la sua origine, secondo Kelly, andrebbe ricollegata alla zona dell'Ulster Meridionale o del Meath.²³

²³ F. Kelly *A Guide to Early Irish ...*; pp. 246-248.

DATAZIONE, ORIGINE E STRUTTURA
DEI TRATTATI LEGALI ANALIZZATI
E CENNI DI TRADIZIONE MANOSCRITTA

I testi presi in esame appartengono tutti al periodo irlandese antico, cioè al periodo compreso tra i secoli VII-VIII e X d.C, anche se una loro datazione precisa non è possibile. Secondo dati strettamente linguistici, basati sull'analisi dei termini gaelici contenuti nei testi e del sistema nominale e verbale ricostruibile appunto sulla base della testimonianza diretta delle fonti, il nucleo fondamentale dei testi dovrebbe risalire ad uno stadio arcaico della lingua, definito come Old Classic Irish o *Sean-Ghaeilge Clasaiceach*, precedente al X secolo e risalente probabilmente al periodo compreso tra VII ed VIII secolo d.C. Secondo l'opinione di molti autorevoli studiosi, quali ad esempio E. Mac Néill, R. Thurneysen, D.A. Binchy, F. Kelly e N. Patterson il nucleo essenziale del materiale pervenutoci, trasmesso in origine oralmente, dovrebbe comunque appartenere ad un'epoca molto più antica, precedente anche al VII secolo e risalente, con molta probabilità, al periodo celtico comune (1000 a.C), come risulterebbe da indagini filologiche. Infatti alla metà del V secolo, quando avvenne la cristianizzazione dell'isola in seguito alle missioni di Palladio e Patrizio, i missionari in questione, come ci testimoniano anche le stesse fonti agiografiche in latino e gaelico, si dovettero confrontare con un sistema legale estremamente articolato e rigidamente codificato in norme tramandate oralmente di generazione in generazione per secoli dalle caste dei druidi, dei poeti o *fili* e dei giudici o *brithemain*, sotto forma di massime legali e poesia allitterativa.²⁴ Come ho già affermato nel mio lavoro sulla vita e le opere di San Patrizio²⁵ il santo, proprio nell'opera di conversione, dovette tener conto del sistema legale e della struttura sociale antico irlandese, e molte delle modalità, con cui attuò la conversione e con cui "comprò" ad esempio le donne e gli uomini che decidevano di farsi monache o monaci, sono da ascrivere ad esempio alla necessità di pagare il *lóg n-énech* ai parenti delle persone convertite che venivano così sottratte alla propria famiglia o *fine* e alla propria *túath*. Inoltre, come vedremo meglio in un prossimo capitolo, Patrizio sembrerebbe aver ricoperto un ruolo fondamentale nella codificazione della raccolta di testi legali *Senchas Már* insieme al poeta Dubthach Mac Lugair, al re Lóegaire mac Néill e ad altri sei tra re, vescovi e poeti. Questo ci porta quindi a pensare che il sistema legale irlandese, vigente sull'isola al tempo dell'arrivo di Patrizio cioè nel V secolo d.C., doveva essere di molto più antico anche se le norme venivano tramandate oralmente e non per iscritto. In particolare secondo F.Kelly e D.A. Binchy la procedura di confisca, definita in irlandese antico *athgabál* e in antico

24 F. Kelly *A Guide to Early Irish ...*; pp. 231-232.

25 A. Fattovich *Saint Patrick: Il primo cristianesimo dell'Irlanda celtica*, Keltia editrice Aosta 2005.

gallese come *adgabel*, dovrebbe risalire ad un periodo molto antico riferibile al celtico comune.²⁶

I manoscritti in cui i testi legali ci sono stati trasmessi appartengono invece ad un periodo molto più tardo compreso tra il XII ed il XVI secolo; i codici principali sono il Rawlinson B 502 della Bodleian Library di Oxford, appartenente al secolo XII; l'H 2.15 A e l'H.3.18 della Trinity College Library risalenti rispettivamente ai secoli XIV e XVI; l'H 3.17 sempre della Trinity College Library; il Rawlinson B 506 e l'Egerton 88 risalente al XVI secolo.

La scrittura utilizzata è la minuscola insulare e spesso i testi sono glossati in scrittura più piccola con glosse risalenti generalmente ai secoli XII-XVI d.C., anche se alcune risalgono già al IX secolo. Molti testi sono accompagnati anche da commentari che svolgono un ruolo fondamentale nel caso in cui il testo originale sia andato perduto, infatti molti testi ci sono giunti frammentari e la loro conoscenza dipende da documenti più tardi che però possono contenere anche elaborazioni successive delle leggi originali.

La grande distanza di tempo che intercorre tra il momento della composizione e quello della scrittura dei testimoni ha quindi comportato problemi di identificazione e datazione. Molti manoscritti infatti presentano segni di corruzione linguistica con introduzione di forme appartenenti ad uno stadio più avanzato della lingua e proprie del periodo medio irlandese; inoltre molte sono le interpolazioni e le aggiunte che hanno alterato il contenuto originale dei testi ma in alcuni casi una loro sicura identificazione non è possibile. Questi testimoni sono tutti copie di manoscritti più antichi andati perduti o distrutti, e spesso questi stessi testimoni ci sono pervenuti danneggiati e di molti antichi testi di leggi e trattati di diritto ci sono pervenuti solo frammenti e note.²⁷ Ricordo a questo proposito che le copie di manoscritti a noi pervenuteci si possono considerare come delle vere e proprie copie superstiti. Infatti la maggior parte dei manoscritti legali venne distrutta o bruciata dagli inglesi e, come farò presente tra breve, soltanto relativamente pochi manoscritti riuscirono ad essere sepolti o nascosti in modo da evitarne la distruzione.

Dagli studi condotti in particolare da Kelly e Patterson risulterebbe infatti che su circa settanta testi di leggi di cui ci è giunta notizia almeno un terzo sia andato perduto o pervenutoci in forma esclusivamente frammentaria. Secondo l'opinione di Patterson²⁸ la maggiore causa di perdita e distruzione di manoscritti legali sarebbe da ricollegarsi alla colonizzazione inglese dell'Irlanda durante il XVI secolo, con conseguente soppressione delle istituzioni irlandesi e la graduale scomparsa del gaelico come lingua d'uso. In tale situazione infatti molti manoscritti non solo vennero distrutti nel tentativo di cancellare il sistema legale autoctono ma anche vari testimoni, nascosti e sotterrati dagli stessi

²⁶ F. Kelly *A Guide to Early Irish ...*; pp. 231-232.

²⁷ F. Kelly *A Guide to Early Irish Law* Dublin 1988; pp. 225-232.

²⁸ N. Patterson *Cattle Lords and Clansmen, The Social Structure of Early Ireland* 1994; pp. 6-9.

irlandesi per sottrarli alla distruzione, andarono perduti e furono dimenticati. Successivamente inoltre molti documenti vennero ulteriormente distrutti nel corso delle guerra di indipendenza e della guerra civile nel 1922. Patterson fa anche presente che una seconda fondamentale causa di perdita di testi legali e manoscritti deve essere cercata all'interno della stessa tradizione gaelica, in quanto nell'opinione di questo studioso con molta probabilità sarebbero stati preservati con maggior cura i testi che contenevano materiale relativo alle classi privilegiate mentre sarebbe stata posta minor attenzione nella preservazione dei testi concernenti i diritti delle classi più umili che spesso ci sono pervenuti in maniera frammentaria.²⁹

I trattati legali che ci sono pervenuti comunque, come schema di base, si possono considerare come composti di tre elementi fondamentali e cioè il testo base generalmente in prosa, le glosse interlineari e il commentario. Come giustamente fanno notare vari studiosi, quali ad esempio Mac Néill, Thurneysen, Binchy³⁰, Kelly e Patterson³¹ il testo base costituirebbe il nucleo centrale e più antico dei trattati legali, risalente come composizione per iscritto al periodo compreso tra VII e X secolo ma contenente materiale in precedenza tramandato oralmente. Le glosse invece, stilate sulla base della tecnica di analisi etimologica delle parole a fine esplicativo, ed i commentari di vari scoliasti, sarebbero state gradualmente aggiunte dagli scribi al nucleo centrale. Le glosse ed i commentari in particolare, secondo l'opinione di Kelly³², risentirebbero dell'influenza dei grammatici latini nell'uso appunto della tecnica di spiegazione dei termini legali basata sulla scissione della parola in questione in due o tre elementi spiegati ognuno separatamente. Sicuramente l'introduzione dell'alfabeto latino al momento della cristianizzazione dell'isola nel V secolo infatti avrebbe comportato una trasformazione delle modalità di trasmissione dei testi in questione che avrebbe permesso una trattazione maggiormente in dettaglio delle norme legali, registrate ora in forma scritta, con l'aggiunta di commentari e glosse esplicative che prima non sarebbero state pensabili in accordo ad una trasmissione prettamente orale del materiale.

Per quanto concerne la questione relativa all'identificazione degli autori e degli scribi che portarono a compimento la compilazione per iscritto dei trattati legali, è necessario distinguere fundamentalmente alcune linee di pensiero. Infatti i trattati legali fondamentali sono stati tramandati e preservati nei manoscritti redatti negli scriptoria delle scuole professionali di giuristi o *brithemain* che in precedenza avevano trasmesso e mantenuto la tradizione legale per via orale. Ovviamente l'adozione del Cristianesimo come religione

29 N. Patterson *Cattle Lords and ...*; pag. 7.

30 D.A. Binchy *Corpus Iuris Hibernici, Introductory Matter* Dublin 1978; pp. vii-xii.

31 N. Patterson *Cattle Lords and ...*; pp. 7-8.

32 F. Kelly *A Guide to...*; pp. 232-233.

e l'adozione dell'alfabeto latino, introdotto appunto con le missioni cristiane, comportò la necessità per la casta dei *brithemain* di imparare anche la scrittura su pergamena in modo da poter trascrivere per iscritto il corpus di testi legali. Fino ad allora infatti l'unica forma di scrittura, fondamentalmente solo lapidaria, era stata costituita dall'uso dell'alfabeto *ogam* per la stesura di brevi testi a carattere prevalentemente funerario, mentre tutto l'insieme del corpus costituito dalla tradizione druidica, legale, storica, poetica ed epica dei gaeli d'Irlanda era stata tramandata esclusivamente in forma orale. Infatti in origine nelle funzioni proprie della casta dei druidi o *druid* erano comprese anche le funzioni storicamente riconosciute rispettivamente ai *filid*, cioè ai poeti, agli *senchaid* o storici, ed ai *brithemain*, cioè ad i giudici. Probabilmente solo in epoca successiva le diverse funzioni, prima appannaggio della sola casta dei sacerdoti druidi, le cui conoscenze dovevano essere insegnate e tramandate oralmente esclusivamente agli iniziati, vennero attribuite alle diverse caste dei *filid*, *senchaid* e *brithemain*. Il problema quindi che si pone e si è posto ai vari studiosi è stato quello di capire se effettivamente inizialmente, pur dovendo i *brithemain* imparare l'arte della scrittura dai monaci, furono loro stessi a porre per iscritto i testi su manoscritto oppure se invece furono i monaci stessi che si occuparono della stesura dei trattati legali. A questo riguardo Binchy³³ ipotizzò che il nucleo centrale dei trattati legali fosse stato posto per iscritto da giuristi laici di professione il cui fine sarebbe stato quello di preservare in forma scritta l'antica e genuina tradizione legale gaelica, cercando di preservarla dalla graduale contaminazione di principi cristiani e norme clericali. In particolare lo studioso fa notare la differenza occorrente tra i testi legali relativi ai laici redatti in gaelico antico, i testi legali, sempre in gaelico ma di origine monastica, quali la *Cáin Adamnáin* e la *Cáin Domnaig*, ed infine i testi di diritto canonico in latino conservati nella *Collectio Canonum Hibernensis*. Viceversa più recentemente altri studiosi quali Ó Corráin, Breatnach e Breen³⁴, avrebbero fatto notare come molti dei testi legali in gaelico debbano essere strettamente collegati ai testi di diritto canonico raccolti nella *Collectio Canonum Hibernensis*, facendo dunque optare per una tesi che consideri gli scribi e gli autori dei testi essenzialmente come uomini di chiesa. In particolare Ó Corráin avrebbe ipotizzato che i trattati legali, sia in latino che in antico gaelico, debbano essere considerati come opera di una classe precisa di letterati, competenti sia nei confronti del diritto ecclesiastico che nei confronti dell'antica tradizione legale pre-cristiana. Questi letterati, nell'opinione dello studioso, avrebbero dunque fuso sapientemente le due tradizioni giungendo quindi ad un compromesso che avrebbe permesso dunque alla tradizione legale antica di mantenersi in uso anche in epoca cristiana. Kelly infine, pur non optando precisamente e definitivamente per una tesi in particolare, ha fatto notare però come l'ipotesi, secondo cui tutti i trattati legali sarebbero stati posti per iscritto da chierici in ambito

33 D.A. Binchy C.I.H. *Introductory Matter*, pp. ix-xii.

34 D. Ó Corráin, L. Breatnach, A. Breen in *Peritia* 3 (1984), pp. 444-452.

esclusivamente monastico, presenti varie difficoltà. In particolare lo studioso fa notare come siano presenti notevoli differenze, anche a livello di ideologia del diritto e dei principi giuridici su cui si basavano le leggi, tra le norme contenute nei trattati legali e quelle contenute appunto nelle *Cáin Adamnáin* e *Cáin Domnaig*, e nella *Collectio Canonum Hibernensis*.³⁵

Comunque indipendentemente da quale sia stata l'origine della compilazione per iscritto dei testi di leggi, la loro successiva trasmissione e preservazione fu opera delle diverse scuole professionali di *brithemain*, a cui ho già accennato. In tali scuole, di origine e tradizione molto antica, avveniva infatti la preparazione dei *brithemain* e in epoca più arcaica anche dei *filid*, dei druidi e dei *senchaid*, ed i trattati legali a noi pervenuti con ogni probabilità costituivano i testi base su cui i *brithemain* studiavano per divenire esperti di diritto. In particolare gli studiosi, tra cui ricordo fundamentalmente Binchy e Kelly, hanno ricostruito la presenza di una o più scuole professionali nel Leinster settentrionale e nell'Ulster, dove sarebbe avvenuta appunto la compilazione della collezione di testi legali conosciuta con il nome di *Senchas Már*, a cui ho già fatto riferimento, e un'altra scuola poetico-giuridica situata probabilmente nel Munster da cui dipenderebbe la compilazione della *Nemed-collection*. Successivamente, come fa presente Kelly, dopo la conquista normanna dell'isola avvenuta nel 1169, la trasmissione e preservazione della tradizione legale divenne appannaggio di un esiguo numero di famiglie di giudici che, all'interno delle scuole professionali, continuarono a studiare e commentare i testi. Difatti la maggior parte dei commenti che seguono il testo base risalgono ai secoli XIV-XV e XVI mentre non vi è più la compilazione di nuove raccolte ed è molto ridotto l'apporto di nuove norme o la modifica di quelle precedenti ereditate dalla tradizione. Tra le principali famiglie a cui si deve la preservazione della tradizione legale gaelica Kelly cita i Mac Aodhagáin, i mac Fhlannchadha, gli Ua Deoráin, gli Ua Duibhdabhoirenn, e alcune famiglie e scuole dell'Ulster. Successivamente al periodo delle guerre elisabettiane invece, quindi a partire dalla fine del sec. XVI e l'inizio del sec. XVII, le famiglie di giudici e gli stessi nobili irlandesi che si fossero a loro rivolti invece di adottare il sistema legale britannico, furono banditi e spodestati, perdendo il diritto alla proprietà sulle proprie terre, mentre le scuole professionali furono costrette a chiudere. Una o due comunque sarebbero riuscite a sopravvivere in alcune zone, che Kelly definisce remote, durante il sec. XVII, scomparendo comunque a partire dal XVIII sec., mentre solo alcune famiglie di giudici avrebbero poi abbandonato il sistema legale tradizionale per porsi al servizio della corona britannica. In questo stesso periodo comunque i fautori delle antiche tradizioni vennero perseguitati e la maggior parte dei codici contenenti i trattati legali furono bruciati, in particolare i testimoni manoscritti a noi pervenuti si poterono salvare dalla distruzione grazie all'intervento di alcuni membri delle famiglie di giudici e nobili che sotterrarono o nascosero i manoscritti, e dal momento in cui il sistema legale

35 F. Kelly *A Guide to Early...*; pp. 232-238.

gaelico cadde in disuso divenne prettamente materia antiquaria. Come ricorda F. Kelly uno dei maggiori antiquari del sec. XVII, morto nel 1670, fu Dubhaltach Mac Fírbrhisigh, proveniente da una famiglia di poeti e storici, che riuscì a fungere da tramite di congiunzione tra la tradizione legale antica e l'interesse antiquario. Sia Kelly che Binchy inoltre ricordano la figura di Edward Lhuyd che alla fine del sec. XVII, con la compilazione della propria opera *l'Archeologia Britannica* pubblicata nel 1707, diede un enorme contributo alla preservazione e studio dei manoscritti legali che altrimenti sarebbero andati ulteriormente perduti.³⁶

METODOLOGIA DI TRADUZIONE ED ANALISI DELLE FONTI

Data la complessità e la difficoltà di interpretazione delle fonti il mio lavoro di ricerca, pur fondandosi su di un approccio diretto ed integrale dei testi antico irlandesi scelti, si è dovuto avvalere anche dell'aiuto delle traduzioni inglesi e tedesche curate da diversi eminenti studiosi.

Comunque anche nel caso di testi già precedentemente tradotti, le fonti irlandesi antiche sono state sempre considerate come principali punti di riferimento, e su di esse è stato da me svolto un puntuale lavoro di indagine linguistico con verifica diretta sull'originale delle traduzioni già condotte a termine e l'analisi dei termini legali principali. Tutti i testi infatti sono stati da me inizialmente tradotti una prima volta avvalendosi anche delle traduzioni già eseguite, quando presenti, successivamente è stato da me condotto a termine un lavoro di ricontrollo delle traduzioni, con analisi minuziosa di ogni singolo termine legale e dei suoi possibili significati, in quanto vari termini potevano veicolare significati diversi a seconda del contesto, anzi alcuni vocaboli potevano avere uno o più significati generali di uso comune, ed uno o più significati tecnici strettamente di ambito legale. In alcuni rari casi ho anche optato per una traduzione diversa da quella presentata dagli studiosi inglesi e tedeschi.

Ogni trattato legale preso in esame è stato da me integralmente tradotto in italiano, in maniera estremamente letterale e, per facilitarne la consultazione ed il confronto con il rispettivo testo gaelico antico, ho adottato il sistema di incorporare nella traduzione anche i termini gaelici più importanti all'interno di parentesi tonde, in modo tale che ad ogni termine tradotto segua sempre il corrispondente in gaelico antico. Inoltre ho rispettato ovviamente l'ordine dei paragrafi all'interno di ciascun trattato presentando sia la traduzione del testo base di legge che dei vari commenti e delle glosse esplicative, introducendo questi ultimi come se fossero delle note al testo base.

Durante lo svolgimento del lavoro di traduzione ho portato a termine anche la compilazione di un glossario dei termini legali e dei termini irlandesi antichi di uso più comune, di cui ho fornito i significati principali basandomi sia sui dati

³⁶ V. Kruta *Les Celtes, Histoire et dictionnaire* Paris 2000

presenti nei testi stessi, sia sulle spiegazioni contenute nel *Dictionary of the Irish Language*, Compact Edition, Royal Irish Academy (Dublin 1990) curato da E.G. Quin, nel glossario curato da D.A. Binchy in appendice alla sua traduzione del testo *Crith Gabalch* in *Mediaeval and Modern Irish Series* vol. 11 (Dublin 1941) e nel glossario di termini legali curato da Fergus Kelly in *A Guide to Early Irish Law*, Dublin Institute for Advanced Studies, 1988 (pp. 301-323). Inoltre per poter condurre a termine il lavoro di traduzione mi sono preparata sullo studio di alcune fondamentali grammatiche di gaelico antico e di alcuni testi critici in particolare quali: Breatnach L. *An Mheán-Ghaeilge* in *Stair na Gaeilge Roinn na Sean-Ghaeilge*, Coláiste Phádraig, Maigh Nuad 1994; Dottin G. *Manuel d'Irlandais Moyen* Paris 1913; K. McCone *Towards a relative Chronology of Ancient and Medieval Celtic Sound Change* The Department of Old Irish St. Patrick's College, Maynooth, 1996; K. McCone *An tSean-Ghaeilge agus a Réamhstair* in *Stair na Gaeilge Roinn na Sean-Ghaeilge*, Coláiste Phádraig, Maigh Nuad 1994; K. McCone *The Early Irish Verb An Sagart* Maynooth, 1987; Pokorný *Altirische Grammatik ...* ; Jackson K. *Language and History in early Britain: a chronological survey of the Brittonic Languages 1st to 12th c. AD* Edinburgh 1953; E.G. Quin *An Old-Irish Workbook* Royal Irish Akademy Dublin 1975, rist. 1980; J. Strachan *Old Irish Paradigms and Selections from the Old Irish Glosses*, Dublin Royal Irish Akademy, 1949 rist. 1995; R. Thurneysen *Handbuch des Altirischen* Heidelberg, 1909; tradotta in inglese da D.A. Binchy *A Grammar of Old Irish* Dublin 1946.

EDIZIONI E TRADUZIONI ESISTENTI DELLE FONTI STUDIATE E SITUAZIONE ATTUALE DEGLI STUDI

TRADUZIONI ED EDIZIONI DELLE FONTI ANTICO IRLANDESI

Le fonti da me analizzate e tradotte nel corso della ricerca sono già state tutte edite e per la maggior parte tradotte in inglese e tedesco, in particolare le due più importanti ed esaurienti collezioni di testi editi e tradotti in inglese sono costituite dalle *Ancient Laws of Ireland* pubblicate tra il 1865 e il 1901, che presentano in sei volumi l'edizione e la traduzione a fronte in inglese, a cura di O'Donovan e O'Curry, di molti dei trattati contenuti nella *Senchas Már*; e dal *Corpus Hiuris Hibernici* pubblicato nel 1978, che presenta in sei volumi l'edizione, a cura di D.A. Binchy, senza però traduzione, di praticamente tutti i trattati legali anche di quelli pervenutoci in forma frammentaria. Lo stesso studioso precedentemente aveva curato l'edizione nel 1941 dell'importante trattato *Críth Gablach* in *Medieval and Modern Irish Series* vol. 11, E. Mac Neill aveva proposto la traduzione dell'altro importante trattato *l'Uraicecht Becc* in *Proceedings of the British Academy* 29 e R. Thurneysen aveva presentato l'edizione e la traduzione in tedesco di molti trattati legali fondamentali sulla rivista *Zeitschrift fur celtische Philologie*. Altra raccolta di

alcuni testi legali editi, tradotti e commentati si trova in *Studies in Early Irish Law*, pubblicata nel 1936, con importanti contributi di M. Dillon e R. Thurneysen.

Edizioni e traduzioni dei vari trattati legali, a cura degli studiosi sopra citati, e vari studi critici sia storici che linguistici, sono reperibili in varie riviste specializzate, da me presentate di seguito in ordine cronologico, quali:

Proceedings of the Royal Irish Academy, Dublin 1836-.

Zeitschrift für celtische Philologie, Halle, Tubingen 1897-

Eriú, Royal Irish Academy, Dublin 1904-.

Aus den Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1926.

Celtica, The Dublin Institute for Advanced Studies, Dublin 1946-.

Peritia, Journal of the Medieval Academy of Ireland, ed. Donnchadh O' Corráin etc. Cork 1982-.

Nell'organizzazione del lavoro ho dovuto affrontare vari problemi tra cui, in particolare la difficoltà di reperibilità e di traduzione delle fonti. L'argomento non è infatti stato molto studiato in Italia e, per l'interpretazione dei testi, mi sono dovuta avvalere dell'aiuto delle traduzioni inglesi e tedesche di vari studiosi quali, ad esempio, R. Thurneysen, E. MacNeill, K. Meyer, M. Dillon, D.A. Binchy e F. Kelly e della fondamentale raccolta di testi legali antico irlandesi, in sei volumi con edizione e traduzione a fronte in inglese, costituita dalle *Ancient Laws of Ireland* pubblicate tra il 1865 e il 1901, a cura di O'Donovan e O'Curry. L'edizione completa delle fonti pubblicata in sei volumi da D.A. Binchy nel *Corpus Iuris Hibernici* nel 1978 non presenta invece traduzioni a fronte ma è la principale e completa edizione attualmente portata a termine.

L'antico gaelico irlandese è una lingua poco conosciuta che è stata oggetto di studi da parte di autori prevalentemente irlandesi, inglesi e tedeschi; in particolare Rudolf Thurneysen, non solo è stato curatore dell'edizione e della traduzione dei principali testi irlandesi di leggi, ma si è occupato anche della pubblicazione di una grammatica del gaelico antico rimasta ancora insuperata.

Purtroppo però molte di queste pubblicazioni risalgono agli anni precedenti o contemporanei alla seconda guerra mondiale e in molti casi non sono state proposte traduzioni recenti. Difatti nonostante negli ultimi decenni sia presente una rinascita degli studi riguardanti la società ed il sistema legale irlandese medievale, l'attenzione di studiosi quali F. Kelly, C.E. Thomas, D. Ó Corráin, L. Breatnach e N. Patterson si è rivolta in particolare ad uno studio del materiale già edito e tradotto, senza provvedere in molti casi ad una nuova edizione e traduzione, anzi alcuni trattati anche di grande importanza non sono ancora stati tradotti. Tra i principali studi storici sulla struttura sociale ed il sistema legale antico irlandese ricordo in particolare: D.A. Binchy *Studies in Early Irish Law* Dublin 1936, con i contributi di R. Thurneysen e M. Dillon; F. Kelly *A Guide to Early Irish Law* Dublin 1988; MacNeill *Early Irish Laws and Institutions* Dublin 1935; D. Ó Cróinín *Early Medieval Ireland 400-1200*; N. Patterson *Cattle Lords and Clansmen The*

Social Structure of Early Ireland London 1994, Thomas Charles-Edwards *Early Irish and Welsh Kinship* Oxford 1995.

Fondamentale poi per la ricerca dei testi di legge all'interno del *Corpus Iuris Hibernici* è la guida di L. Breatnach *A Companion to the Corpus Iuris Hibernici* Dublin 2005, che permette appunto una più facile ricerca dei testi di leggi all'interno dei sei volumi del *Corpus Iuris Hibernici*.

Per quanto riguarda lo studio linguistico dei testi è interessante far notare che, nonostante siano presenti traduzioni ed edizioni di quasi tutti i trattati, non sono presenti studi linguistici relativi ai trattati in questione e la maggiore e più esauriente edizione dei testi legali è stata curata da uno storico medievalista, D.A. Binchy, in *Corpus Iuris Hibernici* vol. I-VI, Dublin 1978. Il materiale linguistico infatti, proprio per l'alternanza nei paragrafi di legge tra un testo base più antico ed una serie di commentari più tardi e per la presenza di varie interpolazioni successive, non è di facile analisi e comporta molte difficoltà di analisi ed interpretazione. Quindi, per quanto sia attualmente io a conoscenza, fino ad ora non era mai stato presentato uno studio linguistico accurato e puntuale delle fonti gaeliche antiche di argomento legale ma gli studi si erano concentrati solo sull'interpretazione storica delle fonti in questione. Nel mio tentativo di analisi mi sono comunque basata e preparata sullo studio e l'ausilio di una serie di testi linguistici di estrema importanza, contenenti anche serie di paradigmi e forme nominali e verbali che si sono dimostrate fondamentali per la stesura del presente lavoro. Nel particolare ricordo i seguenti lavori: Ball M.J. and Fife J. *The Celtic Languages* London 1993; Breatnach L. *An Mheán-Ghaeilge in Stair na Gaeilge Roinn na Sean-Ghaeilge*, Coláiste Phádraig, Maigh Nuad 1994; Dottin G. *Manuel d'Irlandais Moyen* Paris 1913; K. McCone *Towards a relative Chronology of Ancient and Medieval Celtic Sound Change* The Department of Old Irish St. Patrick's College, Maynooth, 1996; K. McCone *An tSean-Ghaeilge agus a Réamhstair in Stair na Gaeilge Roinn na Sean-Ghaeilge*, Coláiste Phádraig, Maigh Nuad 1994; K. McCone *The Early Irish Verb* An Sagart Maynooth, 1987; Pokorny *Altirische Grammatik ...* ; Jackson K. *Language and History in early Britain: a chronological survey of the Brittonic Languages 1st to 12th c. AD* Edinburgh 1953, E.G. Quin *An Old-Irish Workbook* Royal Irish Academy Dublin 1975, rist. 1980; J. Strachan *Old Irish Paradigms and Selections from the Old Irish Glosses*, Dublin Royal Irish Academy, 1949 rist. 1995; R. Thurneysen *Handbuch des Altirischen* Heidelberg, 1909; tradotta in inglese da D.A. Binchy *A Grammar of Old Irish* Dublin 1946.

Per quanto riguarda infine la studio del glossario fondamentalmente il mio lavoro si è basato sull'analisi diretta delle fonti e sullo studio di alcuni vocabolari e glossari quali: *Dictionary of the Irish Language*, Compact Edition, Royal Irish Academy (Dublin 1990) curato da E.G. Quin, nel glossario curato da D.A. Binchy in appendice alla sua traduzione del testo *Críth Fergus Kelly in A Gabalch in Mediaeval and Modern Irish Series* vol. 11 (Dublin 1941) e nel glossario di termini

legali curato da *Guide to Early Irish Law*, Dublin Institute for Advanced Studies, 1988 (pp. 301-323).

STUDI SULLA STRUTTURA SOCIALE IRLANDESE MEDIEVALE SUL RAPPORTO DI CLIENTELA

I trattati di origine legale relativi alla struttura sociale sono stati studiati da MacNeill che ha curato la traduzione completa, senza edizione della fonte gaelica originale, dei tre trattati fondamentali sull'argomento e cioè: il "Críth Gablach", l'"Uraicecht Becc" e il "Díre-text".

In queste traduzioni MacNeill ha corretto molti errori presenti nell'edizione precedente di tali testi che era stata curata, con traduzione, in "Ancient Laws of Ireland" I-VI, Dublin 1865-1901.

Thurneysen si è occupato in seguito dell'edizione e della traduzione in tedesco del "Díre-text", mentre Binchy ha curato l'edizione di tutti e tre i trattati nel *Corpus Iuris Hibernici* vol. I-VI, Dublin 1978 e l'edizione con traduzione inglese del *Críth Gablach*.

Liam Breatnach si è occupato dell'edizione e traduzione dei testi riguardanti i gradi dei poeti in "Uraicecht na Ríar: The Poetic Grade in Early Irish Law" in *Early Irish Law Series*, vol. II, Dublin 1987.

Di notevole importanza è stato anche il lavoro svolto da R. Thurneysen che si è interessato dell'analisi delle fonti relative al rapporto di clientela, occupandosi dell'edizione e della traduzione di due trattati sull'argomento: il "Cáin Aicillne" e il "Cáin Sóerraiht", riguardanti rispettivamente la clientela di uomini di infima condizione sociale e il rapporto di clientela detto libero, contratto da uomini di condizione sociale maggiormente elevata.

Entrambi i testi sono anche stati editi da Binchy, senza un'ulteriore traduzione.

Per quanto riguarda infine studi di valenza più generale relativi al diritto irlandese medievale, testi fondamentali sono: D.A. Binchy *Studies in Early Irish Law* Dublin 1936, con i contributi di R. Thurneysen e M. Dillon; "A Guide to Early Irish Law" di Fergus Kelly (Early Irish Law Series, III); Dublin 1988; "Early Irish and Welsh kinship" di Charles-Edwards Thomas (Oxford 1993), D. Ó Cróinín *Early Medieval Ireland 400-1200*; N. Patterson *Cattle Lords and Clansmen The Social Structure of Early Ireland* London 1994.

STUDI RIGUARDANTI LE PROCEDURE LEGALI E LA STRUTTURA DELLE CORTI DI GIUSTIZIA

La procedura legale e l'organizzazione delle corti di giustizia sono invece state studiate rispettivamente da R. Thurneysen e D.A. Binchy, e da Fergus Kelly.

Thurneysen ha infatti edito e tradotto l'importante trattato "*Cóic Conara Fugill*" ('Le cinque vie di giudizio') relativo alle vie di procedura seguite dagli avvocati nella perorazione delle cause dei propri clienti. Questo studio in tedesco non è stato più ritradotto e l'edizione della fonte in gaelico antico è stata curata nuovamente soltanto da Binchy in "*Corpus Iuris Hibernici*" (Dublin 1978). Quest'ultimo è stato anche autore di un articolo³⁷ molto importante relativo alla procedura di confisca, in cui il sequestro viene considerato come retaggio della comune origine indoeuropea.

La confisca come mezzo di indennizzo per un'offesa ricevuta, sarebbe un'istituzione molto antica, originaria di un periodo in cui la pubblica amministrazione della giustizia non era ancora conosciuta, e in cui la giustizia individuale rappresentava l'unico modo per far valere le proprie richieste.

Secondo Binchy, la consuetudine avrebbe limitato questo metodo arcaico di rivendicazione e, in un secondo momento, il sequestro sarebbe poi stato regolarizzato e controllato in un sistema legale maggiormente organizzato e articolato, in cui veniva lasciata meno libertà all'iniziativa individuale.

Per le leggi irlandesi verrebbe perciò teorizzato un momento di passaggio tra un periodo in cui la confisca era mancante di qualsiasi limite e regolamentazione, e un periodo in cui la procedura di sequestro era strettamente controllata dallo stato. Tale periodo di transizione sarebbe quindi proprio quello relativo alle fonti legali a noi pervenute, in cui la confisca, pur non essendo di stretta competenza di giudici di professione, era attentamente regolata da norme ben precise e, alle volte, anche complesse.

A tale riguardo Binchy si è anche occupato dell'edizione e della traduzione di un testo relativo alle modalità con cui il sequestro veniva condotto a termine e, in un altro articolo, ha analizzato il ruolo dei giuristi di professione durante lo svolgimento delle procedure di confisca.

Uno dei trattati principali sull'argomento, il "*Di Chetharslicht Athgabála*" (Sulle quattro suddivisioni del sequestro) è stato edito e discusso sempre da Binchy, ed era stato precedentemente commentato da D'Arbois de Jubainville.³⁸

Ultimamente è stata poi rivolta l'attenzione anche al sistema di stipulazione di contratti e di garanzie, che sono stati studiati in particolare da McLeod Neil in "*Early Irish Contract Law*" (Sydney Series in Celtic Studies I; Sydney 1992).

La costituzione e l'organizzazione delle corti di giustizia sono invece state studiate da Fergus Kelly³⁹ che, basandosi sull'analisi di un breve testo risalente al IX secolo, ha ricostruito la suddivisione del tribunale in cinque corti, ognuna delle quali avente una propria funzione ed un numero stabilito di membri; ma di questo tratterò in modo più dettagliato nel secondo capitolo.

37 D. A. Binchy "*Distraint in Irish Law*", *Celtica* 10 (1973) pp. 22-71.

38 D'Arbois de Jubainville, Honoré "*Études sur le droit celtique*" vol. I-II (Paris 1895).

39 F. Kelly "*Guide to Early Irish Laws*" Dublin Institute for Advanced Studies, (Dublin 1988).

STUDI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI RE E GIUDICI
NELLA PROMULGAZIONE DI SENTENZE GIUDIZIARIE

Per quanto riguarda lo studio delle istituzioni irlandesi medievali, particolare importanza è stata rivolta all'analisi della regalità e alle funzioni attribuibili ai re.

Molti studiosi non si sono trovati d'accordo riguardo all'estensione dei poteri di un re irlandese, e in particolare sul fatto che il re possa o no considerarsi un giudice.

Due sono state le linee di pensiero più importanti: MacNeill Eoin in "*Early Irish Laws and Institutions*" (Dublin 1935), basandosi sullo studio degli aspetti anche pre-celtici delle istituzioni irlandesi, ha presentato uno stato ben organizzato in cui il re deteneva potere militare, politico e giudiziario. La funzione principale attribuita al *rí* era quella di guida e difesa della propria o delle proprie *túath* ma, accanto ad essa, MacNeill ha voluto riconoscere al re anche un ruolo fondamentale nella promulgazione dei giudizi.

D.A. Binchy, invece, in "*Celtic and Anglo-Saxon kingship*" (Oxford 1970) si è opposto alla teoria di MacNeill riconoscendo al re, almeno per il periodo storico, una funzione militare ma non giudiziaria. Il vero giudice sarebbe solamente il *brithem* come viene descritto in vari testi legali come il "*Cóic conara fugaill*" e il "*Gubretha Caratniad*".

In studi più recenti, come ad esempio quelli condotti da Marilyn Gerriets⁴⁰ e da Donnchadh O' Corráin⁴¹, si è però voluto rivalutare anche il patrimonio di fonti non strettamente collegate all'ambito legale, quali ad esempio i testi sapienziali contenenti massime relative ai diritti e doveri dei re, e testi pseudo-storici costituiti dai racconti leggendari delle imprese di re ed eroi. Dall'analisi di tali testi, insieme allo studio attento delle fonti legali, si è potuto ricostruire un quadro più articolato rispetto a quello offerto dagli studiosi precedenti. Il re non viene più considerato solo come capo politico e militare ed il *brithem* non viene presentato come unico giudice nelle cause legali, tra loro invece viene ipotizzato un rapporto di collaborazione nella promulgazione di sentenze, con rapporto di dipendenza del *brithem* dal *rí*. Il re insomma deve avere conoscenze legali e deve essere in grado di giudicare sia autonomamente, sia con il consiglio di un giudice di professione ma, anche quando questo avviene, la responsabilità del giudizio ricade sempre sul *rí*.

Negli ultimi decenni inoltre si è voluta rivolgere l'attenzione anche verso altri aspetti quali ad esempio la funzione e l'importanza degli uomini di chiesa e dei poeti nella promulgazione di sentenze giudiziarie, accanto ai giudici laici di professione ed ai re. Un poeta capo, un vescovo ed un re vengono infatti descritti come facenti parte di una corte di giustizia, proprio in un breve trattato di origine legale risalente al IX secolo.

40 M. Gerriets "*The King as Judge in Early Ireland*" in *Celtica* 20 (1988) pp. 1-24.

41 D. O' Corrain, Breatnach L., Breen A. "*The Laws of the Irish*" in *Peritia* 3 (1984) pp. 382-438.

Introduzione

SITUAZIONE POLITICO-TERRITORIALE

Innanzitutto bisogna ricordare che l'Irlanda antica era territorialmente divisa in quattro provincie principali cioè l'Ulster, il Leinster, il Connaught ed il Munster, a cui in seguito sarebbe stata aggiunta la provincia del Meath. Ogni provincia era poi ulteriormente suddivisa in un numero variabile di *túatha* cioè di piccoli distretti territoriali con giurisdizione ed amministrazione propria, ognuno sotto il governo di un proprio *rí* assistito da un giudice di professione o *brithem*, e con proprie leggi, nonostante esistesse anche un codice di leggi valevole per tutta l'isola. All'interno di ciascuna *túath* il grado socialmente più elevato era riconosciuto al *rí* che rivestiva un ruolo fondamentale come capo politico e militare della propria *túath*, e che spesso era tenuto a svolgere la funzione di giudice supremo durante la risoluzione di dispute legali, specialmente in alcuni tipi di cause come quelle già ricordate di eredità. Il successore predestinato al trono veniva definito *tánaise* ed era inferiore per dignità, privilegi e diritti al solo re. I vari re o *ríg* si distinguevano poi a seconda se la loro sovranità si estendesse su di un'unica *túath* o su più *túatha*: i *ríg benn* erano i re di un'unica *túath*, i *ríg buiden* erano i re il cui governo si estendeva su due o più *túatha*, seguivano poi i *ríg* sovrani di un'intera provincia e infine il *rí bunaid* o *ard-rí* cioè il re

supremo d'Irlanda, sovrano di tutte le cinque provincie. All'*ard-rí* erano sottomessi tutti gli altri re che erano tenuti a versargli tributi ed a prestare per lui servizio d'armi, ugualmente tutti i vari re minori erano tributari ai re delle diverse provincie, secondo un rapporto gerarchico ben preciso. Ogni *rí*, insieme ai propri sudditi, doveva dunque rendere omaggio, tributi e servizio militare al re a lui superiore, così i re provinciali detenevano il potere di controllo i *ríg buiden* della propria provincia, ciascun *rí buiden* aveva sotto il suo controllo i *ríg benn* delle *túatha* facenti parte del proprio territorio, ed i *ríg benn* potevano far valere la propria autorità su tutti i membri della propria *túath*. L'*ard-rí* di conseguenza poteva, almeno teoricamente, far valere la propria autorità su tutte le *túath* d'Irlanda, tramite appunto il rapporto di sottomissione che legava i membri di una *túath* al proprio *rí* e quest'ultimo al *rí* a lui superiore. In realtà però questo tipo di controllo minuzioso di tutto il territorio non si verificò mai ed i diritti dell'*ard-rí* rimasero quasi sempre diritti solo teorici.⁴²

I principali re provinciali erano il re di Cashel, sovrano sulla provincia del Munster o Mumu, il re del Connaught regnante sulla provincia dello stesso nome, il re del Leinster o Laigin la cui autorità si estendeva sull'omonima provincia, infine il re di Tara o Temair sovrano sul territorio del Meath a cui veniva riconosciuta anche la carica di *ard-rí* e quindi una posizione superiore rispetto agli altri *ríg*. Bury in particolare fa notare come la provincia dell'Ulster fosse invece divisa nei tre regni degli Ulaid comprendente l'Ulster orientale, degli Ailech sviluppatosi nell'Ulster settentrionale fino al fiume Bann e degli Oriel estendentesi sull'Ulster meridionale. I re di questi tre regni erano inoltre gerarchicamente inferiori all'*ard-rí*, superiori ai *ríg* delle *túatha* del loro territorio ma non era loro riconosciuto il rango di re provinciali come ai *ríg* del Connaught, di Cashel, e del Munster.⁴³

In particolare intorno alla metà del sec. V, nel periodo cioè in cui presumibilmente Patrizio sarebbe giunto ed avrebbe compiuto la propria missione in Irlanda, la carica di *ard-rí* era ricoperta da un sovrano della stirpe degli Uí Néill, Loégaire mac Néill, che regnò tra il 428 d.C. ed il 462/463 d.C. figlio del re Niall morto in Britannia. Loégaire regnò tra il 428 d.C. ed il 462/463 d.C. e durante il suo periodo di regno, secondo la tradizione, sarebbe stata portata a termine la codificazione della raccolta di leggi *Senchas Már*.

Ogni *rí* infatti, nonostante la teorica subordinazione ai *ríg* suoi superiori e all'*ard-rí*, era comunque sovrano della propria o delle proprie *túatha* che si presentavano poi organizzate ulteriormente secondo una struttura sociale estremamente complessa e stratificata, con classi e distinzioni di rango stabilite in modo netto e preciso che non escludevano però, almeno teoricamente, una certa elasticità di movimento da un rango ad un altro. La ricchezza ed i beni materiali potevano difatti permettere una cosiddetta "scalata sociale", in quanto, per il diritto irlandese, l'elemento principale di distinzione sociale

42 A. Fattovich *I Celti d'Irlanda : società e diritto dell'ultima tradizione celtica*, Aosta 2000; pp. 52-53.

43 J.B. Bury *The Life of...;* pp. 69-71.

non era costituito solo dalla nascita ma anche dalle sue possibilità materiali, dal suo patrimonio. Ciascun uomo libero poteva infatti migliorare la propria condizione acquisendo terra o bestiame o, se appartenente alla classe degli artigiani, imparando arti e tecniche nuove, viceversa ognuno poteva perdere il proprio rango in seguito alla perdita del proprio patrimonio o all'attuazione di gravi crimini ed ingiurie. In uno dei testi legali gaelici, l'*Uraicecht Becht*⁴⁴, si afferma chiaramente che veniva considerato non privilegiato e privato del proprio status qualsiasi uomo che avesse alienato la propria terra, perso la propria autorità od alienato il proprio corpo in schiavitù, rimanendo dunque senza alcun tipo di patrimonio. Ciascun uomo di conseguenza doveva essere considerato migliore della propria nascita in quanto ad ognuno veniva riconosciuto il diritto di elevarsi socialmente facendo aumentare il proprio patrimonio, il proprio merito e conseguentemente il proprio valore all'interno della società. In un altro testo di leggi, il *Críth Gablach*⁴⁵, si dice esplicitamente infatti che all'uomo di ogni *túath* veniva riconosciuto un proprio valore, a seconda del proprio grado sociale, e che a questo valore corrispondeva un preciso prezzo d'onore o *lóg n-enech* cioè il prezzo riconosciuto per l'onore di una persona, per il suo valore all'interno della società. Sul *lóg n-enech* si fondava l'ammontare dell'ammenda o *díre* che doveva essere pagata per qualsiasi offesa compiuta nei confronti di ogni singolo individuo libero o verso un suo stretto parente, compresi la moglie ed i figli, sul *lóg n-enech* veniva valutato il prezzo da pagare per aver subito diffamazione, disonore, danneggiamenti fisici e materiali, violazione dei propri recinti di confine, incendio, furto o rifiuto di ospitalità. Il valore sociale era infatti uno degli elementi fondamentali del sistema legale irlandese e da esso dipendevano anche tutti i suoi diritti legali come ad esempio il diritto di presentare testimonianza, di prestare un giuramento, di presentarsi come garante durante lo svolgimento di una causa legale, il valore della propria persona come ostaggio o come protettore di altre persone e il proprio valore come cliente di un *aire* o *bóaire* più ricco. Il contratto di clientela in particolare, rivestiva una funzione molto importante in quanto permetteva a qualsiasi uomo libero di migliorare la propria posizione sociale facendosi consegnare da un nobile bestiame, attrezzatura ed anche terra e impegnandosi per sette anni a lavorare ripagando annualmente il signore o *flaith* con il versamento di un canone in natura proporzionale al valore del prestito ricevuto e al valore sociale di cliente o *céile* e del *flaith*, e con il versamento di un ulteriore censo in cibo insieme a prestazioni di

44 *Uraicecht Becc* in *Ancient Laws of Ireland* vol. I-VI Dublin (1865-1901), vol. V pp. 2-115. Tradotto da E. MacNeill *Ancient Irish Law of Status or Franchise* in *PRIA* 36 C (1923) pp. 265-316.

UB in ALI vol. V, pp. 20-21.

45 *Críth Gablach* in *Medieval and Modern Irish Series* vol. XI, edito da D.A. Binchy; Dublin 1941 (rist. 1970).

E. MacNeill *Ancient Irish Law...*; pp. 265-316.

CG paragrafi 5-6.

lavoro manuale e con il dovere di ospitare il proprio signore per certi periodi. Al termine dei sette anni le attrezzature, gli animali e la terra consegnati dal *flaith* in origine, divenivano di proprietà del *céile* nel caso in cui avesse sempre ottemperato a tutti i suoi doveri e avesse pagato regolarmente il canone, riuscendo in tal modo ad aumentare il proprio patrimonio e di conseguenza il proprio valore sociale ed il *lóg n-enech* connesso.⁴⁶

All'interno di ogni *túath* venivano riconosciute due fondamentali distinzioni di rango riguardanti i *Féni* cioè tutti gli uomini liberi di origine irlandese, a cui venivano riconosciuti pieno status legale e pieni diritti.⁴⁷ Tali distinzioni erano relative alla classe dei *sóernemeth*, o *nemeth*⁴⁸ libero, a cui appartenevano i re (*ríg*), i nobili (*flátha*), i poeti (*filid*) e, in seguito all'introduzione del cristianesimo gli uomini di chiesa (*fir ecalsa*), e alla classe dei *dóernemeth*, o persone di *nemeth* soggetto, a cui appartenevano gli artigiani e gli uomini di ogni arte e mestiere (*óes dána*), i giudici (*brithemain*), i medici (*legi*), gli uomini di lettere (*suid*) ed i druidi (*druid*). Questa seconda classe veniva definita di *nemeth* soggetto perché le persone che ne facevano parte, pur essendo di status libero, servivano con le loro arti e conoscenze gli appartenenti al *sóernemeth*.

Alla classe di *sóernemeth* appartenevano in particolare i *bóaire* cioè i nobili la cui dignità e prezzo d'onore erano valutati in base al numero di capi di bestiame in loro possesso e gli *aire*, di rango superiore, cioè i nobili *flatha* proprietari non solo di bestiame ma anche di terra e il cui *lóg n-enech* veniva valutato a seconda del *déis* cioè a seconda del numero di clienti, non liberi, sottomessi a ciascun *aire*. In origine infatti il termine *déis* indicava la terra data a lavorare ai propri clienti e solo in seguito avrebbe designato l'autorità e l'insieme dei diritti che il signore della terra aveva sui propri *céili*, infatti tanto maggiore era la quantità di terra posseduta dal nobile tanto maggiore era la possibilità di darla a lavorare e quindi di acquisire clienti non liberi. Sia la classe degli *aire* che quella dei *bóaire* si distinguevano ciascuna ulteriormente in sette gradi distinti in base alla quantità di terra, bestiame e cavalli posseduti, alla grandezza della propria casa, dell'ovile, del porcile, delle stalle, dei forni ed eventualmente del mulino, e per gli *aire* anche in base al numero di clienti. Per i *bóaire* il grado inferiore era costituito dal *fer midboth* cioè da un ragazzo di età compresa tra i quattordici ed i vent'anni che risiedeva ancora sul terreno di proprietà del padre e non era dunque economicamente autonomo, mentre il grado superiore era costituito dall'*aire coisring* la cui funzione principale era quella di fungere da garante in tutte le cause concernenti la propria famiglia. Gli *aire* rivestivano dei ruoli fondamentali

46 A. Fattovich *I Celti...*; pp. 37-43.

47 UB in ALI vol. V; pp. 14-15.

48 Con il termine *nemeth* si indicava nei testi legali una persona od una classe di persone che possedevano status legale e privilegi. Il significato originale era quello di luogo consacrato, di luogo sacro, dotato di immunità e conseguentemente il termine venne adoperato per indicare le immunità ed i privilegi legali in se stessi e poi le persone a cui venivano riconosciuti.

all'interno della *túath* come giudici e rappresentanti legali dei propri clienti, come condottieri militari e come garanti delle cause legali e dei trattati militari, il quinto grado degli *aire* era costituito dall'*aire forgill* la cui testimonianza aveva valore di prova inconfutabile nei casi legali di difficile risoluzione, i gradi sesto e settimo erano invece costituiti dal *tánaise* cioè dal successore predestinato al trono e dal *rí*, capo supremo, condottiero militare e giudice supremo all'interno della propria *túath*.⁴⁹ È interessante far notare come al *rí*, e soprattutto all'*ard-rí*, venissero riconosciute particolari prerogative e doveri che vengono descritti con precisione nel testo legale *Críth Gablach* ⁵⁰, nel testo sapienziale *Audacht Morainn* ⁵¹ e in altri testi affini. Le sue funzioni principali erano quelle di capo politico e condottiero militare, in particolare i vari *rí* potevano stipulare trattati militari con le *túatha* o con le provincie vicine, avevano il diritto di radunare delle assemblee (*óenach* o *dál*) per far rispettare l'autorità e per stabilire gli editti regali che venivano stabiliti in particolari circostanze come nel caso di pestilenze, carestie o guerre nel qual caso venivano stabiliti degli editti il cui fine era quello di unire con dei trattati le *túatha* fra loro per garantire la pace o per combattere nemici comuni. Inoltre i *rí* potevano organizzare delle adunate presso i confini della propria o delle proprie *túatha* per opporre resistenza ad un'invasione oppure per prevenirla cercando di stabilire un trattato.

Tre erano tradizionalmente i requisiti richiesti ad un re: essere un uomo esperto nel diritto, un uomo ricco di conoscenza ed un uomo paziente. Le qualità fondamentali dovevano essere però la rettitudine e l'onestà, qualità regale erano la conoscenza, il possesso e l'espressione della verità, come si legge nel testo *Tecosca Cormaic*,⁵² un *rí* non doveva in nessun caso profanare la propria carica testimoniando il falso, usurpando il potere con la violenza e giudicando in mala fede. Era tenuto invece a giudicare in maniera equa distinguendo secondo giustizia tra il debole ed il forte, doveva dunque essere in grado di stimare l'ammontare del *lóg n-eneche* e del *díre* di ogni grado delle persone appartenenti alla classe dei *nemeth* e doveva poter giudicare tutti i casi presentati dinanzi a lui, la giustizia del *rí*, come si legge nel testo *Bríathartheosc Conculaind*,⁵³ non doveva mai essere sacrificata per le passioni umane ed il suo biasimo doveva colpire tutti i malfattori, conoscendo però la misericordia e consolidando il diritto e la tradizione legale. Nell'esercizio delle sue funzioni giuridiche il sovrano doveva comunque essere coadiuvato dai *brithemain* o giudici di professione che, appartenenti al *dóernemeth*, si distinguevano anch'essi in vari gradi.⁵⁴

49 L'elencazione delle distinzioni di rango dei *Féni* è descritta in CG par. 1-4. La descrizione dei gradi di *aire* e dei gradi di *bóaire* è presentata in CG ai par. 6-28.

50 CG par. 35-48.

51 F. Kelly *Audacht Morainn* Dublin 1976.

52 K. Meyer *Tecosca Cormaic; The Instructions of Cormac* in Todd Lecture Series vol. XV, Dublin 1909.

53 R. M. Smith *On the Briathartheosc Conculaind* in ZCP 15 (1925), pp. 187-192.

54 A. Fattovich *I Celti...*; pp. 44-59 e pp. 104-127.

Il *rí*, come del resto tutti i *flatha*, era sempre accompagnato da un seguito di persone, il cui numero variava a seconda del grado di nobiltà o regalità, tra le quali si dovevano trovare sempre un *brithem*, i druidi ed un poeta o *fili* la cui casta si distingueva in sette gradi, distinti a seconda dell'abilità poetica, dal tipo di metrica adoperata nelle composizioni e dal numero di storie tradizionali conosciute a memoria. Il grado più elevato era costituito dall'*ollamh* o poeta capo conoscitore di un numero immenso di componimenti poetici, della tradizione gaelica nel suo complesso e capace di comporre a sua volta con enorme perizia ed abilità. Per la sua arte gli venivano riconosciuti dignità e *lóg n-enech* pari a quelle di un *rí* e in seguito di un vescovo.⁵⁵

ORIGINE E FONDAMENTO DEL DIRITTO IRLANDESE ANTICO

Interessanti sono le notizie che ho potuto raccogliere in relazione all'origine e al fondamento del diritto irlandese medievale, di cui sono state individuate le componenti fondamentali appartenenti, in parte, alla tradizione più antica dei *Féni*, e, in parte, derivanti dalla legge di natura e dalla legge delle sacre scritture.

Informazioni riguardanti l'origine e il fondamento della legge in Irlanda sono presenti in alcuni testi e possono aiutarci nello studio delle componenti che hanno contribuito alla formazione del complesso diritto irlandese.

Il dato più importante ci è fornito dalla parte introduttiva della "*Senchas Már*",⁵⁶ una collezione di testi legali composta intorno al VII secolo. Nell'introduzione vengono descritte le vie attraverso cui la tradizione del diritto degli uomini d'Irlanda (*seanchus fear n-Eireand*) è stato preservata; e cioè: la memoria degli anziani (*comcuimne da tsean*), la trasmissione orale da un orecchio ad un altro (*tidnacul cluaise dia raile*), il canto dei *fili* o poeti (*dicetal file*). Vengono inoltre elencate le diversi componenti che costituiscono i fondamenti del diritto: la tradizione dei *Féni*, le aggiunte attraverso il diritto delle sacre scritture (*tormach o Recht litre*), il forte appoggio del diritto di natura (*nertad fri recht aicnid*).

Questi sono, secondo la *Senchas Már*, i tre forti pilastri di pietra (*ite tre n-ailce*), su cui si fondano i giudizi del mondo (*insein fris a n-astaiter breta in bethu*),⁵⁷ ed è importante far notare che '*Senchas*' significa appunto 'tradizione' mentre '*Már*' ha il significato di 'grande'.

Una descrizione ancora più complessa è contenuta invece in un testo relativo alle distinzioni di rango e status sociale, l'"*Uraicecht Becc*"⁵⁸.

55 Il testo principale contenente la descrizione dei gradi dei *filid* è l'*Uraicecht na Ríar: The Poetic Grades in Early Irish Law* in *Early Irish Law Series*, vol. II, Dublin 1987, edito da L. Breatnach.

56 R. Thurneysen "*Aus dem irischen Recht IV. Zu den bisherigen Ausgaben der irischen Rechtstexte*" in *ZCP* 16 (1927) pp. 167-230.

57 SM paragrafo 1 pag. 175; Thurneysen op. cit.

58 "*Uraicecht Bec*" in "*Ancient Laws of Ireland*" vol. I-VI Dublin (1865-1901); vol. V (1901) pp. 2-115. Eoin MacNeill "*Ancient Irish Law: the Law of Status or Franchise*" in *PRIA* 36 C (1923) pp. 265-316.

Secondo questo breve trattato la Giurisprudenza del linguaggio dei *Féni* (*breithemnus berla Feini*) si fonda sulla verità (*fir*), sul diritto (*dliged*) e sulla natura (*aighead*).⁵⁹

La verità viene confermata dalle (*consuiter fir for*) norme (*roscadaib*)⁶⁰, dalle massime (*fasaigib*) e dalle vere testimonianze (*tesdemnaib firaib*); il diritto (*dliged*) dai contratti verbali (*fo coraib bel*) e dal riconoscimento (*aitiden*);⁶¹ la legge di natura infine viene confermata (*consuiter aicned*) dalla remissione (*for logud*) e dal comune accordo (*co corus*).⁶²

Verità e diritto insieme sono confermati (*consuiter fir ocus dliged imaille*) dal 'Nemeth' o 'Nemed', cioè sul rango delle persone privilegiate (*for neimiudh*).⁶³

Come vedremo in seguito, infatti, lo status sociale ha un'importanza fondamentale anche in campo legale e i nobili di rango più elevato avevano molto potere anche dal punto di vista giudiziario.

Verità (*fir*), diritto (*dliged*) e natura (*aicned*) sono quindi i pilastri portanti della tradizione dei *Féni* e le decisioni che non si fondano su uno di questi punti sono considerate nulle (*nach breath nad astaiter fors nach aei, nis fil ineoch etir*).⁶⁴

Le norme e le decisioni della Chiesa (*breat ecalsa*) hanno invece come riferimento la verità ed il diritto delle Sacre Scritture (*fir ocus dliged screptra*).⁶⁵

Il giudizio dei poeti infine si fonda (*breth filed imorro consuiter*) sui *roscad* o versi poetici (*for roscadaib*).⁶⁶

Il giudizio di un nobile/sovrano (*breath flatha*) comunque si fonda su tutti e tre gli elementi (*imorro consuiter foraib uili*): le norme (*roscadaib*), le massime (*fasaigib*) e le testimonianze (*teistemnaib*).⁶⁷

Nell'introduzione alla versione H del testo "Cóic Conara Fugill", relativo alle cinque vie di giudizio secondo le quali gli avvocati od *aigneda* dovevano perorare le cause davanti ai giudici, si dichiarano il luogo, il tempo, gli autori e il motivo della redazione di questo trattato. Il luogo (*locc*) fu *Caillín Ó Lugair* vicino Tara (*Temair*), il tempo (*aimsear*) quello di *Cathal mac Finguine*, la persona cioè l'autore (*persa*) *Cermna* il poeta (*file*), e il motivo della loro composizione fu quello di intimidire (*do fubthad*) le persone rozze (*borb*) e

59 UB in ALI pp. 2-3.

60 *Roscad* è un termine indicante il verso poetico utilizzato nella composizione dei testi di leggi. Lo stesso termine viene utilizzato per indicare le massime legali e gli aforismi.

61 UB in ALI pp. 6-7.

62 UB in ALI pp. 8-9.

63 UB in ALI pp. 8-9.

64 UB in ALI pp. 10-11.

65 UB in ALI pp. 10-11.

66 UB in ALI pp. 10-11.

67 UB in ALI pp. 12-13.

inesperte/ignoranti (*ainéolech*), e di condurre (*do breith*) le persone di scarso valore (*aes fainn*) alla comprensione del diritto (*séis dligid*).⁶⁸

Nel Prologo alla *Senchas Már* si descrivono inoltre il luogo, il tempo, gli autori e il motivo della composizione della raccolta di leggi in questione.⁶⁹

Secondo il testo il luogo (*locc*) della composizione fu *Níth*, così chiamato per via del conflitto che i pagani (*na gente*) intrapresero qui contro Patrizio; il tempo (*aimsir*) fu quello del regno (*flaith*) del re *Lóegaire mac Néill*; la persona cioè l'autore (*persa*) fu *Fergus* il poeta (*fili*) che stipulò un patto con Patrizio dopo il suo arrivo in Irlanda; altri riportano *Tara/Temair* e *Lógaire* e *Dubthach maccu Lugair*, poeta capo dell'isola d'Irlanda (*rífilidh insi Érenn*). Sempre nel medesimo prologo si afferma che nove persone (*nónbur*) vennero selezionate per redigere la *Senchas Már* e cioè: Patrizio e Benigno e *Cairnech*, i tre vescovi (*tri hespuic*); *Lógaire mac Néill* e *Dáire* re degli Ulaid cioè degli uomini dell'Ulster, e *Corc* figlio di *Lugaid* dal Munster, i tre re (*tri ríghu*); *Dubthach maccu Lugair* e *Ross mac Trechim*, esperto del *Bérta Fene* (*súi bérta Fene*) e *Fergus*, i tre poeti (*trí filid*).

In una versione più tarda i dettagli del luogo di composizione sono leggermente differenti e si dice che il luogo fu *Tara/Temair* in Estate (*i samrad*) e in Autunno (*i foghmhur*) e *Rath Ghuthard* in Inverno (*i ngimred*) e in Primavera (*i n-erruch*) sulla collina di *Níth* (*ar brú Nítha*) oggi *Raith Guthard*, nel luogo dove *Lecc Pátraic* è oggi in *Glinn na mBodur*.

Inoltre come vedemo meglio di seguito si afferma che la raccolta venne codificata in seguito all'uccisione dell'auriga di San Patrizio *Odhran* da parte di *Nuada* fratello di *Lóegaire*..

La composizione della *Senchas Már* da parte di nove autori è ricordata anche in un poema medio irlandese sugli autori e le leggi dell'Irlanda antica il "*Aimirgen Glúngel Tuir Tend*".⁷⁰ Tale poema commemora i principali poeti, giudici e storici d'Irlanda dalla prima invasione mitica dell'isola in poi. Infatti come primo giudice e poeta sommo viene ricordato appunto il mitico *Aimirgen* dal bianco ginocchio (*glúngel*), un saldo pilastro (*tuir tend*) e il primo meraviglioso autore (*cétugdar amra*) d'Irlanda, egli era un giudice (*brithem*), un giusto sincronizzatore (*caimgnid cain*), un poeta (*file*) e un vero conservatore della tradizione (*firsenchaid*). Dopo di lui vengono ricordati giudici, poeti e storici irlandesi, tra cui anche una donna giudice *Bríg Ambae* moglie (*ben*) di *Blaí Briugad*, i famosi poeti giudici *Dubthach mac Lugair* e *Fergus*, i giudici *Morann* e *Caratnia*, e il giudice-storico *Sencha*. In tale poema si afferma che la parte maggiore della *Senchas Már* l'avrebbero codificata nove persone (*nónbar*) cioè Patrizio (*Pátraic*), Benigno (*Beinén*), *Cairnech* l'onesto, *Lóegaire mac Néill*, *Fergus* il poeta, *Dáire* re dell'Ulster (*rí Ulad*), *Corc mac Lugaidh* re del Munster

68 CCF

69 SM in R. Thurneysen "Aus dem irischen Recht IV. Zu den bisherigen Ausgaben der irischen Rechtstexte" in ZCP 16 (1927) pp. 167-230.

70 Smith P. "Aimirgen Glúngel Tuir Tend" in Peritia 8 (1994) pp. 120-150.

(rí Muman), *Dubtach úa Lugair* l'esperto nel linguaggio legale (*saí in Bérla*), *Rus Mac Frichim*. Questi nove scolari avrebbero regolamentato la *Senchas* in modo esperto grazie alla loro brillante saggezza (*sáer senchas*) tramandata attraverso ogni epoca (*as cach aís*) a partire da Aimerigin. Sempre nello stesso poema si narra che da quando il saggio e diligente *Aimirgen* diede il primo giudizio alle origini dell'Irlanda, i nobili giudizi (*bretha sáerda*) della legge tradizionale (*senchasa*) irlandese spettavano unicamente ai poeti (*ba la fileda*), e il diritto (*dliged*) non veniva ceduto a nessuno eccetto che secondo le prescrizioni dei giudici (*a brethaib*) dei poeti (*bardfilid*). Si afferma che ogni signore fedele (*cach flaith cundail*) ascoltava le oscure affermazioni (*dublabra*) dei due saggi (*Dá Thúara*) che affermavano che i poeti avevano loro sottratto la conoscenza (*fis*). *Conchobar* allora avrebbe detto ai saggi di desistere dalla loro ostilità (*as bar n-imresan*), e avrebbe affermato che ognuno in questo vasto mondo sarebbe stato sotto il loro giudizio (*fon mbreithemmas*) per sempre (*co bráth*) e che ognuno avrebbe preso la propria parte della giusta e legale via della deliberazione. Secondo il testo egli avrebbe affermato che i poeti da allora in poi non avrebbero dato protezione se non in conformità ai *roscad* di grande autorità legale (*roscad rodligid*).

Un ultimo testo che ci offre notizie a tale riguardo è il “*Corus Bescnai*”⁷¹, un trattato mutilo riguardante la regolamentazione del comportamento legale. Un breve brano di tale testo si riferisce al mitico incontro avvenuto tra il poeta *Dubthac maccu Lugair* e San Patrizio. Secondo la testimonianza del poeta i giudizi dei poeti (*fili brethem*) e degli uomini d'Irlanda (*bretha fer nErend*) erano stati dati in accordo alla legge di natura (*racht aicnid*) e alla legge dei profeti (*racht faide*); sull'ispirazione della legge di natura (*racht aicnid*) si era basata la giurisprudenza (*brethemnus*) degli uomini d'Irlanda (*hErend*) e dei poeti (*filedaib*).

Dopo l'avvento della legge delle sacre scritture ciò che non era in conflitto (*ni na tudcaid*) con la parola di Dio (*breithir nDe*) e della legge della Lettera (*racht litre*) e con la coscienza (*cuibse*) dei fedeli (*na creisen*) venne mantenuto saldo (*conairiged*) nell'ordinamento (*n-ord*) dei giudici (*mbretheman*) da parte dei chierici (*la heclais*) e dei poeti (*filida*).

Secondo *Dubthach* infatti, l'insieme delle norme della legge di natura erano giuste (*ro bo coir racht aicnid uile*) eccetto (*acht*) ciò che riguardava le questioni di fede (*cretem*) e le sue leggi (*a coir*), e l'armonia del rapporto tra Chiesa e *túath* (*comuaim necalsa fri thuaith*) per cui la Chiesa ha diritto nella *túath* (*dliged necalsa i tuaith*) e la *túath* ha diritto nella Chiesa (*dliged tuaithe i neclais*).⁷²

L'incontro tra Patrizio e *Dubthach mac Lugair* e la tradizione secondo cui la *Senchas Már* sarebbe stata redatta da nove uomini, tra cui in particolare appunto

⁷¹ “*Corus Bescna*” in “*Ancient Laws of Ireland*” vol. I-VI, Dublin (1865-1901); vol. III.

Ó Corráin Donnchadh, Breatnach Liam, Breen A. “*The Laws of the Irish*” in *Peritia* 3 (1984) pp. 382-438.

⁷² CB in ALI pp. 28-33.

Patrizio stesso, Dubthach mac Lugair e Lóegaire mac Néill, sono raccontati con dovizia di particolari quindi sia nelle fonti agiografiche che nei testi legali.

Dall'analisi di tali testi si può quindi desumere che le vie attraverso cui si era potuta preservare la tradizione del diritto degli uomini d'Irlanda, costituita dalle norme consuetudinarie dei *Féni*, dal diritto di natura e dalla legge delle Sacre Scritture, erano state: la memoria degli anziani, la trasmissione orale da un orecchio all'altro e il canto dei *filid*.⁷³ La trasmissione della conoscenza avveniva infatti per via orale, prima dell'introduzione del cristianesimo e della cultura latina, ed era probabilmente patrimonio esclusivo della casta dei poeti, appartenenti come abbiamo visto alla classe del *soérmemeth*, che in alcuni casi partecipavano anche attivamente alla promulgazione delle sentenze. Forse, come ho ipotizzato, si potrebbe anche pensare ad una filiazione della stessa casta dei *brithemain* da quella dei *filid*. Dubthach, un *ollamh*, durante l'incontro con Patrizio si presenta non solo come conoscitore della tradizione ma considera gli stessi *filid* come detentori di un potere legale non indifferente. Come abbiamo visto infatti, secondo la tradizione contenuta nel *Corus Bescnai*⁷⁴, Dubthach avrebbe spiegato a Patrizio che i giudizi e le sentenze del popolo gaelico si erano sempre basati, fino al momento dell'arrivo del santo sull'isola, sulla legge di natura e sulla legge dei profeti e che ora, dopo l'avvento delle Sacre Scritture, tutte le norme che non si trovavano in disaccordo con la Legge cristiana sarebbero dovute rimanere intatte nell'ordinamento dei giudici, cercando di costruire dunque un rapporto armonioso tra la legge della *túath* e la legge cristiana. In particolare nell'introduzione alla *Senchas Már*⁷⁵ viene messo in risalto il ruolo che Patrizio, insieme a Dubthach ed a Loégaire, avrebbe avuto nella codificazione del nuovo corpus legale. Il santo, l'*ollamh* e l'*ard-rí*, insieme ad altri sei membri tra cui anche *Benen* e *Daire*, ricordati spesso nei testi agiografici il primo come il più fedele compagno di Patrizio ed il secondo come proprietario del terreno offerto poi in dono al santo per la fondazione di Armagh, avrebbero fatto parte di una commissione appositamente creata per portare a termine la riorganizzazione delle norme di diritto e la compilazione della *Senchas Már*. Tale collezione infatti, secondo la tradizione, sarebbe stata portata a termine durante il regno di Loégaire Mac Néill in seguito ad un'ingiustizia subita da Patrizio, il cui auriga Odhran, personaggio ricordato ampiamente dagli agiografi, era stato ucciso dal fratello di Loégaire. Secondo la tradizione il santo si sarebbe appellato all'aiuto di Dio che gli avrebbe ingiunto di rimettersi al giudizio dei *brithemain* e da ciò sarebbe derivata la tradizione secondo cui qualsiasi straniero fosse giunto oltre mare in Irlanda per presentare una causa doveva essere giudicato dai *brithemain* irlandesi. Patrizio allora si sarebbe rivolto, per ottenere giustizia, a Dubthach poeta capo d'Irlanda e dell'*ard-rí*. L'*ollamh* avrebbe però considerato molto ardua la sentenza, non riuscendo dare un giudizio equo, in quanto il crimine avrebbe richiesto il pagamento di una precisa ammenda od *éric* ma, nel caso fosse stata pagata, ciò sarebbe stato contrario ai principi cristiani che predicavano il

73 CB in ALI pp. 28-33.

74 CB in ALI pp. 28-33.

75 *Introduction to the Senchas Már in Ancient Laws of Ireland* vol. I pp. 2-63.

completo perdono di ogni ingiuria, mentre in caso contrario, il mancato pagamento avrebbe nuociuto all'onore del santo e avrebbe contrastato con la legge precedente che comportava la rappresaglia. Patrizio allora si sarebbe rimesso completamente al giudizio del poeta, da lui precedentemente battezzato, benedicendo la sua bocca e la sua parola su cui sarebbe così discesa la grazia della Spirito Santo. Dubthach allora, come ispirato, avrebbe iniziato un'ampia declamazione in cui venivano presentate le due leggi a confronto, la legge dei *Féni* e la legge Divina introdotta da Patrizio. Entrambe le leggi avrebbero contenuto esempi di vendetta ma la seconda, al contrario della prima, avrebbe contenuto anche esempi di perdono dopo il pentimento del criminale; entrambe però contemplavano la punizione dei crimini commessi. Per tale motivo dunque Dubthach avrebbe decretato una sentenza di morte per Nuada, fratello di Loghaire, attenendosi in tale maniera sia alla legge di Dio che alla legge degli uomini, perché ogni mano colpevole doveva essere punita secondo il proprio crimine.

Dopo la sentenza dunque Patrizio avrebbe chiesto agli uomini d'Irlanda di riunirsi tutti in un luogo alla sua presenza e qui il santo avrebbe cominciato a predicare il Vangelo e, dopo aver sopraffatto con miracoli i druidi dell'*ard-rí*, come ci viene tramandato dalla tradizione agiografica, avrebbe convinto i gaeli a convertirsi e lì Loégaire avrebbe deciso di riorganizzare le norme del diritto consuetudinario. Così si sarebbe organizzata una riunione di tutti gli studiosi delle scienze d'Irlanda che avrebbero dovuto ciascuno esibire la propria conoscenza dinanzi a Patrizio ed ad ogni capo e re, a Dubthach in particolare sarebbe stato chiesto di spiegare tutti i giudizi, la poesia gaelica e le sentenze dei profeti che avevano in passato predetto l'arrivo del missionario. L'*ollamh* avrebbe dunque spiegato ogni singola sentenza e alla fine tutte le norme non contrarie alla legge Divina ed alla coscienza dei fedeli sarebbero state confermate nella legge dei giudici da Patrizio, dagli ecclesiastici e dai comandanti e re. Così sarebbe dunque stata codificata la *Senchas Már* le cui norme non sarebbero mai potute essere in futuro abrogate da un giudice umano, e la *Cáin Pátraic* con cui sarebbero state definite tutte leggi imposte dalla Chiesa o dall'*ard-rí* applicabili e valevoli su tutto il territorio irlandese, al contrario delle *Urradhus*-leggi che avevano valore solo all'interno delle *túatha* in cui venivano emanate.⁷⁶ Inoltre con ogni probabilità gli ecclesiastici avrebbero in seguito ricoperto un ruolo sempre maggiore nella risoluzione delle dispute legali, non soltanto nei casi riguardanti ecclesiastici, come verrebbe attestato appunto dall'*Airecht Text* da me già ricordato dove si dice che la corte principale, definita *culairecht*, era costituita dal *rí*, dall'*ollamh* e dal vescovo, in gaelico *epscoip*, che avrebbero dovuto collaborare con i *brithemain*. Nell'opinione di Bury comunque il fondamento storico di questo racconto, ovviamente in parte leggendario, risiederebbe nel tentativo, attuato dalla nascente chiesa cristiana, di sostituire l'antica regolamentazione legale, basata sul pagamento dell'*éric* come compensazione del crimine di omicidio e sul rapporto di giustizia privata instaurantesi tra il

76 A. Fattovich *I Celti...*; pp. 17-22 e 128-129.

clan della vittima e quello del colpevole, con un sistema di giustizia pubblica secondo il quale il crimine di omicidio sarebbe stato punibile con la morte.⁷⁷

È interessante a questo proposito rammentare che Patrizio nelle fonti agiografiche viene ricordato non solo in collegamento ad Loégaire ma anche a vari altri suoi fratelli tra cui Conall mac Níall, il primo *rí* da lui battezzato secondo la tradizione agiografica, Coirpre mac Níall, che invece lo avrebbe scacciato, e appunto Amolngaid. I figli di quest'ultimo si sarebbero infatti recati dall'*ard-rí* per ottenere una giusta sentenza riguardante l'eredità paterna e Loégaire, in precedenza convertito, avrebbe richiesto la collaborazione del santo che avrebbe funto da garante e giudice della causa legale. Questa affermazione, considerata da Bury⁷⁸ come completamente non fondata storicamente, è contenuta sia in *Tírechán* che nella *Bethu Phátraic* ed è, a mio avviso, molto importante perché potrebbe rappresentare la prima sentenza giudiziaria emessa da un ecclesiastico su suolo irlandese. Nei testi legali più tardi infatti, come l'*Airecht Text*⁷⁹ in cui si descrive una corte di tribunale, i vescovi vengono espressamente menzionati come facenti parte della corte principale insieme al *rí*, al poeta capo e agli altri giudici detti *brithemain*.

Come abbiamo visto quindi Patrizio secondo la tradizione avrebbe svolto un ruolo fondamentale nella trasmissione dell'antico codice di leggi pagane e nel suo adeguamento alla legge delle Sacre Scritture, collaborando alla stesura della *Senchas Már*, una fondamentale collezione di leggi tradizionali gaeliche, voluta appunto dall'*ard-rí*. A questo riguardo ritengo interessante riportare un'ipotesi formulata da Bury secondo il quale la stesura di questa collezione di testi legali andrebbe ricollegata alla contemporanea opera dell'imperatore Teodosio artefice appunto della composizione del Codice Teodosiano. Infatti nelle Note al testo di *Tírechán*⁸⁰ si ricorda anche che Patrizio sarebbe stato inviato in Irlanda da papa Celestino proprio nel tredicesimo anno del regno dell'imperatore Teodosio, mentre negli Annali Irlandesi sarebbe stato portato a termine, nell'opinione di Bury, un maldestro tentativo di collegare la redazione del codice imperiale a quello voluto dall'*ard-rí* gaelico, registrando la compilazione della *Senchas Már* proprio all'anno 438, lo stesso in cui il Codice Teodosiano venne emesso, probabilmente per accrescere anche la dignità di Loégaire.⁸¹

L'azione dell'*ard-rí* teoricamente si sarebbe dovuta estendere su tutto il territorio irlandese e la compilazione della *Senchas Már* dovrebbe a mio avviso essere considerata come un tentativo di riorganizzazione del corpus di leggi tradizionali, tramandate oralmente, al fine di raggiungere una legislazione per quanto possibile unitaria al di sopra delle leggi emanate nelle singole *túatha* e vevoli su tali territori.

77 J. B. Bury *The Life...*; pag. 357.

78 J. B. Bury *The Life...*; pp. 353-354.

79 F. Kelly *An old-irish Text on Court Procedure* in *Peritia* 5 (1986) pp. 74-106.

80 C. T. par. 56 pag. 165.

...Tertio decimo anno Teothosii imperatoris a Celestino episcopo papa Romae Patricius episcopus ad doctrinam Scottorum mittitur...

81 J. B. Bury *The Life...*; pp. 97-98.

Capitolo I

Questo capitolo ha come argomento fondamentale l'analisi della struttura sociale irlandese medievale relativamente al periodo compreso tra VII e X secolo.

Come vedremo meglio nel corso della ricerca, tale tipo di studio riveste un'importanza fondamentale in quanto, secondo il diritto irlandese, sussisteva una stretta correlazione tra status sociale e status legale di ogni singolo individuo.

Come ho già affermato nell'introduzione, i testi su cui mi sono basata per il lavoro di ricerca sono tutti di origine legale e possono essere distinti in due gruppi fondamentali: il primo comprendente trattati relativi alle distinzioni di rango e status sociale, e il secondo comprendente due testi riguardanti il rapporto di clientela tra i signori ed i propri vassalli.⁸²

Al primo gruppo appartengono in particolare il "*Críth Gablach*"⁸³ e l'"*Uraicecht Becc*"⁸⁴, contenenti informazioni relative alla condizione dei laici, e il "*Bretha*

82 Per una descrizione più accurata ed esauriente di questi testi legali, e per la spiegazione del significato dei loro titoli, è necessario consultare la prima appendice bibliografica.

83 "*Críth Gablach*" in *Medieval and Modern Irish Series* vol. XI, edito da D. A. Binchy; Dublin 1941 (rist. 1970).

Eoin MacNeill "*Ancient Irish Law: the Law of Status or Franchise*" in *PRIA* 36 C (1923) pp. 265-316.

84 "*Uraicecht Becc*" in "*Ancient Laws of Ireland*" vol. I-VI Dublin (1865-1901); vol. V (1901) pp. 2-115. Eoin MacNeill "*Ancient Irish Law: the Law of Status or Franchise*" in *PRIA* 36 C (1923) pp. 265-316.

*Nemed Toísech*⁸⁵ dove l'attenzione viene posta in particolare sulla distinzione in gradi degli ordini ecclesiastici. Prendo inoltre in esame l'*Uraicechta na Ríar* relativo in particolare alle distinzioni di rango dei poeti.

Tutti e tre i testi sono contenuti in codici risalenti al XVI secolo, ma la data di composizione originale risalirebbe ad un periodo compreso tra VII ed VIII secolo.

Due sono invece, come abbiamo già detto, i trattati sulla clientela: il "*Cáin Sóerraith*"⁸⁶ riferentesi alla clientela di uomini liberi, e il "*Cáin Aicillne*"⁸⁷ che ha come argomento il rapporto tra un signore ed i propri clienti non liberi. Entrambi i trattati appartengono ad una collezione di testi legali conosciuta con il nome di "*Senchas Már*" contenuta in un codice del XVI secolo, ma risalente probabilmente al VII od VIII secolo.

Dall'analisi delle fonti fin qui descritte si è potuto dunque desumere un quadro abbastanza chiaro del sistema legale e giudiziario che si presenta come estremamente complesso ed articolato. Innanzitutto è necessario far notare come il valore legale di ogni singolo individuo libero fosse strettamente collegato al suo valore sociale e come il riconoscimento dei diritti legali, del valore di ogni uomo libero come testimone e come garante fosse determinato dall'onore riconosciuto ad ognuno secondo il proprio grado sociale. Quest'ultimo veniva valutato non tanto sulla nobiltà di nascita, quanto sull'ammontare del patrimonio posseduto costituito in particolare da capi di bestiame (*séoit*) o da terra di proprietà. Ad ogni uomo veniva così riconosciuto, su basi economiche, un particolare valore su cui si basava non solo il valore del suo giuramento (*imthach*), del suo pegno (*naidm*), della sua garanzia (*ráith*) o della sua testimonianza (*fiadnaise*) ma anche il suo valore come cliente (*céile*) e come ostaggio (*aitire*), la quantità dell'approvvigionamento di cibo (*bíathad*), l'entità della fornitura di cibo (*bés tige*) dovuta dai clienti al proprio signore, l'entità del mantenimento per malattia (*othrus*) e della protezione (*snádud*) che si può offrire ad altri e l'ammontare del prezzo d'onore (*lóg n-enech*). Su quest'ultimo veniva valutato il prezzo da pagare (*díre*) per qualsiasi offesa ricevuta e in particolare per aver subito diffamazione (*air*), disonore (*sárujud*), danneggiamenti fisici e materiali, violazione dei propri recinti di confine (*díguin*), rifiuto di ospitalità (*esáin*), incendio (*loscud*), furto (*turorgun*), crimini commessi contro di lui e violenza (*forcor*) subita da sua moglie e dai suoi figli. Per quanto riguarda quest'ultima offesa il "*Críth Gablach*" ci informa che esisteva una precisa regola (*breth*) del *Dliged Fénechais* secondo cui si deve pagare sempre mezzo *díre* di ciascun grado della *túath* per un crimine commesso contro mogli o figli, a meno che questi ultimi non fossero venuti figli venuti meno al proprio dovere, in questo caso si aveva un indennizzo minore. Inoltre per le donne in custodia (*banamus*), il mantenimento per malattia (*folog*) veniva valutato a seconda del valore sociale

85 Breatnach Liam "Canon Law and Secular Law in Early Ireland: the Significance of Bretha Nemed" in *Peritia* 3 (1984) pp. 439-459.

86 R. Thurneysen "Aus dem Irischen Recht II. Das Frei-Lehen." in *ZCP* 15 (1925) pag. 238-260.

87 R. Thurneysen "Aus den Irischen Recht I. Das Unfrei-Lehen." in *ZCP* 14 (1923) pag. 351.

del marito o del figlio. Invece gli amministratori ed i funzionari avevano diritto ad un mantenimento per malattia pari alla metà di quello dovuto al loro signore (*flaith*). I diritti legali dipendevano dal rango sociale proprio o del padre o del marito tanto che nel “*Críth Gablach*” si afferma chiaramente come gli ordini dei *Féni* (*gráda Féne*) venissero conosciuti grazie alla valutazione dei diritti che ad essi venivano riconosciuti nella corte (*n-airechtae*). Come possiamo notare dunque, l'appartenenza ad un determinato rango sociale comportava il riconoscimento di un preciso valore legale che aumentava all'aumentare del valore sociale. Ogni uomo libero, come recita l’“*Uraicecht Becc*”⁸⁸, era migliore della propria nascita e poteva elevarsi a seconda dei propri beni facendo aumentare anche il proprio merito e conseguentemente il proprio valore all'interno della società, perdeva il proprio status sociale l'uomo che alienava la propria terra, o la sua autorità (*deis*) o il proprio corpo in schiavitù, rimanendo senza alcun tipo di patrimonio. Difatti per le leggi irlandesi, chi non aveva buone risorse non aveva neppure un buon merito e, di conseguenza, aveva poco valore socialmente. Invece, l'uomo che comprava terra o diritti o franchigia grazie alla sua arte, alla sua amministrazione agricola, o per il talento che Dio gli aveva donato, poteva sperare di migliorare il proprio status sociale.⁸⁹ Ciò che si aggiungeva alle sue buone risorse cioè al suo patrimonio, si aggiungeva anche alla sua dignità, mentre ciò che mancava ai beni economici di qualcuno mancava anche alla sua dignità⁹⁰.

Difatti, nonostante il quadro offertoci sia quello di un'organizzazione sociale molto stratificata, con distinzioni di rango nettamente stabilite, non veniva esclusa, almeno teoricamente, una certa elasticità di movimento da un rango all'altro che permetteva probabilmente “scalate sociali” di un certo rilievo, anche attraverso la stipulazione di contratti di clientela sia non libera (*aigillne*) che libera (*sóerraith*).

Nel primo caso un uomo libero si faceva consegnare da un nobile attrezzatura o capi di bestiame o terra⁹¹ e per sette anni lavorava la terra o allevava il bestiame ripagando annualmente il signore (*flaith*) con il versamento di un canone in natura (*bés tige*) proporzionale al valore del *taurchrecc*, del patrimonio e della dignità sia del *flaith* che del *céile*⁹², e con il versamento di un ulteriore censo in cibo⁹³, insieme con il dovere di ospitare (*bíathad*) il proprio signore con il suo seguito per un determinato periodo. Il cliente (*aithech*) inoltre doveva rendere delle prestazioni di lavoro manuale (*drécht gíallnae*), aiutando ad esempio nella

88 UB in ALI vol. V; pp. 20-21.

89 UB in ALI vol. V; pp. 20-21.

90 UB in ALI vol. V; pp. 70-71.

91 L'insieme dei beni materiali, dei capi di bestiame o di terra consegnati da un signore al proprio cliente, in cambio di lavoro e canoni in cibo versati annualmente, viene definito *taurchrecc* o *turchrecc*.

92 CA paragrafo 5 pag. 343; Thurneysen op. cit.

93 CA paragrafo 8 pag. 347; Thurneysen op. cit.

costruzione della dimora signorile o nel mietere le terre del proprio signore; in aggiunta doveva rendere servizi di ordine militare e, durante uno scontro armato, il signore diveniva comandante dei propri clienti (*céile*) che erano tenuti a combattere per lui.⁹⁴

Dopo sette anni però le attrezzature, gli animali o la terra consegnati al cliente diventavano di sua proprietà se questi aveva pagato sempre i canoni ed aveva ottemperato a tutti i suoi doveri verso il signore. Si può quindi considerare il *taurchrecc* come una sorta di “acquisto anticipato” bilaterale che comprende da un lato l’acquisto da parte del cliente della terra o dei beni datigli dal signore, dall’altro l’acquisto da parte di quest’ultimo del canone in cibo e del lavoro che gli viene fornito in pagamento del *taurchrecc* consegnato all’*aithrech*.⁹⁵ Il *flaith* inoltre rilevava anche il *lóg n-enech* del cliente prestandogli alcuni capi di bestiame denominati *séoit taurchluideo* che corrispondevano appunto al prezzo d’onore e che venivano considerati come il valore di sottomissione del *céile*.⁹⁶ Quest’ultimo inoltre, stipulando un contratto di clientela, si poneva sotto la protezione e la tutela legale del proprio signore che, in molti casi, giudicava direttamente le cause relative ai propri clienti o le presentava dinanzi al re (*rí*) oppure ai giudici (*brithemain*).⁹⁷

Il contratto di clientela non libera era comunque scindibile sia di comune accordo sia per volere solo del signore o solo del cliente, in quest’ultimo caso però l’*aithrech* era spesso costretto a pagare un’ammenda per rottura del contratto.⁹⁸ Il contratto di clientela libera comprendeva invece il pagamento, da parte del cliente, di un censo (*somuine*) annuale proporzionale al valore della terra o dei beni ricevuti dal signore e al rango sociale di cliente e signore. Per sei anni veniva pagato annualmente un terzo di tale valore mentre il settimo anno il censo non veniva pagato ma si riconsegnava al signore il valore intero in capi di bestiame (*séoit*).⁹⁹ Oltre a ciò il signore aveva diritto al servizio personale (*manchuine*) e all’omaggio (*airéirge*).¹⁰⁰ Il *céile* (cliente) non diveniva mai proprietario della terra o dei beni consegnatigli che, alla morte del signore, dovevano essere riconsegnati ai parenti di questi mentre il contratto di clientela veniva considerato automaticamente decaduto, tranne nel caso in cui il cliente non accettasse il raddoppiamento del *somuine*.¹⁰¹ Il contratto era comunque scindibile in qualsiasi momento senza pagamento di alcuna ammenda da alcuna delle due parti contraenti.¹⁰²

94 CA paragrafo 24 pag. 364; Thurneysen op. cit.

95 Secondo Thurneysen *taurchrecc* deriverebbe da *crec* che significa ‘acquisto’ e dal prefisso *ur-* (*air-*) che significa ‘prima’.

96 CA paragrafo 4 pag. 342; Thurneysen op. cit.

97 CG paragrafo 24 (righe 339-340) pag. 13; Binchy op. cit.

98 CA paragrafi 48-51 pp. 383-386; 53 pag. 387; 58-60 pp. 391-392; Thurneysen op. cit.

99 CS paragrafo 3 pag. 240; Thurneysen op. cit.

100 CS paragrafo 2 pag. 240; Thurneysen op. cit.

101 CS paragrafo 6 pag. 248; Thurneysen op. cit.

102 CS paragrafo 5 pag. 246; Thurneysen op. cit.

Sia nel caso di clientela libera sia in quello di clientela non libera, dunque, entrambe le parti ottenevano dei vantaggi e possibilità di accrescimento del proprio patrimonio. Il signore difatti comunque riceveva canoni e censi, spesso costituiti non solo da cibo ma anche da capi di bestiame, aumentando in tale modo i propri beni e quindi il proprio valore sociale, mentre il cliente, in particolare quello non libero, spesso riusciva ad acquistare così terra e beni e, nonostante i pesanti oneri, poteva sperare di migliorare la propria condizione e quindi anche il proprio valore nella società. La stessa dignità riconosciuta agli *aire*, o nobili proprietari non solo di bestiame ma anche di terra, si fondava sul numero di clienti non liberi a loro legati e su tale numero si valutava anche l'ammontare del prezzo d'onore, così all'aumento del numero di clienti corrispondeva per l'*aire* l'aumento anche dei propri diritti legali.

La società irlandese prevedeva dunque la possibilità di migliorare la propria condizione senza precludere ad alcun uomo libero, almeno teoricamente, la possibilità di una scalata sociale. I testi legali presentano così la descrizione accurata di tutti i gradi della *túath* (*grád túaithe*) insieme con l'elencazione particolareggiata di tutti i requisiti che un singolo individuo doveva possedere per potere appartenere ad un determinato grado sociale, e con l'esposizione dell'esatto ammontare del prezzo d'onore e dei diritti e dei privilegi legali ad esso collegati.

In particolare le classi dei *Féni*, cioè appunto degli uomini liberi irlandesi, erano suddivise in due principali categorie: il *sóernemeth* e il *dóernemeth* di cui facevano parte tutti gli uomini liberi a cui venivano riconosciuti pieno status sociale e pieni diritti legali.¹⁰³ Ne venivano invece esclusi non solo gli schiavi ed i non liberi, ma anche gli stranieri, le donne ed i ragazzi di età inferiore ai quattordici anni. Con il termine *nemeth* si voleva indicare una persona o una classe di persone privilegiate. Il significato originale era quello di luogo consacrato, in seguito il termine venne adoperato in particolare per indicare le immunità ed i privilegi legali. Nei testi legali venne poi ad assumere un terzo significato passando ad indicare le classi di persone che possiedono status legale e privilegi. Al *sóernemeth* o *nemeth* libero appartenevano i re (*ríg*), i nobili (*flatha*), i poeti (*flid*) e gli uomini di chiesa (*ecalsa*) mentre al *dóernemeth* o *nemeth* soggetto appartenevano gli uomini di ogni arte e mestiere (*óes dána*), i giudici (*brithemain*), i medici (*legi*), gli uomini di lettere (*suid*) ed i druidi (*druid*). Queste ultime classi di persone erano difatti considerate soggette in quanto, pur essendo di status libero, servivano con le loro arti e le loro conoscenze gli appartenenti al *sóernemeth*.¹⁰⁴

Per quanto riguarda il *Sóernemeth*, come vedremo meglio nel dettaglio in seguito, secondo quanto esposto nel "*Críth Gablach*" e nel "*Bretha Nemed Toísech*", i re costituivano il grado più elevato della classe dei nobili e si dividevano ulteriormente in tre sottogradi: il *ríi benn* o re di una singola *túath*, il *ríi buiden* o re di due o più *túatha* e il *ríi bunaid* che si può identificare con il *ríi rurech*, cioè con il re

103 UB in ALI vol. V; pp. 14-15.

104 UB in ALI vol. V; pp. 14-15.

supremo dei re.¹⁰⁵ I nobili si dividevano in due categorie i *bóaire* e gli *aire*, ciascuna categoria distinta ulteriormente in ulteriori sette gradi. I *bóaire* erano, come abbiamo già accennato, i nobili la cui dignità e il cui prezzo d'onore erano valutati in base al numero di capi di bestiame (*séoit*) in loro possesso. Le distinzioni di rango dei *bóaire* (*fodlai bóairech*) presentavano le seguenti sette suddivisioni: *fer midboth*, *ócaire*, *aithech*, *bóaire febsa*, *mruigfer*, *fer fothlai* e *aire coisring*.¹⁰⁶ Di questi solo il *fer fothlai* e l'*aire coisring*, oltre ad essere clienti di nobili di dignità più alta, potevano avere clienti propri, a differenza dei primi cinque gradi che non avevano abbastanza patrimonio e potevano soltanto divenire clienti di altri signori. Il nome *fer fothlai* indicava difatti un *bóaire* che prestava capitale ai clienti in quanto *fer* significa 'uomo' mentre *fothlai* è il genitivo del sostantivo *fothlae* che significa 'prelevamento di capitali'. Il surplus di bestiame, di mucche, di porci, di pecore che un *fer fothlai* non poteva mantenere sulla propria terra, e che non poteva vendere per comprare altra terra, e di cui non aveva bisogno, egli lo utilizzava come capitale (*taurchrecc*) per acquistare clienti.¹⁰⁷ A ciascuno dei sette gradi di *bóaire* corrispondevano determinati capi di bestiame che rappresentavano anche il *lóg n-enech* sul cui ammontare veniva definito il valore di ogni *bóaire* come testimone, come garante, come ostaggio e il valore del suo giuramento, inoltre, a seconda della propria dignità, ciascun uomo aveva precedenza nel parlare e nel proferire un giuramento. Ad ogni grado di *bóaire* corrispondevano anche determinati capi di bestiame che costituivano il valore clientelare cioè il *taurchrecc* e la quantità del canone annuale (*bés thige*) dovuto al proprio signore. Inoltre sul *lóg n-enech* veniva valutato l'ammontare dell'approvvigionamento di cibo (*biathad*) e del mantenimento per malattia (*othrus*). A seconda del grado più o meno elevato, ciascun individuo aveva diritto ad un particolare numero di persone costituenti il proprio seguito (*dám*), ed era anche in grado di offrire ospitalità e protezione per un periodo più o meno lungo. Tale protezione poteva anche arrivare a coprire un periodo di un mese nel caso di vescovi, *ollam* o poeti capo, e *rí*. Tutti questi diritti e doveri aumentavano all'aumentare del patrimonio e conseguentemente del proprio status sociale. Il grado più umile di *bóaire* era infatti costituito dal *fer midboth*, un ragazzo di età compresa tra i quattordici ed i vent'anni, che risiedeva ancora su terreno di proprietà del padre e non era quindi capace di una coltivazione autonoma per mancanza di un terreno di sua proprietà o ereditato. Il suo nome indicava infatti un uomo (*fer*) di mezza capanna (*midboth*), cioè un ragazzo che non possedeva casa e terreno sue proprie. Dopo l'età di vent'anni il *fer midboth* poteva raggiungere il grado di *bóaire*, nel caso fosse riuscito a comprare od ereditare un appezzamento di terra. In caso contrario il *fer midboth* manteneva il valore del proprio giuramento fino all'età anziana.¹⁰⁸ Chi

105 CG paragrafi 30-33 pp. 18-19; Binchy op. cit.

106 CG paragrafi 6-20 pp. 1-12; Binchy op. cit.

107 CG paragrafo 19 pp. 10-11.

108 CG paragrafi 6-9 pp. 1-4; Binchy op. cit.

appartiene ad un grado poteva infatti accrescere la propria dignità aumentando il proprio patrimonio divenendo così un *bóaire* di grado più elevato. Come vedremo meglio di seguito, nei testi vengono descritti in maniera particolareggiata tutti i possedimenti e l'ammontare del patrimonio costituito da terra arabile, capanne o case, eventuali rimesse e stalle, animali da fattoria quali montoni, pecore, maiali, vitelli e soprattutto mucche. Per i *bóaire* più ricchi, appartenenti ai gradi più elevati dei *fodlai bóairech*, vengono menzionati anche gli utensili domestici ed agricoli di loro proprietà, il possesso di mulini, forni o parte di essi, di ovili, porcili e stalle, il possesso di uno o più cavalli per il lavoro della terra, e di uno o più cavalli da sella con relativa bardatura. Secondo quanto afferma il “*Críth Gablach*” il prezzo d'onore (*lóg n-enech*) di ciascun *bóaire* era completo solo se non venivano meno le proprie risorse e se il proprio patrimonio rimaneva intatto.¹⁰⁹ Il grado più elevato dei *fodlai bóairech*, a cui corrispondeva dunque il *lóg n-enech* più alto, era così costituito dall'*aire coisring* il cui nome significa ‘nobile di costrizione’, in quanto *coisring* è il genitivo singolare del sostantivo *coisreng* che ha il significato di ‘vincolo, costrizione’. La funzione predominante di questo *bóaire* era infatti quella di fungere da garante in tutte le cause concernenti la propria famiglia. Egli doveva garantire l'osservanza delle obbligazioni nei confronti del re, del sinodo e della *túath*. Per tale motivo il suo status sociale era molto elevato e si avvicinava molto allo status riconosciuto agli *aire*. Nell’“*Uraicecht Becc*” come vedremo viene anche presentata una suddivisione, sempre in sette gradi, denominata *fodla febe*¹¹⁰, in cui i primi tre gradi erano costituiti dall'*inol*, dal *flescach* e dal *garid* cioè da tre ragazzi il cui *díre* corrispondeva al massimo al valore di una pecora, mentre gli altri quattro gradi corrispondevano invece ai gradi già descritti di *fer midboth*, *mruigfer*, *bóaire* e *ócaire*.

Gli *aire* erano i nobili il cui prezzo d'onore veniva valutato a seconda del *déis* cioè a seconda del numero di clienti non liberi sottomessi a ciascun signore (*flaith*). Secondo quanto ci dice il “*Críth Gablach*” il diritto irlandese contemplava quattro tipi di *déis* propri dei *flaithi*: l'antica funzione di difesa della *túath*, includente la funzione di comandante (*toísech*) o di secondo comandante (*tánaise*); la protezione e la sottomissione dei clienti di vassallaggio (*céli gíallnai*), dei clienti liberi (*sóerchéli*) e dei vecchi servitori (*senchléithe*); la punizione di ogni vassallaggio manchevole (*gíallnae éislinne*)¹¹¹, il trattenimento del diritto di possesso servile (*bothasia*)¹¹² e del possesso di un *fuidir* (*fuidriusa*)¹¹³. Secondo

109 CG paragrafo 21 pp. 12-13.

110 Il termine *febas* significa ‘qualità’, ‘condizione’.

111 Con tale termine si vuole probabilmente indicare il potere che il *flaith* aveva di multare qualsiasi mancanza dei propri *céli*.

112 Con i due termini *bothasia* e *fuidriusa* si vuole indicare gli attrezzi, i capi di bestiame e la terra consegnati a lavorare a persone semi-libere o non libere che devono essere ben distinte dai clienti sia liberi sia non liberi che erano comunque dotati di status sociale libero e di diritti legali.

113 CG paragrafo pag. 13; Binchy op. cit.

l'interpretazione di MacNeill il *déis* dovrebbe quindi indicare l'autorità di un signore nel senso più vasto e, in particolare, l'insieme delle persone sottomesse al suo potere¹¹⁴; mentre Binchy ipotizza un'evoluzione del significato di tale termine che, originariamente, indicava la terra data a lavorare ai propri clienti e che, in seguito, designò l'autorità e l'insieme dei diritti che il signore della terra aveva sui suoi clienti.¹¹⁵

Come i *fódlai bóairech* anche le distinzioni di rango degli *aire* si presentano in numero di sette dal grado più umile a quello più elevato: *aire désa*, *aire échta*, *aire ardd*, *aire túise*, *aire forgaill*, *tánaise* e *rí*.¹¹⁶ I primi cinque gradi erano costituiti da nobili a cui erano riconosciuti diritti e privilegi a seconda del proprio *déis* e del proprio patrimonio costituito non solo da capi di bestiame (*séoit*) ma anche da terra. Nel "*Crith Gabalch*" vengono così elencati i beni di ogni grado degli *aire* e il numero dei loro clienti non liberi (*céli gíallnai*) e liberi (*sóerchéili*) insieme con l'ammontare del censo da essi dovuto. Per ogni grado di *aire* sono presentati dunque l'ammontare del *lóg -n-enech*, del *taurchrecch*, del *bés thige* e della *biatahad*, insieme con l'elencazione del numero di persone costituenti il *dám* di ogni singolo nobile, e il numero di persone che potevano usufruire della protezione (*fothlud*) del signore per un determinato periodo di tempo. È interessante notare come ogni *flaith* fosse tenuto ad ospitare un certo numero di coppie sposate, sue clienti, per il periodo compreso tra Capodanno e Carnevale. Tale numero variava col variare del rango del signore ed era direttamente proporzionale anche al numero di clienti a lui soggetti. In particolare, per ogni *aire*, vengono enumerati non solo l'almpiezza della casa, della rimessa e dei vari ricoveri per gli animali, ma anche il numero delle stanze da letto, del mobilio e degli utensili, e il numero dei cavalli da lavoro e da sella. Inoltre ogni nobile, per essere considerato tale, doveva appartenere ad una famiglia nobile da almeno tre generazioni, in quanto il padre e il nonno dovevano essere essi stessi *flaithe* cioè nobili signori. Alcuni *flaithe* rivestivano ruoli fondamentali all'interno della *túath*, in particolare l'*aire échta* svolgeva la funzione di capo militare di drappelli di cinque uomini, a capo di spedizioni dirette contro *túath* vicine¹¹⁷, mentre l'*aire túise* ricopriva un ruolo molto importante in quanto era il capo della propria famiglia e la rappresentava dinanzi al *rí* ed alla *túath*.¹¹⁸ Ogni nobile inoltre era giudice dei propri clienti e ne

114 Eoin Mac Neill "Ancient Irish Law: the law of Status or Franchise" in PRIA 36 C (1923), pag. 296.

115 CG pag. 82; Binchy op. cit.

116 CG paragrafi 24-29 pp. 13-18; Binchy op. cit.

117 CG paragrafo 24 pp. 13-14; Binchy op. cit.. L'*aire échta* era il capo di cinque uomini che venivano da lui guidati nel compiere imprese di armi nei territori vicini per vendicare un'offesa contro l'onore della propria *túath*. Tali spedizioni venivano effettuate in particolare per vendicare l'uccisione dell'uomo di una *túath* da parte di un membro della *túath* vicina. L'interpretazione di tale passo è difficile ed ambigua, l'unico fatto certo è che la *túath* dell'*aire échta* aveva stretto un patto con una *túath* vicina, un cui membro aveva poi violato l'accordo uccidendo un uomo dell'altra *túath*.

118 CG paragrafo 27 pp. 16-17.

protegeva i diritti per quanto riguardava i debiti (*cuir*), la giustizia, la legge scritta (*cáin*) e i trattati territoriali (*cairdde*).¹¹⁹ *L'aire forgill*, il grado più alto dei nobili con esclusione dei due gradi reali, rivestiva una funzione molto importante in quanto la sua testimonianza aveva valore di prova inconfutabile nei casi legali di difficile risoluzione.¹²⁰ Il *tánaise* costituiva il primo grado regale, ed era colui che avrebbe ricevuto l'autorità regale senza alcuna disputa, e cioè il successore predestinato al trono. Egli era inferiore per dignità, privilegi e diritti solo al *rí* a cui appunto era riconosciuto il grado più elevato. I *ríg*, a cui veniva riconosciuto il potere di correzione (*cundrech*) sulle *túatha*¹²¹ si distinguono, come già detto, in tre sottoclassi: il *rí bunaid* poteva essere identificato con il re supremo d'Irlanda o *ard-rí* a cui erano sottomessi tutti gli altri re minori che gli dovevano versare tributi e prestare servizio d'armi; il *rí buiden* era invece un re che regnava su due o più *túatha*, a lui erano sottomessi i *ríg benn* o re di una singola *túath*. Questi ultimi costituivano così il grado inferiore dei re a cui erano sottomessi tutti i membri della *túath* sotto il suo controllo. Ogni re doveva comunque rendere omaggio, tributi e servizio militare insieme ai propri sudditi, al re a lui superiore; così un *rí buiden* aveva sotto il suo controllo, almeno teoricamente, i *ríg benn* delle *túatha* facenti parte del suo territorio, mentre il *rí bunaid* poteva teoricamente far valere la propria autorità ed i propri diritti su tutte le *túatha* d'Irlanda, tramite appunto il rapporto gerarchico di sottomissione che legava i membri di una *túath* al proprio re, e quest'ultimo al re a lui superiore. In realtà però questo tipo di controllo minuzioso di tutto il territorio non si verificò mai, ed i diritti dell'*ard-rí* rimasero quasi sempre diritti solamente teorici. I vari *ríg* rivestivano comunque un ruolo fondamentale come capi politici e militari della propria *túath* e spesso erano tenuti a svolgere la funzione di giudici supremi durante la risoluzione di dispute legali, come vedremo meglio in seguito. Secondo il "*Críth Gablach*" il giuramento di un re doveva essere considerato superiore a quello di qualsiasi altro individuo all'interno della *túath* ed era necessario che egli fosse un giudice degno di fede, veritiero e giusto.¹²² Tre erano i mezzi con cui un *rí* poteva far valere il proprio diritto: indire un'assemblea (*óenach*), indire un'assemblea per fare rispettare l'autorità (*dál*) e per organizzare un'adunata (*tochomrac*) presso i confini.¹²³ Tre erano i casi in cui era corretto per un re vincolare la *túath* con la

119 CG paragrafo 24 pp. 13-14; Binchy op. cit.

120 CG paragrafo 28 pag. 17; Binchy op. cit.

121 Il termine gaelico *cundrech* significa 'correzione, punizione, controllo, sorveglianza'.

122 CG paragrafo 35 pag. 20; Binchy op. cit.

123 CG paragrafo 36 pag. 20; Binchy op. cit.

Óenach indica un'assemblea popolare generalmente riunita nel caso di gare sportive, corse di cavalli, giochi e in contesti simili.

Dála indica invece un'assemblea pubblica di uomini liberi che veniva organizzata per il disbrigo di affari riguardanti l'intera *túath* e per la discussione di casi legali. Tale termine passò in seguito ad indicare anche una vera e propria corte di giustizia. *Dála* comunque può indicare anche: scontro armato, disputa legale, giudizio, decreto, contratto, affare, evento, circostanza.

richiesta di pegni (*gell*) e cioè pegno in caso di uno scontro armato (*slógad*), pegno (*gell*) in caso di un editto (*rechtge*), pegno in caso di un trattato (*cairddi*) perché in queste situazioni la *túath* ne ricavava profitto.¹²⁴ Tre erano gli scontri armati in vista dei quali era permesso ad un re vincolare la propria *túath* con un pegno: scontro all'interno dei confini per opporre resistenza contro un'invasione proveniente dall'Est, cioè contro le scorrerie degli angli-sassoni; scontro armato lungo i confini per decidere se ci debba essere battaglia oppure la stipulazione di un trattato; scontro armato oltre i confini contro una *túath* che si è ribellata all'autorità del re.¹²⁵ Quattro erano gli editti (*rechtgi*) con cui un *rí* poteva impegnare la *túath*: un editto del diritto consuetudinario (*fénechais*) che veniva adottato dalle *túatha* e che veniva imposto dal re; tre editti che il *rí* imponeva e faceva rispettare e cioè editto dopo una sconfitta in battaglia per unire le *túatha* fra loro in modo che non si distruggano più le une con le altre; editto dopo una pestilenza; editto di un *rí* come l'editto del re di Cashel nel Munster. Perciò erano tre gli editti con cui un *rí* poteva vincolare le proprie *túatha* e cioè editto per l'espulsione di una stirpe straniera cioè i Sassoni; editto per una concimazione delle piante coltivate; ed editto per una legge riguardante la religione come le legge di *Adamnán* (*recht Adamnáin*).¹²⁶ Queste erano le principali prerogative e diritti di un *rí* nei confronti delle sue *túatha* ed egli non le poteva profanare con falsità o con violenza o con usurpazione di potere; il *rí* doveva infatti essere obiettivo ed onesto distinguendo secondo giustizia tra il debole ed il forte. Inoltre c'erano, come vedremo meglio in seguito, altri tre requisiti che si esigevano per un *rí*, egli doveva essere un uomo pieno di diritto, cioè conoscitore delle norme di diritto, un uomo ricco di conoscenza, cioè un uomo che si informava, e infine doveva essere un uomo paziente.¹²⁷ In particolare nel "*Críth Gablach*" venivano descritte tutte le proprietà che un re doveva possedere insieme con l'elencazione delle sue prerogative e del numero di persone che dovevano costituire il suo seguito. Innanzitutto come vedremo egli doveva rispettare un ordine settimanale secondo cui la Domenica era dedicata a bere birra, il Lunedì a giudicare i casi relativi alla regolamentazione della *túath*, il Martedì a giocare a scacchi, il Mercoledì ad andare a caccia, il Giovedì alla compagnia di sua moglie, il Venerdì all'andare a cavallo, e il Sabato a giudicare vari casi legali. La roccaforte (*dún*) di un re doveva essere circondata da palizzate e terrapieni e controllata da guardie e tutto intorno da bastioni. Il *rí* doveva tenere al suo servizio determinati tipi di servitori ed attendenti, manteneva nella propria dimora ospiti ed ostaggi, doveva sempre essere accompagnato dal proprio giudice e da un seguito che mutava al variare del rango del re. Ovviamente il *rí bunaid* era il re con la dimora ed il seguito

Tochomrac indica l'assembramento di uomini in un luogo nel caso di uno scontro armato.

124 CG paragrafo 36 pag. 20; D.A. Binchy op. cit.

125 CG paragrafo 37 pag. 20; D.A. Binchy op. cit.

126 CG paragrafo 39 pag. 21; D.A. Binchy op. cit.

127 CG paragrafo 39 pag. 21; D.A. Binchy op. cit.

di maggiori dimensioni, comprendente trenta persone come accompagnatori all'interno della *túath*, e a lui viene pagato un *lóg n-enech* equivalente a quattordici *cumala* che corrisponderebbero a quarantadue mucche da latte.¹²⁸

Oltre ai gradi dei nobili e dei re il *sóernemeth* contempalava altre due categorie, la classe dei poeti e la classe degli uomini di chiesa entrambe comprendenti sette suddivisioni di rango. I poeti o *filid* si distinguevano così in *fochluc*, *macc fuirmid*, *doss*, *cano*, *clí*, *ánruth* e *ollam*, a seconda della loro abilità poetica, del tipo di composizione metrica che utilizzavano e del numero di storie che riuscivano a tenere a memoria. Anche in questo caso, come vedremo nel particolare più avanti, ad ogni grado corrispondevano un determinato *lóg n-enech*, una determinata scorta, un determinato *othrus*, e la possibilità di offrire protezione per un certo periodo di tempo. Il grado più infimo era costituito dal *fochluc* che conosceva solo trenta composizioni mentre il grado più elevato era costituito dall'*ollam* o poeta capo, che conosceva a memoria almeno trecentocinquanta composizioni poetiche e che doveva essere esperto, sia in storia sia in giurisprudenza. All'*Ollam* venivano riconosciuti per questo riconosciuti dignità e prezzo d'onore pari a quelli di un vescovo e di un *rí*.¹²⁹ Basti pensare che il suo seguito era costituito da ventiquattro persone e la sua protezione si poteva estendere al periodo di un mese, mentre un *fochluc* aveva diritto ad un solo uomo come compagnia, ed alla protezione di un giorno. Il conferimento dei "gradi poetici" avveniva tramite l'esame, da parte dell'*ollam*, delle composizioni presentate dal candidato. Quest'ultimo, se ritenuto idoneo, veniva poi presentato al *rí* e veniva riconosciuto come appartenente ad uno dei sette *gráda filid*, o gradi poetici. Prima di ciò però l'aspirante *fili* doveva aver seguito un determinato corso di studi e, dopo aver dimostrato la propria abilità, doveva dimostrare anche di discendere da una famiglia di poeti. Un *fili*, per essere considerato tale, doveva quindi essere figlio e nipote di *filid*, solo in questo caso il suo grado poetico veniva completamente riconosciuto. In caso contrario a lui veniva versato solo metà *lóg n-enech* mentre nella situazione in cui il figlio di un poeta non possedesse capacità poetica, allora a lui veniva riconosciuto metà prezzo d'onore del padre, fino a quando questi era in vita e, alla morte del padre e del nonno, lo status di poeta non gli veniva più riconosciuto ed era considerato decaduto.¹³⁰ I poeti rivestivano un ruolo fondamentale all'interno della società irlandese medievale presentandosi come continuatori e divulgatori della tradizione antica e, almeno per un certo periodo, del diritto tradizionale. Nell' "*Airecht-text*" l'*ollam* viene descritto come facente parte, insieme al vescovo ed al *rí*, della *culairecht* cioè della corte che collaborava con i giudici o *brithemain* alla promulgazione delle sentenze finali al termine di un processo¹³¹ e probabilmente, in epoca antica, gli stessi *filid* erano depositari

128 CG paragrafi 35-48 pp. 20-24; Binchy op. cit.

129 UB in ALI vol. V; pp. 56-69.

130 UR

131 AT paragrafo 2 pag. 85; F.Kelly op. cit.

della conoscenza giuridica e rivestivano il ruolo poi assunto dai giudici di professione. Inoltre a loro competevano anche due funzioni importantissime: quella dell'elogio e quella della satira, in quanto l'onore di una persona si basava sul prestigio e quest'ultimo dipendeva spesso dall'elogio compiuto per lui da un poeta. La satira era invece considerata come un potente mezzo di diffamazione grazie al quale l'onore di un uomo poteva venire distrutto. Si può quindi facilmente capire il motivo per cui venisse riconosciuta tanta importanza e dignità a questa casta di uomini. L'ultima categoria di persone comprese all'interno del *sóernemeth* era costituita dagli uomini di chiesa che erano suddivisi in sette gradi: *liachtreoir* (lettore), *aistreoir* (usciera), *exarcistid* (esorcista), *suibdeochain* (suddiacono), *deochain* (diacono), *sacart* (prete), *eascob* (vescovo). Secondo quanto riportato nel "Bretha Nemed Toísech" i gradi della chiesa (*grád ecalsa*) erano stabiliti in numero di sette in relazione ai sette doni dello Spirito Santo.¹³² Vengono anche elencate le età appropriate per raggiungere ogni grado ecclesiastico e cioè vent'anni per divenire portiere (*dorsaid*) od esorcista (*glantaid*), ventidue per diventare lettore (*líachtróir*) o suddiacono (*suibdeachan*), venticinque per raggiungere il grado di diacono (*dechan*), trenta per riuscire ad essere un saggio sacerdote (*sacart*) e quaranta per il grado di vescovo (*epscoip*).¹³³ Oltre ai sette gradi principali si consideravano anche altri tre gradi inferiori costituiti dall'accollito che accendeva le candele (*aclaid*), dal salmista (*sailmchétlaid*) e dal chierico tonsurato (*cléirech co coruinn*) che si trovavano sotto la protezione della Chiesa. I prezzi d'onore di ciascuno dei gradi principali venivano valutati sulla base del valore del *lóg n-enech* dei gradi degli *aire* di dignità elevata, ma a tale ammontare veniva aggiunto un *cumal*¹³⁴ in caso di innocenza completa.¹³⁵ Il *díre* e la dignità di ogni uomo di chiesa erano infatti aumentati o diminuiti a seconda dell'innocenza o meno della persona.¹³⁶ Inoltre a qualsiasi appartenete ai gradi ecclesiastici veniva riconosciuta precedenza nel giurare rispetto ai laici ed il suo giuramento veniva valutato di importanza maggiore. In caso di crimini od offese compiute da uomini di chiesa era necessario darne notizia alla presenza di testimoni, digiunare in maniera corretta, ottenere la testimonianza di un uomo estraneo al caso legale e procedere al sequestro. Tali offese e crimini non venivano però giudicate da *brithemain* laici ma ricadevano dorettamente ed esclusivamente sotto la giurisdizione ecclesiastica mentre, diversamente, una comunità religiosa poteva procedere legalmente contro qualsiasi laico quando questi non avesse versato alcuna garanzia di indenizzo.¹³⁷ Infatti gli uomini di chiesa erano

132BNT paragrafo 13 pp. 14-15; L.Breatnach op. cit.

133 BNT paragrafo 23 pp. 19-20; L.Breatnach op. cit.

134 Il termine *cumal* indica un'unità di valore e misura equivalente generalmente a tre mucche.

135 BNT paragrafo 20 pp. 15-16; Breatnach op.cit.

136 BNT paragrafo 14 pp. 14-15; Breatnach op. cit.

137 BNT paragrafi 4-5 pp. 10-11; Breatnach op.cit.

considerati più potenti di qualsiasi altro nobile privilegiato¹³⁸ ed i *gráda ecalsa* venivano posti all'apice della società irlandese medievale e a loro era riconosciuto un valore superiore a quello degli stessi nobili.

Il *dóernemeth* invece, come ho già accennato prima, era costituito dalla gente di tutte le arti e mestieri (*aes caca dana olcena*) compresi gli uomini di legge (*brithemain*), i medici (*legi*) e gli uomini di lettere (*suí*).¹³⁹ A tutti gli appartenenti a queste categorie era riconosciuto comunque status libero e così venivano considerati liberi i loro sequestri ed i loro giudizi sopra apprendisti e clienti.¹⁴⁰ Lo status libero (*súire* o *sáire*)¹⁴¹ di un artigiano non veniva diminuito dalla scarsità della sua arte mentre la conoscenza di più arti e mestieri poteva far aumentare la dignità e quindi anche il valore di una persona.¹⁴² Secondo l'«*Uraicecht Becc*», come vedremo meglio in seguito, chi conosceva solo un'arte aveva diritto ad un solo *díre*, cioè al pagamento del valore di un solo prezzo d'onore, mentre chi conosceva più arti poteva ricevere il pagamento di più *díre* in quanto all'aumentare delle conoscenze aumentava proporzionalmente anche il valore del *lóg n-enech*.¹⁴³ A qualsiasi falegname, fabbro, carpentiere, stagnaio, conciatore, tornitore, costruttore di scudi, intagliatore, cardatore e pescatore venivano così riconosciuti valore sociale e conseguenti diritti legali a seconda delle loro competenze e conoscenze tecniche.¹⁴⁴ Ad esempio ad un artigiano che si dimostrava falegname abile nella costruzione di barche, navi, canoe e vascelli coperti, falegname abile nella lavorazione del legno di quercia, costruttore di mulini e maestro intagliatore di legno di tasso era riconosciuto il diritto al *lóg n-enech* e alla protezione uguali a quelle di un *aire ardd*, perché come artigiano si dimostrava conoscitore di ben quattro mestieri.¹⁴⁵ Invece per i cantanti, i musicisti, i servitori nei banchetti e nella corte, i seguaci, i mimi, i giocolieri, i buffoni, i comici e i guidatori di carri e cavalli non vi era un valore autonomo stabilito ma il loro *lóg n-enech* dipendeva dalla dignità del nobile che li manteneva.¹⁴⁶ I *brithemain* si distinguevano in tre gradi fondamentali. Il *brithem* competente nel dare giudizi riguardanti gli artigiani in materia di estimazione, misurazione e remunerazione di ogni prodotto, e capace di conciliare il diritto consuetudinario e la sentenza, aveva diritto ad un *díre* equivalente a sette capi di bestiame. Il *brithem* conoscitore del linguaggio dei *Féni* (*bérle Féne* o *Fénechais* cioè il diritto tradizionale) e della tradizione dei *filid* (*filidiacta*) aveva diritto ad un *díre* pari al valore di dieci capi

138 BNT paragrafo 23 pp. 19-20; Breatnach op. cit.

139 UB in ALI vol. V; pp. 90-91.

140 UB in ALI vol. V; pp. 96-97.

141 *Sáire* significa letteralmente 'libertà', immunità, ed è un termine usato per indicare i privilegi legali della classi degli uomini liberi.

142 UB in ALI vol. V; pp. 108-109.

143 UB in ALI vol. V; pp. 108-109.

144 UBI in vol. V; pp. 102-107.

145 UB in ALI vol. V; pp. 102-105.

146 UB in ALI vol. V; pp. 108-109.

di bestiame. Infine il *brithem* conoscitore dei tre linguaggi cioè del *bérle Féne*, del *filidiacta* e del *légend* (latino), conoscitore cioè del diritto tradizionale, del diritto dei poeti e della legge delle sacre scritture, aveva diritto ad un *díre* equivalente a venti capi di bestiame.¹⁴⁷ I *súi* venivano invece distinti in quattro gradi: *suí littre*, *tánaise*, *suad littre*, *ócsuí* e *fer cethramthan suite*. I *suí littre* probabilmente è identificabile con un maestro capo di scuola ecclesiastica ed aveva la stessa dignità di un *rí* di una *túath*. Il *tánaise suad littre* dovrebbe rappresentare probabilmente un maestro di legge canonica e il suo *díre* era equivalente a quello di un *aire ardd*. *L'ócsuí* si può identificare con il grado di semplice maestro ed era equiparato in dignità ad un *aire tuise*. Infine il *fer cethramthan suite* corrisponde ad uno scolaro ecclesiastico e a lui veniva riconosciuta dignità pari a quella di un *aire désa*.¹⁴⁸ Anche per quanto riguarda il *dóernemeth* si può notare dunque come il *lógh n-enech* ed i diritti legali venissero valutati a seconda della dignità e del rango sociale riconosciuto a ciascun individuo, ed anche in questo caso l'apprendimento di ulteriori conoscenze tecniche o intellettuali poteva permettere il miglioramento della propria condizione sociale con conseguente assunzione di maggiori diritti legali.

LE DISTINZIONI DI RANGO

Come abbiamo potuto già constatare nel paragrafo precedente, la società irlandese medievale, studiata attraverso l'analisi delle fonti presenta, almeno per il periodo da me preso in considerazione, una struttura estremamente complessa e fortemente gerarchica. Il quadro offertoci è quello infatti di un'organizzazione sociale molto stratificata, con classi e distinzioni di rango stabilite in modo netto e preciso che, come abbiamo già detto, non escludevano però, almeno teoricamente, una certa elasticità di movimento da un rango ad un altro.

La ricchezza ed i beni materiali potevano difatti permettere una cosiddetta "scalata sociale" in quanto, per il diritto irlandese, l'elemento principale di distinzione sociale non era costituito dalla nascita, dall'origine di un uomo, ma dalle sue possibilità materiali, dal suo patrimonio.

Nel presente paragrafo analizzerò quindi in maniera molto particolareggiata tutte le distinzioni di rango e tutte le prerogative riconosciute ad ogni appartenente ai diversi ranghi sociali irlandesi sia dei *sóernemeth* che dei *dóernemeth*, così come ci vengono elencate e presentate direttamente nelle fonti.

Innanzitutto nell'"*Uraicecht Becc*" si afferma chiaramente che la gente di ogni arte e mestiere (*aes gacha dana olchena* detta anche *óes cherdd*) non era considerata facente parte delle persone privilegiate, in quanto gli artigiani, pur essendo uomini liberi, lavoravano per gli uomini liberi privilegiati (*fobith is do saernemthib fognait*), ma

¹⁴⁷ UB in ALI vol. V; pp. 98-101.

¹⁴⁸ UB in ALI vol. V; pp. 102-103.

potevano comprare l'affrancamento con la propria arte (*acht is saercid cach creanus a suiri dia dan*).¹⁴⁹ Secondo l'“*Uraicecht Becc*” da qui deriverebbe quindi il detto “il privilegiato al posto del non privilegiato (*is de ata saer i suidiu ndaeir*) e il non privilegiato al posto del privilegiato (*acus daer i suidiu saeir*)”. Ognuno poteva infatti diventare privilegiato grazie alle proprie ricchezze (*saer cach o mainib*) e poteva diventare non privilegiato a causa delle proprie impudenze, crimini (*daer cach o mbelaib*).¹⁵⁰

Sempre secondo l'“*Uraicecht Becc*” non privilegiato era considerato così l'uomo che alienava la propria terra (*fear reanus a tir*), o la sua autorità (*a deis*) o il proprio corpo (*a corp*) in schiavitù (*i fognum*), rimanendo senza alcun tipo di patrimonio e perdendo il proprio status sociale.

L'uomo invece che comprava terra (*fear creanus tir*) o diritti (*dliged*) o franchigia (*suiri*) grazie alla sua arte (*dia dan*), alla sua amministrazione agricola (*dia treabad*), o per il suo talento che Dio gli aveva donato (*dia tallaind tidnaic Dia do*), poteva sperare di migliorare il proprio status sociale.¹⁵¹ Ciò che si aggiungeva alle sue buone risorse cioè al suo patrimonio (*a tormuig dia dag-foltaib*), si aggiungeva anche alla sua dignità (*tormaigid dia dag-cataid*), mentre ciò che mancava ai beni economici di ciascuno (*a teasband de foltaib caich*) mancava anche alla sua dignità (*teasbaid dia cataid*)¹⁵² in quanto per le leggi irlandesi chi non aveva buone risorse non aveva neppure un buon merito e, di conseguenza, aveva poco valore socialmente.

L'“*Uraicecht Becc*” conclude poi affermando che qualsiasi uomo era migliore perciò della propria nascita (*is de ata fearr fear a ciniud*)¹⁵³ nel senso che poteva elevarsi a seconda dei propri beni facendo aumentare anche il proprio merito e conseguentemente, il proprio valore all'interno della società.

Come abbiamo già accennato il valore sociale era infatti uno degli elementi fondamentali del sistema legale irlandese e da esso dipendevano non solo la dignità di una persona ma anche il valore di tutti i suoi diritti legali come quello di testimonianza o il diritto di presentare un giuramento e di fornire una garanzia, il valore del proprio onore (*enech*) e il proprio prezzo d'onore (*lóg n-enech*), cioè il prezzo riconosciuto per l'onore di una persona. Su tale prezzo si fondava l'ammontare dell'ammenda (*díre*) che doveva essere pagata per una qualsiasi offesa compiuta verso ogni singolo individuo libero o verso un suo stretto parente.¹⁵⁴

149 UB in ALI vol. V; pp. 14-15.

150 UB in ALI vol. V; pp. 18-19.

151 UB in ALI vol. V; pp. 20-21.

152 UB in ALI vol. V; pp. 70-71.

153 UB in ALI vol. V; pp. 20-21.

154 A proposito del prezzo d'onore e del pagamento di tale prezzo bisogna fare alcune importanti osservazioni.

Innanzitutto è necessario distinguere attentamente i significati, spesso ambigui, di alcuni termini fondamentali quali *enech*, *lóg n-enech*, *eneclann* e *díre*, che ricorrono spesso nel “*Críth Gablach*”.

Enech ha un primo significato di faccia, volto, ed un significato legale di onore, dignità.

Lóg n-enech ed *eneclann* sono invece due sinonimi che indicano il prezzo d'onore, cioè il valore dell'onore di una persona, stabilito legalmente e valutato spesso in capi di bestiame o *cumal*.

Per poter comprendere a pieno questo concetto bisogna analizzare con attenzione il “*Críth Gablach*”, uno dei testi più importanti relativi a tale argomento, insieme all’“*Uraicecht Becc*”.

In tale trattato viene spiegato con particolare attenzione il significato del valore sociale e del prezzo d’onore, e vengono elencate attentamente tutte le categorie od ordini della società dei *Féni*, cioè degli irlandesi liberi, insieme con i relativi diritti ed i relativi beni materiali.

Lo stesso titolo dato al testo “*Críth Gablach*” dovrebbe infatti significare “ramificazione del valore” o “distinzione del prezzo”, in relazione appunto alla descrizione delle singole categorie sociali e del loro prezzo d’onore.¹⁵⁵

Il trattato comincia con la spiegazione del termine “*Críth Gablach*” affermando che tale nome era stato scelto in quanto “l’uomo di una *túath* (*fer túaithe*) per le sue buone risorse aveva, tra i valori della *túath*, un suo valore che gli era riconosciuto secondo il proprio grado all’interno della stessa *túath*”. L’altra spiegazione sarebbe invece da riferirsi alle “ramificazioni in cui i gradi (*grád túaithe*) della *túath* sono suddivisi”.¹⁵⁶

Già in queste prime righe si mette dunque in risalto il primo elemento importante, e cioè la stretta relazione che sussiste tra valore personale e grado sociale.

Dopo la spiegazione iniziale il trattato ci presenta la suddivisione dei gradi della *túath*, sia secondo il diritto della legge dei *Féni* (*dliged Fénechais*), sia secondo un’altra tradizione che non viene menzionata.

Innanzitutto le suddivisioni erano in numero di sette conseguentemente alla comparazione con gli ordini ecclesiastici (*grád n-ecalsa*) che, come afferma il “*Bretha Nemed Toísech*”, erano appunto sette, come vedremo meglio in seguito.

Secondo il *dliged Fénechais* erano stabilite le seguenti sette categorie (*grád*):

Fer midboth
Bóaire
Aire desa
Aire ard
Aire túise
Aire forgill
Rí

Díre ha infine il significato di pagamento e indica sia il prezzo d’onore in se stesso, sia il pagamento del prezzo d’onore. Può essere usato anche con il significato di multa o ammenda in senso più generale.

155 *Gablach* significa ‘ramificazione’ e *Crith* ‘valore’.

156 CG paragrafo 1 pag. 1 (righe 1-4). ..“*Cid ara n-eperr Crith Gablach? Ní anse: arindí crenas fer túaithe dia dagfoltaib hi túaith co n-árimther inna grád téchtu i mbí i túaith; nó ara lín di gablaib i fodlathair grád túaithe.*” Segue la traduzione letterale di questo passo: Perché questo nome *Críth Gablach*? Perché (*arindí crenas*) un uomo di una *túath* per le sue buone risorse (*dag* buono; *folud*, dat. Sg. *foltaib* proprietà), nella *túath* ha il proprio grado (*inna grád téchtu*) tra quelli della *túath* (*i mbí túaith*); oppure (nò) a causa delle ramificazioni (*gablaib*) in cui sono divisi (*fodlathair* part. pass. di *fo-dáli* dividere) i gradi della *túath*.

In accordo con una diversa tradizione, sempre secondo il “*Críth Gablach*”, erano state stabilite invece le seguenti sette suddivisioni:

Aire *déasa*
Aire *échta*
Aire *ardd*
Aire *túise*
Aire *forgaill*
Tánaise *ríg*
Rí

Oltre a queste divisioni vengono poi presentate ulteriori ripartizioni del grado particolare di *Bóaire* (*fodlai bóairech*) sempre in numero di sette:

Fer *midboth*
Ócaire
Aithech
Bóaire *febsa*
Mruigfer
Fer *fothlai*
Aire *coisring*

L'ultima ripartizione era infine quella relativa ai gradi dell'autorità cioè dei nobili (*córus flatha*) che corrisponde alle categorie stabilite non secondo il *dliged Fénechais*:

Aire *déasa*
Aire *échta*
Aire *ardd*
Aire *túise*
Aire *forgill*
Tánaise *ríg*
Rí

Questi appena presentati erano i *grád túaithe* relativi agli ordini dei laici, con esclusione della classe degli artigiani e dei poeti che sono argomento fondamentale dell’“*Uraicecht Becc*” e dell’ “*Uraicecht na Ríar*” che noi analizzeremo in seguito insieme agli ordini ecclesiastici trattati nel “*Bretha Nemed Toísech*”.

Dopo l'elencazione delle diverse categorie ¹⁵⁷ il “*Críth Gablach*” continua con la descrizione dei singoli gradi di *Bóaire*, passando poi in seguito all'analisi particolareggiata di tutti i gradi di *Aire*.

Prima di intraprendere tale analisi il trattato ci spiega però l'importanza del valore riconosciuto ad ogni singolo individuo della *túath*. ¹⁵⁸

¹⁵⁷ CG paragrafi 1-2-3-4 pag. 1 (righe 6-18); Binchy op. cit.

¹⁵⁸ CG paragrafi 5-6 pp. 1-2 righe 19-29); Binchy op. cit.

Si afferma infatti che “gli ordini dei *Féni* (*gráda Féne*) venivano conosciuti grazie alla valutazione (*mess*) dei diritti che ad essi erano riconosciuti nella corte (*n-airechtae*)”.¹⁵⁹

Sul valore riconosciuto ad ogni singolo ordine si basava quindi il valore del giuramento nelle cause (*imthach*), l'ammontare del pegno (*naidm*) e della garanzia (*ráith*), il valore della testimonianza (*fiadnaise*) e del prezzo d'onore (*lóg n-enech*), la quantità dell'approvvigionamento di cibo (*bíathad*), l'entità del mantenimento per malattia (*othrus*) e della protezione che si può offrire ad altri (*snádud*), il valore del prezzo clientelare (*taurchrec*) e del proprio ostaggio (*aitire*), l'entità della fornitura in cibo (*bés tige*) dovuta dai clienti al proprio signore.¹⁶⁰

159 CG paragrafo 5 pag. 1 (righe 21-22); Binchy op. cit.

160CG paragrafo 5 pag. 1 (righe 19-21); Binchy op. cit.

Per poter comprendere il significato di questo paragrafo è necessario spiegare alcuni termini fondamentali:

Imthach indica il giuramento prestato da un testimone o da un garante durante una causa legale, il suo valore viene valutato normalmente con i capi di bestiame su cui un individuo presta giuramento.

Naidm ha il significato originario di impegno, vincolo; nel *Críth Gablach* indica un particolare tipo di garanzia o di garante. A differenza delle altre due forme di garanzia, *l'aitire* e il *ráith*, il garante *naidm* non garantisce con la propria persona o con la sua proprietà, ma ha la funzione di costringere il garantito a tenere fede alle proprie obbligazioni, adoperando contro quest'ultimo la procedura di confisca.

Ráith indica invece un'altra forma di garanzia secondo cui il garante si impegna a rispondere con la sua proprietà in caso di mancanza di adempimento delle obbligazioni legali da parte del garantito.

Fiadnaise è un termine legale indicante la dichiarazione di un testimone oculare che non ha alcun collegamento con la causa presentata a giudizio.

Lóg n-enech indica un elemento fondamentale del diritto irlandese: il prezzo d'onore di ogni singolo individuo, cioè l'ammontare del valore di una persona, valutato in capi di bestiame. Su tale prezzo d'onore vengono valutati non solo tutti i diritti legali ma anche l'entità degli indennizzi per le offese ricevute.

Bíathad si riferisce alla fornitura di cibo (il canone in natura) dovuto dai clienti non liberi al proprio signore. In alcuni casi indica anche l'obbligo generale di ospitalità per tutte le persone che si trovano in viaggio e per la loro compagnia (*dám*).

Othrus si riferisce al mantenimento di una persona ferita da parte del feritore, per tutto il periodo durante il quale l'offeso ha bisogno di cure mediche.

Il “*Críth Gablach*” afferma chiaramente che l'*othrus* è un comune dovere (*coitchenn dlige*) per ogni ordine della tuath, secondo la legge relativa al mantenimento (*córus othrusa*). (CG paragrafo 8 pp. 2-3 (righe 50-51); Binchy op. cit.).

Probabilmente in origine si doveva mantenere personalmente il ferito insieme con un parente ed il medico ma, al momento della redazione per scritto del CG, bastava pagare il medico, i medicinali e fornire cibo e panni sino al momento della completa guarigione, sempre in quantità adeguata all'onore e al rango del ferito. Inoltre l'offensore doveva dare un ostaggio e una garanzia e probabilmente pagare un dire.

Snádud ha il significato di protezione e indica il potere di accordare ad un'altra persona immunità da qualsiasi procedura legale per un periodo di tempo che varia a seconda del rango del protettore. Inizialmente tale privilegio era proprio solo dei nobili di rango elevato ma, in seguito, venne riconosciuto a tutti gli uomini liberi.

Taurchrec è il termine tecnico indicante il valore del feudo di clientela bassa (non libera) su cui si calcola la fornitura annuale di cibo dovuta dai clienti al proprio signore (*flaith*).

Aitire indica un garante che garantisce con la propria persona. Se il garantito non tiene fede alla

Inoltre sul prezzo d'onore (*lóg n-enech*) riconosciuto ad ognuno in relazione al proprio valore sociale ed al proprio rango, si basava anche il prezzo da pagare (*díre*) per la diffamazione (*áir*), per il disonore (*sárugud*), per il danneggiamento di ogni individuo, per la violazione dei suoi recinti di confine (*díguin*), per rifiuto di ospitalità (*esáin*), per incendio (*loscud*) della sua casa e per furto (*turorgun*), per crimini commessi contro di lui, e per violenza (*forcor*) subita da sua moglie o dai suoi figli.¹⁶¹

Per quanto riguarda quest'ultima offesa il "Críth Gablach" ci informa che esisteva una precisa regola (*breth*) del *dliged Fénechais* secondo cui si doveva pagare sempre mezzo *díre* di ciascun grado della *túath* per un crimine commesso contro mogli o figli, a meno che questi ultimi non fossero figli venuti meno al proprio dovere, in questo caso si aveva un indennizzo minore.¹⁶²

Inoltre per le donne in custodia (*banamus*), il mantenimento per malattia (*folog*) veniva valutato a seconda del valore sociale del marito o del figlio. Invece gli amministratori (*rehtairi*) ed i funzionari (*techtairi*) avevano diritto ad un mantenimento per malattia pari alla metà (*lethfolug*) di quello dovuto al loro signore (*flaith*)¹⁶³

Lo status legale di una persona dipendeva quindi nettamente dal proprio status sociale che, come già prima spiegato, si basava fondamentalmente sull'entità dei beni materiali di ognuno e infatti sempre nel "Críth Gablach" veniva fatto presente che "il prezzo d'onore di ogni grado dei *Féni* era completo a meno che non venissero meno le loro risorse (la loro ricchezza)".¹⁶⁴

obbligazioni, *l'aitir* viene consegnato all'altra parte in causa e viene tenuto in prigionia per un periodo stabilito, fino a quando l'offesa non viene ripagata. Ovviamente il garantito deve poi risarcire *l'aitir* con un indennizzo elevato.

Bés tige è il termine legale indicante la fornitura annuale di cibo dovuta da ogni cliente non libero al proprio signore in cambio del feudo ricevuto (*taurchrecc*).

161 CG paragrafo 6 pp. 1-2 (righe 24-27); Binchy op. cit..

Anche in questo passo sono presenti alcuni termini legali che necessitano di spiegazione:

Áir od *áer* indica la satira ed il satireggiare. *L'áer* viene considerata come una colpa molto grave che richiede il pagamento del completo prezzo d'onore della vittima. La satira è ammessa solo quando colpisce un uomo che si è macchiato di un crimine, altrimenti viene considerata come diffamazione e quindi perseguibile legalmente.

Sárugud indica un'ingiuria, un'offesa diretta contro l'onore di una persona.

Díguin ha il significato originario di violazione della protezione, indica cioè l'uccisione o il ferimento di un individuo che si era posto sotto la protezione di qualcuno. In seguito a tale termine viene riconosciuto un significato più generale indicante l'oltraggio e la violenza subiti da qualcuno e in particolare la violazione di proprietà privata e dei recinti di confine da parte di uomini o animali.

Ésain indica il rifiuto dell'ospitalità dovuta di diritto ad ogni persona in viaggio ed al suo seguito.

Loscud è un termine indicante l'incendio doloso della dimora di una persona.

Turorgum ha il significato di furto.

Forcor è un termine legale indicante in particolare la violenza carnale.

162 CG paragrafo 11 pag. 5 (righe 124-127); Binchy op. cit.

163 CG paragrafo 33 pag. 19, (righe 483-484); Binchy op. cit.

164 CG paragrafo 21 pp. 12-13 (righe 302-303); Binchy op. cit.

Per quanto riguarda l'*aire désa* (il primo grado del *córus flatha*) si afferma anche che il valore del prezzo d'onore rimaneva tale solo se egli non danneggia la propria nobiltà con la diminuzione della proprio patrimonio.¹⁶⁵

La stessa distinzione tra le due suddivisioni principali dei nobili, cioè tra quella dei gradi di *Bóaire* e quella dei gradi di *Aire* risiede ad esempio su basi economiche.

Col termine *bóaire* si vuole indicare comunemente un nobile (*aire*) che basava il proprio valore sul bestiame, lo stesso suo nome deriva infatti da *bó* che in antico gaelico significa mucca. I gradi di *Bóaire* prima enumerati raggruppavano così le diverse categorie di nobili che fondavano il proprio patrimonio sull'allevamento di bestiame e che compivano il servizio clientelare a seconda del valore della terra che possedevano, ricevendo in terra il proprio prezzo clientelare (*taurchrec*).

Il termine *Aire* seguito dalle varie specificazioni, cominciando dal grado più basso costituito dall'*Aire désa*, indica invece un nobile che fondava il proprio valore principalmente sul numero di clienti che costituivano il suo seguito.

Nel "*Críth Gablach*" si afferma esplicitamente che i nobili (*flaithi*) appartenenti alla categoria degli *Aire*, derivavano il proprio status sociale dal *déis* e dai loro diritti legali (*dliged*), piccoli o grandi che fossero.¹⁶⁶ Si afferma chiaramente che "il prezzo d'onore di un *aire* veniva pagato in considerazione del suo *déis*, mentre il prezzo d'onore di un *bóaire* veniva pagato in considerazione del suo bestiame."¹⁶⁷

Viene inoltre fornita anche la spiegazione del termine *déis* che, come vedremo, indicava uno degli elementi fondamentali del sistema legale e sociale, e cioè il diritto di protezione e di sottomissione inteso nel suo senso più vasto.

Per quanto concerne la definizione data dal "*Críth Gablach*" il *déis* di un signore è il buon diritto legale (*dég dligid*) di protezione, di difesa e di sottomissione (*comditiu*)

"Is óg lóg n-aineach cech gráid di sunn mani aurchriat a folaid".

Traduzione letterale: "È completo (*óg*) il prezzo d'onore di ciascun grado qui (*sunn*), a meno che (*mani*) non vengano meno (*aurchriat* ind. Pres. del verbo *ara-chrin* morire, venir meno, inaridirsi) le loro (*a*) risorse (*folaid* gen. Sg. di *folud* proprietà)."

165 CG paragrafo 24 pp. 13-14 (righe 354-357); Binchy op. cit.

"*cen ní astlia a airechas di foltaib beccaib 7 móraib arná dia recht raltar*". Trad. lett. "A condizione che (*cen*) egli non danneggi (*ní* negazione, *astlia* ind. Pres. del verbo *as-tlen* danneggiare) la propria nobiltà (*a airechas*) del suo patrimonio (*foltaib* dat. Pl. di *folud* patrimonio) piccolo (*beccaib* dat. Pl. dell'agg. *becc*) e grande (*móraib* dat. Pl. dell'agg. *mór*) così che egli non debba essere privato (*raltar* part. Pass. di *-cuirethar*) della sua autorità (*recht*).

166 CG paragrafo 23 pag. 13 (righe 318-319); Binchy op. cit.

"*Córus flatha, cid nodasóera? A ndéis a ndliged cach àe, cid bec cid mór*":

"La categoria dei nobili (*flatha* gen. Pl., di *flathai* nobile), che cosa la nobilita? (*nodasóera* deriva dal verbo *sóeraid* nobilitare, rendere nobile) Il loro *déis* (*a ndéis*) e i loro diritti legali (*a ndliged*), sia piccoli (*bec*) che grandi (*mór*).

167 CG paragrafo 24 pp. 13-14 (righe 328-329); Binchy op. cit.

"*Aire désa, cid ara n-eperr? Arindi as dia déis direnar. Nimthá bóaire: is dia búaið direnar side*."

Traduzione lett. "*Aire désa*, perché (*cid*) questo nome (*ara n-eperr*)? Perché è in considerazione del *déis* (*dia déis*) che il suo prezzo d'onore viene pagato (*direnar* derivante dal verbo *di-ren* pagare come prezzo d'onore). Non è così (*nimthá*) per il *bóaire*: per lui è in considerazione del bestiame (*dia búaið* dat. pl. di *bò* mucca) che il prezzo d'onore viene pagato (*direnar*).

nei confronti delle arti (*dána*). Il diritto irlandese contemplava quattro tipi di *déis* (*cetheora déisi*) proprie dei *flaithe*: l'antica funzione di difesa della *túath* (*senchomditiu thúaithe*), includente la funzione (*dán*) di comandante (*toísech*) o di secondo comandante (*tánaise*); la protezione e sottomissione dei clienti di vassallaggio (*céli gíallnai*), dei clienti liberi (*sóerchéli*) e dei vecchi servitori (*senchléithe*); la punizione di ogni vassallaggio manchevole (*gíallnae éislinne*); il trattenimento (*glenomon*) del diritto di possesso servile (*bothaisa*) e del possesso di un fuidir (*fuidriusa*) che egli porta sulla sua terra se la ricchezza e maggiore dei valori (?).¹⁶⁸

Secondo l'interpretazione di Mac Neill il *déis* dovrebbe quindi indicare l'autorità di un signore nel senso più vasto, e in particolare l'insieme delle persone sottomesse al suo potere.¹⁶⁹

Binchy ipotizza anche un'evoluzione del significato del termine *déis*, indicante originariamente la terra data a lavorare ai propri clienti e in seguito l'autorità e l'insieme dei diritti che il signore della terra ha sui propri clienti.¹⁷⁰

La diversità di valore tra *bóaire* ed *aire* risiederebbe dunque sulla diversità del loro patrimonio e non su motivi derivanti dalla nascita. Un *bóaire*, aumentando l'entità del proprio patrimonio, poteva far aumentare il proprio valore sociale e conseguentemente il proprio prezzo d'onore, elevandosi ad esempio da un grado ad un altro immediatamente superiore, e lo stesso poteva fare un *aire* accrescendo il numero dei clienti e di conseguenza la propria autorità.

Il "Críth Gablach" ci presenta a questo riguardo l'elencazione dei beni di ogni singolo grado, insieme con l'enumerazione dei diritti connessi.

Dapprima viene così spiegata la ripartizione riguardante i gradi di *bóaire* (*fodlai bóairech*) e di seguito la ripartizione relativa alle categorie dei nobili (*córus flatha*).

FODLAI BÓAIRECH

Fer Midboth

Il primo gruppo era costituito dagli uomini *midboth* (*fer midboth*), distinti in due gradi. La loro particolarità risiedeva nel fatto di essere giovani e di non essere capaci di una coltivazione autonoma per mancanza di un terreno di loro proprietà o ereditato.¹⁷¹

Il primo è il *fer midboth* che dichiarava con giuramento nelle cause che venivano risolte con il pagamento di una ammenda (*smacht*), egli giurava su di una vitella nel suo primo anno (*dairt*). Dello stesso valore era anche il suo prezzo d'onore (*lóg n-enech*) e su di esso si basavano tutti i suoi diritti legali. Egli proteggeva un uomo

168 CG paragrafo 23 pag. 13 (righe 316- 327); Binchy op. cit.

169 Mac Neill "Ancient Irish Law: Law of Status or Franchise." in Proceedings of the Royal Irish Academy Dublin 1836-; 36 C (1923), pag. 296.

170 CG pag. 82; op. cit.

171 *Fer midboth* significa letteralmente uomo di mezze capanne (*both* capanna) e indica un giovane che occupa temporaneamente un'abitazione sul terreno del padre. (CG pag. 90 Binchy op. cit.).

a lui eguale in grado (*comgrád*) nella sua propria *túath*, e il protetto doveva essere nutrito da lui fino a quando non fosse uscito dai confini.

Il suo approvvigionamento di cibo (*biathad*) era costituito da latte (*ass*) con latte cagliato (*grús*) o grano (*arbur*).

Un *fer midboth* non poteva rilasciare giuramenti prima dei quattordici anni (*cetheora mblíadnae ndeec*), e non poteva rilasciare testimonianza in casi importanti prima dei diciassette anni (*secht mblíadnaib ndeec*), in quanto prima di tale età non aveva il diritto di prendere possesso di qualcosa o di ricevere un'eredità (*comarbus*), a meno che con lui non si fosse associato un uomo dei *Féni* come agricoltore.

Il secondo *fer midboth* (*fer midboth aile*) aveva un patrimonio maggiore, egli giurava dopo altri uomini che avevano precedenza nel giurare (*aridfeit i llugu*) e giurava su di un vitello di un anno (*colpdach*). Il suo prezzo d'onore corrispondeva a tale valore e così anche tutti i diritti che si fondano sul prezzo d'onore.

Il suo approvvigionamento di cibo era equivalente a quello per una persona (*biathad a óenur*) ed era costituito da latte (*ass*), latte cagliato (*grús*) o grano (*arbur*) e il suo mantenimento per malattia (*othrus*) comprendeva anche la consumazione di panna (*úachtar*).

Tutte queste rivendicazioni dovevano essere presentate secondo il pieno prezzo d'onore (*lóg n-enech*) e secondo il pieno prezzo di pagamento del prezzo d'onore (*díre*).

Anche questo secondo *fer midboth* aveva un'età stabilita per rendere testimonianza e cioè tra i quattordici ed i vent'anni (*ó chetheoraib blíadnaib deec co fichtig*), dopo tale età il *fer midboth* raggiungeva la condizione di *bóaire* nel caso fosse riuscito ad ottenere il possesso di un terreno. Nel caso in cui non avesse ereditato alcuna proprietà di terra (*gabál n-orbai*), il *fer midboth* manteneva il valore del proprio giuramento, senza accrescerlo, fino all'età anziana.

Il suo valore come cliente (*taurchrecc*) corrispondeva invece a cinque capi di bestiame (*cóic séoit*), mentre il canone annuale in cibo dovuto al proprio signore (*bés a thige*) ammontava ad un montone castrato (*molt*) con il suo accompagnamento (*fosair*) cioè dodici frittelle, burro, un grappolo di porro, un recipiente di latte alto tre palmi, latte fresco o siero di latte.

Egli non aveva diritto ad invitare qualcuno (*fothud*), infatti nessuno aveva tale diritto fino a quando era un minore (*maicce*), fino a quando non era capace di una coltivazione autonoma (*sain-trebtha*) e non aveva una proprietà personale (*gabál selb*).

Un *fer midboth* non ne aveva diritto nel caso fosse privo di famiglia (*mbes n-óenchinniud*), nel caso fosse vincolato al proprio signore (*frisnasar a flaith*), e nel caso egli non dovesse mantenere nulla all'infuori di un montone castrato e del suo gregge (*molt cona fosair*).

Se il valore della sua casa aumentava al punto (*folud a thige*) di raggiungere il valore di un *bóaire* (*folud mbóairech*), o di un grado superiore, allora aumentava anche il suo valore come cliente (*taurchrecc*) insieme al canone in natura (*bés tige*).¹⁷²

¹⁷² Infatti il *taurchrecc* rappresenta il valore del feudo e all'aumentare di questo aumenta anche

Questi erano, per il *dliged Fénechais*, i diritti di un uomo che non coltivava alcun terreno (*ferann*) di sua proprietà (*fadeisin*) o per sé stesso autonomamente (*trebad selb*).¹⁷³

Ócaire

Il grado successivo a quello di *fer midboth* è l'*ócaire* che costituiva anche il primo ordine effettivo dei gradi di *bóaire* (*fodlai bóairech*).

Il nome deriva dal termine *aire*, cioè nobile, preceduto dall'aggettivo *óg* che significa giovane, piccolo.

L'*ócaire* veniva chiamato così sia per la minorità (*óitíu*) del suo grado di nobile (*airechas*) sia perché aveva di recente (*nue*) presso possesso della sua proprietà di terra da coltivare (*trebad*) ed era quindi molto giovane. Il suo *lóg n-enech* corrispondeva a tre capi di bestiame (*trí séoit*) cioè a tre mucche, su questo valore si basavano tutti i suoi diritti ed anche il pagamento del *díre*, cioè del prezzo dovutogli per qualsiasi offesa infertagli.

Per sua moglie o per i suoi figli si doveva invece pagare metà del *lóg n-enech* e del *díre* (*leth díri*) di ciascun grado della *túath*, a meno che questi ultimi non fossero figli di una concubina o figli venuti meno al proprio dovere filiale (*goire*), in questo caso si doveva pagare solo un quarto (*cethramthu*) del *lóg n-enech* e del *díre*.

Dieci capi di bestiame (*deich mbaí*) rappresentavano il suo valore come cliente (*taurchriecc*), valore che era esattamente il doppio di quello del grado precedente, infatti questi gradi compievano il servizio clientelare a seconda del valore della terra (cioè del feudo) che a loro veniva consegnata e che veniva valutata appunto in capi di bestiame o in *cumal*.

Il suo *bés tige* era costituito da un vitello maschio nel suo primo anno (*dartaid*) mentre il suo *bíathad* consisteva in un *dartaid*, insieme con una pancia di maiale, bacon, tre sacchi di malto e mezzo sacco di grano.

Questo grado aveva diritto ad un approvvigionamento di cibo per due persone, costituito da latte, latte cagliato e grano; anche il suo mantenimento per malattia valeva per due con inclusione del burro.

Il suo patrimonio (*folod*) era costituito da sette mucche (*sechtae mbaí*) con toro (*tarb*), sette maiali (*sechtae muca*) con una scrofa (*muc forais*), sette pecore (*sechtae cáirig*), un cavallo (*capall*) adatto sia per lavorare che per cavalcare, e un terreno dal valore di tre volte sette *cumala* che servono al mantenimento di sette mucche.

Un *ócaire* possedeva inoltre un quarto di terreno arato (*cethramthu arathair lais*), una casa (*techt*) di 17 piedi, un bue (*dam*), una parte d'aratro (*soc*), una parte di un forno (*áith*), di un mulino (*muilenn*) e di un granaio (*saball*), e possiede una pentola per cucinare (*scaball*).

il *bés tige* cioè il canone in natura che si deve versare al proprio signore.

173 Tutte le notizie relative al *fer midboth* si trovano in CG paragrafi 6-9 pp. 1-4 (righe 23-86); Binchy op. cit.

Egli proteggeva il suo eguale in grado (*comgrád*) perché nessun grado poteva proteggere un grado più alto.¹⁷⁴

Aithech

Il termine *aithech* significa cliente e in questo caso indica un cliente o vassallo che si distingueva tra gli altri clienti nell'amministrazione agricola. Secondo Mac Neill con tale termine si vuole indicare un cliente che doveva restituire il capitale prestatogli in anticipo dal proprio signore. Tale capitale era probabilmente costituito da bestiame che doveva poi essere restituito con il lavoro compiuto sul feudo e con il bestiame allevato su di esso.¹⁷⁵

Quattro capi di bestiame (*séoit*) rappresentavano il *lóg n-enech* di un *aithech* e quindi anche il suo *díre* in relazione al quale venivano pagate tutte le offese inferte a lui e alla sua famiglia.

Il suo patrimonio era costituito da dieci mucche (*deich mbai*), dieci maiali (*deich muca*), dieci pecore (*deich cáirig*), la quarta parte di un terreno arato (*cethramthu arathair*), un bue (*dam*) e una parte d'aratro; inoltre egli possedeva una casa (*tech*) di 20 piedi e una stalla (*airchae*) di 14 piedi.

Dieci mucche (*deich mbai*) costituivano il suo *taurchreicc* cioè il suo valore clientelare.

Uno a scelta tra i suoi animali di un anno e un bacon di due dita onestamente tagliato, e quattro sacchi di orzo e una misura di sale costituivano la sua fornitura di cibo annuale (*bés tige*).

Egli aveva diritto all'approvvigionamento di cibo (*bíathad*)¹⁷⁶ per due uomini con fornitura di latte (*ass*), latte cagliato (*grús*) o grano (*arbur*) e burro (*imb*) di Domenica, con aglio (*cinnenn*) e sale (*salann*). Un *aithech* era anche autorizzato a mantenere due persone in *othrus* e poteva cuocere burro a giorni alterni.

Tale uomo veniva privato del suo grado di *bóaire* quando quattro o cinque uomini erano uniti in parentela e ricevevano la stessa eredità da un *bóaire*. Se questo avveniva nessuno di loro poteva facilmente divenire un *bóaire*.¹⁷⁷

L'*aithech* era un vassallo battesimale (*aithech baitside*), se egli era innocente e si trovava in giusto matrimonio, liberava un uomo dal furto, dal saccheggio e

174 Le informazioni relative al grado di *ócaire* si trovano in CG paragrafi 10-11 pp. 5-6 (righe 87-131); Binchy op. cit.

175 Mac Neill "Ancient Irish Law: Law of Status or Franchise" in Proceedings of the Royal Irish Academy" Dublin 1836-; 36 C (1923) pag. 289.

176 Come ho spiegato nella nota 8 il termine *bíathad* ha due significati fondamentali, quello di canone in cibo versato dai clienti al proprio signore e quello di servizio di ospitalità nei confronti del proprio signore. Nel caso dell'*ócaire* il termine è stato infatti utilizzato nel senso di canone tributario molto simile al *bés tige*; per quanto riguarda l'*aithech* invece il termine indica appunto il dovere di provvedere al vitto per due uomini ospitati. Questa ambivalenza di significati rimane invariata nel "Críth Gablach".

177 Questo avviene perché in tal caso l'eredità deve essere divisa tra troppe persone e nessuna di loro riesce a possedere abbastanza patrimonio di bestiame per raggiungere il grado di *bóaire*.

dalla schiavitù di Domenica e nel periodo di quaresima. Questo non avveniva in un giorno di battaglia o se qualcuno gli aveva fatto causa sulla sua testa.¹⁷⁸

Mac Neill ipotizza che con il termine *aithech baitside* si voglia denotare uno dei gradi di livello inferiore inabili al servizio militare cioè un agricoltore che aveva mantenuto la sua innocenza battesimale evitando l'uso delle armi.¹⁷⁹

Bóaire febsa

Bóaire febsa significa *bóaire* di eccellenza ed indica un uomo il cui prezzo d'onore (*eneclann*) e la cui nobiltà (*airechas*) sono derivati dai bovini (*búuib*).

Cinque capi di bestiame (*cóic séoit*) corrispondevano al suo *eneclann* infatti un capo di bestiame rappresentava il suo pegno (*naidm*), uno rappresentava il valore della sua garanzia (*ráth*), uno quello della sua testimonianza (*fiadnaise*), un altro equivaleva al valore del suo ostaggio (*aitire*) mentre l'ultimo rappresentava il valore della sua funzione nel comporre le dispute e il valore del suo giudizio (*brithemnas*) nei casi agricoli (*mruigrecht*).¹⁸⁰

Egli inoltre giurava su cinque capi di bestiame (*cóic séoit*) sul cui valore si basavano tutti i suoi diritti legali ed il suo *díre*. Ciò che mancava infatti alla sua condizione di *Bóaire* mancava anche al suo *díre*.

Un *bóaire febsa* aveva diritto all'approvvigionamento di cibo (*bíathad*) per tre persone e al mantenimento per malattia (*othrus*) sempre di tre individui comprendente la possibilità di disporre di burro (*imb*) in determinati giorni, compresa la Domenica, insieme con aglio fresco (*firchainnenn*) o salato (*sailte*) come condimento.

Il suo patrimonio comprendeva due volte sette *cumala* di terra (*tír dá secht cumal*), una casa (*tech*) di 27 piedi, una stalla (*airchae*) di quindici piedi, una parte di un mulino (*muilenn*), così egli può macinare il grano per la sua famiglia ed i suoi ospiti, un forno (*áith*), un granaio (*saball*), un ovile (*lías cáirech*), una stalla (*lías lóeg*), un porcile (*mucfoil*), dodici mucche, mezza parte di terra arata (*leth n-arathair*), un cavallo da lavoro (*capall fognama*) e un destriero da sella (*ech*).

Dodici mucche (*da dech mbaí*) costituivano il suo *taurchreicc* mentre la sua fornitura di cibo (*bés tige*) equivaleva ad un manzo come approvvigionamento di cibo estivo ed invernale.¹⁸¹

¹⁷⁸Il paragrafo relativo all'*aithech* corrisponde a CG paragrafo 12 pp. 5-6 (righe 132-151); Binchy op. cit.

¹⁷⁹ Mac Neill op. cit. pag. 289.

¹⁸⁰ *Mruigrecht* è un termine legale indicante la legge relativa alla terra, cioè la legislazione riguardante i casi concernenti i danni causati dalla violazione dei recinti di confine da parte di animali o uomini.

¹⁸¹ Tutte le notizie riguardanti il *bóaire febsa* sono contenute in CG paragrafo 13 pp. 6-7 (righe 152-170); Binchy op. cit.

Mruigfer

Secondo quanto afferma lo stesso “*Críth Gablach*”, *mruigfer* significherebbe “uomo di terra”, *mruig* indica la terra coltivata, mentre *fer*, come abbiamo già visto, significa uomo.

Il *mruigfer* derivava infatti il suo nome dal numero delle proprie terre (*lin a mruige*). Egli possedeva una quantità di terreno pari a tre volte sette *cumala* (*trí VII cumal*) e inoltre sette case (*secht tige*), un forno (*áith*), un granaio (*saball*), un mulino (*muilenn*), dove poteva macinare per sé e per gli altri, una dimora (*tech*) di 27 piedi, una rimessa (*airchae*) di 17 piedi, un porcile (*mucfoil*), una stalla per mucche (*lías lóeg*), un ovile (*lías cáirech*), e un giardino nel quale vi erano sempre le pecore senza bisogno di cambiare terreno.

Il suo patrimonio era costituito da venti mucche (*fiche bó*), due tori (*dá tharb*), sei buoi (*sé daim*), venti maiali (*fiche muc*), venti pecore (*fiche cáirech*), quattrocento maiali non castrati (*ceithir tuirc forais*), due scrofe (*dí birit*), un cavallo da sella (*ech slíastae*), una briglia smaltata (*srían crúain*), sedici sacchi di semi sul terreno (*sé méich deec i talmain*), un sacco di orzo (*míach mbracha*), un sacco di cenere di mare (*míach murlúatha*) contro la frattura delle articolazioni del suo bestiame, un sacco di carbone (*míach gúaile*) per ferri, un calderone per il latte (*ian aiss*), uno per la birra (*ian chorma*) e un calderone di bronzo in cui cuocere i maiali.

Oltre a questi beni fondamentali tale rango aveva diritto a molti tipi di utensili tra cui vari calderoni adibiti ognuno ad una propria funzione (per gli sputi, per cucinare, per fare la birra), vassoi, boccali, tinozze, candelieri, coltelli, cesoie, vari attrezzi per coltivare la terra e uccidere gli animali, un’ascia, un’accetta, il pieno possesso di un aratro con tutta l’attrezzatura annessa, e un fuoco sempre acceso.

Un *mruigfer* era inoltre un *bóaire* di giudizio (*bóaire réire breithe*) e un *bóaire* di proprietà (*bóaire gensa*).¹⁸²

Egli era in grado di ricevere un re (*rí*), un vescovo (*epsco*), un medico (*suad*), un giudice (*brithem*), e doveva essere pronto a ricevere la visita della sua compagnia (*dám*).

Il suo pieno prezzo d’onore (*ógeneclann*) corrispondeva a sei capi di bestiame e tale valore avevano il suo giuramento nelle cause, il suo pegno, la sua garanzia, e tutti gli altri valori legali che sul *lóg n-enech* si basano. Il suo *díre* variava invece a seconda dell’offesa ricevuta: cinque capi di bestiame (*cóicséoit*) erano il *díre* per aver attraversato il suo terreno recintato, il suo campo o la sua casa senza permesso, per aver aperto la sua casa senza autorizzazione, per aver macinato nel suo mulino senza licenza (con confisca anche di ciò che è stato macinato illegalmente), per aver danneggiato il suo granaio; una mucca (*bó*) è invece il *díre* per aver guardato intensamente nella sua casa, una mucca ed un *dairt* (un vitello femmina nel primo anno) per il danneggiamento del suo forno mentre cinque porci sono il *díre* per il suo porcile.

¹⁸² *Bóaire gensa* indica un *bóaire* dotato di un ricco patrimonio, *gensa* è infatti il gen. Sg. di *genas* che significa proprietà.

Varie multe gli erano inoltre dovute per aver rubato la sua paglia a seconda della quantità portata via e per aver danneggiato diversi elementi, anche architettonici, della sua casa.

In corrispondenza al danno provocato il colpevole deve pagare un *dairt* (vitello femmina nel primo anno) o un *dartaid* (un vitello maschio nel primo anno), o un *colpdach* (vitello di un anno) o un *samaisc* (una giovenca di due anni di età).

Mezzo prezzo d'onore (*lethlóg n-enech*) di ciascun grado della *túath* (*cach gráid túaithe*) per aver rubato ciò che non apparteneva a lui fuori dal suo cortile, un settimo del prezzo d'onore per aver portato merce rubata all'interno della sua proprietà; mezzo *díre* (*lethdíre*) per la violazione del suo cortile.

Il *díre*, che in questo caso può essere considerato come una semplice multa e non come il pagamento del prezzo d'onore, variava anche a seconda dell'oggetto rubato e poteva essere costituito ad esempio da una coperta di pelle, o da un paio di scarpe. È interessante far notare come anche le singole parti del letto vengano ripagate con multe diverse se sono state danneggiate.

Due *cumala* (*dí chumail*) rappresentano il valore clientelare (*taurchreicc*) di un *mruigfer* mentre una mucca era la sua fornitura sia di cibo (*bés tige*) sia per la stagione estiva che per quella invernale.

Tre persone (*triar*) erano il suo seguito (*dám*) all'interno della *túath* (*i túaithe*), egli proteggeva chi gli era uguale in grado (*comgrád*) e poteva sposare una donna appartenente al suo stesso status sociale.

Un *mruigfer* aveva sempre diritto al burro (*imb*) con condimento, mentre in alcuni giorni, compresa la Domenica, aveva diritto anche alla carne salata.¹⁸³

Fer fothlai

Il nome *fer fothlai* indica un *bóaire* che presta capitale ai clienti e che ha quindi precedenza rispetto agli altri gradi di *bóaire*.

Fothlai è infatti il gen. sg. di *fothlae* (prelevamento di capitali), un sostantivo derivante dal verbo *fo-tlen* che ha, tra i vari significati, quello appunto di "prelevare capitali".

Il surplus di bestiame (*forraid a chethrae*), di mucche, di porci, di pecore che un *fer fothlai* non poteva mantenere sulla propria terra, e che non poteva vendere per altra terra, e di cui non aveva bisogno, egli lo utilizzava come capitale (*taurchreicc*)¹⁸⁴ per acquistare clienti (*céile*).

183 I paragrafi riguardanti il *mruigfer* corrispondono a CG paragrafi 14-15-16-17-18 pp. 7-10 (righe 171-247); Binchy op. cit.

184 *Taurchreicc* è un termine fondamentale che, come ho spiegato nella nota 4, ha il significato primario di valore del feudo di clientela non libera. Su tale valore viene valutato il canone annuale riscosso dal signore.

Il *taurchreicc* può quindi identificarsi con il valore clientelare di un individuo.

Per quanto riguarda il *fer fothlai* indica però propriamente il valore del feudo in bestiame che questo grado di *bóaire* può impegnare per acquisire clienti (*céile*).

Il reddito (*somoíne*)¹⁸⁵ dei beni mobili di questo nobile erano pagati in semi di grano (*arbae biid*).

Il suo *lóg n-enech* corrispondeva ad otto capi di bestiame (*ocht séoit*) e su tale valore si fondano tutti i diritti legali. Quattro *cumal* (*cetheora cumala*) rappresentavano il *taurchreicc* di un *fer fothlai* mentre la sua fornitura di cibo (*bés tige*) era rappresentata da una mucca (*bó*) ogni secondo anno, e da un manzo di un anno (*colpdach*) ad anni alternati.

Secondo MacNeill il grado di *fer fothlai* era un grado intermedio tra quello di cliente (*aithech*) e quello di signore nobile (*flaith*).¹⁸⁶

Da quanto detto finora si può difatti notare come questo *aire* potesse prestare il proprio surplus di bestiame pur rimanendo cliente di un altro signore a cui doveva il *bés tige* a seconda del proprio *taurchreicc*.

Tutti gli altri *fodlai bóairech* potevano invece soltanto essere clienti di un nobile a loro superiore e non potevano avere essi stessi dei clienti (*céile*) a loro subordinati.

Un *fer fothlai*, diversamente dai gradi a lui inferiori, doveva sempre pagare il *taurchreicc*, cioè il valore del proprio feudo, ma poteva permettersi anche il mantenimento di suoi propri clienti. Per questo suo privilegio egli aveva diritto di precedenza (*remibí*) su qualsiasi altro *bóaire* in quanto, nel prestare capitale ai clienti (*thaurchreic céile*), egli superava in un certo modo la condizione appunto di *bóaire* elevandosi alla condizione di *aire*.

Egli aveva diritto sempre al burro e a quattro persone in mantenimento per malattia (*othrus*) con fornitura anche di carne salata in determinati giorni e di Domenica. Anche il suo seguito (*dám*) era costituito da quattro uomini.

Il patrimonio di tale nobile era costituito da una casa (*tech*) di 27 piedi e da una rimessa (*airchae*) di 17 piedi.¹⁸⁷

Aire coisring

Tale nobile deriva il proprio nome dalla funzione a lui riconosciuta all'interno della *túath*. *Coisring* è infatti il gen. sg. del sostantivo *coisreng* (obbligazione, vincolo) derivante dal verbo *con-srenga* che ha il significato di “vincolare con un obbligazione”.

Un *Aire coisring* era quindi per definizione un nobile di costrizione, di vincolo, e la sua funzione predominante era quella di vincolare (*consrenga*) la *túath*, il re (*rí*) ed il sinodo (*senod*), per conto della propria stirpe (*cenél*) che lo aveva riconosciuto come capo (*toísech*). Egli era il nobile di una famiglia (*aire fine*) e per conto di questa dava un pegno (*gell*) al re (*rí*), al sinodo (*senod*) e agli uomini di arte e mestieri (*óes cherdd*), per

¹⁸⁵ Il termine *somoíne* indica la rendita proveniente da un feudo rappresentato da bestiame.

¹⁸⁶ Mac Neill op. cit. pag. 293.

¹⁸⁷ Tutte le informazioni riguardanti il *fer fothlai* sono contenute in CG paragrafo 19 pp. 10-11 (righe 248-276); Binchy op. cit.

vincolarli all'obbedienza (*do réir*).¹⁸⁸ Tale pegno ammontava a cinque beni mobili (*cóic sét*) di sua proprietà, sia d'argento (*argatt*) che di bronzo (*umae*) o di tasso (*ibar*).

La soddisfazione (*slán*) del suo pegno era costituita da una mucca (*bó*) per ogni notte (*cacha aidche*) che il pegno era insoluto per conto di coloro a favore dei quali era stato dato ¹⁸⁹, e vi era in aggiunta la compensazione (*indéaic*) per la perdita della sua funzione (*gním*), e il suo prezzo d'onore (*lóg n-enech*) in accordo alla sua dignità (*míad*). Se il valore del pegno dato era maggiore del prezzo d'onore si aggiungeva allora anche il valore intero del pegno (*slán gell*) e il prezzo dell'impegno cioè l'aumento dell'interesse (*fuillem*).

Il pegno era da considerarsi perduto (*di-tuit*) alla fine di un mese e la soddisfazione per tale perdita equivaleva ad una mucca per ogni notte che il pegno non era soluto, cinque beni mobili (*cóic séoit*) per la decima notte e quindici dopo un mese. Questo era quindi l'interesse (*fuillem*) dei beni (*sét*) di un *aire coisring* se egli dava loro in garanzia.¹⁹⁰

Il suo *eneclann* equivaleva a nove capi di bestiame (*noí séoit*) e su tale valore si fondava il valore della sua testimonianza, del suo pegno, del suo giuramento, insomma, di tutti i suoi diritti legali.

Il *taurchriecc* di questo nobile ammontava invece a cinque *cumala* (*cóic cumala*) mentre la sua fornitura di cibo (*bés a thige*) era rappresentata da una mucca e da un manzo di un anno (*colpdach*), sia nel periodo estivo che in quello invernale.

Il suo patrimonio era costituito da una casa (*tech*) di 30 piedi e da una rimessa (*airthead*) di 19 piedi. Cinque persone (*coicer*) costituivano la sua compagnia (*dám*). Un *aire forgill* aveva inoltre diritto al burro (*imb*), ad un *serccol* di condimento e in alcuni giorni stabili, compresa la Domenica, a carne salata.¹⁹¹

Con la descrizione delle prerogative e dei diritti di quest'ultima categoria di *bóaire* si conclude l'elencazione dei *fodlai bóairech*, a cui segue una breve dissertazione sul valore del prezzo d'onore e sui motivi che causano la perdita della dignità raggiunta.¹⁹²

Secondo quanto afferma il "*Críth Gablach*" il prezzo d'onore (*lóg n-aínech*) di ciascuno dei gradi di *Bóaire* era completo (*óg*) a meno che non venissero meno le loro risorse (*folud*) e purchè non si verificassero sette condizioni particolari.

188 Secondo Binchy l'*aire coisring* ha uno status particolare all'interno della società irlandese in quanto ha la funzione di garante in tutte le cause concernenti la propria famiglia. Egli deve garantire l'osservanza delle obbligazioni nei confronti del re, del sinodo e della *túath*.

189 In questo caso si intende la *túath*, il *rí*, o il *senod* che rappresentano la parte offesa. Infatti il pegno dato dall'*aire coisring* serve appunto come garanzia dell'osservanza delle obbligazioni da parte della propria famiglia in favore dell'altra parte in causa.

190 Con il termine *fuillem* credo che si voglia indicare il compenso dovuto dalla famiglia all'*aire coisring* in risarcimento del pegno perduto da quest'ultimo. Ovviamente questo avviene solo nel caso di inadempienza delle obbligazioni contratte da parte della famiglia stessa.

191 Il paragrafo relativo all'*aire coisring* corrisponde a CG paragrafo 20 pp. 11-12 (righe 277-301); Binchy op. cit.

192 CG paragrafo 21 pp. 12-13 (righe 302-313); Binchy op. cit.

Sette erano difatti i motivi che provocano la perdita del proprio onore (*enech*): diffamazione (*áer*) cioè il portare un'accusa senza dare un pegno (*gell*), falsa dichiarazione di un testimone oculare (*gúfiadnaise*), falsa testimonianza (*gútheist*), mancato adempimento delle proprie obbligazioni (*áilsed nadma*), inadempienza della propria garanzia (*éluíd ráthaigis*), perdita dell'ostaggio (*aitire*) nella causa per cui l'ostaggio era stato dato, macchiare (*cacc*) il proprio onore (*enech*).

Secondo il test tre erano invece i mezzi con cui si possono "lavare via", rimuovere (*as-tlen*), queste lordure che macchiavano l'onore di una persona : con il sapone (*slíc*), con l'acqua (*uisce*) e con l'asciugamano (*anart*).

Il sapone simboleggiava la confessione (*foísitiu*) del misfatto dinanzi agli uomini e la promessa di non compierlo di nuovo. L'acqua rappresentava il pagamento (*icc*) per chiunque fosse morto (*nech atbaill*). L'asciugamano infine la penitenza (*pennait*) per il misfatto compiuto, secondo il giudizio delle scritture (*riar lebor*).

Il "Críth Gablach" terminava infine questa prima parte affermando che queste erano le *fodlai bóairech* e che ciascun grado che era più nobile precedeva un altro.

CÓRUS FLATHA

Prima di spiegare ogni singolo grado dei nobili il "Críth Gablach" affronta l'argomento relativo al *déis* dei *flaithi*, da me già discusso, e mette in risalto le differenze tra i *fodlai bóairech* e il *córus flatha*.

Subito di seguito comincia l'elencazione dei *grád*, dei loro diritti e delle loro risorse.

Aire désa

L'*aire désa* deriva il proprio nome appunto dal *déis* in considerazione del quale il suo *díre* veniva pagato.¹⁹³

Il patrimonio (*tothacht*) di un *aire désa* era rappresentato da dieci clienti (*deich céli*), di cui cinque non liberi (*cóic céli gíallnai*) e cinque liberi (*cóic serchéli*).

Ognuno dei cinque *céli gíallnai*¹⁹⁴ doveva al proprio signore un *biathad* costituito da una mucca con il suo accompagnamento (*bó cona timthuch*), da un manzo di un anno (*colpdach*) e da tre vitelle di un anno (*trí dartaidi*) sia in inverno che in estate.

Egli proteggeva i diritti dei suoi *céli* per quanto riguarda i debiti, la giustizia, la legge scritta e i trattati di legge.¹⁹⁵

193 Il *déis* indica l'insieme delle persone sottomesse ad un signore e, in particolare, l'autorità e i diritti di quest'ultimo sui propri clienti.

194 Il termine *gíallnae* indica la clientela non libera costituita appunto dai *céli gíallnai*.

Questo tipo di clientela implica la consegna di un feudo ad un cliente da parte di un signore di rango più elevato. Il feudo è in questo caso normalmente costituito da capi di bestiame che rappresentano così il suo *taurchreicc* cioè il suo valore.

Sul *taurchreicc* si calcola l'ammontare del canone annuale in natura (*bés tige*) e dei servizi che il cliente deve fornire al proprio signore in cambio della consegna del feudo.

195 CG paragrafo 24 pp. 13-14 (righe 339-340); Binchy op. cit.

"*Imdích dliged a chéle cintaib cuir,cáin,cairdiu co neoch atallen.*" Trad. letterale: "Egli difende (*imdích* ind. Pres. del verbo *im-dích* proteggere, difendere) i diritti dei propri clienti per quanto riguarda le responsabilità (*cintaib* dat. Pl. di *cin* responsabilità) legale (*cuir*), la legge scritta (*cáin*),

Un *aire désa* era infatti ben preparato nella legge relativa alla famiglia, alla *túath*, ai nobili, alla Chiesa, agli editti ed ai trattati territoriali.¹⁹⁶

Dieci coppie sposate (*deich lánamnai*) erano la compagnia legale che gli era permesso mantenere durante la visita dei propri clienti nel periodo compreso tra Capodanno (*calland*) e gli ultimi tre giorni di Carnevale (*init*).

Un *aire désa* era figlio e nipote di nobili (*mac airech agus aue airech*) quindi era un *aire* di terza generazione.

La sua dimora, il suo onore e la sua ospitalità erano appropriati al suo rango: la sua casa (*tech*) era di 27 piedi e la sua rimessa (*airchae*) era grande in modo appropriato. Nella *tech* erano contenute ben otto stanze da letto con tutto l'occorrente costituito da mobili e utensili.

Il suo *taurchreicc ó flaith* o capitale clientelare ammontava a sei *cumala*, mentre il suo *bés tige* era rappresentato da due mucche con il loro accompagnamento (*dí baí cona timthuch*) in inverno e in estate.

L'*eneclann* equivaleva a dieci capi di bestiame (*deich séoit*) e su di esso si basavano tutti i diritti ed i valori legali di un *aire désa*. Il motivo di tale *lóg n-enech* dipendeva dal valore delle proprie case. Cinque capi (*cóic séoit*) gli erano infatti dovuti per la sua prima dimora (*tech fadeissin*) e altri cinque per le cinque case dei suoi clienti non liberi, a condizione che egli non danneggiasse o diminuisse la propria nobiltà (*airechas*) con la diminuzione del proprio patrimonio (*folud*).

Sei era anche il numero delle persone facenti parte del suo seguito nella *túath* (*dám i túaith*) e delle persone che egli aveva diritto a proteggere (*fossugud*) e a mantenere (*folog*).¹⁹⁷

Questo nobile aveva anche diritto a mangiare burro e carne salata, inoltre possedeva un cavallo pregiato (*ech slíastae*), altri quattro cavalli da sella e una moglie appartenente al suo stesso status sociale.¹⁹⁸

Aire échta

L'*aire échta* deriva il proprio nome dalla sua funzione, infatti *échta* deriva da *écht* che significa "atto di violenza", "uccisione", "massacro", e si riferisce alla carica militare di questo nobile.

i trattati (*cairddu* dat. Sg. di *cairdde* trattato, accordo territoriale), e ogni cosa che li riguarda (*neoch* ognicosa, *atallen* che essi hanno)".

¹⁹⁶ CG paragrafo 24 pp. 13-14 (righe 341-343); Binchy op. cit.

"*Atasuidi for sobus iar córus fine 7 túaith 7 flatha 7 ecalsa 7 rechtge 7 chairddi*". Trad. letterale: Quest'ultimo è menzionato (*atasuidi*) per la buona conoscenza legale (*sobus*) della legge (*còrus* regolamentazione) relativa alla famiglia (*fine*), alla *túath*, ai nobili (*flatha* gen. Sg. di *flaith*), alla Chiesa (*ecalsa* gen. Sg. di *eclais*), agli editti (*rechtge*) ed ai trattati territoriali (*chairddi* gen. Sg. di *cairdde* patto, trattato).

¹⁹⁷ *Folog* indica il mantenimento per malattia ed è un equivalente del termine *othrus*.

¹⁹⁸ Il materiale relativo all'*aire désa* è contenuto in CG paragrafo 24 pp. 13-14 (righe 328-357); Binchy op. cit.

L'*aire échta* era il capo di cinque uomini (*cóicir fri*) che erano da lui guidati nel compiere imprese d'armi nei territori vicini per vendicare un'offesa contro l'onore (*enechrucae*) della propria *túath*. Tali spedizioni venivano effettuate in particolare per vendicare l'uccisione di un uomo della *túath* (*déden-guin*) da parte di un membro della *túath* vicina.

L'interpretazione di tale passo è difficile e ambigua, l'unico fatto certo è che la *túath* dell'*aire échta* ha stretto un patto (*cairdde*) con la *túath* vicina, un cui membro ha poi violato tale patto uccidendo un uomo. Binchy ha così ipotizzato due possibili interpretazioni: secondo la prima, l'offesa tra le due *túatha* deve essere vendicata anche dopo il termine del trattato, infatti nel testo si fa menzione del periodo di scadenza del *cairdde*; secondo un'altra ipotesi invece, dopo la scadenza del trattato il caso ricade automaticamente sotto le regole normali della compensazione per omicidio.¹⁹⁹

Se l'*aire échta* e i suoi cinque uomini uccidevano qualcuno durante il periodo in cui il *cairdde* era in vigore, essi dovevano pagare una multa in capi di bestiame o in utensili domestici.

Il *dám* (cioè il suo seguito) e il *folug* (cioè le persone in mantenimento per malattia) di questo nobile erano identici a quelli di un *aire désa*.²⁰⁰

Aire ardd

Aire ardd significa letteralmente alto nobile e si distingue con l'aggettivo *ardd* in quanto è superiore ad un *aire désa*.

Tale nobile disponeva di venti clienti (*fiche céile*), dieci *céile gíallnai* e dieci *sóerchéili*. I suoi *céile gíallnai* gli dovevano consegnare annualmente due mucche con il loro accompagnamento (*dí baí cona timthug*), tre manzi di un anno (*teoir colpdacha*) e cinque vitelle femmine nel primo anno d'età (*chóic dartaidi*), come cibo invernale.

Egli rappresentava i propri clienti nei contratti e nei trattati di pace; inoltre erano legati a lui in clientela tutti i gradi inferiori a quello di *aire ardd*.²⁰¹

Il suo *lóg n-enech* corrispondeva a quindici capi di bestiame (*cóic séoit deich*) e tutti i suoi diritti legali avevano lo stesso valore. *Cóic séoit* gli erano dovuti per la ricchezza (*tothacht*) della sua casa e un capo di bestiame (*sét*) per ogni casa appartenente ad un suo cliente non libero.

Sette persone (*mórfeser*) costituivano il suo *dám* nella *túath*, cinque persone (*cóicir*) invece rappresentavano il suo seguito in privato. Egli aveva diritto a

199 CG pagg. 70-72; Binchy op. cit.

200 Il paragrafo riguardante l'*aire échta* corrisponde a CG paragrafo 25 pp. 14-15 (righe 358-367); Binchy op. cit.

201 CG paragrafo 26 pag. 15 (righe 373-374); Binchy op. cit.

"*Ar cuirethar a chéiliu cur 7 chairddiu; cach ngrád asid n-íslu bíd do i céilsini*". Trad. lett. "Egli rappresenta (*ar cuirethar* pres. ind. derivante da *ar cuirethar*) i propri clienti nei contratti (*cur* dat. Sg. di *cor* contratto) e nei trattati di pace (*chairddiu* dat. sg. di *cairdde* trattato); ogni grado che è a lui inferiore (*asid n-íslu*) è legato a lui in clientela (*i céilsini*).

proteggere sette persone (*mórfeser*) ed a ricevere carne salata (*sall*) e burro (*imb*) in determinati giorni compresa la Domenica.

Sette *cumala* (*secht cumala*) rappresentavano il *taurchreicc* di un *aire ardd* e tre mucche con il loro accompagnamento (*teoir baí cona timthug*) il suo *bés tige*.

Venti coppie sposate (*feich lánamnae*) erano la sua compagnia appropriata per la visita annuale dei clienti nel periodo compreso tra Capodanno (*calland*) e gli ultimi tre giorni di carnevale (*init*).²⁰²

Aire túise

Aire túise significa letteralmente “nobile di supremazia” (*túise* è il gen. sg. di *tuus* comando, supremazia, guida) e indica un *aire* la cui funzione più importante è quella di rappresentare la propria famiglia davanti al re, alla *túath* ed ai membri di una *túath* vicina.

Egli era infatti il capo (*toísech*) della propria famiglia (*cenél*) e precedeva un *aire ardd* in valore.

La sua clientela era composta da ventisette *céili* di cui quindici (*cóic deich*) non liberi (*gíallnai*) e dodici (*dá deich*) liberi (*sóerchéle*). I *céili gíallnai* erano obbligati a rendergli un *bíathad* costituito da quattro mucche (*cetheoir baí*), da cinque manzi di un anno (*cóic colpdacha*) e sei vitelli nel primo anno (*sé dartaidi*), come fornitura di cibo estivo ed invernale. Trenta erano le coppie sposate (*trícha lánamnae*) che si recavano in visita nel periodo tra Capodanno e gli ultimi tre giorni di Carnevale.

Il suo *taurchreicc* da re (*ó rí*) ammontava a otto *cumal* (*ocht cumala*), il suo *bés tige* era invece rappresentato da quattro mucche (*cetheoir baí*).

La sua *dám* era composta da otto persone (*ochtar*) nella *túath*, sei (*seisser*) in privato (*fo leith*), mentre la sua protezione (*foluch*) e la sua ospitalità (*fossugud*) si estendevano ad un massimo di otto uomini.

Un *aire túise* aveva inoltre diritto sempre al burro e, in alcuni giorni, a birra chiara o latte.

L'*eneclann* ammontava a venti capi di bestiame (*fiche sét*) e su tale valore si basavano i diritti legali di un *aire túise*. Tra le varie prerogative di questo nobile vi era anche la possibilità di pagare, se citato in giudizio, senza presentare alcun tipo di garanzia (*errech*) o pegno.

Il patrimonio di questo grado di *airechas* era rappresentato da una dimora (*tech*) di 29 piedi e da una rimessa (*airchae*) di 19 piedi; inoltre nella casa principale vi erano più di dieci letti con tutta la mobilia e l'arredamento completi, comprendenti anche utensili in legno, in bronzo e in ferro. Il resto della proprietà includeva anche strumenti per il lavoro della terra, dodici cavalli da sella e due cavalli (*dá chapall*) da lavoro.

La moglie di un *aire túise* doveva appartenere allo stesso grado del marito ed essere legittima.

²⁰² Il paragrafo contenete le informazioni sull'*aire ardd* corrisponde a CG paragrafo 26 pag. 15 (righe 368-385); Binchy op. cit.

Questo nobile aveva infine molte prerogative e privilegi legalmente riconosciuti. Innanzitutto egli era di grande aiuto (*lánchongnam*) durante le perorazioni di una causa (*aidbden*), per quanto riguarda i giuramenti (*noill*), i pegni (*gell*), i casi di ostaggio (*giáll*), i trattati di legge con la *túath* confinante (*cairdde*), come rappresentante della propria famiglia sia oltre i confini della *túath* (*tar crích*) sia nella casa del proprio signore (*i tech flatha*). Un *aire túise* sosteneva il diritto (*córus*) nel caso in cui il padre (*athair*) o il nonno (*senathair*) fossero garanti di qualcuno (*ráith*), e poteva imporre la sua piena rivendicazione secondo il proprio grado.

Il suo status privilegiato gli permetteva anche di avere precedenza nel giurare (*for-toing*) e il suo giuramento era di valore superiore rispetto a quello dei gradi inferiori (*grád asid n-íslu*).²⁰³

Aire forgaill

Questo era il grado più alto dei nobili con esclusione dei due gradi regali (*tánise* e *rí*) e la sua funzione era di primaria importanza all'interno della *túath* in quanto la testimonianza di un *aire forgaill* aveva valore di prova conclusiva e inconfutabile nei casi legali di difficile risoluzione.

Lo stesso nome di questo nobile ne indica la prerogativa principale: *Forgaill* è il gen. sg. del sostantivo *Forgell* che significa “deposizione di importanza superiore”, “testimonianza conclusiva”.

La sua testimonianza era infatti superiore (*forzell*) a quella dei gradi a lui inferiori ed era la più nobile (*úais*).

Egli possedeva quaranta clienti (*céthorcha céile*) di cui venti sono *céle gíallnai*, e venti *sóerchéile*.

I venti clienti non liberi gli dovevano fornire cinque mucche (*cóic baí*), sei manzi di un anno (*sé colpdacha*) e nove vitelle nel loro primo anno (*noí ndartaidi*) come provvisione di cibo estiva ed invernale.

Il suo *eneclann* corrispondeva a quindici capi di bestiame (*cóic séoit deac*) e dello stesso valore erano il suo giuramento (*imthach*), la sua garanzia (*ráth*), il suo pegno (*naidm*), il suo ostaggio (*aitire*), la sua funzione nelle cause giudiziarie (*fèchem*)²⁰⁴

²⁰³ Il materiale riguardante l'*aire túise* è contenuto in CG paragrafo 27 pp. 16-17 (righe 386-416); Binchy op. cit.

²⁰⁴ *Fèchem* indica entrambe le parti in causa sia quella rappresentata dal *rí*, o il *senod* che rappresentano la parte offesa. Infatti il pegno dato dall'*aire coisring* serve appunto come garanzia dell'osservanza delle obbligazioni da parte della propria famiglia in favore dell'altra parte in causa. Con il termine *fuillem* credo si voglia indicare il compenso dovuto dalla famiglia all'*aire coisring* in risarcimento del pegno perduto da quest'ultimo. Ovviamente questo avviene solo nel caso di inadempienza delle obbligazioni contratte da parte della famiglia stessa.

Il paragrafo relativo all'*aire coisring* corrisponde a CG paragrafo 20 pp. 11-12 (righe 277-301); Binchy op. cit.

CG paragrafo 21 pp. 12-13 (righe 302-313); Binchy op. cit.

Il *déis* indica l'insieme delle persone sottomesse ad un signore e, in particolare, l'autorità e i diritti di quest'ultimo sui propri clienti.

e la sua testimonianza (*fiadnaise*). Inoltre egli poteva pagare un debito senza presentare né pegno, né garanzia.

Nove *cumala* (*noí cumala*) erano il suo *taurchreicc* da nobile superiore (*ó márf-laith*) mentre il suo *bés tige* era costituito da cinque mucche con il loro accompagnamento (*cóic baí cona timthug*).

Nove persone (*nónbur*) rappresentavano la sua *dám* nella *túath* e sette (*mórfeser*) in privato, egli aveva anche diritto a burro, birra chiara e carne salata in specifici giorni.

Un *aire forgill* si sposava con una donna a lui uguale per grado e possedeva una *tech* di 30 piedi, una *airchae* di 20 piedi, mobilio, bestiame e cavalli secondo il proprio status sociale.²⁰⁵

Il termine *gíallnae* indica la clientela non libera costituita appunto dai *céli gíallnai*.

Questo tipo di clientela implica la consegna di un feudo ad un cliente da parte di un signore di rango più elevato. Il feudo è in questo caso normalmente costituito da capi di bestiame che rappresentano così il suo *taurchreicc* cioè il suo valore.

Sul *taurchreicc* si calcola l'ammontare del canone annuale in natura (*bès tige*) e dei servizi che il cliente deve fornire al proprio signore in cambio della consegna del feudo.

CG paragrafo 24 pp. 13-14 (righe 339-340); Binchy op. cit.

“*Imdích dlged a chéle cintaib cuir,cáin,cairddiu co neoch atallen.*” Trad. letterale: “Egli difende (*imdích* ind. Pres. del verbo *im-dích* proteggere, difendere) i diritti dei propri clienti per quanti riguarda le responsabilità (*cintaib* dat. Pl. di *cin* responsabilità) legale (*cuir*), la legge scritta (*cáin*), i trattati (*cairddiu* dat. Sg. di *cairdde* trattato, accordo territoriale), e ogni cosa che li riguarda (*neoch* ognicosa, *atallen* che essi hanno)”.

CG paragrafo 24 pp. 13-14 (righe 341-343); Binchy op. cit.

“*Atasuidi for sobus iar córus fine 7 túaithe 7 flatha 7 ecalsa 7 rechtge 7 chairddi*”. Trad. letterale: Quest'ultimo è menzionato (*atasuidi*) per la buona conoscenza legale (*sobus*) della legge (*córus* regolamentazione) relativa all famiglia (*fine*), alla *túath*, ai nobili (*flatha* gen. Sg. di *flaith*), alla Chiesa (*ecalsa* gen. Sg. di *eclais*), agli editti (*rechtge*) ed ai trattati territoriali (*chairddi* gen. Sg. di *cairdde* patto, trattato).

Folog indica il mantenimento per malattia ed è un equivalente del termine *othrus*.

Il materiale relativo all'*aire désa* è contenuto in CG paragrafo 24 pp. 13-14 (righe 328-357); Binchy op. cit.

CG pp. 70-72; Binchy op. cit.

Il paragrafo riguardante l'*aire échta* corrisponde a CG paragrafo 25 pp. 14-15 (righe 358-367); Binchy op. cit.

CG paragrafo 26 pag. 15 (righe 373-374); Binchy op. cit.

“*Arcuirethar a chéliu cur 7 chairddiu; cach ngrád asid n-islíu bíid do i céilsini*”. Trad. lett. “Egli rappresenta (*arcuirethar* pres. Ind. derivante da *ar-cuirethar*) i propri clienti nei contratti (*cur* dat. Sg. di *cor* contratto) e nei trattati di pace (*cairddiu* dat. Sg. di *cairdde* trattato); ogni grado che è a lui inferiore (*asid n-islíu*) è legato a lui in clientela (*i céilsini*).

Il paragrafo contenete le informazioni sull'*aire ardd* corrisponde a CG paragrafo 26 pag. 15 (righe 368-385); Binchy op. cit.

Il materiale riguardante l'*aire túise* è contenuto in CG paragrafo 27 pp. 16-17 (righe 386-416); Binchy op. cit.

Il creditore che quella rappresentata dal debitore. Il termine può essere tradotto con il senso di “parte contraente”. (CG pag. 88; Binchy op. cit.).

205 Le notizie relative all'*aire forgill* sono contenute in CG paragrafo 28 pag. 17 (righe 417-433); Binchy op. cit.

Tánaise

Con questo grado di *airechas* iniziano le suddivisioni dello status regale e il *tánaise* rappresenta “colui che riceverà l’autorità regale senza alcuna disputa”.²⁰⁶ *Tánaise* significa infatti “secondo” ed indica il successore predestinato al trono.

Egli disponeva di cinque servitori (*cóic senchléthe*) oltre al numero di clienti propri di un *aire forgill*. Dieci persone (*dechnenbur*) costituivano il suo seguito nella *túath* e otto (*ochtar*) in privato.

Dieci persone potevano essere dalui mantenute (*folug*) con l’approvvigionamento di cibo dovuto al loro grado.

Anche questo nobile possedeva abbondanza di bestiame, di cavalli, di attrezzi da lavoro per ogni stagione ed aveva una moglie di grado adeguato (*cétmuinte dligid*).

Dieci *cumala* (*deich cumala*) erano il suo *taurchreicc* mentre il suo *bés tige* corrispondeva a sei mucche (*sé bai*).

Il suo *eneclann* corrispondeva invece a trenta capi di bestiame (*trícha sét*) e a seconda di questo valore venivano calcolati tutti i diritti legali. Anche il *tánaise* non era comunque tenuto a dare una garanzia o a versare un pegno se veniva citato in giudizio.²⁰⁷

Rí

Il *rí* veniva denominato così perché esercitava il potere di correzione (punizione) sulle *túath*.²⁰⁸

Tre erano i gradi regali (*fodlai for rígaib*) e cioè: *Ríi benn*, *rí buiden* e *rí bunaid*.

Ríi benn

Ríi benn significa re di cime (*benn* gen. pl. di *benn* cima, picco) e indica il re di una *túath* (*rí túaithe*) che ha tutti i sette gradi dei *Féni* (*gráid Féne*) legati a lui in clientela (*i céilsini*).

Sette *cumala* (*secht cumala*) rappresentavano il suo *eneclann* in quanto questo re possedeva di diritto un *cumal* per ogni *grád Féne* che gli era sottomesso.

L’imthach, il *naidm*, il *ráth*, *l’aitire*, il *fèchem* e il *fiadnais*e si valutavano secondo tale *eneclann*, inoltre un *ríi benn* non doveva presentare né pegno né garanzia se veniva citato in giudizio.

Dodici *cumal* (*dí deich cumala*) erano il suo *taurchreicc* ed il suo *bés tige* ammontava a sei mucche (*sé bai*). Dodici uomini (*dá fer deec*) costituivano il suo

²⁰⁶ CG paragrafo 29 pp. 17-18 (righe 434-435); Binchy op. cit.

“*Tánaise rígid cid ara n-eperr? Arindí frisnaicci túath huile do rígiu cen chosnam fris*”. Trad. lett. “Secondo al re perché è questo il nome? Perché l’intera *túath* si aspetta (*frisnaicci* pres. Ind. di *fris-naicci* aspettarsi), che egli riceve l’autorità regale (*rígiu* dat. Sg. di *ríge*) senza (*cen*) alcuna disputa (*chosnam*).

²⁰⁷ Le informazioni riguardanti il *tánaise* sono tratte da CG paragrafo 29 pp. 17-18 (righe 434-443); Binchy op.

²⁰⁸ CG paragrafo 30 pag. 18 (righe 444-445); Binchy op. cit.

“*Rí, cid ara n-eperr? Arindí riges cumachtu(i) chundrig fora thúathai*”. Trad. lett. “Re, perché questo nome? Perché egli detiene il potere (*riges* pres. ind. di *rigid* governare, esercitare il controllo) di correzione (*cundrig* gen. Sg. di *cundrech* correzione, punizione, controllo, sorveglianza) sulle *túatha*.”

seguito nella *túath*, e nove (*nónbur*) in privato. Dodici persone potevano anche essere da lui mantenute (*folug*) con il loro approvvigionamento di cibo.²⁰⁹

Ríi buiden

Ríi buiden significa re di truppe (*buiden* gen. pl. di *buiden* truppa) ed è una definizione indicante un re di tre o quattro *túath* (*rí theora túath nó chetheora túath*).

Il suo *eneclann* equivaleva a otto *cumala* (*ocht cumala*) cioè ai sette propri dello status regale con l'aggiunta di un *cumal* per le funzioni proprie di un *ríi buiden*.

Il *taurchriecc* equivaleva invece a quindici *cumala* (*cóic deecc cumala*) e il *bés tige* ad otto mucche (*ocht mbai*). Inoltre un *ríi buiden* era escluso dal mantenimento per malattia (*dífholaig*) che veniva sostituito con il pagamento di otto *cumala*, e non doveva dare alcuna garanzia o pegno quando venivano citati in giudizio.

Il *dám* di tale re era costituito da ventiquattro uomini (*cethri fichit*) nella *túath* e da dodici (*dá deacc*) in privato.²¹⁰

Ríi bunaid

Il *ríi bunaid* era il re principale del gruppo (*bunaid*) di ogni capo (*cenn*) perché si trovavano sotto il suo potere di costrizione ogni testa (ogni individuo) che non era controllato dal proprio signore.²¹¹

Da ciò risultava che ogni capo che era più forte assisteva il più debole probabilmente nel controllo dei propri subordinati.

Il *Ríi bunaid* era un re dei re (*ríi rurech*) e il suo prezzo d'onore ammontava a due volte sette *cumala* (*dá secht cumala*), il suo *dám* era composto da trenta persone (*trícha*) all'interno della *túath* e da diciassette (*secht deich*) in privato.

Un *ríi rurech*, un *ríg écis* (un poeta capo) e un *briugaid* (ricco nobile proprietario di un ostello in grado di poter ospitare un numero molto alto di persone) erano esclusi dal mantenimento per malattia (*dífholaig*). Metà mantenimento per malattia (*lethfológ*) di ciascun grado della *túath* era dovuto per sua moglie e per i suoi figli legittimi (*dligthech*), mentre un quarto (*cethramthu*) per mogli e figli non riconosciuti legalmente (*indligthech*).²¹²

209 CG paragrafo 31 pag. 18 (righe 448-456); Binchy op. cit.

210 CG paragrafo 32 pp. 18-19 (righe 457-471); Binchy op. cit.

211 CG paragrafo 33 pag. 19 (righe 472-475); Binchy op. cit.

“*Ríi bunaid cech cinn dano, cid ara n-eperr? Arindí as fo chumachtu a chundrig bíid cech cenn nád timmairgg a choimdiu, húaire fortét cech cenn bes tressa(i) inní bes étressa*”.

Trad. lett. “Re del gruppo di ogni capo (*cech cinn*), perché questo nome? Perché (*arindí*) è (*as*) sotto il suo potere (*fo chumachtu* dat. Sg. di *cumachte* potere) di costrizione (*chundrig* gen. sg. di *cundrech* correzione, punizione) ogni testa (*cech cenn*) che il proprio signore (*a coimdiu*) non controlla (*nád timmairgg*), perciò (*húaire*) ogni capo più forte (*cech cenn bes tressai*) prende precedenza (*fortét* ind. pres. di *for-tét*) su quello che è meno forte (*étressa*)”.

212 CG paragrafo 33 pag. 19 (righe 472-491); Binchy op. cit.

A questo punto il “*Críth Gablach*” termina l’elencazione dei *grád túaithe* e comincia una lunga digressione, relativa ai doveri ed ai diritti dei re, che inizia al paragrafo 35 e continua fino al paragrafo 48 con cui il trattato termina. Tale discussione affronta problemi molto interessanti dal punto di vista legale e giudiziario e ci permette uno studio abbastanza approfondito delle prerogative regali e del rapporto tra re e giudice. L’argomento però si discosta dal tema di questo primo capitolo e verrà perciò analizzato nel terzo capitolo insieme a notizie tratte da altri testi attinenti.

Per quanto riguarda la struttura e la divisione delle classi della società irlandese sono interessanti e fondamentali anche le distinzioni riportate dall’“*Uraicecht Becc*” e dal “*Bretha Nemed Toísech*”.

L’“*Uraicecht Becc*” ci offre materiale relativo in particolare alle distinzioni degli uomini di ogni arte e mestiere, compresi i poeti ed i giudici. Ovviamente data l’esiguità del trattato l’argomento è presentato in maniera più generale e sintetica rispetto al “*Críth Gablach*”.

Come abbiamo già visto il testo inizia con la spiegazione dei principi fondamentali del diritto irlandese e con una breve discussione relativa all’importanza delle risorse economiche come mezzo di ascesa sociale.

In seguito viene invece analizzata proprio la struttura fondamentale della società con le sue distinzioni in ranghi e classi.

Secondo l’“*Uraicecht Becc*” esistono sulla terra due tipi di *nemeth* (*atat do neimid do cuisin for talmuin*): il *nemeth* libero (*sóernemeth* o *saeirnemead*) e il *nemeth* soggetto o non libero (*dóernemeth* o *daer-neimeadh*).²¹³

I *sóernemith* sono costituiti da:

Uomini di Chiesa (*ecalsi*)

Sovrani (*flatha*)

Poeti (*filid*)

Féni (*Feine*)

I *dóernemith* invece da:

Falegnami (*saeir*)

Fabbri (*gobaind*)

Orefici (*cerda*)

Stagnai (*umaide*)

Medici (*legi*)

Druidi (*druoid*)

²¹³ UB in ALI vol. V; pag. 14-15.

Con il termine *nemeth* si vuole indicare una persona privilegiata o una classe di persone privilegiate. Il significato originale era quello di luogo consacrato, in seguito il termine venne adoperato per indicare in particolari le immunità ed i privilegi legali. Nei testi legali venne poi ad assumere un terzo significato passando ad indicare le classi di persone che possiedono status legale e privilegi.

Uomini di lettere (*suid*)
Giudici (*brithemain*)
Gente di ogni arte e mestiere

Il motivo per cui gli artigiani, i giuristi ed i medici sono considerati *nemith* non liberi risiede nel fatto che essi dovevano servire i *nemith* liberi e quindi dipendono da quest'ultimi.

SÓERNEMITH

Oltre alla bipartizione tra *nemith* soggetti e *nemith* liberi l'"*Uraicecht Becc*" riporta comunque anche ulteriori sette suddivisioni relative agli ordini ecclesiastici, ai gradi dei nobili, ai gradi dei *fili* e alle classi di valore.

<i>Grád ecalsa</i>	<i>Grád flaithe</i>	<i>Grád filid</i>	<i>Fodla febe</i>
Lettore (<i>liachtreoir</i>)	<i>Aire déso</i>	<i>Fochluc</i>	<i>Inol</i>
Usciere (<i>aistreoir</i>)	<i>Aire échta</i>	<i>Macc fuirmid</i>	<i>Flescach</i>
Esorcista (<i>exarcistid</i>)	<i>Aire Túise</i>	<i>Doss</i>	<i>Garid</i>
Suddiacono (<i>suibdeochain</i>)	<i>Aire ardd</i>	<i>Cano</i>	<i>Fer midboth</i>
Diacono (<i>deochain</i>)	<i>Aire Forgill</i>	<i>Clí</i>	<i>Mruigfer</i>
Prete (<i>sacart</i>)	<i>Rí</i>	<i>Ánruth</i>	<i>Bóaire</i>
Vescovo (<i>eascob</i>)	<i>Rí ruireach</i>	<i>Ollum</i>	<i>Ócaire</i>

Come possiamo notare i *grád flaithe* corrispondono al *córus flatha* del "*Críth Gablach*" e presentano tra loro distinzioni molto simili a quelle già da me analizzate. In questo caso però le prerogative ed i diritti di ogni grado vengono descritti in maniera molto sommaria e sintetica.

Innanzitutto di ogni grado vengono elencati solo l'ammontare del *díre*, cioè il pagamento del prezzo d'onore, il numero delle persone che costituiscono il seguito e l'entità dell'approvvigionamento di cibo dovuto a ciascun aire mentre non si fa alcuna menzione del patrimonio e dei possedimenti dei vari *flaithi*.

Inoltre vi sono anche alcune differenze relative all'ammontare del prezzo d'onore e al numero degli uomini costituenti il *dám* cioè il seguito di un signore; infatti i valori presentati dall'"*Uraicecht Becc*" non corrispondono a quelli forniti dal "*Críth Gablach*".

Molto interessante è invece la descrizione delle categorie dei *fili* che non erano state minimamente considerate nel "*Críth Gablach*" e che vengono qui elencate anche se in modo sommario.

Importanti sono pure le sette suddivisioni riguardanti gli uomini di Chiesa che non vengono però analizzate in maniera particolareggiata. Infatti si afferma

solo che i *grád ecalsa* hanno gli stessi diritti dei *grád flaithe* a seconda delle proprie buone risorse. Ad esempio un vescovo nobile ha la stessa dignità di un re supremo e quindi uguali diritti, prerogative e valore.

La quarta partizione presenta invece alcuni problemi di interpretazione in quanto, pur presentando alcune affinità con i *fodlai bóairech*, se ne discosta in maniera molto evidente inserendo alcuni gradi che il “*Críth Gablach*” non aveva preso in considerazione.

Secondo Mac Neill i *fodla febe* dovrebbero corrispondere ai *grád Féne* e indicherebbero le classi non dominanti degli irlandesi liberi e non nobili.²¹⁴

GRÁD FLAITHE

Aire déssó

A questo grado corrispondevano *secht séoit* di *díre* e protezione (*turthugud*)²¹⁵ per tre giorni (*tresi*), provvisione di cibo per quattro persone (*biatad cetrúir*) con diritto a miele (*mil*), pesce (*iasc*), focacce (*grus*) e carne salata (*cam-cnaim saillte*).²¹⁶

Aire échta

Deich séoit erano stabiliti per un *aire échta* e *turthugud* per cinque giorni (*cuigte*) con provvisione di cibo costituita da trenta focacce (*trica bairgin*).²¹⁷

Aire túise

Questo nobile aveva diritto a *cóic deich séoit* e protezione per dieci giorni (*turthugud dechmuide*) con provvisione di cibo di quaranta focacce (*cethracha bairgin*).²¹⁸

Aire ardd

Per lui erano valutati *fiche séoit* e *turthugud* per quindici giorni (*cuic la ndec*) con provvisione di sessanta focacce (*sesca bairgin*).²¹⁹

Aire forgill

Ad un *aire forgill* corrispondevano *trícho séoit* e *turthugud* di un mese (*mis*) con

²¹⁴ Mac Neill op. cit. pag. 276.

²¹⁵ *Turthugud* ha lo stesso significato del termine *snádud* utilizzato nel *Críth Gablach*, entrambi i termini indicano infatti il potere di rendere immune una persona da qualsiasi rivendicazione o vendetta legale. Questo tipo di protezione è stabilita attentamente secondo il grado del protettore ed è considerata sacra. Nessuno può ferire od uccidere un protetto durante il periodo di *snádud* o *turthugud* e chi infrange tale regola deve risponderne legalmente.

²¹⁶ UB in ALI vol. V; pp. 30-41.

Nell'*Uraicecht Becc* non si fa menzione distinta delle persone in *othrus* e delle persone che costituiscono il *dám* di ciascun grado, invece si indica generalmente un numero di persone che probabilmente corrisponde sia al seguito di un *aire* sia agli uomini che ogni grado deve mantenere.

²¹⁷ UB in ALI vol. V; pp. 42-43.

²¹⁸ UB in ALI vol. V; pp. 44-45.

²¹⁹ UB in ALI vol. V; pp. 44-45.

provvisione di ottanta focacce (*cetri fichit bairgin*) e compagnia di cento uomini (*cet laech lais*).²²⁰

Rí

Un Rí *túaithe* ha diritto ad un *díre* corrispondente a metà di *secht cumala* (*leath secht cumal*), al *turthugud* di un mese (*mis*) e alla compagnia di settecento uomini (*secht cet laech lais*).²²¹

Rí ruireach

Un rí di tale livello aveva diritto al *turthugud* di tre volte quattordici notti (*tri caictigis*), alla compagnia di tre re (*tri rig lais*) e ad una provvisione di cibo comprendente cento sessanta focacce (*ocht fichit bairgin*).²²²

Oltre a questo grado viene fatta menzione anche del re del Munster che aveva diritto ad un *díre* di due volte sette *cumala*, ad un approvvigionamento di cibo costituito da due manzi, due maiali da pancetta e duecento focacce, da un *turthugud* per un anno e da un *dám* formato da sei gruppi di venti persone ciascuno.

GRÁD FILID

L'elencazione dei gradi dei poeti comincia con la descrizione della categoria meno privilegiata e termina con il grado più importante cioè l'*ollam* o "poeta capo" che aveva la stessa dignità di un rí *túaithe*.

È interessante anche far notare come la classe dei poeti fosse l'unica professione ad avere lo status di *sóernemeth* da cui erano invece esclusi i medici ed i giuristi. La dignità riconosciuta ai poeti era infatti molto alta soprattutto a causa della loro importantissima funzione sociale legata al mantenimento della tradizione antica e del ricordo dei defunti.

I *fili* avevano poi anche altre due funzioni importantissime e cioè quelle della satira e dell'elogio. Difatti l'onore di una persona si basava sul suo prestigio e quest'ultimo dipendeva spesso dall'elogio compiuto per lui da un poeta. La satira invece era considerata come un potente mezzo di diffamazione grazie al quale l'onore di un uomo poteva venire distrutto.

Si può quindi capire facilmente come a questa casta di uomini di professione venisse riconosciuta tanta importanza e dignità.

Fochluc

Questo grado aveva diritto allo stesso *díre* di un *ollam* diminuito di un *sét* (*aen set gabla*), ad una protezione di un giorno (*aen la a turtugud*) e all'approvvigionamento di cibo di due uomini (*biathad deisi*).²²³

²²⁰ UB in ALI vol. V; pp. 46-47.

²²¹ UB in ALI vol. V; pp. 50-51.

²²² UB in ALI vol. V; pp. 50-51.

²²³ UB in ALI vol. V; pp. 58-59.

Macc fuirmid

Trí séoit erano dovuti ad un *Macc fuirmid* insieme alla provvisione di cibo di tre uomini (*biathad trir*) e ad una protezione di tre giorni (*turthugud treisi*).²²⁴

Doss

Per questo poeta erano valutati *cóic séoit* insieme con la provvisione di cibo di quattro uomini (*biatad cetrair*) e con un *turthugud* di cinque giorni (*cuicthe*).²²⁵

Cano

Secht séoit erano stabiliti per questo grado, provvisione di cibo di sei uomini (*biatad seisir*) e *turthugud* di una settimana (*sectmuine*).²²⁶

Clí

Deich séoit erano stabiliti per un *clí*, provvisione di cibo per otto uomini (*biathad ochtair*) e *turthugud* di dieci giorni (*deachmuide*).²²⁷

Ánruth

Fiche séoit erano stabiliti per tale grado, provvisione di cibo di dodici uomini (*biathad da fear dec*) e *turthugud* di quindici giorni (*cuig la dec*).²²⁸

Ollam

Un *ollam* aveva lo stesso *díre* di un *rí* di una *túath* (*coimdiri ollum fri rig n-aen tuaiti*), inoltre aveva diritto ad un *turthugud* di un mese (*mis*) e ad un *dám* costituito da tre volte otto uomini (*tri hochtair a lin*).²²⁹

FODLA FEBE

Di seguito il testo presenta invece l'elencazione delle classi di valore che come vedremo parzialmente corrispondono ad alcune classi dei *bóaire*.

Inol

Tale grado aveva diritto ad un *díre* comprendente o un vello di lana (*cnai olla*), o una balla di filato (*no ceirtli*) o una gallina (*no cearc*).²³⁰

Flescach

Per lui era stabilito il *díre* del valore di un agnello (*uan*).²³¹

224 UB in ALI vol. V; pp. 60-61.

225 UB in ALI vol. V; pp. 62-63.

226 UB in ALI vol. V; pp. 66-67.

227 UB in ALI vol. V; pp. 66-67.

228 UB in ALI vol. V; pp. 68-69.

229 UB in ALI vol. V; pp. 56-57.

230 UB in ALI vol. V; pp. 80-81.

231 UB in ALI vol. V; pp. 84-85.

Garid

Il *díre* di un *garid* equivaleva ad una pecora (*caera*).²³²

Fer midboth

Per tale grado il *díre* era rappresentato da una vitella di un anno (*dairt*) mentre la sua provvisione di cibo era costituita da tre focaccine (*teora bairgen a biathad*).²³³

Bóaire

Un *bóaire* aveva un *díre* equivalente a tre capi di bestiame (*trí séoit*), la sua protezione (*a turtugud*) valeva da un'ora canonica ad un'altra (*ón tráth co raili*) e la sua provvisione di cibo era composta da cinque focacce (*cuic bairgin*) con latte (*la hais*) o burro (*do no him*).²³⁴

Ócaire

Quest'ultimo grado aveva diritto ad un *díre* equivalente a cinque capi di bestiame (*cóic séoit*), inoltre la sua protezione era valida per due giorni (*da laithi a turtugud*) e la sua provvisione di cibo comprende otto focacce (*oct mbairgin*) con sale (*saland*) come condimento.²³⁵

Come possiamo notare secondo l'“*Uraicecht Becc*” il *fer midboth* corrisponde precisamente al primo *fer midboth*, il *bóaire* e l'*ócaire* presentano invece alcune differenze con i loro equivalenti nel “*Críth Gablach*”. Probabilmente il *bóaire* può essere equiparato un *ócaire* e viceversa l'*ócaire* corrisponde ad un *bóaire* di eccellenza, almeno per quanto riguarda il valore del *díre*.²³⁶

Per quanto riguarda i primi tre gradi, Mac Neill sostiene che i termini *inol*, *flescach* e *garid* indicassero bambini al di sotto dei dodici anni privi di particolari diritti legali e di valore sociale.²³⁷

DÓERNEMITH

Come abbiamo già precedentemente evidenziato questo *nemeth* era costituito da la gente di tutte le arti e mestieri (*aes caca dana olcena*) compresi gli uomini di legge (*breitemain*) ed i medici (*legi*).²³⁸

Tutti gli appartenenti a questo *nemeth* erano comunque considerati di status

232 UB in ALI vol. V; pp. 84-85.

233 UB in ALI vol. V; pp. 84-85.

234 UB in ALI vol. V; pp. 86-87.

235 UB in ALI vol. V; pp. 88-89.

236 Potrebbe trattarsi anche di uno sbaglio compiuto dall'autore dell'*Uraicecht Becc*, con confusione tra questi due gradi di *bóairech*.

237 Mac Neill op. cit. pag. 277.

238 UB in ALI vol. V; pp. 90-91.

libero ed erano cioè dotati di franchigia (*súire* o *saíre*)²³⁹ anche se essi servivano con le loro professioni i *sóernemith*.

Le arti oneste erano quindi sia libere che soggette (*saer daer dag-dana*) perché servivano ed erano servite (*daig fogniat ocus fogniter*)²⁴⁰, così i loro sequestri erano liberi (*saera a n-athgabala*) ed erano liberi i loro giudizi (*ocus saer a ríara*) sopra i propri clienti ed apprendisti (*for a mbesaib fíraibh ocus for a felmaccaibh*).²⁴¹

Il *súire* (cioè lo status libero) di un artigiano non veniva diminuito dalla scarsità della sua arte (*nach dan tra asrubartamar, dlíges saire, nad bairben in tsairi bis do a tuaithe gan a dan*) mentre la conoscenza di più arti e mestieri insieme poteva far aumentare la dignità e quindi anche il valore di una persona.²⁴²

Chi aveva un'arte, secondo l'"*Uraicecht Becc*", doveva avere un solo *díre* (*beas aen-danach, bid aen-díreach*), chi aveva molte arti, doveva avere molti *díre* (*beas ill-danach, bid ill-díreach*) in quanto questo aumentava la nobiltà (*doformaig sairi*).²⁴³

Per quanto riguarda invece i cantanti, i musicisti (*aes ciuil*), i servitori nei banchetti e nella corte, i seguaci (*daime*), i mimi, i giocolieri (*cleasamnaig*), i buffoni (*fuirseoire*), i comici (*brugedoire*) e i guidatori di carri e cavalli (*araid ocus monaig*), non vi era un valore autonomo ad essi riconosciuto ma il loro prezzo d'onore dipendeva dal valore del nobile che li manteneva (*is a hincaib og a mbiad, is as dírenaiter: nista saire cena fo leith*).²⁴⁴

Gli altri artigiani ed artisti erano valutati invece a seconda delle loro competenze e conoscenze tecniche.

Ad esempio un bravo falegname costruttore di barche, di navi, canoe e vascelli coperti (*saer ler long ocus baircc ocus curach ocus lestra*)²⁴⁵ e un falegname abile nella lavorazione del legno di quercia (*saer dron durraigi*) erano uguali in dignità ad un *aire déso* (*comsaire do fri hairig ndesa*).²⁴⁶ La stessa dignità veniva riconosciuta anche ad un costruttore di mulini (*saer mulind*) e ad un maestro intagliatore di legno di tasso (*sai ibroracta*).²⁴⁷

Un uomo che praticava insieme queste quattro arti (*fear congeb ceatarda*) aveva diritto ad un *díre* di *cóic deich séoit*, al *turthugud* di dieci giorni (*decmuide*) e alla provvisione di cibo di dodici uomini (*biatad da fear deg*).²⁴⁸

Il costruttore di carri (*carpat saer*), il carpentiere (*aitire*), il creatore di vestiti (*gebeic*), l'intagliatore (*rindaigi*) e il costruttore di scudi (*tuathait*) erano uguali

239 *Saíre* significa letteralmente 'libertà', 'immunità' ed è un termine usato per indicare i privilegi legali delle classi degli uomini liberi.

240 UB in ALI vol. V; pp. 96-97.

241 UB in ALI vol. V; pp. 96-97.

242 UB in ALI vol. V; pp. 108-109.

243 UB in ALI vol. V; pp. 108-109.

244 UB in ALI vol. V; pp. 108-109.

245 UB in ALI vol. V; pp. 104-105.

246 UB in ALI vol. V; pp. 102-103.

247 UB in ALI vol. V; pp. 104-105.

248 UB in ALI vol. V; pp. 104-105.

in dignità ad un secondo *bóaire* (*saire boaire tanaisi doib*), nel caso uno di questi artigiani praticasse insieme due di queste arti allora raggiungeva la dignità di un primo *bóaire* (*dia congaba da dan dib saire boairig tuisse do*).²⁴⁹

I tornitori (*tornoire*), i costruttori di catene (*nascaire*), i conciatori di pelle (*cairemain*), i cardatori (*cirmaire*) ed i pescatori (*iascairi*) raggiungevano invece la dignità di un *fer midboth* (*saeiri fir midbad doib*).²⁵⁰

Molto importanti erano poi i due gruppi costituiti il primo dagli uomini di legge e il secondo dagli uomini di lettere.

Brithemain

I *brithemain*, cioè gli uomini di legge, si dividevano in tre gradi fondamentali:

Il *brithem* competente nel dare giudizi riguardanti gli artigiani (*breithem bes tualaing fuigell fris frisind aes ndana*) in materia di giustizia, nell'estimazione, nella misurazione e nella remunerazione di ogni prodotto (*a cuid firinde oc meas ocus tomus ocus frithgnum ocus duilgine caca hoic*) e che riusciva a conciliare il diritto consuetudinario e la sentenza (*ocus beas tuailing coicerta noise ocus breithe*), aveva diritto ad un *díre* di *secht séoit*, a un *turthugud* di tre giorni (*treisi*) e alla provvisione di cibo per quattro uomini (*biathad cethrair*).²⁵¹

Il *brithem* conoscitore del linguaggio dei *Féni* (*bérle Féne* cioè la legge tradizionale) e della tradizione dei *filid* (*breithem berla Feni ocus filidiacta*) aveva diritto ad un *díre* di *deich séoit*, a un *turthugud* di cinque giorni (*cuigti*) e a trenta focacce (*trica bairgen*) come provvisione di cibo.²⁵²

Il *brithem* infine conoscitore dei tre linguaggi (*breitheam tri mberla*), cioè del *bérle Fénechais*, della tradizione dei *filid* (*filidachta*) e della tradizione latina (cioè la legge delle Sacre Scritture), aveva diritto al *díre* di un *aire túise* (*coimdiri do fri hoiri tuisse*).²⁵³

Suí

I *suí*, gli uomini di lettere, si distinguevano in quattro categorie:

Il *suí litre* o maestro di lettere aveva la stessa dignità di un *rí túaithe* (*sai litri, comsaere do fri rig n-aen tuaithe*) e dovrebbe essere identificato con il maestro capo di una scuola ecclesiastica.

Un *tánaise suad litre* aveva diritto al *díre* di un *aire ardd* (*tanaisi suad litri comdire do fri hairig n-aird*) e dovrebbe rappresentare un maestro di legge canonica.

L' *ócsuí* indicava invece il grado di un semplice maestro ed era uguagliato in dignità ad un *aire túise* (*oc sai comsaire do fri hairig tuisi*).

249 UB in ALI vol. V; pp. 104-105.

250 UB in ALI vol. V; pp. 106-107.

251 UB in ALI vol. V; pp. 98-99.

252 UB in ALI vol. V; pp. 100-101.

253 UB in ALI vol. V; pp. 100-101.

Il *fer cethramthan suithe* corrispondeva ad uno scolaro ecclesiastico ed era pari in dignità ad un *aire déso* (*fear ceatrumun suite comsairi do fri hoirig ndesa*).²⁵⁴

Con quest'ultima elencazione termina il trattato "*Uraicecht Becc*" senza prendere in considerazione le classi dei *grád ecalsa* e senza descrivere le loro prerogative e il loro valore.

Tale argomento è invece alla base di un altro testo legale il "*Bretha Nemed Toísech*" che descrive sommariamente i sette gradi ecclesiastici riportando anche notizie relative ai requisiti che un uomo di Chiesa deve possedere ed ai motivi che svisliscono il valore di una chiesa.

Prima di iniziare l'analisi dei *grád ecalsa* il "*Bretha Nemed Toísech*" tratta brevemente del *nemeth* e della distinzione fondamentale in due classi di persone privilegiate e cioè il *soírnemed* e *doírnemed*.

Lo scolaro ecclesiastico (*ecnae*), l'uomo di chiesa (*eclais*), il nobile (*flaith*) e il poeta (*fili*) appartenevano al *soírnemed*; tutti i rimanenti uomini di arte e mestiere appartenevano al *doírnemed*.²⁵⁵

La distinzione è molto simile a quella presentata nell'"*Uraicecht Becc*" l'unica differenza è costituita dall'*ecnae* che, come scolaro, dovrebbe appartenere alla classe dei *suí* con il grado di *Fer cethramthan suithe*.

Più particolareggiata è invece la descrizione dei gradi della chiesa ²⁵⁶ che vengono stabiliti in numero di sette (*secht*) in relazione ai sette doni dello Spirito Santo (*secht ndánae in Spirito Noib*):

Dorsaid (usciera)
Glantaid (esorcista)
Líachtróir (lettore)
Suibdechan (suddiacono)
Sacart (prete)
Dechan (diacono)
Epscop (vescovo)

²⁵⁴ UB in ALI vol. V; pp. 102-103.

²⁵⁵ Liam Breatnach "*The First Third of Bretha Nemed Toísech*" in *Èriu* 40 (1989) pp. 1-40.

"*Cair: cis lir fodlai for neimthib? Ní hansae: dí fodail, ed ón soírnemed 7 doírnemed. Cis lir fodlai for soírneimthib? Ní hansae: a cethair ecnae, eclais. Flaith, fili; it è doírnmid dánae olchena*".

Trad-lett. "Domanda: quante sono (*cis lir*) le divisioni (*fodlai* nom. Pl. di *fodail* divisione) per le persone privilegiate (*neimthib* dat. Pl. di *nemeth*)?"

Due (*dí*) divisioni, *soírnemed* e *doírnemed*.

Quante sono le divisioni per i *soírneimthib* (dat. Pl. di *soírnemeth*)? Non è difficile (*ní hansae*): quattro (*cethair*) lo scolaro ecclesiastico, l'uomo di chiesa, il nobile e il poeta; il *doírnemed* è composto dalla gente di bassa origine (*olc* agg. con significato di vile, basso, umile)." BNT paragrafo 1 pp. 8-9.

²⁵⁶ BNT paragrafo 13 pp. 14-15; Breatnach op. cit.

Inoltre erano reputati bene anche l'accolito che accende le candele (*aclaid*), il salmista (*sailmchétlaid*) e il chierico tonsurato (*cléirech co coruinn*), tutti e tre si trovavano difatti sotto la protezione (*clith*) della Chiesa.

Per ciascun *grád ecalsa* assunto con innocenza completa veniva valutato un *cumal* in più come prezzo d'onore e il valore di tale prezzo si basava sul *díre* dei nobili laici di rango più elevato (*airech n-airchenn*).²⁵⁷

Il *díre* (cioè il pagamento di tale prezzo d'onore) veniva aumentato o diminuito a seconda dell'innocenza della persona. Così l'intero prezzo d'onore (*ógennuc*) poteva essere pagato completamente secondo il grado della persona, solo se era completa l'innocenza.²⁵⁸

La Chiesa e gli uomini di chiesa venivano infatti nobilitati (*sóertho*) per i loro buoni requisiti (*dagfoltaib*)²⁵⁹ e venivano sviliti in dignità (*dóertho*) a causa delle loro incapacità (*mífoltaib*) e mancanze.²⁶⁰

La Chiesa erede di Dio sulla terra (*eclais in sin as chomarbae do DÍA i talmain*) aveva precedenza nel giurare (*for-toing-side*) su qualsiasi altro grado (*for cách*) e il giuramento di un uomo di chiesa superava per importanza quello di qualsiasi persona che si trovava nella chiesa solo per ricevere cibo e vestiti e che non facesse parte degli ordini di penitenza (*peinde*) o di sacrificio (*sacarbaice*).

Nessun uomo di chiesa inoltre poteva prestare giuramento con incantesimi (*brechtaib*) anche se si trovava tra laici.

In caso di crimini e offese compiute da uomini di chiesa era necessario darne notizia (*fiadnaib*) alla presenza di testimoni (*apad fiad*), digiunare (*troscud*) in maniera corretta, ottenere la testimonianza (*fiadnaise*) di un uomo estraneo al caso legale e procedere al sequestro (*athgabail*).

Diversamente una comunità religiosa poteva procedere legalmente contro qualcuno quando questi non aveva dato alcuna garanzia (*gell*).²⁶¹

Oltre a queste notizie riguardanti i *grád ecalsa* il "Bretha Nemed Toísech" riporta anche alcune informazioni relative ai *grád flaithe*, ai *fodlai bóairech*, e ai gradi degli artigiani.

Di tali gradi viene riportato in particolare il valore del prezzo d'onore valutato in capi di bestiame o in *cumal* senza aggiungere nulla di nuovo rispetto al "Críth Gablach" o al "Uraicecht Becc".

Manca completamente la suddivisione in sette gradi di ciascuna categoria e non si fa menzione né dei patrimoni né delle prerogative di ogni rango sociale.

257 BNT paragrafo 20 pp. 15-16; Breatnach op. cit.

258 BNT paragrafo 14 pp. 14-15; Breatnach op. cit.

259 *Dagfoltaib* è il dat. Pl. di *dagfolud* che ha i seguenti significati: proprietà, beni, ricchezze, qualificazione, condizione, comportamento, dovere e funzioni. In questo caso penso che ci si voglia riferire a tutti i requisiti economici e morali che nobilitano una Chiesa.

260 BNT paragrafo 2 pp. 8-9; Breatnach op. cit.

261 BNT paragrafi 4-5 pp. 10-11; Breatnach op. cit.

L'unica precisazione riguarda i *fodlai bóairech* e mette in risalto il fatto che l'unico fondamento e sostegno di un *bóaire* era costituito dal bestiame (*clí bunad bóairech buar*).²⁶²

Per quanto riguarda i *grád filid* vengono menzionati solo l'*ollam* o poeta capo e l'*anruth* cioè il grado subito precedente il poeta capo.

Il primo viene valutato con un prezzo d'onore superiore anche al *rí ruirech* mentre il secondo viene equiparato in valore ad un *rí benn*, entrambe le valutazioni sono comunque indice della grande importanza rivestita dai poeti nella società irlandese.²⁶³

Un ospedaliere (*briugu*), un giudice (*brithem*) e un castaldo (*bethem*) avevano lo stesso *dire* (*comdíriu*) di un *rí túaithe* se riuscivano a raddoppiare (*díabal*) le loro buone risorse (*fria febtu*).²⁶⁴

Il trattato termina infine con la spiegazione dell'età appropriate per raggiungere ogni grado ecclesiastico e cioè vent'anni (*fichtech*) per divenire portiere (*dorsaid*) od esorcista (*glantaid*), ventidue per diventare lettore (*líachtróir*) o suddiacono (*suibdechan*), venticinque per raggiungere il grado di diacono (*dechan*), trenta (*tríchtaige*) per riuscire ad essere un saggio sacerdote (*sacart*) e quaranta (*cethorcho*) per il grado di vescovo (*epsco*p).

L'ultima affermazione era poi di particolare importanza in quanto si dichiarava espressamente che un uomo di chiesa era più potente (*tresa*) di qualsiasi altro nobile privilegiato (*cach neimthiuso nár*).²⁶⁵

I *grád eclasa* vengono così posti all'apice della società irlandese medievale fin qui analizzata, e vengono considerati di valore superiore allo stesso *rí ruirech* o re dei re che costituisce il grado più alto del *córus flaithe* cioè dei gradi dei nobili privilegiati.

Un altro testo, l'*Uraicecht na Ríar*, riporta invece le distinzioni dei gradi dei poeti o *gráda filed* che anche in questo testo si presentano in numero di sette e cioè l'*ollam*, l'*anruth*, il *clí*, il *cano*, il *dos*, il *macfuirmid* ed il *fochloch*. Ma, a differenza delle distinzioni presenti nell'*Uraicecht Becc*, l'*Uraicecht na Ríar* presenta anche ulteriori tre sotto gradi (*trí fográd*) e cioè il *taman*, il *drisiuc* e l'*oblaire*. Per ogni grado di questi il testo enumera la competenza (*dán*), il grado (*grád*) e il prezzo d'onore (*lóg n-enech*) dovuti a ciascun tipo di poeta o *fili* partendo dal grado più alto a quello più piccolo.

Questo testo è molto interessante perché contiene anche la spiegazione delle modalità con cui venivano conferiti i gradi di poeti (*grád for filid*) e afferma chiaramente che qualsiasi uomo, pur non essendo figlio o nipote di poeti poteva

262 BNT paragrafo 15 pp. 14-15; Breatnach op. cit.

263 L'*ollam* ha diritto ha un *lóg n-enech* di tre volte sette cumal mentre un *rí ruirech* raggiunge il valore di due volte sette cumal. Quindi un poeta capo veniva valutato di importanza maggiore rispetto anche ad un re superiore agli altri re.

264 BNT paragrafo 17 pp. 16-17; Breatnach op. cit.

265 BNT paragrafo 23 pp. 19-20; Breatnach op. cit.

ambire a diventare poeta e a raggiungere qualsiasi grado dei *fili* da quello di *foclloc*, il più basso, a quello di *ollam*, il più alto.

Per il conferimento di un grado un poeta o *file* doveva presentare innanzitutto i propri componimenti poetici (*a dréchtæ*) ad un *ollam* che aveva appunto i sette gradi (*na secht ngráda*) della conoscenza (*fis*). In seguito il re (*rí*) doveva riceverlo nel suo pieno grado (*lángrád*) a lui riconosciuto dall'*ollam* sulla base dei suoi componimenti poetici (*dréchtai*b), della sua innocenza (*enncai*), della sua purezza (*idnai*), della purezza della sua conoscenza (*idnae fogliame*), della purezza della sua bocca (*idnae béoli*), della purezza della sua mano (*idnae lámae*) e del suo matrimonio (*lánamnais*), della sua purezza in quanto esente da furto (*gait*), dal saccheggio (*brait*) e dall'illegalità (*indligiud*), della sua purezza di corpo (*idnae chuirp*). E per purezza di corpo si intendeva il fatto che egli abbia una sola moglie (*óenséitig*) con lui senza alcun altro tipo di coabitazione illecita.

Il testo continua dichiarando che un poeta si intendeva proveniente da una famiglia di poeti (*cland filed*) quando sia suo padre (*a n-athair*) che suo nonno (*a senathair*) erano poeti (*fili*). Inoltre si afferma che una famiglia di poeti perdeva lo status di poeta (*filedacht*) quando all'interno di essa non vi erano tre generazioni di poeti (*mani bet a trí*), in tal caso gli appartenenti a questa famiglia si doveva considerare come bardi (*baird*). Nel caso in cui poeta non avesse seguito un corso di studi (*nad frithgnai*) ma avesse abilità poetica (*airchetal*), in questo caso lui poteva scegliere (*a rogu* lett. la sua scelta) di ricevere il pagamento del prezzo d'onore cioè *díre* proprio di un poeta (*díre filed*), quello proprio di un bardo (*díre mbaird*) oppure il pagamento di metà prezzo d'onore del proprio padre (*lethdíre a athar*). Nel caso invece il figlio di un poeta (*mac ind filed*) non avesse abilità poetica (*airchetal*) egli otteneva metà pagamento del prezzo d'onore (*lethdíre*) del padre (*a athair*) fino a quando quest'ultimo era vivo (*dó céin bas beo*), ma dal momento in cui suo padre (*a athair*) e suo nonno (*a senathair*) morivano (*marb*), il suo status di poeta (*filedacht*), cioè il fatto di appartenere ad una famiglia di poeti, non gli era più di alcun giovamento (*ní torbai*).

Nel caso in cui un uomo (*fer*), appartenente ad una famiglia di poeti (*do chlaind filed*), avesse compiuto un corso di studi (*do-gní frithgnum*) a cui avevano preso parte (*scarad*) prima di lui anche suo padre (*íar scarad frie día athair*) e suo nonno (*7día senathair*), in tal caso a lui era riconosciuto un grado (*grád*) in accordo alla sua propria (*fodeisin*) arte/conoscenza (*dán*).

Ollam

La competenza (*dán*) di un *ollam* comportava la conoscenza di trecentocinquanta (*secht cóecait* lett. sette volte cinquanta) componimenti poetici (*drécht*) che corrisponderebbero a cinquanta (*cóeca*) composizioni per ogni grado (*cach gráid*); egli era conoscitore (*éola*) di ogni branca della storia (*cach coimgiu*), era conoscitore (*éola*) del diritto tradizionale degli uomini d'Irlanda o *Fénechais* (i *mbrithemnacht fénechais*); il suo pagamento del prezzo d'onore cioè il suo *díre* corrispondeva al valore di quaranta *sét* (*cethorca sét*).

Ad un *ollam* erano dovuti sette *cumal* (*secht cumala*) come compensazione per un insulto (*dínsium*) contro di lui, per la violazione della sua protezione (*díguin*), per il furto (*tothlu*) del suo bestiame (*sét*), per il rapimento (*tlenamain*) della sua prima moglie (*cétmuintire*), per aver spinto verso cattive pratiche (*drochbésu*) un membro della sua famiglia (*muintire*) che era competente nel recitare (*mechétlai*g).

Un *ollam* era un poeta le cui competenze (*óga*) erano vere (*fíriana*) e complete (*folad*), era un poeta che non si trovava titubante nella conoscenza della propria arte, un poeta che sapeva usare il proprio *náth*, il proprio *laíd*, la propria facoltà poetica (*éicsi*) e la cui purezza rischiara la nobiltà (*úaisli*). Inoltre egli era figlio (*mac*) e nipote (*aue*) di poeti e nel caso in cui egli non fosse figlio o nipote di poeti (*manip mac filed nó aue*) a lui era dovuta solo metà compensazione del prezzo d'onore (*lethdíre*). Questo perché il diritto tradizionale degli uomini d'Irlanda o *Fénechus* affermava chiaramente che solo metà pagamento del prezzo d'onore (*lethdíre*) doveva essere pagato per i saggi (*suidib*) se essi non erano nati (*genatar*) in una famiglia (*claind*) di saggi. Viene però espressamente detto che un uomo, che non fosse figlio o nipote di poeti, poteva comunque innalzarsi (*fris-oaib*) a qualsiasi grado dei poeti da quello di *fochloc* a quello di *ollam* (*ós cach grád ó fochlocain co hollamain*). Si afferma che egli poteva compiere una piena (*slán*) ascesa (*dréim*) alla posizione designata (*suad sluindte*) di uomo saggio (*suidiugud*).

Ventiquattro persone (*cethrar ar fichit*) erano il seguito di un *ollam* all'interno della *túath* (*for túathaib*), dodici uomini (*dá fer deac*) il suo seguito durante una rivendicazione legale (*acru*), dieci uomini (*dechenbor*) durante banchetti di ospitalità (*féile fledaib*), otto persone (*ochtar*) erano il suo seguito durante la visita annuale (*coí*)²⁶⁶ di un re (*rí*).

Anruth

Un *anruth* era un poeta il cui padre (*a athair*) ed il cui nonno (*a senathair*) erano *anruth*. Quindi erano *anruth* tre generazioni della sua famiglia in quanto lui stesso (*fodeisin*), suo padre (*a athair*) e suo nonno (*a senathair*) erano *anruth*.

La sua arte poetica (*a airchetal*) era splendida (*án*), la sua capacità di studiare (*frithgum*) era splendida (*án*). Questo grado di poeta conosceva centosettantacinque componimenti poetici (*trí coícait drécht 7 lethdrécht*). Venti *sét* erano il suo pagamento del prezzo d'onore (*díre*). Dodici uomini (*dá fer deac*) erano il suo seguito nella *túath* (*for túatha*), sette uomini (*mórfeiser*) erano il suo

²⁶⁶ *Cóe/cáe* f. gen. sg. *cue*; 1) Nome di un'istituzione in accordo alla quale un membro dei gradi dei *flaith* ha diritto a portare con sé un certo numero di persone come seguito, quando si reca in visita ai propri clienti servili, in questo caso quest'ultimi hanno il dovere di mantenere il signore in questione ed il suo seguito, il cui numero è vincolato da norme legali. In particolare il numero di persone costituenti il seguito è direttamente proporzionale al numero di clienti. Inoltre il periodo in cui venivano compiute queste visite è quello compreso tra Capodanno e Carnevale.

seguito durante una rivendicazione legale (*acru*), quattro uomini (*cethrar*) erano il suo seguito durante la visita annuale (*coí*) di un re (*rí*).

Clí

Il pagamento del prezzo d'onore (*díre*) di un *clí* equivaleva a dieci (*deich*) *sét*. Otto persone (*ochtar*) erano la sua compagnia (*a lín*) nella *túath* (*for túatha*), quattro persone (*cethrar*) erano il suo seguito durante una rivendicazione legale (*acru*), tre uomini (*triar*) erano il suo seguito durante la visita annuale (*coí*) di un re (*rí*). Questo poeta conosceva ottantasette componimenti poetici (*secht ndréchta ochtmogat do dréchtaib*).

Cano

Il pagamento del prezzo d'onore (*díre*) di un *cano* equivaleva a sette (*secht*) *sét*. Sei persone (*seiser*) erano la sua compagnia (*a lín*) nella *túath* (*for túatha*), tre persone (*triar*) erano il suo seguito durante una rivendicazione legale (*acru*), due uomini (*dias*) erano il suo seguito durante la visita annuale (*coí*) di un re (*rí*). Questo poeta conosceva sessanta componimenti poetici (*sesca do dréchtaib*).

Dos

Il pagamento del prezzo d'onore (*díre*) di un *dos* equivaleva a cinque (*cóic*) *sét*. Quattro persone (*cethrar*) erano la sua compagnia (*a lín*) nella *túath* (*for túatha*), tre persone (*triar*) erano il suo seguito durante una rivendicazione legale (*acru*), due uomini (*dias*) erano il suo seguito durante la visita annuale (*coí*) di un re (*rí*). Questo poeta conosceva cinquanta componimenti poetici (*coíca drécht*).

Macfuirmid

Il pagamento del prezzo d'onore (*díre*) di un *macfuirmid* equivaleva a quattro (*cethir*) *sét*. Tre persone (*triar*) erano la sua compagnia (*a lín*) nella *túath* (*for túatha*), due persone (*dias*) erano il suo seguito durante una rivendicazione legale (*acru*), una persona sola (*óenur*) era il suo seguito durante la visita annuale (*coí*) di un re (*rí*). Questo poeta conosceva quaranta componimenti poetici (*cethorcha drécht*).

Fochloch

Il pagamento del prezzo d'onore (*díre*) di un *fochloch* equivaleva ad un *sét* e mezzo (*sét 7 lethset*). Un uomo solo (*óinifer*) stava con lui nella *túath* (*for túatha*), ed era solo (*óenur*) durante una rivendicazione legale (*acru*), e durante la visita annuale (*coí*) di un re (*rí*). Questo poeta conosceva trenta componimenti poetici (*trícha drécht*).

Taman

Un *taman* conosceva venti componimenti poetici (*fiche drécht*). Il pagamento del suo prezzo d'onore (*díre*) equivaleva a mezzo *screpal* (*lethscrepul*). Lui non aveva conoscenza (*ní héola*) delle lettere (*fedaib*) e assaliva ognuno con le sue composizioni (*canaid tres for cách*).

Drisiuc

Un *drisiuc* conosceva dieci componenti (*deich ndréchta*) e il pagamento del suo prezzo d'onore (*díre*) equivaleva ad uno *screpall* (*screpul*).

Oblaire

Un *oblaire* conosceva cinque componenti (*cóic dréchta*) e il pagamento del suo prezzo d'onore (*díre*) equivaleva a mezzo *screpall* (*lethscrepul*).

Il testo poi afferma che per questi ultimi tre sotto gradi (*dona fográdaib*) era stabilita solo la restituzione (*aithgin*) dei loro beni (*a sét*) ma nessuno deve pagare compensazione (*ní dírenar*) sulla base del loro onore (*asa n-inchaib*).

Con l'elencazione dei *grád filed* terminano i testi relativi alle distinzioni legali delle classi degli uomini liberi, sia che appartenessero alle classi dei *sóernemeth* che a quelle dei *dóernemeth*.

La legge antica irlandese però prevedeva anche l'esistenza di classi di non liberi che, come tali, non avevano riconosciuti valore sociale e quindi diritti legali.

LE CLASSI DEI NON LIBERI

Per il diritto irlandese antico pieni diritti legali erano riconosciuti soltanto ai *Féni* propriamente detti, cioè agli irlandesi liberi, mentre ne erano escluse in certa misura le donne e, in particolare, ne erano esclusi gli schiavi, gli stranieri ed alcune categorie di persone quali i *fuidir*, i *bothach* ed i *sen-cléithe* che erano considerati più o meno di status libero. I *fuidir* erano stranieri provenienti da una *túath* vicina che si erano posti sotto la protezione di un signore e, non possedendo alcun terreno di loro proprietà, lavoravano la terra del proprio signore dal quale venivano poi tutelati anche dal punto di vista giuridico. La loro condizione era quindi semi servile, nonostante potessero abbandonare la terra in qualsiasi momento, anche se in realtà bisogna distinguere tra *sóerfuidir* e *dóerfuidir*. I primi erano persone che avevano abbandonato la propria *túath* di spontanea volontà e godevano di uno status sociale leggermente migliore rispetto a quella dei *dóerfuidir* che erano costituiti invece da schiavi, prigionieri, condannati a morte, criminali, banditi e persone scacciate dalla propria *túath* di origine, la cui condizione sociale era simile a quella appunto di veri e propri schiavi.²⁶⁷

I *bothach* erano invece censuari che ricevevano terra e forse capi di bestiame da un *flaith* in cambio di alcuni servizi. La loro differenza rispetto ai *fuidir* però non è molto chiara. Un *bothach* pur non essendo completamente libero non era comunque vincolato al terreno ma poteva sciogliersi dal vincolo dandone notizia al proprio signore.

I *sen-cléithe* infine erano servi non liberi che ricevevano un appezzamento di terreno in cambio di vari servizi e che rimanevano vincolati alla terra senza

267 P.W. Joyce "A Social History of Ancient Ireland" vol. I-II Dublin (1903), pp. 162-166.

possibilità di rinunciare alla locazione. Un *bothach* od un *fuidir* i cui antenati si erano stanziati sulla terra del medesimo signore per nove generazioni diventavano *sen-cléithe*.

Come abbiamo detto gli appartenenti alle sopraddette categorie non godevano di status e diritti legali e dovevano quindi ricorrere alla protezione del proprio *flaith* che eventualmente li rappresentava dinanzi ai giudici e ne curava gli interessi.

Le donne invece, pur rimanendo probabilmente sotto la tutela del padre o del marito, godevano di diritti legali e a loro era riconosciuta la proprietà su determinati arnesi da cucina e da cucito e, tra le norme che regolano le procedure di confisca, si fa menzione proprio di confische riguardanti donne e le loro proprietà.

In particolare è necessario far notare che le donne legalmente sposate potevano anche legalmente divorziare dai loro mariti e avevano pieno diritto legale di chiedere la separazione. Inoltre potevano stipulare contratti nei confronti di beni di loro proprietà. Per il diritto gaelico antico legalmente venivano riconosciuti diversi tipi di matrimonio e tra questi ve ne è uno in cui è la moglie a possedere tutto il patrimonio e quindi è il marito a dover sottostare legalmente alle decisioni della moglie. Esisteva anche una classe particolare di donne, le *banchomarba*, a cui venivano riconosciuti pieni ed autonomi poteri e diritti legali in quanto figlie uniche di padri privi di fratelli o di altri parenti vicini di sesso maschile. In tal caso queste donne ereditavano tutte le proprietà del padre e spesso appunto si sposavano con uomini più poveri che quindi dovevano sottostare legalmente alle decisioni della loro moglie.

Generalmente però mogli e figli non potevano però probabilmente condurre a termine confische né intentare cause legali autonomamente, ed i figli di padri viventi in particolare non potevano stipulare contratti considerati validi. Nei testi legali invece non si menzionano mai minorenni come portanti a termine una confisca ma spesso si elencano le multe che i loro tutori dovevano pagare in loro vece. Infatti i ragazzi minorenni e le persone incapaci di intendere e di volere non venivano ritenuti diretti responsabili del proprio operato e la responsabilità dei loro crimini ricadeva appunto sui loro tutori legali.

Inoltre si dovevano comunque pagare delle multe oppure subire confisca per lo stupro di donne, anche incinte, oppure per aver reso una donna inabile al lavoro, mentre il marito che non dava abbastanza cibo alla moglie incinta e ne causava così la morte, veniva citato a giudizio e, se non pagava, subiva confisca.

CONCLUSIONE

Come abbiamo potuto verificare la situazione si presenta sicuramente molto complessa e di non facile interpretazione anche a causa delle possibili

interpolazioni successive che potrebbero aver alterato i testi originali. Basti pensare anche solo alle diverse valutazioni e divisioni presenti non solo nei tre trattati legali fin qui presi in esame ma anche in altri brevi testi di minore importanza.²⁶⁸

Schematicamente infatti il *Críth Gablach* riporta le seguenti distinzioni:

Gradi secondo il *dliged Fénechais*: *Fer midboth, Bóaire, Aire desa, Aire ard, Aire túise, Aire forgill, Rí.*

Gradi dei nobili o *corus flatha*: *Aire désa, Aire échta, Aire ardd, Aire túise, Aire forgaill, Tánaise rí, Rí.*

Gradi dei *bóaire* o *fodlai bóairech*: *Fer midboth, Ócaire, Aithech, Bóaire fesba, Mruigfer, Fer fothlai, Aire coisring.*

L'*Uraicecht Becc* presenta invece le ripartizioni in:

Gradi ecclesiastici o *grád ecalsa*: *Liachtreoir, Aistreoir, Exarcistid, Suibdeochain, Deochain, Sacart, Eascob.*

Gradi dei nobili o *grád flaithe*: *Aire desa, Aire échta, Aire ardd, Aire túise, Rí, Rí ruireach.*

Gradi dei poeti o *grád filid*: *Fochluc, Macc fuirmid, Doss, Cano, Clí, Ánruth, Ollam.*

Classi di valore o *fodla febe*: *Inol, Flescach, Gairid, Fer Midboth, Mruigfer, Bóaire, Ócaire.*

Il *Bretha Nemed Tóisech* elenca i sette gradi degli uomini di chiesa:

Gradi degli uomini di chiesa o *grád ecalsa*: *Dorsaid, Glantaid, Líachtróir, Suibdechan, Sacart, Dechan, Epscop.*

L'*Uraicecht na Ríar* presenta infine la distinzione dei gradi dei poeti:

Gradi poetici o *grád filid*: *Fochluc, Macc Fuirmid, Doss, Cano, Clí, Ánruth, Ollam.*

Le uniche partizioni in sette gradi che rimangono uguali e costanti in tutti i trattati sono quelle relative ai nobili e agli ordini ecclesiastici. I *grád flaithe* presentano infatti la stessa medesima distinzione senza cambiamenti né di numero né di definizioni e lo stesso avviene per i *grád ecalsa*. L'unica differenza di definizione è la presenza nell'*Uraicecht Becc* dei due termini *Rí* e *Rí ruirech* al posto rispettivamente dei termini *Tánaise rí* e *Rí* presenti invece nel *Críth Gablach*. Mentre per i gradi ecclesiastici abbiamo qualche piccola variante in quanto l'*Uraicecht Becc* definisce il portiere con il nome di *Aistreoir* e l'esorcista con il nome di *Exarcistid* mentre il *Bretha Nemed Tóisech* usa per il primo il nome di *Dorsaid* e per il secondo il termine *Glantaid*.

Più problematica è invece la partizione e classificazione dei *fodlai bóairech* che sono presentati in numero di sette solo nel "*Críth Gablach*". Nell'"*Uraicecht Becc*" invece manca completamente una distinzione dei gradi di *bóaire* e tre dei *fodlai bóairech* (*bóaire, ócaire* e *mruigfer*) vengono inglobati all'interno dei *fodla febe* cioè delle classi di valore relative alla distinzione di età.

²⁶⁸ Nel '*Míadslechte*', un breve trattato riguardante lo status sociale dei *Féni*, vengono elencati non solo i sette gradi dei nobili, dei *bóaire*, dei *filid* e degli uomini di chiesa ma anche sette gradi degli uomini di lettere (cioè conoscitori della cultura latina) e nove gradi di uomini senza proprietà e quindi senza prezzo d'onore.

Nel “*Bretha Nemed Toísech*” infine il grado di *bóaire* e di *fer midboth* vengono solo menzionati come due gradi precedenti alle sette distinzioni di nobiltà (*airechas*).

È importante a questo riguardo notare come le distinzioni presentate dal “*Bretha Nemed Toísech*” siano molto simili alla prima suddivisione presentata nel “*Críth Gablach*”, e cioè quella secondo il *dliged Fénechais*. Anche in questo caso difatti i due gradi di *fer midboth* e *bóaire* precedono quelli dei nobili costituiti dall'*aire désa*, dall'*aire eardd*, dall'*aire túise*, dall'*aire forgill*, dal *tánaise rí* e dal *rí*.

Probabilmente la distinzione originaria doveva proprio essere quest'ultima prima che vi venisse sovrapposta quella dei *fodlai bóairech* e quella dei *grád flaithe* come distinzioni separate.

In particolare i *grád flaithe* corrispondono esattamente alle distinzioni riportate dal “*Críth Gablach*” come non derivanti originariamente dal *dliged Fénechais* ma appartenenti ad una diversa tradizione.

Si potrebbe quindi pensare ad un'organizzazione originaria basata su distinzioni di età e di patrimonio su cui si svilupparono suddivisioni e classificazioni più particolari e complesse nel periodo durante il quale i testi di leggi furono trasposti per iscritto.

In tal caso il *fer midboth* dovrebbe rappresentare il grado più basso di una struttura sociale che faceva dipendere il valore del *lóg n-enech* e dei diritti legali dall'età e dall'ammontare del patrimonio personale.

Nel “*Críth Gablach*” viene difatti menzionata l'età minima di un *fer midboth* per prestare giuramento e testimoniare nelle cause legali di poca importanza e cioè i quattordici anni.

Inoltre età e ricchezza personale sono due fattori facilmente collegabili e dipendenti l'uno dall'altro e quindi sarebbe molto verosimile credere ad una distinzione originaria fondata su questi due elementi mentre le ulteriori suddivisioni in *fodlai bóairech* e *grád flaithe* potrebbero essere il risultato di un successivo stadio di sviluppo.

Un elemento che rimane però sempre costante e che viene sottolineato in tutti i testi è l'importanza della distinzione tra *bóaire* ed *aire* basata sulla diversità di patrimonio e di mezzi economici.

I gradi di *bóaire* fondano il proprio patrimonio sul bestiame mentre i *grád flaithe* sul *déis* cioè sulla loro autorità e sul numero dei clienti.

Per quanto riguarda le altre suddivisioni relative ai vari mestieri ed arti si ha una totale mancanza di omogeneità. Nel “*Críth Gablach*” e nel “*Bretha Nemed Toísech*” infatti i *grád filid* e le distinzioni tra i vari artigiani non vengono neppure menzionate mentre nell’“*Uraicecht Becc*” sono evidenziate e descritte con particolare attenzione.

Quest'ultimo trattato è l'unico dei tre testi esaminati che riporta una breve descrizione dei *grád filid*, dei *brithemain*, dei maestri di lettere e degli artigiani. Inoltre, come si è potuto notare, l’“*Uraicecht Becc*” presenta anche una distinzione di valore secondo l'età (*fodla febe*) che è assente negli altri testi e che è solo in parte ricollegabile ai *fodlai bóairech* in quanto presenta i gradi di *fer midboth*, di *mruigfer*, di *bóaire* e di *óaire*.

Un'altra differenza molto importante è costituita dalla presenza, nell'“*Uraicecht Becc*” e nel “*Bretha Nemed Toísech*”, di un'ulteriore bipartizione tra *sóernemeth* e *dóernemeth* che ricorre praticamente identica in questi due trattati e che è completamente assente nel “*Críth Gablach*”. Tale partizione produce una netta separazione all'interno degli stessi *Féni* (irlandesi liberi) considerando *nemith* liberi i poeti, gli uomini di chiesa e i nobili, e *nemith* soggetti gli *óes cherdd* (cioè gli uomini di ogni arte e mestiere).

Il fatto che questa suddivisione bipolare non venga in alcun modo citata nel trattato più antico e di più vaste dimensioni ci pone un problema di interpretazione in quanto non è possibile riconoscere quale delle varie divisioni sia la più antica e l'originaria.

Una spiegazione potrebbe comunque essere data se si pensasse al “*Críth Gablach*” come ad un testo relativo solo al *sóernemeth* ed escludente di proposito l'*óes cherdd*. In questo caso risulterebbe anche comprensibile l'ultima sezione del testo relativa alle prerogative dei re e al loro rapporto con la *túath*.

Tutta l'organizzazione del trattato si svolge infatti secondo un progetto ben definito che prevede la descrizione di tutte le categorie di nobili privilegiati della *túath* dal grado più basso costituito dai *fódlai bóairech* al grado dei nobili di *déis* (*flaithi*) fino all'analisi particolare dei *ríg* (*rí benn*, *rí buined*, *rí bunaid*).

Secondo l'opinione di Mac Neill la più antica classificazione legale dei *Féni* doveva difatti essere costituita da soli tre gradi: *rí*, *aire febe* e *bóaire*, cioè re, nobile di valore e nobile di mucche, che rappresentano appunto le tre categorie analizzate dal “*Críth Gablach*”. Tutti i *Féni* che avevano sufficiente proprietà appartenevano alla classe degli *aire*.

In seguito ci sarebbe stata l'espansione dall'originale suddivisione in tre classi a quella in sette gradi di cui facevano parte tutte le persone aventi diritto a privilegio di parola nelle corti di giustizia e nelle assemblee.

Mac Neill identificherebbe questa classificazione con quella riconosciuta nel “*Críth Gablach*” come appartenente al *dliged Fénechais* e penserebbe poi ad un'ulteriore sviluppo successivo.

Al tempo in cui le leggi vennero poste per iscritto, verso la metà del VII secolo, ci sarebbe quindi stata un'altra classificazione con distinzione in sette gradi degli stessi *aire* e dei *bóaire* che avrebbe portato ai *fódlai bóairech* e ai *grád flaithe*²⁶⁹ probabilmente per analogia con i sette *grád ecalsa*.

Il “*Críth Gablach*” ripropone pertanto l'originaria classificazione degli uomini dotati di valore e diritti legali appartenenti alla classe privilegiata con l'aggiunta anche delle ulteriori distinzioni in sette gradi che verranno poi riprese nei trattati successivi e adattate anche ai poeti (*flíid*) ma non dall'*óes cherdd*.²⁷⁰

269 Mac Neill “*Ancient Irish Law: Law of Status or Franchise*” in *PRIA* 36 C (1923) pp. 267- 270.

270 L'*óes cherdd* non viene mai classificata secondo una distinzione a sette, basti pensare ai *brithemain* suddivisi in tre categorie o ai *suí* suddivisi in quattro gradi.

Un dato rimane comunque sempre costante e cioè la netta dipendenza dello status legale di una persona dal suo status sociale.

In tutti i testi si mette in evidenza la dipendenza del valore legale di una persona dal suo valore all'interno della *túath* e tanto maggiore è la dignità di un individuo tanto maggiore sarà il suo potere come parte in causa o come testimone.

A questo proposito Mac Neill ha giustamente affermato che una delle caratteristiche principali della legge irlandese è quella di essere la legge di una classe privilegiata e limitata.²⁷¹

Il patrimonio è infatti uno dei principali elementi, se non l'unico, che concorrono alla valutazione dello status sociale e quindi legale di un individuo libero la cui dignità si fonda anche sul numero di persone che costituiscono il suo *dám* o seguito e sul numero dei *céile* o clienti.

Un uomo che non possiede né terra, né bestiame, né clienti non ha il diritto neppure di testimoniare o di prestare giuramento durante una causa legale. Al contrario un nobile dotato di vasto patrimonio e di bestiame ha precedenza nel giurare rispetto ai gradi inferiori e la sua testimonianza è considerata più attendibile.

Come abbiamo visto sul valore sociale si basa anche il valore dell'onore di ciascuno e il *lóg n-enech* che regola anche il pagamento di indennizzi, di risarcimenti e di multe.

Un *bóaire* riceve perciò un indennizzo sicuramente inferiore a quello riconosciuto a un grado degli *aire* od a un *rí*. Così la stessa offesa o crimine viene risarcito in maniera diversa a seconda se l'offeso appartenga ad un rango sociale elevato od a uno umile.

Si capisce quindi facilmente come il *dliged Fénechais* possa essere considerato il diritto delle classi privilegiate anche se poi effettivamente gli unici ad essere esclusi da qualsiasi diritto legale erano soltanto i non liberi e i nullatenenti, probabilmente la parte minore della popolazione. Inoltre molti degli appartenenti ai gradi inferiori del *sóernemeth* erano clienti di gradi più elevati e di *aire* e come tali usufruivano della protezione del proprio signore che parlava per conto loro alle assemblee e alle corti di giustizia, tutelando i diritti dei propri *céile*.

Il rapporto di clientela tra un *aire* ed i propri *céile* costituisce perciò un elemento molto importante all'interno non solo della società irlandese ma anche del suo sistema legale e merita di essere studiato più attentamente.

RAPPORTO DI CLIENTELA

Due sono i testi legali relativi al rapporto di clientela: il "*Cáin Sóerraiht*" riguardante la clientela libera, e il "*Cáin Aigillne*" riguardante la clientela non libera o di condizione servile.

²⁷¹ Mac Neill op. cit. nota 78.

Purtroppo il “Cáin Sóerraiith” ci è giunto però in forma frammentaria e contiene un minor numero di informazioni rispetto al “Cáin Aigillne”.

Il *Cáin Aigillne* consta infatti di ben sessantuno paragrafi ed ha un'articolazione molto complessa che presenta una prima parte riguardante il valore del feudo (*taurchreicc*) consegnato al cliente e l'ammontare dei censi che i *céili giallnai* (clienti non liberi) devono pagare, una seconda parte relativa al problema dell'eredità del feudo dopo la morte del *céile* o del *flaith* e una terza parte descrivente i motivi per cui il contratto di *dóer-rath* (clientela non libera) può essere scisso.

Tra la seconda e terza parte (paragrafi 30-47) si trova inserita una digressione riguardante il valore del gruppo familiare (*fine*) e l'importanza di contrarre contratti e vincoli alla presenza del proprio *fine*.

Il *Cáin Sóerraiith* invece consta di soli nove paragrafi riguardanti la regolamentazione del *sóer-rath* (clientela libera) con la descrizione dell'ammontare dei censi e dei servizi dovuti dal cliente *céile* al signore *flaith*.

L'ultimo paragrafo tratta brevemente dell'importanza del *fine* e può essere in parte paragonato alla digressione contenuta nel “Cáin Aicillne”.

Cáin Aigillne

Nel rapporto di clientela non libera (*dóer-rath*) il signore anticipava al suo cliente un *taurchreicc* (un feudo o patrimonio clientelare) costituito generalmente da bestiame o da terra o da altri oggetti di valore, in particolare strumenti per coltivare la terra.

La grandezza e l'ammontare del feudo variavano a seconda del rango del cliente a cui veniva offerto e nel caso in cui il cliente (*céile*) in questione avesse pagato il canone completamente per sette anni il feudo sarebbe divenuto di sua proprietà alla morte del signore (*flaith*).

Il *taurchreicc* indica insomma una sorta di acquisto anticipato²⁷² o prestito che veniva consegnato dal signore per ricevere in cambio un canone annuale in cibo (*bés tige*) proporzionale al valore del feudo e che variava al variare del rango sociale (*grad*), del patrimonio (*tothacht*) e della dignità (*míad*) sia del cliente che del signore stesso.²⁷³

A tale riguardo il “Cáin Aigillne” riporta l'esatto ammontare del *taurchreicc* relativo ad ogni grado sociale.²⁷⁴ Normalmente questo valore veniva valutato in bestiame ed era costituito generalmente da un *lóeg* (vitello maschio) equivalente ad uno o più sacchi (*míach*), o da un *bó* (bue adulto) o da una mucca da latte insieme con la loro lettiera (*fosair*) e con l'alimentazione per tre o più uomini.

272 Secondo Thurneysen *taurchreicc* deriverebbe da *crec* che significa 'acquisto' e dal prefisso *ur-* (*air-*) che significa 'prima'; e indicherebbe il prezzo d'acquisto che un signore paga per ricevere il *bés tige*. ('*Aus dem Irischen Recht I. Das Unfrei-Lehen*'; in ZCP 14 (1923) pag. 339.

273 CA, paragrafo 5 pag. 343; Thurneysen op. cit.

274 CA paragrafi 14-19 pp. 358-361; Thurneysen op. cit.

Anche il canone annuale (*bés tige*) era costituito da un vitello maschio (*lóeg*), il cui valore poteva variare da un valore base equivalente ad un sacco (*miach*) fino ad un valore di sei sacchi (*sé miach*), insieme con alcune mucche od altri vitelli il cui numero o valore dipendeva sempre dal rango del cliente e dal *taurchreicc*.

Oltre al *bés tige l'aithech* (cliente) doveva pagare anche un ulteriore censo rappresentato da latte (*ass*), pancetta (*tarr*), pane, burro (*imb*), cipolle, frumento (*tarrai*), orzo (*braich*) e candele (*caindel*) in quantità sempre proporzionale allo status sociale.

Tutto il cibo consegnato al signore doveva essere appropriato e attentamente controllato in particolare il malto doveva superare ben tre prove prima di essere consegnato. Il malto doveva infatti venire essiccato al fuoco, poi bisognava farne una focaccia che veniva assaggiata per controllarne il gusto e la qualità, infine veniva fatto lievitare nel cortile del signore.²⁷⁵

In aggiunta al feudo il signore rilevava il *lóg n-enech* del cliente prestandogli alcuni capi di bestiame denominati *seoit taurchluides* che corrispondevano appunto al prezzo d'onore del cliente. E infatti nel "*Cáin aigillne*" si afferma chiaramente che il valore di sottomissione (*seoit taurchluides*) era uguale al *lóg n-enech*.²⁷⁶

Si può quindi affermare che i due elementi principali che regolavano il rapporto di *dóer-raith* sono appunto il valore di sottomissione (*seoit turcluide*) e l'acquisto anticipato (*tuircrec*) del futuro reddito annuale.²⁷⁷

Se *l'aithech* non pagava il canone giusto egli doveva pagare una multa proporzionale alla dignità del proprio signore. Un cliente infatti poteva essere sottomesso contemporaneamente anche a tre signori diversi. In tale circostanza *l'aithech* doveva pagare un *cumal* (*cumul*), *fiche seoit* (venti beni o venti capi di bestiame), e il doppio di ciò per cui era debitore se il danneggiato era il suo primo signore. Per il secondo signore erano dovuti invece mezzo *cumal* (*leth-cumal*), dieci capi di bestiame (*dech seoit*) e il doppio del debito. Per il terzo signore infine si dovevano pagare un quarto di *cumal* (*cethruime cumuile*), cinque capi di bestiame (*cuic seoit*) insieme al raddoppiamento dell'indenizzo.²⁷⁸

Ogni intenzionale mancanza (*n-ecubus*) era inoltre punita con una multa equivalente al valore del prezzo d'onore (*díre*), con un aumento di onere (*fuilliud*) e

²⁷⁵ CA paragrafo 8 pag. 347; Thurneysen op. cit.

²⁷⁶ CA, paragrafo 4 pag. 342; Thurneysen op. cit.

"*Logh einech cach is edh a seota turcluide*". Trad. letter. 'ogni (*cach*) prezzo d'onore è uguale (*edh*) al prezzo di sottomissione (*seota turcluide*).

²⁷⁷ CA paragrafo 1 pag. 338; Thurneysen op. cit.

"*Cáin aigillne ocus giallnu. Cid do.sli? Ni hansa: seoit turcluide ocus tuircrec besa airceanna*." Trad. letter. 'La regolamentazione della clientela non libera. Che cosa la fonda? Non è difficile (*ni hansa*): il valore di sottomissione (*seoit turcluide*) e l'acquisto anticipato (*tuircrec*) del reddito (*besa* gen. pl. di *bes*) futuro (*airceanna* gen. Pl. dell'agg. *airchenn*)'.

²⁷⁸ CA paragrafo 29 pag. 368; Thurneysen op. cit.

con ammende (*smachtaib*), mentre un cattivo rifornimento di cibo non intenzionale (*cach n-aninraic n-anfoit*) con il doppio del risarcimento (*diablad aithgena*).²⁷⁹

Tra i vari servizi il cliente era obbligato alla *bíathad* cioè all'ospitalità per il signore e il suo *dám* che prevedeva anche una festa tra l'ultimo dell'anno (*calland*) e gli ultimi tre giorni di carnevale (*init*).

Oltre al canone (*bés tige*) e alla *bíathad* un *aithech* doveva prestare anche una quantità fissa di lavoro manuale (*drécht gíallnae*) aiutando ad esempio nella costruzione della dimora signorile o nel mietere le terre del proprio signore. Venivano pure richiesti servizi di ordine militare²⁸⁰ come ad esempio la perlustrazione dei confini del territorio o dei punti strategici e durante uno scontro armato il signore diventava comandante dei *céile*.

È importante comunque far notare che il contratto di clientela era un contratto scindibile a cui il signore ed il cliente potevano mettere termine di comune accordo. In tal caso il signore riprendeva indietro il *taurchreicc* diminuito del valore del reddito e dei servizi già resi dall'*aithech* ma, se la decisione era unilaterale ed era stata presa solo dal signore, allora quest'ultimo doveva ricompensare il cliente con un terzo (*trían*) del valore del feudo, a meno che questi non si fosse dimostrato inadempiente.²⁸¹ In tutto erano stabiliti sette casi diversi di rottura (*secht mbeoscartha*) del contratto di clientela non liberamente riconosciuti legalmente (*dligid*).²⁸²

Lo scioglimento del contratto di clientela poteva infatti avvenire anche quando un signore decideva di togliere il feudo al proprio cliente per darlo ad un altro, egli allora doveva normalmente pagare metà del *lóg n-enech* (*lethlog einech*) del primo *aithech* insieme al valore dei censi e dei servizi. Nel caso in cui il secondo cliente avesse maggior diritto del primo il *flaith* doveva pagare solo un terzo del prezzo d'onore (*trían loige eneach*).²⁸³

Se invece la rottura era stata causata dall'inadempienza dell'*aithech* allora quest'ultimo doveva ridare indietro due volte il valore del feudo insieme a due volte il valore del canone e pagare il *lóg n-enech* del signore.²⁸⁴

Nel caso in cui fosse l'*aithech* a volere la rottura ma non vi fosse stata inadempienza da parte sua, allora questi doveva pagare metà *lóg n-enech* insieme a due volte il valore del *bés tige* e del feudo al proprio signore.²⁸⁵

Erano contemplati anche casi di scioglimento della clientela a seguito dell'ingiusto comportamento (*anfoltach*) del *flaith* in particolare nel caso in cui quest'ultimo fosse bugiardo (*esinric*), disonesto (*guach*) e giudicasse il falso (*gubreathach*).²⁸⁶ Una

279 CA paragrafo 7 pag. 340; Thurneysen op. cit.

280 CA paragrafo 24 pag. 364; Thurneysen op. cit.

281 CA paragrafi 49-50 pp. 384-385; Thurneysen op. cit.

282 CA paragrafo 48 pag. 383; Thurneysen op. cit.

283 CA paragrafo 60 pag. 392; Thurneysen op. cit.

284 CA paragrafo 53 pag. 387; Thurneysen op. cit.

285 CA paragrafo 51 pag. 386; Thurneysen op. cit.

286 In breve i sette motivi di divisione possono essere così suddivisi:

situazione del genere poteva portare anche alla retrocessione di valore del *flaith* e l'indenizzo per l'*aithech* doveva essere deciso alla presenza di testimoni onesti.²⁸⁷

In caso di morte del *flaith* invece il *taurchreicc* veniva a decadere spontaneamente (*díles*) nel caso in cui il cliente non avesse commesso alcun affronto (*meth*), alcuna omissione (*follugad*), alcun danno intenzionale (*elguin*) o ingiustizia (*ecell*) fino alla fine del settimo anno (*cenn secht mbliadan*).²⁸⁸ Nella stessa condizione veniva a decadere anche il *turcluide séoit* in maniera diversa a seconda del censo in natura (*ro-biatha*) che il *céile* aveva pagato negli anni precedenti. Così decadeva un terzo (*trian*) del *turcluide séoit* quando il cliente non aveva mai pagato il rendimento in natura altrimenti, se il pagamento era avvenuto per un anno (*en*) decadeva metà (*leth*) del valore di sottomissione e, se il pagamento era avvenuto per due anni (*di*), decadevano due terzi (*da trian*) del valore completo della sottomissione. Quest'ultimo decadeva infine completamente nel caso in cui il *céile* avesse consegnato il pagamento in natura per tre anni (*trí*).²⁸⁹

Nel caso invece di morte del cliente (*in céili bes marb*), il *flaith* aveva diritto (*dligid*) al servizio clientelare (*ceilsine*) da parte degli eredi (*comorbuib*) del *céile* per il periodo di un mese (*mí*). Tale onere comprendeva il servizio personale (*manchuine*), ospitalità (*fuirire*), pegno (*gell*), accompagnamento nelle assemblee (*dál*), scorta durante il compimento di una vendetta (*dígal*) e nelle riunioni di massa (*rubu*) e infine completo servizio d'armi (*fuba*).²⁹⁰

Dopo la morte del cliente venivano anche automaticamente a decadere ogni offesa (*cach meath*), ogni omissione (*cach follugad*), ogni supplemento di onere (*cach fuilliud*) e ogni interesse (*fuillem*) dovuto dal *céile*, in quanto ogni morto (*cach marb*), secondo il diritto irlandese, uccideva (*marbaid*) la propria infrazione o responsabilità (*cach a cinta*).²⁹¹

Come possiamo notare quindi gli oneri sopportati dai *céili gíallnai*, pur essendo molto pesanti, non venivano rinnovati automaticamente alla morte del *flaith* ma decadevano completamente se il *céile* si era sempre comportato correttamente

1 Scioglimento del contratto di comune accordo per cattivo comportamento del *céile*.

2 Scioglimento di comune accordo per cattivo comportamento del *flaith*.

3 Rottura del rapporto clientelare decisa dal solo signore senza che vi sia stato un comportamento offensivo da parte del cliente.

4 Rottura voluta sempre dal signore a seguito di un'offesa da parte del cliente.

5 Scioglimento voluto dal *céile* senza ingiusto comportamento del *flaith*.

6 Divisione voluta sempre dal *céile* in seguito ad un ingiusto comportamento del *flaith*.

7 Scioglimento voluto dal solo *céile* che adduce come motivazione il desiderio di consegnare il proprio feudo ad un altro cliente imparentato con lui.

287 CA paragrafi 58-59 pag. 391; Thurneysen op. cit.

288 CA paragrafo 24 pag. 364; Thurneysen op. cit.

289 CA paragrafo 23 pag. 363; Thurneysen op. cit.

290 CA paragrafo 24 pag. 364; Thurneysen op. cit.

Questo passo è molto importante in quanto ci dà anche una chiara descrizione dei servizi principali che un *céile* doveva al proprio *flaith*.

291 CA paragrafo 25 pag. 365; Thurneysen op. cit.

pagando il *taurchreicc*, il *turcluide séoit* e il censo in cibo (*ro-biatha*). Inoltre se il cliente per sette anni consecutivi pagava completamente tutti i censi e teneva fede a tutti i suoi impegni con il signore, il feudo diveniva di sua proprietà.

Oltre a questa condizione favorevole il *céile* godeva anche di altri vantaggi tra cui probabilmente l'assistenza legale da parte del proprio *flaith*. Infatti più di una volta viene messa in risalto l'ingiustizia del signore come motivo di scioglimento del contratto. In particolare il *flaith* considerato ingiusto viene accusato di non essere onesto (*esinric*), di giudicare il falso (*gubreathach*), di promulgare false sentenze e di comportarsi in modo tale da non poter guadagnarsi la fiducia del proprio cliente.²⁹²

A questo proposito si può pure citare il “*Críth Gablach*” dove viene messa in risalto questa funzione del *flaith* infatti, ad esempio, l'*aire désa* viene menzionato come protettore dei diritti dei propri *céili* per quanto riguarda i debiti, la giustizia, la legge scritta e i trattati di legge.²⁹³

Molto importante per lo studio del sistema legale risulta anche l'analisi della digressione relativa al *fine* o gruppo familiare e al capo (*cenn*) di ogni *fine* che vengono presentati come il nucleo fondamentale a cui sono subordinate tutte le decisioni riguardanti non solo tutta la famiglia in sé stessa ma anche un suo singolo membro.

Il *fine* era difatti considerato il corpo (*corp*) di ogni singolo individuo e come un corpo non poteva non avere una testa (*cenn*) così un gruppo familiare (*fine*) non poteva non avere un capo (*cenn*).²⁹⁴

Il *cenn* di ciascun *fine* era scelto secondo il rango degli uomini (*duinib*) della famiglia; egli era il venerabile (*sruithe*), il più importante (*uaisliu*), il miglior amministratore agricolo (*trebair*), il più cortese (*ecnuigiú*), con gli amici, il più forte (*treisiu*) nelle contestazioni (*himfoiche*) e possiede anche il reddito migliore (*bes forusta*).²⁹⁵

Il *cenn* attendeva ad una funzione molto importante e cioè quella della difesa della propria famiglia.

Le famiglie infatti, oltre a giurare reciprocamente (*imus.coitcet*), ad aiutarsi (*imus.cobrathar*) e a provvedere le une alle altre (*imus.cumtaighet*), si combattevano (*imus.fuichet*) anche fra di loro ed avevano bisogno appunto di un capo.²⁹⁶

Per il *fine* era legittimo (*mesiuch*) ogni uomo (*cach fear*) che proteggeva il territorio della propria famiglia (*fintiud*), che non vendeva (*naidin.rean*), che non

292 CA paragrafo 58 pag. 391; Thurneysen op. cit.

293 CG XXIV 339-340 pag. 13; Binchy op. cit.

294 CA paragrafo 31 pag. 369; Thurneysen op. cit.
“*Corp caich a fine, ar ni.bi nach corp cen cenn*”.

Trad. lett. ‘Il corpo di ognuno (*caich* è il gen. Sg. di *cach* ciascuno) è la propria famiglia (*a fine*), e perciò (*ar*) non vi è (*ni.bi*) nessun corpo (*nach corp*) senza capo (*cenn*)’.

295 CA paragrafo 31 pag. 369; Thurneysen op. cit.

296 CA paragrafo 32 pag. 370; Thurneysen op. cit.

alienava (*naide.sannu*) nulla, che non si disfaceva di nascosto (*naide.fotlean*) di alcunchè e che non compiva (*naide.fuich*) alcun fallo (*cintuib*) contraendo contratti inopportuni (*coruib*). Quest'uomo aveva il diritto di contestare i contratti (trattati) della propria famiglia.²⁹⁷

Di contro qualsiasi trattato o contratto per essere valevole doveva ottenere il riconoscimento del *fine*; un accordo (*cor*) che la famiglia non riconosceva (*nad.atuim*) e a cui erano contrari i membri del *fine*, non vincolava (*ni.tascnai*) in alcun modo la famiglia, né la sua terra in eredità (*orbu*), né il suo patrimonio.²⁹⁸

Al contrario se il *fine* riconosceva (*damut*) i propri accordi illegali (*micuru*), aveva la propria parte di responsabilità nella stipulazione del contratto e verso l'oggetto (*folud*) del contratto (*cor*) insieme a tutto ciò che la stipulazione comportava.²⁹⁹

La famiglia inoltre non riconosceva chiunque fosse stato introdotto all'interno del *fine* di nascosto o con accordi illegali³⁰⁰ e escludeva dal diritto a combattere (*imfoichida*) chiunque avesse danneggiato (*nodo.guin*) la propria famiglia o la avesse tradita (*nodo.maím*) compiendo un'azione (*mignim*) o un accordo (*micoruib*) ingiusti, chiunque avesse alienato (*nodo.sannu*) i territori della famiglia e chi avesse stipulato (*fordo.tuigithur*) accordi illegali (*do.coruib*) o avesse introdotto stranieri (*inde.cuirithur*) all'interno del *fine* senza autorizzazione, chiunque infine non mantenesse la pace e chi non venisse accolto da nessuna terra di famiglia (*finntid*).³⁰¹

Da quanto analizzato si comprende quindi facilmente quanto fossero importanti i ruoli del *fine* e del *cenn* all'interno della struttura sociale e del sistema legale irlandesi. Come vedremo nella sezione dedicata al "Cáin Sóerraithe", anche l'accettazione di un feudo libero doveva essere subordinata al riconoscimento del *fine* altrimenti il feudo sarebbe stato considerato non libero.

Si capisce quindi anche il motivo per cui un *aire tuísce* era considerato tanto importante. Quest'*aire* era infatti un nobile capo di una famiglia e come tale aveva doveri e diritti nei riguardi di tutti i membri del *fine* ricoprendo un ruolo fondamentale nei rapporti tra le famiglie e tra il *fine* e il *rí* o tra il *fine* e la *túath*.³⁰²

Cáin Sóerraithe

Il rapporto di clientela libera è conosciuto in maniera meno particolareggiata e le uniche informazioni certe possono essere dedotte dal "Cáin Sóerraithe" che, come già accennato, ci è giunto in forma frammentaria.

Come nel caso della clientela non libera, il cliente doveva pagare un censo (*somuine*) annuale proporzionale al feudo e al rango sociale ma non era tenuto a versare il valore di sottomissione (*seoit turcluide*)

297 CA paragrafo 33 pag. 370; Thurneysen op. cit.

298 CA paragrafo 37 pag. 374; Thurneysen op. cit.

299 CA paragrafo 36 pag. 373; Thurneysen op. cit.

300 CA paragrafo 43 pag. 379; Thurneysen op. cit.

301 CA paragrafo 35 pag. 373; Thurneysen op. cit.

302 CG paragrafo 27 pp. 16-17 (righe 386-387); Binchy op. cit.

In particolare veniva pagato annualmente al signore, per sei anni, un terzo del valore del feudo (*a trian cach seoit*), così il *flaith* riceveva indietro il valore intero (*sét*) dopo tre anni (*teora mbliadna*) e tutto quello che gli veniva pagato in seguito costituiva un aumento di patrimonio.³⁰³ Alla fine di sette anni (*secht mbliadna*) il cliente non doveva pagare alcun censo ma doveva restituire al *flaith* lo stesso numero di capi di bestiame (*séoit*) costituenti il feudo originario.³⁰⁴

Il signore inoltre aveva diritto al servizio personale (*manchuine*) e all'omaggio (*airéirge*) del proprio cliente libero.³⁰⁵

Diversamente dalla "*Cáin Aigillne*" il contratto di clientela libera poteva però essere sciolto senza che né l'una né l'altra parte in causa dovessero pagare penalità, infatti il *flaith* non aveva diritto (*ni.dlig*) a far pagare al cliente *céile* alcuna penalità³⁰⁶.

Il *céile* poteva quindi riconsegnare il feudo al *flaith* in qualsiasi momento a lui aggradasse (*cuin ro.cara*) e il signore non lo poteva ostacolare in alcun modo.

Il *flaith* d'altronde poteva privare (*rogad laime*)³⁰⁷ il cliente del feudo concessogli, a meno che quest'ultimo non avesse pagato il *somoíne* in anticipo (*n-aircendcha*).³⁰⁸

Il *céile* non diveniva inoltre mai proprietario del feudo che, alla morte del signore, doveva essere riconsegnato ai parenti di questi.

Il contratto infatti veniva considerato scaduto (*díles*) alla morte del signore tranne nel caso in cui il cliente accettasse il raddoppiamento (*diablad*) del *somoíne* per i primi tre anni.³⁰⁹

Nonostante quest'ultimo inconveniente la *sóer-rath* era considerata preferibile rispetto all'*aicillne* che comportava oneri molto più pesanti e una dipendenza dal signore troppo vincolante.

È interessante comunque far notare come entrambi i contratti di clientela dovessero essere stipulati alla presenza della famiglia del contraente. Così nella "*Cáin sóerraith*" è stabilito chiaramente che il riconoscimento (*foísitiu*) di *sóer-rath* doveva

303 Con il termine *séoit* si vuole normalmente indicare i capi di bestiame. In questo caso ci troveremmo dinanzi ad un feudo dal valore di tre capi di bestiame (*trí séoit*) per il quale il *céile* paga un censo annuale costituito da un capo di bestiame (*sét*) equivalente quindi ad un terzo del *taurchreicc* originale (*trian cach séoit*) cioè dei *séoit* che costituiscono il valore del feudo. Secondo Fergus Kelly e Thurneysen il pagamento di tale censo continuerebbe per sei anni fino all'esonero del settimo anno dopo il quale il *céile* deve riconsegnare lo stesso numero di *séoit* costituenti il feudo originale.

304 CS paragrafo 3 pag. 240; Thurneysen op. cit.

305 CS paragrafo 2 pag. 240; Thurneysen op. cit.

Il termine *airéirge* indica l'alzarsi in segno di omaggio nei confronti del *flaith*; il termine *manchuine* indica invece l'insieme dei servizi personali che un signore richiede al proprio cliente.

306 CS paragrafo 5 pag. 246; Thurneysen op. cit.

307 "*Rogad laime dia setuib*" significa letteralmente 'stendere le mani sui capi di bestiame' che indica in questo caso il ritiro del feudo precedentemente concesso.

308 CS paragrafi 5-6 pp. 246-248; Thurneysen op. cit.

309 CS paragrafo 6 pag. 248; Thurneysen op. cit.

aver luogo alla presenza della famiglia , altrimenti la presa di possesso di un feudo libero, avvenuta senza il consenso della famiglia, rendeva il feudo non libero.³¹⁰

CONCLUSIONE

Riassumendo quanto già detto quindi la struttura sociale irlandese si presenta come una società estremamente organizzata e complessa, dotata di una struttura spiccatamente gerarchica e individualistica.

L'elemento maggiormente interessante è costituito infatti dalla precisa classificazione dei *grád túaithe* che, come abbiamo potuto ampiamente notare, rappresentano l'assetto portante non solo del sistema sociale ma anche di quello legale.

Ad ogni singolo individuo viene riconosciuto difatti un valore preciso che varia a seconda del proprio status sociale e su cui si fonda il valore di tutti i suoi diritti legali e da cui dipende l'entità delle ammende e degli indenizzi che per lui devono essere versati in sede legale.

Per i *grád* appartenenti al *sóernemeth* lo status sociale dipende a sua volta dall'età, dall'ammontare del patrimonio e dal numero di clienti che un nobile può mantenere.

L'aumento della propria ricchezza e l'acquisto di nuovi clienti può permettere quindi l'ascesa sociale dei nobili appartenenti sia ai *fodlai bóairech* sia ai *grád flatha*.

Tra i *céili* ed il loro *flaith* si stabilisce così un rapporto di mutuo scambio. Il *flaith* accresce il proprio prestigio, la propria autorità e il proprio patrimonio legando a sé nuovi clienti. I *céili*, di contro, migliorano la propria condizione sociale stipulando un rapporto di clientela, sia *sóer-rath* che *dóer-rath*, e ricevono la protezione del *flaith* che li rappresenta e tutela anche nella discussione di casi legali.

Per gli individui appartenenti al *dóernemeth* lo status sociale dipende invece dal numero di arti e mestieri che ogni singolo artigiano o artista conosce, oppure dal tipo di mestiere od arte che dal singolo individuo viene esercitata. Ai giuristi, agli uomini di lettere e agli arpisti viene così riconosciuto un valore maggiore rispetto agli altri *óes cherdd*. I *filid* o poeti invece costituiscono una categoria a parte che viene considerata privilegiata e facente parte del *sóernemeth*.

Parallelamente a quanto detto riguardo ai *flaithe* anche per gli artigiani e gli artisti era possibile una sorta di ascesa sociale. Se un uomo era in grado di conoscere più di una arte o mestiere, meritava un valore sociale maggiore e poteva elevarsi di grado accrescendo il proprio onore (*enech*) e di conseguenza il *lóg n-enech*.

310 CS paragrafo 9 pag. 252; Thurneysen op. cit.

“Fuisitiu cach rath iar fis; daerrath cach tothlu sech fine”.

Trad. lett. “ Riconoscimento (*fuisitiu*) di ogni feudo (*cach rath*) con conoscenza (*fis*); feudo non libero (*daerrath*) ogni possesso (*cach tothlu*) senza (*sech*) la famiglia (*fine*).

Sia per le classi appartenenti al *sóernemeth* che per quelle appartenenti al *dóernemeth* il *lóg n-enech* o *eneclann* viene comunque valutato in *séoit* cioè in capi di bestiame rappresentati spesso da vitelli o da mucche da latte.

I non liberi e i nullatenenti non vengono invece neppure presi in considerazione nei testi legali analizzati e, probabilmente, non erano dotati di alcun diritto o potere legale. Il *fer midboth* costituisce infatti il grado più infimo dei *fodlai bóairech* e di esso fanno parte i ragazzi che hanno almeno quattordici anni e che vivono ancora sulla terra del padre senza poter lavorare un appezzamento di terreno di loro proprietà.

I vertici della scala gerarchica sono al contrario ricoperti dalle tre classi dei re (*ríi benn*, *ríi buiden*, *ríi bunaid*), dal grado di poeta capo (*ollam*) e dal vescovo (*epsco*) che, come vedremo nei prossimi capitoli, rivestivano un ruolo molto importante nella promulgazione di sentenze giudiziarie e nella risoluzione di dispute legali.

L'altro elemento fondamentale della società irlandese è costituito dalla particolare organizzazione della struttura familiare.

Il *fine* (gruppo familiare) rappresenta difatti il nucleo fondamentale di un assetto sociale incentrato sul valore del vincolo di sangue. I membri di uno stesso *fine* sono vincolati giuridicamente l'uno all'altro e la responsabilità legale di ciascuno di loro ricade anche su tutta la famiglia, se quest'ultima non lo ha misconosciuto precedentemente.

Così qualsiasi contratto stipulato da un individuo deve essere riconosciuto e confermato dalla famiglia di appartenenza altrimenti viene considerato nullo.

Ogni gruppo familiare ha una gerarchia interna e un proprio *cenn* che la rappresenta dinanzi alla *túath*, al re e alle altre famiglie e nessun uomo estraneo può essere introdotto all'interno del *fine* senza precisa autorizzazione e preciso accordo.

Il terzo elemento è infine rappresentato dalla *túath* che costituisce il nucleo principale di divisione territoriale. Secondo Binchy³¹¹ il termine *túath* indicherebbe un'unità politica, territoriale e giurisdizionale sotto il controllo di un *rí*.

Come abbiamo potuto studiare i *ríi* potevano governare anche su due o più *túatha* che venivano così a far parte di un'unità territoriale e politica più ampia. Come vedremo più avanti nel terzo capitolo, il re doveva infatti spesso organizzare scontri armati ai confini per far rispettare i propri diritti sulle *túatha* a lui soggette. Inoltre più di una volta nel "*Críth Gablach*" si fa menzione di *cairdde* (trattati territoriali) stipulati tra *túatha* vicine e di scontri armati organizzati per far valere tali trattati.

Sempre secondo Binchy i membri di una *túath* consideravano i membri della *túath* vicina come stranieri e anche come nemici.

Il problema relativo alla *túath* non è comunque di facile approccio né di facile risoluzione e come tale non è mia intenzione analizzarlo in questo contesto.

³¹¹ CG pag. 109; Binchy op. cit.

È importante però far notare come la *túath* costituisca, in un certo senso, il fondamento strutturale di tutta la società irlandese.

Assetto sociale, sistema legale, *fine* e *túath* si compenetrano infatti vicendevolmente e nella descrizione dei diversi ranghi sociali e dei loro diritti legali, non si fa mai riferimento ad una unità territoriale di più vaste dimensioni, ma sempre solo all'unità politica e giurisdizionale costituita da una o più *túath*.

L'unico indizio di una più vasta organizzazione politico-territoriale è rappresentato dal *rí ruirech* o *rí bunaid* che, come abbiamo visto nel "*Críth Gablach*",³¹² dovrebbe corrispondere ad un re superiore agli altri *ríi* e quindi ad un re sovrano su un gran numero di *túatha* contemporaneamente.

³¹²CG paragrafo 33 pag. 19 (righe 475-476); Binchy op. cit.

Capitolo II

L'argomento fondamentale del presente capitolo sarà l'analisi di sei testi gaelici di cui, i primi tre, il "Dí Chetharslicht Athgabala"³¹³, il "Text on the Form of Distrain"³¹⁴ e il "Do Coimed Dligtach annso"³¹⁵ relativi alla procedura legale con cui venivano effettuate le confische di animali, persone od oggetti; il quarto, "Das Fasten beim Pfandungsverfahren"³¹⁶, relativo alla corretta procedura di digiuno come mezzo legale di rivendicazione, il quinto, l'"Airecht-text"³¹⁷, contenente la descrizione della disposizione di una corte giudiziaria e l'ultimo, il "Cóic Conara fugill"³¹⁸, riguardante infine le vie di procedura che gli avvocati dovevano obbligatoriamente seguire durante la perorazione di una causa.³¹⁹

313 Il testo si trova edito e tradotto in "Ancient Laws of Ireland" vol. I-VI, Dublin 1865-1901; vol. I (pp. 65-305), vol. II (pp. 3-119.8)

314 D. A. Binchy "A text on the Forms of Distrain" in *Celtica* 10 (1973) pp. 72-86.

315 *Do Coimed Dligtach annso* si trova edito e tradotto in *Ancient Laws of Ireland* vol. II.

316 R. Thurneysen "Das Fasten beim Pfandungsverfahren" in *ZCP* 15 (1925) pp. 260-262.

317 Fergus Kelly "An old-irish Text on Court Procedure" in *Peritia* 5 (1986) pp. 74-106.

318 Rudolf Thurneysen "Còic Conara Fugill: Die fünf Wege zum Urteil" in *Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften* Nr. 7 Jahrgang 1925. Philosophisch-Historische Klasse (Berlin 1926).

319 Notizie più accurate relative a questi testi ed al loro contenuto si trovano nella prima appendice bibliografica.

L'esame che è stato condotto su tali testi ha come fine precipuo lo studio delle diverse prassi legali con cui i *Féni* presentavano le proprie rivendicazioni e ottenevano giustizia per i crimini commessi.

I primi quattro testi ci permettono così la ricostruzione delle fasi e delle modalità con cui venivano condotte a termine le confische (*athgabál*) in particolare di animali od oggetti che venivano sequestrati dalla parte danneggiata, per un periodo di tempo definito in attesa del risarcimento per il danno ricevuto. Se l'altra parte in causa non pagava il giusto indennizzo in tempo, i beni confiscati diventavano di proprietà della parte offesa.

Nel caso in cui il debitore fosse di condizione elevata (per esempio un re) la procedura corretta non comportava la confisca dei beni ma bensì il digiuno della persona offesa fino all'ottenimento del risarcimento.

Il quinto testo ci presenta invece la descrizione precisa di un'aula di tribunale con l'elencazione degli elementi fondamentali costituenti la corte vera e propria e le corti annesse.

L'ultimo testo infine analizza attentamente le diverse modalità di svolgimento delle procedure processuali seguite dagli avvocati durante la perorazione in giudizio di una causa.

L'*aigne* (avvocato) doveva infatti presentare e perorare il caso affidatogli, adoperando formule e prassi corrette. In particolare doveva conoscere la 'pista di giudizio' adatta al caso in questione.

Le cosiddette 'piste di giudizio' o 'vie di procedura' (*conara fugill*) seguite dagli avvocati, vengono presentate nel testo in numero di cinque e analizzate in modo estremamente particolareggiato.

Le diverse dispute legali non potevano infatti venire presentate e perorate tutte con la medesima procedura ma, al contrario, ad ogni pista di giudizio corrispondevano determinati casi legali che dovevano venire discussi solo secondo tale *conar fugill*. L'avvocato doveva quindi conoscere la pista corretta e doveva seguirla fino alla fine del processo senza sbagliare e senza cambiare via di procedura. In caso contrario l'*aigne* avrebbe dovuto pagare una multa (*smacht*) generalmente equivalente al valore di una mucca (*bó*).

Come vedremo meglio in seguito, le procedure con cui le cause venivano presentate a giudizio e perorate in sede legale possono essere facilmente paragonate alle odierne procedure processuali e ci testimoniano un alto grado di evoluzione del diritto irlandese medievale, in particolare per quanto riguarda la suddivisione e la classificazione delle diverse controversie legali e delle loro precise procedure di rivendicazione.

Per quanto riguarda le procedure secondo cui le cause venivano presentate a giudizio e le prassi legali con cui i *Féni* presentavano le proprie rivendicazioni e ottenevano giustizia per i crimini commessi, è necessario innanzitutto far notare come i Gaeli avessero organizzato sistemi nettamente diversi atti a risolvere i problemi nati dalla mancanza di un governo politico centralizzato.

Come abbiamo già spiegato infatti, il territorio irlandese, pur essendo governato almeno teoricamente da un *ard-rí*, in realtà era distinto in varie *túatha* ciascuna delle quali aveva il proprio *rí* ed i propri *brithemain*. Le cause legali venivano quindi discusse singolarmente diananzi ai giudici o diananzi al re della *túath*. In vari testi si fa poi menzione di persone ritenute degne di fiducia, che prendevano il nome di *fethem* (pl. *fethemain*)³²⁰, che partecipavano alla discussione e alla risoluzione delle dispute legali. Tali persone probabilmente originariamente controllavano, per quanto riguarda la procedura di confisca, l'esatto procedimento con cui venivano sequestrati beni, capi di bestiame, terra ed anche le persone.

Per il periodo più antico si può pensare addirittura alla risoluzione delle dispute diananzi ad arbitri, costituiti da anziani che conoscevano molto bene le norme della tradizione dei *Féni* ed erano in grado di controllare compimento ed adempimento delle norme legali tradizionali. Difatti per lungo tempo le norme e le massime, su cui si basava la tradizione legale autoctona, vennero trasmesse oralmente, da un orecchio all'altro, e da un anziano ad un altro; quindi la possibilità di arbitrio personale, in particolare durante l'esecuzione delle procedure di confisca, doveva essere limitata dalla presenza di persone oneste ed esperte conoscitrici del corpus legale tramandato oralmente.

Nei testi di legge si fa menzione infatti di particolari multe e castighi che pesavano sul querelante, se non fosse riuscito o non avesse voluto condurre la procedura in maniera corretta e legale. Nei testi di legge si fa menzione infatti di particolari multe e castighi che pesavano sul querelante, se non fosse riuscito o non avesse voluto condurre la procedura in maniera corretta e legale. In seguito probabilmente sarebbe poi stata anche richiesta la presenza di *brithemain*, cioè di giudici di professione, il cui compito sarebbe stato quello di giudicare il caso in questione. Le dispute di più difficile risoluzione invece probabilmente venivano condotte diananzi al re della *túath*, in particolare nei casi di giudizi controversi e contestati dalle parti in causa o *fechemain*.

Arcaicamente quindi le offese sarebbero state ripagate tramite il sequestro dei beni dell'offensore da parte della vittima e i casi più complicati che non si potevano appianare tramite l'intervento di garanti e di *fethemain*, sarebbero stati discussi nella casa di un giudice *brithem* o presentati al *rí* durante lo svolgimento di un'assemblea pubblica o *airecht*. In seguito all'assemblea degli uomini liberi si sarebbe sostituita la costituzione di una vera e propria corte di tribunale, formata dai giudici *brithemain*, dal *rí*, dal poeta capo *ollam*, dal vescovo, dalle parti in causa, dai garanti, dagli ostaggi, dagli avvocati e da una giuria.

Sicuramente questo processo fu graduale e portò anche alla creazione di una casta di avvocati (*aigneda*) che dovevano conoscere alla perfezione le procedure

³²⁰ Il significato originale di *fethem* è quello di 'guardiano', 'tutore', che si ritrova in fonti non legali. Probabilmente infatti la funzione originaria del *fethem* era quella di sovrintendente durante lo scioglimento di una controversia legale, in particolare, durante la conduzione a termine delle procedure di confisca. In seguito tale termine sarebbe passato ad indicare anche la figura dell'avvocato o *aigne*.

giudiziarie secondo cui le cause potevano essere perorate. Questo avrebbe portato alla codificazione delle complicate cinque vie di giudizio (*cóic conara fugill*) di cui parleremo tra breve.

Per affrontare correttamente lo studio del sistema legale gaelico è quindi necessario distinguere nettamente la procedura di confisca, sicuramente di origine molto antica, e le cosiddette 'cinque piste di giudizio' che gli avvocati dovevano seguire durante la perorazione della causa del proprio cliente dinanzi ai giudici.

PROCEDURA DI CONFISCA (*ATHGABÁL*)

La procedura di confisca riveste un ruolo fondamentale all'interno del sistema legale irlandese e merita di essere studiato con particolare attenzione.

Innanzitutto infatti il sequestro (*athgabál*) di persone, oggetti od animali, può essere considerato come uno tra gli elementi più arcaici costituenti il Diritto irlandese antico e medievale e come una delle istituzioni più antiche descritte nei trattati di leggi da me analizzati.

Binchy e Mac Neill addirittura suppongono che la procedura di confisca possa essere considerata come una delle istituzioni originariamente comuni a tutti o alla maggior parte dei popoli che parlavano una lingua indoeuropea.³²¹

La confisca rappresenterebbe infatti, secondo Binchy, il più antico dei rimedi, originario di un periodo in cui la pubblica amministrazione della giustizia non si era ancora sviluppata e in cui l'unico modo, per far valere le proprie rivendicazioni e diritti, era costituito dalla giustizia individuale e del gruppo parentale. In particolare secondo S. Bryant la procedura di confisca dovrebbe considerarsi come il rimedio universale con cui i diritti venivano rivendicati ed torti stabiliti e riparati.³²²

Gli animali, gli oggetti o le persone sequestrate venivano tenuti in ostaggio come pegno per l'assolvimento delle obbligazioni e come garanzia. Ai membri della classe dei *bóaire* e dei *flatha* venivano sequestrati animali oppure terra mentre agli artigiani, agli uomini di arte ed ai medici venivano sequestrati gli oggetti necessari al loro lavoro ed attività. Gli animali sequestrati erano generalmente costituiti da mucche, pecore, maiali e in alcuni casi cavalli, inoltre potevano essere sequestrati anche galline, api e cani. Varie norme però regolavano anche l'esenzione di determinati tipi di animali che non potevano essere soggetti a sequestro come ad esempio le mucche che erano di proprietà di due persone od i tori in periodo di monta. Nel caso un debitore non possedesse

³²¹ D. A. Binchy "Distraint in Irish Law" in *Celtica* 10 (1973) pp. 22-71.

³²² S. Bryant "Liberty, Order and Law under Native Irish Rule: a Study in the Book of the Ancient Laws of Ireland"

animali da farsi sequestrare allora gli veniva sequestrata la terra di sua proprietà e nel caso non possedesse neppure quella veniva lui stesso preso in ostaggio. Gli animali comunque dovevano sempre essere presi per primi in sequestro.

Nel caso in cui il querelante dovesse far valere i propri diritti su di una persona privilegiata di rango superiore, non ci si atteneva alla procedura di sequestro ma si seguiva la procedura di digiuno. Il querelante doveva digiunare dinanzi alla casa della persona privilegiata fino all'ottenimento del risarcimento a lui dovuto. La persona privilegiata che di contro non accordava giustizia ad un querelante che aveva condotto un digiuno in maniera corretta e legale, perdeva i propri diritti legali ed il diritto di essere legalmente risarcito per un eventuale torto da lui subito. Il digiuno veniva praticato in particolare nei confronti dei re e degli uomini di Chiesa.

Binchy ipotizza anche un vero e proprio sviluppo dell'istituzione del sequestro, come procedura di riscossione dei debiti, da uno stadio primitivo, in cui la confisca veniva effettuata senza alcun tipo di restrizione, ad uno stadio più avanzato in cui il sequestro veniva portato a termine secondo norme ben precise e con la supervisione di uomini di legge, fino ad uno stadio finale in cui la confisca poteva essere effettuata solo con il permesso del re o del tribunale.

Per le leggi irlandesi antico-medievali verrebbe quindi teorizzato uno stadio intermedio tra un periodo in cui la confisca era mancante di regolamentazione e un periodo in cui la confisca privata era completamente controllata dallo stato. In tale periodo di transizione, testimoniato dalle norme contenute nei trattati in antico gaelico, la confisca era attentamente regolarizzata da norme severe e veniva utilizzata come mezzo per ottenere un indennizzo, per indurre il 'querelato' a sottomettere la rivendicazione all'arbitrio di un giudice e per far valere una sentenza.

Secondo le norme contenute nei lunghi trattati "*Di chetharslicht Athgabála*" e "*Do Coimead dlightach annso*" le confische venivano condotte a termine come pegno per il pagamento di un'offesa e come risarcimento di un mancato indennizzo. La parte daneggiata procedeva così al sequestro di animali, di oggetti, di terra o di persone e ne diveniva legittimo proprietario se l'altra parte in causa non teneva fede alle proprie obbligazioni e pagava il dovuto. Il sequestro veniva addirittura effettuato da parte di un *naidm*-garante nei confronti del proprio garantito, se questi non teneva fede agli impegni presi.

Generalmente nei testi legali si fa menzione del sequestro di capi di bestiame in numero proporzionale all'entità dell'offesa o del danno subito, nel caso in cui il numero di *séoit* sequestrati fosse intenzionalmente maggiore si doveva pagare un'ammenda. La confisca doveva infatti indennizzare la vittima per l'offesa ricevuta e sostituiva il pagamento da parte del colpevole della multa dovuta. Tale multa, a seconda dei crimini commessi, poteva variare e contemplava anche l'eventuale pagamento del prezzo d'onore della persona offesa, anche con altri interessi aggiunti.

Insomma l'*athgabál* era il mezzo più comune con cui si otteneva l'indennizzo e il risarcimento per un'offesa ricevuta e poteva essere condotto a termine senza

l'intervento di un giudice di professione o di un tribunale. Molto importante era invece l'intervento di un uomo di legge (*fethem*), di un avvocato (*agne*) o di una persona esperta conoscitrice delle complesse norme che regolamentavano tale procedura. Difatti chi non conosceva bene la legge poteva compiere qualche errore per cui era previsto il pagamento di una multa per confisca impropria e generalmente la multa dovuta per confisca illegale ammontava al valore di cinque sét. Nei testi si afferma chiaramente che nessun uomo poteva presentare a giudizio una causa ed una causa di sequestro a meno che non fosse lui stesso un esperto di legge, in caso contrario era per lui necessario avvalersi dell'aiuto di un esperto di legge, sia dietro pagamento di un onorario che gratuitamente. La funzione originale dell'*aigne*, secondo Binchy, sarebbe stata quella di guidare il querelante attraverso le complesse e difficili norme del sequestro, in maniera tale che non commettesse illegalità e dovesse di conseguenza pagare delle multe o restituire il bestiame sequestrato. Infatti nei testi si presentano tutta una serie di multe che dovevano essere pagate dal sequestrante nel caso avesse compiuto errori ed illegalità nel dare notizia del sequestro, nel portare il bestiame sequestrato via dal recinto dell'imputato, nell'utilizzo di un campo non adeguato nel periodo del sequestro e per tutta una serie di errori nel mantenimento, alimentazione, cura e sorveglianza del bestiame sequestrato e per aver condotto via bestiame in eccesso rispetto a quello dovuto dall'imputato per i debiti. In tutti questi casi il querelante doveva non solo pagare multe ma, a seconda dei casi, anche fornire restituzione di capi di bestiame all'imputato. È interessante far notare come anche lo stesso rappresentante regale fosse tenuto a pagare delle multe in caso avesse consigliato in maniera errata il querelante facendo quindi portare a termine un sequestro illegale. Secondo il testo "Dí Chetharslicht Athgabála" e il "Do Coimead Dlightach annso" l'*aigne* o *fethem* riceveva come compenso un terzo dell'ammontare del valore del sequestro e non era multabile per i così detti tre errori dell'*aigne* o *trí baéguil aigneda*, cioè nel caso di confisca senza responsabilità da parte dell'imputato, confisca per una responsabilità già estinta cioè nel caso il debito dell'imputato sia già stato pagato, confisca di bestiame portato via dal prato di un alto dignitario che ha la capacità di proteggerlo in quanto persona *nemed* cioè privilegiata. In tutti questi casi se l'*aigne* o *fethem* prova di aver agito in buona fede è il querelante stesso che deve pagare le multe relative nel caso abbia fatto intenzionalmente sbagliare l'*aigne* o *fethem*.

Innanzitutto il querelante doveva presentare una regolare notizia (*airfócre* o *apad*) all'imputato con la quale quest'ultimo veniva informato della procedura giudiziaria intentata contro lui. Tale notifica conteneva l'esatta descrizione dei motivi per cui il sequestro doveva essere condotto a termine. In seguito, prima dell'attuazione della confisca, era prevista una dilazione di qualche giorno prima che il sequestro venisse portato portato a termine. La lunghezza di tale dilazione dipendeva dalla natura del caso legale e da una serie di fattori che vengono ampiamente stabiliti e descritti nei testi legali. I periodi di dilazione potevano

essere di un giorno, due giorni, tre giorni, cinque giorni o dieci giorni, a seconda dei casi e del tipo di sequestro come vedremo meglio nella descrizione dei testi. In particolare ad esempio il sequestro con dilazione di due giorni era proprio dei casi di sequestro relativi a donne ed a beni posseduti da donne.

Le dilazioni in questione erano previste per permettere al querelato di pagare l'indenizzo richiesto e di rendere soddisfazione all'offeso. Nel caso in cui l'imputato però non tenesse fede alle proprie obbligazioni al querelante veniva riconosciuto il diritto legale di sequestrargli i capi di bestiame in considerazione dell'ammontare del debito.

Secondo l'opinione di Binchy i sequestri originariamente si dividevano solamente in sequestri immediati o in sequestri con dilazione di cinque giorni. Quest'ultimo tipo di sequestro era condotto a termine nei confronti di un sostituto del colpevole ed i cinque giorni sarebbero stati accordati, secondo l'opinione di Binchy, proprio perché il sostituto sequestrato, non essendo a conoscenza del crimine e dell'imminente confisca, doveva essere avvisato in tempo e gli si doveva dare la possibilità di risarcire in tempo la vittima.³²³

I capi di bestiame sequestrati dovevano essere condotti via dal recinto del debitore di giorno e alla presenza di testimoni (*fiadnaisi*) e molto importante, come già detto, era l'intervento di un uomo di legge (*fethem*) o di una persona esperta conoscitrice delle complesse norme che regolavano tale procedura, la cui infrazione comportava il pagamento di varie multe.

Il bestiame sequestrato, il cui valore non doveva superare quello del debito dovuto, doveva quindi essere portato in un recinto privato apposito (*forus n-athgabála*) dove rimaneva, sotto piena e diretta responsabilità del querelante. In particolare nei testi si fa menzione di sette tipi di campi, definiti con il termine *forus* diversi per ognuno dei sette gradi dei *flatha*, in cui il bestiame sequestrato poteva essere condotto in attesa di confisca.

A questo punto i testi stabiliscono una seconda dilazione di tempo (*díthim*), definita come dilazione in recinto appunto, durante la quale il bestiame sequestrato veniva mantenuto nel *forus n-athgabála*, in attesa che l'imputato pagasse il debito. Tale dilazione in recinto o *díthim* era di lunghezza pari alla dilazione di tempo concessa all'imputato dopo la presentazione della regolare notifica o *apad*.

Nel caso in cui l'imputato non soddisfacesse le richieste del querelante, neppure in questo secondo arco di tempo, cominciava l'ultimo stadio della procedura con la progressiva perdita per confisca (*lobad*) degli animali sequestrati che diventano di piena proprietà del querelante.

Il primo giorno veniva confiscata una parte del bestiame e così avveniva anche nei giorni seguenti fino alla completa perdita (*lobad*) dei capi di bestiame sequestrati che divenivano così definitivamente confiscati fino alla completa perdita dei capi di bestiame o *séoit* in questione.

323 D.A. Binchy *Distraint in Irish Law in Celtica* 10 (1973) pp. 22-71.

A questo punto l'imputato teoricamente non poteva più ritornare in possesso dei propri animali confiscati, ma poteva solo ottenere la restituzione del bestiame sequestrato, ma non ancora confiscato, dietro pagamento di una certa somma, con versamento anche di un indennizzo al querelante per l'avvenuto mantenimento di tali bestie.

La procedura di sequestro appena descritta è detta *athgabál iar fut*, cioè "sequestro con permanenza", ed era secondo Fergus Kelly la normale procedura di sequestro condotta a termine nel VII ed VIII secolo.³²⁴

Era presente comunque anche una seconda procedura, come abbiamo già visto considerata da Binchy la più antica, denominata *tulathgabál* o sequestro immediato, dove non è contemplata alcuna dilazione di tempo tra il momento della pubblica notizia ed il sequestro.

Inoltre nei testi di leggi viene menzionata una terza variante di procedura di confisca definita *athgabál inbleguin* che permetteva al querelante di confiscare la proprietà di un sostituto dell'imputato. Tale sostituto poteva essere un membro del gruppo familiare dell'imputato o qualcuno che aveva garantito per lui.

In questo caso il periodo di tempo tra notizia e sequestro veniva raddoppiato e al suo termine, nel caso in cui l'imputato non avesse pagato risarcimento per l'offesa in questo periodo, il bestiame del sostituto sarebbe stato sequestrato alla presenza di testimoni e di un rappresentante legale definito come *fethem o aigne*.³²⁵

Secondo tale procedura il sostituto doveva essere informato riguardo all'offesa per cui il suo bestiame viene confiscato, riguardo al luogo dove le sue bestie sarebbero state portate e riguardo all'identità di colui che avrebbe agito come *fethem*. Il bestiame del sostituto veniva quindi condotto via e mantenuto in un *forus n-athgabála* appropriato per l'appropriato periodo di *díthim* cioè di dilazione in recinto. Nel caso in cui il sostituto non fosse stato in grado di pagare il debito o di riparare l'offesa dell'imputato, i capi di bestiame sequestrati sarebbero andati persi gradualmente per confisca definitiva (*lobad*).

Quando il sostituto era un parente dell'imputato il caso diveniva un affare interno al gruppo familiare e come tale doveva essere risolto; nel caso in cui invece il sostituto fosse un semplice garante, quest'ultimo poteva in seguito intentare una causa legale contro l'imputato per ottenere il doppio del bestiame che gli era stato confiscato, secondo il proprio prezzo d'onore. Nel caso di *flatha* o *rí* inoltre il sequestro poteva essere portato a termine nei confronti di un loro cliente che veniva quindi considerato come sostituto del proprio signore e subiva sequestro in sua vece.

Secondo il diritto irlandese comunque la responsabilità del colpevole era condivisa anche dai quattro gruppi familiari di cui l'imputato faceva parte e cioè il *gelfine*, il *derbfine*, lo *iarfine*, e l'*indfine*. Quindi era facile che il sostituto dell'imputato venisse scelto tra uno dei membri di questi gruppi familiari.

324 Fergus Kelly "A Guide to Early Irish Law", Dublin 1988 (rist. 1991) pp. 177-182.

325 DCA pp. 14-15.

Inoltre quattro erano i gruppi famigliari che si trovavano ad essere interessati nel caso in cui una persona venisse citata o citasse a giudizio; questi gruppi sono la famiglia del padre della persona in questione, la famiglia della madre, la famiglia del capo di tale persona e la comunità ecclesiastica.³²⁶ Come già detto Binchy comunque ipotizza che, nel periodo più antico, la distinzione dei sequestri fosse semplicemente quella tra un sequestro immediato condotto direttamente contro l'imputato, ed un sequestro condotto contro un sostituto dell'imputato, e solo in questo secondo caso sarebbero stati concessi alcuni giorni di dilazione e la notizia precedente con cui il sostituto veniva informato del motivo per cui i propri *séoit* o capi di bestiame venivano sequestrati. Nello stesso trattato "*Di Chetharslicht Athgabála*" si afferma chiaramente come anticamente ogni sequestro fosse con dilazione di un unico giorno, in quanto in origine nessuna persona sosteneva la responsabilità di un'altra.³²⁷

Varie sono infine le restrizioni imposte alla pratica del sequestro che non poteva essere condotta a termine nei seguenti casi: morte di un famigliare dell'imputato, attacco da parte di nemici, ricerca di una levatrice per una donna che sta partorendo, ricerca di un medico per una persona in pericolo di morte, preparazione di medicine, pellegrinaggio dell'imputato, oppure ricerca da parte dell'imputato di un pegno a lui dovuto per un'offesa contro di lui compiuta, necessità di costruire la tomba del proprio signore.³²⁸ Anche l'arrivo di ospiti, in caso del giro annuale di visita di un sovrano o nobile ai propri clienti, poteva essere un motivo di rinvio del sequestro ma poteva essere addotto una sola volta come scusa, a meno che il visitatore fosse un *rí* con la scorta. In queste circostanze comunque l'imputato doveva presentare testimoni pronti a giurare sul fatto che ci fossero motivi validi per rinviare la confisca. Un rinvio doveva comunque essere rispettato e una sua infrazione era considerata come un reato.

Il diritto irlandese prevedeva anche il pagamento di multe o la restituzione parziale o totale degli animali sequestrati da parte del querelante, nel caso in cui quest'ultimo avesse perso parte del bestiame sequestrato, o lo avesse mantenuto male trascurando di sorvegliarlo di notte e trascurando di separare eventuali bestie malate da quelle sane. Inoltre il querelante era tenuto a risarcire l'imputato nel caso il bestiame sequestrato, ma non ancora confiscato, fosse stato rubato durante il periodo di *díthim*. Infine multe, di valore variabile, venivano pagate in caso di sequestro condotto illegalmente o non correttamente o nel caso il numero dei capi di bestiame sopravanzasse il valore del debito.³²⁹

Come vedremo vi erano anche precise norme riguardanti i tipi di bestiame che potevano essere confiscati ed i luoghi dove tali animali dovevano essere portati

³²⁶ DCA pp. 260-261.

³²⁷ DCA pp. 260-263.

³²⁸ DCA pp. 266-269.

³²⁹ DCA pp. 90-93; pp. 102-103. DCA II pp. 48-57; pp. 70-79.

e mantenuti. Non tutti i capi di bestiame infatti potevano venire sequestrati ed i luoghi in cui quest'ultimi dovevano essere tratti dovevano essere campi o prati recintati, con divisione all'interno di essi, dei diversi tipi di bestiame.

Ad esempio erano considerati spesso esentati dalla confisca i cavalli, e generalmente erano considerate esentate le mucche che appartenevano a due persone, le mucche malate ed i tori in tempo di monta.³³⁰ Nel caso di bestiame esentato da confisca e appartenente a capi od ecclesiastici di alto livello, il sequestro poteva avvenire solo dopo una dilazione di dieci giorni.³³¹

Per quanto riguarda i luoghi di mantenimento durante il periodo di *díthim*, questi dovevano essere costituiti da campi o prati recintati, ereditati dagli avi, cioè dal padre o dal nonno, da campi situati in zone pianeggianti, quindi arabili, e in zone centrali lontano dai confini.³³²

Come abbiamo già accennato i diversi tipi di animali dovevano essere mantenuti separati all'interno dei luoghi di mantenimento ed ogni campo doveva essere diviso da vari recinti di separazione, con recinti appositi per gli animali malati.

I cavalli, ad esempio, non potevano essere mantenuti insieme con le mucche e così anche le mucche con le capre e le pecore od i maiali e questi tra di loro, non vi doveva essere alcuna mescolanza di tipi animali diversi.³³³ In particolare il bestiame malato non doveva assolutamente essere mescolato con bestiame sano e il mescolare animali malati con animali sani, con il conseguente pericolo di incorrere in un'epidemia, comportava il pagamento di multe da parte del querelante all'imputato. È interessante notare come fossero soggetto di sequestro anche le api e gli alveari.

Vi erano restrizioni anche riguardo al *forus n-athgabála* dove, nei diversi casi, gli animali o *séoit* sequestrato dovevano essere condotti, ad esempio, nel caso di confisca di beni di un sostituto cioè di *athgabál inbleoguin*, il bestiame poteva essere condotto solo nel prato di un *aire forgill* o di un poeta capo *ollam* o di un alto giudice. Ciascuno dei gradi dei laici ha difatti un suo prato specifico in cui gli animali dovevano essere mantenuti, e in ciascuno di questi campi vi sono tre prati diversi: uno, il *forus n-acra*, in cui poi avveniva la perorazione dell'*aigne* che difendeva la causa dell'imputato, uno, il *forus n-ditin*, in cui venivano mantenute le bestie sequestrate fino al periodo di confisca, il *forus mbretiheamhun*, in cui risiedevano i giudici che dovevano eventualmente giudicare il caso legale discusso.³³⁴

Nei due testi "*Di Chetharslicht Athgabála*" e "*Do Coimead Dlighthach annso*" sono contenute anche molte altre norme legali estremamente particolareggiate che elencano tutti i motivi per cui una confisca può essere condotta a termine e che

330 DCA II pp. 38-45.

331 DCA II pp. 48-49.

332 DCA II pp. 12-15.

333 DCA pp. 268-269.

334 DCA II pp. 10-11.

descrivono tutte le diverse offese e crimini per cui un querelante può avviare tale procedura contro l'imputato. A determinati crimini ed offese corrispondono sequestri con un periodo di dilazione rispettivamente di uno, due, tre, cinque o dieci giorni, ed è da notare come il sequestro di due giorni fosse riservato a crimini commessi da donne nei confronti di altre donne, o comunque a daneggiamenti ed offese dirette verso i possessi di donne o verso la loro stessa persona. Secondo Binchy il sequestro di due giorni venne probabilmente aggiunto agli altri quattro tipi solo in un secondo momento. Secondo lo studioso infatti tale sequestro sarebbe stato la diretta conseguenza del riconoscimento di uno status legale anche alle donne.³³⁵

Secondo il *Di Chetharslicht Athgabála* il primo giudizio riguardante un sequestro sarebbe stato stabilito da *Sean mac Aige* durante un'assemblea territoriale organizzata dalle tre nobili *túatha*³³⁶ che si erano divise l'isola. Allora sarebbe stata decisa una dilazione di un giorno per tutti i beni che sono considerati di prima necessità, di due giorni per cause relative a donne, di tre giorni per i re e per i beni importanti ma non necessari, cinque giorni per i casi in cui ci si rivolgeva al giudizio di un capo, di dieci giorni in caso di prescrizione, e di dodici giorni per la confisca di terra.³³⁷

Nei sequestri in cui la dilazione è rappresentata da un giorno sarebbero stati poi inclusi, in particolare, i seguenti casi: sequestri per l'abbigliamento, per le armi, per un cavallo da corsa, per un bue da aratro, per una mucca da latte, per un maiale grasso, per una pecora ancora non tosata, per tori, stalloni, montoni e maiali maschi, per cani da guardia, da pastore, da salotto e da caccia, per gli arredi di una chiesa, per gli strumenti musicali, per l'occorrente per preparare un banchetto, per l'occorrente per pagare un tributo, per l'attrezzatura per montare a cavallo, per il pagamento del prezzo d'onore di una vergine, per le cause di eredità tra coeredi, per gli arnesi da lavoro degli artigiani, per gli arnesi da cucina in genere, per gli strumenti di lavoro di contadini e fattori, per gli articoli di valore posseduti dai capi, tra cui anche la scacchiera, per le parti che costituiscono un mulino, un granaio ed una casa od una dimora in genere, per le cose necessarie per mantenere un malato o una donna pazza, o un padre o una madre.³³⁸

Il sequestro con dilazione di due giorni si applicava invece a tutti i casi in cui erano coinvolte donne e loro possedimenti. Così nel caso di una causa tra madre e figlia, tra due e più donne, o di una causa relativa agli unici beni considerati di proprietà di una donna e cioè: attrezzi per filare e cucire, pecore e cani da salotto; inoltre vengono considerati facenti parte di questa categoria tutte le cause relative al pagamento di un salario o comunque di un lavoro compiuto

335 D.A. Binchy *Distraint in Irish Law in Celtica* 10 (1973) pp. 22-71.

336 Qui il termine *túath* non indica un'unità territoriale ma una stirpe vera e propria.

337 DCA pp. 78-79.

338 DCA pp. 122-127.

da donne.³³⁹ Tale tipo di sequestro, così deciso, sarebbe stato stabilito secondo la tradizione da *Sencha mac Ailill* e da *Brig Briugad*.

Il *Di Chetharslicht Athgabála* afferma poi che il primo sequestro di tre giorni sarebbe stato condotto a termine per la mancata consegna di uomini per una spedizione militare di *Ailella mic Matach*.³⁴⁰

Per questo il sequestro con dilazione di tre giorni sarebbe stato stabilito nel caso vi fosse stata necessità di uomini per una spedizione militare o per qualsiasi altra opera o attività importante, come ad esempio la costruzione di una strada, e questi uomini non fossero stati forniti al *rí* da parte dei nobili subordinati a lui.³⁴¹ Infatti la sentenza di *Sean mac Aige*, più sopra ricordata, presentava il sequestro di tre giorni come la procedura necessaria nelle cause relative a re. Inoltre nel sequestro con dilazione di tre giorni sono stati inseriti tutti i casi relativi a crimini commessi dalla bocca, dalle mani o dagli arti, e tutti i crimini relativi alla trasgressione dei recinti di confine e della proprietà privata, relativi al danneggiamento di piante, di acqua, di terra, di edifici e di animali. I sequestri di tre giorni venivano stabiliti per aver rubato in casa e fuori, per aver violentato o cercato di violentare la moglie di qualcuno, per aver offeso i figli di qualcuno, per aver violentato una donna incinta, per aver calunniato o diffamato qualcuno, per aver composto satire e per aver denigrato il luogo dell'assemblea pubblica.³⁴²

Sequestri con dilazione di cinque giorni venivano invece condotti in tutti i casi di cause riguardanti una persona morta. In tal caso infatti la colpa dell'imputato ricadeva su di un familiare fino al diciassettesimo grado di parentela.³⁴³ Ad ogni congiunto della persona morta veniva riconosciuto un grado di responsabilità legale nello stesso grado in cui gli era stata riconosciuta un porzione di eredità. La responsabilità legale di un'offesa ricadeva in particolare su di un padre, un figlio, un nipote, un fratello ed una moglie che dovevano rispondere penalmente per crimini di mano, di bocca, di lingua, di occhio e di piede. Con crimine di mano si intendevano furto, ferimento e cattivo uso; con crimine di bocca si intendeva l'aver mangiato cose rubate; con crimine di lingua ci si riferiva alla satira, alla calunnia e alla falsa testimonianza; con crimine di piede si indicava l'essersi mosso per compiere cattive azioni; con crimine d'occhio infine si intendeva l'aver osservato cattive azioni o l'aver osservato il compimento di crimini. La legge irlandese in particolare distingueva vari gradi di colpa a seconda se l'osservatore avesse istigato qualcuno a compiere il crimine e l'avesse accompagnato sul luogo, oppure se l'osservatore avesse solo accompagnato qualcuno a compiere un crimine ma non l'avesse istigato, oppure se l'osservatore, pur disapprovando l'azione, non avesse cercato in alcun modo di evitarla, oppure se infine

339 DCA pp. 150-151.

340 DCA pp. 150-153.

341 DCA pp. 156-157.

342 DCA pp. 162-163; pp. 166-169; pp. 174-177.

343 DCA pp. 182-183.

l'osservatore, pur avendo accompagnato i criminali, avesse cercato poi con tutte le sue forze di evitare il compimento del crimine.³⁴⁴ La dilazione di cinque giorni veniva riconosciuta anche per i casi di omicidio, per permettere all'imputato la ricerca dei beni da consegnare per il pagamento dell'indennizzo che doveva essere, per questo tipo di crimine, molto elevato. Vengono contemplate anche le cause relative alla diffamazione postuma di una donna o di un uomo, quelle relative agli eredi di un uomo morto o al figlio di uno straniero, quelle relative a due persone morte e quelle relative al danneggiamento e al furto di determinati animali, in particolare di animali non atti al lavoro o comunque non proficui.³⁴⁵

La dilazione di dieci giorni veniva infine riconosciuta per le cause riguardanti qualsiasi tipo di truffa o negligenza, per le cause relative ad un imputato che si trovava in viaggio e non era a conoscenza del procedimento legale intentato contro di lui, per le cause relative ad un imputato la cui moglie sta partorendo, relative ad un uomo malato, relative ad un uomo che sta raccogliendo il tributo per il proprio capo e relative ad un uomo che stava arando il proprio campo o che aveva perso il suo campo di grano, relative ad un uomo malato e incapace di intendere, fino al momento in cui le famiglie del padre e della madre non decidano chi si assume la responsabilità e debba pagare, e in tutti i casi riguardanti la spartizione di terra.³⁴⁶

Nel *Dí Chetharslicht Athgabála* e nel *Do Coimead Dlightach annso* vengono anche espressamente elencate le categorie di persone che non potevano condurre a termine un sequestro e quelle che non potevano subire sequestro. Al primo gruppo appartengono le persone che non erano in grado di vincolare il sequestro e le persone che si trovavano sotto la protezione legale di qualcun altro.³⁴⁷ Al secondo gruppo appartengono invece le persone folli, gli idioti, i muti, per cui erano responsabili i loro tutori legali; neppure possono subire sequestro i braccianti, i *fuidir*, i mandriani ed i pastori; tali persone infatti venivano direttamente imprigionate fino a quando i loro capi non li constringevano a compiere il proprio dovere e quindi risarcire le vittime di un loro crimine.³⁴⁸ Secondo il diritto irlandese erano contemplati sequestri particolari e cioè quelli relativi ad uno straniero, ad uno schiavo ed ad un uomo privo di terra in quanto a queste persone era vietato agire come parti in causa.³⁴⁹ Normalmente infatti quando le parti in causa avevano la capacità di perorare la propria causa senza pagare un altro agente di legge, ed esse non avevano la possibilità di pagare, era nel pieno della legge per loro perorare la propria causa. Nel caso in cui una o l'altra delle due parti in causa fosse stata obbligata, per citare a giudizio, a pagare l'onorario ad un avvocato per la perorazione, era stabilito che fosse l'imputato a dover pagare l'onorario a meno

344 DCA pp. 238-239; pp. 241-143.

345 DCA pp. 184-185.

346 DCA pp. 200-203.

347 DCA II pp. 44-47.

348 DCA pp. 106-107.

349 DCA II pp. 84-85.

che il querelante non se ne fosse procurato uno senza onorario.³⁵⁰ Nessuna persona comunque era qualificata a perorare una causa ad una corte di giustizia a meno che non fosse esperto in ogni campo della scienza legale.³⁵¹

Nel *Di Chetharslicht Atgabála*, nel *Do Coimead Dlightach annso* e nel *Text on the Forma of Distrain* vengono anche descritti i vari modi con cui animali di genere diverso dovevano essere sequestrati e i metodi con cui gli arnesi di vari artigiani dovevano essere sequestrati, per non permettere a questi ultimi di lavorare fino a quando non avessero ripagato il debito o l'offesa compiuta. Le galline ad esempio dovevano essere sequestrate legando loro dei vimini o impedendole di uscire dal pollaio³⁵², mentre, per quanto concerne danni compiuti da cani da guardia, si impediva al padrone di nutrire il proprio animale fino al momento del pagamento dell'indenizzo dovuto.³⁵³ Se l'imputato era un fabbro veniva legato un vimine sulla sua incudine e gli si impediva di lavorare³⁵⁴, mentre se l'imputato era un medico si sequestravano il suo frustino ed i suoi bisturi³⁵⁵, oppure se era un poeta si procedeva alla confisca del suo bastone e gli si impediva di esercitare la propria arte fino al momento del pagamento dell'indenizzo all'offeso.³⁵⁶ La procedura di confisca poteva essere effettuata direttamente solo se la parte in causa non era di ceto sociale troppo elevato. Nei riguardi dei re o degli ordini ecclesiastici si doveva procedere legalmente con un digiuno (*troscud*) condotto in modo corretto. Secondo il diritto dei *Féni* ogni digiuno, come ogni sequestro, doveva essere preceduto da una notifica di avviso (*aurfocra*). Inoltre era necessario versare un pegno per il digiuno e giusta garanzia. Colui che non teneva fede alle proprie obbligazioni dopo che l'altra parte in causa digiunava contro di lui, perdeva il proprio valore sia dinanzi a Dio sia dinanzi agli uomini. Colui che mangiava senza permesso sul terreno di una persona che stava digiunando doveva pagare il doppio della multa, mentre colui che continuava a digiunare, nonostante la propria richiesta fosse stata accolta, perdeva il suo diritto secondo i giudizi dei *Féni*.³⁵⁷

Come già detto tutte queste norme sono contenute in particolare nei due lunghissimi trattati il "*Di Chetharslicht Athgabála*"³⁵⁸ ('Sulle quattro divisioni del sequestro') che presenta anche la spiegazione del significato del termine '*athgabáil*' e la descrizione delle diverse fasi su cui si basa la procedura di confisca e nel *Do*

350 DCA II pp. 84-85.

351 DCA II pp. 88-89.

352 TFD paragrafo 3 pag. 78; Binchy op. cit.

353 TFD paragrafo 4 pag. 78; Binchy op. cit.

354 TFD paragrafo 5 pag. 78; Binchy op. cit.

355 TFD paragrafo 6 pag. 78; Binchy op. cit.

356 TFD paragrafo 7 pag. 78; Binchy op. cit.

357 DFP paragrafi 1-5 pag. 261; Thurneysen op. cit.

358 Il testo si trova edito e tradotto in "*Ancient Laws of Ireland*" I-VI, Dublin 1865-1901; vol. I (65-305), vol. II (3-119.8).

Coimed Dligtach annso³⁵⁹ che presenta in parte le stesse norme del Di Chetharslicht Athgabála aggiungendo però maggiori spiegazioni e norme particolari.

Di Chetharslicht Athgabála

Il termine *athgabáil* viene adottato nei trattati legali per indicare il processo di recupero dei debiti tramite confisca.

Secondo quanto afferma il “Di Chetharslicht Athgabála” il sequestro era definito *athgabail* perché sicurezza (*trebaire*) era data dopo insicurezza (*etrebaire*), perché nessun garante (*ni athgebad*) avrebbe potuto recuperare la sua terra (*a chennadaich*) data in garanzia (*ar trebairi*), se sequestro (*athgabail*) per garanzia (*trebaire*) e garante (*adhilce*) non fossero venuti in suo aiuto, perché il sequestro poteva essere stabilito in considerazione dell’illegalità (*indliged*) di falsa consuetudine (*nambescna*)³⁶⁰ nel caso in cui il sequestro per una garanzia (*trebaire*) non venisse a soccorrere la consuetudine (*béscgna*). Per questo viene adoperato il termine *athgabáil*, perché tramite esso vantaggio (*torbae*) veniva ottenuto dopo svantaggio (*etórbu*), proprietà (*main*) dopo l’assenza di proprietà (*anmain*), possesso (*techt*) dopo non possesso (*ditecht*), verità (*fir*) dopo non verità (*anfir*), legalità (*dliged*) dopo non legalità (*indliged*), giustizia (*cert*) dopo ingiustizia (*eciurt*), possesso legale (*techta*) dopo possesso non legale (*etechtu*), correttezza (*coir*) dopo l’errore (*ecoir*), ordine (*recht*) dopo il disordine (*anreht*); questo era tutto ciò che veniva ottenuto.³⁶¹

Secondo il testo *Athgabail* era un nome generale (*ainm coitchenn*) per ogni garanzia (*cach aruch*) tramite cui ciascuno riacquistava il proprio diritto (*a ler*). *Aithgabail* era ciò che rendeva (*ad fenar*) bene (*fo*) al bene (*fio*), che rendeva (*ad fenar*) male (*olc*) al male (*anmuinib*), che rendeva bene (*maith*) al bene (*muinib*), che prendeva il colpevole (*cintach*) per la sua colpa (*cin*).

In tale maniera l’uomo (*fer*) che era attaccato (*fris a fuachar*) otteneva (*gaibid*) l’eric-multa (*eiraicc*).³⁶²

Il termine *athgabail* sarebbe insomma, secondo le glosse relative al testo, un nome generale (*ainm coitcenn*) per ogni metodo veramente perfetto con cui ognuno poteva riappropriarsi di ciò a cui aveva diritto (*dligiús*) secondo giustizia (*diriatai*).³⁶³

Sempre secondo il testo l’*athgabáil* è definito *cetharslicht*, cioè con quattro divisioni, perché quattro erano gli elementi (*cetharda*) che lo formavano: imputato (*biudbaidh*), crimine (*cin*), negligenza (*faill*) dopo il crimine (*iar cin*), notizia (*apud*) di legge (*diglid*) dopo negligenza (*iar fail*); a cui si aggiungevano

359 Do Coimed dliged annso in

360 *Bésgnae* può significare: ‘costume, usanza, disciplina, moralità; consuetudine, legge, norma, regolamentazione; contratto stipulato secondo le norme di consuetudine; discorso, linguaggio’.

361 DCA pp. 254-255.

362 *Eiraicc* è l’equivalente di *éric* o *éaic* che indica la multa pagata in compensazione di un crimine commesso, un indennizzo, un risarcimento.

DCA pp. 256-257.

evasione (*elud*) della legge (*dligid*) dopo la notizia (*iar n-apud*) e periodo di attesa (*idnaidiu*) prima dei testimoni (*fiadnairib*).³⁶⁴

Inoltre veniva definito in tale maniera perché c'erano quattro tipi di sequestri (*cetheora athgabala*) che venivano presi: persona (*duine*), terra (*íriu*), beni morti (*marbdili*) e beni viventi (*beoceathra*).

Per ognuna di queste quattro divisioni (*cetheora fodlai*) di sequestro vi erano altri quattro tipi (*cetheora*) di *athgabáil* e vi erano anche altri quattro motivi (*cethardae*) per cui un sequestro veniva portato a termine (*gaibther*): crimine (*cin*), partecipazione all'atto (*gnimai*) ed *éric*-multa (*eiraic*).³⁶⁵

Quattro erano le cose (*cethardae*) che completavano un sequestro: condurre via (*toxul*) dopo evasione di legge (*iar nelud dligid*), mettere al sicuro (*comnaeth*) dopo aver portato via (*iar toxul*), notizia (*fasc*) dopo aver messo al sicuro (*iar coimdeth*), attesa legale (*aurnaide dligid*) presso appropriato luogo (*forus techtae*) dopo la notizia (*iar fasc*) con garanzie appropriate (*cuingelniu coir*) nei luoghi appropriati (*in n-inbaid dligthech*).

Quattro erano le cose (*ceatharda*) che venivano fatte pagare per il sequestro a meno che non venisse dato un pegno (*gell*) per esso: indennizzo di nutrimento (*fogeiltad*), indennizzo di sorveglianza (*mbleith*), indennizzo di dilazione in recinto (*dithim*) e indennizzo di completa perdita per confisca (*dilsí co ndilmaine*).³⁶⁶

Quattro erano le cose (*ceatharda*) che dovevano essere osservate durante la conduzione di un sequestro (*fris ngaibther athgabail*): verità (*fir*), legge (*dligid*), giustizia (*cert*) e diritto (*techta*); e il diritto di citare a giudizio dinanzi ad un giudice, il diritto di *aithcomarc* che era un nome generale (*coitcend*) per tutti i casi in cui le due parti (*fechemoin*) avevano diritto di andare dinanzi ad un giudice (*breithemuin*) per la sua decisione (*a breithi*).

Quattro erano i motivi (*ceatharda*) per cui il sequestro era condotto a termine: crimine (*cin*), crimine di un congiunto vicino (*tobach*), crimine di un congiunto medio (*saigi*) e di un congiunto in generale (*inableogain*).

364 DCA pp. 256-257.

365 Nello stesso testo vi è la mancanza del quarto motivo.

366 *Fogeiltad* indica il nutrimento proprio del bestiame; in questo caso indica l'indennizzo che l'imputato deve pagare al querelante per l'alimentazione del bestiame sequestrato mentre si trova nel prato del danneggiato, prima che avvenga la confisca definitiva. Dopo tale confisca il bestiame diventa di proprietà del querelante e l'imputato non ha più alcun obbligo rispetto ad esso.

Mleith indica la sorveglianza del bestiame sequestrato da parte del querelante, fino al momento della confisca definitiva. Anche in questo caso l'imputato deve pagare un indennizzo.

Dithim significa 'confisca', 'sequestro'. In questo caso indica però il periodo durante il quale il bestiame sequestrato viene mantenuto nel recinto del querelante, prima della confisca finale. Durante tale periodo l'imputato dovrebbe cercare di pagare il debito per poter ritornare in possesso dei propri animali. In tal caso questi dovrà pagare un indennizzo al querelante per il mantenimento del bestiame sequestrato durante il periodo di *dithim*.

Dilsí co ndilmaine significa letteralmente 'proprietà (*dilsí*) senza alcuna restrizione, con libertà, (*co ndilmaine*)' ed indica la confisca definitiva del bestiame, con passaggio legale di proprietà dall'imputato al querelante.

Quattro erano le *eric*-multe (*cetheora eirca*): restituzione (*aithgin*), *díre*-multa (*dire*), interesse aggiunto (*tairgille*) e prezzo d'onore (*enecland*). Di tali multe venivano poi compiute quattro principali divisioni (*cetheora prim fodlai*): pieno (*lan*), metà (*leth*), un terzo (*trian*) e un quarto (*cethramthu*).³⁶⁷

Le quattro famiglie più vicine (*cetheora fine ata nesom*) sopportavano la responsabilità per i crimini (*cinaid*) di ciascun congiunto (*cacha bunadaig*): *gelfine*, *derbfine*, *iarfine* e *indfine*. Quattro erano i gruppi famigliari (*cetheora*) che avevano interesse per ciascuna persona (*cach*) che citava (*adgair*) o veniva citata a giudizio (*adgairter*): la famiglia del padre (*selb fini athardai*), la famiglia del capo (*selb flatha*), la famiglia della Chiesa (*selb Ecalsa*), la famiglia della madre (*selb maithrai*); oppure quella del padre adottivo (*selb altrama*).³⁶⁸

Poteva avvenire che tutti e quattro i gruppi famigliari avessero interesse cioè che tutti gli interessi siano concentrati (*comraicid na selba*) in un'unica persona (*for aon duine*), oppure che avessero interesse in due (*di*) famiglie, quella del padre (*fine athar*) e quella della madre (*fine mathar*), oppure che fossero in tre (*tri*) le famiglie che si interessavano, quella del padre (*fine athar*), quella della madre (*fine mathar*) e quella del capo (*fine flaith*). Infine poteva avvenire che ciascuna delle famiglie si interessasse separatamente.³⁶⁹

Inoltre il “*Di Cetharslicht Athgabála*” afferma che ogni persona (*cach*) dava pegni (*airgella*) per il suo bestiame, secondo il diritto di co-occupazione della terra (*coir comathcesa*)³⁷⁰, ai suoi quattro vicini (*na cethri comaithchíu*), sui due lati (*fri da taeb*) e lungo le due zone terminali della sua terra (*fri da n-airchind*).

Quattro erano anche le *Urradhus*-leggi (*cetheora urrathas*) riconosciute: la *Urradhus*- legge (*urrathas*), la *Urradhus*-legge (*urrathas*) dei giudizi di *Cae* (*bratha Cai*)³⁷¹, la *Urradhus*-legge della legge di *Cain* (*urrathas cana*)³⁷², la *Urradhus*-legge della legge inter-territoriale (*aurrathas cairdi*)³⁷³ e la *Urradhus*-legge delle persone privilegiate (*aurrathas fri neimtiu*).

Queste quattro leggi (*ceithri aurathais*) erano vincolate da quattro garanzie (*cetheora arag*): sequestro (*aithgabail*) secondo i giudizi di *Cae* (*brata cai*), pegno (*gell*) secondo la *Cain*-legge (*cain*), ostaggio (*aitire*) secondo la legge inter-territoriale (*cairddi*), pegno (*gell*) secondo la legge delle persone privilegiate (*neimthiu*).

367 DCA pp. 258-259.

368 DCA pp. 260-261.

369 DCA pp. 274-275.

370 *Coir Comathcesa* è il diritto riguardante i rapporti tra coloro che abitano e coltivano terre vicine, e *Bretha Comaithches* sono i giudizi di vicinato, cioè i giudizi dati secondo tale diritto.

371 Con tale termine si indicano i giudizi del mitico giudice *Cae* su cui credo si fondi il diritto consuetudinario.

372 *Cáin* è un termine indicante sia il sistema legale nel suo complesso come insieme di norme, sia una legge imposta da un re, sia, in senso più generale, legge, norma, multa, tassa, tributo.

373 Probabilmente in tale caso ci si riferisce alle norme che regolavano i trattati tra *tùatha* vicine.

Quattro erano le divisioni (*cetheora fodlai*) dei pegni (*gellaib*): pieno pegno (*lan gille*), mezzo pegno (*lethgille*), un terzo di pegno (*trian gille*) e pegno versato come multa per un'offesa compiuta (*smachtgille*).

Quattro erano le leggi (*ceithri rechta*) che erano presentate dinanzi alla magistratura (*brethemnacht*): legge di natura (*recht naicned*), legge dei patriarchi (*recht fetarlui*) cioè del Vecchio Testamento, legge dei profeti (*recht faidhe*) e legge del Nuovo Testamento (*recht nudhfiadnaise*).

Quattro erano gli elementi (*cetharda*) che rendevano completa (*conoige*) la legge (*recht*): prova (*fir*) e pegno (*gell*), pagamento (*comic*) e adempimento (*comlaine*); prova (*fir*) grazie alla quale il giudizio (*brethemnacht*) era confermato (*nastaidhther*), pegno (*geall*) grazie al quale il debito è assicurato nei contratti verbali (*coruib bel*), pagamento (*comic*) dopo trasgressione (*tairmtecht*), fare riparazione (*comlanad*) dopo aver violato la legge (*iar n-eire rechta*).³⁷⁴

Tali elementi erano regolati da quattro cose (*cetharda*): conoscenza (*elguin*) e intenzione (*toiscidh*), ignoranza (*anfis*) e illegalità (*eitge*), eccetto l'illegalità (*eitge*) che era piena trasgressione; ciò che era intenzione (*toiscidh*) era conoscenza (*elguin*).

Quattro (*cethri*) erano i periodi per notizia di legge (*furogru dlighe*): un giorno (*aon*), e tre giorni (*treisi*), cinque giorni (*cuicthe*) e dieci giorni (*dechmu*) oltre l'esenzione (*turbuid*)³⁷⁵ e per scontro armato (*dál*) in un territorio.

Quattro erano le divisioni (*cetherslicht*) per la notizia (*fogra*) del sequestro (*do athgabail*). Secondo il testo anticamente ogni sequestro (*gach athgabail*) era di un giorno (*aon*), perché nessuno sosteneva (*ni fuilgend*) la responsabilità di un altro (*cin araile*) ma solo la sua propria (*a chinad fadeisin*), mentre successivamente ciò che aveva la sospensione (*fuil*) di un giorno (*aoin*) aveva una notizia (*urogru*) di un giorno (*ain*), ciò che aveva la sospensione (*fuil*) di tre giorni (*treisi*) aveva una notizia (*urfogru*) di tre giorni (*treisi*), ciò che aveva la sospensione (*fuil*) di cinque giorni (*cuicti*) aveva una notizia (*urogra*) di cinque giorni (*cuicte*), e ciò che aveva la sospensione (*fuil*) di dieci giorni (*dechmaidh*) aveva una notizia (*urogra*) di dieci giorni (*dechmu*).

Quattro cose (*cetharda*) causavano (*fodera*) la sospensione: lontananza (*etir-cianud*) di debiti (*fiach*), intenzione (*aidilgene*), lontananza (*etir-cianu*) di territorio (*crích*), e desiderio (*toiscid*), e parentela (*coibnes*), e ricca condizione (*saidbri*) o esenzione (*turba*).

La lunghezza del periodo compreso tra il recapito della notizia del sequestro e il sequestro vero e proprio, infatti, dipendeva da alcuni fattori tra cui appunto la lontananza dei luoghi di residenza del querelante e dell'imputato; la necessità o meno del bene sequestrato; l'eventuale grado di parentela tra l'imputato effettivo ed il suo sostituto, infatti nel caso di un congiunto sostituto il periodo di attesa era maggiore; il rango dell'imputato e l'eventuale esenzione o dilazione riconosciuta dalla legge a quest'ultimo.

374 DCA pp. 260-261.

375 *Turbaid* temporanea esenzione dall'adempimento di obbligazioni legali o dall'inflizione di multe o pene. Tale esenzione viene accordata per cause contingenti riconosciute dalla legge.

Tutte le divisioni e le classificazioni per quattro fin qui riportate rappresentano il motivo per cui il testo riguardante il sequestro si intitola “Di Chetharslicht Athgabala” cioè ‘sulle quattro divisioni del sequestro’.

Nel testo si afferma che Sean, figlio di Aige (*Sean mac Aige*), pronunciò il primo giudizio riguardo ad una confisca (*berta cet bretha for [ath]gabáil*), durante un’assemblea territoriale (*co dail crichi*) organizzata dalle tre nobili túatha che avevano diviso quest’isola (*bui la tri cenela saera randsat in indsi so*). Lì venne deciso da loro (*is and bretha leo*), che un giorno sarebbe stato stabilito per tutte le cose necessarie (*oena do neoch nesom*), tre giorni per le cose vicine alle cose necessarie (*treisi dia tanaisib*); cinque per impetrare il giudizio del capo (*cuicthe fri cond cuindegar*), dieci giorni per prescrizione (*dechmad fri rudrad*), due giorni per donne (*aille do mnaib*), dodici giorni allo stesso modo relativamente alla terra (*aille dec doib im roe*), tre giorni per il re (*treisi do rig*), tre giorni allo stesso modo per imporre una confisca in un territorio subordinato (*tresi uathaid do hi camus*), questo era il periodo per prendere il sequestro via dal territorio di una túath (*ar a mochdingbail do thuaithe*), tredici giorni per andare attraverso un territorio dove tutti avevano la proprietà della loro schiera (rango?) (*treise dec do tar crich ar a necmai a saidbre cach*), perché il re eccelleva su tutti in testimonianza (*ar forbrise ri cach a fiadnaise*), perché egli poteva con la sua sola parola pronunciarsi contro ogni classe di persone (*ar is tualaing som forgell for cach recht*) eccetto quelle due degli ordini di religione o di insegnamento, che erano a lui uguali in rango (*acht a da comgrad d’inraicaib*), come il maestro (*sui*), il vescovo (*epsco*) o il pellegrino (*deorad de*).³⁷⁶

Nei sequestri la cui sospensione era rappresentata da un giorno erano inclusi i seguenti casi di sequestro per: abbigliamento per il giorno di festa (*etach fri lith*), armi per la battaglia (*arm fri nith*), un cavallo per la corsa (*ech fri aige*), un bue per l’aratura (*dam fri h-ar*), una mucca per il latte (*bo fri blícht*), un maiale con pinguedine (*mucc co nur*), una pecora con la sua lana (*cauru co lí*), il mantenimento del suo tributo in cibo per un re (*toichned ri*), il tributo in cibo di un capo (*biathad airech*), la mancanza di un banchetto (*esbuid fledi*), gli arredi di una chiesa (*intreb n-ecalsa*), i requisiti per ogni tipo di musica (*comopuir cach ciul*), gli arredi della casa di ciascuna persona (*tincur tigi caich*), i requisiti per cucinare (*dir i mbid baile*), una forchetta (*aiel*) e un calderone (*caire*), un trogolo da impasto (*losat*) e un setaccio (*criathar*), il portare via una misura dal capo (*foxul meich airech*), la pulitura di strade (*cartad raite*), la pulitura del campo di mercato (*cartad aenaig*), prendersi cura delle parti del mare (*im dingbail tascuir lir*), difficile rimozione di un vagabondo (*im tuinide raitig*), per la legge riguardante un fiume (*im chain n-inbir*), per il mantenimento per malattia di ogni persona (*im othrus cach ain*), per provvedere ad un medico per lui (*hi tairec a lega*), per provvedere al cibo per lui (*hi tairec a bid*), per provvedere ad un adatto mobilio da letto per lui (*hi tairec a thincuir*), per provvedere ad una casa adatta per lui (*hi*

376 DCA pp. 78-79.

tairec a tige techta), per controllarlo riguardo alle cose proibite dal medico (*im dingbail aurcuilte a reir lega*), per il diritto nei confronti di una dimora fortificata (*im corus duin*), per il diritto riguardo ad una causa tra eredi (*im corus treibe itir comorbaib*), per un carro al momento dello spostamento (*im charr inaimseraib fedna*), per il diritto rispetto al terrapieno al momento di portare la torba (*im chorus puirt i n-aimseraib tochuir*), per prendersi cura del campo (*im dingbail faithe*), per il trasferimento in case (*im telgud mbroga*), per il prezzo d'onore di una vergine (*im log nenech noige*), per le paghe (*im duilchine*), per la rasatura (*im fobrithe*), per la benedizione (*im opartain*), per gli arnesi di un carpentiere (*im aimisi tsair*), per gli arnesi di un fabbro (*im aimisi gobann*), per il calderone della casa del fattore (*im chaire tigi gniad*), per il grande calderone di ciascun alloggio (*im scabul cach raithe*), per il bidone per il latte (*im chomm*), per la brocca (*im stuagach*), per la tazza (*im folderb*), per ogni vasellame che non è fisso (*im cach lestar nad cumsanad*), per i sette articoli di valore della casa del capo (*im secht seotu tige airech*), per il diritto rispetto al grano (*im chorus etha*), per la frutta (*im mes*), per il grano maturo (*im focenn*), per il legname (*im fid*), per erigere un ponte (*im ocbail droichitt*), per la distribuzione delle ossa di una balena (*im fabra mil moir do chobraind*), per una mucca che doveva servire per l'approvvigionamento di un luogo fortificato (*im boin fosuidethar carrudh im biathadh dunaid*), per i doveri nei confronti di un prigioniero (*im corus cimeda*), per mantenere un folle (*im gaire ndruih*), per mantenere una donna pazza (*im gaire mire*) perché il suo diritto precede tutti i diritti (*ar dofet a cert certaib*), per mantenere i padri (*im gaire n-athar*), per mantenere le madri (*im gaire mathar*), per portare una persona a fornire testimonianza nei riguardi di un contratto (*im thairec ar cend nadma do liud fiadnaise*), per assistere il *fuidir* contro ogni ingiustizia (*im chobair do fuidir cach tair etechtu*), per un coltello (*im scin*), per uno specchio (*im scadarcc*), per i giochi dei bambini (*im essrechta macru*), per il trasferimento in case (*im telcud mbroga*), per una briglia (*im srian*), per le redini (*im all*), per una capezza (*im adastor*), per un'accetta (*im biaill*), per una roncola (*im fidbae*), per la fune della casa del fattore (*im lomain tige gniad*), per l'uncino della casa di una vedova (*im chroman tige bantrebthaige*), per un granaio al momento del raccolto (*im saball i n-aimsir etha*), per le otto parti che costituiscono un mulino (*im ocht mbullu ara fognat muillond*) e cioè la sorgente (*topur*), la condotta forzata che aziona un mulino (*tuinide*), la terra del laghetto (*tir linde*), la pietra (*liae*), la stanga (*mol*), la pietra di sostegno (*indeoin*), la pietra della stanga (*herintiu*), la ruota a pale (*oircel*), l'asse (*milaire*), la tramoggia (*cup comla*); per occuparsi di un figlio del proprio petto (*im dingbail mic do chich*), per occuparsi di un figlio dopo una morte (*im dingbail mic di chru*), per occuparsi di un figlio di una donna matta (*im dingbail mic di mir*), di una donna malata (*di declaim*), di una donna sorda (*di buidir*), di una lebbrosa (*di claim*), di una donna miope (*di chaich*), di una donna cieca (*di daill*), di una donna emaciata (*di anbobracht*), di una donna dalla mano debole (*di baclaim*), di una pazza (*di dasachtaig*); per una nave che traghetta da una riva all'altra riva (*im ethur bis oc imorcor a purt i port*), per la scacchiera della casa di

un capo (*im fichill tigi airech*), per il sale della casa di un proprietario di terra (*im salund tigi briugaidh*), per una serratura per mettere al sicuro cose attraverso il mare (*im glas cona allmuire*), per una campana per il collo del bestiame (*im chloc fo cain cethra*), per il dissodamento in comune (*im chomar*), per la conduzione in comune del gregge (*im chomaitches*), per il letto comune dei vicini (*im chomleptha comuithach*), per una piastra (*im laind*), per la porzione di piastra (*im lainnin*), per il fuoco della casa di ciascuna persona (*im chaindelbra tige caich*), per il soffiatore della casa di un capo (*im trefet tigi srotha*), per mantenere un toro per mucche (*im tharb for slabra*), per uno stallone per giovenche (*im echcullach for eochu*), per un verro per le scrofe (*im muccullach for mucu*), per un montone per pecore (*im reithi for caerchu*), per un cane da letamaio (*im choin for a mbi otrach*), per il cane da guardia per ogni tipo di bestiame (*im con buachail cach cethra*), per un cagnolino da salotto (*im oirce*), per un cane da guardia (*im archoin*), per il cane da caccia legale (*im arrchocaid techta*).

Sencha, guidato dalla legge di natura (*rechtaib aicnid*), fissò poi un sequestro di due giorni (*athgabail aile*) per ogni possesso femminile (*im cach mbandte*).³⁷⁷

Nel testo si afferma che vi era sequestro di due giorni (*athgabail aile*) nel caso di una figlia (*do ingin*) rispetto alla proprietà di sua madre (*im comorbus amathar*), nel caso di una cattiva parola (*i mifocul*) di una donna verso un'altra (*mna dia raile*), per assicurarsi la presa di possesso da parte di donne (*im dingbáil mbantellaig*), perché non vi era alcun tipo di presa di possesso, cioè di proprietà, da parte di donne (*ni bi i mbantellach*) eccetto che nel caso di una pecora (*acht co coirib*), di una madia (*losat*) e di un setaccio (*criathar*) che vengono trasmesse da una donna ad un'altra (*do cach mnai for a raile*).

Il sequestro di due giorni (*athgabail aile*) era anche condotto a termine per il prezzo della produzione della mano (*im log lamthoraid*), per il salario (*im duilchine*), per la tessitura (*im fobrithe*), per la benedizione di una donna sul lavoro di un'altra (*im apartain mna dia raile*), per ogni materiale che era sui fusi (*im cach nadbur bis i feirtrib*), per il bastone per filare il lino (*im fertais*), per il bastone per filare la lana (*im snimaire*), per la sacca di lana (*im pes bolg*), per il pettine del tessitore (*im feithgeir*), per tutti gli arnesi della tessitura (*im aiced fige uile*), per il bastone per aprire il lino (*im flesc lin*), per la canocchia (*im cuicil*), per il rocchetto-bastone (*im lugarmain*), per le alette del fuso dell'arcolaio (*im cloidem corthaire*), per il filo (*im abras*), per l'arcolaio del filatore (*im comopar nabairse*), per l'orlo (*im chortair*), per il modello del suo lavoro a mano (*im aiste lamthoraid*), per la borsa con i suoi contenuti (*im iadag cona ecortaig*), per il cestino (*im criol*), per il mestolo di cuoio (*im crandbolg*), per le aste (*im rinde*), per i cerchi (*im chusail*), per l'ago (*im snathait*), per il filo decorato (*im snaithe liga*), per i vetri per vedere che ogni donna prende a prestito da un'altra (*im scaideirc focoisle ben ar araille*), per il gatto bianco e nero (*im baircne cat ban*), per il cane da salotto di una regina (*im oircne rigna*), per la cura

³⁷⁷ DCA pp. 122-127.

nel campo (*im tincur roe*), per fornire un'arma (*im tairec nairm*); perché questo è riguardo al vero diritto delle donne (*im fir ban*).³⁷⁸

Secondo quanto riportato nel “*Di Cetharslicht Athgabála*” questi fin qui menzionati erano i sequestri di due giorni così come erano stati decisi (*is co se conaimes athgabail aile ros uc*) da *Brig Briugad*, che dimorava a *Feisin*, e da *Sencha*, figlio (*mac*) di *Ailella*, figlio (*mic*) di *Culclain*, a cui gli uomini dell’*Ulster* si erano sottomessi (*fongelltais Ulad*).

Secondo il testo avvenne che da questi un giorno venisse aggiunto ai due giorni (*is iarsund ro latha oena tar aile*), perché la verità dei *Féni* sarebbe perita (*ar itbath fir Fene*), se non fossero stati accordati i tre giorni (*mana tistais treisi*), perché nessuno avrebbe più potuto distinguere (*ar ni aircsenad*) il suo proprio diritto (*nech a dlighed*) o il diritto del suo vicino (*nach urdlighed*); oppure la sua saggezza (*nach a gais*) o il suo patrimonio (*nach a saidbre*), nonostante egli lo avesse sotto la sua protezione (*cia beith do iar cul*), in conseguenza alla subitanità del sequestro di un giorno (*la nuirthiu aine*), per i subitanei giudizi (*taulbretha*) di *Ailella mic Matach*, fino alla venuta di *Coirpre Gnathchoir* che non lasciò che ogni diritto durasse un giorno solo (*nad ro damair nach ndlignedh nad beith for uin*), ma decise che esso dovesse rimanere attivo tre giorni (*acht a beith for treisi*), e cinque giorni (*cuicthi*) e dieci giorni (*dechmaid*), per ogni persona che consegue il proprio diritto nell’adatto periodo di giudizio (*ara tisad a fir cach a inbuidib breithe*).

Sempre nel testo si dichiara che il primo sequestro di tre giorni condotto a termine in *Eire* (*is i athgabail treisi ciata ra gba in Eri*) era avvenuto per la mancata consegna di uomini per la spedizione militare (*i meth sloigid*) di (*Ailella mic Matach*).³⁷⁹

Il sequestro di tre giorni (*athgabail treisi*) veniva condotto a termine per spedizione militare (*sloiged*), per una pigione (*ciss*), per un’assemblea (*congbail*)³⁸⁰, per la costruzione di un’alta strada (*denum slige*), per la costruzione di una strada (*denum raitte*), per l’allestimento di un campo di assemblea (*denam oenaig*), per servizio di attacco e di difesa (*fuba ocus ruba*), per la trasgressione dei confini da parte di animali (*cin cach eisrechta*), per il crimine di tuo figlio (*im cinaid do mic*), di tua figlia (*do ingine*), di tuo nipote (*do huai*); per la tua donna presa a servizio (*do mna fochraice*), per il tuo messaggero (*do fir taistil*), per lo straniero che è con te (*do muirchuirti*), per il tuo folle (*do druith*), per il tuo buffone (*do oblaire*), per il crimine

378 DCA pp. 150-151.

379 DCA pp. 150-153.

380 Secondo le glosse al testo tre erano le assemblee per i *Féni* (*trí congbala do cuisin la Feine*): l’assemblea indetta da un re (*congbail rig*) per fare le leggi (*oc denam cana*) e le regolamentazioni interterritoriali cioè i trattati tra una *túath* e l’altra (*cairde*); l’assemblea di un sinodo della Chiesa (*congbail tsenad na h-Eclaisi*) per richiedere una visitazione (*oc cuingid cuarda*); l’assemblea di laici (*congbail tuaithi*) per servizio di attacco (*fri fuba*) e di difesa (*ocus ruba*), oppure vi era l’assemblea della *túath* (*congbail tuathgabala*) in cui vi era la raccolta del tributo in cibo da parte della *túath* che si trovava tra due territori (*in gabail bis itir di tuaith*) nel momento in cui venivano fatte le leggi ed i trattati interterritoriali (*oc denam cana ocus cairdi*).

della tua mano (*i cinaid do laime*), del tuo occhio (*do sula*), della tua lingua (*do thengad*), della tua bocca (*do beil*), della tua sovranità (*do flaithefnusa*); per la colpa del tuo arto (*i tuillem do febe*), eccetto che per la mancanza nel provvedere alla festa (*acht meth flede*), oppure per il gruppo di mietitori per il capo (*no methle giallna*): in questi ultimi due casi abbiamo infatti sequestro di un giorno nonostante per loro sia stato stabilito sequestro di tre giorni (*at aena, cia beith itir treisib*).³⁸¹

Sempre di tre giorni era il sequestro (*athgabail treisi*) per taglio del tuo legno (*i n-epi do feda*), per devastazione della tua terra (*im diubai di thire*), per ingiuria causata presso il tuo recinto (*im chinaid do chloid*), per ingiuria causata al tuo pagliaio (*im chinaid do slegad*), per la tua terra arata (*hi tair*), per lo sbarramento del tuo corso d'acqua (*hi taire*), per aver infranto i tuoi privilegi (*h-it aurgaire*), per aver fatto fuggire i tuoi cavalli (*hi fuba do grega*), per aver portato via i tuoi piccoli animali (*hi foxal do eisrechta*), per aver fatto seccare il tuo forno (*hi tirad it aith*), per aver macinato nel tuo mulino (*i mbleith it muilund*), per aver preso possesso della tua casa (*i n-aittreb do thigi*), per averla svuotata (*ina folomrad*), per averla bruciata (*ina follscud*), per averla aperta (*ina oslucud*), per aver portato via i tuoi schiavi (*hi foxal do moga*), e le tue schiave (*do chumaile*), per la notizia riguardo a tuo figlio (*i n-apad do meicc*), per la notizia riguardo a tua figlia (*i n-apad do ingine*), per aver cercato di violentare tua moglie (*hi sleith do mna*), per averle fatto violenza (*ina forcar*).

Tutti gli attacchi (*cach gres*), tutti gli insulti (*cach enechruice*), erano considerati tra le offese con tre giorni di sospensione (*is for cintaib treisi ata*).³⁸²

Veniva stabilito sequestro di tre giorni (*athgabail trise*) per aver usato il tuo cavallo (*i n-imrim do eich*), la tua barca (*do noe*), il tuo cestino (*do cleib*), il tuo carro (*do cairr*), il tuo cocchio (*do charpait*), per aver logorato il tuo vasellame (*hi fomailt do ene*), la tua tinozza (*do daibche*), il tuo grande calderone (*do scaibaile*), il tuo calderone (*do chaire*), per la *dire*-multa nei riguardi della tua casa (*i ndire do treibi*), per aver svuotato il tuo giardino di piante erbacee (*i folomrad do lubguirt*), per aver rubato i tuoi maiali (*i ngait do muc*), le tue pecore (*do chairech*), per aver logorato la tua accetta (*i fomailt do bela*), la tua ascia da legno (*do fidbai*), per aver consumato le cose gettate sulla tua spiaggia dal mare (*im chaithem tascair do thuinne*), per aver ingiuriato la tua collina dell'assemblea (*im lot do aibinne*), per aver scavato la tua miniera di argento (*i fothla t'airgetlaig*), per aver rubato il tuo alveare (*im turorgain do bechdin*), per la furia del tuo fuoco (*im burach do thene*), per il raccolto del tuo acquitrino di mare (*im rasas do murmaige*), per la *dire*-multa nei confronti del tuo grano abbondante (*im dire do daire arba*), per la tua torba (*do fotbaig*), per il tuo grano maturo (*do fochend*), per le tue felci (*do ratha*), per il tuo ginestrone (*do atinn*), per i tuoi giunchi (*do luachra*), se senza permesso (*diam dichmairc*); per aver disprezzato la tua legge (*illobud do chana*), per aver disprezzato il tuo trattato interterritoriale (*i lobud de chairde*), per aver violato la tua *urradhus*-legge (*im astad do urradais*), nel caso di buon baliatico (*soaltar*), nel caso di cattivo baliatico (*mialtar*), per il

³⁸¹ DCA pp. 156-157.

³⁸² DCA pp. 162-163.

baliatico libero nel caso di baliatico superiore (*iarrad fris na ro altar*), per i vestiti da culla (*eitiud cleib*), per aver riacquistato i doveri del dissodamento comune (*im tobach nairde comathchesa*), per aver riconquistato i doveri di comune baliatico (*im tobach nairde comaltair*), per aver riconquistato i doveri di relazione legale (*im tobach nairte lanamnasa techta*), per incatenamento di cavalli (*sharchuimrech*), per aver rotto uno steccato per lasciare le mucche nell'erba (*ria slabra hi fer*), per aver rotto esso dinanzi ai vitelli per lasciare loro alle mucche (*aurb ria laegaib do buaib*). La restituzione del latte avviene in un giorno (*aithgin mblechtaí is for uin ata*).³⁸³

Sempre di tre giorni (*treisi*) era il sequestro (*athgabail*) per aver spogliato il morto (*i folomrad do mairb*), per aver disturbato la collina dell'assemblea (*i cosait tuilche*), per aver litigato in una dimora fortificata (*i cumsana dunaid*), per aver calunniato (*im ainme*), per aver satirizzato (*im ecnadach*), per un'ingiuria visibile (*imm on*), per un'offesa tenuta nascosta (*im ainbed*), per aver mutilato (*im esbuid*), per aver spogliato l'ucciso (*im marbchnai narmaige*), per aver spogliato l'ucciso in battaglia (*i folomrad catha*), per aver fatto circolare false notizie (*im chumluth nguscandail*), per aver spaventato il timido (*i fubtud cach omnaig*), per aver condotto un bambino sulla schiena in una casa (*i tabairt mic for muin i tech*), per un boccone a lungo desiderato (*i mir mend*)³⁸⁴, per il giuramento di una donna partoriente (*im sarurrach mban fri uatne*), per aver ottenuto una donna con bambino nonostante fosse vietato quando ne derivava la morte (*toirched tar apud ineach in atbala*)³⁸⁵, per aver violentato una donna pazza (*ecen mire*), per aver reso una donna incapace di lavorare (*ben na tairic a gnimu*), per stregoneria di matrimonio (*fuba nimda*), per aver rifiutato la coabitazione (*collud mbrethi*), per aver diffuso incantesimi d'amore (*im archor auptha*), per aver collocato un boccone incantato per un cane (*mimir do cor do coin*), per aver condotto via il boccone dell'eroe dalla persona a cui esso appartiene (*dantmir do breith o fir besa ai*).³⁸⁶

Allo stesso gruppo appartenevano infine i sequestri relativi ai giudizi riguardanti il legname (*fidbretha*), ai giudizi riguardanti la famiglia (*fine bretha*), ai giudizi riguardanti l'acqua (*osbretha*), ai giudizi riguardanti il mare (*muirbretha*). Tali sequestri avevano la loro restituzione nell'arco di un giorno (*a naithgin for uin*), la loro *dìre*-multa nell'arco di tre giorni (*a ndire for treisi*)³⁸⁷, eccetto alcuni che erano stati estesi a cinque giorni (*acht ni fo coisle cuicthe*) secondo le eccezioni dei Féni (*de a cumlechtaib Feini*).

La colpa del pronipote (*cin do indui*), la colpa del pro-pronipote (*cin do iarmui*), la colpa di ogni congiunto (*cin cacha comocais*) fino al diciassettesimo grado

383 DCA pp. 166-169.

384 Qui si dovrebbe far riferimento al caso in cui un marito non fornisce abbastanza cibo alla moglie incinta.

385 Ci si riferisce allo stupro di una donna con bambino, con conseguente morte della donna.

386 DCA pp. 174-177.

387 Questo significa che la restituzione del sequestro ha una sospensione di un giorno mentre il pagamento della *dìre*-multa ha una sospensione di tre giorni.

(*co a secht dec*) era fissata per l'arco di cinque giorni (*it gleithi for cuicti*) a cui tutti estendevano la propria notizia (*ar a nascnai cach a narad*) e per cui tutti si assicuravano la propria salvezza (*ar a toraib cach a slan*).³⁸⁸

Il testo continua affermando che il sequestro con sospensione di cinque giorni (*athgabail cuicthi*) era fissato per confisca per morte (*i marbgabail*), per l'ultima lana (*i tiuglomrad*), per non aver eretto la tomba del capo (*im nemthairecc fertad do flatha*), per essere ricorso a giudizio tra due morti (*im accra itir croaib*), per aver condotto un sequestro contro gli eredi di un uomo morto (*im tobach do comorbaib fir mairb*), per aver condotto una satira contro di lui dopo la sua morte (*im a rindad iar na ecaib*), per essersi vantato falsamente di una donna morta (*im gumaideam mna mairb*), per aver satirizzato contro una donna morta (*im a rindad iar na ecaib*), per il giuramento di un assassino segreto (*im dindas duinethaide*), per la sua *eric*-multa dopo che è stato scoperto (*im a eiric iar fis*), per aver portato via la copertura di un animale (*im foxal camtire*), per aver fatto appassire ogni tipo di albero (*im crinad cach feda*), per aver fatto una macina (*im denum liacc bron*), per aver dato un incarico impropriamente (*im aithne n-aptha*), per la perdita del sequestro in seguito al tuo cattivo luogo di custodia (*im chinaid do mimairc*), per aver portato via qualcosa ai guardiani (*hi foxal ar aes foraire*), per aver perforato una scogliera alla ricerca di minerale di ferro (*im claide alla for rud*), alla ricerca di minerale di rame (*for umad*), per animali privi di latte tra il bestiame (*im sisc slabra a nindle*), per cavalli (*im eocho*), per buoi non adatti al lavoro (*im damu nad be tairchesa*), per i giovani di tutti gli animali che non sono prolifici (*im fulusa cach cethra na torbenat*), per animali che strisciano (*im rubu foichlige*), per animali a quattro zampe (*im rubu cethra*), per il corridore (cavallo da corsa) di un territorio (*im taistellach tuaithe*), per il crimine del figlio di uno straniero (*im cinaid meic deoraid*), per essersi preso cura del figlio di una prostituta (*im dingbail mic baitsige*), per il diritto di un poeta attraverso un territorio (*im cert filid tar crich*), per satira di genere non accertato (*im imchomus n-aire*), per un soprannome (*imon les anma*), per un'errata citazione a giudizio di un figlio rispetto alla terra (*im gu-liud mec a orb*), per ogni materiale che non è adattato o modellato secondo forma (*im cach nadbur na ro cuindrigther no na ro cruthaigther*).³⁸⁹

Il testo continua affermando che ogni prescrizione/possesso per usucapione (*cach rudrad*) era una negligenza (*fallach*) e che per ogni prescrizione/possesso per usucapione vi era un sequestro con sospensione di dieci giorni (*athgabail dechmaide fil im cach rudrad*), e lo stesso era stabilito per ogni assemblea territoriale (*im cach ndail criche*), per i congiunti di un ostaggio per un trattato territoriale (*im inbleogain naitiri cairde*), per aver prelevato legalmente ciò che serviva da indennizzo (*im tobach a slain*), per il sequestro nei confronti di un uomo malato

388 DCA pp. 182-183.

389 DCA pp. 184-185.

se questi era sulle pelli (*athgabail lobuir dia mbe fri gaimniu*), per il sequestro nei confronti di un malato imbecille (*athgabail lobuir ecuind*) fino al momento in cui le tribù del padre e della madre decidevano quale delle due parti dovesse dare un pegno (*co ro gleitir maithre ocus aithre dus ceda lina no do gella*).³⁹⁰

Sempre di dieci giorni era il sequestro nei seguenti casi: sequestro nei confronti di un uomo che stava osservando le quaranta notti (*athgabail fir cethrachat aidche*)³⁹¹, sequestro nei confronti di un uomo mentre si trovava in viaggio (*athgabail fir tairirid*) senza conoscenza dell'azione legale del querelante (*cen airis fecheman toich*) e il giuramento di un uomo lo libererà velocemente (*fonglen noill aenfir*), sequestro nei confronti di un uomo da cui una storia calunniosa era stata fatta circolare (*athgabail fir misciul*), sequestro nei confronti di un uomo che aveva perso il combattimento (*athgabail fir for a tuit roi*), sequestro nei confronti di un uomo a cui era stata ingiunta la prova del calderone (*athgabail fir for a nascar fir caire*), sequestro nei confronti di un uomo la cui moglie era al lavoro (*athgabail fir bis ben fri huaitne*), sequestro nei confronti di un uomo che raccoglieva il tributo in cibo di un capo (*athgabail fir congronn fled flatha*), sequestro nei confronti di un uomo al tempo dell'offerta (*athgabail fir a n-uair udbarta*)³⁹², sequestro nei confronti di un aratore (*athgabail fir suic*), sequestro nei confronti di un uomo che aveva perso il suo campo di grano (*athgabail fir im a tuit gort*), sequestro nei confronti di un uomo che infrangeva la regola riguardante il mulino (*athgabail fir muides muilend*), cioè che non dava il suo turno ad ogni persona (*do na bi uiriasacht do cach*), sequestro per lo stesso motivo riguardo ad un forno (*a chumat a aith*), sequestro nei confronti di un proprietario di terra per il numero della sua compagnia (*athgabail briugaid ar lin a tascair*).³⁹³

Inoltre sono menzionati come facenti parte del medesimo gruppo anche i seguenti casi: sequestro nei confronti di un uomo di metà comprehendio fino a quando la corte decideva chi dovesse pagare (*athgabail fir leth cuind cia fo dila la airecht*), sequestro di dieci giorni per la spartizione di terre (*athgabail dechmaide im crichad selba*), per un relitto (*im fuigell*), per l'alta terra montuosa sopra tutto (*im dirind uas cach*), per cose di valore viste sul mare (*im rodarc tunne [im set roderc]*), per aver scavato il cortile di una chiesa (*im diubu nuire*), per aver rotto ossa (*im comorguin cnama*), per aver sbarrato un corso d'acqua (*im aire fri sruth*), per aver rubato il padiglione del cacciatore (*im folach fiann do thaisclad*), per essersi appropriato dell'albero che era nella foresta (*im crand ngabala bis i ndithrib*), per il diritto di ciascun guerriero (*im cert cach fenneda*), per aver diviso le terre del figlio di una sorella (*im orba mic niath [do comruind]*), perché in tal caso un uomo doveva essere considerato come un saccheggiatore della terra che aveva un cattivo contratto riguardo a ciò (*ar is foglaid selba cach micorach*).

390 DCA pp. 192-193.

391 Sequestro nei confronti di un uomo che si reca in chiesa nel periodo delle quaranta notti di Quaresima.

392 Qui si vuole indicare l'offerta di cibo che viene data al predicatore di una chiesa.

393 DCA pp. 194-195.

Uno che aveva venduto terra non poteva sciogliere la terra o annullare ciò (*ni tualaing roda selba sanna nech no do ren nad etairce*).³⁹⁴

Il testo dedica alcuni paragrafi all'elencazione dei sequestri immediati affermando che fino a quel momento erano stati enumerati (*is cosse conamas*) i sequestri di un giorno (*athgabail huine*), di due giorni (*aile*), di tre giorni (*treisi*), di cinque giorni (*cuicthe*) e di dieci giorni (*dechmaide*), stabiliti in tal modo dai Féni con il consiglio della Chiesa (*la Feni a comairleib eclaisi*), dalle abitudini della túath, cioè del laicato (*a nnoisib tuath*), dalla vera legge dei poeti (*a firechtaib filed*), dai giudizi concordi dei sovrani (*a comcetaidib flatha*), dalla consulenza dei giudici (*a comairle breitheman*), eccetto per quello che coscienza e natura avenva aggiunto ai veri giudizi in accordo all'analogia (*acht ni ima tormaig cubus ocus aicne a firbrethaib iar cubus*).³⁹⁵

Continua affermando invece che i sequestri immediati di un giorno (*acht athgabail tul aine*), di tre giorni (*taul treisi*), di cinque giorni (*taul chuicthi*), di dieci giorni (*taul dechmaide*) non avevano il permesso di rimanere sotto la garanzia della sospensione nei campi in cui essi, cioè gli animali sequestrati, erano stati portati (*na suidet for nadmand na anta a faithchib fris a ngaibther*) ma su di loro venivano calcolati i periodi di dilazione in recinto (*ach is indib do miditer aimsera a ndithma*).

Inoltre si afferma che la persona che aveva preso gli animali in sequestro era vincolata a mantenerli durante i periodi di dilazione in recinto (*is in cach nota gaib is fair nascair a mbithuidib*).

Il sequestro era mantenuto nel campo fino a quando il pegno era ottenuto (*athgabail i faithchi ar cinn gill*), e diveniva soggetto all'indennità di sorveglianza nel recinto (*ocus dligid dib i forus fri mbleith*), ed erano stabilite dilazione in recinto (*ocus dithim*) e completa perdita per confisca (*ocus dilsi co dilmaine*), a meno che un pegno legale ed appropriato fosse stato dato (*mani gelltar dib cirt coir*), così come veniva detto nel giudizio (*amail isbeir a m-Brathchae*). Nel giudizio si affermava che la sospensione di ogni sequestro nel tempo era la dilazione in recinto di ogni sequestro immediato (*anad cach athgabala iar fut isedh dithim cach athgabala taulla*) che non aveva alcuna sospensione completamente (*cen anad itir*).³⁹⁶

Secondo il "Di Chetharslicht Athgabála" questi erano i sequestri immediati di un giorno (*ite athgabala tul aine inso*): sequestro per divisione tra eredi (*athgabhail rainde itir comorbaib*), sequestro per un recinto (*athgabhail im ime*), riguardo al pegno per campi di grano (*im thairgille fri gurta*), e campi di erba (*fri faithchi*), sequestro nei confronti di uno che citava una causa in tribunale e che evadeva la legge (*athgabail feicheman aslui dligid*), sequestro per un contratto che non veniva mantenuto (*athgabail nadma do nadbat nasce*), sequestro nei confronti di un testimone che non era veritiero (*athgabail fiadnaise do nadbet indraice*), sequestro

394 DCA pp. 200-203.

395 DCA pp. 208-209.

396 DCA pp. 210-211.

nei confronti di un garante che evadeva la giustizia (*athgabail raithe aslui coir*), sequestro nei confronti di un ostaggio che violava il suo onore (*athgabail aitare aslui feile*), sequestro di bestiame che era di proprietà (*athgabail crui foreith a saidbre*), sequestro nei confronti di una persona senza casa che si sottraeva ad un baliatico (*athgabail eistig aslui comalt*), sequestro per aver eretto un forte (*athgabail denma duin*), sequestro per un prestito (*athgabail airlicthe*), sequestro per aver praticato il baratto dopo essersi sottratto (*athgabail comuine iar n-elodh*), sequestro delle scorte nei confronti di colui che non aveva fornito il canone in cibo (*athgabail raith don aurbiatar*), e multa del baliatico (*iarraith*) per colui che non aveva portato a termine il baliatico (*fris nar altar*), sequestro nei confronti di eredi che dividevano i contratti del padre (*athgabail comarba conrandat curu a nathur*), sequestro per la porzione nel forno di un mulino appartenente a diversi (*athgabail chota i n-aith muiland in dunad*), per uno schiavo anziano/*senclaithe* a cui i parenti avevano diritto (*i senchleithiu cuntuit itir comorbaib*), per un vecchio calderone (*i senchairiu*) e per l'appropriato canone in cibo del capo, che doveva essere fornito dai parenti (*corus bid flatha o comorbaib*).³⁹⁷

Inoltre abbiamo anche sequestro per una cosa data in affidamento (*athgabail aithne*), sequestro per il mantenimento di un campione (*athgabail fothuda cairr*), sequestro per essersi preso cura di un figlio dal petto morto di sua madre (*athgabail dingbala meic dia marb chich a mathar*), sequestro nei confronti di un uomo malato per essersi preso cura di lui dopo che era divenuto incurabile (*athgabail huithir do dingbail iar ndifoilgid*).³⁹⁸

Secondo il testo i seguenti erano i sequestri immediati di tre giorni (*ite athgabala taul treise inso*). Tre erano i motivi (*tri*) che portavano tali sequestri a tre giorni (*congellait for tres*) e cioè: diritto (*recht*), onore (*enech*) ed anima (*ainim*).

Il diritto era quello dei nobili dal grado di *aire desa* al grado di *rí* (*flatha, o tha airig desa co ruice rig*). Questi ultimi erano considerati comandanti (*rechtai*) perché ciascuno di loro era sovrano sulla sua propria terra, grande o piccola che fosse (*ar is rechtaid cach for a deis fodeisin, cid bec, cid mor*).³⁹⁹

Di seguito il “*Di Chetharslicht Athgabála*” presenta le cause che estendevano i sequestri immediati a tre giorni (*cisne lesa do na ibh sen tascnat treise?*) e cioè: Scontro armato (*sloged*), affitto (*cis*), un’assemblea (*congbail*), servizio di attacco (*fuba*), servizio di difesa (*rubá*), la mancanza nel preparare la festa di un re (*meth feise la rig*), l’inviolabilità del trattato interterritoriale di un re (*slan cairde rig*), la salvezza di un ostaggio (*slan naitire*), una strada (*rot*), un’alta strada (*ramat*), scorta in cambio del canone in cibo dovuto (*rath dinaurbiathar*), il mantenimento di una prima moglie (*folach cetmuintire*), il mantenimento del canone di una persona malata (*folach cis lobair*), satira (*aer*), la *airer*-multa (*airer*)⁴⁰⁰, compensazione

397 DCA pp. 214-217.

398 DCApp. 226-227.

399 DCA pp. 230-231.

400 *Airer* sarebbe un tipo di multa equivalente ad un settimo del prezzo d’onore di una persona,

(*diburdud*), disturbo di un'assemblea (*mescbuid aenaig*), un litigio in una sala della birra (*urgal cuirmthige*), trascurare una notizia (*focra naptha*), l'ingiuria del tuo capo (*amles do flatha*), lavorare un cavallo di valore (*foimrim eich buada*), accettare un giuramento che la *tuath* non conferma (*beim naillech nad nertad tuatha*), rifiutare l'onorario al giudice (*tecor folad mbreitheman*), prendere dal proprietario della terra ciò che lo rende famoso nel territorio (*bancloth briugad for tuatha do erdidbud*)⁴⁰¹, recare ingiuria a tuo figlio (*esorgain do mic*), al tuo schiavo (*do moga*), a tua moglie (*di mna*) in quanto questa era una macchia sul tuo onore (*on it'inchuib*), mutilare il tuo cane incatenato (*athcuma do conlornai*), danneggiare gli utensili dell'altare (*aidme altoire*), i *set* di un'assemblea (*seoit aenaig*), il vasellame di una sala della birra (*lestra cuirmthige*), rifiutare gli articoli da toeletta (*meth maise*), lasciare la strada aperta tra mucche e vitelli (*facbail obele itir bu ocus laega*), fare aperture tra campi di erba (*urba itir feraib*), fare pali appuntiti (*airdbe naindeilg*).⁴⁰²

Il testo poi elenca sequestri immediati di cinque giorni (*hite athgabala tul cuicthe in so*) che venivano stabiliti per condurre un sequestro nei confronti di un parente di un uomo morto (*im thobach do chomorba fir mairb*), per aver satirizzato contro di lui dopo la sua morte (*im a rindad iar na ecaib*), per prova di un assassino segreto (*im dindis duinethaide*), per la sua *eric*-multa dopo la sua scoperta (*im a eric iar na fis*), per aver portato via la copertura di un animale (*im foxal camthir*), per essersi preso cura del figlio di una prostituta (*im dingbail mec buitsige*), per il diritto di un poeta attraverso un territorio (*im cert filed tar crich*), per satira di genere non accertato (*im imcomus nairi*), per l'ingiuria di un soprannome (*im on lesanma*), per la falsa citazione a giudizio di un figlio riguardo alla terra (*im guliud mec ahorba*).⁴⁰³

Secondo il testo questi erano i sequestri immediati di cinque giorni (*hite athgabail tul chuicthe in so*) ed erano stati appropriatamente fissati a cinque giorni per cinque persone (*ro cet urdairc de cuicthe i cuic*), come compensazione delle cinque offese per cui ciascuno di loro meritava il sequestro (*cumu la cuic cinta dosliat cach ae ar a laim*). Le responsabilità legali di cinque persone avevano una sospensione di cinque giorni (*co mbi cuicthe cin cuicir*), e le cinque persone erano padre (*athair*), figlio (*mac*), nipote (*ua*), fratello (*brathair*) e moglie (*ben*) di un individuo.

Cinque erano i crimini di ciascuno di essi (*cuic cinaid cach ae side*), crimine di mano (*cin laime*), crimine di piede (*cin coisi*), crimine di lingua (*cin tengad*), crimine di bocca (*cin bel*), crimine di occhio (*cin sula*): crimine di mano (*cin laime*), per ferimento (*de guin*), per furto (*no gait*), per cattivo uso (*no mi-imirt*); crimine di piede (*cin coisi*), per aver dato calci (*dibemium*), per essersi mosso verso (per compiere) cattive azioni (*forimtecht mignima*); crimine di lingua (*cin tengad*), per satira (*di air*), per calunnia (*di anmet*), per falsa testimonianza (*do guforgill*); crimine di bocca (*cin bel*), per aver mangiato cose rubate (*di ithe meirle*); crimine

eccetto nel caso di re.

401 In tal caso si intende la sottrazione del bestiame ad un proprietario di terra.

402 DCA pp. 230-233.

403 DCA pp. 236-237.

di occhio (*cin sula*), per aver osservato o guardato un'azione cattiva (*di aithniu no foircriu mignima*).⁴⁰⁴

A questo riguardo il “*Di Chetharsilcht Athgabála*” presenta una precisazione importante in quanto secondo i *Féni* esistevano quattro tipi di osservatori⁴⁰⁵, ciascuno dei quali era differente dagli altri (*ar a taat ceithre sellaig la Feine i sain cachae*): un osservatore che doveva pagare la multa completa (*sellach lan feich*), un osservatore che doveva pagare mezza multa (*sellach leith feich*), un osservatore che doveva pagare un quarto di multa (*sellach cethramthan feich*) e un osservatore che era esente dal pagamento della multa (*sellach slan*).

L'osservatore che incorreva in multa completa (*sellach dosli lan fiachu*) era costituito da un uomo che aveva istigato (*fer tairdelba*), accompagnato (*co nimtet*), scortato (*do comet*) l'uomo che aveva compiuto il crimine, e che aveva esultato per l'azione compiuta nel territorio (*buacdtair a gnim i tuaith*), senza però aver inflitto la ferita di sua propria mano (*acht nid goin a lam*).

L'osservatore che incorreva nel pagamento di mezza multa (*sellach dosli leth fiachu*) era costituito da una persona che non aveva istigato (*ni tairdelbai*), non aveva ferito (*ni goin*), ma aveva compiuto tutti gli altri atti (*do gni gnimu olchena*), per cui egli incorreva nel pagamento di mezza multa (*leth fiach fair*).

L'osservatore che incorreva in un quarto di multa (*sellach dosli cethramthain feich*) era costituito da una persona che non aveva istigato (*ni tairdelbai*), non aveva compiuto alcuno di quegli atti (*ni dena ni dona gnimaib seo*), ma aveva accompagnato solo (*acht do caemthet nama*) la persona che aveva compiuto il crimine, senza proibirgli (*nad nurgair*) il crimine e senza aver salvato (*na tessairg*) la vittima.

L'osservatore che era esente (*sellach slan*) era costituito da una persona che non aveva istigato (*ni tairdelb*), non aveva commesso alcuno di questi atti (*ni dene ni di naib gnimaib seo*), e che aveva rivolto contro gli atti criminali in questione tutta la sua forza e le sue risorse (*ocus gaibes oca cach nirt ocus cach folud*), ma aveva accompagnato i criminali da un luogo non sicuro ad un luogo sicuro (*acht do caemtet a heslinn co inmill*), e si era separato da loro in quel luogo di sicurezza (*co netarscarad friu i n-inill*).

Inoltre c'erano anche altri osservatori che erano considerati esentati (*bit sellaig slana and chena*): i chierici (*cleirig*), le donne (*mna*), i ragazzi (*mec*), persone che non erano abili a ferire (*aes nad meisi gona*) o a proteggere (*na anacal*) o ad impedire (*na urgair*), imbecilli (*eccuind*) e incapaci (*escunid*).⁴⁰⁶

Di seguito il testo elenca i sequestri immediati di dieci giorni (*it he in so aithgabhalta tul dechmaid*): sequestro nei confronti di un alto dignitario (*athgabhail ard neimhe*), sequestro nei confronti di *set* che avrebbero dovuto essere stati restituiti (*athgabail set co nim cloi dils*), sequestro in considerazione di un fuggitivo che era scappato dal suo gruppo familiare (*athgabhail foindlethaigh*

404 DCA pp. 238-239.

405 Per osservatore si intende qualcuno che è testimone oculare ad un crimine.

406 DCA pp. 241-243.

fonindlea fine), sequestro nei confronti di un fuggitivo che era scappato via dal suo territorio/dalla sua *túath* (*athgabáil foindlethaig fonindle tuatha*), causa legale per morte (*marbthobag*), garanzia di pegni (*slan ngeill*), garanzia di ostaggi (*slan ngill*), sequestro in ignoranza (*athgabail anfis*).⁴⁰⁷

A questo punto il testo tratta del sequestro nei confronti di un garante congiunto e afferma che i *Féni* (*Feine*) addebitavano inoltre la responsabilità (*cin*) di ciascun congiunto (*cach comfoguis*) all'altro (*araile*), per lo stesso motivo per cui un parente otteneva la propria *eric*-multa (*eiric*) e la propria eredità (*diba*).

Esistono quindi, per i *Féni*, due tipi di sequestro (*di athgabail*): sequestro (*athgabail*) nei confronti di un debitore (*cinta*) e sequestro (*athgabail*) nei confronti di un congiunto (*inableogain*) del debitore.

Sospensioni (*anta*) erano stabilite (*do airlither*) per i sequestri (*for athgabala*) e due notizie (*da apad*) erano stabilite per ogni sequestro (*do cach athgabail*) senza esenzione (*turbadh*) e senza difetto (*espuad*); una notizia (*apad*) di cinque giorni (*cuicthe*) per l'imputato (*do fechemuin*) e notizia (*apad*) di dieci giorni (*dechmaide*) nel caso di un grado inferiore.

Nel caso venisse condotto a termine un sequestro (*athgabail*) nei confronti di un congiunto (*inableoghain*) i *Féne* avevano legalizzato (*ro techtsad*) la quadruplica divisione (*cetharslicht*) della notizia (*in urfogra*) per il sequestro (*do athgabail*), ma non avevano legalizzato (*ni ro techtsad*) sospensioni (*anta*) o dilazioni nel recinto (*dithmanda*), eccetto che la dilazione in recinto (*dithim*) di un giorno solo (*n-aoine nama*).⁴⁰⁸

Si afferma però che tale norma era stata però in seguito cambiata (*ro emclad*) così che erano state stabilite quattro sospensioni (*cethre anta*), quattro dilazioni in recinto (*ceithri dithmand*) e due notizie (*da h-apadh*).

La notizia (*urfogra*) precedeva (*do fed*) ogni sequestro (*cach athgabail*) nel caso di un grado inferiore (*la feine*), ma nessuna notizia (*ni ro car urfogra*) veniva data ad un errante (*aon fainlegaidh*) o ad una persona senza fissa dimora (*diforais urnai*).

Si passa poi a trattare dei casi in cui era necessaria la procedura del digiuno e si afferma che la notizia (*aurfocra*) doveva precedere (*dofet*) ogni sequestro (*cach n-athgabala*), secondo i *Féni* (*la Féine*), nel caso dei gradi inferiori ma non doveva precederlo nel caso delle persone privilegiate (*ma do nemthib*), in quanto il digiuno⁴⁰⁹ precedeva il sequestro in questo caso (*tofet troscud a tobachsaide*).

407 DCA pag. 246.

408 DCA pp. 262-263.

409 Nel caso di persone appartenenti ai gradi più elevati della società e nel caso di capi o re, non è ammessa la procedura di sequestro, in quanto i gradi inferiori non hanno il diritto di condurre un sequestro contro un membro delle classi privilegiate.

In questa situazione quindi è ammessa la procedura di digiuno, secondo la quale il querelante digiuna fino al momento in cui l'imputato non paga il proprio debito o non tiene fede alle proprie obbligazioni.

Colui che non dava un pegno per il digiuno (*nech nad gella di troscud*) era considerato come un evasore di tutto (*is eluthach na nuile*), colui che trascurava tali cose (*in ti foluing na huile*) non sarebbe stato pagato (*ni direnar*) né da Dio (*o dia*) né dagli uomini (*na duine*).⁴¹⁰

Colui che rifiutava (*in tì loingess*) di cedere ciò che doveva essere accordato per il digiuno (*na doige reir di troscud*), avrebbe dovuto pagare il doppio (*asren diabul*) della cosa per cui egli aveva subito un digiuno contro di lui (*neich ara troiscther aire*), secondo il giudizio in accordo ai Féni (*isi a breth la feni*).⁴¹¹

Colui che digiunava (*in tì troisces*) nonostante l'offerta (*tar taircsin*) di ciò che doveva a lui essere accordato (*reir do*), perdeva il suo diritto legale (*atbaill a dligid*) in accordo al giudizio dei Féni (*a fuigiull Fene*). La giusta norma per fermare il digiuno di ciascuno era (*is sed coir cach troiscthe*), per i Féni (*la Feine*), quella di dare la sicurezza (*arach*) di un buon garante che non avrebbe dovuto evadere ai propri doveri (*for soraith nad elai*), oppure un pegno dei pegni (*no gell do gellaib*) nella casa della persona per cui si compieva il digiuno (*treibi nech fris a troiscither aire*).⁴¹²

Nel caso invece di una normale procedura di confisca, veniva data prima una notizia legale di cinque giorni (*cuicti fri furogra dlighe*) e il sequestro (*athgabail*) era sottratto all'imputato (*do fechemain*), se la notizia era stata data completamente (*sasar urfogra*), così che egli poteva riavere la sua proprietà (*a saidbri*) per un pegno (*fri geall*), per giudizio (*fri breath*), per consultazione (*fri cogur*), per aggiustamento (*fri comathus*), per contratti (*fri cura*).

Per tale motivo era stata creata la massima “cinque giorni (*cuicthi*) per ogni adulto dotato di senso (*fri cond cuindiger*)” e la massima “tu non dovresti condurre a termine (*ni faelais*) un sequestro (*athgabail*) prima di cinque giorni (*ria cuicthi*), tu non dovresti condurre a termine (*ni fuadir la*) un sequestro immediato (*foxul*)”.

Una notizia di dieci giorni (*fogarar dechmu*) era recata alla famiglia (*do feine*) del debitore (*fiachaigh*) alla presenza (*frecnarcais*) di testimoni (*a fiadain*); perché dieci giorni (*dechmud*) erano accordati per citare a giudizio (*fri saidhidh*), e il più vicino congiunto (*inbleoguin coipnesadh*) della famiglia (*fine*) veniva citato a giudizio (*saighes*) per il crimine (*cin*) dell'imputato.

Ogni famiglia (*cach fine*) era responsabile (*cintach*) dopo la fuga (*iar nelodh*) di un membro di essa, dopo la notizia (*iar n-ara*), dopo l'avvertimento (*iar n-urfogra*), dopo attesa legale (*iar n-idnuigh dligidh*).

Ogni atto di negligenza (*dichceall cach*) era una colpa (*neislis*); ogni atto di negligenza (*fiachach cach*) era multabile (*folludh*) dopo conoscenza (*iar fis*),

Per il querelante, il mantenimento delle proprie obbligazioni, anche nei confronti di un subordinato, rappresenta un punto d'onore. Anzi, se la persona di alto rango, citata a giudizio, non paga il proprio debito, perde in parte la propria dignità e rispettabilità.

410 DCA pp. 112-113.

411 DCA pp. 116-117.

412 DCA pp. 118-119.

dopo notizia (*iar n-arad*), dopo avvertimento di legge (*iar n-urfogra dlige*), senza competenza (*gen comdedh*) per negare (*fri ditheach*) i debiti (*na fiacha*) secondo la decisione (*riartha*) del giudice (*bera*); ognuno (*cach*) aveva il diritto (*coir*) di negare (*fri imsenuadh*).

Il sequestro contro un congiunto (*inableoguin*) dell'imputato si fondava su spostamento del bestiame (*tain*), notizia (*fasc*) e recinto (*forus*) per il mantenimento degli animali sequestrati, insieme con pegni (*coingillib*) legali (*techta*).⁴¹³

Coloro che portavano via il sequestro dovevano andare da appropriati testimoni (*testaib coraib*) al fatto, per fare ciò per cui essi (i testimoni) erano venuti, per diritto (*do coir*) della propria condizione (*coingille*), come garanti (*nadmundaib*), fideussori (*rathuib*) e testimoni (*fiadnaise*).

Seguono una serie di paragrafi in cui sono presenti le norme relative agli agenti legali ed alle persone che invece non erano legalmente capaci di condurre un sequestro.

L'agente di legge (*fechem*) fornito dall'imputato (*feicheman*) doveva essere in accordo al grado dell'agente che presentava la citazione (*agrudh*) del querelante. Il garante (*raith*), il testimone (*fiadhnaisi*), il recinto (*forus*)⁴¹⁴ e l'agente legale (*fechem*) non dovevano essere inferiori a questi.

Conduzione via (*fuadach*) del bestiame, sorveglianza (*comde*), recinto (*forus*), notizia (*fasc*) erano richieste (*is geib*).

Non poteva condurre via (*nis fuadai*) chi non era capace di vincolare (*na difornasc*), non poteva vincolare (*ni fornasc*) chi non era capace legalmente di esprimere un giudizio (*nadi fuidhli*), e una persona non era capace di esprimere un giudizio (*nis fuigli*) a meno che egli non potesse distinguere chi non era capace di dare garanzia (*slan*) e pegno (*fretech*), una persona non poteva vincolare (*nis fuirig*) a meno che egli non desse un pegno (*nad ghealladh*), non poteva dare un pegno (*ni gealladh*) a meno che non esprimesse un giudizio (*nad fuidle*), non poteva esprimere un giudizio (*nis fuigli*) a meno che egli non potesse portare a termine l'azione (*gnim*) dei veri (*fir*) debiti (*fiachaib*).⁴¹⁵

Non era capace di prendere un sequestro (*ni tualaing rod gaba athgabail*) colui che non era capace a mantenerlo (*na di fornaisc*), a meno che egli non fosse accompagnato (*comtheit*) da un avvocato che fosse capace di aiutarlo fino alla decisione della corte (*fó searnad airechta*), a meno che il sequestro non fosse stato preso dinanzi ai suoi occhi (*fro rosc ruirther*), perché nessuno tra i *Féni* testimoniava una cosa di cui non fosse stato un testimone oculare (*ar ni fuirgle nech la Feine ni nad airithe*).

Inoltre sequestro non doveva essere preso da coloro che erano non qualificati (*nis gaibet ecuma airechta*), da coloro a cui era proibito andare in

⁴¹³ DCA pp. 264-265.

⁴¹⁴ Anche il recinto dove il bestiame veniva mantenuto doveva essere scelto in accordo al rango del querelante.

⁴¹⁵ DCA pp. 266-267.

garanzia (*na aurcuillte ratha*), da coloro a cui era proibito (*na ecoir nadma*), dai capi della corte (*na uais nairechta*), e neppure doveva essere preso da un bracciante (*nis gaib muc*), da un mandriano (*na buachail*), né da un pazzo (*na fulla*), né da un *fuidir* (*na fuidir*), né da un uomo senza mezzi di sostentamento (*na fer difaesaim*).⁴¹⁶

Il testo a questo punto presenta una serie di paragrafi in cui vengono elencate dettagliatamente le multe e le restituzioni dovute in caso di sequestro illegale.

Erano stabiliti cinque *sét* (*ar atait cuic seoit*) per sequestro illegale (*ina gabail etechta*), o per una presa violenta (*no ina forgabail*) del sequestro, eccetto nei tre casi di errore da parte dell'avvocato (*inge tri baegail naigneda*) che erano esentati dai *Féni* (*ro saerad la Feine*); prendere il sequestro senza che un debito fosse dovuto (*a tuidme cin chinaid*), prenderlo per un debito che era già stato pagato (*a tuidme fri cinaid dia nderlather*), portarlo nel campo (*atabairt hi faithci*) di un nobile dignitario (*uasal nemid*), aspettandosi che lui fosse capace di proteggerlo (*is tualaing a diten*). Invece portare via il sequestro (*a tabairt*) da una protezione (*do snadud*) senza stipulare che esso rimanesse comunque in tale protezione (*cenairis snaite*), se esso era stato preso (*ron gabthar*) da un simile luogo di protezione (*don snadud*), comportava che venisse pagato (*asrenar*) il prezzo d'onore del protettore (*log nenech in snaite*) ed era stabilita restituzione del sequestro (*suith na hathgabala*) fino a quando un altro sequestro fosse stato preso (*in sen co ro gabaiter aitherrach*).⁴¹⁷

Erano stabiliti cinque *sét* (*cuic seoit*) per negligenza nel riscattare ogni sequestro (*hi lobud cacha hathgabala*) secondo la multa fissata da *Morran* (*ro midir Morand*); ed erano stabiliti tre *sét* (*tri seota*) per ogni giorno (*cacha tratha*) per cui vi era negligenza nell'essere riscattato (*follaigther co aurlaind*) fino alla fine del suo periodo di dilazione in recinto (*a dithima*), eccetto per ciò che la legge di esenzione proteggeva (*ach ni conanaig deithbeire*).⁴¹⁸

Cinque *sét* erano stabiliti in pagamento per ogni sequestro illegale (*cuic seoit cach ninndligidh athgabala*), eccetto nel caso in cui questo fosse avvenuto per necessità o ignoranza o difficoltà (*acht nimid ime dethbere do ainfis no aincheas*)⁴¹⁹, oppure eccetto ciò che veniva fatto per trascuratezza (*no ecunnus*)⁴²⁰.

Cinque *sét* (*cuic seoit*) erano stabiliti come multa per il crimine di ogni uomo di mente sana che sequestrava ingiustamente o in modo contrario alla legge (*in muin a cinaidh gach sochuinn gaibius tar ceart no dligedh*). Ogni persona sana di mente che mandava un imbecille a condurre via un sequestro doveva essere

416 DCA pp. 84-85.

417 DCA pp. 90-93.

418 DCA pp.102- 103.

419 DCA II pp. 48-49.

420 DCA II pp. 50-51.

considerato responsabile per questa offesa (*nach sochunn do fuide ecunn do athgabail is fair a cindesin*).⁴²¹

Mezza multa (*leath fiach*) era stabilita per ogni caso di ignoranza (*cach ainfis*)⁴²², cioè nel caso in cui il querelante non fosse a conoscenza del fatto che il bestiame condotto via fosse bestiame esentato (*ni fitir ar ma cethra nimhe ro gabudh*), oppure del fatto che i capi di bestiame sequestrati sopravanzavano invece l'ammontare effettivo del debito (*no ni fitir ar ma mo in athgabail oldas ini do dligustur*) oppure del fatto che l'imputato era in realtà di grado più elevato rispetto al proprio garante (*no ar ma uaisle in ti dia ngabur oldas a glinne fadesin*).⁴²³

Un quarto di multa (*ceathruma*) era stabilita per ogni difficoltà (*cach ainces*)⁴²⁴, cioè nel caso in cui il querelante non fosse capace a condurre un sequestro contro un qualsiasi altro uomo della famiglia (*ni caemnuicir fear naile don fine*), oppure egli non fosse riuscito a trovare un agente legale capace di condurre un sequestro contro un altro (*no ni fuair fechium budh cuma dia gabadh araile*), oppure quando le due parti in causa non avevano pegni appropriati (*no ni roibe cuingille techta oca tall*) ed il querelante non poteva che prendere bestiame esentato (*no ni caemnuicir cin ni do neimi cethrud do gabail*).⁴²⁵ In generale con il termine difficoltà si vuole indicare tutti i casi in cui la parte in causa non poteva portare a termine tutte le fasi del sequestro nel pieno della legalità (*nocha caemnuicir gan na neche sin do dénum co inndligthuch*).⁴²⁶

Un quinto (*cuicead*) di multa era stabilito per ogni caso di trascuratezza (*cach ecuibsi*) cioè nel caso in cui si fosse portato il bestiame in luoghi non legali senza sapere se il campo scelto fosse adatto oppure no per i capi sequestrati. Oppure un altro caso poteva essere quando avveniva mescolamento di bestiame di tipo diverso all'interno dello stesso recinto.

Restituzione del bestiame sequestrato (*aithgin*) era dovuta per ogni crimine (*gach edge*) commesso nei confronti del bestiame stesso.

Con il termine crimine si intendeva qualsiasi tipo di illegalità commessa dal querelante nei confronti del bestiame dell'imputato, come ad esempio la mancata chiusura dei recinti da cui il sequestro era stato condotto via, con conseguente fuoriuscita anche del resto del bestiame.⁴²⁷

Un terzo di restituzione (*trian naithgina*) era stabilito per aver lasciato il sequestro non protetto (*ar mifagbail*).⁴²⁸

Nessuno poteva confiscare più del valore della cosa che egli cercava di ottenere dal garante di famiglia (*nach coimdedh beas mo logh nech adgair fri*

421 DCA II pp. 70-71.

422 DCA II pp. 52-53.

423 DCA II pp. 48-49.

424 DCA II pp. 52-53.

425 DCA II pp. 54-55.

426 DCA II pp. 50-51.

427 DCA II pp. 54-55.

428 DCA II pp. 56-57.

hinbleoghuin).⁴²⁹

L'eccesso era perdonabile se non veniva mantenuto dopo che se ne era presa conoscenza (*ilmuine ana aiges nimorronadh cin fuiriuch iar fius*), oppure per dimenticanza di entrambe le parti (*cin folluga do nechtur dalina*).⁴³⁰

Per la spesa di cibo per il bestiame di ogni età vi era il pagamento di *díre*-multa (*coimdire gach naes i fogelta*).⁴³¹

Uguale multa veniva pagata per il danneggiamento da parte di ogni bestia mentre stava pascolando (*cungeling in fri fiacuil*).⁴³²

Ma spesa di nutrimento doveva essere pagata per questo, in accordo alla grandezza del numero e alla durata del tempo (*acht arsuig foigelt fo miad nairme ocus re*).⁴³³

Il venire fuori dal recinto del prato incorreva nella multa di furto (*dosli fuínniul foruis fiach gaiti*)⁴³⁴.

Dopo l'elencazione delle multe il testo riprende l'argomento relativo alle persone che non possono portare a termine legalmente un sequestro e prende in considerazione in particolare anche il caso di persone incapaci di intendere e di volere e dei loro tutori legali.

Non poteva condurre a termine immediato sequestro (*ni tualaing toxal*) colui che non era capace a vincolarlo (*na difornaisc*), ciascuno doveva attendere al proprio dovere (*saigeth cach a comles*), il sequestro doveva essere chiuso nei ripari (*iadad for tesc trebaib*) alle ore appropriate (*hi comardaib trath*), nessuna persona che era sotto protezione (*di faesam*) era qualificata a citare in giudizio (*ni bi acrai*), non poteva citare a giudizio (*ni acair*) colui che non poteva ottenere il sequestro dai campi di dimora (*nad caemclai o croib in forais*), fino al momento in cui il sequestro era sottoposto a testimoni legali per decidere (*co cuiriud for fiadnaise*) se esso fosse un sequestro legale (*di athgabail techta*).⁴³⁵

Nessun bracciante (*ni mug*), nessun *fuidir* (*ni fuidir*), nessun debole di mente (*ni fulla*), nessun pastore (*ni augaire*), nessun mandriano (*ni buachail*), nessun ragazzo da carro (*ni crette cuaine*) poteva subire sequestro (*ni gaibther*) in un giudizio riguardante debiti dovuti da se stessi o da altri (*an-aetaim fri dlighidh na urdligid*) o per le regolazioni di un territorio (*na forrechtu tuaithe he*), ma il suo piede era incatenato (*cos in glais*), o una catena veniva messa intorno al suo collo (*no braigh fri fiam*), e durante il suo imprigionamento (*firium a freislige*)

429 DCA II pp. 14-15.

430 DCA II pp. 72-73.

431 DCA II pp. 74-75.

432 DCA II pp. 74-75.

433 DCA II pp. 76-77.

434 DCA II pp. 78-79.

435 DCA pp. 102-103.

egli non aveva diritto ad alcun cibo (*na dlegait biathad*) eccetto un *bochtan*⁴³⁶ (*acht bochtan*) o un *urchaelan*⁴³⁷, oppure eccetto la torta del nobile giorno di festa (*no bairgen huasal laithe*)⁴³⁸, con il suo accompagnamento (*cona handlonn*), fino a quando i loro capi (*a cend*) non li costringeva (*cuindrigther*) al loro dovere (*fomama techta*).⁴³⁹

Uno scemo (*druith*), un folle (*na dasachtaidh*), un idiota maschio (*na oin*), un'idiota femmina (*na oinmiti*), una persona muta (*na haimbil*) non potevano subire sequestro (*ni gaibter athgabail*); i tutori adulti che sopportavano la responsabilità dei loro crimini ed ottenevano i loro salari, potevano subire sequestro (*na athgabail a cond bertai a cinta ocus a raith*).⁴⁴⁰

Vi erano anche tre tipi di sequestro particolari e cioè quelli relativi ad uno straniero (*deoruid*), ad uno schiavo (*doer*) e ad un uomo privo di terra (*dìthir*), in quanto a queste persone era vietato agire come agenti di legge (*aurgaurt fechiumnuis*).⁴⁴¹

Normalmente infatti quando le parti avevano la capacità di perorare la propria causa senza pagare un altro agente di legge (*in tan ro fetut cin log fechiuman eile is ann ata ro*), ed esse non avevano la possibilità di pagare (*ocus muna fetut*), era nel pieno della legge per loro perorare la propria causa (*is dligthec doibh fein tacra a caigne*). E se una o l'altra delle due parti in causa per citare a giudizio era obbligata a pagare l'onorario ad un avvocato per la perorazione (*ocus mad ecin do nechtur in da fechimuin log ar fecheam do tacra*), era l'imputato che doveva pagare a meno che il querelante non se ne potesse procurare uno senza onorario (*is e biud-buid do beir muna faghba fechium toicheda cin logh*).⁴⁴²

Nessuna persona comunque era qualificata a perorare una causa all'alta corte a meno che egli non fosse esperto in ogni campo della scienza legale (*Ni ba aurracht uchae munub faitiuch cach aesa*).⁴⁴³

Seguono una serie di paragrafi riguardanti le garanzie, le esenzioni ed i casi in cui si poteva chiedere un rinvio del sequestro.

Necessaria era la garanzia (*fretech*), poi la perorazione (*tagra*) per andare a regolare legalmente un contratto (*im idteacht im astad*) in accordo alla decisione (*rere*) del giudice (*bretheman*), fino a quando la causa legale era condotta a termine (*dicend*) e il pagamento compiuto appropriatamente (*dilmaine cach coir*).

436 *Bochtan* è un termine indicante una tazza di latte contenete l'equivalente di dodici volte un uovo di gallina.

437 *Urchaelan* equivale a mezza torta.

438 La torta per la festività della Pasqua e del Natale.

439 DCA pp. 106-107.

440 DCA II pp. 44-47.

441 DCA II pp. 84-85.

442 DCA II pp. 84-85.

443 DCA II pp. 88-89.

Per quanto riguarda invece le esenzioni, esse venivano stabilite per i seguenti motivi: attacco di un nemico alla casa (*tubadh sloig fo mendad*), inseguimento di bestiame (*iarmoracht cruid*), oppure di una banda (*coibdena*), la confisca di bestiame (*gabala*), o un prigioniero (*cimidhi*), oppure un membro della famiglia (*fir muindtíre*) che si era recato in pellegrinaggio (*consla i n-ailithri*), oppure per ottenere la comunione (*coingi comna*), oppure un medico (*lega*) per una persona in punto di morte (*do neoch biss fri bas*), per dare notizia di necessità (*breith rogha con ndeithbire*), spostamento di bestiame senza occultamento (*teiche gen dicell do cethruib*) con persone che giurano su di esso (*do fortuch do duinib*), cercare (*cuing*) una levatrice (*mna*) per una donna partoriente (*do mnai bis fri uaithne*), lottare con un epilettico (*comruith fri nech bis co talmuide*), proteggere un folle (*cuibrech dasachtaidh*), procurare un pegno per proteggersi contro uno che non si sottomette alla giustizia (*geall do incaib fri nech na daim ceart*), preparare medicine (*ingert bruthcàn*).⁴⁴⁴

Esistono poi alcuni tipi di bestiame che erano esenti da confisca e non potevano essere sequestrati (*ni gaibhtíur nimhe cethra in athgabail*), come ad esempio un cavallo (*each*), le mucche che erano proprietà di due persone (*na boin fo creaca itir da selbh*), ad esempio questo era il caso di una mucca il cui corpo apparteneva ad un uomo e il cui latte apparteneva ad un altro uomo (*a coluinn laisin dara fer, ocus a lucht ac in fir eile*) oppure il caso di mucche malate (*na buin co ngalur*).⁴⁴⁵

Il bestiame esentato di persone appartenenti ai gradi di capo o ai gradi ecclesiastici, non poteva essere sequestrato fino a quando non si era conclusa una dilazione di dieci giorni (*ni gaibther athgabail neimhe graid flatha no eculsa conar fastur doib cu dechmuid*).⁴⁴⁶

Per ogni prova (*cach derbaidh*), per ogni esenzione (*cach turbuid*) di necessità (*co ndetbire*) dinanzi a Dio (*dia*) e all'uomo (*duine*), testimoni (*fiadhain*) dovevano essere nominati in giusta ed appropriata maniera (*dlomtar frídh coimde cirt coir*).

Gli ultimi paragrafi del testo presentano infine le norme relative alle modalità con cui doveva essere data notizia legale di sequestro e le norme relative ai campi legali in cui il bestiame poteva essere legalmente condotto.

La notizia (*fasc*) era stabilita (*frithsrethar*) lungo la pista del sequestro (*frithslicht*),⁴⁴⁷ due erano menzionati per la testimonianza (*dlomtar dias lateist*), essi venivano al campo (*tiaghar do cum faithce*) dell'uomo (*fir*) dalla cui terra (*tir*) il sequestro era stato condotto via (*toxlaitheir*), dopo venivano al recinto (*do cum foruis*) dell'uomo (*fir*) la cui proprietà era stata da loro testimoniata (*as a seilb*

444 DCA pp. 266-269.

445 DCA II pp. 38-45.

446 DCA II pp. 48-49.

447 Questo significa dare notizia sulla stessa via lungo cui il sequestro è stato condotto. Così infatti viene affermato nelle glosse a pp. 14-15 di DCA II.

“*Isedh is fasc frithslicht ann, a breith inunn in conuir tucadh amach in athgabail*”.

Trad. Lett. ‘Notizia lungo il sentiero significa dare notizia sulla stessa via lungo cui il sequestro è stato condotto via’.

sloinnter). Se la notizia era data con verità (*fir feiser*), la terza parola in ordine avrebbe comunicato esso cioè il sequestro (*tres brethar an is nesam i n-urd*).⁴⁴⁸

La notizia doveva infatti essere di tre parole (*fasc in treas breithir*)⁴⁴⁹ e tre cose dovevano essere annunciate (*co tesgaire treoda*) alla dimora dell'imputato (*gen forus fechem*): il debito per cui il sequestro era stato preso (*cin frisi ro gaibter*), il recinto in cui esso era stato chiuso (*forus frisi ngeibter*), l'agente legale da cui esso era stato preso (*fechem ar da labràthar*).

Il campo (*faithche*) in cui il bestiame era messo (*frisi fuirmidhther*), doveva avere una staccionata tutt'intorno (*daingen ma cuimdeadha cuaird*), senza miscuglio di bestiame vario (*gen cumascc nilur cethra*), come cavalli (*eich*), giovenche (*mairc*), maiali (*muca*), pecore (*cairigh*), capre (*gabair*), ciascuno di loro (*gach ae*) doveva infatti stare (*fo leith*) nel suo recinto appropriato (*ina cumann cóir*).⁴⁵⁰

Sette erano i prati (*secht faithche*) dove il bestiame sequestrato doveva essere portato (*fris in athgabail*) fino a quando il pagamento del debito non fosse stato soddisfatto (*cu folethunn fiachu*) secondo il diritto dei Féni (*do rer in Fèinechus*).⁴⁵¹

Infatti ciascuno dei sette gradi dei laici aveva un prato appropriato (*faitche na secht ngradh tuaithe*), e in ciascuno di questi campi vi erano tre recinti (*atait tri foruis in gach faitce do na hibh faithcib sin*).⁴⁵² Tali recinti erano: il recinto per la perorazione (*forus nacra*), il recinto per la protezione (*forus nditin*) e il recinto per i giudici (*forus mbreitheamhun*).

Nelle note si afferma che per *forus nacra* si intendeva la dimora dell'uomo che stava perorando la causa del querelante (*arus in fir uil ag in acra fechemun toichedha*), per *forus nditin* l'abitazione appartenente all'ollam o poeta capo in cui gli ultimi cinque capi di bestiame rimanevano non confiscati ed erano protetti (*arus in ollamun filidh indithnigter na cuic seoit deghinacha*), per *forus mbreitheamhun* infine l'abitazione appartenente al giudice (*arus in breitheamun*) o la dimora dell'ollam capo (*teg in ard ollaman*).⁴⁵³

Il sequestro doveva essere condotto nei prati (*brithur a faithcib*) dell'uomo di giudizio (*fir fuighill*) non appena veniva emesso un giudizio riguardo a ciò secondo i Féni (*firenuighter fuigell uime ona Fèinibh*).

A seconda del proprio grado il proprietario del prato doveva ricevere un adeguato numero di sacchi che erano dovuti per il campo in cui il bestiame sequestrato veniva mantenuto (*ina fhaithche oc urnuighe athgabala*).⁴⁵⁴

Nel campo in cui il bestiame era condotto doveva esserci un recinto di divisione per i capi di bestiame malati (*faithche insguir in uithir*). Inoltre il campo doveva

448 DCA pp. 268-269.

449 DCA II pp. 14-15.

450 DCA pp. 268-269.

451 DCA II pp. 10-11.

452 DCA II pp. 10-11.

453 DCA II pp. 10-11.

454 DCA II pp. 12-13.

essere costituito da una terra piana (*mintire*) cioè arabile (*curub tir ethimh*); da un territorio centrale (*cominnull tuaithe*) che non si trovasse vicino ai confini (*narub coicrich*); dai possedimenti degli avi (*tealluigib seanaithe*) ereditati dal padre o dal nonno, eccetto nel caso di nuovi dignitari nobilitati dai Féni (*cinmotha nua neime nuaisliqthur Feine*).⁴⁵⁵

Il bestiame del debitore sequestrato subiva infine confisca definitiva nel campo dove era stato mantenuto fino alla determinazione della confisca (*do tuit athgabail [fir cinad a faithce ar fedur in dicinn dithma]*).⁴⁵⁶

Text on the forms of distraint

Tale breve testo edito e tradotto da Binchy⁴⁵⁷ descrive i metodi e le norme adatte per confiscare alcuni diversi tipi di animali.

Infatti vi era sempre un metodo adatto (*techtá*) per sequestrare (*athgabál*) un animale che era proprietà (*seilb*) di un uomo (*duine*).⁴⁵⁸

I maiali (*muca*) dovevano essere chiusi nel loro porcile (*foil*), le pecore (*cairig*) nel loro ovile (*lias*), i cavalli (*ech*) in un paddock e i puledri (*serrchu*) in un recinto (*comand*). Questo avveniva quando tali animali erano richiesti in sequestro per offese da loro stessi commesse.⁴⁵⁹

Per sequestrare bestiame non da latte (*sescaich*) si doveva lanciare una pietra (*cloch*) oltre ad esso per tre volte (*tri*) alla presenza (*fiad*) di testimoni (*fiadhnaib*), di seguito gli animali dovevano essere condotti in un recinto (*comand*) dopo ventiquattro ore cioè dopo un giorno ed una notte (*iar lau co naidche*).⁴⁶⁰

Per sequestrare (*athgabál*) galline (*cerc*) che si trovavano al chiuso (*i tig*) era necessario rimuovere il pollaio oppure porre un asse (*crann*) sul pollaio stesso (*tara tech* letteralmente 'sulla loro casa'). Se esse erano appolaiate (*i mbarr*) sui rami di un albero bisognava legare un vimine (*gat*) sul loro tronco e farglielo cadere sopra e dare notizia (*apad*)⁴⁶¹ del motivo per cui si stava procedendo contro di loro.⁴⁶²

Per sequestrare (*athgabál*) un cane da guardia (*archon*) bisognava gettare un asse di legno (*crand*) sul suo trogolo e dare notizia (*apad*) che il cane non poteva essere ulteriormente nutrito (*arna biatar*). La stessa cosa doveva essere fatta per un cane da pastore (*conbuachail*), per un cane da cortile (*cú oiraigh*), per un gatto (*cat*) e per un levriero (*milchu*) se venivano tenuti (*ma beith*) al chiuso (*i forus*).

455 DCA II pp. 12-15.

456 DCA II pp. 18-19.

457 D. A. Binchy "A Text on the Forms of Distraint" in *Celtica* 10 (1973) pp. 72-86.

458 TFD paragrafo 1 pag. 78; D. A. Binchy op. cit.

459 TFD paragrafo 1 pag. 78; D. A. Binchy op. cit.

460 TFD paragrafo 2 pag. 78; D. A. Binchy op. cit.

461 *Apad* è un nome vb. derivante da *ad-boinn* che significa 'proclamare', 'dare notizia'; come sostantivo indica l'avviso con cui si dà notizia di una confisca imminente.

462 TFD paragrafo 3 pag. 78; D. A. Binchy op. cit.

Se invece il cane era tenuto all'esterno allora veniva tolto il suo guinzaglio e veniva data notizia (*apad*) di ciò.⁴⁶³

Per confiscare (*aithgabál*) bovini nel periodo primaverile (*i naimsir erraigh*) era necessario rimuovere i loro attrezzi e dare notizia (*apad*) che nessuna aratura (*nad narrtharr*) poteva in seguito venire eseguita con loro. Se l'aratura (*arrthar*) veniva effettuata comunque, allora si trattava di caso di ingiustizia umana (*duinechin*).⁴⁶⁴

In caso di confisca (*aithgabál*) di api (*bech*) il proprietario della terra (*fer tiri* letteralmente 'l'uomo della terra'), su cui le api avevano raccolto il nettare senza permesso, doveva andare alla ricerca delle api accompagnato da testimoni (*co fiadnaib*), portando un mazzo di steli di grano (*tideal*) o un ramo fiorito (*barr blaithe*) nella sua mano. Sempre alla presenza dei testimoni (*co fiadnaib*) si doveva recare presso all'alveare e la responsabilità delle api veniva stabilita con giuramento dei testimoni su di esse. Il pegno (*tairgillne*) versato doveva poi essere costituito da uno sciame (*saithe*) della progenie (*sil*) delle api (*bech*) o dal pagamento (*fochraicc*) per la produzione (*do thorud*) di miele delle api incriminate. Se non si accettava che tale pegno venisse dato allora la punizione (*smacht*) per il danno compiuto era costituita dall'immunità per l'uccisione di qualsiasi ape catturata sulla terra (*ina thir*) danneggiata.⁴⁶⁵

Tre (*III*) quindi erano le ingiurie (*fodla*) della terra più difficili da giudicare cioè i danni commessi da api (*bechaib*), da cavalli (*echaib*) e da maiali (*mucaib*).⁴⁶⁶

Oltre ai metodi fin qui descritti vi erano anche alcune particolari procedure di confisca riguardanti ciascun membro (*cach*) delle classi professionali (*aeso dana*). In questo caso non venivano sequestrati animali ma bensì gli attrezzi di lavoro di ciascun artigiano.

Per compiere una confisca nei riguardi di un fabbro (*goband*) era necessario legare un vimine (*gat*) sopra la sua incudine (*indeoin*) e dare notizia (*apad*) che il fabbro in questione non doveva lavorare (*nad derna*) alcun materiale su di essa, fino a quando egli non avesse reso giustizia (*co nderna cert frit*) di ciò che gli veniva rivendicato.⁴⁶⁷

Nel caso di un artigiano (*sair* significa anche 'carpentiere'), di un operaio (?) (*tuathait*) e di chiunque (*cach*) lavorasse con ascia (*tail*) ed accetta (*bela*) si doveva legare un vimine (*gad*) sull'accetta e dare notizia (*apad*) che essi non potevano lavorare (*na dernat*) con questi attrezzi fino a quando non avessero reso giustizia (*co ndernad cert frit*).⁴⁶⁸

Per effettuare una confisca (*athgabál*) ad un medico (*lega*) era necessario sequestrare il suo frustino (*echlasc*) e i suoi bisturi (*fraig*); se egli non aveva con lui la borsa medica (*linchor*) bisogna legare un filo (*snaithi*) intorno al dito (*mér*) vicino al (*as nesam don*) dito più piccolo (*ludain*). Se, in queste condizioni, tale

463 TFD paragrafo 4 pag. 78; D. A. Binchy op. cit.

464 TFD paragrafo 10 pag. 80; D. A. Binchy op. cit.

465 TFD paragrafo 11 pag. 80; D. A. Binchy op. cit.

466 TFD paragrafo 11 pag. 80; D. A. Binchy op. cit.

467 TFD paragrafo 5 pag. 78; D. A. Binchy op. cit.

468 TFD paragrafo 5 pag. 78; D. A. Binchy op. cit.

medico non concedeva giustizia allora aumentava la gravità della sua offesa nei confronti dell'altra parte in causa.⁴⁶⁹

Se la persona a cui si doveva sequestrare qualcosa era un poeta (*écis*)⁴⁷⁰ si procedeva con la confisca (*athgabál*) del suo bastone (*echlasc*)⁴⁷¹ e si dava notizia (*apad*) che egli non poteva più esercitare la propria arte metrica fino a quando non avesse reso giustizia (*co nderna cert frit*).⁴⁷²

Nella situazione in cui si dovesse effettuare una confisca (*athgabál*) contro un membro degli ecclesiastici (*aesa ecolsa*) si doveva digiunare (*troscad*) contro di lui e dare notizia (*apad*) del fatto che egli non poteva recitare il Pater Noster (*paitir*), il Credo (*credo*) e neppure ricevere il Sacramento (*sacarfaic*) e recarsi a Messa (*audbairt*).

Se egli era un membro degli ordini (*aes graid*) o dei chierici (*aes creidme*) bisognava legare un vimine sulla sua campana (*cluicc*) o ai piedi (*im chois*) del suo altare (*altoire*). In seguito si doveva dare la notizia (*apad*) del fatto che nessuna Messa (*na rooifrither*) poteva essere detta sopra l'altare e che la campana (*cloc*) non poteva essere suonata (*nad mbentar*) per le ore canoniche (*do thrathaib*).

Tale tipo di confisca doveva essere effettuata nei confronti dei superiori monastici (*airchindchaib*) e delle persone ordinate (*aes graid*). Se queste categorie di persone in seguito non rendevano soddisfazione all'altra parte in causa, allora dovevano essere confiscate le loro mucche da latte (*blichta*) e il loro bestiame non da latte (*sesci*).⁴⁷³

Per compiere una confisca (*aithgabál*) nei confronti di un re (*rig*) era necessario digiunare (*troscad*) dinanzi a lui dopo averne dato giusta notizia (*iar napud chirt*), in seguito si dovevano rinchiudere i suoi vitelli (*laoga*) a meno che il re non avesse un villano sostituto (*aithech fortha*). Questi era un cliente di basse origini (*athech*) che si assumeva la responsabilità e gli obblighi (*cinta*) del re (*rig*) e subiva in sua vece la confisca.

Se invece il re non aveva un sostituto (*aithech fortha*) uno dei membri della propria famiglia (*fer fine*) rispondeva degli obblighi (*ina chinaid*) del re e l'intera famiglia si univa a questi nel pagare il risarcimento (*slán*). Infatti secondo la legge della famiglia (*chorus fine*) ogni parente doveva sorreggere l'altro (*cach laisin naile*).⁴⁷⁴

Do coimed dligtach annso

Questo trattato inizia affermando che il sequestro (*athgabail*) doveva essere condotto a termine durante le notti nere (*i nduib aidchib*) e che i capi di bestiame sequestrati o *séoit* dovevano essere portati nei luoghi fortificati (*i nduinib*)

469 TFD paragrafo 6 pag. 78; D. A. Binchy op. cit.

470 *Éces* è uno dei termini indicanti il poeta insieme al termine *fili*.

471 *Echlasc* indica il frustino per i cavalli ma qui potrebbe significare anche il bastone utilizzato dai poeti per sorreggersi.

472 TFD paragrafo 7 pag. 78; D. A. Binchy op. cit.

473 TFD paragrafo 8 pag. 78; D. A. Binchy op. cit.

474 TFD paragrafo 9 pag. 80; D. A. Binchy op. cit.

per proteggerli. Si afferma che ogni protezione (*ditiud*) era esente (*slan*) da pagamento di multa, che ogni mantenimento/custodia (*coimedus*) del bestiame era corretto (*coir*), che ogni necessità (*dethbere*) era irreprensibile (*diriuch*) cioè non comportava pagamento di ammenda, che ogni inavvertenza/disattenzione (*anfot*) era perdonabile (*dilmuin*) e che ogni negligenza volontaria (*necubus*) era sbagliata (*ainidun*) mentre multe erano stabilite per ogni illegalità (*nindligi*) che la necessità non salvava (*nad imdich dethbiri*).⁴⁷⁵

Secondo quanto affermato nel testo⁴⁷⁶ colui che sequestrava avrebbe dovuto conoscere i sette prati (*secht faitche*) in cui il sequestro (*athgabal*), cioè il bestiame sequestrato, doveva essere condotto per un debito (*cin*) fino a quando non veniva pagato insieme con il valore dell'erba (*fer*) del prato (*faitche*) in cui i *séoit* sequestrati erano stati mantenuti. In particolare per l'erba del prato consumata dal bestiame sequestrato dovevano essere dati determinati sacchi di sementi al proprietario della terra in questione, ed il numero dei sacchi doveva essere proporzionale al proprio grado sociale. Si dice infatti che il numero di gradi (*in graidh cingius*) che ciascuna persona presentava lo rendeva avente diritto ad un equivalente numero di sacchi (*miach*) per il suo campo (*ina fatiche*) e così l'*ógair*e aveva diritto ad un sacco (*inad mech*) mentre l'*aire forgill* a sette sacchi (*secht miach*). Secondo le glosse al testo base i sacchi (*in miach*) dovevano essere proporzionali alla grandezza del campo su cui il bestiame sequestrato veniva mantenuto in attesa di essere confiscato o riscattato e, dal momento che la grandezza del campo dipendeva dal grado sociale del proprietario, di conseguenza ad ogni grado venivano riconosciuti un numero di sacchi ben definito. Si afferma che gli *ógair*e possedevano un *tír cumahaile* di terra (*tír cumuile og na ogaireachuib*) e che ogni grado (*gach gradh*) da questo al re di un territorio (*co righ tuaithe*) aveva rispettivamente un *tír cumhaile* di terra in eccesso (*d'imarcuidh*) rispetto al grado inferiore, per cui egli possedeva sette *tír cumhaile* di terra e così valeva per ognuno dei gradi settenari (*eg gach grad sechta*) di più alta dignità (*is airde*) rispetto a lui. Tali campi sarebbero serviti per mantenere un sequestro a seconda della dimensione del prato in cui il sequestro del garante di famiglia era condotto.

Veniva spiegato nelle glosse che ciascuno dei sette gradi dei laici aveva necessariamente un campo perché era in uno di questi campi che il sequestro veniva condotto e in ogni campo di questi ci dovevano essere tre recinti (*tri foruis*) e cioè il *forus* per la perorazione (*forus nacra*), il *forus* per la protezione (*forus nditin*), il *forus* per i giudici (*forus mbreitheamhun*). In particolare i tre *forus* sarebbero dovuti essere come *forus* per la perorazione (*forus nacra*) la dimora (*arus*) appartenente all'uomo che stava perorando la causa del querelante (*in fir uil ag in acra fechemun toichedha*) cioè il *fechem* o avvocato, che sarebbe stato anche l'uomo da cui il sequestro era condotto a termine; come *forus* per la protezione (*forus nditim*) l'abitazione (*arus*) appartenente all'*ollamh* o poeta capo (*in ollamun*

475 DCDA pp.2-3 in ALI vol. II.

476 DCDA pp. 10-11 in ALI vol. II.

filidh) cioè il *dun* in cui gli ultimi cinque *sét* (cinque capi di bestiame *na cuic seoit*) rimanevano non confiscati (*deghinacha*) ed erano protetti, come *forus* dei giudici (*forus mbreithamhun*) la dimora (*teg*) appartenete al giudice cioè la casa dell'*ollamh* o poeta capo (*in ard ollamain*).⁴⁷⁷

Si afferma che il sequestro cioè il bestiame sequestrato (*athgabail*) doveva essere condotto (*brithur*) nei campi (*a faitcib*) dell'uomo di giudizio (*fir fuighill*) non appena veniva emesso (*frenuighter*) un giudizio (*fuiuell*) concernente ciò secondo la legge dei *Féni* (*ona féinib*), e il primo (*cetnae*) *forus* era il prato (*faithce*), il secondo (*in tanuiste*) il *dun*, il terzo (*a treas*) la casa (*in teach*). Nel campo vi doveva essere un recinto di separazione (*faithche insguir*) per l'eventuale bestiame malato (*in uithir*) e in caso di mancanza di tale recinto di separazione il querelante doveva pagare una multa di cinque *sét* (*cuic seoit*), inoltre il campo doveva essere una terra piana (*mintire*) cioè una terra arabile (*tir ethimh*), un territorio centrale/al centro della *túath* (*coiminnul tuaithe*) cioè non vicino ad un confine (*narub coicrich*) e posto al centro della *túath* (*meodun na tuaithe*), un possedimento degli avi (*tealluigib seanaithe*) cioè terra appartenente di proprietà (*teallach*) al padre (*athur*) od al nonno (*seanathar*) e quindi non una terra lasciata come un lascito (*tir dibuidh*), eccetto nel caso di nuovi dignitari (*nua neime*) nobilitati (*nuaislighthur*) dai *Féni* (*feine*). Il nuovo dignitario era escluso quantunque egli non avesse ereditato la terra (*tir*) di suo padre (*athar*) o di suo nonno (*seanathar*) ma questo non valeva per la terra in eredità (*tir ndibuidh*) ad un cliente non libero (*doer chele*), oppure per una terra acquistata (*fearunn ceannuigh*) e non era legale (*nocha dleghur*) condurre (*do breith*) il sequestro (*athgabail*) in una di queste terre.⁴⁷⁸

In particolare si afferma che il sequestro del garante di famiglia, cioè il bestiame sequestrato non al l'imputato ma al garante di famiglia appunto, aveva diritto ad una terra piana (*mintire*), ad un territorio centrale/al centro della *túath* (*cominell tuaithe*), ai possedimenti degli avi (*teallach seanaithe*), a buona erba (*rinn feoir*), a notizia (*fasc*) lungo il sentiero (*frithslicht*), a notizia (*fasc*) di tre parole (*in treas breithir*), ed a notizia (*fasc*) senza sospensione (*cin anadh*); ed era stabilita una multa di cinque *sét* (*cuic seoit*) per (da pagare a) il garante di famiglia (*dinbleoguin*) per la negligenza (*sechmullad*) di uno di questi ma niente invece per il debitore (*do chintuch*) cioè per l'imputato.⁴⁷⁹ Successivamente si specifica anche che il sequestro (*athgabail*) del garante congiunto (*inbleoguin*) aveva diritto di essere portato nel campo (*i faitche*) di un *aire forgill* (*airiuc forgill*) o di un poeta capo *ollamh* (*ollamhun filidh*) o di un alto giudice (*breitheamun aird*).⁴⁸⁰

Notizia lungo il sentiero (*fasc frithslicht*) significava dare notizia sulla stessa via (*in conuir*) lungo cui il sequestro (*athgabail*) era stato condotto via (*tuccadh amach*), ed il sequestrante, cioè l'agente legale (*fechemuin*) che portava via il

477 DCDA pp. 10-13 in ALI vol. II.

478 DCDA pp. 13-15 in ALI vol. II.

479 DCDA pp. 14-15 in ALI vol. II.

480 DCDA pp. 16-17 in ALI vol. II.

sequestro, doveva essere soggetto alla *smacht* multa (*smacht*) nel caso in cui il garante di famiglia (*inbleoguin*) non si fosse curato di riscattare il suo sequestro (*do fuaslucudh a athgabala*), senza incontrarlo faccia a faccia; e se egli non lo aveva fatto nulla gli doveva essere pagato; nonostante fosse stata data notizia lungo il sentiero o notizia di tre parole cioè la terza parola (*treas briathur*) doveva essere detta all'interno della casa dell'imputato dove il sequestro era stato preso (*faxul na athgabala*) oppure le tre parole della notizia (*tri briathru faisch*) dovevano essere dette nel *forus* del *fechem* cioè dell'agente legale (*fechemun*).⁴⁸¹

Subito nel paragrafo successivo⁴⁸² il testo dichiara che nessuno poteva confiscare (*nach coimdedh*) più del valore della cosa (*beas mo logh*) che egli cercava di ottenere (*adgair*) dal garante di famiglia (*fri hin bleoghuin*). Questo significa che il querelante, come viene spiegato nelle glosse, non doveva sequestrare al garante di famiglia *séoit* di valore maggiore di quello della cosa che egli richiedeva al debitore (*na cotaimsigid ni is mo na log meich aga re agra for cintuch do gabail in athgabail do inbleoguin*). Nel caso in cui il debitore vero e proprio si fosse nascosto ed avesse nascosto il proprio bestiame nel campo di un'altra persona, il querelante non poteva far pagare la multa per occultamento al garante di famiglia e in caso contrario ne doveva fare restituzione alla famiglia del garante. Il querelante in seguito doveva ottenere la multa con il doppio (*gaibid co diabul*) dal debitore stesso (*ar fer cinuidh*) perché era stabilito il doppio (*arus diablud*) per l'occultamento (*fri helo*) e il debitore (*cintuch*) non era citato a giudizio (*ni agrarur*) se non per l'ammontare delle multe (*do roith logh fiach*) in cui egli era incorso (*adroillithur*). Nessun debito veniva invece rivendicato al debitore se tale debito era già stato demandato al garante di famiglia cioè se il garante di famiglia (*inbleoguin*) aveva già pagato (*icfus*) al querelante anche le eventuali multe del debitore. Il querelante quindi non citava a giudizio il debitore per la restituzione perché egli la aveva già ottenuta dal garante di famiglia.

In linea generale comunque si afferma che nessun debito era dovuto dal garante di famiglia, eccetto che le spese per il nutrimento, notizia e spostamento.

Nel caso il querelante portasse a termine una falsa citazione cioè cercasse di ottenere più della restituzione dovuta o chiedesse al garante o al debitore una restituzione già pagata dall'uno o dall'altro, allora la causa esigeva il pagamento dell'*éric*-multa cioè il garante di famiglia esigeva pagamento dell'*éric*-multa dal debitore oppure *éric*-multa veniva esatto dal querelante per falsa citazione.

Di seguito il testo afferma che il sequestro (*athgabail*) di un garante di famiglia (*inbleoguin*) doveva essere condotto (*seagair*) all'interno del campo (*i faichte*) di un *aire forgill* (*airiuch forgill*) oppure di un *ollamh* (*ollamhun filidh*) oppure di un alto giudice (*breitheamun aird*). In questi campi dovevano essere condotti (*atairgightur*) gli ultimi cinque *sét* (*na cuic seoit deghinucha*) o capi di bestiame ancora non andati persi per confisca, cioè non ancora completamente confiscati e vi dovevano

⁴⁸¹ DCDA pp. 12-15 in ALI vol. II.

⁴⁸² DCDA pp. 14-15 in ALI vol. II.

rimanere fino a sera e solo in seguito potevano essere confiscati.⁴⁸³ Ciò che rimaneva non confiscato (*arfeadhur in dicinn dithma*) del sequestro da un periodo di confisca ad un altro (*on tatma co raile*) poteva essere condotto ad un recinto *forus* in seguito alla considerazione (*fri innrucus*) nei confronti del garante di famiglia e ogni garante di famiglia (*gach ninbleoguin*) aveva diritto alla considerazione (*innruic*).

Cioè i cinque ultimi *sét* potevano essere condotti in uno di questi recinti fino al periodo della determinazione (sentenza) della loro totale confisca in considerazione dell'onestà del garante di famiglia cioè per il fatto di aver subito confisca non per un crimine proprio ma per quello di un congiunto, e quindi gli si concedeva del tempo supplementare in acconto della sua responsabilità cioè un giorno (*aoen*) o tre giorni (*treisi*).⁴⁸⁴

Invece il sequestro del bestiame (*athgbal*) del debitore (*fir cinaid*) era confiscato nel campo (*in bfaithé*) dove era stato mantenuto (*a tabur*) fino alla determinazione della confisca (*in dicinn dithma*). Tale campo doveva essere uno dei sette recinti *forus* e senza il miscuglio di bestiame diverso, e notizia non era dovuta in caso del sequestro del debitore come era dovuta invece in quello del garante di famiglia; ma era richiesta una prova corretta dinanzi a testimoni rispettabili.

Il sequestro era confiscato all'uomo che era incorso nel debito nel campo nel quale era stato condotto cioè anche nel campo del querelante senza che vi fosse necessità di portarlo da un'altra parte e senza necessità di notizia (*cin farg*) o di un recinto (*cin forus*) o di nutrimento (*cin fogaalta*) del bestiame.

Nel caso in cui il bestiame venisse sequestrato direttamente al debitore non sono richieste notizia lungo il sentiero né tre o due persone come testimoni (*no in treas breitir, no dias la teist*).

Si dice chiaramente che per ogni debitore (*do cach cintuch*) la confisca (*im athgabail*) era veloce (*ait*) e legale (*adha*). Una persona non era obbligata ad avere alcun'altra persona con lui (*nocha necin do neoch duine imaroen*) mentre portava a termine il sequestro (*ag gabail athgabala*) del debitore (*cintuig*) se egli da solo sapeva come condurlo a termine (*mas eol do buden a gabail*), ed egli poteva portarlo tutto nel suo proprio recinto *forus* all'inizio (*ocus a breith re forus fein*), sia che il sequestro fosse di piccola o grande entità (*cid bec cid mór*) e trattenere il sequestro durante il periodo di proroga nel recinto (*re re ndithma*) e il periodo di confisca (*re re lobtha*), fino a quando il sequestro veniva confiscato (*lobudh uile*).⁴⁸⁵

A questo punto il testo tratta dei motivi di esenzione da un sequestro cioè dei motivi che permettono all'imputato di chiedere un rinvio del sequestro del bestiame, ed i motivi di protezione da un sequestro.

Si afferma che era vero che nessuno era esente (*neac saor*) dalla sua propria responsabilità (*ara cina fadheisin*) in accordo alla sua dignità (*catad*) od ad i suoi

483 DCDA pp. 16-17 in ALI vol. II.

484 DCDA pp. 16-21 in ALI vol. II.

485 DCDA pp. 18-21 in ALI vol. II.

privilegi *saire* (*saoire*), od alla protezione (*faosamh*), od al servizio (*foghnam*), od al mantenimento (*fothugad*), od alla refezione (*fuiriuig*), od alla protezione (*ditin*) di dignitari e nobili (*nemed na uasal*), ma che immediatamente veniva richiesta la prova sotto giuramento (*lui*) dinanzi a testimoni (*fiadhnuib*), eccetto nel caso di proroga del sequestro (*dathgabail*) in accordo all'esenzione *saire* di tutto a colui a cui era concessa, eccetto esenzione (*turbaid*) di necessità (*dethbiri*), che estendeva il periodo di sospensione in accordo con le regole dei *Féni* (*feine*) per giusto giudizio (*fir breith*) in accordo a coscienza (*cubus*) e natura (*aigne*).

Questo significa che la sua dignità (*saire*) o nobiltà (*uaisle*) non proteggevano (*ní dítnebad*) un uomo dall'essere confiscato (*athgabail do gabail*), ma lo potevano proteggere (*ditnebad*) nel periodo dell'esenzione *saire* (*re na saire*) che non proteggeva completamente dal sequestro ma estendeva il periodo di sospensione (*foaidh a hana*), il periodo cioè in cui il bestiame era protetto dalla confisca.⁴⁸⁶

Dopo una serie di paragrafi relativi a vari casi di protezione del bestiame⁴⁸⁷ il testo presenta le norme relative al bestiame esentato, un cavallo (*each*) od altro (7 pl.), che non poteva essere confiscato (*ni gaibthiur nimhe cetra*) e per cui, in caso di confisca, si dovevano pagare diversi tipi di multe. È interessante far notare che il sequestro di bestiame considerato esente da sequestro comportava multe diverse a seconda del tipo di bestiame sequestrato illegalmente, a seconda se il sequestro illegale fosse avvenuto prima o dopo notizia (*arad*) o digiuno (*troscad*) e a seconda del tipo di legge a cui ci si riferiva. C'erano quindi multe stabilite in maniera diversa a seconda che ci si basasse su di una *Urradhus*-legge o su di una *Cáin*-legge. Il bestiame esentato si divideva comunque in due gruppi, quello esentato perché appartenente a nobili dignitari e quindi protetto dal sequestro per le norme di *saire* protezione, oppure il bestiame esentato che era esente da confisca per altri motivi.

In particolare nelle glosse al testo base si affermava che il bestiame non esentato (*neimneime*) del debitore (*in cintuch*) doveva essere sequestrato prima di quello esentato (*nimhe*) e che nel caso il querelato non avesse bestiame non esentato della stessa natura (*neimhneime is camaicinta do aice*), il bestiame esentato che era della stessa natura (*ineime is comaichinta*) doveva essere condotto via (*gabus*) prima del bestiame esentato che non era della stessa natura (*ineime nach comaicinta*). Il bestiame non esentato (*neimneime*) doveva essere condotto via da lui in sequestro prima del bestiame esentato (*nimhe*), il suo bestiame esentato (*neime*) prima della sua terra (*ferunn*), la sua terra (*ferunn*) prima della sua persona (*braighe*), o la sua persona (*braighe*) in ultimo (*fo deoigh*). E se una di queste cose veniva condotta via prima dell'altra (*ma ro gabadh ní dibh sin ria na ceile*), era stabilita per questo una multa di cinque *sét* (*cuic seoit*) per questo.⁴⁸⁸

486 DCDA pp. 20-23 in ALI vol. II.

487 DCDA pp. 24-37 in ALI vol. II.

488 DCDA pp. 39-45 in ALI vol. II.

Differenti erano invece le norme riguardanti il bestiame esentato di proprietà non del querelato ma di un congiunto che fungeva da garante. Nel testo si afferma che il bestiame esentato (*cethra neime*) di un congiunto, cioè di un garante di famiglia (*inbleoguin*), era libero (*saer*) dal sequestro tranne che per le trasgressioni delle loro proprie bocche (*cin a mbel fadesin*).⁴⁸⁹ Questo significa che non si poteva sequestrare (*ni gaibter*) al garante di famiglia (*inbleogain*) per la responsabilità (*an cintach*) del debitore (*a cinaidh*) mentre il debitore aveva la terra (*bes tir ac in cintaci*) ma che comunque il sequestro poteva essere condotto a termine (*gebter*) nei suoi confronti per la sua propria responsabilità (*cinadh fen*), o per la responsabilità (*cinaid*) del suo capo (*tiagharna*), quando egli non aveva sufficiente bestiame (*nembeith cetru aile oca*), nonostante egli avesse terra (*beth tir oca*). Come per il congiunto (*inbleoguin*), il suo bestiame non esentato (*neimhneime*) veniva condotto via prima della sua terra (*ferunn*), la sua terra (*ferunn*) prima del suo bestiame esentato (*nimhe*), il suo bestiame esentato (*nimhe*) prima della sua persona (*braighe*), la sua persona (*braighe*) per ultima (*fo deoigh*). Secondo il testo queste erano regolazioni riguardo all'*éric-fine* (*ercuibh*) di ingiuria (*foghla*), rispetto ai debiti (*fiachnuibh*) di scambio (*cuir*) e di contratto (*cunnurtha*). Fuori dell'indulgenza (*trocuire*) al congiunto (*inbleoghain*) era la sua terra (*ferann*) che veniva presa (*gabur*) prima del suo bestiame esentato (*nimhe*), nella mente dell'autore della legge tale fatto veniva percepito nel senso che egli avrebbe dovuto esigere *sét* per maggiore perdita della terra (*caithiumh ina ferunn*). Nonostante egli avesse diritto ad un articolo di non immediato uso (*dlesadh neach*), non era legale (*nindligtech*) per lui prendere un articolo per uso immediato (*do nesumh*) che non era esentato come pegno per esso. Secondo quanto detto dal testo se una persona aveva diritto ad un bene che non era richiesto per uso immediato (*dlesus neach*) e che era esentato (*neime*), finché era disponibile un bene che non è esentato, sia che venisse richiesto sia che non venisse richiesto per uso immediato, non era nel suo diritto prendere in sequestro (*nocha dir do gabail*) un articolo richiesto per uso immediato (*nesumh*) e che era esentato (*neime*). Questo significa che nel caso una persona dovesse aver diritto ad un tale bene che era esentato, non era nel suo diritto prenderne uno esentato finché vi fosse disponibile uno che non era esentato. Questo non avrebbe dovuto essere fatto, se c'era un bene non così richiesto, sia che esso fosse esentato (*neime*) sia che non fosse esentato (*neimhneime*), non era legale per lui prendere in sequestro un articolo di necessità (*nesum*) che era esentato (*neime*).

Si consideravano animali esentati dal sequestro le mucche (*na boin*) che erano vendute tra due possedimenti (*fo creaca itir da selbh*), cioè le mucche il cui corpo (*coluinn*) apparteneva ad un uomo (*dara fer*) ed il suo latte (*lacht*) ad un altro uomo (*in fir aile*), le mucche che appartenevano a due persone (*imaroen*) cioè il cui corpo (*colunn*) apparteneva a due persone, le mucche oggetto di controversia legale (*bó aidbriudha*) od oggetto di disputa tra due persone (*da duine*), tra due sovrintendenti

489 DCDA pp. 44-45 in ALI vol. II.

ecclesiastici (*da eirciniuch*) e tra due priori (*da secnubuidh*). Se il *sét* cioè il capo di bestiame che apparteneva a due persone (*in seoit uil itir dis*) era stato preso in sequestro (*ro gabadh*), se la persona che lo aveva preso era a conoscenza del fatto (*ro fitir in ti*) che fosse tra due persone (*a beth itir dis*), vi era una multa di cinque *sét* (*cuic seoit*) dovuta a ciascuno di loro per ciò; o cinque *sét* ad entrambi, due terzi (*da trian*) dei quali andavano alla persona priva di responsabilità (*don ti isi cin imnar*), ed un terzo (*trian*) alla persona responsabile (*don ti is a cin*). Se la persona che porta a termine il sequestro non era a conoscenza del fatto (*muna fitir in ti*) che la mucca era tra due persone (*beth itir dis*), era stabilita una multa del valore di metà cinque *sét* (*leth cuic seoit ann*), e venivano mantenute le condizioni come prima relative ai cinque *sét* (*na cuic seoit*).⁴⁹⁰

Erano considerate esentate anche le mucche malate (*na buin co ngalur/in bo galur*), letteralmente con infermità (*co ngalur*), e se avveniva per certo (*cinti*) che, in conseguenza del sequestro (*tre na gabail in athgabail*), esse morissero (*marb*), erano stabiliti cinque *sét* (*cuic seoit ann*) come la multa per ciò, e restituzione (*aithgin*), se vi è dubbio (*cunntabuir*) erano stabiliti cinque *sét* (*cuic seoit ann*) e mezza restituzione (*leth aithgin*) e se era certo di no (*masa cinti cunach*), cioè che non fosse avvenuto in seguito al sequestro, erano stabiliti solo cinque *sét* come multa (*is cuic seoit nama*).⁴⁹¹

Infine sono considerati esentati anche i tori (*tarb*) in periodo di monta (*i naimsir dara*) e se si era sicuri (*cinti*) che la perdita del latte (*milledh in lachta*) o del vitello (*in laigh*) fosse avvenuta in conseguenza del sequestro (*tria fuiruire a gabala in athgabail*), erano stabiliti cinque *sét* di multa (*is cuic seoit ann*) e restituzione (*aithgin*) per il latte (*in lachta*) e per il vitello (*laigh*). Se vi era un dubbio (*cunntabuir*), erano stabiliti cinque *sét* (*is cuic seoit*) e mezza restituzione (*leth aithgin*) per il latte (*in lachta*) e per il vitello (*in laigh*). Se si era sicuri che non fosse avvenuta in conseguenza del sequestro (*masa cinte cunach trit*), erano stabiliti solo cinque *sét* (*is cuic seoit ann*).

Nel caso una mucca di queste avesse il latte (*aga ta lacht*) e fosse una bestia esentata (*nimhe cetra*), era stabilita una multa di cinque *sét* (*cuic seoit*) per averla sequestrata (*i na ngabail i nathgabail*), e restituzione (*aithgin*) per il latte (*lachta*), nel caso in cui le mucche in questione fossero diventate (*cuatur*) prive di latte (*i ndithsce*) ed era certo (*cinte cunadh*) che questo fosse avvenuto in conseguenza del sequestro (*tria na ngabail in athgabail*). Se vi era dubbio (*cunntobuir*), erano stabiliti cinque *sét* (*is cuic seoit*) e mezza restituzione (*leth aithgin*) del latte (*in lachta*). Se era certo (*cinnte cunach*) che esse avessero perso il latte non in conseguenza del sequestro, erano stabiliti solo cinque *sét* (*is cuic seoit namá*).⁴⁹²

Inoltre il bestiame esentato (*neimhe*) degli appartenenti ai gradi di nobili capi (*graid flatah*) o della Chiesa (*eculsa*) non poteva essere sequestrato (*ni gaibther*)

490 DCDA pp. 42-43.

491 DCDA pp. 44-45.

492 DCDA pp. 44-45.

fino a quando non si fosse conclusa una dilazione (*conar fastur*) di dieci giorni (*dechmuid*).⁴⁹³

Il testo stabilisce poi una serie di categorie di persone che non potevano subire sequestro e cioè uno scemo (*druith*), un folle (*dasachtaidh*), un idiota maschio (*oin*), un'idiota femmina (*oinmiti*), una persona muta (*aimbil*). In questi casi i loro tutori adulti (*codnaigh*) erano responsabili per i loro crimini (*cinta*) e potevano subire il sequestro in quanto erano loro che ottenevano l'*éric-fine* per le ingiurie subite da queste persone legalmente incapaci.⁴⁹⁴ Nel caso di donne (*ban*) e di ragazzi (*macc*) prima dell'età della ragione (*riasiu hi aes cadhnuigh*), questi non potevano subire sequestro se vi erano adulti sani di mente (*codhnuigh*) della medesima famiglia (*don fine chiana*) da sottoporre a confisca in loro vece ma, nel caso non vi fossero, gli stessi ragazzi (*mac*) potevano subire confisca per l'ammontare dei loro debiti (*na fiach*) ma erano responsabili solamente per i propri debiti e non per debiti di altri congiunti. Inoltre nel caso di bambini (*in ecodnuch*) nella medesima situazione si poteva ottenere da loro un sequestro solo per la restituzione (*aithgin*) ma non per le multe e per queste bisognava aspettare che egli potesse comprendere (*ata saillechta cella do*). Si afferma chiaramente che la ragione per cui i bambini non erano sequestrabili risiedeva nel fatto che si supponeva essi non potessero comprendere (*ni sailter ciall oca* lett. si suppone che essi non abbiano comprensione). Invece l'adulto senza comprensione (*in econn*) subiva confisca (*gaibther*) per l'ammontare del debito (*logh fiach*) in cui egli era incorso (*do roille*).⁴⁹⁵

Nel testo si afferma che cinque *sét* (*cuic seoit*) erano da pagare per ogni sequestro illegale (*cach ninndligid athgabala*), eccetto nel caso in cui questo fosse avvenuto per necessità (*dethbere*), o ignoranza (*ainfis*) o difficoltà (*aincheas*). Per sequestro illegale (*innndligidh athgabala*) si intende ogni illegalità (*indligedh*) che veniva commessa (*do nithur*) rispetto alla confisca (*im in athgabail*) o al sequestro legale che era protetto dall'esenzione dopo notizia (*iar narud*) e digiuno (*troscadh*).⁴⁹⁶

Per ignoranza (*ainfis*) si intende il caso in cui il sequestratore fosse ignorante, cioè non fosse a conoscenza (*ni fitir*) del fatto che il bestiame condotto via era esentato (*ar ma cetra nimhe ro gabud*) oppure del fatto che la persona (*ti*) a cui il bestiame era stato portato via (*gabur*) era più nobile (*uaisle*) del suo garante (*glinne fadesin*), oppure del fatto che il sequestro portato a termine (*athgabail*) era maggiore (*mo*) del valore del debito dovuto (*dligustur*), oppure del fatto che il suo agente legale (*fechiumm*) era uguale (*écuma*) o migliore (*ferr*) dell'altro (*fri araille*), oppure del fatto che al garante congiunto (*do inbleoghuin*) era stato preso più del valore (*mo ina logh*) del debito (*fiach*), o il doppio (*diabludh*) al debitore

493 DCDA pp. 48-49 in ALI vol. II.

494 DCDA pp. 44-47 in ALI vol. II.

495 DCDA pp. 46-49 in ALI vol. II.

496 DCDA pp. 48-51 in ALI vol. II.

(*do cintuch*), oppure del fatto che più del valore (*mo ina logh*) del prezzo d'onore (*eniuch*) del sequestro (*athgabail*) del garante congiunto (*inbleoghuin*) era stato portato (*ro berudh*) nel recinto del sequestratore (*forus*).

Mezza multa (*leath fiach*), cioè mezzo valore di cinque *sét* (*lethna cuic set*), era stabilita per ciascun caso (*cach*) di ignoranza (*ainfis*) ed era stabilita una restituzione (*aithgin*) dell'eccesso (*iumurcruidh*) che era stato portato via (*rucudh*) per ignoranza (*ainfius*), ed un ritorno dell'intera restituzione (*aisiuc na haithghina uile*) se la persona (*don ti*) a cui la restituzione era dovuta lo desiderava.

Inoltre in tutti questi casi il giudice doveva dichiarare (*donbreitheamuin a radh*), non se il debito fosse dovuto o no (*i ndlegur no na dlegur in cin*), ma se il sequestro era stato legalmente condotto fuori (*toxul na hathgabala anall cu dligtech*). Ma nel caso fosse stata commessa illegalità (*indligedh*) nel sequestro per ignoranza (*ainfius*), e non era legale (*ni dligtech*) per l'avvocato (*don aigne*) non essere a conoscenza di questi casi (*cin fis na n-earnuile*), doveva essere stabilito di diritto (*coir*) che vi fosse una multa per lui nonostante ciò che egli rivendicava fosse dovuto di diritto (*ro dlig ini acuir*).⁴⁹⁷

Per difficoltà (*aincheas*) si intende il caso in cui il sequestratore non potesse riuscire a fare (*nocha caoemnuicir do dénum*) queste cose nel pieno della legalità (*co inndligthuch*), oppure che egli potesse non riuscire a portare via con sè (*ni caemnuicir do breth lais*) altro bestiame (*cethra eile*). Inoltre si intende difficoltà di pagamento, cioè... Oppure per difficoltà (*ainceas*) si intende il fatto che non vi era (*ni roibe*) nel gruppo familiare (*dia fine*) alcuno (*neachi*) che potesse condurre a termine il sequestro in maniera più legale (*dlightacha*) rispetto a colui (*ti*) che aveva portato a termine il sequestro (*ros gabadh*). Si considerano come difficoltà anche il caso in cui il sequestratore non avesse un recinto migliore in cui portarlo e dovesse quindi portarlo nel suo proprio recinto, il caso in cui il sequestratore non potesse portare il sequestro nel recinto fino a quando era proibito, il caso in cui il sequestrante non potesse condurre via il bestiame esentato, ed inoltre si intende difficoltà il caso in cui il querelante sequestratore non potesse trovare un avvocato eccetto quello che aveva portato con sè, nonostante quest'ultimo fosse incompetente. Si considerano infine casi di difficoltà (*ainceas*) quelli in cui il sequestratore non fosse capace legalmente a condurre un sequestro (*ni caemnuicir*) contro un qualsiasi altro uomo (*fear naile*) del gruppo familiare (*don fine*), oppure egli non fosse riuscito a trovare (*ni fuair*) un agente legale (*fechium*) capace (*cuma*) di condurre un sequestro (*dia gabadh*) contro un altro (*araile*), oppure tutti i casi in cui non fossero stati versati pegni appropriati (*cuingille techta*) e tutti i casi in cui il sequestrante non potesse far altro che prendere (*do gabail*) bestiame esentato (*neimi cethru*).⁴⁹⁸

Per tutti questi casi di difficoltà (*ainces*) era stabilita una multa equivalente ad un quarto (*ceathruma*) del valore di cinque *sét* (*na cuic set*).

497 DCDA pp. 52-55 in ALI vol. II.

498 DCDA pp. 52-55 in ALI vol. II.

Nei paragrafi successivi il testo considera invece i casi trascuratezza (*ecuibsi*) e per trascuratezza (*ecunnus*) si intende il non aver pensato di dare legale notizia (*fasc*) dello sconfinamento (*caithe*) o della rottura del recinto (*comun bristi*) con miscuglio di bestiame (*co comuscad*); si intende il caso in cui il sequestratore non conoscesse le norme del *cetharslicht athgabála*, e si intende il caso in cui il sequestrante avesse lasciato per sbaglio il cancello del recinto aperto in modo tale che i capi di bestiame esentati erano usciti dietro quelli sequestrati ed erano andati persi (*ro muguidhedh*) o rubati od erano morti (*marbtha*). In tutti questi casi erano stabiliti come multa un mezzo e un quarto ed un quinto dei cinque *sét* dovuti oltre alla restituzione del bestiame.

Per trascuratezza (*econnus*) si intende anche l'essere stato colpevole di improprietà nel portare i capi di bestiame sequestrati in un altro di questi luoghi illegalmente cioè in un *list-forte* o in un campo (*faithce*). Si intende inoltre il caso in cui il sequestrante non sapeva se il *scor*-recinto, il *mainner*-recinto, oppure il *dun*-forte, nel quale tutti loro erano stati sani per un giorno oppure due giorni quando lui li aveva lasciati, era adatto per loro. Si intende anche il caso in cui il sequestrante non avesse lasciato nessuno a guardia del bestiame sequestrato e lo avesse lasciato non protetto (*mifagbail*).

Per trascuratezza si intende anche mancanza di buona erba (*rinn feoir*) per il mantenimento dei capi di bestiame sequestrati, miscuglio di bestiame vario (*cumusc nilceathra*), mancanza di notizia di tre parole (*fasc in tres breithir*), oppure mancanza un *mainner*-recinto.⁴⁹⁹

Successivamente si afferma che si considera come sequestro illegale quello che veniva condotto a termine commettendo un crimine (*edge*). E per crimine si intende il fatto che il sequestratore non avesse chiuso il bestiame sequestrato, e che uno dei capi di bestiame avesse ferito un altro capo di bestiame, o sé stesso, oppure lui stesso, e questo sarebbe stato meglio.

Per ogni caso di trascuratezza (*ecuibsi*) era stabilito come multa un quinto (*cuicead*) del valore di cinque *sét* (*na cuic set*). Nel caso in cui il sequestrante non fosse a conoscenza (*ni fitir*) del suo essere ingiurioso (*a lot*), metà di cinque *sét* (*leth na cuic set*) era ciò che egli doveva pagare come multa. Nel caso in cui invece lui fosse a conoscenza dell'ingiuria, cinque *sét* erano dovuti da lui per esso. E quando era certo (*cinnti*) che era in conseguenza di esso che i capi di bestiame erano stati danneggiati questo era un caso di restituzione (*aithgin*); se era dubbio (*cunntabuir*) esso era un caso di mezza restituzione (*leth aithgina*). Se era certo (*cinnti*) che non era in conseguenza della sua negligenza allora il sequestrante era esentato (*slan*) dal pagamento di multe.⁵⁰⁰

Comunque restituzione (*aithgin*) era dovuta per ogni crimine (*cinuid*) commesso (*do nithur*) nei confronti del bestiame (*innilbh*), cioè il lasciare (*lecad*) loro nel *list-forte* (*lis*) nel quale essi stavano usualmente, o nel paddock (*buailid*)

499 DCDA pp. 50-53 in ALI vol. II.

500 DCDA pp. 54-55 in ALI vol. II.

nel quale usualmente stavano, oppure nel campo (*faithe*) nel quale usualmente stavano, quando il querelante apriva (*ro osluicc*) questi luoghi (*na minuta sin*) per condurre il bestiame fuori dali in sequestro (*tabuirt na hathgabala*), e non li chiudeva in seguito (*ni ro iat ar ési*), e il resto del bestiame veniva fuori con lui (*tancudur na diaig amach*), e quando era sicuro (*cinnti*) che era in seguito alla sua negligenza nel chiudere (*trid do cuatur*) i luoghi che il bestiame era andato via (*na hinille amugha*), egli ne doveva fare restituzione (*aithgin*). Se era dubbio (*cunntabuirt*) che questo fosse avvenuto per sua negligenza, era stabilita mezza restituzione (*leth aithgina*). Se era certo che questo non fosse accaduto (*cinti cinach*) in conseguenza alla sua negligenza (*trid*), egli era esentato (*slan*) dal pagamento di multe.⁵⁰¹

Il testo continua affermando che in ogni momento in cui il sequestrante avesse commesso una qualche illegalità (*indlignedh*) nei confronti del bestiame, egli avrebbe dovuto pagare l'*éric*-multa per la sua illegalità, fino all'ammontare di metà di cinque *sét* (*leth cuic seoit*), oppure di un quarto di cinque *sét* (*cethruime cuic set*), oppure di un quinto di cinque *sét* (*cuicead cuic set*), e il sequestro (*athgabail*) doveva rimanere (*do bet*) nelle sue mani (*ina laim*) fino a quando egli aveva pegni (*gealladh*) da consegnare (*tincur*) per esso. Ogni volta che l'agente legale (*in fechium*) aveva commesso un'illegalità (*indligned*) per l'ammontare di cinque *sét* (*cuic seoit*), o per più di cinque *sét* (*is mo inait cuic seoit*) nei confronti del sequestro (*in athgabail*), egli avrebbe dovuto pagare l'*éric-fine* (*eric*) per la sua illegalità (*indligid*), e il sequestro avrebbe dovuto da lui essere riconsegnato (*aisic na hathgabala uadh*); oppure invece, secondo altre norme, se l'agente legale (*in fechium*) aveva commesso un'illegalità (*inndlignedh*) piccola o grossa (*cid bec cid mor*) nei confronti del sequestro (*im in atgabail*), egli avrebbe dovuto pagare l'*éric*-multa (*eric*) per la sua illegalità (*indlighidh*), ed egli non avrebbe dovuto ridare indietro il sequestro (*cin aisic a athgabala uadha*) fino a quando non fossero stati versati dei pegni (*gealluib*).

Si dichiara inoltre che invece nell'*Urradhus*-legge, per ogni illegalità (*cach indligned*) che il querelante aveva commesso riguardo al sequestro (*do dena in athgabail*) fino a quando la penalità fosse divenuta doppia (*cu ria diabludh*), il sequestro (*in athgabail*) sarebbe dovuto rimanere nelle sue mani (*do beth ina laim*), ed egli avrebbe dovuto pagare (*icuid*) *éric*-multa per la propria illegalità (*eric a indlighidh*); ma quando fosse divenuta il doppio (*diabludh*), egli avrebbe dovuto riconsegnare (*lucud uada*) il sequestro (*in athgabail*) e avrebbe dovuto pagare (*icuid*) l'*éric*-multa per la propria illegalità (*eric a indligid*).⁵⁰²

A questo punto il testo propone una serie di paragrafi relativi alle diverse responsabilità che si potevano eventualmente imputare all'avvocato *aigne* o agente legale/*fethem* oppure al sequestrante *fechem* da solo oppure a tutti e due nella conduzione di un sequestro illegale.

Nel caso in cui fosse stato l'agente legale (*in fetham*), che il querelante (*fechium toicheda*) aveva portato con sé (*les*) per portare a termine (*do gabail*) il sequestro

501 DCDA pp. 56-61 in ALI vol. II.

502 DCDA pp. 50-61 in ALI vol. II.

(*na hathgabala*) che era stato portato via illegalmente (*indlightech*), a portare via il sequestro, qualunque ammontare di illegalità (*cid mor dindliged*) egli avesse commesso in un altro momento (*i saine uaire*), egli avrebbe dovuto pagare *éric*-multa (*eric*) per ogni illegalità (*cach indliged*) che egli aveva commesso.

Nel caso in cui l'agente (*in fethem*) avesse portato con sé (*ruc les*) un altro agente legale (*in fethem*) e quest'ultimo avesse condotto il sequestro (*a gabala*) in maniera illegale (*co hindlightech*), qualunque ammontare di illegalità (*cid mor do indligedh*) egli avesse compiuto allo stesso tempo (*a níannus*) o in un momento differente (*a saine uaire*), a meno che l'agente legale (*in fethiun*) fosse stato cambiato (*cloechló*), egli non avrebbe dovuto pagare nulla (*nicund*) tranne l'*éric*-multa (*eric*) della più grande illegalità (*an indligidh is mo*) che egli aveva commesso (*do dena*).

Se entrambi (*arraen*), il querelante (*in fethium toicheda*) e l'avvocato (*in taigne*), avevano commesso illegalità nel prendere il sequestro (*indligedh athgabala*), se entrambi erano consapevoli (*ro fetutur*) dell'illegalità (*in tindligedh*), o se nessuno di loro (*nechtur de*) era conscio (*ni fetur*) di ciò, essi pagavano la multa per illegalità (*fiach indligidh*) egualmente (*do coimic*) tra di loro (*eturrud*).

Se uno solo di loro (*in dara de*) era a conoscenza di ciò (*fitir*), egli avrebbe dovuto pagare (*dic*) per ciò che egli conosceva (*ani fuil a fis*), e per quanto riguarda ciò per cui egli era ignorante (*ini uil i nainfis*) doveva egualmente essere (*do coimic*) pagato tra di loro (*eturrudh*); oppure l'avvocato (*don aigne*) solo (*aenur*) avrebbe dovuto pagare (*a ic*) ciò se nessun altro di loro (*nechtur de*) ne era a conoscenza (*nach fuil fis ag*).

Il testo poi prende in esame il caso in cui il bestiame sequestrato lasciato non protetto (*ar mifagbail*), quindi fuori da un recinto legale e senza un guardiano, da parte del sequestrante, fosse stato poi visto e lasciato comunque lì da un a terza persona esterna al sequestro in questione. In tal caso un terzo di restituzione (*trian naithgina*) era stabilito per aver lasciato in sequestro non protetto (*ar mifagbail*). Inoltre vengono stabilite varie multe nel caso l'uomo in questione avesse lasciato il bestiame incustodito nonostante fosse obbligato oppure no a controllare una determinata in quanto vincolato (*da ndlegur*) da un contratto di *comaichtesa* cioè di coltivazione comune (*comar*) di una determinata terra e di pascolo comune (*comingaire*). In tal caso erano anche stabilite multe diverse a seconda del tipo di bestiame lasciato incustodito.

Il testo afferma chiaramente che queste multe erano dovute quando non era stato lui (*nocha e fein*) a lasciare il bestiame (*do chuirustur iat*) in quel cattivo luogo di difesa (*isin droch inniull sin*), e che questo terzo (*in trian*) di restituzione (*aithgina*) era dovuto per ogni adulto sano indigeno (*cach codnuch urruidh*) per cui erano dovuti (*dlegur*) in generale comune dissodamento (aratura, coltivazione) (*comar*) e comune raggruppamento (*coimhingaire*). Tale uomo aveva l'obbligo di controllare ogni cosa che vagabondava sulla terra, di cui era responsabile, senza ostacolarla ed era obbligato a pagare quattro-settimi (*ceithre sechtmud*) per un uomo/una persona (*im duine*), tre quinti (*tri caiced*) per una mucca (*im boin*), tre

quarti (*na teora cethruime*) per un cavallo (*im each*), nel caso in cui li avesse lasciati in un cattivo stato (*drochfagbail*) esposti a cani (*conu*) e ladri (*gatuide*). Si ribadisce che questo avviene quando non era stato lui stesso (*ni è fein*) a lasciarli in un cattivo stato (*drochinniull*) in balia dei ladri (*gaite*).

Si puntualizza inoltre che questo avviene nel caso di un autoctono (*urruidh*) da cui erano dovuti (*dlegur*) comune dissodamento (*comar*) e comune raggruppamento (*coimhingaire*), nel caso in cui il raggruppamento non fosse nel suo turno (*nir bud les in ingaire*) quel giorno (*in la sin*), infatti se lo fosse stato allora restituzione completa del bestiame (*aithgin*) e da lui dovuta (*uadha*).

Si dichiara inoltre che tutte le persone (*na huile daine*) da cui non era dovuto (*do na dlegur*) alcun dissodamento comune (*comur*) o raggruppamento comune (*comingaire*), sia di giorno che di notte (*cid a lo cid a noidche*), nonostante il bestiame (*na hinnile*) fosse venuto (*tisut*) a loro (*chucud*), sono libere (*slan*) di mandare il bestiame lungo la stessa strada (*a cur in conuir cetna*), provvisto che essi non avessero tenuto il bestiame con loro (*na fuirgit acudh iat*) dal giorno alla notte (*o ló co hoidche*). Nel caso in cui invece essi dovevano custodirlo (*da fuigtir*), avrebbero dovuto farne restituzione (*aitgin*), per averlo mandato via (*ina cur uaithibh*) durante la notte (*oidche*); e nel caso in cui da loro fosse stata dovuta (*dlegur*) la coltivazione comune (*comur*) ed il raggruppamento comune (*comingaire*), essi avrebbero dovuto pagare un terzo di restituzione (*trian naitghina*) per averlo mandato via (*ina cur uaitibh*) di giorno (*in ló*), e piena restituzione (*aitghin*) se durante la notte (*in oidche*). Queste multe erano stabilite quando non era il turno di controllo (*rainic*) dell'uomo che li ha mandati via durante quel giorno (*in la sin*), ma se fosse stato il suo turno, l'uomo incorre nella piena restituzione (*aithgin comslan*) per aver mandato loro via (*ina cur uada*) sia di giorno che di notte (*cid a lo cid a noidche*).

Si dichiara espressamente che quando una bestia era vista vicino (*atcithur*) ad una fossa o ad un fiume (*a fochruibh chuithe*) al tramonto (*fri bruinne noidche*), se era possibile (*is doig*) che si fosse perso (*a mugudh*), un adulto sano (*codnuch*) avrebbe dovuto fare restituzione (*aithgin*) in caso non andasse a liberarla. Nel caso fosse certo che la bestia si fosse persa (*mugudh*), era stabilito un quarto di *díre-fine* (*cethruime díre*) con restituzione (*aithgin*) in cui si incorreva, e il fatto era considerato come un caso di furto (*gaite*). Nel caso la bestia fosse stata vista (*atceth*) lungo l'argine del fiume (*for bir*) oppure lungo un fosso (*for cuitche*), la stessa ammenda per lui se non vi era un recinto (*be sgiath*) per proteggerla (*dhitin*); se c'era l'uomo che aveva visto la bestia egli era libero se ne dava la notizia e se la necessità lo aveva ostacolato egli era salvo (*slan*) dal pagamento della multa per non averlo notificato. Ed era considerato un caso di restituzione (*aithgin*) se egli poteva salvarlo. Se vi era dubbio (*cunntabuir*) questo si considerava come un caso di mezza restituzione (*leth*). Un terzo di restituzione (*trian naitghina*) era dovuto per l'animale che era stato visto vagabondare lungo i vicini (*itir chomaithe*) se il fatto non era stato detto (*muna innestur*), e nel caso in cui l'animale poteva essere salvato (*tarucht a tesarguin*). Se

vi era dubbio (*cunntabuir*) che potesse essere salvato (*ni tairsed*), era stabilito un sesto di restituzione (*sesiudh naqithgina*) imposta ad un adulto sano (*for codnuch*) per questo. Se oltre a ciò vi era la necessità (*dethbir*) che lo aveva ostacolato nel recargli soccorso, egli avrebbe dovuto allora informare riguardo al pericolo improvviso (*gannul deabta*), e dare notizia (*tasc*) ad un uomo della famiglia (*fir muintire*), o generalmente se la necessità (*detbir*) avesse impedito la sua salvezza ed egli non era vincolato (*ni dlegur*) a dare soccorso al proprietario dell'animale.

Metà di ogni ammenda (*leth cach fech*) che abbiamo menzionato (*ro raidhsiumur*) ricadeva sul figlio (*mac*) o sulla figlia (*ingin*) quando arrivavano all'età (*in aes*) di pagare (*ica*) metà *díre* multa (*leth díre*), se essi non avevano dato notizia (*taiscet*) oppure non avevano dato soccorso (*tairiset*). L'adulto sano (*codnuch*) avrebbe fatto restituzione (*aithgin*) se lui pensava che l'animale fosse andato perduto (*dul amugha*), e che nessuna necessità sussisteva (*ni fil indethbir*); se c'era necessità (*dia mbe indethbir*), egli era salvo (*slan*) dal pagamento della multa provvisto che egli avesse dato notizia (*fasc*). Restituzione (*aithgin*) ricadeva su di lui se egli non lo sapeva; se egli dava la notizia in seguito, e non sapeva se egli avesse potuto recare aiuto (*tairsed*), questo era un caso di mezza restituzione (*leth aithgina*). Se non si sapeva se il bestiame fosse andato perduto (*dul amugha*), vi era un terzo di restituzione (*trian naithgina*) per l'adulto sano (*codnuch*) a meno che egli avesse dato notizia (*fasc*). Se lui aveva dato notizia (*fasc*) in seguito (*iartain*), e non si sapeva se il soccorso (*tairsiud*) poteva essere dato, questo era un caso di un sesto di restituzione (*sesiud naithgina*). Se era così, e così egli pensava (*is doigh lais*) che essi fossero andati perduti (si sono persi a *dul amugha*), questo era un caso di metà restituzione (*leth aithgina*) se egli non dava la notizia (*fasc*); se lui avesse dato la notizia lui era libero (*slan*) dal pagamento della multa. Se in seguito non si sapeva se lui avesse potuto dare soccorso (*tairsiud*), questo era un caso di un quarto di restituzione (*cethruime naithgina*). Se lui non sa (*muna fitir*) se essi si sono persi (a *dul amugha*), questo è un caso di un sesto di restituzione (*sesiudh naithgina*) se lui non dà notizia (*muna beire a fasc*); se lui la dà, egli è libero (*slan*) dal pagamento della multa. Se lui l'ha data dopo (*ma ruc iartain*), e non si sapeva se lui avesse potuto dare assistenza (*taisredh*), è un dodicesimo di restituzione (*aile dec aithgina*) che ricade su di lui. Se lui non la dà completamente (*muna bera etir*), e non esiste alcuna necessità (*indethbirus*), e non si sapeva egli avesse potuto dare assistenza (*tairsiudh*), era stabilita mezza ammenda (*leth fiach*) per ognuno in questo caso.

Nel caso in cui un adulto sano (*codhnuch*) vedeva il bestiame (*innile*) portato via da ladri (*oca mbreit do gatuibh*), o ucciso da cani (*marbadh do conuibh*), od annegare (*ac mbadud*) in pantani (*feithibh*) ed acque (*uiscibh*), era stabilita una multa di un quarto di *díre* (*cethnuime díre*) e nel caso in cui egli avesse visto il bestiame vicino a foreste (*caillibh*) o a pantani (*feithibh*) o a guadi (*daidchib*), egli incorreva in una piena restituzione (*aithgin*). Se l'uomo aveva visto il bestiame vagabondare di giorno era un figlio (*mac*) nell'età (*in ais*) del pagamento (*ica*) di mezza *díre* multa (*leth díre*), egli incorreva in un terzo della restituzione (*trian naithgina*), nel caso in

cui egli fosse un uomo di mezza comprensione (*fer let chuinn*) o di mezza ragione (*leth celle*) era stabilito un mezzo (*leth*) della multa di ciascuno di loro che ricadeva su di lui, cioè un ottavo di *díre*-multa (*ochtmud dire*) e mezza restituzione (*leth aithgin*), ed un sesto di restituzione (*seisiudh naithgina*).

Questo caso avveniva tra vicini (*itir comaithe*), e non esisteva alcuna necessità (*cin dethbirus*) sia nei confronti del querelante (*amuigh*) che dell'imputato (*tall*). Se vi era necessità (*dehbir*) nei confronti dell'imputato (*tall*), a meno che non vi fosse nei confronti del querelante (*amuigh*), essa non proteggeva l'imputato dalla pena. E se vi era necessità (*dethbirus*) da parte del querelante (*amuigh*), a meno che non vi fosse da parte dell'imputato (*tall*), essa non proteggeva (*ni diter*) il querelante da qualsiasi altra penalità, se pensava per se stesso che il sequestro fosse passato oltre senza che vi si fosse perso (*cin mugudh*). Ma se egli credeva che non vi fosse dubbio (*cunntabuir*), un mezzo (*leth*) di ciascuna multa (*gacha rainne*) che noi abbiamo menzionato (*ro raidus*) ricadeva su di lui. Se vi era necessità (*detbirus*) da parte di entrambi, il querelante (*amuich*) e l'imputato (*tall*), vi era perfetta soddisfazione (*og slan*) in ciascuno di questi casi (*in gach gne*).

Nel caso in cui invece fossero una moglie (*mna*) od un figlio (*mac*) a vedere il bestiame in pericolo o portato via da ladri, allora in questo caso loro erano tenuti solo a darne notizia (*fuacru*), in quanto le donne ed i bambini non erano considerati in grado di salvare (*nar caemnucuir tasarguin*) il bestiame da soli e a loro non veniva richiesta nulla più della notizia (*fuacru*) in quanto non li si riteneva capaci di qualsiasi altra cosa. Inoltre si afferma che questa medesima disposizione valeva in tutti i casi di incapacità (*ecumung*) e la semplice notizia (*tasca*) veniva quindi giudicata sufficiente quando la persona da cui era stata data non era capace (*tecumung*) di portare soccorso. Nel caso invece la persona in questione fosse stata in grado di salvare il bestiame la notizia (*in tasc*) non era considerata sufficiente e di utilità (*ní cobuir*). Nel caso in cui poi il capo di bestiame (*in set*) fosse andato perduto (*amugha*) era stabilita una multa del valore della metà del terzo della multa (*leth in trian*) per la donna (*for in mnai*) e il bambino (*for in mac*) se non vevano dato notizia (*muna berut in tasc*).⁵⁰³

Il testo passa poi ad analizzare il caso di sequestro oltre giustizia (*foxul tar ceart*) la cui multa corrispondeva a restituzione (*taisiuc*) con difetto (*cu neasbuidib*) di profitto (*a torbai*).

Questo era il caso in cui un sequestro era condotto a termine ed il bestiame era condotto fuori da una tettoia per il bestiame (*druim*) nel *list-fort* (*fri lias*) nonostante fosse stata fatta l'offerta di giustizia (*tar taircsin cirt*) da parte dell'imputato (*o biudbuid*). In tal caso il sequestrante doveva all'imputato la restituzione (*aithgin*) del bestiame insieme ai profitti cioè al latte (*in blechta*) ed al lavoro (*gnimruidh*) del bestiame (*innile*) sottratto ingiustamente. Infatti si afferma che il difetto della restituzione era appunto il latte e il lavoro del bestiame, che erano considerati il

503 DCDA pp. 60-63 in ALI vol. II.

debito proprio della persona (*fadeisin*), cioè un debito dovuto al debitore stesso e non ad un suo garante congiunto. Inoltre in caso di bambini (*baethuib*) a loro era dovuto il doppio del lavoro (*diabludh gnimhruidh*) e del latte (*lachta*) e di qualsiasi parte del sequestro venisse ingiustamente richiesta (*nich brister don athgabail*).

Inoltre veniva stabilita doppia restituzione (*diablud naithgina*) nel caso in cui il bestiame sequestrato ingiustamente fosse stato ingiuriato (*ro briathra*) sia che i capi di bestiame ingiuriati fossero sopravvissuti (*cis toirsit*) o non fossero sopravvissuti (*cinco toirsit*) e veniva stabilito un *sét* cioè un capo di bestiame (*set*) in aggiunta (*im umar*) ad ogni capo di bestiame che era sopravvissuto perfetto (*aile do neoch bes ogh marus*). Se era un uomo adulto dotato di ragione (*codnac*), colui che aveva condotto a termine (*do rinne*) il sequestro (*in foxul*) ingiustamente (*tar cert*), sia nella casa dell'imputato (*tigh in bidbuidh*) che nella strada (*ar conuir*), entrambi prima della notizia (*ria narudh*), prima del digiuno (*ria troscud*), oppure nella notte (*aduidh*) del digiuno (*in trosce*), oppure dopo notizia (*iar narudh*) e dopo digiuno (*iar troscudh*), egli doveva fare restituzione (*aithgin*) del latte (*lachta*) e avrebbe dovuto pagare per il lavoro (*gnimruid*) del bestiame sequestrato (*na hatgabala*), ed egli avrebbe dovuto custodire (curare) (*othrus*) ogni bestia che era stata ferita (*bisturi*) fino a quando non sarebbe stata bene (*slan*), ed un *sét* sarebbe stato dato per restituzione del latte (*aithgina lachta*) o del lavoro (*gnimruidh*) del bestiame sequestrato per tutto il tempo che esso era sotto la sua cura fino a quando non sarebbe stato bene; e cinque *sét* (*cuic seoit*) e doppia restituzione (*diabladh*) per ogni *sét* che rimaneva vivo (*in gach sét mairius*), e quadrupla restituzione (*cethurda*) per ogni *sét* che non rimaneva vivo (*in gach sét na mairiunn*), e non c'era alcun prezzo d'onore (*eneclund*) per il sequestro ingiusto (*in bfoxul tar cert*).

Doppia restituzione (*diablud taisic*) del sequestro (*do athgabail*) era stabilita anche nel caso di bestiame sottratto ad un garante congiunto (*inbleoguin*) da parte dei bambini (*o baethuib*), quindi era stabilita doppia restituzione (*diablud aithgin*) per il latte (*lachta*) ed il lavoro (*gnimruidh*) oltre alla restituzione (*aithgina*) del sequestro (*na hathgabala*) quindi il doppio della restituzione (*diabludh naithghina*) di ciò che era dovuto normalmente al debitore in questo caso. Queste erano secondo il testo le vere pene imposte dalla legge in favore del congiunto garante (*inbleoguin*), il doppio del latte (*diabludh lachta*), e doppio del lavoro (*diabludh ngnimruidh*), e il doppio della cosa che era stata ingiuriata (*diabludh anech ro brunnitur*).⁵⁰⁴

Nel testo si afferma poi che cinque *sét* (*cuic seoit*) erano la multa (*in muin*) per il crimine (*cinaidh*) di ogni uomo di mente sana (*gach sochuinn*) che sequestrava (*gabius*) ingiustamente (*tar ceart*) o in modo contrario alla legge (*no dlighedh*). Ogni persona sana di mente (*nach sochuinn*) che mandava (*do fuide*) un imbecille (*ecunn*) a condurre un sequestro (*do athgabail*) sarebbe stato considerato responsabile

504 DCDA pp. 64-67 in ALI vol. II.

(*is fair*) per questa offesa (*a cindsein*). Cinque *sét* cioè cinque *sét* di questi capi di bestiame (*cúic seoit is na mainib sin*) dovevano essere pagati da ogni adulto sano (*ó cach deodcodhnuc*) che aveva commesso (*do roine*) l'offesa (*in cin*).

Nel caso in cui fosse stato un adulto sano (*codniuch*) a condurre a termine (*gabús*) il sequestro (*in athgabail*) ingiustamente (*tar cert*) egli avrebbe dovuto pagare l'equivalente (*cutruma*) del sequestro (*na hathgabhalá*) e cinque *sét* (*cuic seoit*) e riconsegna (*athchur*) del sequestro come era stabilito (*atbér*) nel Bretha Nemed (*a mbrethuibh neime*), oppure esso stabiliva che egli dovesse dare una seconda notizia (*apudh nama*) in cui dichiarava di essere vincolato a riconsegnare indietro il sequestro. Invece in caso di sequestro (*in athgabail*) del garante congiunto (*inbleoghain*) era stabilita doppia restituzione di tutto (*diabludh uile*).⁵⁰⁵

Cinque *sét* (*cuic seoit*) erano stabiliti anche per ogni digiuno (*troscad*) non legale (*indligedh*) ed erano dovuti dal querelante (*fethem toicheda*) all'imputato (*bidbuid*).

Ogni uomo sano di mente (*nach sochunn*) che mandava (*do fuidhe*) un imbecille (*ecunn*), cioè ogni adulto sano di mente (*codnuch*) che mandava un imbecille a condurre a termine (*do gabhail*) un sequestro (*athgabala*) era soggetto ad una penalità di cinque *sét* (*cuic seoit*) semplicemente per averlo mandato, anche se egli non aveva commesso illegalità nel condurlo a termine (*cin co derna indlighedh fria*). Se egli l'aveva commessa (*dia ndearna*), l'adulto sano di mente (*codnuch*) avrebbe dovuto pagare come se egli stesso l'avesse commessa (*amuil bid è fein do gneth*). Inoltre l'adulto sano (*codnuch*) avrebbe dovuto rendere restituzione (*aithgin*) per qualsiasi parte del sequestro fosse stata danneggiata (*cach nech bririus don athgabhail*) ed anche la *smacht* multa (*smacht*) sarebbe ricaduta su di lui.

Nel caso fosse stato il sano di mente (*in codnuch*) a mandare (*ro fuidhustur*) l'imbecille (*int ecodnuch*) a condurre a termine il sequestro (*do gabail nathathgabala*) e se egli aveva detto (*dubuir*) a lui di prenderlo illegalmente (*a gabhail cu hinndlightuch*), oppure nel caso in cui egli avesse capito (*ro bí a tuicsi*) che l'imbecille (*int ecodhnuch*) stesso (*fein*) di sua propria idea avrebbe condotto il sequestro illegalmente (*indlighthech*), sull'adulto sano sano sarebbe dovuto ricadere la multa completa di un adulto sano (*fo lan in codnuigh*) per questo. Nel caso egli avesse detto (*dubuir*) a lui di prenderlo legalmente (*a gabail cu dlighthech*), oppure se egli avesse capito (*ro bia tuicsi*) che l'imbecille (*int ecodnuch*) di suo proprio accordo (*fein*) lo avrebbe condotto a termine legalmente (*co dlighthech no gebed*), su di lui sarebbe ricaduta la multa completa di un imbecille (*fo lan in ecodnuigh*).

In un passo successivo del testo si afferma che erano le persone folli (*baetha*) a compiere confische illegittime (*cactha indliged*).⁵⁰⁶ Secondo il testo per follia (*baise*) si intendeva un caso in cui un uomo confiscava un sequestro (*don fir cactus in athgabail*) anche se pegni ed ostaggi gli erano stati offerti (*dia toircter gealla ocus etire do*) e il caso in cui querelante (*in fechium toicheda*) avesse mantenuto il bestiame

⁵⁰⁵ DCDA pp. 70-73 in ALI vol. II.

⁵⁰⁶ DCDA pp. 76-77 in ALI vol. II.

sequestrato (*ro gabustur im in athgabail*) nella sua propria casa (*aga forus bedeim*), malgrado l'offerta di pegni e garanzie (*tar gealluibh ocus tar airgib*). In tal caso era stabilita una multa di cinque *sét* (*cuic seoit*) e doppia restituzione (*diabludh*). Inoltre per follia si intendevano anche i seguenti casi. Nel caso in cui il querelante avesse preso il bestiame nella sua strada (*mas ar conuir ro gabhadh*) cinque *sét* (*cuic seoit*) e il doppio (*diabludh*) erano dovuti da lui e nel caso egli lo avesse portato via con lui (*ma ruc les*) egli avrebbe dovuto pagare *éric*-multa (*eric*) per sequestro ingiusto (*foxuil tar ceart*). Nel caso in cui il sequestrante avesse preso il sequestro in una tettoia da bestiame (*druim*) o in un paddock (*in mbac nachadh*), cinque *sét* (*cuic seoit*) erano dovuti da lui ed il querelante (*in fechemuin toicheda*) avrebbe dovuto pagare prezzo d'onore (*eineclunn*) e piena multa per furto (*láinfiach gaiti*) nel caso egli avesse commesso occultamento (*taitius*) del bestiame che doveva essere sequestrato. Nel caso in cui il querelante avesse sequestrato e portato via ciò sulla strada (*ar conuir ro fuaduigustur*), egli avrebbe dovuto pagare cinque *sét* (*cuic seoit*) e prezzo d'onore (*eineclunn*). Inoltre era stabilito che si dovesse pagare prezzo d'onore (*eineclunn*) nel caso in cui il querelante (*in fechem toicheda*) avesse rimosso il sequestro da un *forus*-recinto (*forus*) ad un altro, e il querelante che avesse preso il sequestro senza l'accettazione di pegno o garanzia (*cin gealladh cin airge*) dall'imputato (*don bidbuidh*). In tal caso infatti il querelante (*in fechemun toicheda*) si riteneva colpevole di due illegalità (*da indlighedh*) cioè l'aver condotto fuori il bestiame dal campo (*faithe*) dell'imputato (*don bidbuidh*) senza dare pegno o garanzia (*gin gealladh gin airghe*). E nel caso fosse stato dal *forus*-recinto (*ag forus*) dell'imputato (*in bidhbuidh*) che il querelante (*in fechemun toicheda*) avesse portato fuori (*ro fuaduigustur*) il sequestro senza pegno o garanzia (*gin gealladh gin airge*), egli avrebbe dovuto pagare una multa di cinque *sét* (*cuic seoit*) e doppia restituzione (*diablud*).

Si deduce quindi che la persona che conduceva del bestiame sequestrato da un *forus* recinto ad un altro o da un'abitazione ad un'altra incorreva nella multa per occultamento e tale multa consisteva nel pagamento di cinque *sét* e del prezzo d'onore e nella doppia restituzione del bestiame nel caso al querelante fosse stata offerta giustizia in caso contrario erano stabiliti solo cinque *sét*.⁵⁰⁷

Era stabilito poi pieno prezzo d'onore (*eineclunn*) da pagare all'uomo a cui apparteneva il campo (*faithe*) nel caso in cui il bestiame sequestrato fosse stato da lui garantito e cinque *sét* (*cuic seoit*) e doppia restituzione (*diablud aithgin*) erano dovuti all'imputato, in mancanza di corretta (*dliged*) notizia (*apadh*) e digiuno (*troscad*).⁵⁰⁸

Nel testo si afferma poi che l'eccesso (*imorrnadh*) era perdonabile (*ilmuine*) se non veniva mantenuto (*cin fuiriuch*) dopo che se ne era presa conoscenza (*iar fius*), oppure per dimenticanza (*cin folluga*) di entrambe le parti.⁵⁰⁹

⁵⁰⁷ DCDA pp. 76-79 in ALI vol. II.

⁵⁰⁸ DCDA pp. 78-79 in ALI vol. II.

⁵⁰⁹ DCDA pp. 72-75 in ALI vol. II.

Questo significa che il sequestrante, che aveva preso (*rogabh*) il bestiame che lo aveva seguito (*in imraichne in athgabhail*), nel caso non vi fosse bestiame esentato (*neime cetra*) che era stato sequestrato (*rogabadh in athgabhail*), non era accusabile di responsabilità (*slan* cioè libero dal pagamento di multa) per qualsiasi numero di bestiame che seguiva il bestiame sequestrato (*na hiana innsuigas i nemforrium na athgabhála*), cioè per il bestiame in eccesso che seguendo quello sequestrato usciva dal recinto, in tal caso il sequestrante non era soggetto a multe per l'eccesso che seguiva dopo la conduzione fuori del sequestro. Il bestiame in eccesso però non doveva essere mantenuto fuori dal recinto dopo che il sequestrante ne aveva preso conoscenza (*iar na fis*) e se ne doveva dare notizia (*faiscc*). Se l'agente legale (*fechium*) si dimenticava di riportare indietro il bestiame preso in eccesso, egli avrebbe dovuto pagare (*ícus*) per la spesa di nutrimento (*fogelta*) quando il proprietario del bestiame non ne era a conoscenza (*ni fitir in tí isa hinnile*). Se invece quest'ultimo, cioè l'imputato proprietario del bestiame sequestrato, ne era a conoscenza (*festur side*), e non ne era a conoscenza l'agente legale (*ni fitir fechium*), l'imputato avrebbe dovuto pagare (*icus*) per la spesa di nutrimento (*fogelta*). Se entrambi ne erano a conoscenza (*fis doib andis*), entrambi avrebbero pagato (*icuit*) per la spesa di nutrimento (*fogelta*) nel campo di un altro uomo (*fri faithe naile*), ma non avrebbero dovuto pagare nulla (*nista*) se il bestiame si fosse trovato nel loro proprio campo (*ina faithche féin*).

Come era stabilito per la parte (*rann*) di bestiame che veniva fuori dopo il sequestro (*tic indeghuidh na hathgabála*), se era l'uomo (*fer*) a cui apparteneva il bestiame che si dimenticava di loro (*folluigus*), egli avrebbe dovuto pagare metà di cinque *sét* (*leth na cuic set*) e la spesa di nutrimento (*fogelta*), oppure per la spesa di nutrimento solo (*fogelta nama*). Nel caso in cui fosse stato l'uomo che aveva portato loro fuori che si era dimenticato (*in fear rod nug folluigus*) e dopo la presa di conoscenza (*iar na fis*) essi non erano stati da lui ricondotti indietro (*cin a breith for culu uada*), metà di cinque *sét* (*leth na cúic set*) sarebbero dovuti ricadere su di lui come multa. Se entrambi ne erano a conoscenza (*fis doib diblinuib*), nulla doveva essere pagato per ciò (*ni hicur ni ann*).

Per l'eccesso (*imurcruidh*) che veniva fuori (*tainic amach*) dopo il sequestro (*indeguidh na hathgabhála*), se l'agente legale (*fechium*) lo aveva visto (*chunnuic*), se egli lo aveva portato sulla strada (*in conuir*), esso sarebbe valso come 'sechium sirite'. Se essi fossero venuti con lui (*rangatur les*) fino alla sua casa (*a teach*) egli era vincolato (*ised dlegur*) a prendersi cura di loro (*coimed*), e dare notizia di loro (*fasg do breith*). Non c'era nulla dovuto (*nocha nfuil ni*) al debitore (*do cintuch*) per non aver dato notizia (*i neam mbreith an faisc*) e né spesa di cibo (*fogelt*), né sorveglianza (*bleth*), né confisca (*lobadh*), si sarebbero accumulati su di lui fino a quando non veniva data la notizia (*fasc*). Erano stabiliti cinque *sét* (*cuic seoit*) dovuti al garante congiunto (*do inbleoghuin*) per non aver dato la notizia (*i neim mbreith in faisc*). Ma dal momento in cui la notizia era data (*bertur a fasc*), il testo affermava che spesa di nutrimento (*fogelt*) e sorveglianza (*bleth*) si dovevano accumulare insieme con il sequestro (*athgabhail*) e la confisca (*lobhud*) doveva

essere aggiunta (*do dul*) ad esso quando il sequestro sarebbe divenuto soggetto a confisca (*iar ndul na hathgabala a lobudh*); inoltre si stabiliva che non vi era alcuna sospensione (*anadh*) né dilazione nel recinto (*dithim*) per regolare ciò in seguito. Oppure in accordo agli altri, non vi era alcuna *éric* multa (*éric*) dovuta al debitore (*do chintach*) o al garante congiunto (*dinbleoghuin*) per non aver dato notizia (*i neammbreith a faisc*), ma neppure spesa di nutrimento (*fogelt*) né sorveglianza (*bleth*) si sarebbero accumulati oltre a ciò fino a quando non fosse stata data notizia (*fasc*).

Per quanto riguarda la spesa di nutrimento (*fogelta*) si affermava che la multa equivale al pagamento del *díre* (*coimdire*) per bestiame di ogni età (*gach naes*) e stazza, si afferma chiaramente che il nutrimento della bestia piccola (*bic*) sarebbe ammontato alla stessa somma di quello della bestia grande (*moir*) e che si doveva pagare uguale *smacht* (multa) sia per la trasgressione nel recinto (*cinuigh*) dei vicini sia di una bestia piccola (*big*) che di una bestia grande (*moir*). Si afferma anche che era uguale l'*éric* multa (*éric*) per danneggiamento (*fri fiacuil*) da parte di qualsiasi bestia stesse pascolando, grande (*moir*) o piccola (*bic*) che fosse. L'unica differenza era stabilita per i sette animali *nadmunna* (*na secht nadmunna*) più piccoli per cui vi era il diritto a pagare due sacchi (*in da miach*) di meno.

Si afferma poi che un uomo non poteva richiedere a giudizio (*ni hacluid*) la riconsegna di bestiame sequestrato per cui non avesse dato indennizzo legale (*dligi*).⁵¹⁰

In pratica il concetto base era che nessuno poteva sequestrare per un ammontare maggiore del debito che gli era dovuto ed era necessario fare in modo che i debiti originali rivendicati dal querelante fossero controbilanciati da un sequestro di uguale valore e l'eventuale differenza di valore doveva essere pagata con la restituzione del bestiame mentre doppi debiti dovevano essere pagati dal debitore al querelante per occultamento del bestiame, cioè nel caso in cui il debitore avesse nascosto di proposito il proprio bestiame nel campo di un'altra persona per non farselo sequestrare.

Successivamente il testo afferma che per un agente legale (*aignedh*) era legale (*dilus*) ottenere cinque *sét* (*cuic setuib*) come onorario per la consulenza legale.⁵¹¹

Si afferma inoltre che nessuna persona era qualificata a perorare una causa all'alta corte (*ni ba aurracht uchae*) a meno che egli non fosse stato esperto (*faitiuch*) in ogni campo della scienza legale (*cach aesa*). Si afferma quindi che nessuna persona era qualificata a dirigere una causa di sequestro (*nocha ninnruighi è a gabail*) a meno che non avesse posseduto la perizia (*fath*) legale necessaria a conoscere ogni tipo di notifica (*aruid*) e le quattro sospensioni (*na ceithre nanta*) e le quattro dilazioni in recinto (*ceithre dithmunna*).⁵¹² Si dichiara però che i giudici

⁵¹⁰ DCDA pp. 72-77 in ALI vol. II.

⁵¹¹ DCDA pp. 80-81 in ALI vol. II.

⁵¹² DCDA pp. 88-89 in ALI vol. II.

brithemain (*breithemuin*) ammettevano (*doeit*) a patrocinare (*fodaigh*), solo nel caso di cause relative a debiti della propria *túath* (*fiachuighthe na fine*), persone che non potevano trovare altre persone che agissero legalmente (*acru*) per conto loro e persone che non riuscivano a trovare un avvocato/agente legale (*fethem*) di uguale dignità (*comard*) sia dietro pagamento di un onorario (*ar log*) sia gratis (*in aicse*). Le parti in causa potevano infatti perorare la propria causa nel caso in cui fossero stati capaci legalmente di farlo oppure nel caso in cui non potessero pagare l'onorario ad un avvocato. Inoltre nel caso in cui entrambe le parti in causa (*nechtur in da fechimuin*) fossero obbligate a pagare l'onorario (*log*) ad un avvocato (*ar fecheam*) per la perorazione (*do tacra*), in tal caso il testo dichiara che era l'imputato (*biudbuidh*) a dover pagare l'onorario (*do beir*) a meno che il querelante (*fechium toicheda*) non se ne fosse procurato (*muna fagba*) uno senza onorario (*cin logh*).

Una norma fondamentale, riportata nel testo, era quella secondo cui gli avvocati (*aigneda*) delle parti in causa (*fechemain*) dovevano essere di uguale grado (*cutruma*) e quindi gli appartenenti alle classi più basse non potevano perorare la propria causa contro appartenenti alle classi più elevate se non potevano permettersi un avvocato del medesimo grado. Il testo afferma che nel caso in cui l'uomo di classe più elevata (*in tuasal*) avesse ottenuto un avvocato eguale in rango (*cutruma*) all'uomo della classe più bassa (*in isul*), senza onorario (*cin logh*), per perorare (*do tacra*) la sua causa (*a caingne*), egli lo avrebbe assunto per lui (*is e do gebid*), perché era proibito (*is urcuillte*) alle classi più basse (*don ísul*) perorare contro le classi più elevate (*in tuasul*) in ogni causa (*im chaingin*). Nel caso in cui l'uomo della classe più bassa (*int isul*) avesse potuto procurarsi un uomo della classe più elevata (*uasul*), senza onorario (*cin logh*), eguale per rango (*cutruma*) all'altro (al suo antagonista di grado elevato) (*in uasul eile*), allora si stabiliva che egli avesse potuto perorare la sua causa (*cuiruibed bes im caingin fris*). Oppure era dovere dell'uomo della classe più elevata (*in uasul*) cercare uno di uguale rango (*cutruma*) per perorare contro l'uomo della classe più bassa (*i naduidh in isuil*), sia che citasse a giudizio sia che venisse citato a giudizio (*cid è acrus cidh è acurthur*), sia che egli desse un onorario sia che egli non lo desse (*cia do berci logh cin co tuca*). Sempre secondo quanto afferma il testo ci sono alcuni di questi (di classe più elevata) che non erano vincolati (*nocha dlegur*) a venire a perorare la loro propria causa (*tiachtuim dacra a caigne fein*) o la causa di un altro (*caigne nech eile*), sia che essi avessero procurato un'altra persona senza onorario o con onorario (*cidh neach eile cin logh cu faguit*); se essi fossero dovuti venire a perorare, cinque *sét* erano dovuti a loro (*cuic seoit uaithib*). Vi erano altri di loro che erano vincolati (*dlegur*) a venire a perorare la loro propria causa (*tiachtuin dacra a caigne fein*) a meno che essi non si fossero procurati un'altra persona senza un onorario (*muna fagbuit neach eile cin logh*), ma essi avrebbero dovuto pagare (*icuit*) *éric*-multa per una qualsiasi illegalità (*eiric i nindligedh*) che essi avessero commesso in seguito nell'azione legale (*tall*); ma essi non erano vincolati (*nocha dlegur*) a venire a patrocinare la causa di un'altra persona (*tiachtuin do acra caigne noch eile*) dietro pagamento di un onorario o senza onorario (*cu logh cin logh*), sia che l'altra persona potesse

procurarsi un avvocato sia che non potesse (*cincu fagbut*); e se essi fossero dovuti venire, essi avrebbero dovuto pagare una multa di cinque sét (*cuic seoit*).

Si afferma inoltre che a tre categorie di persone era vietato agire come agenti di legge (*cisne aurgaurt fechiumnuis*) e cioè agli stranieri (*deoruid*), agli schiavi (*doer*) ed agli uomini privi di terra (*díthir*). A queste persone era proibito prendere sequestro (*gabail athgabal*) e perorare una causa (*do acra caingne*) e non era illegale (*ni indliged*) opporsi alla loro citazione (*acra*), impedire loro di prendere sequestro (*gabail athgabal*) e impedire di perorare una causa (in luogo) per conto di un altro (*do acra caingne noch eile*), fino a che essi non portavano due persone approvate dalla legge con loro. Nel caso in cui non fossero riuscite a portare due persone con loro, sia dietro pagamento di onorario sia gratis (*cu log cin log*), allora vi era il diritto di dare l'approvazione alla loro citazione e di permettere loro di prendere sequestro (*gabail athgabal*), e di perorare una causa (*do acra caingne*); ma se essi erano colpevoli di illegalità essi avrebbero dovuto pagare *éric*-multa per la loro illegalità (*eiric nindligedh*). Il testo dichiara che nel caso in cui la citazione a giudizio fosse avvenuta a loro proprio vantaggio, non era illegale (*ni indligedh*) opporsi alla loro citazione né impedire loro di prendere sequestro (*gabail athgabal*) né impedire loro di perorare una causa (*do acra caingne*) fino a quando essi non fossero riusciti a trovare persone approvate (riconosciute) per legge da condurre con loro nel caso in cui essi avessero potuto procurarsi loro senza onorario. Nel caso in cui essi non potessero, vi era il diritto di dare l'approvazione alla loro citazione, e di permettere loro di prendere sequestro e di perorare una causa, e se essi avessero commesso illegalità, essi avrebbero dovuto pagare *éric*-multa per la loro illegalità (*eiric nindligedh*).⁵¹³

Nei paragrafi successivi il testo dichiara che nessun uomo doveva essere obbligato (*ni forrachta*) a pagare un debito o rispettare un accordo nel caso in cui si fosse trovato in uno stato di incapacità o inabilità (*inecumung*), cioè nel caso in cui si fosse trovato in difficoltà (*boacht*). In tale situazione era stabilito che all'uomo venisse accordato il tempo necessario (*ré hiarruidh*) per cercare di ottenere ciò per cui era debitore, stabilendo dunque un tempo di sospensione (*anudh*) del sequestro, dopo richiesta di giuramento (*luighe*) da parte sua, e stabilendo un periodo maggiore di dilazione nel recinto (*dithim*) del bestiame sequestrato. Si afferma che la sospensione generalmente era di un giorno ma i giorni di sospensione cambiavano a seconda che la sospensione (*anudh*) fosse nei confronti dello stesso debitore (*in cintuigh*) oppure di un garante congiunto (*inbleoghuin*) e a seconda della distanza del luogo (*mag*) o del territorio (*crich*) in cui il bestiame era mantenuto, ugualmente cambiava anche il periodo di dilazione in recinto (*dithim*) del bestiame sequestrato. Le esenzioni venivano riconosciute in caso di malattie, di presenza di un nemico esterno che feriva e bruciava, nel caso di morte di un uomo della famiglia, nel caso in cui si dovesse

513 DCDA pp. 84-87 in ALI vol. II.

edificare la tomba del proprio capo oppure stipulare un trattato di un territorio, nel caso in cui il debitore dovesse compiere un lavoro per conto del proprio signore o liberare garanti ostaggi di una persona. Generalmente il sequestro di un giorno era rinviato per due giorni in caso di sospensione mentre era stabilita una sospensione di dieci o venti giorni nel caso in cui il bestiame da sequestrare fosse stato portato al di là di un territorio dell'estensione di *trichuit cet* ed era stabilita una sospensione di trenta notti se il bestiame era stato portato in un territorio lontano tre *trichuit cet*. Era stabilito un giorno (*aen*) di sospensione per un luogo *meathus* (*inaen meathus*), tre giorni (*tresi*) per un secondo luogo *magh* (*in ala muigh*), cinque giorni (*cuicthi*) per il terzo *magh*-luogo (*i tres muigh*), dieci giorni (*dechma*) per il quarto *magh*-luogo (*cethraime muigh*), undici giorni (*aone deg*) per il quinto *magh*-luogo (*cuicedh muigh*), tredici giorni (*treisi deg*) per il sesto *magh*-luogo (*a seisedh muigh*), quindici giorni (*cuicte deg*) per il settimo *magh*-luogo (*sechmad muigh*), eccetto nel caso del *sét* su cui vi era una sospensione di un giorno (*anadh aine*) in un *uais-magh* luogo (*aon magh uais*). Si afferma infatti che luoghi (*muige*) e territori (*cricha*) estendevano (*fo fuiriut*) le sospensioni (*anta*) e le dilazioni in recinto (*dithmun*).

Nel caso in cui con il bestiame si dovesse attraversare un confine territoriale venivano accordati dieci giorni di sospensione per ciascun confine che doveva essere attraversato finché non si fosse raggiunto il confine di una provincia.⁵¹⁴

Gli ultimi paragrafi del testo trattano anche del tipo di bestiame che poteva essere sequestrato e dei luoghi dove doveva essere mantenuto⁵¹⁵ e vengono descritti i vari tipi di sequestro di oggetti nel caso in cui i debitori non fossero allevatori ma artigiani o medici o uomini di lettere.

In particolare si afferma che ogni animale che era in possesso di un uomo (*nach mil fil isseilb duine*) poteva essere legalmente sequestrato (*ata athgabail techta airi*).

Nel sequestro di maiali questi ultimi dovevano essere chiusi in un porcile (*a foil do iadad for mucaib*), pecore in un ovile (*a liaf for cairib*), per le loro proprie violazioni di confine (*fri a cintaib fadesin*). Bac-recinti (*baicc*) erano usati per cavalli (*do echaib*), eccetto puledri (*acht serrchu*), che erano rinchiusi in un *comann*-recinto (*comand*).⁵¹⁶

Nel sequestro di bestiame sterile (*sescaich*) che non era in una stalla per bovini (*im buaili*), una pietra (*cloch*) doveva essere gettata al di là di loro tre volte alla presenza di testimoni (*tri fiad fiathnaisib*), dopo che essi erano stati messi in un *comann*-recinto (*hi comund*) per un giorno ed una notte (*iar lau co naidche*).⁵¹⁷

Nel sequestro (*athgabail*) di galline (*cerc*), la loro *aras* (*a narais*) era sollevata (*togthar*) se si trovava in una casa (*i thig*), oppure un bastone (*crann*) veniva messo sulla loro casa (*ara tech*) se era sulla cima di un albero (*i mbarr*), un *gad*-legaccio

⁵¹⁴ DCDA pp. 101-117 in ALI vol. II.

⁵¹⁵ DCDA pp. 118-119 in ALI vol. II.

⁵¹⁶ DCDA pp. 118-119 in ALI vol. II.

⁵¹⁷ DCDA pp. 118-119 in ALI vol. II.

(*gat*) doveva essere messo ai loro piedi (*ima bun*), e un colpo (una palla) (*apud*) doveva essere gettato oltre a loro (*cina imbe frithiu*), e le loro ali (*a nite*) dovevano essere legate insieme e un messo su di loro (*aurcomla forru*).⁵¹⁸

Nel sequestro di un cane incatenato (*arcoin*), si afferma che un bastone (*crand*) doveva essere messo attraverso il suo trogolo (*umbur*), e doveva essere data proibizione (*apud*) di nutrirlo (che lui venga nutrito) (*ar na biata*) e nel caso egli venisse nutrito (*biata*) dopo questo, questa sarebbe dovuta essere considerata come una trasgressione umana (*duine cin*) riguardo a lui. Lo stesso (*a commut*) per un cane che radunava le mucche (*conbuachaill*) e per un cane da letame (*otraigh*), un gatto (*cat*), un cane da salotto (*oirce*), e un levriero (*milchu*), se essi erano in una *forus*-residenza (*forus*); se essi non lo erano, la catena veniva avvolta (*togtar a slabraid*), e proibizione (*apud*) data a ciascuno di essi.

Nel paragrafo successivo il testo presenta il metodo per sequestrare (*aithgabail*) ogni tipo di uomini di arte (*cach aes dana*). Nel caso del sequestro (*aithgabail*) di un fabbro (*golan*) in primo luogo un *gad*-laccio (*gat*) era messo sull'incudine (*im indeoin*) e una proibizione (*apud*) ordinava che egli non lavorasse alcun materiale su di essa fino a che egli non avesse ceduto (riconosce) giustizia (*cert*) riguardo a ciò (in ciò) per cui tu lo avevi citato a giudizio (*adgair*). Lo stesso veniva fatto nel caso di chiunque avesse un'incudine (*inndeoin*).⁵¹⁹

Nel caso di sequestro nei confronti di carpentieri (*sair*) e di coloro che fabbricavano scudi (*tuithait*) e di gente di ogni classe che usavano ascia ed accetta (*cach aes tail ocus beili*), il testo afferma che un *gad*-laccio (*gad*) doveva essere posto sui loro utensili (*ima beli*), e che una proibizione (*apud*) doveva essere a loro ordinata affinché essi non costruissero alcun pezzo di lavoro (*na derna aicdi*) con loro fino a quando essi non avessero dato giustizia (*co ndernad cert frit*). Nel caso in cui essi si fossero sottratti ai creditori (*atatloat*), il loro sequestro doveva essere preso (*gaib a nathgabail*) come quello di ogni persona non professionista (*amail cach nosccar*).⁵²⁰

Nel caso di sequestro (*athgabail*) nei confronti di un medico (*lega*), il testo affermava che il suo frustino (*an echlaicc*) o il suo specillo (*a fraig*) dovevano essere presi via e nel caso in cui egli non avesse il numero appropriato (*lin coir*) di tali cose un filo doveva essere legato (*snaithi*) intorno al dito vicino al suo dito piccolo (*immon mer nesam ddon ludain*). Nel caso in cui egli non cedesse giustizia (*dama*), questo secondo il testo doveva essere considerato come un atto di nascondersi (rendersi latitanti) (*elud*); e che vi fosse notizia (*apud*) offerta per ogni sequestro (*cach nathgabail*) preso da loro (i medici).⁵²¹

Nel caso del sequestro (*athgabail*) nei confronti di un poeta (*ecis*) il suo frustino (*in nechlais*) doveva essere preso via (tirato su) (*togthar*), e una notifica

518 DCDA pp. 118-119 in ALI vol. II.

519 DCDA pp. 118-119 in ALI vol. II.

520 DCDA pp. 118-119 in ALI vol. II.

521 DCDA pp. 118-121 in ALI vol. II

(*apud*) doveva essere data che lui non poteva far uso di esso (*na nad naidib*) fino a quando egli non riconosceva giustizia (*co nderna frit*).⁵²²

Nel caso del sequestro (*athgabail*) nei confronti di ecclesiastici (*aesa ecolsa*) si afferma che un digiuno (*troscad*) doveva essere compiuto e in seguito notizia (*apud*) doveva essere data del fatto che essi non dovevano dire il loro Padre Nostro e neppure il loro Credo (*nad ngeba a paiter nach a credo*), e del fatto che essi non dovevano andare al sacrificio e neppure all'offerta (*nad tet do sacarfaic ocus do aubairt*). Nel caso in cui essi fossero persone degli ordini (*aes graid*) o persone religiose (*aes creidme*) si afferma che un *gad*-laccio (*gad*) doveva essere messo intorno alle loro campane (*a cluicc*) oppure ai piedi del loro altare (*im choir a altoire*), e una notifica (*apud*) doveva essere data del fatto che che non ci dovesse essere alcuna offerta fatta su di esso (*na ro oiffritrher*) e del fatto che le campane per le ore non dovessero essere suonate (*nad berta cloc do trattai*) e questo si riferiva agli 'Airchinnech' cioè agli arcidiaconi (*airchindchaib*) e alle persone che appartenevano agli ordini (*aesgraid*) degli ordini. Nel caso in cui essi fossero fuggiti ai creditori (*atloat*) il testo afferma che le loro mucche senza latte (*a sesci*) oppure le loro mucche da latte (*a mblichta*) dovevano essere confiscate (*gaibter*) a meno che essi non offerissero giustizia (*mana tincatar*).⁵²³

Per quanto riguarda il sequestro (*athgabail*) di un re (*rig*) invece era necessario che il querelante compisse digiuno (*troscad*) dopo notizia appropriata (*iar narad cirt*) e che i vitelli (*laoga*) del re venissero a lui confiscati solo se egli non aveva un intendente (*aithech*) sostituto. Il testo spiega che quest'ultimo era un sovrintendente (*aithech*) che sempre sosteneva su di sé (si assume) la responsabilità dei crimini (*folaing cinta*) di un re (*rig*); era colui che lo salvava dall'essere sequestrato come un capo (*a athgabail airig*). Ma nel caso in cui il re non avesse un sovrintendente-sostituto (*aitech forta lais*), il testo afferma che era il suo sovrintendente del gruppo familiare (*aithech a fer fine*) ad essere responsabile per la sua responsabilità legale (*ina cinaid*) ed era l'intero gruppo familiare (*fine uile*) ad essere citato a giudizio con lui. Si dice che la loro faccia era salva dal disonore (*slan*) nella regolamentazione del diritto del gruppo familiare (*corus fine*), quando ciascuno di loro era citato a giudizio con l'altro.⁵²⁴

Per quanto riguarda la maniera di sequestrare (*aithgabail*) buoi (*dam*) nel periodo primaverile (*in aimsir erraigh*) si afferma che consisteva nello spostare la loro bardatura (*cumscugadh in amlaig*) e nel dare notizia (*apud*) che l'aratura non poteva essere fatta con loro (*nad nartharr indib*), e nel caso essi venissero usati per l'aratura (*arrtharr*), a dispetto di questo, esso era da considerarsi come il crimine di una persona (*duine cin*) e quindi non più come un crimine degli animali.⁵²⁵

522 DCDA pp. 120-121 in ALI vol. II.

523 DCDA pp. 120-121 in ALI vol. II.

524 DCDA pp. 120-121 in ALI vol. II.

525 DCDA pp. 120-121 in ALI vol. II.

Di seguito si spiega la maniera di sequestro delle api (*aithgabail bech*), che consisteva nel chiuderle (*iadait*) nell'alveare per il crimine delle loro bocche (*cin a mbel*) perché i danni più difficili da stimare (valutare) che appartenevano alla terra (*fodla ata annsom filed do thir*) erano i danni di api (*do bechaib*) e di cavalli (*echaib*) e di maiali (*mucaib*). Nel caso delle api infatti era difficile capire da quali fiori fosse stato succhiato il nettare da parte delle api e quindi era difficile stabilire il compenso da dare al proprietario della terra su cui crescevano i fiori in questione.

Nel sequestro delle api l'uomo a cui apparteneva la terra (*fer tir*), su cui le api avevano volato per succhiare il nettare dei fiori, andava insieme con dei testimoni (*do teit co fiadnaib lais*) e prendeva con lui un *tideal* (*tideal*) oppure un ramo fiorito (*barr blaithe*) che era stato mangiato dalle api (*foríti ina mbech*), poi si recava all'apertura dell'alveare (*teit iaram do timtírech in lestair*) accompagnato da testimoni (*co fiadnaib*) fino a quando essi non avevano visto loro ed il marchio che essi avevano fatto sui fiori (*condaccai cosin comardu adgnithside*); e per la loro violazione di confine (*fortongar*) era stabilito pegno (*tairgillne*) giurato su di loro. Secondo il testo come risarcimento l'uomo veniva ripagato in frutta (*torud*), oppure in sciame di giovani api (*saithe do sil bech*), così che egli poteva avere api di sua proprietà (*co rabat beich lais feissin*). Nel caso in cui la precedente compensazione non era garantita (*aircelltar*) al proprietario della terra, la *smacht*-multa (*smacht*) doveva essere pagata per il diritto legale a ciascuna di loro come egli l'avesse nella sua terra (*adroir dibb inn a thir*).⁵²⁶

Successivamente il testo presenta i casi di esenzione di un sequestro (*turbai aithgabala*) che sarebbero quando c'era un esercito nel campo (*sloh hi mag*) che bruciava ed uccideva (*loiscec ocus gonar*), quando c'era un esercito punitivo (*sloga sec*) contro gli uomini del gruppo familiare (*fir muintir*), nel caso dell'innalzamento di una tomba del proprio capo (*fertath flatha*), nel caso di un saccheggiatore che era entrato nel territorio della *túath* (*deilm conualai tuaith*) non per uccidere o ferire (*nach do celaib natha*). Si afferma inoltre che ciascuna di queste esenzioni (*cach turbaid*) doveva prendere effetto nella sua propria casa nel caso in cui egli desse un pegno (*giliu*) e si impegnasse a restituire il sequestro (*fochandud cona athgenim*) dopo il periodo di esenzione (*iar taurbaith*) in accordo al giudizio di un *brehon* (*reir bretheman*).⁵²⁷

Negli ultimi paragrafi⁵²⁸ venivano infine riportate in maniera un po' confusa tutta una serie di norme che erano già state in parte elencate come ad esempio quelle relative alla confisca nei confronti di uomini di chiesa, di signori nobili capi o di re.

In particolare poi nell'ultimo paragrafo si afferma che (*ar*) ogni (*cach*) garante congiunto (*inbleogan*) era (*is*) onorevole (*innraic*) perché persone meritevoli dovevano effettuare la confisca che era portata via (*co ninnracus is denti dos*), e si afferma che

⁵²⁶ DCDA pp. 120-124 in ALI vol. II.

⁵²⁷ DCDA pp. 122-123 in ALI vol. II.

⁵²⁸ DCDA pp. 125-131 in ALI vol. II.

tre persone (*triar*) oppure quattro (*cethrur*) erano le persone che potevano portare a termine un sequestro e cioè il querelante (*feichem*) e (*ocus*) un garante (*fear taircill*) e (*ocus*) un testimone (*fiadnaisi*), oppure un giudice (*brithem* (*brethem*)) e (*ocus*) un garante/vincolo (*denaidm*) e (*ocus*) una garante (*aitire* (*aitire*)) e un querelante/agente legale (*fechem*) uguale (*frisaice*) alla rivendicazione (*accra*), cioè nel caso in cui l'uomo (*fear*) che egli citava a giudizio (*adgair*) era uguale in grado (*comgrad*) a lui stesso.

Inoltre si afferma che era esente dal pagamento di multa (*slan*) ogni (*cach*) cosa protetta (*didiu*) mentre ogni (*cach*) cosa non protetta (*dichell*) era condannata (*daer*).⁵²⁹

Di seguito si afferma che i capi di bestiame dovevano essere riuniti (*ar fen*) alla fine della dilazione in recinto (*dithma*) in un *forus*-recinto (*forus*) e che il debito (*cin*) non era reso uguale (*na comdinaradar*) al sequestro nel (*fri*) campo (*faiche*).

Nel caso in cui il sequestro fosse stato condotto via (*fuadach*) senza chiedere il consenso (*dichmairc*) o (*no*) di notte (*fri aidche*) colui che portava a termine il sequestro doveva darne (*isiung*) la sua (*a*) notizia (*fasc*), dal momento che (*ar*) non era (*nab*) un ladro (*taide*).

Invece si considera come evasione di residenza (*imorus*) il caso in cui un sequestro (*athgabail*) venisse condotto fuori (*egar*) oltre (*tar*) il confine (*crich*), e si afferma che per *forus*-residenza (*forus*) si intendeva il luogo in cui il sequestro era mandato (*airm in agar*) o (*no*) il (*in*) luogo (*aratha*) dove (*as ann*) veniva lasciato (*a fossulgu*). In particolare si dice che doveva essere dato un pegno (*gell*) per garantire che il sequestro venisse condotto (*co imochail*) in un territorio (*crich*) legale (*techta*).

Per *forus*-residenza (*forus*) legale (*techta*) per (*do*) un sequestro (*athgabail*) si intendeva la *forus*-residenza (*forus*) in cui il sequestro era lasciato (*ruaiglithir di*).

Secondo il testo c'erano inoltre una serie di *forus*-residenze (*foruis*) in cui invece un sequestro non doveva essere lasciato (*athgabail na ruaigliter di*) perché erano considerate *forus*-residenze non legali. In particolare un sequestro non poteva essere condotto (*breth*) in un nascondiglio (*fo clethe*), in una grotta (*a nuaim*), in un luogo selvaggio (*a ndithrib*), in un bosco (*foi fid*), in un luogo scuro (*a ndoirche*). Si afferma infatti chiaramente che queste erano le *forus*-residenze (*foruis*) dei ladri (*tadat*) e (*ocus*) dei fuorilegge (*indlige*) perché ogni (*cach*) sequestro (*aithgabail*) doveva essere condotto (*tuictar din*) alla (*i*) luce (*soirce*) del giorno e lasciato alla luce (*ruaiglithir di i soirce*).⁵³⁰

Inoltre si stabilisce che esisteva comunque una *forus*-residenza (*forus*) che lavava via (*dila*) la responsabilità (*cinta*) di (*di*) un sequestro (*aithgabail*), e cioè la sua (*a*) rivendicazione/citazione a giudizio (*fuirech*) in una assemblea (*i ndail*) in cui c'era (*imbi*) un re (*ri*), o (*no*) un vescovo (*epsco*), o (*no*) un professore/ (*sui*), o (*no*) un nobile (*usal*) *nemed* (*nemed*) chiunque egli fosse (*sechip è*); la sua (*a*) rivendicazione legale (*fuirech*) nel (*i*) prato (*faichi*) di un satiro (*cainte*), o (*no*) di un

529 DCDA pp. 124-125 in ALI II.

530 DCDA pp. 128-129 in ALI II.

uomo (*fir*) che non soffriva (*nad fuilnget*) *gruaidhi*, perché (*ar*) egli (*ni daimside*) ... nessun diritto (*dligiuth*) su (*itir do*) qualsiasi persona (*duine*).

Di seguito ⁵³¹ sono riportate poi tutte le norme che dovevano essere seguite per condurre un sequestro in una *forus*-residenza. In particolare un uomo (*fer*) che portava (*do beir*) un sequestro (*aithgabail*) in (*i*) un *forus*-recinto (*forus*) doveva avere (*ro beocco*) testimoni (*fiadnaise*) del fatto con lui (*lais*) ed il sequestro (*athgabail*) dopo ciò (*iarsin*) doveva rimanere (*anaid ?*) con l'uomo (*la fer*) che lo aveva portato (*do do beir*) nel suo *forus*-recinto (*a forus*) con (*co*) pegno (*gill*), o (*no*) con remissione (*din*), o (*no*) fino al periodo della dilazione in recinto (*dithim*). Nel caso in cui ci fosse dilazione in recinto (*dithim di*), egli lo doveva portare (*do beir*) nel (*i*) prato (*faichi*) del fattore (*ind atig*) o (*no*) di un pastore (*bachlaig*) o (*no*) dell'avvocato (*ind aignoth*); ed (*ocus*) il sequestro decadeva (*do tuit*) dopo dieci giorni (*dia dechmaide*) se non era rilasciato (*mana ruaigliter*).

Il testo poi prosegue affermando che secondo alcune tradizioni legali il sequestro non doveva essere condotto (*nan tuitet*) o non diveniva confiscato per l'imputato se non che (*acht*) nella casa (*a tig*) di un *aire tuisce* capo (*airec tuisi*), nel caso ci fosse (*fobith*) piena (*innraice*) testimonianza (*fiadnaisi*), e (*ocus*) che nessun (*na*) altro (*araill*) luogo poteva essere considerato (*bad*) non sufficientemente pubblico (*ecomme*). Si afferma che generalmente venivano stabiliti un pegno (*gell*) per il bestiame con le corna (*benna*) e (*no*) un pegno (*gell*) per cavalli (*eochu*), nel caso fossero presi in sequestro (*di athgabail*) dopo (*iar*) il periodo della dilazione in recinto (*dithim*). Dovevano inoltre essere versati pegni (*gelltair*) e garanzie vincolanti (*aicc macu*) per il debito (*fiacha*) che doveva essere pagato e il debitore era vincolato (*nascar*) ad apparire (*imi techt*) in corte (*dinich*) (?). Inoltre le garanzie vincolanti (*aicc macu*) per il (*i*) debito (*fiacha*) valevano (*diraith*) nei confronti del (*don*) sequestro (*athgabail*) della (*do*) cosa (*neoch*) riguardo alla quale (*imme*) la (*in*) garanzia (*aicdiu*) era stata data (*fuigle*) (?) e per gli (*frisi*) altri (*aile*) due (*da*) debiti (*cin*) fino al completo pagamento (*og*). Tali garanzie dovevano essere versate in ogni residenza (*cach arus*), per ogni consuetudine (*cach bes*), per ogni cosa che andava sottomessa alla legge (*cach indull*), per ogni cosa determinata (*cach uidiu*); in ogni determinazione (*cach etaim*); in ogni testimonianza (*cach fiadnaisi*). Secondo il testo era questo il modo in cui era compiuto (*do gnither*) il metodo di restituzione (*immillid*) legale (*dliged*) del sequestro (*athgabala*).

Nei paragrafi successivi⁵³² il testo presenta le sospensioni (*daluib*) di legge (*dligid*) che erano stabilite (*ata*) nella regolamentazione delle quattro divisioni del sequestro (*cetharslicht*).

Tali sospensioni sarebbero state l'ignoranza (*burba*) degli agenti legali (*fecheman*) che cercavano di risolvere (*timgarat*) difficoltà (*cesta*) e l'incompetenza (*baes*) dei giudici (*bretheman*) che non potevano stimare (*nad immediata*) le sospensioni (*andalai*) di legge (*dligidh*). Si afferma chiaramente che non era un

⁵³¹ DCDA pp. 128-131 in ALI vol. II

⁵³² DCDA pp. 130-131 in ALI vol. II

caso di verità giudiziaria (*ni fothu firinne*) aumentare (*forlaim*) (?) la sospensione (*dala*) legale (*dliged*) di un altro giorno (*inna aile*) cioè aumentare i giorni delle varie sospensioni. Questo secondo il testo doveva essere considerato come un caso di non correttezza (*lethard*) e come tale non poteva essere accettato (*nimfuilnget*).

Con questi paragrafi termina il testo *Do coimed dligtach annso*.

DIGIUNO SECONDO LA PROCEDURA DI CONFISCA

Come abbiamo potuto constatare la procedura di confisca poteva essere effettuata direttamente solo se la parte in causa non era di ceto sociale troppo elevato. Nei riguardi dei re e degli ordini ecclesiastici si doveva procedere legalmente con un digiuno condotto in modo corretto.

Innanzitutto secondo il diritto dei *Féni* (*la Féine*) una notifica d'avviso (*aurfocra*) precedeva ogni sequestro (*cach n-athgabaila*) e ogni digiuno (*troscud*)⁵³³ ed era inoltre necessario versare un pegno (*gell*) per il digiuno (*troscud*).⁵³⁴

Nel testo si afferma che colui che non reagiva dinanzi ad un digiuno non aveva valore (*ni.direnar*) né dinanzi a Dio (*Dia*) né dinanzi agli uomini (*duine*)⁵³⁵ e che colui che mangiava (*inti loingess*) senza permesso sul terreno di una persona che digiunava, secondo la sentenza dei *Féni* (*si a breth la Féni*), doveva pagare il doppio (*diabul*) della multa.⁵³⁶

Colui invece che digiunava (*inti troisces*) nonostante la propria richiesta fosse stata adempiuta perdeva il suo diritto (*dligid*) secondo i giudizi (*fuiigiull*) dei *Féni* (*Fene*).⁵³⁷

Questo, secondo il testo, era l'adempimento legale (*coir*) di ogni digiuno (*cach troiscthe*) secondo i *Féni* (*la Feine*) e cioè vincolo (*arach*) secondo giusta garanzia (*for soraith*) e pegno (*gell*) nella casa del debitore contro cui si compieva il digiuno.⁵³⁸

Secondo il prof. Neilson Hancock⁵³⁹, editore delle "Ancient Laws of Ireland", la procedura del digiuno doveva considerarsi come una delle maggiori peculiarità della legge sul sequestro antico irlandese, ed avrebbe un precedente nelle leggi Hindu. Le "Laws of Manu" infatti comprendevano un processo chiamato *acharitan*, tradotto in alcuni casi come sequestro, che costituiva una delle procedure con cui un creditore poteva ritornare in possesso dei beni dati in prestito. Sempre secondo Hancock l'*acharitan* consisteva nella procedura

533 TFD paragrafo 1 pag. 261; Thurneysen op. cit.

534 DFP paragrafo 2 pag. 261; Thurneysen op. cit.

535 DFP paragrafo 3 pag. 261; Thurneysen op. cit.

536 DFP paragrafo 4 pag. 261; Thurneysen op. cit.

537 DFP paragrafo 5 pag. 261; Thurneysen op. cit.

538 DFP paragrafo 6 pag. 261; Thurneysen op. cit.

539 ALL, vol. I, pp. 46-48.

del *dherna* che si attuava stando seduti dinanzi alla porta del debitore senza mangiare nulla, digiunando appunto, spingendo il debitore a ridare indietro le proprietà al creditore per paura appunto che quest'ultimo morisse di fame. Hancock ricorda però che secondo Elphinstone il *dherna* sarebbe stata una pratica secondo cui i creditori esigevano il digiuno dai loro debitori, con un appello al loro onore ed anche con il blocco delle forniture di cibo, digiunando anche loro stessi fintanto che obbligavano il debitore a digiunare.⁵⁴⁰

COSTITUZIONE DI UNA CORTE DI GIUSTIZIA E PROCEDURE PROCESSUALI

Oltre alla procedura di confisca il diritto irlandese prevedeva anche citazioni a giudizio dinanzi a corti di tribunale, con conseguenti processi e promulgazioni di sentenze. L'”*Airecht Text*” ci fornisce l'esatta descrizione di una corte di tribunale che era costituita da cinque corti separate: la *culairecht*, la *taebairecht*, la *airecht uirdnidhe*, la *airecht fo leth* e la *airecht fodesin*.⁵⁴¹

La *culairecht* o ‘corte di dietro’ era costituita dal *rí*, dal vescovo (*epsco*) e dal poeta capo (*ollam*); la *taebairecht* o ‘corte di lato’ era costituita dai custodi della tradizione (*senchaid*) dai re minori (*ruirig*), dagli ostaggi (*geill*), dai *rath*-garanti e dagli *aitire*-garanti; la *airecht uirdnidhe* o ‘la corte che aspetta’ era quella dove si trovavano le parti in causa (*fechemain*), e gli avvocati (*aighnedha*); la *airecht fo leth* o ‘corte separata’ era quella dove si trovavano i *naidm*-garanti, i *rath*-garanti, i testimoni ed i garanti per i contratti; la *airecht fodesin* o ‘corte in se stessa’ era quella costituita dai giudici (*brithemain*) insieme alle quattordici persone delle altre quattro corti.⁵⁴²

Dinanzi ad una corte di tale tipo, o comunque dinanzi ad uno o più giudici, probabilmente avvenivano le perorazioni degli avvocati (*aigneda*) secondo le cinque vie di procedura descritte nel lungo trattato “*Cóic Conara Fugill*”. L'avvocato (*aigne*) doveva infatti presentare e perorare il caso affidatogli, adoperando formule e prassi corrette, e in particolare doveva conoscere la ‘pista di giudizio’ adatta al caso in questione. Le diverse dispute legali non potevano venire presentate tutte con la medesima procedura ma, al contrario, ad ogni pista di giudizio corrispondevano determinati casi legali che dovevano essere discussi solo secondo tale *conar fugill*.⁵⁴³ L'*aigne* doveva quindi conoscere la pista corretta e doveva seguirla fino alla fine del processo senza sbagliare e senza cambiare via di procedura. In caso

540 S. Bryant “*Liberty, Order and Law under native Irish Rule: a Study in the Book of the Ancient Laws Ireland*”

541 AT paragrafo 1 pag. 84; Fergus Kelly op. cit.

542 AT paragrafo 6 pag. 87; Fergus Kelly op. cit.

543 *Conar* significa infatti ‘strada’ mentre *fugill* ha il significato di “giudizio”.

contrario egli doveva pagare una multa (*smacht*) generalmente equivalente al valore di una mucca (*bó*). La via di procedura infatti doveva essere scelta prima dell'inizio della perorazione, a seconda del tipo di crimine commesso o della causa legale intentata, e non poteva essere in seguito abbandonata per un'altra via, pena appunto il pagamento di un'ammenda. Inoltre l'avvocato doveva pagare la stessa multa anche per aver parlato a voce troppo alta o voce troppo bassa.⁵⁴⁴ Le cinque *conara fugill* sono determinate rispettivamente: *Fír* (verità), *Dliged* (diritto legale), *Cert* (giustizia), *Techta* (correttezza legale) e *Coir n-athcomairc* (richiesta corretta). Diverse erano le cause legali (*sretha*), diverse le obbligazioni (*airge*), diversi i nomi (*anmann*), diverse le piste (*conara*), e diversa era la procedura di ogni pista con cui si promuove un'azione petitoria (*acarair* o *acrae*).⁵⁴⁵

COSTITUZIONE DI UNA CORTE DI TRIBUNALE

Airecht Text

Tale testo, edito e tradotto da Fergus Kelly,⁵⁴⁶ consta di due sezioni separate di cui la prima, in prosa, riguardante la descrizione particolareggiata di una corte giudiziaria, e la seconda, in *roscad*⁵⁴⁷, contenente varie massime legali. Entrambe le sezioni sono accompagnate da un cospicuo apparato di glosse.

Secondo quanto afferma l'*Airecht Text* nel diritto irlandese (*Féniu* o *fénechuis*) esistevano cinque corti (*V airechta*) differenti e cioè: la *culairecht* ('corte di dietro'), la *taebairecht* ('corte di lato'), la *airecht uirdnidhe* ('la corte che aspetta'), la *airecht fo leth* ('corte isolata') e la *airecht fodesin* (la corte propriamente detta').⁵⁴⁸

Culairecht era la corte (*airecht*) che stava dietro (*bis ar cul*) ad ognuno (*cháich*) ed era costituita dal re (*righ*), dal vescovo (*espoc*) e dal maestro capo (*ollamand*) esperto (*sai*) in ogni linguaggio legale (*gacha berlai*).⁵⁴⁹ Questa era quindi la ragione per cui tale corte veniva detta *culairecht*, infatti il re, il vescovo e il maestro capo rappresentavano la scogliera che si trovava dietro (*gul*) alle corti (*na nairechta*) nel momento della sentenza (*breth*) e della promulgazione del giudizio (*forus*).⁵⁵⁰

544 CCF paragrafo 2 pag. 15; Thurneysen op. cit.

545 CCF paragrafo 2 pag. 15; Thurneysen op. cit.

546 Fergus Kelly "An old-irish Text on Court Procedure" in *Peritia* 5 (1986) pp. 74-106.

547 Il *roscad*, come già detto, era il verso poetico utilizzato nella composizione dei testi legali.

548 AT paragrafo 1 pag. 84; Fergus Kelly op. cit.

549 'Sai *gacha berlai ollamanad*' significa letteralmente 'l'esperto (*sai*) in ogni (*gacha*) linguaggio legale (*berlai*) con il grado di maestro (*ollamanad*).

Secondo Fergus Kelly (AT pag. 90) tale esperto, facente parte della *culairecht*, dovrebbe essere identificato come un poeta capo (*ollam*). *Ollam* infatti significa 'esperto', 'maestro', 'capo' ed indica in particolare il grado più elevato della categoria dei poeti (*fili*).

Tale esperto potrebbe però essere identificato anche con il grado più elevato dei giudici (*brithem*),

Taebairecht era la corte su cui ognuno fa affidamento ed era costituita dai custodi della tradizione (*senchaid*), dai re minori (*ruirig*), dagli ostaggi (*geill*), dai *rath* garanti (*ratha*), dagli *aitire*-garanti (*aitiriga*)⁵⁵¹. Tale corte veniva definita 'corte di lato' perché si fondava sulla antica conoscenza (*senchus*) dei custodi della tradizione (*na senchad*).⁵⁵²

Airecht uirdnidhe era la corte che attende (*a suide*) ed era quella dove si trovavano le parti in causa (*fechemain*) e gli avvocati (*aighnedha*) che aspettavano i giudizi (*breithi*) mentre i giudici (*brethemain*) attendevano alla spiegazione (*tasbenad*)⁵⁵³ e alla promulgazione (*foros*) della sentenza.⁵⁵⁴

Airecht fo leth era la corte separata dove si trovavano i *naidm*-garanti (*nadmand*), i *rath*-garanti (*ratha*),⁵⁵⁵ i testimoni (*fiadain*)⁵⁵⁶ ed i garanti per i contratti (*maic cor mbel*). Tali persone non potevano infatti recarsi da alcuno (*noch ni tiaghatsaide*) e nessuno poteva andare da loro (*neoch ni tedi nech cucussum*). Questi uomini dovevano rimanere seduti (*seis*) fino a quando non si recavano (*tiaghat*) con chiara memoria (*cumnib glanaib*) fra le nebbie (*i craes*) della corte (*na hairichta*). Cioè fino al momento in cui non potevano presentarsi dinanzi alla corte per rendere la loro testimonianza facilitando in tale maniera il giudizio dei giudici.⁵⁵⁷

Airecht fodesin era la corte in se stessa ed era costituita dai giudici (*brethemain*) con le sedici persone (VI.X.) che si trovavano nella corte intorno a loro⁵⁵⁸, secondo il Diritto irlandese (*fenechais*). Questa era la corte del giudice capo (*ollaman bretheman*).⁵⁵⁹

In pratica secondo quanto riportato nel testo la *culairecht* o 'corte di dietro' era costituita dal *rí*, dal vescovo (*epscop*) e dal maestro capo (*ollamand*) esperto (*sai*) in ogni linguaggio legale (*gacha berlai*) che collaboravano con i giudici della corte principale al momento della sentenza (*breth*) e della promulgazione

il *breitheam tri mbèrla* cioè il giudice conoscitore dei tre linguaggi legali. *Bèrla* indica infatti il linguaggio legale e i *tri bèrla* sarebbero il *bèrla fène* o linguaggio legale, il *filidecht* o linguaggio poetico e il *lègend* o Latino.

550 AT paragrafo 2 pag. 85; Fergus Kelly op. cit.

551 Gli *aitire*-garanti garantiscono con la propria persona. Così, se il garantito non tiene fede alle proprie obbligazioni, l'*aitire* viene preso come ostaggio fino al pagamento, da parte del garantito, dell'indennizzo dovuto per gli impegni non mantenuti.

552 AT paragrafo 3 pag. 85-86; Fergus Kelly op. cit.

553 *Tasbenad* indica, secondo la stessa glossa del testo, il periodo durante il quale i giudici (*na brethemain*) spiegano i motivi (*sgèl*) della propria sentenza alle parti in causa (*fechemnaib*).

554 AT paragrafo 4 pag. 86; Fergus Kelly op. cit.

555 I *naidm*-garanti non garantiscono con la propria proprietà o con la propria persona, ma hanno il compito di obbligare il proprio garantito a tener fede alle proprie obbligazioni.

I *rath*-garanti invece garantiscono con il proprio patrimonio e devono rispondere per le mancanze dei loro garantiti.

556 *Fiadain* indica i testimoni oculari.

557 AT paragrafo 5 pag. 86-87; Fergus Kelly op. cit.

558 Le sedici persone qui menzionate sono costituite da tutti i membri delle altre corti finora analizzate.

559 AT paragrafo 6 pag. 87; Fergus Kelly op. cit.

del giudizio (*forus*). La *taebairecht* o 'corte di lato' era costituito dai custodi della tradizione (*senchaid*), dai re minori (*ruirig*), dagli ostaggi (*geill*), dai *rath* garanti e dagli *aitire* garanti. Tale corte si fondava sull'antica conoscenza dei custodi della tradizione che probabilmente conoscevano il diritto tradizionale dei *Féni*. La *airecht uirdnidhe* o la 'corte che aspetta' era quella dove si trovavano le parti in causa (*fechemain*), e gli avvocati (*aighnedha*) che aspettavano i giudizi mentre i giudici attendevano alla spiegazione (*tasbenad*) e alla promulgazione della sentenza (*forus*). La *airecht fo leth* o 'corte separata' era dove si trovavano i *naidm*-garanti, i *rath*-garanti, i testimoni ed i garanti per i contratti. Tali persone non potevano recarsi da alcuno e nessuno poteva andare da loro, dovevano invece rimanere sedute fino al momento in cui non sarebbero andate a testimoniare dinanzi alla corte principale. La *airecht fodesin* o 'corte in se stessa' era costituita dai giudici (*brethemain*) insieme con le sedici persone che si trovavano intorno a loro, nelle altre quattro corti, secondo il diritto irlandese. Questa era la corte del giudice capo (*ollaman bretheman*) davanti alla quale appunto gli *aigneda* dovevano perorare le cause dei loro clienti.

PROCEDURA PROCESSUALE

La fonte principale di informazioni sulla procedura legale nell'Irlanda antica è costituita, come ho già accennato, dal testo *Cóic Conara Fugill*.

Secondo F. Kelly la maggior parte dei sistemi legali dà molta importanza alle esatte procedure che devono essere seguite se si vuole intentare correttamente una causa legale, utilizzando quindi formule e parole appropriate.

Secondo il diritto irlandese antico la prima cosa che un querelante (*feichem toicheda*) doveva fare prima di intentare una causa era indicare pubblicamente che un'offesa, un reato od un crimine era stato commesso. Tale dichiarazione di reato, definita con il termine *aidbriud*, era resa nota o dalla vittima stessa o da un parente della vittima. Per intentare una causa legale o *acrae* contro l'imputato (*bunaidh*), il querelante (*feichem toicheda*) doveva però obbligatoriamente assumere un avvocato (*aigne/fethem*) per perorare la causa per suo conto. È interessante far notare come nei testi si usino in maniera interscambiabile i due termini *aigne* e *fethem* per indicare l'avvocato mentre per indicare la rappresentanza legale si usa il termine *fethemnas*.

Come si può ricostruire dall'analisi dei testi, otto sono gli stadi in cui si può suddividere la procedura con cui i casi legali venivano presentati e perorati:

- 1) Stabilire la data per l'udienza
- 2) Scelta della pista di giudizio o *onar fugill* da parte dell'*aigne* del querelante
- 3) Consegna della garanzia o *árach*
- 4) Perorazione o *tacrae* da parte dell'*aigne* del querelante

- 5) Replica o *frebrae* da parte dell'*aighe* dell'imputato
- 6) Giudizio o *breth*
- 7) Promulgazione del giudizio o *forus*
- 8) Conclusione o *forbae*

Le cinque vie o piste di giudizio, *conara fugill*, secondo cui un caso legale poteva essere presentato sono: *Fír* cioè Verità, *Dligned* cioè Legalità/Autorizzazione, *Cert* cioè Giustizia, *Téchtæ* cioè Proprietà, *Coír n-athcomairc* cioè Inchiesta corretta. L'avvocato doveva sapere qual era la pista giusta per il caso che doveva perorare in quanto ciascuna pista doveva essere usata, come vedremo poi meglio nel particolare, per presentare determinati tipi di cause ed aveva la propria procedura e le proprie obbligazioni, vincoli o garanzie (*airge*). Nel caso in cui l'*aighe* avesse scelto la pista sbagliata o avesse cambiato via di giudizio durante la perorazione della causa doveva pagare una multa equivalente ad una mucca.

In linea generale la via di giudizio *Fír* doveva essere seguita nei casi difficili, nelle divisioni all'interno della stirpe, in caso di falso giuramento e di accettazione di un signore; nelle cause relative in particolare a spartizioni ereditarie (*derbranna*) tra fratelli, relative al conseguimento di un'eredità, e al diritto di comando. Inoltre erano discusse anche tutte le cause riguardanti offese volontarie (*cinta comraitti*) o involontarie (*anfoit*) con piena responsabilità (*lanfiachaig*) e quelle relative di un signore sulla signoria e di un abate sull'abbazia. La via di giudizio *Dligned* doveva essere seguita nei casi in cui si devono far valere diritti derivanti da un contratto e in particolare le cause relative ai quattro tipi di dono (*tabairt*) stabiliti dal diritto irlandese: dono di un nobile verso un altro nobile, dono di un nobile verso un umile, dono di un umile ad un nobile e dono di un umile ad un altro umile. Inoltre secondo questa *conar fugill* venivano discusse le offese involontarie (*anfot*) per cui veniva pagata solo mezza ammenda (*lenthfiach*) e i danneggiamenti non giustificati.

La via di giudizio *Cert* doveva essere seguita nei casi di contratti ingiusti che dovevano essere riequilibrati riempiendo il vuoto e svuotando il pieno, in pratica in tutti i casi in cui era necessario riequilibrare le due parti di un contratto in modo tale che quest'ultimo non fosse svantaggioso per alcuno. In particolare venivano presentati a giudizio i casi riguardanti l'uguale valutazione dell'oggetto di un contratto, lo svuotamento del troppo pieno ed il riempimento del troppo vuoto, il raggiungimento del giusto valore, il pagamento del giusto compenso, la valutazione dei doni di nozze e di permutate. Secondo tale via di procedura venivano discussi dunque i seguenti casi: contratti (*cuir*), transazioni commerciali (*cundartha*), remunerazioni e indennizzi (*commaine*), impegni di matrimonio (*dligned lanamnais*) e ogni tipo di pareggiamento di valori. Nel caso in cui fosse avvenuta una qualche ingiustizia durante la stipulazione di un contratto e vi fosse la necessità di stabilire un'ammenda allora il caso veniva presentato a giudizio secondo appunto questa *conar fugill*.

La via di giudizio *Téchtæ* doveva essere seguita in casi di dipendenza servile o semi-servile e in casi in cui il crimine era stato commesso molto tempo prima; in particolare con questa via di giudizio venivano presentati a giudizio tutti i casi concernenti problemi di eredità relativi ai clienti, ai servi, e ad i semi liberi (*bothach*, *fuidir* e *sencléithe*) lavoranti sulla terra di un *flaith*, insieme con le cause riguardanti i rapporti di clientela tra un signore ed i propri clienti e tra un monastero ed i propri servitori laici o conversi.

La *Coir n-athcormaic* infine doveva essere seguita in vari casi tra cui quelli che riguardavano la legge di famiglia (*corus fine*) e i pagamenti di compensi per i vari insegnamenti. In pratica veniva scelta per discutere le dispute riguardanti le venticinque sezioni della regolamentazione riguardante la famiglia, le conseguenze della sentenza e tutti i casi in cui appunto doveva essere stabilito il compenso per un'insegnamento. Nel caso in cui qualcosa non potesse essere presentato a giudizio secondo un'altra *conar fugill*, doveva venire discusso secondo tale via di procedura.

Coir n-athcomairc sarebbe stata dunque una definizione adatta per tutte le *conara fugill* in quanto letteralmente significava richiesta (*athcomarc*) corretta (*coir*) oppure inchiesta (*athcomarc*) conforme all'ordine (*coir*). Ogni caso legale infatti doveva essere presentato in modo corretto e le parti in causa (*fechemain*) dovevano essere autorizzate legalmente a consultare il giudice (*brithem*) riguardo alla sentenza (*brethe*), in qualsiasi luogo le due parti si trovassero per una decisione legale (*do rer coir*), sia che vi fosse un accordo pacifico, sia nel caso si svolgesse un regolare processo (*ae coraigthe*).

Secondo quanto contenuto nel "*Cóic Conara Fugill*" la diversità dei nomi e delle procedure aveva l'utilità di scoraggiare le persone ignoranti, rozze e scarse che altrimenti avrebbero cercato di procedere legalmente contro una persona esperta. Le persone ignoranti avrebbero così dovuto divenire esperte o avrebbero dovuto condurre con loro degli avvocati esperti e non avrebbero potuto esse stesse perorare alcuna causa presentandosi come avvocati dinanzi a dei giudici.⁵⁶⁰

La legge irlandese infatti prevedeva che l'imputato stesso e il querelante potessero perorare la propria causa dinanzi ai *brithemain* o al *rí*, a patto che conoscessero le norme e il linguaggio adatto, in caso contrario dovevano rivolgersi ad un *aigne* di professione. Nel caso in cui la vittima di un crimine non fosse in grado né di perorare da solo la propria causa, né di pagare un *aigne*, la legge prevedeva anche che la spesa dovesse ricadere sull'imputato colpevole. Come abbiamo visto, comunque, le norme su cui si fondavano le perorazioni erano molto complesse e probabilmente il ricorso all'aiuto degli *aignedha* doveva essere molto frequente, soprattutto nel periodo più recente.

La *conar fugill* scelta dall'*aigne* o dalle parti in causa (*fechemain*) per procedere a giudizio doveva essere legale ed essere presentata correttamente, altrimenti l'*aigne* od i *fechemain* avrebbero dovuto pagare al *brithem* la multa per mancata

⁵⁶⁰ CCF paragrafo 133 pag. 57; Thurneysen op. cit.

conoscenza della *conar fugill* prescelta.⁵⁶¹ Per tale motivo difatti veniva versato pegno intero (*langille*) prima dell'inizio della perorazione e mezzo pegno (*lenthgille*) dopo l'inizio della perorazione. I vincoli venivano poi sospesi quando il giudice stabiliva la correttezza e la legalità della *conar fugill* intrapresa, con successiva restituzione del pegno precedentemente consegnato. Inoltre i *brithemain*, come ho già detto, dovevano stabilire l'ammenda equivalente a pegno intero o mezzo pegno, per tono di voce troppo alto o troppo basso oppure per abbandono di una via di procedura per un'altra o per orazione troppo impetuosa.⁵⁶² L'avvocato o la parte in causa, se questa perorava la propria causa da sola, doveva difatti mantenere anche un contegno appropriato dinanzi ai giudici, moderando il tono della voce, senza cercare di convincere i *brithemain* con un tono troppo alto o con un'orazione troppo veemente. Inoltre, una volta scelta la via di procedura, non poteva, durante lo sviluppo della perorazione, cambiare *conar fugill*, pena appunto il pagamento di un'ammenda.

Prima che si potesse procedere alla discussione del caso era necessario che entrambe le parti si legassero con pegni e garanzie che dipendevano dalla pista scelta e che erano versati per assicurarsi che il giudizio del giudice venisse accettato.

Nei testi infatti si afferma chiaramente che diverse erano le cause legali (*sretha*), diverse le obbligazioni (*airge*), diversi i nomi (*anmann*), diverse le piste (*conara*) e diversa era la procedura di ogni pista con cui si promuoveva un'azione petitoria (*acarair* o *acre*). Un pegno intero (*langilli*) veniva versato per la piena conoscenza della via di procedura definita *Fír*, una garanzia *nascaire* veniva versata per la via definita *Dliged*, un *smachtgille* veniva versato per la *Cert*, una garanzia *raith* veniva consegnata per la *conar fugill* denominata *Techtae*, una garanzia *aitire* veniva infine consegnata per la piena conoscenza della via di procedura definita *Coir n-athcomairc*.⁵⁶³

L'udienza e la perorazione (*tacre*) avvenivano in una corte (*airecht*), simile a quella descritta nel paragrafo precedente, davanti ad uno o più giudici, per i casi di minore importanza probabilmente bastava un giudice solo mentre per i casi più difficili veniva richiesta la presenza di più giudici. Probabilmente le cause minori venivano discusse presso la casa del giudice mentre i casi di maggiore importanza che comportavano la presenza di un gran numero di testimoni si tenevano in un luogo aperto stabilito legalmente.

Come vedremo meglio nel dettaglio, durante l'analisi del *Cóic Con ara Fugill*, la perorazione (*tacre*) e la perorazione di risposta (*frecre*) dell'*aigne* antagonista dovevano essere portate a termine seguendo determinati parametri, ad esempio con un giusto tono di voce né troppo alto né troppo basso e con l'uso corretto delle parole, e in caso di errore gli *aigneda* cioè gli avvocati erano tenuti a pagare determinate multe.

561 CCF paragrafo 135 pag. 58; Thurneysen op. cit.

562 CCF paragrafo 136 pag. 58; Thurneysen op. cit.

563 CCF paragrafo 2 pag. 15; Thurneysen op. cit.

Il giudizio (*breth*) veniva poi dichiarato dal giudice (*bretehem*) o dalla corte (*airecht*) e successivamente avveniva la promulgazione (*forus*) pubblica del giudizio in questione durante la quale probabilmente avveniva l'esposizione dei motivi base che avevano portato alla decisione del giudice o della corte. Il giudice o i giudici dovevano dichiarare in particolare se il loro giudizio era basato sui versi legali (*roscaid*), sulle massime (*fásach*), sulla legge di natura (*aicned*) e sulla legge delle sacre scritture (*Teistimin*), inoltre i giudizi potevano basarsi sull'analogia (*cosmailius*) con altri giudizi dati in precedenza.

In vari testi si afferma che un giudice che avesse dato un giudizio senza ascoltare le due parti, senza avere una conoscenza appropriata e senza aver dato nulla come garanzia del proprio giudizio, cioè un giudice che avesse emesso un falso giudizio avrebbe causato carestie, malattie ed avversità. La falsità di un giudice, al pari della falsità di un re, era considerata come una colpa gravissima che si riteneva avesse conseguenze nefaste su tutto il territorio.

Un giudice poi non poteva perorare nessuna causa tranne nel caso di una donna incapace di parlare per se stessa, nel caso di un eremita o di un uomo che non potesse parlare per il proprio bene. Poteva inoltre prendere parte alla perorazione in un caso ineguale in cui una delle due parti era in svantaggio.

Dopo la promulgazione del giudizio avveniva la conclusione della procedura (*forbae*) in cui avveniva la messa in atto della sentenza.

Cóic Conara Fugill

Di questo testo legale esistono tre versioni diverse R, E ed H che Thurneysen ha edito e tradotto considerando insieme le prime due redazioni che constano complessivamente di 29 paragrafi, e analizzando separatamente la terza che si presenta di dimensioni molto maggiori constando di ben 147 paragrafi.

Oltre ai tre testi fondamentali il Thurneysen ha edito e tradotto anche commentari e glosse.⁵⁶⁴

Nel mio lavoro di ricerca mi sono avvalsa di tutte e tre le versioni che sono state da me analizzate e presentate secondo la divisione decisa da Thurneysen.

Versioni R ed E

Secondo il testo cinque (*cóic*) erano le piste (*conara*) di giudizio (*fugill*) che qui venivano specificate: *fír* (verità), *dliged* (diritto legale), *cert* (giustizia), *téchta* (correttezza legale) e *coír n-athchomairc* (richiesta corretta).⁵⁶⁵

⁵⁶⁴ Rudolf Thurneysen "Cóic Conara Fugill: Die fünf Wege zum Urteil" in *Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften* Nr. 7 Jahrgang 1925 Philosophisch-Historische Klasse (Berlin 1926).

⁵⁶⁵ CCF paragrafo 1 pag. 15; Thurneysen op. cit.

fír ha il significato fondamentale di 'verità' a cui è stato attribuito poi anche il significato di giustizia.

Dliged significa 'diritto', 'legge', 'diritto legale', 'debito' e come agg. 'ciò che è dovuto', 'ciò che è esigibile'.

Diverse (*sain*) erano le cause legali (*sretha*), diverse le obbligazioni (*airge*), diversi i loro nomi (*anmann*), diverse le piste (*conara*) e diversa era la procedura di ogni pista con cui si promuoveva un'azione petitoria (*acarair* o *acrae*).⁵⁶⁶

All'opposto una ed unica era la tariffa dell'ammenda (*smacht*) che l'*aigine* doveva pagare sia per la mancata conoscenza della corretta procedura (*conaire*) di inizio della perorazione di difesa (*re ngabail tacrai*), sia per l'abbandono (*i ndul*) di una pista di procedura (*conair*) per un'altra (*for araili*) dopo l'inizio della perorazione stessa (*iar ngabail tacrai*), sia infine per aver parlato a voce troppo alta (*roairde gotha*) o troppo bassa (*roisle gotha*).

La tariffa di tale ammenda era costituita da una mucca (*bó*) e ogni *conar* aveva poi le proprie obbligazioni e i propri pegni.⁵⁶⁷

Fír

I seguenti erano i fondamenti di tale *conar fugill*: sicura spartizione ereditaria (*derbranna*) tra fratelli (*brathar*), accettazione (*airitin*) di un signore (*flaith*), il conseguimento di un'eredità (*ascnam ndibaid*), il diritto (*dliged*) al comando (*tuise*).⁵⁶⁸

Il vincolo (*arach*) proprio della pista denominata *fír* era costituito dalla garanzia intera (*langilli*) per una mucca (*bó*) che veniva impegnata per la corretta conoscenza di questa *conar* fino al momento in cui la perorazione iniziava. Invece se la perorazione era già iniziata si doveva versare un mezzo pegno (*lethgilli*) per la mucca.⁵⁶⁹

Il *langilli* si riferiva alla mancata conoscenza della *conar* mentre il *lethgilli* si riferiva all'abbandono di una via difficile come la *Fír*, per un'altra via più facile.⁵⁷⁰

Secondo questa via di procedura venivano presentate a giudizio le cause relative a offese (*cinta*) volontarie (*comraititi*) e involontarie (*anfoit*) con piena responsabilità (*lanfiachaig*); e cause relative al diritto di un signore (*flatha*) sulla signoria (*flathemnas*) e di un abate (*abbad*) su una abbazia (*abdaine*).⁵⁷¹

Dliged

La corretta dichiarazioni con cui si doveva introdurre questa *conar* era: 'Io scelgo (*tog*) il *dliged* per quanto riguarda i contratti (*im churu*)'.⁵⁷²

Cert indica 'giustizia', 'diritto' e 'diritto legale'; come aggettivo indica 'ciò che è corretto', 'ciò che è conforme alla regola'.

Téchtá significa 'proprietà', 'correttezza', 'legalità', 'diritto legale'; come agg. indica 'ciò che è prescritto dalla legge'.

Coir n-athchomairc significa 'richiesta corretta' cioè corretta formulazione della richiesta.

566 CCF paragrafo 2 pag. 15; Thurneysen op. cit.

567 CCF paragrafo 2 pag. 15; Thurneysen op. cit.

568 CCF paragrafo 3 pag. 16; Thurneysen op. cit.

569 CCF paragrafo 4 pag. 17; Thurneysen op. cit.

570 CCF paragrafo 7 pag. 17; Thurneysen op. cit.

571 CCF paragrafo 5 pag. 17; Thurneysen op. cit.

572 CCF paragrafo 8 pag. 18; Thurneysen op. cit.

Le glosse annesse a questo paragrafo ci spiegano anche la tipologia dei ‘doni’ che il diritto irlandese ammetteva.

Quattro erano i doni (*tabarta*): il dono (*tabairt*) di un nobile (*usal*) ad un altro nobile, il dono di un umile (*isil*) ad un altro uomo di condizione umile, il dono di un *usal* ad un *isil* e di un *isil* ad un *usal*.

Ogni *tabairt* che un nobile dava (*do.bera*) o che ad un nobile veniva dato (*do.berthar*) era valido (*díles*) dopo 24 ore (XXIII).

Nel caso in cui un *isil* donava un *tabairt* ad un altro *isil* allora un terzo (*trian*) del dono era valevole dopo 24 ore e due terzi (*da trian*) dopo dieci giorni (*dechmaidh*) se non vi era un garante disponibile. Altrimenti se il garante era presente, l'intero dono aveva valore dopo le 24 ore.

E questo significava un uomo ‘più nobile riguardo al dono’ (*usal imna tabarta*): cioè un uomo la cui parola valeva come garanzia, la sua parola attestava da sola l'effettiva possibilità di disporre di beni (*aicdi*).⁵⁷³

La scelta della *conar dliged* era vincolata dalla garanzia (*nascair*) *naidm* che non veniva mai ottenuta sulla base di un pegno (*gill*).⁵⁷⁴ Nella *dliged* erano contemplate la cause legali riguardanti i quattro doni (III *tabarta*) delle glosse, l'offesa involontaria (*int anfort*) con metà colpa o responsabilità parziale (*lethfiachach*) e offesa involontaria (*int indeithbir*).

Per quanto riguarda i quattro *tabarta* il ‘*Cóic Conara Fugill*’ riprendeva quanto detto nelle glosse aggiungendo alcune informazioni importanti. Innanzitutto afferma che ogni dono che il *rí* o l'*epscop* davano, era valevole interamente a partire dalle 24 ore, sia con garante che senza mentre il dono di un *isil* ad un *usal* non era valido fino a quando il signore non remunerava il *tabart* occupandosi degli affari dell'*isil* nell'assemblea (*dail*) e in tribunale (*airacht*).⁵⁷⁵

Il testo poi presenta la divisione tra un uomo ‘più nobile (*usal*) rispetto al dono’ e un ‘uomo più umile (*isel*) rispetto al dono’ riportando la medesima spiegazione presentata nelle glosse e asserendo che un uomo ‘più umile rispetto al dono’ era una persona la cui parola non valeva come garanzia.⁵⁷⁶

Vengono in seguito menzionate altre due categorie costituite la prima dagli uomini ‘più nobili (*usal*) rispetto alle ammende (*smacht*)’, cioè dalle persone il cui prezzo d'onore (*inecland*) raggiungeva i sette *cumal*, e la seconda dagli uomini

573 CCF paragrafo 8 e commentario annesso pag. 18; Thurneysen op. cit.

574 CCF paragrafo 9 pag. 18; Thurneysen op. cit.

575 CCF paragrafo 10 pp. 18-19; Thurneysen op. cit.

576 CCF paragrafo 10 pp. 18-19; Thurneysen op. cit.

“*Is sed is usal a leth re tabairt ann, cach duine is quma epeirt 7 aige; 7 is sed is isel a leth re tabairt and, gach duine nach cuma epert na aigi*”.

Trad. letterale ‘Questo si dice più nobile (*usal*) rispetto (*re*) al dono (*tabairt*), ogni persona (*cach duine*) la cui parola (*epeirt*) è uguale (*quma*) al patrimonio (*aige*); e questo significa più umile (*isel*) rispetto (*re*) al dono (*tabairt*), ogni persona (*gach duine*) la cui parola (*epert*) non è uguale (*nach cuma*) al patrimonio (*aigi*)’.

‘più umili (*isel*) rispetto alle ammende’, cioè dalle persone il cui prezzo d’onore non raggiungeva i sette *cumal*.⁵⁷⁷

Cert

I seguenti erano i fondamenti (*sreth*) su cui si basava questa via di procedura: uguale valutazione (*cert im chotomus*) dell’oggetto (*folad*) del contratto, oggetti uguali (*folaid cutrummai*), svuotamento del pieno (*forsatu forlain*), riempimento del vuoto (*forlinad forbfais*), raggiungimento del giusto valore (*cert foraice* letteralmente ‘giusta corrispondenza’), equivalenza del compenso (*comuin*), doni di nozze (*ascada lanamnais*), permutate (*urgais* letteralmente scambi, baratti).⁵⁷⁸

Il vincolo (*arach*) della *cert* era costituito da un *smachtgilli* che equivaleva secondo Thurneysen al settimo del valore di una mucca.⁵⁷⁹

I seguenti erano i casi che venivano discussi secondo tale *conar fugill* e cioè: contratti (*cuir*), transazioni commerciali (*cundartha*), remunerazioni e indennizzi (*commaine*), impegni di matrimonio (*dliged lanamnais*) ed ogni tipo di pareggiamento di valori (*cech comarddugud folad*).

Nel caso in cui venisse commessa qualche ingiustizia (*étged* letteralmente ‘negligenza’) durante la stipulazione di un contratto e vi era necessità di stabilire un’ammenda e l’adeguamento (*comarddugud folad*) era già stato effettuato, allora il caso veniva presentato a giudizio (*is a n-acra* letteralmente ‘vi è un’azione legale’) secondo la pista di giudizio denominata *cert*.⁵⁸⁰

Notizie più accurate ci vengono inoltre fornite dalle glosse relative a questo argomento. Vengono infatti ribaditi i casi legali che potevano essere discussi secondo la *cert* e cioè: contratti (*cora*), transazioni commerciali (*cunnartha*), indennizzi (*comain*), contraccambio di doni (*aisgid*), impegni di matrimonio (*dliged lanamnus*) e scambi o permutate (*urgais*).

Per indennizzo o remunerazione (*cumain*) le glosse intendevano l’uguale valutazione degli oggetti delle due parti (*cuma-maine o cach dibh da chele* letteralmente ‘uguale valore di ogni cosa dall’una all’altra’) e il pagamento del compenso stabilito (*ro.achtaigh*) in modo corrispondente alla legge.

Con il termine ‘dono’ (*aisgid*) si intendeva ciò che veniva dato senza ricevere nulla in cambio contemporaneamente. In tale caso non veniva stabilita alcuna multa (*eric*)

⁵⁷⁷ CCF paragrafo 10 pag. 17; Thurneysen op. cit.

“*Is edh is uasal a leth re smacht and, duine ga.bfuilit .VII. gcumala ina inecland; is sedh is isel a leth re smacht canana ann, gach duine dana. [fui]lit .VII. gcumala na enecclaind*”.

Trad. lett. ‘E questo è nobile rispetto ad un’infrazione della legge (*smacht*), una persona (*duine*) il cui prezzo d’onore (*inecland*) raggiunge (*ga.bfuilit*) i sette *cumal* (*VII gcumala*); e questo è umile rispetto ad un’infrazione della legge, ogni persona (*gach duine*) il cui prezzo d’onore (*enecclaind*) non raggiunge (*fuilit*) i sette *cumal* (*VII gcumala*)’.

⁵⁷⁸ CCF paragrafo 11 pag. 19; Thurneysen op. cit.

⁵⁷⁹ CCF paragrafo 12 pag. 20; Thurneysen op. cit.

⁵⁸⁰ CCF paragrafo 13 pag. 20; Thurneysen op. cit.

per mancato pagamento. Infatti per un dono (*aiscid*) od un baratto (*urgais*) fino alla fine di un anno (*go cend mbliadna*) non si doveva pagare multa (*nach nad.iccathar*) e dopo un anno (*iar mbliadain*) doveva essere pagato un *raith* (*is rath*).

Per cambio o baratto (*urgais*) si intendeva la differenza (*dethbir*) che era stabilita (*bis itir*) tra due valori (*in da set*) scambiati (*claochloda*) di cui uno di maggiore valore (*set mor dib*) e l'altro di valore minore (*set beg*).⁵⁸¹

Techta

I seguenti erano i fondamenti (*sreth*) su cui si basava la via di procedura denominata *techta*: casi riguardanti tutto ciò che veniva ereditato (*bithbunud biid*) in particolare quanto concerneva i vassalli feudali della signoria (*senchleithi flatha*), casi relativi al *fuidir* libero (*fuidrius*), al *fuidir* non libero, ai censuari (*athechu*), ad antiche mancanze (*sensmur cinad*) e all'eredità dei contadini (*athechu bunaid*).⁵⁸²

Il vincolo (*arach*) della *techta* era costituito da un garante (*raith*) secondo legge.⁵⁸³

In particolare secondo questa *conar fugill* venivano presentati a giudizio (*do acrau*) casi concernenti i *bothaig* (censuari), i *fuidir* (locatari), i vassalli feudali (*senchleithi*), ogni vecchia mancanza (*cach sensmur cinad*), ogni offesa o mancanza dopo il periodo di un anno (*cach cin iar mbliadain*), le rivendicazioni (*dliged flatha*) dei signori nei confronti dei clienti (*chelib*) e dei clienti (*cele*) nei confronti dei signori (*flaith*), le rivendicazioni del monastero (*eclaise*) nei confronti dei *manach* (servitori laici) e dei *manach* nei confronti del monastero (*eclais*), le rivendicazioni del figlio adottivo (*dalta*) nei confronti del padre adottivo (*aite*) e infine del padre adottivo (*aite*) nei confronti del figlio adottivo (*daltu*).

⁵⁸¹ CCF paragrafo 13 pag. 20; Thurneysen op. cit.

⁵⁸² CCF paragrafo 14 pag. 21; Thurneysen op. cit.

⁵⁸³ CCF paragrafo 15 pag. 21; Thurneysen op. cit.

Bothach indica un censuario che vive in una capanna e che riceve terra e forse capi di bestiame da un *flaith* in cambio di alcuni servizi. Il *bothach* comunque pur non essendo completamente libero non è vincolato al terreno ma può sciogliersi dal vincolo dandone notizia al proprio *flaith*. *Fuidir* è un termine indicante varie categorie di locatari a tempo indeterminato i cui servizi verso il *flaith* si distinguono nettamente da quelli dei clienti (*céili*).

A differenza dei *céili* infatti il *fuidir* non possiede anche terreni di sua proprietà ma vive sul terreno che ha ricevuto da un *flaith*. La sua condizione è quindi semi servile nonostante egli abbia diritto ad abbandonare la terra ricevuta in qualsiasi momento, dopo averne dato la notizia al signore e dopo aver riconsegnato a quest'ultimo due terzi del prodotto agricolo.

Il *fuidrius* (cioè il rapporto di un *fuidir* con il proprio *flaith*) poteva inoltre essere di due tipi: il *sóer-fuidrius* (cioè il tipo di *fuidir* appena descritto) e il *dóer-fuidrius*. Nel secondo caso la condizione del *fuidir* era probabilmente più servile rispetto al *sóer-fuidir* ma loro diversità non è molto chiara. Spesso non è neanche percepibile la differenza tra *bothach* e *fuidir*.

Sen-chléithe è un termine tecnico per indicare il servo della gleba o vassallo feudale che riceve un appezzamento di terreno in cambio di vari servizi e che rimane vincolato alla terra come servo non libero incapace di rinunciare alla propria locazione.

Un *bothach* od un *fuidir* i cui antenati si sono stanziati sulla terra del medesimo signore per dieci generazioni scendono al livello di un *sen-chléithe*.

Nelle glosse ai casi appena elencati ne vengono aggiunti inoltre altri quattro: dono di Dio (*dán Dé*), dono degli uomini (*dán duine*), merito delle Reliquie (*tuillem ministri*) e tutte le offese che vengono trascurate (*gach ní ima.rabhus a faille*).⁵⁸⁴

Come possiamo notare quindi secondo la *techta* venivano discussi e presentati a giudizio tutti i casi concernenti problemi di eredità e problemi relativi ai rapporti di clientela tra un signore ed i propri clienti e tra un monastero ed i propri servitori laici o conversi.

Probabilmente in tale modo si discutevano tutti casi di scioglimento del contratto di clientela e di successione del feudo (sia libero che non libero) con rinnovamento appunto del contratto di clientela con i parenti in caso di morte del *flaith* o del *céle*.

Vengono prese in considerazione inoltre le dispute legali relative ai vincoli tra i locatari (semi-liberi e non liberi) ed il proprio *flaith*, con attenzione rivolta in particolare verso le mancanze e le offese compiute in tempi lontani e che rischiavano di non essere più perseguibili legalmente.

Alcuni falli o mancanze infatti decadevano automaticamente alla morte del responsabile o dopo un periodo di tempo stabilito e il *flaith* non aveva più diritto ad un indennizzo legale da parte dei parenti del defunto.

Infine con questa *conar fugill* si discutevano le rivendicazioni dei figli adottivi contro i padri adottivi e viceversa, probabilmente in relazione ai problemi dei diritti legali e del diritto di successione dei figli adottivi rispetto ai figli legittimi.

Coir n-athcomairc

La *Coir n-athcomairc* veniva scelta per ogni causa ben approntata e ben garantita.⁵⁸⁵

Il suo vincolo (*arach*) era costituito da un *aitire* garante cioè da un ostaggio.⁵⁸⁶

Le dispute legali discusse secondo tale via di procedura concernevano: le venticinque sezioni della regolamentazione riguardante la famiglia (*corusa fine*), le conseguenze della sentenza (*int iarm-brethemnus*) e il compenso dell'insegnamento (*loighacht na foghluma*). E se qualcosa non poteva essere querelato (*ní agra*) secondo un'altra *conar fugill*, poteva senz'altro essere presentata a giudizio (*agra*) secondo la *coir n-athcomairc*.⁵⁸⁷

Descrizione e spiegazione generale delle diverse procedure

Dopo la presentazione di ogni singola pista di giudizio, comincia, al paragrafo 21, una descrizione più generale della procedura processuale con spiegazione anche del significato del termine *conar fugill*.

⁵⁸⁴ CCF paragrafo 16 pag. 21; Thurneysen op. cit.

⁵⁸⁵ CCF paragrafo 18 pag. 22; Thurneysen op. cit.

⁵⁸⁶ CCF paragrafo 19 pag. 23; Thurneysen op. cit.

⁵⁸⁷ CCF paragrafo 20 pag. 23; Thurneysen op. cit.

Innanzitutto vengono ricordati i vincoli appropriati per ogni via di procedura e cioè: intero pegno per una mucca (*langille na bo*) secondo la *Fír*, un *nascaire* garante secondo la *Dliged*, un *smachtgille* dal valore di un settimo di una mucca (*VII maid na bo*) secondo la *Cert*, un *raith* garante secondo la *Techta*, un *aitire* garante secondo la *coir n-athcomairc*.⁵⁸⁸

Pur essendo diverso l'ammontare del pegno (*dethbir ngellta* letteralmente 'la diversità dell'ammontare dei pegni) per ogni via rimaneva comunque uguale la tariffa di ammenda (*smachta*) per l'*aighe* dal momento in cui le parti avevano raggiunto la casa (*tech*) dei giudici (*breitheman*) e si era cominciato a patrocinare il caso secondo una via di procedura ben definita (*conair fuigill airithi*). Tale *smacht* equivale ad una mucca (*bo*).⁵⁸⁹

L'uguaglianza della tariffa di ammenda era dovuta al fatto che le cinque *conara fuigill* erano collegate strettamente l'una all'altra e dipendevano tutte da un medesimo fondamento. Infatti non vi era verità (*fír*) se non vi era diritto (*dliged*), non vi era diritto (*dliged*) se non vi era piena correttezza (*cert*), non vi era correttezza (*cert*) se non vi era legalità (*techta*), non vi era legalità (*techta*) se non vi era richiesta conforme all'ordine (*coir n-athcomairc*).

Coir n-athcomairc era quindi una definizione (*ainm*) che andava bene per tutte (*doib uile*) le procedure nei casi in cui le parti erano autorizzate alla richiesta (*athcomarcc*) davanti al giudice (*do brithemain*).

Questo era il fondamento per cui non era ammessa alcuna mancanza di perfezione (*d.fubthach borb*) o ignoranza (*aneolach*) o debolezza (*essa fainn*) da parte di coloro che presentavano una causa legale.

Perciò chi non aveva raggiunto la perfezione (*buirb*), chi era ignorante (*aneolaig*) in materia di diritto (*acrau eolach*) riguardo al corretto modo di procedere, non poteva misurarsi contro uno esperto fino a quando non si presentava accompagnato da un esperto o non diveniva egli stesso (*fein*) esperto (*eolaig*).

In questo caso non era più per lui illegale (*indliged*) scegliere una o l'altra tra le vie di procedura almeno fino a quando non intraprendeva una *conar fuigill* ben stabilita. Se invece l'*aighe* in questione decideva di cambiare via di procedura (*ar dol din chonair for araili* letteralmente 'passare da una via ad un'altra') o cambiava tono di voce, passando da un tono alto ad uno basso o viceversa (*i roairddi gotha no i roisle gotha*), dopo che la perorazione era già cominciata secondo una pista ormai decisa e stabilita, allora egli doveva pagare la multa di una mucca (*bo*).⁵⁹⁰

A questo punto comincia invece, al paragrafo 24, la spiegazione esatta di ciò che veniva definito come '*conar fuigill*' e la chiarificazione della distinzione tra *conar* e *fuigill* insieme con la descrizione delle prassi processuali che sulle *conara fuigill* si fondavano.

⁵⁸⁸ CCF paragrafo 21 pag. 23; Thurneysen op. cit.

⁵⁸⁹ CCF paragrafo 22 pag. 23; Thurneysen op. cit.

⁵⁹⁰ CCF paragrafo 23 pag. 23; Thurneysen op. cit.

Secondo il testo con il termine *conar fugill* si vuole definire la capacità di giudicare (*brig etarglethi*), l'ingegno nell'estorcere (*chiall tofaiscthe*), il portare nel solco della riflessione (pensiero) e dell'intenzione dell'inclinazione (?), infatti sul pensiero (*ciallrunugud*) e sull'inclinazione delle parti ci si doveva appoggiare (si deve procedere) dal momento di inizio (*thinscital a tacrai* letteralmente 'inizio della perorazione') fino al momento della conclusione di un caso legale (*forbae*).⁵⁹¹

Si specifica inoltre che i due termini *conar* e *fugill* dovevano inoltre essere distinti attentamente infatti con il nome di *conar* si voleva indicare la perorazione (*tacra*) in difesa delle parti (*na fecheman*); con il nome di *fugill* invece la sentenza (*breth*) del giudice (*britheman*) che giudicava (*eterdeliges*) tra le due parti (*doib*).⁵⁹²

Secondo il testo sei sono le perorazioni (*tacrae*) che si fondavano sulle *conara fugill*, tra cui l'udienza preliminare (*airthacra*) prima della scelta (*togu*) e dell'obbligazione (*arach*) di una precisa via di procedura, di seguito esistevano cinque diversi tipi di perorazione: chiara (*leirtacra*), sostanziosa (*crotacra*), equilibrata (*tacra cutrumma*), ben salda (*bunadtacra*) e acuta (*solustacra*).

La *leirtacra* si fondava sulla *Fir*, la *crotacra* sulla *Dliged*, la *tacra cutrumma* sulla *Cert*, la *bunadtacra* sulla *Techta* e la *Solustacra* sulla *Coir n-athcomairc*.⁵⁹³

Per quanto riguarda invece l'origine (*bunad*), il contenuto (*inde*) e il significato (*airbert*) del termine *conar* il paragrafo 27 ci offre un'esauriente delucidazione.

Si afferma che 'Via' era l'originale parola latina (*bunad laitni*) indicante *conar* che significava letteralmente 'strada naturale o materiale' (*conar aicenta*) in quanto *conar* era composta da *cen* (senza) e *ar* (aratura). Con il termine 'strada naturale' si voleva indicare una strada propriamente detta (*conar saerda* letteralmente 'strada costruita') su cui gli uomini (*doine*) procedevano

⁵⁹¹ CCF paragrafo 24 pag. 24; Thurneysen op. cit.

⁵⁹² CCF paragrafo 25 pag. 24; Thurneysen op. cit.

"*Deffir eter in conair 7 in fugell: is ed is conar ann .I. tacra na fecheman. Fugell .I. breth in britheman eterdeliges doib*".

Trad. lett. 'La distinzione (*deffir*) tra (*eter*) *conair* e *fugell*: questo (*ed*) è *conar*, la perorazione (*tacra*) in difesa delle parti (*fecheman* da *Féchem*); *fugell* è la sentenza (*breth*) del giudice (*britheman* gn. Sg. di *Brithem*) che giudica tra (*eterdeliges*) le due parti (*doib* dat. pl. di *dà* agg. numerale per due)'

⁵⁹³ CCF paragrafo 26 pag. 24; Thurneysen op. cit.

"*Cis lir rechta forsna tacraib do.gnither forsna conaraib sin? Ni hansa . a .VI.*

.I. *airthacra ria togu 7 arach cuirp catcha conaire, leirtacra, crotacra, tacra cutrumma, bunadtacra, solustacra. Lertacra for fir, crotacra for dligud, tacra cutrumma for cirt, bunadtacra for techtu, solustacra for coir n-athcomairc*".

Trad. lett. 'Quante sono (*cis lir*) le perorazioni di legge (*tacraib rechta*) impostate (*do.gnither*) secondo queste vie di procedura (*conaraib sin*)?

Non è difficile (*ni hansa*) sei : udienza preliminare (*airthacra*) prima della scelta (*togu*) e del vincolo (*arach*) del corpo (*cuirp* gen. Sg. di *corp*) di ogni via (*catcha conaire*), chiara perorazione (*leirtacra*), sostanziosa perorazione (*crotacra*), equilibrata perorazione (*tacra cutrumma*), perorazione ben salda (*bunadtacra*) e perorazione acuta (*solustacra*). *Lertacra* secondo (*for*) la *Fir*, *crotacra* secondo (*for*) la *Dliged*, *tacra cutrumma* secondo (*for*) la *Cert*, *bunadtacra* secondo (*for*) la *Techta* e *solustacra* secondo (*for*) la *Coir n-athcomairc*.

(*n-imthiget*). Da questo primo significato si sarebbe passato poi ad uno metaforico di ‘via del giudizio’ (*conar fugill*) seguendo lo stesso procedimento mentale per cui il legno naturale del bosco (*fid acenta*) per analogia diveniva legno forgiato (*fid saerda*) che metaforicamente passava ad indicare, come segno vocalico, l’alfabeto ogam (*fid ind ogoim*). Il procedimento esatto sarebbe stato infatti legno naturale del bosco (*fid acenta*), rappresentato dal legno di nocciolo (*fid na caille*), che diveniva legno forgiato (*fid saerda*) e che riceveva il significato di legno dell’alfabeto ogam (*fid ind ogoim*).

Quindi come un uomo procedeva (*remnigther*) lungo una via naturale per raggiungere una via principale (*primaruís*) così un uomo procedeva (*remnithir*) lungo la via del giudizio fino a raggiungere la conoscenza (*eolais*) di ogni procedimento (*catcha cangni*). Infatti si afferma che era lungo le cinque vie (*coic*) che si conoscono, che l’uomo giungeva alla casa del Diritto (*tech mbritheman*).⁵⁹⁴

Dopo ciò nel testo ci si chiede come le *conara fugill* si possano considerare assolutamente in senso proprio (*ruidles*), propriamente (*diles*), in senso comune (*coitchenn*) e non propriamente (*indles*).

Si afferma che assolutamente in senso proprio (*ruidles*) erano denominate con i loro nomi particolari (*a n-anmann fein*), cioè *Fír*, *Dliged*, *Cert*, *Techta*, e *Coir n-athcomairc*; propriamente (*diles*) erano definite nel senso di strada (*conar*); comunemente (*coitchenn*) si intendeva il nome *coir n-athcomairc* come veniva presentato (*amal as.beir*) nella “*Senchas Már*” e cioè come nome comune (*ainm coitchenn*) a tutte le *conara* lungo cui si giungeva al Diritto (*athcomarc* letteralmente ‘richiesta’) e alla sentenza (*breth*) di giudici (*brithemain*) davanti a parti in causa (*fechemain*) competenti.

Secondo il testo non propriamente le *conara* erano denominate con un altro nome vale a dire: *anfír* (non vero), *indliged* (non di diritto), *ecert* (non corretto), *etechta* (non legale) e *ecoir n-athcomairc* (non corretto per quanto riguarda la richiesta).⁵⁹⁵

Nel testo viene poi chiesto che cosa si intendeva per perorazione (*tacrae*) in senso assolutamente proprio (*ruidles*), propriamente (*diles*), in senso comune (*coitchenn*) e non propriamente (*indles*).

Nel primo senso si intendeva una perorazione (*tacra*) legale secondo (*for*) ogni via di procedura (*cach conair*) cioè: *lertacra* secondo la *Fír*, *crotacra* secondo la *Dliged*, *tacra cutrumma* secondo la *Cert*, *bunadtacra* secondo la *Techta* e *Solustacra* secondo la *Coir n-athcomairc*.

In senso proprio si intendeva la perorazione propria di una via (*tacra na conarae*) rispetto ad un’altra (*for araili*), quando la perorazione non si discostava mai dalla pista stabilita (*oenconair aurdalta*).

Comunemente si voleva indicare una qualsiasi arringa preliminare (*aurtacra*) che avveniva prima della scelta (*toгу*) e del vincolo (*arach*) di ogni *conar fugill*. In senso non proprio si intendeva infine la perorazione (*tacra*) propria di una via

⁵⁹⁴ CCF paragrafo 27 pagg. 24-25; Thurneysen op. cit.

⁵⁹⁵ CCF paragrafo 28 pag. 25; Thurneysen op. cit.

(*tacra na conaire*) rispetto ad un'altra (*for araili*) quando la perorazione si discostava da una via di procedura ben definita (*oenconair aurdalta*).⁵⁹⁶

Con tale paragrafo terminano le prime due redazioni del testo “*Cóic Conara Fugill*” considerate insieme e non separatamente.

Di seguito comincia subito la trattazione della redazione H che si presenta molto più vasta delle precedenti.

Versione H

Questa seconda redazione comincia con la spiegazione del motivo (*tucait*) per cui il “*Cóic Conara Fugill*” venne scritto e con la descrizione del tempo (*aimser*) e del luogo (*locc*) in cui questa trascrizione (*scribinn*) avvenne insieme con il nome della persona (*persa*) che la portò a termine.

Il luogo d'origine (*locc*) era *Caillín Ó Lughairhi Temraigh*, il tempo (*aimsear*) dovrebbe essere stato l'epoca di *Cathail meic Finngúine*, l'autore (*persa*) fu *Cermna* il poeta (*file*) e il motivo (*tucait*) della sua composizione (*denma*) sarebbe stata l'intimidazione (*do fubhtad*) delle persone rozze (*borb*) e inesperte (*aineolach*) e il portare (*do breith*) le persone di scarso valore (*aesa fainn*) al senso (*seis*) del Diritto (*dligid*).⁵⁹⁷

Subito dopo questa breve sezione introduttiva inizia la presentazione delle cinque vie di procedura con cui un caso poteva essere presentato dall'*aigne* e discusso in giudizio.

Ogni *conar fugill* si fondava su sette classi (*VII d' ernaib*) di cose: lettera (*fid*), gruppo sillabe (*deach*), flessione (*reim*), accento (*forbaidh*), metro (*alt*), forma grammaticale (*indsci*) e comparazione (*etargairi*).⁵⁹⁸

Ognuna di queste sette classi (*cach n-ernaib*) doveva possedere tre requisiti fondamentali e cioè: verso legale (*roscadh*), massima legale (*fasach*) e testo scritto (*testemain*).⁵⁹⁹

Le *conara fugill* si dividevano poi a loro volta in numero di cinque con i cinque loro nomi appropriati (*go cúic anmannaib alle*) come affermava il poeta *Cermna*:

596 CCF paragrafo 29 pag. 25; Thurneysen op. cit.

597 CCF paragrafo 1H pag. 26; Thurneysen op. cit.

“*Cid is locc 7 is aimser 7 is persa 7 is tucait scribinn dona conairib fuighill?*

Ni hannsa. Locc doib Caillín Ó Lughair hi Temraigh, 7 aimsear doib aimser Cathail meic Finngúine, 7 persa doib Cermna file, 7 tucait a ndenma do fubhtad borb 7 aineolach 7 do breith aesa fainn for seis dligid’.

Trad. lett. ‘Qual è (*cid is*) il luogo (*locc*) e il tempo (*aimser*) e la persona (*persa*) e il motivo (*tucait*) della scrittura (*scribinn*) delle *Conara fugill*?’

Non è difficile (*ni hannsa*). Il luogo è *Caillín Ó Lughair hi Temraigh*, e il tempo è l'epoca di *Cathail meic Finngúine* e la persona è *Cermna* il poeta (*file*), e il motivo della sua composizione (*a ndenma*) è l'intimidire (*do fubhtad*) le persone rozze (*borb*) e inesperte (*aineolach*) e il portare (*do breith*) le persone di scarso valore (*aesa fainn*) al senso (*seis*) del Diritto (*dligid*)’.

598 CCF paragrafo 2 pag. 26; Thurneysen op. cit.

599 CCF paragrafo 3 pag. 26; Thurneysen op. cit.

Roscadh indica un tipo particolare di verso metrico utilizzato per le sentenze giudiziarie, che faceva uso anche dell'espedito dell'allitterazione.

Fír o discernimento (*ciall*) di ciò che è vero (*toaisce*), *Dliged* o giudizio secondo il diritto, *Cert* o giudizio con correttezza, *Techta* o valutazione di ciò che spetta od è dovuto a qualcuno e *Coir n-athcomairc* o appropriata richiesta (*athchomarc fir*) con conoscenza dell'alfabeto ogam (*re hoghomh*).⁶⁰⁰

Durante la presentazione di un'istanza legale (*fetheamnas*) un avvocato (*fethem*) doveva conoscere (*do beith lais* letteralmente 'avere') ed eseguire (*do denam*) otto fasi (*ocht ernail*): fornire il materiale, la documentazione (*esrad*), far ricordare (*uraithmed*), specificare (*aithfegad*), discussione (*comlabra*), difesa (*comet*), analisi (*indaithmech*), conversazione (*imagallaim*) e spiegazione (*aisneis*).

L'*aighe* doveva inoltre avere conoscenza del termine stabilito prima della scelta della via (*ré ria toga*). La scelta (*toga*) doveva avvenire prima (*ria*) del vincolo (*arach*), il vincolo (*arach*) veniva stabilito prima (*ria*) della perorazione (*tagra*), alla perorazione seguiva poi la risposta (*fregra*) dell'altra parte in causa, questa risposta (*fregra*) doveva avvenire prima (*ria*) della sentenza (*breth*), la sentenza (*breth*) precedeva la promulgazione del giudizio (*forus*), la promulgazione (*forus*) precedeva infine la conclusione (*forba*) che poneva termine alla procedura giudiziaria.⁶⁰¹

Secondo il testo queste fasi si trovavano a fondamento della rappresentanza legale (*fethemnas*) di un avvocato (*fethem*).

Dopo che egli si era seduto si dava inizio all'atto giudiziario nel modo seguente: senza indebolimento di forza (*cen toll*) cioè con un tono di voce alto (*im roáirdi*); senza inganno (*gin togais*) cioè senza la saggezza (*gais*) che risiedeva nel silenzio (*im roisli*) e senza presentare la causa con un tono di voce troppo basso (*roisli*), senza allontanamento (*tuisel*) da una *conar fugill* per un'altra e infine con appropriata spiegazione (*rellugud ruighles*) cioè con l'utilizzo corretto delle parole secondo le otto parti del discorso: nomen, pronomen, verbum, adverbium, participium, coniunctio, prepositio, interiectio.⁶⁰²

La presentazione di un caso legale (*fethemnas*) tra due parti (*in da emnus*) doveva avvenire con conoscenza (*fis*), con promulgazione del giudizio (*forus*), con testimonianza (*fiadnaise*), con calcolo (*tomus*), con inchiesta (*turgabail*), con coerenza (*oentaíd*), con un corretto comportamento (*gan easaentaíd* letteralmente 'senza scorrettezza'), con accettazione dei pegni (*go ngabaltaighi ngell*), con offerta della garanzia (*taircsin*) stabilita per il giudizio (*tennbreth*), con vincolo (*aruch*), con petizione legale (*agra*).⁶⁰³

Il *fethem* doveva poi scegliere tra le seguenti cinque *conar fugill* così definite (*aighfegar ann*): *Fír*, *Dliged*, *Cert*, *Techta* e *Coir n-athcomairc*.⁶⁰⁴

600 CCF paragrafo 5 pag. 27; Thurneysen op. cit.

601 CCF paragrafo 16 pag. 30; Thurneysen op. cit.

602 CCF paragrafo 6 pag. 27; Thurneysen op. cit.

In questo paragrafo vengono riportati tutti gli errori e le mancanze per cui un'*aighe* deve pagare un'ammenda e cioè: presentazione di una perorazione con un tono di voce troppo alto o troppo basso, abbandono di una via di procedura già iniziata con passaggio ad un'altra via di procedura e mancanza di correttezza nell'impostazione del discorso.

603 CCF paragrafo 7 pag. 28; Thurneysen op. cit.

604 CCF paragrafo 8 pag. 28; Thurneysen op. cit.

A questo punto veniva stabilito la *ead cae* cioè ‘la legge della via’ in quanto *ead* significa ‘legge’ e *cae* ‘strada’.⁶⁰⁵

Nel testo si afferma che ogni *conar* doveva avere il proprio nome, il proprio fondamento, le proprie obbligazioni e vincoli che si basavano appunto sulla *ead cae*.

Ciascun nome stabilito per le *cóic conara* aveva di conseguenza un suo significato particolare:

Fír indicava ciò che era conforme al vero, cioè ciò che era conforme alle parole (*briathra*) della Legge Divina (*rechta Dé*) che Mosè (*Maisi*) aveva scritto sul monte Sinai (*i sliab Sìaon*). Oppure *fír* indicava *fo ír* che significava ‘in collera’ (*fo feirg*) probabilmente perché con tale *conar fugill* venivano presentate in giudizio le offese volontarie (*cinta comraite*).⁶⁰⁶

Dliged indicava tutto ciò che spettava di diritto a qualcuno (*iarsaní as dí* letteralmente ‘ciò che è conforme allo spettante’), ciò che veniva lasciato in eredità (*logud*), ciò che veniva trasferito (*dilgud*) e ciò che veniva scelto con valutazione e separazione di ciò che era giusto (*dliged*) da ciò che era ingiusto (*innldiged*). Oppure *dliged* significava ‘distinzione’ (*deligthi*), in quanto venivano presentate secondo tale via di procedura le offese e le mancanze con responsabilità parziale (*lethfiach*) che venivano così distinte dalle offese volontarie con completa responsabilità (*lanfiach*) presentate secondo la *Fír*.⁶⁰⁷

Cert indicava ciò che era compiuto in maniera corretta (*certugud*), ciò che era stato distinto secondo giustizia e ciò che era stato presentato correttamente (*is certugud folad*), in sintesi quando cioè la materia discussa (*folad*) era trattata in maniera corretta.

Cert poteva anche avere il significato di *cae cirt* in quanto *cae* indicava una strada (*conar*) e *cirt* (corretto). *Cae cirt* avrebbe indicato dunque la via di ogni caso giudiziario (*cach cunnartha*) presentato in maniera corretta (*certaigthe*).

Oppure secondo il testo *cert* era uguale a *cae art* dove *cae* significava *tech* (casa) e *art* significava *uasal* (nobile). *Cae art* indicava quindi la protezione di colui che era più nobile e conduceva ogni controversia giudiziaria (*gacha caingne*) in modo corretto (*certughadh*). Infatti con tale *conar fugill* si otteneva lo svuotamento del troppo pieno (*forsaide forlan*), il riempimento del troppo vuoto (*forlinad forbais*) e il raggiungimento dell’esatto giusto valore (*foraice cert*).

Infine *cert* poteva essere considerato uguale a *cae-ort* dove *cae* veniva considerato sinonimo di *conar*, ed *ort* significa ‘tracciare’. *Cae ort* perciò avrebbe significato la via lungo la quale si raggiungeva (*n-oirgther* letteralmente ‘viene portata avanti’) la determinazione di ciò che era giusto (*reir cirt*).⁶⁰⁸

605 CCF paragrafo 9 pag. 28; Thurneysen op. cit.

“... *ead cae*, ad *conaire*. *Uair cae conair 7 ad dliged* ...”

Trad. lett. ‘*ead cae*, legge della strada (*conaire* gen. Sg. di *conar*). *Cae* uguale a strada (*conar*) e ad a legge, Diritto (*dliged*)’.

606 CCF paragrafo 11 pag. 28; Thurneysen op. cit.

607 CCF paragrafo 12 pag. 28; Thurneysen op. cit.

608 CCF paragrafo 13 pag. 28; Thurneysen op. cit.

Techta indicava ciò che era conforme alla legge, ciò che spettava per legge a qualcuno, in particolare indicava il pagamento dei debiti e il mantenimento delle proprie obbligazioni e doveri.

Techta poteva anche essere considerato equivalente a *te ichta* dove *ichta* significava ‘modo d’agire’ e *te* significava ‘caldo’ (*tesbach*), così *te ichta* avrebbe dovuto indicare un modo d’agire che faceva arrossire (*imdergad*) o che era motivo di collera.⁶⁰⁹

In questo caso si faceva difatti riferimento ad un comportamento illegale che destava la collera dell’altra parte in causa e che doveva essere giudicato secondo tale via di procedura.

Infine *Techta* si sarebbe potuta considerare formata da *ichta* (modo d’agire) e *tí* che significava ‘regola’ (*riagail*), in tal senso il termine avrebbe indicato quindi ogni modo d’agire presentato a giudizio (*agra*) secondo la regola di questa *conar fugill*.⁶¹⁰

Coir n-athcomairc indicava ogni richiesta di giudizio che si presentava conforme all’ordine, in particolare ogni richiesta legale (*aithfiarfuighe*) che veniva posta dopo il giudizio (*fugill*) per stabilire la sentenza (*brethe*).

Secondo il testo *Coir n-athcomairc* sarebbe potuta derivare da *imchomarc* che significava ‘domandare’, e da *aithirrach* che significava ‘una seconda volta’ (*fechtus ele*). In questo caso ci si sarebbe dovuti riferire ad una seconda richiesta (*fiarfuighe*) posta dall’*aigne* dopo la decisione del giudice.

Un’altra spiegazione invece proporrebbe una derivazione da *aith-imcomairc* che significava domanda (*fiarfuighe*) legale (*aith*), oppure una derivazione da *co rinn aith* che significava letteralmente ‘con la punta dell’acutezza’. Tale espressione avrebbe dovuto infatti indicare l’importanza delle domande acute durante l’apprendimento (*foghlluma*) di un discepolo (*discipul*) in quanto il domandare era considerato sempre come inizio di conoscenza.⁶¹¹

Le cinque *conara fugill* erano diverse (*sain*) ognuna dall’altra e a ciascuna di loro corrispondono particolari vincoli (*arach*) ed obbligazioni.

Ogni via di procedura si fondava infatti su particolari principi giuridici e deve essere scelta solo per presentare determinati casi legali. L’*aigne* o avvocato doveva essere dunque in grado di scegliere la strada corretta per ogni caso discusso.⁶¹²

609 CCF paragrafo 14 pag. 28; Thurneysen op. cit.

Te ha il significato di ‘caldo’ ma può assumere metaforicamente anche il significato di ‘collera’ o di ‘arrossamento’ secondo quanto ci dice il testo gaelico.

610 CCF paragrafo 14 pag. 29; Thurneysen op. cit.

611 CCF paragrafo 15 pag. 30; Thurneysen op. cit.

612 CCF paragrafo 18 pag. 31; Thurneysen op. cit.

“*Sain a conair, sain a cina, sain a sreth, sain a n-arach, sain a n-agra, sain a n-anmann*”.

Trad. lett. ‘Diverse (*sain*) sono le loro vie di procedura, diverse le loro offese (*cina*), diversi i loro oggetti (*sreth*), diversi i loro vincoli (*arach*), diversa la loro presentazione in giudizio (*agra*), diversi i loro nomi (*anmann*)’.

Si afferma quindi che diverse (*sain*) erano le offese (*cina*) presentate a giudizio secondo ciascuna delle varie vie di procedura (*cach conair fuigill*)⁶¹³, diverso (*sain*) l'uno dall'altro era il *sreth* che sussisteva come riconoscimento di ogni via ⁶¹⁴, diverso (*sain*) era il vincolo (*arach*) che sussisteva come garanzia (*trebairi*) di conoscenza di ciascuna via (*gach conairi*)⁶¹⁵, diversi (*sain*) gli uni dagli altri erano i casi giudiziari (*agra*) presentati secondo ciascuna via (*cach conair*) ⁶¹⁶, diversi (*sain*) erano i nomi (*anmann*) stabiliti per ogni *conar fugill*.⁶¹⁷

Al contrario era uguale, per tutte le piste di giudizio, l'ammenda che un avvocato (*fethem*) doveva pagare per la mancata conoscenza della *conar* scelta per presentare il caso legale.

Le garanzie e i vincoli erano infatti diversi tra loro (*dethbir ngellta* letteralmente 'la differenza dei pegni') mentre le tariffe delle ammende presentavano tutte il medesimo ammontare (*inannus smacht* letteralmente 'l'uguaglianza delle tariffe'), fino al momento in cui le parti in causa raggiungevano la casa (*tech*) del giudice (*breitheman*) e la perorazione (*tacra*) era stabilita secondo la via prescelta (*conair fuigill airithe*).⁶¹⁸

Invece dal momento in cui le parti raggiungevano la casa del giudice (*tech breitheman*) e la perorazione (*tagra*) veniva stabilita, allora vi era uguaglianza sia della tariffa di ammenda (*inannus smacht*) che del pegno (*inandus ngellta*).⁶¹⁹

Una mucca (*bo*) corrispondeva così alla tariffa di ammenda (*smacht*) per mancata conoscenza (*neamaithe*) della via; la garanzia (*geallta*) corrispondeva al valore di mezzo pegno (*lethgilli*).⁶²⁰

Il pegno dato in garanzia si differenziava a seconda della *conar fugill* prescelta.

Un intero pegno (*langilli*) veniva versato per la piena conoscenza (*aithne*) della via di procedura definita *Fìr*, una garanzia *nascaire* veniva presentata per la via definita *Dlìged*, un *smachtgille* veniva versato per la via detta *Cert*, una garanzia *raith* veniva consegnata per la *conar* denominata *Techta*, una garanzia *aitire* veniva infine consegnata per la piena conoscenza (*aithne*) della via di procedura definita *Coir n-athcomairc*.⁶²¹

613 CCF paragrafo 20 pag. 31; Thurneysen op. cit.

614 *Cin* significa letteralmente 'crimine', 'offesa'; ed indica in particolare la responsabilità legale di un individuo.

CCF paragrafo 21 pag. 31; Thurneysen op. cit.

615 Con il termine *sreth* credo che si voglia indicare l'oggetto o l'argomento discusso secondo ciascuna *conar fugill*.

CCF paragrafo 22 pag. 31; Thurneysen op. cit.

In questo caso si intende la garanzia (*trebar*) che ogni avvocato deve consegnare per dimostrare la propria conoscenza della via di procedura scelta.

616 CCF paragrafo 23 pag. 31; Thurneysen op. cit.

617 CCF paragrafo 24 pag. 31; Thurneysen op. cit.

618 CCF paragrafo 26 pag. 31; Thurneysen op. cit.

619 CCF paragrafo 26 pag. 31; Thurneysen op. cit.

620 CCF paragrafo 26 pag. 31; Thurneysen op. cit.

621 CCF paragrafo 27 pag. 32; Thurneysen op. cit.

Per intero pegno (*langille*) si intendeva la consegna di una mucca (*bo*) come garanzia (*tabairt*) per la conoscenza (*aithne*) della via *Fír*. Tale pegno doveva essere versato intero fino al momento in cui le parti non avessero stabilito la perorazione (*tagra*); in seguito, dopo l'inizio della perorazione la garanzia da versare veniva ridotta al valore di mezzo pegno (*lethgilli*).⁶²²

Nascaire indicava invece una persona (*duine*) che prendeva in consegna una *nascaire* garanzia (*nasgairrecht*) o una *rath* garanzia (*rathiges*) o una *aitire* garanzia (*itires*), sia per conto di un membro appartenente alla propria famiglia (*fine*), sia per un estraneo al gruppo familiare.

Quando il *nascaire* era garante per la propria stirpe, il suo rango sociale veniva equiparato a quello di un *aire tuise* (nobile capo di un *fine*) ed aveva il diritto di prestare giuramento per conto del *fine*.

Nel caso in cui il garantito fosse estraneo al *fine*, il *nascaire* si elevava al rango di *bóaire*.

In entrambi i casi comunque si aveva l'aumento del prezzo d'onore (*eneclainn*) e del numero di persone componenti la scorta del *nascaire*.⁶²³

Per *smachtgille* si intendeva un settimo (*VII maid*), cioè l'ammontare (*cutrumus*) della settima parte (*VII maid*) del valore di una mucca (*bo*) consegnata come garanzia (*tabairt*) di conoscenza (*aithne*) della via di procedura definita *Cert*, fino al momento in cui la perorazione (*tagra*) aveva inizio. Dopo il momento di inizio il pegno veniva ridotto al valore di un mezzo pegno (*lethgille*).⁶²⁴

Il termine *raith* indicava invece, in questo frangente, un uomo garante nelle cause relative ad offese commesse da defunti. Nel caso in cui un padre (*athair*) fosse morto senza aver risarcito le proprie mancanze (*cinta*) o garanzie (*raithiges*), gli eredi (*comarbai*), nel caso non avessero raggiunto un accordo che li liberava della responsabilità, dovevano pagare tutto ciò per cui il defunto era debitore anche nel caso in cui quest'ultimo non avesse lasciato loro nulla in eredità.⁶²⁵

Smachtgille dovrebbe indicare un pegno corrispondente ad un settimo del valore di una mucca. *Nascaire* indica un particolare tipo di garanzia per la quale il garante deve costringere il garantito a mantenere le proprie obbligazioni nei confronti dell'altra parte in causa. Il metodo di costrizione maggiormente usato era appunto quello della confisca dei beni del garantito.

Se il garante *nascaire* non compie il proprio dovere e viene meno alle proprie funzioni, perde il proprio prezzo d'onore e il proprio status sociale.

Rath indica invece in tipo di garanzia secondo cui il garante si impegna a rispondere con la sua proprietà in caso di mancanza di adempimento delle obbligazioni legali da parte del garantito.

Aitire indica infine un garante che garantisce non con i propri averi ma con la propria persona. Se il garantito non tiene fede alle obbligazioni, l'*aitir* viene consegnato all'altra parte in causa e viene tenuto in prigionia per un periodo stabilito, fino a quando le obbligazioni non vengono soddisfatte. Il garantito deve poi risarcire l'*aitir* per il danno subito.

622 CCF paragrafo 28 pag. 32; Thurneysen op. cit.

623 CCF paragrafo 29 pag. 32; Thurneysen op. cit.

624 CCF paragrafo 30 pag. 32; Thurneysen op. cit.

625 CCF paragrafo 31 pag. 33; Thurneysen op. cit.

Aitire indicava in questo testo la garanzia nei casi concernenti i gradi dei nobili (*ghradhaib flatha*).

Nei casi in cui un uomo defunto fosse stato debitore per un'offesa (*cinta*) compiuta, per una *raith*-garanzia (*raithiges*) o per un' *aitire*-garanzia (*aitires*), gli eredi avrebbero dovuto risarcire il debito del padre (*athair*) con la loro eredità (*dibad*). La *aitire*-garanzia era valida fino alla morte (*cro*) mentre la *raith*-garanzia era valevole per gli eredi (*comarba*) fino alla nona generazione (*nomud nó*). Nel caso in cui il padre non avesse lasciato nulla in eredità (*dibad*) i parenti del defunto non dovevano invece pagare alcuna ammenda.⁶²⁶

La valutazione dell'ammontare dei pegni consegnati in garanzia si fondava sulla stima dell'oggetto della garanzia. Intero pegno (*langilli*) veniva consegnato per ciò che era considerato come bene necessario; mezzo pegno (*lethgille*) veniva invece valutato per ciò che non era considerato di prima necessità.

Intero pegno (*langilli*) veniva infatti versato per 'ciò che era più vicino' (*risin nesam*), cioè per un bene del quale una persona (*duine*) non poteva fare assolutamente a meno e che veniva utilizzato subito.

Mezzo pegno (*lethgille*) veniva versato per 'ciò che non era vicino' (*risin nemneasam*), cioè per un bene che non era necessario per una persona (*duine*) e che non veniva utilizzato subito.

Quattro erano i beni considerati per legge (*dliged*) necessari (*nesam*): ciò che era necessario per il sostentamento (*toisgidhe*), ciò che era necessario per abitare (*comaitribh*), ciò che era necessario per il pagamento di un'ammenda (*cinaidh* letteralmente significa 'offese', 'mancanze') e ciò che era necessario per produrre (*saidbre*).⁶²⁷

Nesam toisgidhe indicava tutto ciò che era necessario per il mantenimento di una persona e che veniva adoperato subito senza (*gana*) bisogno di chiederlo (*iarraid*) a qualcun altro (*ar nech ele*).

Nesam comaitribh serviva per intendere tutto ciò che era necessario per un luogo d'abitazione.

Nesam cina indicava ciò che si doveva pagare per un'offesa compiuta (*cina*).

Nesam saidbre indicava ciò che era necessario per provvedersi bene di vestiti senza bisogno di chiedere a qualcun altro (*gana iarraid ar nech ele*).⁶²⁸

Intera ammenda (*smacht*) cioè una mucca, veniva pagata dopo l'inizio (*gabail*) della perorazione (*tagra*), senza distinzione di via, nei seguenti casi:

Mancata conoscenza (*nemaithe*) della via (*conar fugill*) adatta al caso discusso.⁶²⁹

626 CCF paragrafo 32 pag. 33; Thurneysen op. cit.

627 CCF paragrafo 33 pag. 33; Thurneysen op. cit.

628 CCF paragrafo 34 pag. 33; Thurneysen op. cit.

629 CCF paragrafo 35 pag. 34; Thurneysen op. cit.

Tono di voce troppo alto (*roairde ngotha*) per coloro che ascoltavano nella corte di giustizia (*airechta*), oppure tono di voce troppo bassa (*roisle ngotha*) che non riusciva neppure ad arrivare agli orecchi degli ascoltatori.⁶³⁰

Abbandono (*tuisled*) di una *conar fugill* per un'altra (*for chele*).⁶³¹

Troppo impetuosità dell'avvocato (*ainfene n-ae*) nella conduzione della controversia giudiziaria.⁶³²

Multa per le otto (*ocht*) frasi considerate offensive (*sarbriathra*) e cioè bastardo (*tuilidecht*) o epilettico (*talmaidecht*), rognoso (*claime*), impotente (*lime*), l'aver un occhio solo (*coiche*), sordità (*buidhri*) e l'essere paralizzato (*bacaide*).⁶³³

Cattiva (*olc*) perorazione (*tagra*) da parte dell'*aigne*.⁶³⁴

Intero pegno (*langille*) veniva stabilito prima (*ria*) dell'inizio (*gabail*) della perorazione (*tagra*); mezzo pegno (*lethgille*) dopo (*iar*) l'inizio (*gabail*) della perorazione (*tagra*).

Tale diversità era dovuta alla diversa lunghezza della perorazione, infatti l'orazione era ovviamente più lunga prima dell'inizio mentre diveniva più breve dopo che l'*aigne* aveva cominciato a presentare il caso.⁶³⁵

L'ammenda (*smacht*), dovuta per mancata conoscenza (*nemaichne*) della *conar fugill* intrapresa, era invece sempre uguale in quanto, per norma di diritto, l'ignoranza di colui che conduceva il processo (*brethemain* letteralmente 'giudice') veniva valutata come infrazione (*fogal*) di uguale gravità, indipendentemente dalla via di procedura prescelta.⁶³⁶

Fír

Per la conoscenza (*aichne*) di questa via di procedura veniva fissato un pegno intero (*langilli*) in quanto tale *conar fugill* era più gravosa (*truma*) rispetto alle altre (*ar na conairi aile*) e quindi anche il suo pegno (*gell*) doveva essere più oneroso (*trumaiti*).

Il *langilli* doveva essere pagato subito (*do beith*) prima dell'inizio della perorazione poiché le cause presentate secondo la *Fír* si riferivano a due parti (*da fethemain*) ugualmente altolocate (*comarda*) ed esperte (*comeolcha*) che preferivano questo tipo di pagamento.

Nel testo si afferma che, come non erano ammesse (*amal nach*) grazia (*dir logud*) o condono (*trocaire*) per un cattivo adempimento della *conar fugill* per cui una causa veniva presentata, così non erano ammissibili (*amlaid nach*) il condono

630 CCF paragrafo 36 pag. 34; Thurneysen op. cit.

631 CCF paragrafo 37 pag. 34; Thurneysen op. cit.

632 CCF paragrafo 38 pag. 34; Thurneysen op. cit.

633 CCF paragrafo 39 pag. 35; Thurneysen op. cit.

634 CCF paragrafo 40 pag. 35; Thurneysen op. cit.

635 CCF paragrafo 41 pag. 35; Thurneysen op. cit.

636 CCF paragrafo 43 pag. 36; Thurneysen op. cit.

(*dir logud*) e la pietà (*trocaire*) per chi non pagava subito (*do beith*) il pegno intero (*langille*) per la conoscenza (*aithne*) della via.⁶³⁷

Secondo la via di giudizio detta *Fír* veniva discusso ciò che era legale, ciò che doveva risultare chiaro (*coir d'ursundud*) o che doveva essere chiarito (*d'faillsiugud*) e ciò che era conforme a verità (*lia do fír*).⁶³⁸

Il testo presenta a questo punto una serie di paragrafi relativi alle norme che regolavano le testimonianze ed i giuramenti, si afferma infatti che durante la controversia giudiziaria (*caingin*) rivestivano molta importanza le persone giuranti (*lucht fira*), dal cui giuramento derivava la negazione (*ro.soich sena*) o il riconoscimento (*imdenum*) della causa giudiziaria (*caingne*) se le parti avversarie erano di eguale dignità (*compersanna*).⁶³⁹

Il giuramento (*luge*) di una persona onesta (*innraic*) e rispettabile, anche se di grado inferiore, superava i giuramenti di altre persone di maggiore dignità.

Il giuramento (*luge*) di un uomo onesto (*innraic*), accompagnato da un solo testimone (*co fer ina degaid* letteralmente 'con un uomo dietro di lui'), valeva molto più del giuramento di un uomo disonorato anche se accompagnato da nove testimoni (*gu nonbur ina degaig* letteralmente 'con nove uomini dietro a lui').⁶⁴⁰

Le persone giuranti (*lucht fira*) venivano presentate (*do.berar*) quando vi era la negazione di un comportamento vergognoso (*fri sena n-anfola*) da parte dell'imputato oppure quando non si avevano abbastanza prove; quando cioè non vi era abbastanza conoscenza (*anfis* letteralmente 'ignoranza') e bisognava rivolgersi al giudizio divino (*fir Dé*) poiché non si poteva stabilire (*nochan.fagbur*) alcuna sentenza (*breth*).⁶⁴¹

I giuramenti erano inoltre necessari nelle cause relative ad omicidi compiuti segretamente (*duinethaide*). In tali frangenti si aveva il raddoppiamento (*diablad*) della multa per omicidio (*coirpdire*) e il raddoppiamento (*diablad*) del numero delle persone giuranti (*luchta fira*).⁶⁴²

La multa raddoppiata (*diablad coirpdire*) consisteva di quarantadue (*da XX da*) mucche (*ba*) se le due parti in causa erano rappresentate da due persone libere legalmente riconosciute (*urrad*), oppure di ventiquattro (*IIII XX*) mucche (*ba*) se una parte era costituita da un uomo libero legalmente riconosciuto (*urrad*) e l'altra da uno straniero (*deorad*).

Nel caso in cui una delle due parti fosse stata un naufrago (*murcortha*) allora la multa (*smacht*) scendeva a quindici (*XV*) mucche (*ba*) nel caso l'altra parte in causa

637 CCF paragrafo 44 pag. 36; Thurneysen op. cit.

638 CCF paragrafi 46-47, pp. 36-37; Thurneysen op. cit.

639 CCF paragrafo 47 pag. 37; Thurneysen op. cit.

640 CCF paragrafo 48 pag. 37; Thurneysen op. cit.

641 CCF paragrafi 49-50 pag. 37; Thurneysen op. cit.

642 CCF paragrafo 50 pag. 37; Thurneysen op. cit.

fosse stata un *urrad*, nel caso invece fosse stata un *deorad* la multa ammontava a dieci (X) mucche (*ba*).

Otto (VIII) mucche (*ba*) e una giovenca di due anni (*colpach*) dal valore di sei scripuli (VI *screpall*) era la multa che doveva essere pagata da un naufrago (*murcortha*) ad un altro naufrago.

Sei (*sé*) mucche (*ba*) era la multa stabilita nel caso in cui una delle due parti fosse costituita da una persona legalmente riconosciuta (*urrad*) e l'altra da un non libero (*daer*); i quattro settimi di sei mucche (III. VII. *ad na .VI. mbo*) era la multa pagata da uno straniero (*deorad*) ad un non libero (*daer*) e viceversa.

Due settimi e un quattordicesimo del valore di sei mucche (*da VII. 7 cethraime .X. na VI mbo*) erano la tariffa da pagare quando una parte era un naufrago (*murcortha*) e l'altra un non libero (*daerad*) mentre quando entrambi le parti erano costituite da persone non libere (*daer*) la multa per omicidio (*coirpdire*) ammontava ad un settimo del valore di sei mucche (VII: *mad na VI mbo*).⁶⁴³

Per raddoppiamento (*diablad*) delle persone che prestavano giuramento (*lochta fira*) si intendeva il raddoppio di sessanta (tri XX) persone, tra cui due *aire forgill* (*da airig forgill*), giuranti su una tomba sacra (*martra*) nei casi di omicidio volontario (*imon comraiti*). Infatti in caso di omicidio compiuto segretamente (*imon duine aithe*) le persone giuranti diventavano centoventi (VI. XX) compresi quattro *aire forgill* (III *hairig forgill*).

L'*aire forgill* era costituito da un *bóaire* per testimoniare la violenza (*sarraigthe*) compiuta; per la descrizione del fatto da parte di un testimone oculare (*tuarastail*) l'*aire forgill* doveva essere costituito da un *aire desa* o da un *aire tuisi*; nel caso di una testimonianza di poco valore relativa alla legge della Domenica (*Cana Domnaig*) l'*aire forgill* era rappresentato da un *aire ard* mentre l'*aire forgill* relativo a casi riguardanti un mezzo giuramento (*medonach*) doveva essere un *aire forgill* di medio (*letharra*) o intero (*lanarra*) valore.⁶⁴⁴

La multa (*coirpdire*) per omicidio non volontario (*anfoit*) doveva essere pagata nel terzo giorno (*tresi*), la multa per omicidio compiuto segretamente (*duinethaeida*) nel quinto giorno (V) e quella per omicidio premeditato (*comraite*) nel decimo giorno (X).⁶⁴⁵

Il periodo per il pagamento (*uide íce*) del *coirpdire* per omicidio volontario (*comraite*) era più lungo rispetto a quello per il pagamento del *coirpdire* per omicidio non volontario (*anfoit*) perché la multa per omicidio volontario era più onerosa (*truma*) rispetto all'altra.

643 CCF paragrafo 51 pag. 38; Thurneysen op. cit.

644 *Aurrad* indica una persona legalmente riconosciuta e avente diritti legali.

Deorad indica un outsider, uno straniero, una persona esiliata.

Murchoirthe indica sia un naufrago sia una persona rigettata dalla società, un reprobato.

CCF paragrafo 52 pag. 38; Thurneysen op. cit.

Tuarastail indica la dichiarazione di un testimone oculare.

Aire forgill indica un nobile la cui deposizione ha valore di prova inconfutabile e conclusiva nei casi legali.

645 CCF paragrafo 53 pag. 38; Thurneysen op. cit.

La stessa spiegazione valeva anche per un omicidio compiuto segretamente (*duinethaidhe*) la cui multa era maggiore rispetto a quella pagata per un omicidio non intenzionale e poteva essere pagata in un periodo di tempo più lungo. Difatti nel caso in cui il periodo di pagamento fosse stato più breve (*gairdugud rede*) l'omicida non avrebbe avuto il tempo per risarcire completamente i parenti del morto.⁶⁴⁶

Il periodo stabilito per il pagamento del *coirpdire* per omicidio volontario sembrerebbe essere stata inoltre addirittura più del doppio (*diablad*) del periodo previsto (*uide íce*) per omicidio involontario mentre l'ammontare della prima multa era solo il doppio (*diablad*) dell'ammontare della seconda. Tale differenza sembrerebbe quindi un controsenso in quanto al raddoppiamento del periodo sarebbe dovuta equivalere anche il raddoppiamento della multa (*éraig*).

In realtà però i dieci giorni prescritti per il risarcimento di un omicidio premeditato sarebbero equivalenti in realtà a soli sei giorni (*se laithi*) perché nelle dieci giornate erano compresi due giorni interi (*da laithe aicenta*) e otto mezze giornate (*VIII laithe saerda*).

Nel testo infatti si afferma che così il periodo di tempo per il risarcimento (*uidhe íce*) di un omicidio volontario (*comraite*) diventava esattamente il doppio (*diablad*) del periodo (*uide íce*) per un omicidio involontario (*anfoit*).⁶⁴⁷

Nel caso in cui l'omicida non avesse negato la propria colpa la multa (*eiric*) ammontava a dodici (*da X*) mucche (*ba*) per omicidio non volontario (*comraiti anfoit*), a ventun mucche (*bo ar XX*) per omicidio volontario (*comraiti*), e a quarantadue (*da da XX*) mucche (*ba*) per omicidio commesso segretamente (*comraiti duinethaidhe*).⁶⁴⁸

Per quanto riguarda il numero delle persone che prestavano giuramento (*lucht fira*) bisogna distinguere tra le seguenti categorie: tre gruppi di persone (*tri fira*) per i giuramenti che avevano valore di testimonianza (*testa*), tre gruppi di persone (*tri fira*) per i giuramenti relativi a testimonianze equivoche (*cunntabartach*) e tre gruppi di persone (*tri arra*) per i giuramenti (*airmither*) che non avevano valore di testimonianza (*antesta*).

Nel caso dei giuramenti aventi valore di testimonianza (*testa*) le persone giuranti potevano presentarsi in numero di quattro (*cethrar*), sette (*morfesur*) o quattordici (*cethri X*).

Nel caso di giuramenti relativi a testimonianze equivoche (*cunntabartach*), non attendibili, il numero delle persone variava da cinque (*V*), a otto (*ochtar*) e a sedici (*se X*).

Nel caso infine di giuramenti che non avevano valore di testimonianza (*antesta*) le persone giuranti si presentavano in numero di otto (*ochtar*), quindici (*VX*) o trenta (*XXX*) a seconda delle circostanze.⁶⁴⁹

646 CCF paragrafo 54 pag. 39; Thurneysen op. cit.

647 CCF paragrafo 55 pag. 39; Thurneysen op. cit.

648 CCF paragrafo 56 pag. 39; Thurneysen op. cit.

649 CCF paragrafo 57a pp. 39-40; Thurneysen op. cit.

Quando avveniva che le persone prestanti giuramento appartenessero metà (*leth*) alla classe dei nobili (*do gradaib flatha*) e metà (*leth*) alla classe degli uomini liberi (*do gradaib Fene*), si aveva un giuramento intero (*lanfir*) oppure un mezzo giuramento (*lethfir*).⁶⁵⁰

Per testimonianza sospetta (*cunntabartach*) si intendeva la dichiarazione di un uomo (*duine*) che ritornava a far parte del proprio gruppo familiare (*fine*) dopo che per molto tempo si era trovato a far parte di un gruppo familiare estraneo alla *túath*. Secondo il testo era infatti difficile capire se un tale uomo fosse un testimone (*test*) attendibile oppure un testimone non degno di fiducia (*antest*).

Per il diritto irlandese non era però ammissibile che un uomo (*duine*) si trovasse sul terreno (*leis*)⁶⁵¹ di una determinata famiglia senza che si potesse stabilire se tale uomo doveva essere considerato come un testimone veritiero (*test*) oppure no (*antest*). In questa situazione era quindi necessario così procedere: egli doveva stabilire un *bóaire* la cui testimonianza aveva poco valore, un uomo il cui giuramento valeva come mezzo giuramento (*lethfir*) e due uomini, due *aire desa*, il cui giuramento aveva valore intero (*lanfir*). Questi uomini costituivano le persone prestanti giuramento (*lochta fira*) nei casi in cui fosse presente un testimone non degno di fede.⁶⁵²

Questi erano invece i giuramenti (*fira*) che venivano presentati nei casi di ingiuria (*folá*) e vilipendio (*saraigthe*): tre uomini (*triar*) prestavano giuramento in favore di una persona onesta (*innraic*) contro un'altra persona onesta (*innraic*), o in favore di una persona disonesta (*esinnraic*) contro un'altra disonesta (*esinnraic*); nove uomini (*IX ur*) giuravano in favore di una persona priva d'onore cioè disonesta (*esinnraic*) contro una persona onorevole (*innraic*); un uomo (*fer*) prestava giuramento in favore di una persona onesta (*innraic*) contro una disonesta (*esinnraic*).

Tutti queste persone (*daine*) giuranti appartenevano ai gradi (*graid*) degli irlandesi liberi (*Féne*).⁶⁵³

Nelle cause legali riguardanti oltraggi corporali (*cnedaigthe*) giuravano tre uomini (*triar*) appartenenti ai gradi (*graid*) degli irlandesi liberi (*Féne*), per un omicidio (*bas*) avvenuto senza spargimento di sangue.⁶⁵⁴

Éraic indica la multa dovuta come risarcimento per un omicidio.

Teist indica un testimone degno di fede, attendibile.

Anteist indica un testimone privo di attendibilità, una persona non qualificata come testimone.

Arrae indica le persone che prestano giuramento.

650 CCF paragrafo 57b pag. 40; Thurneysen op. cit.

651 *Les* indica in particolare un cortile o un terreno circondato da un recinto di confine.

652 CCF paragrafo 58 pag. 40; Thurneysen op. cit.

653 CCF paragrafo 59 pag. 40; Thurneysen op. cit.

654 CCF paragrafo 60 pag. 41; Thurneysen op. cit.

Le seguenti erano invece le categorie di valore per i giuramenti (*fira*) presentati da una persona onesta (*innraic*). Il valore del giuramento di ciascun individuo dipendeva dal valore del proprio prezzo d'onore (*log enech*).

Il grado più basso era rappresentato da un giovane (*flescach*) il cui giuramento raggiungeva il valore di un maialino maschio (*torcbanb*).

Il grado subito superiore era costituito da tre *fer midboth* di grado medio (*triar fer midboth midbad*) il cui giuramento partiva da un valore base di tre maialini fino a raggiungere un valore massimo di una mucca (*o torcbanb co boin*).

Seguivano poi nove *fer midboth* di grado medio (*nonbur fer midboth midbad*) i cui giuramenti avevano un valore compreso tra quello di una mucca e quello di un *cumal* (*o boin co cumail*).

Tre volte nove uomini (*tri .IX.*), sempre *fer midboth* di valore medio, costituivano il grado successivo con giuramenti il cui valore era compreso tra un *cumal* e sette *cumala* (*o cumail co VII cumala*).

Ad essi seguivano due volte nove uomini appartenenti al grado di *ócaire* di basso livello (*da IX ur dona ocairechaib*) con giuramenti dal valore di sette *cumala* (*VII cumala*).⁶⁵⁵

Tre volte nove uomini (*tri IX uir*) costituivano il grado subito seguente: diciotto *ócaire* di alto livello (*VIII. n-ocaire X*) con giuramenti dal valore di trentasei mucche (*VI. ba X. ar XX*); tre *ócaire* di basso livello (*triar dona hocaire*) che giuravano sul valore di tre mucche (*tri ba*) e infine sei *fer midboth* di grado elevato (*VI ir dona feraib midbad*) i cui giuramenti raggiungevano il valore di tre mucche (*tri ba*). Così il valore complessivo dei giuramenti di coloro che appartenevano a questo grado raggiungeva l'ammontare di quarantadue mucche (*da ba da XX*).⁶⁵⁶

Tre erano i giuramenti (*tri fira is luga*) che avevano meno valore per il Diritto irlandese (*fenechus*): Traccia (*lorg*), Parola (*briathar*) e Occhio del guardiano (*suilgnais*).

Traccia (*lorg*) equivaleva alla testimonianza di un folle (*mir*) muto (*gan urlabra*), Parola (*briathar*) alla testimonianza di un folle (*mir*) dotato di parola (*co n-urlabra*) e Occhio del guardiano (*suilgnais*) alla testimonianza di un muto (*gan urlabra*) dotato di intelligenza (*ceill maith*) e quindi non folle.⁶⁵⁷

Il testo prosegue affermando che oltre ai casi relativi ad omicidi la via di procedura detta *Fír* veniva scelta e seguita nei seguenti casi legali.

La *Fír* veniva prescelta in tutte le controversie giudiziarie che avevano come argomento la spartizione dell'eredità paterna (*dibad a n-athar*) tra i figli.⁶⁵⁸ Oppure tale *conar fugill* veniva seguita quando la terra (*tir*) in eredità (*dibaid*) ad un gruppo familiare (*fine*) veniva così spartita (*ranntar*): nel primo anno

655 CCF paragrafo 61 pag. 41; Thurneysen op. cit.

656 CCF paragrafo 62 pag. 41; Thurneysen op. cit.

657 CCF paragrafo 63 pag. 42; Thurneysen op. cit.

658 CCF paragrafo 64 pag. 42; Thurneysen op. cit.

(in *cetbliadain I*) gli eredi dividevano il terreno in piccole parti ed ognuno (*cach*) coltivava quanto poteva (*dia trebad amal con.ic*). Nel secondo anno (*bliadain tanisi*) veniva effettuato uno scambio e ciò che era stato in mano (*a mbi a laim*) ad uno (*in fir*) degli eredi durante il primo anno, veniva consegnato (*do tabairt i laim*) ad un altro (*in fir eile*) e viceversa.

Nel terzo anno (*tresbliadain*) veniva compiuta la misurazione (*meisemnaigther a tomus*) con pali di legno (*ana fertaib*) che venivano conficcati nella terra (*i foirgib* letteralmente 'con spine'). In tale maniera la quota (*cuit*) di terreno di ogni erede (*cach fir*) diveniva uguale (*cutruma*) a quella degli altri.

Nel quarto anno (*cethramad bliadain*) venivano costruite le loro case (*a tige*). Nel quinto anno (*coiced bliadain*) infine i fratelli (*braithri*) lanciavano le loro sorti (*crannchuir*) e sorteggiavano chi di loro venisse scelto (*da.ria rogha*).⁶⁵⁹

Nel caso in cui dopo tre anni (*tri bliadna iar*) vi fosse stata la comparsa delle erbe cattive (delle erbacce) *maelan muilche* e *ithloinges*, allora queste ultime venivano considerate come mali ereditari (*gallra bunaid*) di un terreno (*in feraind*) dopo (*iarna*) la sua vendita (*ric*) e nel caso la comparsa di tali erbacce si fosse trasmessa da un terreno all'altro si doveva compiere una nuova spartizione che veniva compiuta nel modo seguente.

Innanzitutto il possesso del patrimonio costituito dalla terra aveva valore per il possessore nel caso in cui lui fosse stato riconosciuto come possessore legittimo della terra per il periodo di tempo di tre anni (*ré tri mbliadana*), nel caso in cui cioè la sua proprietà fosse stata continua (*bithdilsí*) nell'arco di tempo appena menzionato. Questo era il periodo stabilito di validità (*iubaile*) della terra (*in feraind*) prima del manifestarsi del male ereditario (*galur bunaid*) e del vizio latente (*ainme incléth ris*). Queste erano le erbe cattive che costituivano i mali ereditari (*galair bunaid*): *dithan*, *ithloinges* e *maelan muilche*.

Nel caso in cui l'uguaglianza venisse conclusa con legale contratto (*coraib córib*) nel caso cioè un uomo avesse camminato sulla terra, l'uguaglianza stabilita secondo l'ordine stabilito allora aveva valore. Quindi nel caso venisse stabilito l'acquisto della terra (*ferann*) un uomo non aveva bisogno di regolarizzare il male ereditario (*galar bunaid*).⁶⁶⁰

Il testo prosegue affermando che la via di procedura detta *Fír* veniva inoltre scelta per la discussione dei casi legali riguardanti il riconoscimento (*airitniugud*) di un signore (*flatha*) nella sua signoria (*na flaitheumus*) o nella regalità (*i-rrige*) sulla *tùath* (*na túaithe*), oppure veniva adottata nelle dispute riguardanti l'accettazione (*airitniugud*) all'interno della signoria (*flaitheumus*) di un *gelfine*,⁶⁶¹ di

659 CCF paragrafo 65 pag. 42; Thurneysen op. cit.

660 CCF paragrafo 66 pag. 43; Thurneysen op. cit.

661 CCF paragrafo 67 pag. 43; Thurneysen op. cit.

Gelfine indica una famiglia composta da tutti i discendenti in linea maschile dal medesimo nonno.

un signore figlio (*mac*) e nipote (*ua*) di signori (*flaithe*) esterni al *gelfine*, e nel caso in cui questo signore avesse posseduto tre residenze di governo (*tri contairisme*) e si fosse presentato onesto (*innraic*) e privo dei crimini di omicidio (*quin*) o furto (*gait*).⁶⁶²

Quindi un signore doveva ricevere l'accettazione (*airitniugud*) e il riconoscimento secondo l'ordine stabilito (*dlegar*) con cui egli prendeva possesso della signoria (*do dul isin flaithemnus*). Ed era a seconda della signoria che ricevevano che i *flatha* si dividevano in gradi.⁶⁶³

Un primo signore (*flaith cetgiallna*) cioè un *flaith* di primo contratto, aveva stipulato cinquanta contratti (*caeca beoriar*) con clienti ancora in vita e sette con i parenti di clienti defunti (*VII mbeoriara*).

Un secondo signore (*flaith forgiallna*) cioè un *flaith* di secondo contratto, aveva stipulato dieci contratti (*X mbeoriara*) con i propri clienti vivi e due (*da marbriar*) con i parenti di clienti defunti.

Un terzo signore (*flaith cuidrig*) aveva stipulato sette contratti (*VII mbeoriara*) con clienti viventi e uno (*aenmarbriar*) con i parenti di clienti defunti.⁶⁶⁴

Si afferma che secondo la *Fír* venivano anche presentati a giudizio le cause relative all'eredità (*dibaid*) di gruppi famigliari quali il *gelfine*, il *derbfine*, lo *iarfine* e l'*innfine*.⁶⁶⁵

Il *gelfine* giungeva fino a cinque uomini (*V fir*), il *derbfine* fino a nove uomini (*nonbur*), lo *iarfine* giungeva fino a tredici uomini (*tri firu dec*) e l'*innfine* fino a diciassette uomini (*VII firu dec*).⁶⁶⁶

Nel caso in cui un *gelfine* si fosse estinto (*ro.diba ann*) tre quarti (*teora cethraime*) dell'eredità (*dibaid*) appartenevano al *derbfine*, tre quarti del quarto rimasto (*teora cethraime na cethraman*) appartenevano allo *iarfine* e l'ultimo quarto del quarto (*cethraime ele*) all'*innfine*.

662 CCF paragrafo 67 pag. 43; Thurneysen op. cit.

663 I clienti possono infatti legarsi in clientela a più di un signore contemporaneamente, fino ad un massimo di tre *flaithi*. Il primo signore, a cui un cliente si lega, viene quindi definito signore di primo contratto ed ha prerogative maggiori rispetto agli altri due *flaithi*, a cui il proprio cliente si è legato con contratti successivi.

664 CCF paragrafo 68 pag. 43; Thurneysen op. cit.

Beoriar dovrebbe indicare, in questo caso, il contratto clientelare stipulato tra un signore e il proprio cliente.

665 *Gelfine* è il gruppo famigliare costituito dai discendenti in linea maschile da un medesimo nonno.

Derbfine è il gruppo famigliare costituito da tutti i discendenti in linea maschile da un medesimo bisnonno.

Iarfine è il gruppo famigliare costituito da tutti i discendenti in linea maschile da un medesimo trisavolo.

Innfine è il gruppo famigliare costituito da tutti i discendenti in linea maschile da un medesimo antenato.

666 CCF paragrafo 69 pag. 44; Thurneysen op. cit.

Nel caso in cui si fosse estinto un *derbfine* (*ro.diba ann*) tre quarti (*teora cethraime*) dell'eredità (*dibaid*) appartenevano al *gelfine*, tre quarti del quarto rimasto (*teora cethraime na cethraman*) appartenevano allo *iarfine*, e l'ultimo quarto del quarto (*cethraime ele*) all'*innfine*.

Nel caso in cui si fosse estinto (*ro.diba ann*) lo *iarfine* tre quarti (*teora cethraime*) dell'eredità (*dibaid*) appartenevano al *derbfine*, tre quarti dell'ultimo quarto (*teora cethraime na cethraman*) al *gelfine* e un quarto dell'ultimo quarto (*cethraime ele*) all'*innfine*.

Invece nel caso in cui si fosse estinto (*do.riba and*) l'*innfine* tre quarti (*teora cethraime*) dell'eredità (*dibaid*) appartenevano all'*iarfine*, tre quarti dell'ultimo quarto (*teora cethraime na cethraman*) appartenevano al *derbfine* e un quarto dell'ultimo quarto (*cethraime*) al *gelfine*.⁶⁶⁷

Per quanto riguarda il *gelfine*, avevano diritto (*dliges*) ad assumere (*dul*) il comando (*taisigecht*) e la dignità signorile (*flaithes*) i figli (*meic*) della prima moglie legittima (*cetmuinntire urnadma*)⁶⁶⁸, nel caso fossero esistiti (*da.rabat ann*), oppure, nel caso non fossero esistiti (*mina.rabat ann*), il diritto veniva trasmesso (*dul*) ai figli (*meicc*) della seconda moglie legittima (*adaltraige urnadma*). Nel caso in cui anche questi ultimi non fossero esistiti (*mina.rabait ann*) il diritto era trasmesso (*dul*) ai figli (*meic*) della concubina (*haenaige*) e, nel caso anche questi figli non fossero esistiti (*mina.raib side*), allora il diritto veniva trasmesso (*dul*) al figlio (*mac*) della prima moglie rapita (*cetmuinntire foxail*) e, in mancanza di questo, al figlio (*mac*) della seconda moglie rapita (*adaltraige foxail*).⁶⁶⁹

Secondo il testo questo era quanto si riceveva ottenendo il riconoscimento (*airitniugud*) della dignità signorile (*flaithes*) all'interno di un *gelfine* e cioè: diritto a possedere un *cumal* di terra facente parte dell'eredità, precedenza nel notificare una denuncia (*tus n-aibsin*) e nel prendere la parola (*tus n-urlabra*), e possibilità di scelta (*toga*) tra le parti (*do rannaib*).

Si afferma che sette oggetti (*secht seoit*) di valore ornavano il tumulo di un nobile (*airech*): un bacino (*caire*), una botte (*dabach*), una bacinella (*esgar*), una secchia (*ian*), un aratro (*arathar*), una briglia per cavalli (*echsrian*) oppure una fibbia (*delg*).⁶⁷⁰

Questi appena descritti erano dunque i casi legali che venivano portati a giudizio secondo la via di procedura definita con il nome di *Fir* e che potevano essere dunque distinti in: casi riguardanti il pagamento di un'intera ammenda (*lanfiach*) per offese premeditate (*cinta comraiti*) e non premeditate (*anfot*), casi relativi alle rivendicazioni di un signore (*flaith*) per l'ottenimento di una signoria

667 CCF paragrafo 70 pag. 44; Thurneysen op. cit.

668 Il termine *urnadma* indica il fidanzamento. In questo caso quindi per moglie legittima si intende una moglie sposata dopo un fidanzamento regolare.

669 CCF paragrafo 71 pag. 44; Thurneysen op. cit.

670 CCF paragrafo 72 pag. 45; Thurneysen op. cit.

(*do dul i flaithes*) e di un abate (*ap*) per il riconoscimento della dignità di abate (*do dul i n-apdaine*), casi infine concernenti la comune partizione (*comrainn*) dell'eredità (*dibaid*) signorile tra fratelli carnali (*itir derbraithraib*).⁶⁷¹

La garanzia che veniva consegnata come vincolo (*arach*) per la conoscenza (*aithne*) della suddetta *conar fugill* equivaleva al valore di un pegno intero (*langille*), cioè al valore di una mucca (*bo*), se la perorazione non era stata ancora intrapresa (*cona.gabait do laim tagra*). In caso contrario, se la perorazione era già iniziata (*gebait do laim tagra*) la garanzia da versare equivaleva al valore di mezzo pegno (*lethgille*).⁶⁷²

Dliged

La corretta dichiarazione con cui si introduceva questa via di procedura era: 'Io scelgo (*togha*) la via di procedura che è detta *Dliged* (*in conair fuigill is dliged*) per quanto riguarda i contratti (*cura*) ed i sette doni' (*secht tabairt*).⁶⁷³

Il vincolo (*arach*) della *Dliged* era costituito da una garanzia (*nascar*) *naidm* (*nadmmaim*) e veniva stabilito sul fondamento di pegno alcuno (*na do gill gaibther*). Tale garanzia veniva data per la conoscenza (*aichne*) della via di procedura in questione.⁶⁷⁴

Secondo la *Dliged* venivano presentate a giudizio (*agarthar*) le offese involontarie (*anfot*) per cui veniva pagata solo metà ammenda (*lethfiach*), i danneggiamenti non giustificati (*inndeithber*) e i quattro doni (*cethri tabarta*) cioè il dono (*tabairt*) di un nobile (*uasail*) ad un nobile (*do uasal*), di un nobile (*uasail*) ad un umile (*do isel*), di un umile (*isil*) ad un nobile (*du uasal*) e di un umile (*isil*) ad un altro umile (*di araile*).⁶⁷⁵

Nel paragrafo precedente però si erano menzionati sette doni (*secht tabairt*) mentre qui ne vengono menzionati solo quattro (*cethri tabarta*). Questo avviene perché, nonostante i doni fossero molteplici e avessero nomi diversi, una sola era la loro validità legale (*ugdarrais dligthig*). Diverso (*sain*) era il loro argomento (*a n-adhbar*) e diversi (*sain*) erano gli uomini che si scambiavano i doni (*na daine da.tabairt*), questo era il motivo (*is ed fod.era*) della diversità (*saine*) dei loro nomi (*na n-anmann forra*).⁶⁷⁶

I seguenti erano i sette doni (*secht tabarta*) all'interno della *túath* (*isin tuaith*) che erano vevoli (*ata dilsium*) senza *mac* garanzia e senza *raith* garanzia: un sacrificio (*ubairt*) per l'anima (*ar anmuin*), la dovuta ricompensa (*duais techta*) di un poeta (*d'filid*), il compenso (*aithe*) per l'addestramento (*n-imrime*) e per il

671 CCF paragrafo 74 pag. 45; Thurneysen op. cit.

672 CCF paragrafo 73 pag. 45; Thurneysen op. cit.

673 CCF paragrafi 76-77 pag. 46; Thurneysen op. cit.

674 CCF paragrafo 78 pag. 46; Thurneysen op. cit.

675 CCF paragrafo 79 pag. 46; Thurneysen op. cit.

676 CCF paragrafo 80 pag. 46; Thurneysen op. cit.

lavoro manuale (*lamtoraid*), il compenso (*log*) per l'insegnamento (*mberla*), la ricompensa (*duilcine*) per ogni utensile fabbricato (*cacha hìce*), il dono (*tabairt*) di un vescovo (*epsaig*) e il dono (*tabairt*) di un re (*ríg*).⁶⁷⁷

Per sacrificio (*ubairt*) per l'anima (*ar anmuin*) si intendeva qualcosa che veniva sacrificato per il bene dell'anima, un dono (*tabairt*) cioè che veniva dato per ottenere l'intercessione (*ecnairce*) di un sacerdote.⁶⁷⁸

La ricompensa (*duais*) dovuta secondo legge (*tehta*) al poeta (*do filid*) era il compenso (*duais*) che veniva concesso (*do.berar*) al poeta (*don filid*) in corrispondenza al prezzo (*logh*) della sua arte (*a danu*).

Tale prezzo poteva anche equivalere alla dodicesima parte (*aile dec*) del compenso (*logh*) dovuto (*do.berar*) ad un *ollam* (*don ollamain*) per il suo insegnamento (*a forcetail*).⁶⁷⁹

Per remunerazione (*aithe*) dovuta per l'addestramento (*n-imrime*) si intendeva la remunerazione (*logh*) pagata (*do.berar*) per l'addestramento (*imrim*) di un puledro (*searraigh*).

L'ammontare del compenso dipendeva dall'età del puledro e all'addestratore veniva concesso uno scripulus (*scripull*) per ogni oncia (*gacha huingi*) e mezzo scripulus (*lethscripull*) per ogni mezza oncia (*gacha lethuingi*).⁶⁸⁰

Oppure l'addestratore poteva guadagnare la dodicesima parte (*oile dec*) di quello che era stato stabilito se il cavallo era migliorato attraverso l'addestramento (*riarugudh*).

Un terzo (*trian*) del compenso apparteneva alla terra (*tir*) su cui il puledro era stato mantenuto; un terzo (*trian*) al proprietario originario (*bunadh*); un terzo (*trian*) per l'assistenza (*frichnumh*) e per l'abilità (*eladhain*). Il terzo (*trian*) che dipendeva dall'abilità (*eladhain*) e dall'assistenza (*frichnum*) apparteneva per metà (*leth*) all'uomo (*fer*) che aveva avuto l'abilità (*do.righne*) di addestrare il puledro, più un sesto (*sesed*). L'altro sesto (*seisedh ele*) apparteneva per metà (*leth*) all'uomo che aveva dato la propria assistenza nell'addestramento, insieme ad un dodicesimo (*aile deg*). A questo secondo uomo competeva anche il servizio (?) del puledro (*serraigh*) e per questo era stabilita anche la metà della sesta parte (*leth int seisidh*), cioè un dodicesimo (*aile dec*).

In questo caso infatti l'uomo che possedeva (*do.rigne*) l'abilità (*eladhain*) per addestrare e l'uomo che aveva offerto la propria assistenza (*frichnum*), erano persone diverse (*saine*) anche se avevano condotto entrambe la preparazione del cavallo.

Nel caso invece non vi fosse stato alcun miglioramento (*muna.tormacht*) nell'addestramento (*riarugudh*) del puledro e nel caso il preparatore si fosse trovato

677 CCF paragrafo 81 pag. 47; Thurneysen op. cit.

678 CCF paragrafo 82 pag. 47; Thurneysen op. cit.

679 CCF paragrafo 83 pag. 47; Thurneysen op. cit.

680 CCF paragrafo 84 pag. 47; Thurneysen op. cit.

Probabilmente per il pagamento ci si basava anche sull'aumento di peso del cavallo a seguito dell'addestramento.

impedito nello svolgimento del proprio lavoro, egli riceveva uno scrupulus (*screpall*)⁶⁸¹ o un mezzo scrupulus (*lethscrepall*) per ogni giorno naturale (*ar gach laithe*).⁶⁸²

Nel caso in cui nessun addestramento fosse stato condotto a termine ma vi fosse stato un peggioramento del cavallo, allora era stabilito un pareggiamento, una compensazione (*comhardughudh*) e colui che aveva ricevuto in eccedenza doveva pagare l'eccedenza ad un altro.⁶⁸³

Il compenso (*logh*) per l'insegnamento (*berla* letteralmente significa 'linguaggio') rappresentava la remunerazione (*logh*) che si doveva dare ad un uomo per il suo studio (*foghluma*) e che equivaleva ad un dodicesimo (*oile dec*).⁶⁸⁴

Il compenso per un lavoro manuale (*lamthoraidh*), ad esempio per ciò che una donna (*ben*) preparava (*toraidh do.ni*) con le proprie mani (*o laimh*), equivaleva ad un nono (*IX*) o ad un terzo (*trian*) o a un sesto (*VI*) o infine ad un mezzo (*leth*).⁶⁸⁵

La ricompensa (*duilcinne*) per ogni utensile fabbricato (*gacha haice*) equivaleva ad un decimo del valore (*dechmad*) di ogni oggetto ed era pagato in cibo (*biudh*) e bevande (*lind*). Tale remunerazione era stabilita sul prezzo (*log*) valutato per ogni utensile (*gacha haice*) e veniva consegnata sia per un buono (*degsaor*) che per un cattivo lavoro (*drochsaor*), nel caso entrambi fossero stati lavori utili.⁶⁸⁶

Per i destinatari a cui veniva consegnato l'oggetto fabbricato non vi era alcuna multa (*eraic*) per mancato pagamento del compenso (*duilcinne*), nel caso in cui il fabbricante non avesse ancora consegnato l'oggetto in questione. In tale situazione il fabbricante non consegnava l'oggetto fino a pagamento avvenuto.⁶⁸⁷

Il dono (*tabairt*) di un vescovo (*espuic*) e il dono (*tabairt*) di un re (*ríg*) erano valevoli a partire dalle ventiquattro ore (*cethri uaire XX*).

Il re (*rí*) e il vescovo (*epscoip*) infatti erano considerati più nobili (*uasal*) rispetto al dono (*tabairt*) e ogni dono (*gach tabairt*) che un nobile (*uasal*) riceveva (*do.bertar*) da un altro nobile o che un nobile (*uasal*) consegnava (*do.berar*) ad un altro nobile (*in uasal di araille*), aveva valore intero a partire dalle ventiquattro ore (*cethri uaire XX*) sia che ci fosse o che non ci fosse un garante.⁶⁸⁸

Per ogni dono (*gach tabairt*) che un umile (*isil*) dava (*do.bera*) ad un altro (*di araille*), un terzo (*trian*) era valevole (*dilis*) dopo le ventiquattro ore (*cethri uaire XX*) e due terzi (*da trian*) dopo dieci giorni (*X*). Questo valeva per il dono senza

681 Con il termine *screpall* si vuole indicare un'unità di valore pari ad un'oncia o ad una mucca da latte ed equivalente al valore di tre *pinginn*.

682 Per 'giorno naturale' si intende una giornata intera di ventiquattro ore, considerando sia le ore di luce che quelle di buio.

683 CCF paragrafo 85 pag. 48; Thurneysen op. cit.

684 CCF paragrafo 87 pag. 48; Thurneysen op. cit.

685 CCF paragrafo 88 pag. 48; Thurneysen op. cit.

686 CCF paragrafo 89 pag. 48; Thurneysen op. cit.

687 CCF paragrafo 89 pag. 48; Thurneysen op. cit.

688 CCF paragrafo 90 pag. 48; Thurneysen op. cit.

garanzia (*cen trebair*) mentre, se veniva data anche una garanzia, il dono era valevole (*dilis*) dopo ventiquattro ore (*cethri uaire XX*).⁶⁸⁹

Il dono di un umile (*isel*) ad un nobile (*don n-uasal*) non era valido fino a quando il nobile non remunerava il dono dirigendo gli affari (dell'uomo umile) nell'assemblea pubblica (*airecht*).⁶⁹⁰

Un uomo veniva definito più nobile (*usal*) rispetto al dono (*leth re tabairt*) quando la sua parola valeva come garanzia. Mentre veniva definito più umile rispetto al dono (*leth re tabairt*) ogni persona (*cach duine*) la cui parola non valeva come garanzia.⁶⁹¹

Veniva invece definito più nobile (*usal*) rispetto ad una multa per infrazione della legge (*leth re smacht cana*) ogni individuo che possedeva un patrimonio di sette *cumal* (*sechta*). Al contrario si definiva più umile (*isel*) rispetto ad una multa (*leth re smacht cana*) ogni persona (*gach duine*) il cui patrimonio non superava i sette *cumal* (*sechta*).⁶⁹²

Si considerava più nobile (*usal*) rispetto ad una volontaria infrazione della legge (*leth re escib cana*) ogni persona (*cach duine*) a cui la legge aveva aggiunto qualcosa (*da.tormaig cain*), cioè ogni uomo (*cach duine*) il cui prezzo d'onore (*eneclainne*) veniva valutato in *cumal* (*ar cumalaib*) per la legge consuetudinaria (i *n-urradus*). Il *cumal* secondo la *cáin*-legge (*cumal cana*) era maggiore (*is mó*) infatti rispetto al *cumal* della legge consuetudinaria-*urradhus* (*cumal urraduis*) e quindi per la *cáin*-legge (*cáin*) veniva aumentato anche il valore del prezzo d'onore (*eneclainne*) di una tale persona.

Si considerava inferiore (*isel*), rispetto alla multa per violazione premeditata della legge (*leth re escib cana*), ogni individuo (*cach duine*) a cui la legge (*cáin*) non aveva aggiunto nulla (*donach.tormaig*), ogni uomo cioè il cui prezzo d'onore (*eneclainne*) veniva valutato in *sét* (*ar setaib*) per la legge consuetudinaria-*urradhus* (i *n-urradus*). Il *sét* della *cáin*-legge (*séoit cana*) non era valutato però di valore maggiore (*nocha mó*) rispetto al *sét* della legge consuetudinaria-*urradhus* (*séoit urraduis*), quindi in questo caso la legge (*cáin*) non aggiungeva nulla al prezzo d'onore (*eneclainne*).⁶⁹³

Cert

Il fondamento della via di procedura *Cert* era lo svuotamento (*forsaide*) di ciò che era pieno (*forlan*), il riempimento (*forlinad*) di ciò che era vuoto (*forarbais*), l'equilibrato calcolo (*cert im cotomus*) dell'esatto valore (*foraice cert*) dell'oggetto (*folada*) e la valutazione di oggetti (*folad*) uguali (*cutruma*).⁶⁹⁴

689 CCF paragrafo 93 pag. 49; Thurneysen op. cit.

690 CCF paragrafo 92 pag. 49; Thurneysen op. cit.
Airecht può indicare sia l'assemblea pubblica che la corte di giustizia.

691 CCF paragrafo 94 pag. 49; Thurneysen op. cit.

692 CCF paragrafo 95 pag. 49; Thurneysen op. cit.

693 CCF paragrafi 96-97 pag. 50; Thurneysen op. cit.

694 CCF paragrafo 98 pag. 50; Thurneysen op. cit.

L'equilibrato calcolo (*cert im cotomus*) dell'oggetto (*folada*) doveva essere legale secondo il diritto stabilito e doveva essere rivendicato in giudizio (*d'agra*) secondo la via definita *Cert*.⁶⁹⁵

Secondo tale via di giudizio veniva rivendicata per via legale (*cunnartha d'agra*) l'esatta valutazione degli oggetti uguali (*cutruma na folada*) di un contratto (*cuir*).⁶⁹⁶

Veniva poi stabilito lo svuotamento (*forsaide*) di ciò che si presentava troppo pieno (*forlan*) in un contratto; le due parti infatti dovevano ricevere in maniera equivalente e ogni porzione doveva essere uguale (*cutruma*) per entrambe le parti (*fir dib*);⁶⁹⁷ e veniva stabilito il riempimento (*forlinad*) di ciò che era vuoto (*forarbais*) nei casi di stipulazione di contratti manchevoli o che presentavano difetti e mancanze nascoste (*ainim incleth*) all'acquirente.⁶⁹⁸

Inoltre, con questa *conar fugill*, venivano portati in giudizio (*agarthar*) i casi relativi alla stipulazione di contratti (*creice cundartha*), intrapresi con capacità e con garanti (*ratha*), ed i casi relativi alla valutazione di indennizzi (*cummuin*) con il calcolo dell'esatto valore dei compensi decisi per le due parti in causa.⁶⁹⁹

Venivano discusse anche cause riguardanti i baratti (*urgais*) e i doni di nozze (*aisceda lanamnais*) che una coppia (*lanamna*) si scambiava (*do.berat di araille*) oppure che venivano portati in dote, da una sorella o da una figlia, ad un monastero.

Infine venivano presentate le controversie giuridiche concernenti la compensazione (*comarddai*) di falli (*cinad*) e danneggiamenti (*fodla*) ed il giudizio di mancanze volontarie (*gema comrait*) per cui si doveva pagare una multa di indennizzo.⁷⁰⁰ In particolare venivano giudicate le offese volontarie concernenti la mancata compensazione di qualche valore scambiato in maniera disuguale. Gli altri tipi di offesa volontaria venivano infatti discussi secondo la via di procedura detta *Fír*.⁷⁰¹

Era molto importante inoltre distinguere tra indennizzo (*cumain*), regalo (*aiscid*), baratto (*urgais*) e dono (*tabairt*).

Cumain cioè indennizzo, significava 'valore uguale' (*cuma-main*), e risarcimento (*cumain*) che un uomo (*duine*) stabiliva a seconda del proprio valore (*ina setaib*). Nel caso in cui un individuo avesse stabilito (*ro.achtaig*) un indennizzo (*cumain*) secondo il diritto (*do rer dligid*), così egli doveva ricevere il canone (*do. biad*) che a lui veniva versato come garanzia (*trebaire*) alla fine di un anno (*cenn mbliadna*) su di un terreno sia proprio che non proprio.⁷⁰²

695 CCF paragrafo 100 pag. 50; Thurneysen op. cit.

696 CCF paragrafo 101 pag. 50; Thurneysen op. cit.

697 CCF paragrafo 102 pag. 50-51; Thurneysen op. cit.

698 CCF paragrafo 103 pag. 51; Thurneysen op. cit.

699 CCF paragrafo 106 pp. 51-52; Thurneysen op. cit.

700 CCF paragrafo 106 pp. 51-52; Thurneysen op. cit.

701 CCF paragrafo 111 pag. 53; Thurneysen op. cit.

702 CCF paragrafo 107 pag. 52; Thurneysen op. cit.

Aiscid cioè regalo, significava ‘negozio giuridico spiacevole’ (*àe scidh*) ed indicava un negozio giuridico in cui una parte dava (*do.beir*) senza (*gen*) ricevere nulla di contro (*ní ’na haigid*) alla fine di un anno (*cenn mbliadna*).

Infatti anche se qualcuno riceveva qualcosa doveva comunque restituirla e, se questa restituzione non avveniva, il nobile (*usal*) doveva pagare un interesse con un prestito per il *rath* e l’umile (*isel*) pagava un ammenda (*eric*) dal valore di cinque *sét* (VI *seoit*), più il prezzo d’onore (*eneclann*) e il raddoppiamento (*diablad*).⁷⁰³

Urgais cioè cambio, significava ‘baratto’ (*urgais*) ed indicava un’eccedenza (*imarraidh*) che sussisteva tra due valori scambiati (*bis itir na da set claochloighi*), cioè una disuguaglianza tra due valori uno maggiore (*sét mor*) ed uno minore (*sét bec*). Perciò un uomo doveva dare un proprio valore (*sét*) in compenso (*ar comaoin*) di un altro uguale ricevuto.⁷⁰⁴

Tabairt cioè dono, indicava qualcosa che veniva dato di spontanea volontà (*da dheoin*) senza ricevere nulla in cambio. Il dono veniva regalato a seconda del rango della persona che lo riceveva o che lo consegnava.⁷⁰⁵

Il vincolo (*arach*) della *Cert* era costituito da un *smachtgille* cioè da un pegno il cui ammontare corrispondeva ad un settimo del valore (*sechtmaid*) di una mucca (*na bo*). Tale garanzia veniva versata per la conoscenza della *conar fugill* in questione fino al momento di inizio (*gur.gabat do laim*) della perorazione (*tagra*). Dopo l’inizio della perorazione (*o gebait do laim tagra*) l’ammontare della garanzia equivaleva a mezzo pegno (*lethgille*).⁷⁰⁶

Techta

I seguenti erano i fondamenti su cui si basava la via di procedura detta *Techta*: casi riguardanti le eredità (*bethbunadh*) di un *bothach*, di un *fuidir* e di un *sencleth flatha*; casi relativi ad antiche mancanze (*seantechta*), all’eredità di un cliente (*aithech bunaidh*) e al canone (*cisa*) pagato dai clienti (*aithech*).⁷⁰⁷

Secondo questa via di giudizio venivano dunque presentate le cause concernenti i passaggi legali di eredità (*bunad*),⁷⁰⁸ in particolare quelli relativi ad un *bothach* non libero (*daerbothach*) e libero (*saerbothach*) della quarta generazione (*cethramad fer*),⁷⁰⁹ ad un *fuidir* libero (*saerfuidir*) o non libero (*daoerfuidir*) della

703 CCF paragrafo 108 pag. 52; Thurneysen op. cit.

704 CCF paragrafo 109 pag. 52; Thurneysen op. cit.

705 CCF paragrafo 109-110 pp.52-53; Thurneysen op. cit.

706 CCF paragrafo 105 pag. 51; Thurneysen op. cit.

707 CCF paragrafo 112 pag. 53; Thurneysen op. cit.

Bothach e *Fuidir* sono due termini indicanti dei locatari che ricevono un terreno da un nobile (*flaith*) in cambio di vari servizi.

Sen-chléithe è un termine tecnico indicante un servo della gleba.

708 CCF paragrafo 114 pag. 53; Thurneysen op. cit.

709 CCF paragrafo 115 pag. 53; Thurneysen op. cit.

terza generazione (*fri re trir*),⁷¹⁰ ad un *sencléth flatha* della quinta generazione (*V. id fer*),⁷¹¹ e ad un cliente (*aithech*).⁷¹²

Per antiche mancanze (*sensmur cina*) si intendeva i falli (*cina*) commessi da un padre (*athar*) o da un nonno (*senathar*) defunti, tutte le offese giudicate dopo un anno (*iar mbliadain*) e quelle che non erano state giudicate subito e che venivano ora presentate a giudizio.⁷¹³

Per comprendere bene le cause presentate secondo la *Techta* bisogna capire bene la differenza tra un *saoerbothach* ed un *daorbothach*, tra un *saerfuidir* ed un *daerfuidir* e tra un *sencléthe* ed un *aithech*.⁷¹⁴

Un *saoerbothach* era un *bothach* che era libero durante il periodo estivo (*samraid*) e che si occupava dei beni del signore come in uno scambio amichevole. Egli si trovava sul terreno (*ferann*) del proprio signore utilizzando terra (*feoir*) ed acqua (*uisce*) ma doveva consegnare al *flaith* solo il latte della propria mucca (*bo*).⁷¹⁵

Un *daerbothach* era un *bothach* non libero della quarta generazione (*cethramad fer*) che poteva passare al servizio di uomini appartenenti alla sua famiglia (*fer d'fir isin fine fen*).⁷¹⁶

Un *daerfuidir* era un uomo non libero che era stato riscattato dalla morte (*cru*), dal carcere (*gola*) o dal patibolo (*gabail*).

Un *sencléth* era un uomo non libero della quinta generazione (*V fer*) che non poteva mai abbandonare la persona (*fer*) a cui era stato assegnato.⁷¹⁷

Un *fuidir* aveva invece un terreno (*ferann*) dal valore di due mucche (*da bo*) e per tale ammontare doveva egli compiere i servizi di vario genere che a lui venivano richiesti. In caso contrario egli doveva abbandonare il terreno (*in ferann da fagbail*) o riconsegnarlo al proprietario. Inoltre se il *fuidir* non pagava l'indennizzo egli doveva pagare una multa di cinque *sét* (*V seoit*), più il raddoppiamento (*diablad*) e il prezzo d'onore (*eneclann*).⁷¹⁸

Il signore (*flaith*) deve pagare un terzo (*trian*) della multa (*bheocoirpuidhe* letteralmente 'pena corporale') per una ferita non mortale inflitta da un proprio cliente non libero (*daoircheile*); un settimo (*sechtmhadh*) della multa per omicidio (*marbhcoirpuidhe*), un terzo (*trian*) della quota che si doveva pagare per una razzia (*creiche*) o per un'irruzione (*ruathair*) ed il terzo (*trian*) di una multa per danneggiamento (*dire*). Il signore invece non pagava la multa per omicidio (*coirpdire*) del proprio cliente libero (*saoircheile*).⁷¹⁹

710 CCF paragrafo 116 pag. 53; Thurneysen op. cit.

711 CCF paragrafo 117 pag. 53; Thurneysen op. cit.

712 CCF paragrafi 119-120 pag. 54; Thurneysen op. cit.

713 CCF paragrafo 118 pp. 53-54; Thurneysen op. cit.

714 CCF paragrafo 121 pag. 54; Thurneysen op. cit.

715 CCF paragrafo 121 pag. 54; Thurneysen op. cit.

716 CCF paragrafo 121 pag. 54; Thurneysen op. cit.

717 CCF paragrafo 122 pag. 54; Thurneysen op. cit.

718 CCF paragrafo 123 pag. 54-55; Thurneysen op. cit.

719 CCF paragrafo 124 pag. 55; Thurneysen op. cit.

L'intera famiglia (*fine*) difatti partecipava al pagamento (*comrainn*) della multa per omicidio (*marbcoirdire*), così il signore doveva pagare in proporzione di meno (*lugaiti*) mentre, in caso di ferita non mortale, la famiglia non partecipava al pagamento (*comrainn*) della multa (*beoirdire*) e il signore pagava di più (*moaiti*), cioè un terzo.⁷²⁰

La via di procedura detta *Techta* veniva anche scelta per le cause concernenti il diritto (*dliged*) di un signore (*flatha*) su i suoi clienti (*o chelibh*) e dei clienti (*celibh*) sul signore (*o flatha*), il diritto di un *manach* (*manaich*) rispetto al convento (*o eclais*) e quello del convento (*eclasa*) sul *manach* (*manchaibh*) e il diritto di un padre adottivo (*aiti*) sul figlio adottivo (*dalta*) e del figlio adottivo (*dalta*) sul padre adottivo (*aiti*).⁷²¹

In aggiunta a ciò si discutevano secondo tale via le dispute legali riguardanti doni divini (*dan De*) e doni umani (*dan duine*). Con questi due termini si volevano indicare il merito (?) che derivava dalle reliquie (*tuillem menistrech*) e il compenso dovuto per l'insegnamento (*logh na foghluma*).⁷²²

Il vincolo (*arach*) di questa via di giudizio era costituito da un garante *raith*, cioè da un uomo che garantiva con il proprio patrimonio secondo il proprio prezzo d'onore (*logh enech*).⁷²³

Tale tipo di garanzia veniva infatti richiesta per la conoscenza (*re aithne*) della *conar fugill* in questione.⁷²⁴

È interessante far notare come sia la via *Fír* che la via *Techta* venissero scelte per presentare offese volontarie. La differenza risiedeva nel fatto che, secondo la *Fír*, venivano presentate a giudizio offese appena compiute (*nuacin*) e accompagnate da garanzia mentre, secondo la *Téchta*, venivano presentate offese compiute da molto tempo (*senain*) e rimaste senza garanzia (*i n-étrebair uil sunn*).

Questa differenza di fondo spiega quindi anche la diversità dei loro vincoli costituiti, per la prima, da un intero pegno (*langille*) e, per la seconda, da un *raith* garante.⁷²⁵

Coir n-athcomairc

I seguenti erano i fondamenti per la spiegazione (*sretha faillsidh*) della via di procedura *Coir n-athcomairc*.⁷²⁶

Secondo tale via venivano presentati a giudizio i casi legali concernenti le venticinque sezioni della regolamentazione relativa alla famiglia (*V slechta in corusa fine*), le conseguenze della sentenza (*int iarmbrethemnus*) e il compenso dovuto per l'insegnamento (*loigidechta na foghlama*). Inoltre veniva discussa

720 CCF paragrafo 124 pag. 55; Thurneysen op. cit.

721 CCF paragrafo 127 pag. 55; Thurneysen op. cit.

722 CCF paragrafo 127 pag. 55; Thurneysen op. cit.

723 CCF paragrafo 126 pag. 55; Thurneysen op. cit.

724 CCF paragrafo 125 pag. 55; Thurneysen op. cit.

725 CCF paragrafo 128-129 pag. 56; Thurneysen op. cit.

726 CCF paragrafo 130 pag. 56; Thurneysen op. cit.

secondo la *Coir n-athcomairc* qualsiasi causa legale che non poteva essere presentata a giudizio (*ní gan acgra*) secondo una delle altre vie di procedura (*arna conairib fuigill ele*).⁷²⁷

Il vincolo (*arach*) per la conoscenza (*aichne*) di questa *conar fugill* era costituito da un *aitire* garante cioè da un ostaggio.⁷²⁸

Coir n-athcomairc era una definizione (*ainm*) adatta (*coitcenn* letteralmente 'comune') per tutte le vie di procedura anche se poi in realtà ognuna aveva il proprio nome (*ainm*) diverso. *Coir* significava 'corretto', 'conforme all'ordine', mentre *athcomarc* significava 'richiesta', 'inchiesta'. Il termine *coir n-athcomairc* indicava quindi un'inchiesta conforme all'ordine, corretta, e come tale poteva essere adoperato per indicare qualsiasi *conar fugill*.

Ogni caso legale difatti doveva essere presentato in modo corretto e legale, e le due parti in causa (*fechemain*) dovevano essere autorizzate legalmente a consultare il giudice (*breithem*) riguardo alla sentenza (*brethe*), in qualsiasi luogo (*baile*) le due parti (*na fechemain*) si trovassero (*inad a.mbet*) per una decisione legale (*do rer coir*), sia che vi fosse un accordo pacifico, sia che vi si svolgesse un regolare processo (*ae coraigthe*).⁷²⁹

Secondo quanto afferma il testo la diversità dei nomi e delle procedure aveva l'utilità di scoraggiare le persone ignoranti (*aneolach*), rozze (*borb*) e scarse (*aesa*) che altrimenti avrebbero cercato di procedere legalmente (*d'agra*) contro una persona esperta (*eolaich*). Tali persone dovevano così divenire esse stesse esperte (*eolaig*) oppure condurre con sé (*do.berdais leo*) degli esperti (*eolaig*).⁷³⁰

La via di procedura scelta dalle parti (*fechemain*) per procedere a giudizio doveva infatti essere legale (*dlegar*) e doveva essere presentata correttamente, altrimenti le parti in causa dovevano pagare al giudice l'ammenda (*smacht*) per mancata conoscenza (*i-nnemaithne*) della *conar fugill* prescelta.⁷³¹ Per tale motivo veniva versato pegno intero (*langille*) prima dell'inizio della perorazione e mezzo pegno dopo (*lethgille*) l'inizio della perorazione. I vincoli venivano poi sospesi quando il giudice stabiliva la correttezza e la legalità della *conar fugill* intrapresa.

Inoltre i giudici dovevano stabilire l'ammenda, equivalente a pegno intero (*langille*) o a mezzo pegno (*lethgille*), per tono di voce troppo alto (*re roairdi ngotha*) o troppo basso (*re roisle ngotha*), per abbandono (*tuisle*) di una via di procedura per un'altra (*don conair fora cele*) e per orazione troppo impetuosa (*i n-anfine n-ae*)⁷³².

727 CCF paragrafo 131 pag. 57; Thurneysen op. cit.

728 CCF paragrafo 134 pag. 58; Thurneysen op. cit.

729 CCF paragrafo 133 pag. 57; Thurneysen op. cit.

730 CCF paragrafo 133 pag. 57; Thurneysen op. cit.

731 CCF paragrafo 135 pag. 58; Thurneysen op. cit.

732 CCF paragrafo 136 pag. 58; Thurneysen op. cit.

Spiegazione di alcuni termini gaelici relativi alle procedure di giudizio

Dopo la presentazione delle singole vie di procedura, il testo, a partire dal paragrafo 138, presenta la spiegazione dei termini indicanti 'via di procedura' (*conar fugill*), 'sentenza' (*breth*), 'giudizio' (*fugill*) e 'giudice' (*brethem*).

Innanzitutto *Conar* avrebbe potuto significare 'strada' nel senso metaforico di 'strada secondo cui una parte querelava l'altra' (*ari.n-agrait na fechemain cach dib a cheli*).

Oppure poteva indicare una via naturale (*conair aicinta*) su cui gli uomini (*daine*) camminavano (*ari.n-imthigit*) o una strada che veniva scelta senza che vi fosse alcun processo (*gan fuigell*).⁷³³

Fuigell significava 'processo' condotto senza la scelta di una via particolare.

Conar fuigell indicava una via secondo cui veniva condotto un processo.

Fuigell per se stesso (*bodein*) indicava non tanto il processo (*fugill*) che le parti (*na fechemain*) conducevano tra gli esperti del diritto (*itira.mbì in caingen*), ma piuttosto il processo che i due avvocati conducevano prima che il giudice (*ollam*) avesse espresso la sentenza (*breath*).

Infine *fugill* poteva significare la sentenza (*breth*) del giudice (*in bretheaman*).⁷³⁴

Conar serviva per definire quindi la patrocinatura delle parti (*tagra na fecherman*) mentre *fugill* definisce il giudizio (*breth*) del giudice (*bretheman*).⁷³⁵

Secondo il testo la patrocinatura di un caso legale poteva avvenire in sei (*se*) forme diverse: trattativa preliminare (*urthagra*) preposta alla scelta (*re togha*) e al vincolo (*arach*) di una via di procedura, patrocinatura conforme a verità (*leirtagra*) secondo la *Fír*, patrocinatura riguardo al possesso dei beni (*crotagra*) secondo la *Dliged*, patrocinatura equilibrata (*tagra cutruma*) secondo la *Cert*, patrocinatura riguardante l'eredità (*bunadtagra*) secondo la *Techta*, patrocinatura corretta (*solustagra*) secondo la *Coir n-athcomairc*.⁷³⁶

Il termine *brethem* indicava l'*ollam* stesso (*budein*) cioè il giudice mentre *brethemnus* significava: verso legale (*roscad*), massima legale (*fasach*) e testo scritto (*teistemain*).

Cinque erano le classi di cose su cui si fondavano i giudizi: verso legale (*rosc*), massima legale (*fasach*), testo scritto (*testemain*), analogia (*cosmailius*) e principio di natura (*aicnead*).

Un giudizio (*breth*) infatti doveva essere emesso o sulla base di *rosc*, *fasach* e *testemain*, o sulla base dell'analogia (*cosmailius*) oppure sulla base del principio di natura (*aicnead*).⁷³⁷

733 CCF paragrafo 138 pag. 58-59; Thurneysen op. cit.

734 CCF paragrafo 138 pag. 58-59; Thurneysen op. cit.

735 CCF paragrafo 143 pag. 60; Thurneysen op. cit.

736 CCF paragrafo 144 pag. 60; Thurneysen op. cit.

737 CCF paragrafo 139 pag. 59; Thurneysen op. cit.

Se un giudice non fondava il proprio giudizio su uno di questi parametri allora egli doveva pagare una multa (*eric*) per falso giudizio (*gúbreithe*).⁷³⁸ *Breth* indicava quindi il giudizio di un *ollam*.⁷³⁹

Con tale definizione termina la sezione dedicata all'analisi dei singoli termini gaelici e comincia una breve sezione (paragrafi 145-146-147) dedicata alla spiegazione particolare del termine *conar* e *tagra*, con cui si conclude il trattato.

Data la completa identità di testo di questi ultimi paragrafi della redazione H, con i paragrafi 27-28-29 delle redazioni R ed E, evito di riportare di nuovo la traduzione e rimando all'analisi da me effettuata in precedenza.

CONCLUSIONE

Da quanto analizzato finora si capisce facilmente come, nel corso dell'evoluzione del diritto irlandese, la figura dell'*aigne* sia divenuta sempre più importante.

È interessante far notare come nei testi legali più antichi, quali l'*Uraicecht Becc* o il *Críth Gablach*, che riportano le distinzioni in classi della società gaelica, non si faccia diretta menzione della classe degli *aignedha*, ma ci si limiti ad elencare le differenze tra i tre gradi dei *brithemain*.

Solo nelle glosse, aggiunte sicuramente in un periodo più recente rispetto alla prima redazione per iscritto dei testi, si fa menzione anche delle classi degli avvocati mettendoli in relazione con i gradi dei giudici.

Questo ci potrebbe dunque indurre a pensare ad uno sviluppo da uno stadio più arcaico, in cui la giustizia privata aveva ancora molta rilevanza e le procedure venivano portate a termine dai diretti interessati. A questo dovette seguire necessariamente uno stadio più progredito, dal punto di vista giudiziario, in cui la presenza di giudici o comunque di *fechemain* richiedeva una conoscenza delle procedure e delle norme legali e quindi la presenza di persone esperte conoscitrici delle massime e delle leggi, in grado di condurre in maniera corretta la causa dinanzi ai *brithemain*. Basti pensare anche a quanto già precedentemente detto riguardo all'ipotesi di Binchy sull'evoluzione della procedura di confisca. La sempre maggiore complessità delle norme e delle procedure e lo sviluppo di un'organizzazione territoriale sempre più centralizzata intorno alla figura di un *rí*, avrebbe difatti favorito il passaggio ad un'organizzazione legale diversa con la perdita di una concezione meramente personale della giustizia, intesa come vendetta privata o, comunque, come fatto privato tra le due parti in causa, ad una concezione più "moderna", con la graduale comparsa di *fechemain*, *brithemain* di professione ed infine di *aignedha*, come vedremo meglio nel prossimo capitolo.

738 CCF paragrafo 139 pag. 59; Thurneysen op. cit.

739 CCF paragrafo 140 pag. 60; Thurneysen op. cit.

Capitolo III

In questo terzo ed ultimo capitolo verranno presi in considerazione testi di origine e genere diversi che ci permettono di studiare la funzione di re, giudici, poeti e nobili, nella decisione e nella promulgazione di sentenze giudiziarie.⁷⁴⁰

Il primo gruppo di tali testi contiene trattati di origine legale, alcuni dei quali sono già stati analizzati nei capitoli precedenti⁷⁴¹, mentre il secondo gruppo è costituito da fonti appartenenti invece al genere dei testi sapienziali (*wisdom texts*)⁷⁴².

Del primo gruppo fanno parte, oltre ai trattati già ricordati in nota, l'introduzione alla *“Senchas Màr”*⁷⁴³, un testo di massime legali l'*“Aibidil Cuigni*

740 Probabilmente, al termine della discussione di un caso legale, vi era prima il momento della decisione della sentenza da parte dei giudici e poi il momento della promulgazione ufficiale (*forus*) alle parti in causa.

741 In particolare mi riferisco al *“Críth Gablach”*, al *“Bretha Nemed Toisech”*, all'*“Uraicecht Becc”*, al *“Cáin Sóerraiht”* e al *“Cáin Aicillne”* analizzati nel primo capitolo; al *“Text on the Forms of Distraint”*, al *“Dí Chetharslicht Athgabála”*, all'*“Airecht-Text”* e al *“Cóic Conara Fugill”* presentati nel secondo capitolo.

742 A questo gruppo appartengono quattro testi contenenti precetti, proverbi e insegnamenti riguardanti il comportamento umano, la società, la natura e in particolare relativi al corretto comportamento di re e guerrieri. In essi sono attentamente elencate tutte le conoscenze ritenute indispensabili per un *rí*.

743 R. Thurneysen *“Aus dem Irischen Recht IV. Zu den bisherigen Ausgaben der Irischen Rechtstexte”* in ZCP 16 (1927) pp. 174-187.

Maic hEmoin so”⁷⁴⁴ e un testo relativo alla collaborazione tra un re ed un giudice il “Gubretha Caratniad”.⁷⁴⁵

Al secondo gruppo appartengono invece quattro testi sapienziali: il “Tecosca Cormaic”⁷⁴⁶, il “Briathartheosc con Culainn”⁷⁴⁷, l’“Audacht Morainn”⁷⁴⁸ e un antico poema legale che è edito con il titolo di “An Archaic Legal Poem”.⁷⁴⁹

Dall’analisi delle fonti legali sopra presentate e dei testi cosiddetti sapienziali si è potuto ricavare un quadro abbastanza omogeneo della ripartizione della funzione giudiziaria all’interno del sistema legale irlandese. Tale funzione era infatti la prerogativa principale di re (rí) e giudici di professione (*brithemain*) anche se in realtà, come vedremo meglio nel particolare, in vari casi le sentenze venivano promulgate anche dai poeti (*fili*) e dai nobili (*flaithi*). I poeti infatti probabilmente giudicavano nelle controversie legali tra persone appartenenti ai sette gradi dei *filid*, mentre i nobili rivestivano la funzione di giudici nei casi riguardanti i propri clienti (*aithig*).

Un caso a parte è poi rappresentato dai giudici ecclesiastici la cui competenza era richiesta per dirimere le cause riguardanti membri del clero.

Un quadro abbastanza chiaro della situazione ci viene offerto dall’“Airecht-Text”⁷⁵⁰ dove si afferma che la *Culairecht*, cioè ‘la corte posteriore’, era costituita dal re (rí), dal vescovo (*espoc*) e dall’esperto in ogni linguaggio legale con il rango di maestro, identificabile con un *ollam*, o poeta capo.⁷⁵¹ Inoltre si dice espressamente che tale corte veniva definita *culairecht* in quanto rappresentava la scogliera che si trovava dietro alla corte propriamente detta, costituita dai *brithemain*, nel momento del giudizio (*breth*) e della promulgazione (*forus*).

744 Roland M. Smith “The Alphabet of Cuigne mac Emoin” in ZCP 17 (1928) pp. 45-72.

745 R. Thurneyssen “Gúbretha Caratniad, The False Judgements of Caratnia” in ZCP 15 (1925) pp. 302-370.

Per notizie più accurate riguardanti tali fonti è necessario consultare l’appendice bibliografica nella sezione ad esse relativa.

746 Kuno Meyer “Tecosca Cormaic, The Instructions of Cormac” in Todd Lecture Series XV, Dublin 1909.

747 Roland M. Smith “On the Briathartheosc Conculaind” in ZCP 15 (1925) pp. 187-192.

748 Fergus Kelly “Audacht Morainn”, Dublin 1976.

749 D. A. Binchy “An Archaic Legal Poem” in Celtica 9 (1971), pp. 152-168.

Anche per quanto riguarda tali fonti notizie più accurate sono contenute nell’appendice bibliografica.

750 Fergus Kelly “An Old Irish Text on Court Procedure” in Peritia 5 (1986) pp. 74-106.

751 AT paragrafo 2 pag. 85; Fergus Kelly op. cit.

“Culairecht didiu, is a suide bit righ 7 espoc 7 sai gacha berlai ollamand 7 is aire is culairecht fo bith isiat all bis iar gul na nairechta fri breth 7 forus”.

Trad. lett. ‘La corte di dietro (*Culairecht*) è quella dove si trovano (*bit*) il re (*righ*) e il vescovo (*espoc*) e l’esperto (*sai*) di ogni linguaggio legale (*gacha berlai*) con il grado di maestro (*ollamand*), ed è per questo che tale corte si chiama *culairecht*: perché essi sono la scogliera che si trova dietro (*gul*) le corti (*na nairechta*) per il giudizio (*fri breth*) e per la promulgazione (*forus*)’.

Da tali affermazioni si potrebbe dunque desumere l'esistenza non solo di giudici di professione costituenti la corte propriamente detta (*Airecht fodesin*), ma anche di re e vescovi che rivestivano un ruolo fondamentale nella decisione della sentenza e nella sua promulgazione alla conclusione di un processo.

L'esperto (*sai*) in ogni linguaggio legale (*gacha berla*) con il grado di maestro (*ollamand*) potrebbe poi essere interpretato sia come un poeta capo (*ollam*), sia come un giudice esperto nelle tre forme di linguaggio (*tri bérla*): il *bérla Féne* o linguaggio legale, il *filidecht* o linguaggio poetico e il *légend* o Latino.⁷⁵² Se consideriamo veritiera la prima ipotesi, avremmo quindi l'esempio di un poeta con funzione di giudice e potremmo considerare giusta la teoria di Fergus Kelly secondo cui l'*ollam* rivestiva la funzione giudiziaria nei casi riguardanti *fili*.⁷⁵³

Per poter analizzare in modo corretto la situazione è però necessario studiare anche testi più antichi. L'“*Airecht-Text*” risale difatti al IX secolo e riporta notizie relative ad un periodo più tardo rispetto alle altre fonti risalenti probabilmente al VII od VIII secolo. L'“*Airecht-Text*” inoltre è l'unica fonte, da me analizzata, che presenta l'esatta descrizione di una corte processuale e potrebbe quindi presentarci un quadro più recente del sistema giudiziario.

Nei testi precedenti infatti non si fa menzione diretta di una corte di tribunale ma solo della figura dei giudici, degli avvocati e delle parti in causa. Lo stesso termine *airecht*, oltre ad avere il significato, sicuramente più tardo, di 'corte tribunale', indicava in origine un'assemblea pubblica di uomini liberi che veniva organizzata per il disbrigo in particolare di affari riguardanti l'intera *túath* e per la discussione di casi legali; in seguito passò a significare l'assemblea delle famiglie più importanti della *túath* le cui funzioni includevano anche il disbrigo di questioni legali. Al contrario invece per indicare un'assemblea popolare generalmente riunita nel caso di gare sportive, giochi, corse di cavalli e in simili contesti, veniva adoperato un altro termine cioè *oenach*. *Airecht* aveva quindi un significato ben specifico il cui graduale cambiamento può essere probabilmente collegato anche alla parallela evoluzione del sistema giudiziario che portò probabilmente alla progressiva costituzione di corti di tribunale, organizzate come dei moderni tribunali. Nei testi precedenti all'“*Airecht-Text*” infatti non si fa menzione diretta di una corte di tribunale ma solo della figura dei giudici (*brithemain*), degli avvocati (*aighnedha*) e delle parti in causa (*fechemain*).

Anche nel “*Cóic Conara Fugill*”⁷⁵⁴ non si ha la rappresentazione di una vera e propria corte di tribunale, ma solo la presentazione dell'avvocato (*aigne*) che deve perorare la causa del proprio cliente dinanzi ad una corte (*airecht*) costituita dai giudici (*brithemain*). Nessun altro tipo di informazione ci viene fornita né per quanto riguarda l'identificazione di tali *brithemain*, né per quanto riguarda la costituzione della corte processuale.

752 Per maggiori informazioni vedere nota 29 del II capitolo.

753 AT nota pag. 90-91; Fergus Kelly op. cit.

754 R. Thurneysen “*Cóic Conara Fugill: Die fünf Wege zum Urteil*” in *Abhandlungen der preussischen Akademie der Wissenschaften* Nr. 7 (Berlin 1926).

La stessa mancanza di notizie, riguardanti una corte di tribunale ben stabilita, si riscontra negli altri testi presi in considerazione, mentre notizie più interessanti ci vengono fornite, come già detto, per quanto riguarda la partizione della funzione giudiziaria tra i membri più importanti della *túath*.

FUNZIONI DI RE E NOBILI ALL'INTERNO DELLA *TÚATH*

Varie sono le fonti che elencano le doti e le conoscenze, anche legali, che un *rí* deve possedere e che presentano la figura di *rí* giudicanti in controversie legali, accompagnati o meno da un giudice di professione.

Innanzitutto per avere una visione generale della funzione e dell'importanza che il *rí* rivestiva all'interno della *túath*, è necessario analizzare gli ultimi paragrafi del "*Críth Gablach*"⁷⁵⁵ dove, come già accennato nel I capitolo, è contenuta una lunga digressione relativa all'autorità regia.⁷⁵⁶

In principio si afferma esplicitamente che il *rí* era superiore in dignità (*sruithiu*) rispetto alla *túath* in quanto era quest'ultima (*is túath*) che elevava il *rí* all'onore (*oirdnither*) e non il *rí* (*ní rí*) che elevava in onore (*oirdnither*) la *túath* (*túaithe*).

Il re poteva infatti presentare giuramento (*noaill*) per conto (*tara cenn*) della *túath*, nei confronti di un altro re (*rí*) riguardo all'ampiezza dei confini (*ur chríche*) e poteva anche rifiutarsi di giurare (*astoing*), sempre per conto della propria *túath*, e il suo giuramento era considerato superiore (*fortoing*) a quello del resto della *túath*, raggiungendo il valore di sette *cumal* (*VII cumala*), inoltre il *rí* prendeva parte (*téit*) al giudizio comune (*combreth*) con una comune testimonianza (*i comfiadnaise*) con un altro re (*rí*) per conto (*tar cenn*) della propria *túath* (*a túaithe*).⁷⁵⁷

Nel "*Críth Gablach*" si afferma chiaramente che era infatti nel diritto (*dligit*) della *túath*, che il *rí* fosse un giudice (*brithemain*) degno di fede, giusto (*firión*);⁷⁵⁸ che presentasse garanzia (*gell*) per conto dei membri della *túath*; che procurasse un mantenimento per malattia (*folog*) come egli stesso era mantenuto (*folongar*);

755 D. A. Binchy "*Críth Gablach*" in *Mediaeval and Modern Irish Series* vol. 11 Dublin 1941 (rist. 1970).

Eoin MacNeill "*Ancient Irish Law: the Law of Status or Franchise*" in *PRIA* 36 C (1923) pp. 265-316.

756 CG paragrafi 35-48 pp. 19-24; D. A. Binchy op. cit.

757 Probabilmente in questo caso si fa menzione di sentenze promulgate insieme da due re per conto delle rispettive *túatha*.

758 CG paragrafo 35 pag. 20 (riga 498); D. A. Binchy op. cit.

"*Dligit co ndá brithemain firión doib*".

Tale frase può essere interpretata in due modi diversi:

- 1) 'è nel diritto (*dligit*) che egli dia (*co ndá*) un giudice (*brithemain*) veritiero (*firión*) per loro (*doib*)'.
- 2) 'è nel diritto (*dligit*) che egli sia (*co ndá*) un giudice (*brithemain*) veritiero (*firión*) per loro (*doib*)'.

e che garantisse di non tenere un'assemblea (*óenach*) esterna ai confini della *túath* senza la presenza dei co-nobili (*comaithe*), cioè dei nobili clienti liberi (*soerchéli*) del *rí*.⁷⁵⁹

In particolare si dichiara che tre (*teora*) erano le prerogative (*tomalta*) proprie di un re (*do rí*) per imporsi sulla *túath* (*fora thúaithe*): un'assemblea (*óenach*)⁷⁶⁰, un'assemblea (*dál*)⁷⁶¹ per far rispettare l'autorità (*do chundriug*)⁷⁶² e un'adunata (*tochomrac*)⁷⁶³ ai confini (*di chrích*).⁷⁶⁴

E si afferma che comunque la protezione (*comarggud*) dell'assemblea (*óenaig*) spettava alla *túath* (*túaithe*) e che il re (*rí*) doveva garantire che il pegno da lui versato per l'assemblea (*for óenach*) fosse un pegno appropriato (*coir*).⁷⁶⁵

Tre (*tri*) erano i casi in cui era corretto che un re vincolasse la *túath* con la richiesta di pegni (*gell*) e cioè pegno (*gell*) in caso di uno scontro armato (*slógad*), pegno (*gell*) in caso di un editto (*rechtge*), pegno (*gell*) in caso di un trattato (*cairdi*) perché in queste situazioni la *túath* ne ricavava profitto (*lessa*).⁷⁶⁶

Tre (*tri*) erano li scontri armati (*slógad*) in vista dei quali era permesso ad un re (*rí*) vincolare la propria *túath* con un pegno (*giull*): scontro (*slógad*) all'interno (*hi medón*) dei confini (*crích*) per opporre resistenza (*indnaide*) contro un'invasione (*slógad*) proveniente dall'Est (*tairse*); scontro armato (*slógad*) lungo i confini (*co hor críche*) per avere il diritto (*dligid*) e la conferma (*fir*) se ci sarà una battaglia (*cath*) oppure (*nò*) se si stipulerà un trattato (*cairdde*); scontro armato (*slógad*) oltre i confini (*tar crích*) contro una *túath* (*fri thúaithe*) che si sottrae (*asidluí*) all'autorità del re.⁷⁶⁷

Sono stabiliti (*ataat*) quattro (*cetheoir*) editti (*rechtgi*) con cui un re (*rí*) poteva impegnare (*gellas*) la *túath* (*fora thúathai*): editto (*rechtge*) del diritto consuetudinario

759 CG paragrafo 35 pp. 19-20 (righe 499-501); D. A. Binchy op. cit.

Secondo Mac Neill i *comaithe* sarebbero i *soerchéli* del sovrano. I maggiori nobili della *túath* erano infatti obbligati a divenire clienti del *rí* se questi lo richiedeva e probabilmente accompagnavano il sovrano nelle assemblee esterne al proprio territorio. [Eoin Mac Neill 'Ancient Irish law: Law of Status or Franchise' in *Proceedings of the Royal Irish Academy* 36 C (1923)].

760 *Oenach* indica un'assemblea popolare generalmente riunita nel caso di gare sportive, giochi, corse di cavalli ed in simili contesti. Si distingue dall'*Airecht* in quanto quest'ultima era un'assemblea pubblica di uomini liberi che veniva organizzata per il disbrigo in particolare di affari riguardanti l'intera *túath* e per la discussione di casi legali. In un secondo tempo il termine *airecht* venne utilizzato anche per indicare una corte giudiziaria vera e propria.

761 *Dála* ha i medesimi significati di *airecht* in quanto significa sia assemblea sia corte. Oltre a ciò può però indicare anche scontro armato, disputa legale, giudizio, decreto, contratto, affare ed evento, circostanza.

La differenza tra i due termini *dála* e *airecht* non è però facilmente definibile.

762 *Cundriug* è il dat. Sg. di *Cundrech* che significa : 'correzione, punizione, controllo, autorità, comando, autorità'. In questo caso dovrebbe indicare il potere di punire i crimini proprio di un *rí*.

763 *Tochomrac* indica l'assembramento di uomini in un luogo nel caso di uno scontro armato.

764 CG paragrafo 36 pag. 20 (righe 502-503); D. A. Binchy op. cit.

765 CG paragrafo 36 pag. 20 (righe 504-505); D. A. Binchy op. cit.

766 CG paragrafo 36 pag. 20 (righe 505-508); D. A. Binchy op. cit.

767 CG paragrafo 37 pag. 20; D. A. Binchy op. cit.

(*fénechais*) che le *túatha* adottavano (*dodegúiset*) e che il *rí* consolidava (*nodedlútha*), e altri tre editti (*na teoirrechtgai aili*) che il *rí* imponeva e faceva rispettare (*dodenimmairg*) e cioè editto (*rechtgae*) dopo (*íar*) una sconfitta in battaglia (*cath do madmmaim*) per unire le *túatha* fra loro in modo che (*íarom*) non si distruggessero più le une con le altre (*arná mmacomba doib*); editto (*rechtgae*) dopo una pestilenza (*íar nduinebad*); editto (*rechtgae*) di un re (*ríg*) come (*amail*) l'editto (*rechtgae*) del re di Cashel (*ríg Caisil*) nel Munster (*la Mumain*). Perciò secondo il testo erano tre (*teoir*) gli editti (*rechtgai*) con cui un *rí* poteva impegnare (*do giull*) le proprie *túath* (*fora thúatha*): editto per l'espulsione (*do indarbbu*) di una stirpe straniera (*echtarchiniuil*) cioè i Sassoni (*fri Saxanu*); editto per una concimazione (*tuar*) delle piante coltivate (*toraid*); ed editto per una legge riguardante la religione come la legge di *Adamnán* (*recht Adamnán*).⁷⁶⁸

Queste erano le principali prerogative (*folaid firflaithemon*) di un *rí* nei confronti delle sue *túatha* (*fora thúatha*) ed egli non le poteva profanare (*níis forrge*) con falsità (*goí*) o con violenza (*écin*) o con usurpazione di potere (*forniurt*); il *rí* doveva infatti essere obiettivo (*slánetaroggairch*) ed onesto (*fírión*) distinguendo secondo giustizia tra (*iter*) il debole (*lobru*) ed il forte (*tríunu*).

Inoltre ci sono altri tre requisiti (*trí aili*) che si dovevano esigere (*todacrat*) da un *rí*; egli doveva essere un uomo (*fer*) pieno di diritto (*lándlígid*), cioè conoscitore delle norme di diritto, un uomo (*fer*) ricco di conoscenza (*frecmairccfíss*), cioè un uomo che si informa (*frecmarcc*), e doveva essere infine un uomo (*fer*) paziente (*forus n-ainmnet*).⁷⁶⁹

Quattro (*cethair*) erano le condizioni che rendevano il *díre* di un *rí* equivalente a quello di un cliente (*aithig*): il toccare i tre (*teoraib*) manici o bastoni (*lorggaib*) di un cliente (*aithich*), il manico (*lorgg*) di un maglio (*forcha*), il manico (*lorgg*) di un'ascia (*samthaige*) e l'elsa (*lorgg*) di una spada (*rammai*); infatti nel momento in cui un *rí* toccava tali manici egli era considerato eguale in valore ad un cliente (*aithech*) ed inoltre un re perdeva il proprio *díre* quando rimaneva da solo (*óenur*) perché era disonorevole (*ní córus*) per lui rimanere senza seguito.

Secondo il "*Críth Gablach*" questa situazione si presentava nel momento in cui una donna (*ben*) per se stessa (a *óenur*) attribuiva la paternità del proprio figlio (a *mmacc*) ad un *rí* e nel giorno (*láa*) in cui questi non aveva nessuno che poteva testimoniare (*nád tabir neich a teist*) in suo favore tranne che egli stesso.⁷⁷⁰

Vi era un mese (*mí*) in cui un re veniva accompagnato da sole tre persone (*n-imthet rí acht cethrur*)⁷⁷¹: il giudice (*brithem*) e due servitori (*dias i manchuini*) e tale mese era quello della semina (*mí síltai*).

L'essere ferito (*guin*) nella schiena (*inna dì chúlaid*) durante la fuga (*dano oc techiud*) da un combattimento (*a rroí*) rendeva il *díre* di un *rí* uguale a quello di un cliente (*aithaig*), a meno che egli non si fosse spinto (*docoì-ar*) tra le file dei nemici

768 CG paragrafo 38 pag. 20-21; D. A. Binchy op. cit.

769 CG paragrafo 39 pag. 21; D. A. Binchy op. cit.

770 CG paragrafo 40 pag. 21 (righe 530-535); D. A. Binchy op. cit.

771 CG paragrafo 40 pag. 21 (righe 535-536); D. A. Binchy op. cit.

Letteralmente significa: "in cui il re esce solo in quattro" cioè accompagnato da tre persone.

ed avesse ricevuto così una ferita nella schiena, in tal caso il *díre* per la schiena (*dí chúlaid*) di un *rí* veniva pagato come il *díre* per il suo petto (*inchaib*).⁷⁷²

Esisteva (*atá*) anche un ordine settimanale (*sechtmonáil*) nei doveri (*i córus*) di un re (*ríg*): Domenica (*domnach*) per bere birra (*do óul chorma*), perché non era un sovrano (*ní flaith*) giusto (*téchtæ*) quello che non provvedeva (*nád ingella*) alla birra (*laith*) per ogni Domenica (*ar cach ndomnach*); Lunedì (*lúan*) per il giudizio (*breithemnacht*), per quanto riguarda la regolamentazione (*do choccertad*)⁷⁷³ della *túath*; Martedì (*máirt*) per giocare a scacchi (*oic fidchill*); Mercoledì (*cétaín*) per guardare (*do déicsiu*) i cani per la caccia al cervo (*mílchoin*) cacciare (*oic tofunn*); Giovedì (*taradain*) per la compagnia di sua moglie (*do lánamnas*); Venerdì (*ain díden*) per andare a cavallo (*do rethaib ech*); Sabato (*satharn*) per i giudizi (*do brethaib*).⁷⁷⁴

Nel testosi afferma che tre (*trí*) erano i digiuni (*toichnedai*) che non disonoravano (*frisná ruide tocrád*) un *rí*: digiuno (*toichniud*) nel caso in cui il contenuto di un calderone (*coire*) si fosse sparso; digiuno (*toichniud*) per mancanza (*iar n-élaúd*) di cibo (*folud* letteralmente 'sostanza') per la sua alimentazione, digiuno (*toichniud*) per rifiuto di ospitalità (*iar n-etiuch*) e in tal caso egli aveva diritto al pagamento del proprio prezzo d'onore (*lóg a enech*).⁷⁷⁵

L'uomo adatto (*choir*) e giusto (*téchtæ*) per preparare (*do dénum*) il cibo (*biid*) di un re (*ríg*) era un guerriero (*fergniae*) dei tre colpi (*trí forggaib*): un uomo (*fer*) cioè che in combattimento singolo (*comlonn*) avesse colpito lacerando (*co tregda*) attraverso lo scudo (*sciath*) l'altro uomo (*in fer*); un uomo (*fer*) che teneva (*gaibes*) un altro uomo vivo (*fer béogabáil*) dopo averlo catturato in combattimento (*i roí*); un uomo (*fer*) che uccideva (*benas*) un bue (*dam*) con un colpo (*óen béimmim*), finendolo (*nád fuidlea*); un uomo (*fer*) che catturava un prigioniero (*cimbid*) senza aiuto (*cen aurlúd*); un uomo (*fer*) che catturava un campione (*éclann*) dinanzi (*ar bélaib*) ad un esercito (*slúraig*) con un sol colpo (*óenforggub*).⁷⁷⁶

Tre erano le esazioni (*trí aurrach*) per cui non si poteva citare a giudizio (*nád accladat*) un re (*ríg*): esazione (*eirrech*) per una *túath* che evita (*asidluí*) il *rí* quando questi la invade (*ocoa n-indriud*); esazione (*errech*) quando c'è un re straniero (*rí anechtair*) con il *rí* nella *túath* (*inna thúait*); esazione (*eirrech*) nel caso di bestiame che non dà latte (*seiscslabrai*) in terra incolta (*i ndíthrub*), venuto (*tuidecht*) da oltre i confini (*tar crích*). Per ciascuna di queste esazioni il re doveva poi restituire il bestiame ai proprietari; la restituzione non avveniva (*nád aithgainethar*) nel primo caso (*a toísech*) di esazione a meno che non si trattasse di un'invasione ingiusta (*indred n-indligthech*).⁷⁷⁷

772 CG paragrafo 40 pag. 21 (righe 536-541); D. A. Binchy op. cit.

773 CG paragrafo 41 pag. 21 (righe 542-545); D. A. Binchy op. cit.
Coccertad significa 'correzione', 'regolamentazione' e 'ordinamento'.

774 CG paragrafo 41 pag. 21; D. A. Binchy op. cit.

775 CG paragrafo 42 pag. 21-22; D. A. Binchy op. cit.

776 CG paragrafo 43 pag. 22; D. A. Binchy op. cit.

777 CG paragrafo 44 pag. 22; D. A. Binchy op. cit.

Ad un *rí* che si trova a capo di una *túath* (*forus do gréss ar chiunn a thúaithe*) era dovuta (*córus*) una roccaforte (*dún*) con le seguenti misure: sette piedi (*VII*) erano la misura della palizzata da ogni lato (*cach leith*), sette piedi (*VII traigid*) erano la misura del terrapieno (*talmatha*) e dodici piedi (*dá thraig X*) la misura della profondità (*domnae*).

Un *rí* era tale quando i bastioni di vassallaggio (*dréchtai gíalnai*) lo circondavano (*dodnimmchellat*), e tali bastioni di vassallaggio (*dréchtai gíalnai*) misuravano dodici piedi (*dá thraigid X*) sia in ampiezza (*lethet*) che in profondità (*domnae*).⁷⁷⁸

La dimora (*tech*) di un *rí* era disposta (*sernar*) nel seguente modo: a Sud (*foitsiu*) le guardie (*amuis*) del re, costituite da un uomo (*fer*) salvato (*sóeras*) dalla morte (*di chrú*), un uomo (*fer*) salvato (*sóeras*) dal patibolo (*di gabail*), un uomo (*fer*) liberato (*sóeras*) dalla prigione (*di chimbidecht*) e un uomo (*fer*) liberato (*sòeras*) dal servizio (*di fognam*), dal possesso servile (*dóerbothus*) e dalla locazione servile (*di dóerfuidrius*). Il re invece non avrebbe mantenuto un uomo (*fer*) salvato (*sóeras*) da un combattimento singolo (*roí*) per paura che questi lo potesse tradire (*roimre*) o lo uccida (*rubai*) per malevolenza (*sóethaib*).⁷⁷⁹

Quattro (*cethrar*) doveva essere il numero delle guardie, un uomo davanti (*rigthid*) al re, uno scudiere (*seirthith*), e due uomini di fianco (*dá thoebthaid*).⁷⁸⁰ Tali guardie dovevano accompagnare il *rí* dalla casa (*tech*) al campo (*mag*) e viceversa.

Inoltre doveva essere presente un uomo di garanzia (*fer gill*) per la clientela bassa (*gíallnae*) e la terra (*tír*) di quest'uomo raggiungeva il valore di sette *cumala* (*VII cumal*) ed egli aveva la funzione di controllare i beni (*sét*) del re.

Oltre alle guardie e al *fer gill* nella dimora di un *rí* erano presenti, all'interno venendo da Ovest (*aniar*), la compagnia degli ospiti (*dám*), i poeti (*éccis*) e gli arpisti (*cruitti*); nella zona Sud-Est (*i n-airthiur foitsi*) erano invece seduti i suonatori di flauto (*cuislennaig*), i suonatori di corno (*cornairi*), i giocolieri (*clesamnaig*); a Nord (*i fochlu*) si trovavano un uomo d'armi (*fènnid*), un guerriero (*fergniae*) per custodire il portone (*forngaire ndoirseo*), ciascuno di loro con la lancia (*carr*) davanti, pronta sempre contro la confusione, i litigi (*cumasce*), nella sala del banchetto (*cuirmthige*); infine prossimi a questi, verso l'interno da Ovest (*aníar*), vi erano i clienti liberi (*sóerchéli*).

Tutti questi rappresentavano la compagnia al servizio (*coímthecht*) di un signore (*flaith*), dopo di essa si trovavano gli ostaggi (*géill*) e il giudice (*brithem*) vicino ad essi e subito dopo la moglie (*ben*) o il giudice stesso (*brithem*) seduti vicino al *rí*.

Nel lato Nord-Est si trovavano (*i n-airthiur fochlai*) gli ostaggi (*géill*) che avevano perso i propri diritti (*díthma*), in catene (*i nglasib*).⁷⁸¹

Il re di una *túath* (*ríi túaithe*) aveva un seguito di dodici uomini (*dib feraib deacc*)

778 CG paragrafo 45 pag. 22 (righe 566-571); D. A. Binchy op. cit.

779 CG paragrafo 46 pag. 23 (righe 577-582); D. A. Binchy op. cit.

780 CG paragrafo 46 pag. 23 (righe 582-583); D. A. Binchy op. cit.

781 CG paragrafo 46 pag. 23 (righe 584-597); D. A. Binchy op. cit.

per difendere gli interessi (*do lessaib*) della *túath* (*túaithe*) e tale seguito veniva mantenuto dalla *túath* stessa (*túath fadessin*).⁷⁸²

Dodici uomini (*dá fer deac*) rappresentavano anche la scorta (*dám*) di un vescovo (*epscuip*) per la difesa degli interessi (*do lessib*) della Chiesa (*ecalsa*) e della *túath* (*túaithe*).

Secondo il testo una *túath* non poteva quindi mantenere (*ní rucai*) il seguito (*dámrad*) di un re (*ríg*) e di un vescovo (*epscuip*) se essi si ‘rimpinzavano’ sempre a spese della *túath* stessa.

Anche il seguito (*dám*) di un maestro (*sua*) era costituito da dodici uomini (*dib ferib deacc*).⁷⁸³

Un vescovo (*epscop*) era maggiore in dignità (*sruithiu*) rispetto ad un re, perciò quest’ultimo si doveva alzare in piedi per salutare (*arnéraig*) un vescovo, in rispetto alla religione (*fo bíth creitme*) e quest’ultimo si doveva genuflettere (*tuargaib a glún*) per salutare il re.⁷⁸⁴

Da quanto descritto finora risulta chiaramente come la figura del *rí* rivestisse, ancora in epoca medievale, un ruolo di fondamentale importanza all’interno della *túath*.

Come si è potuto notare difatti, il *rí* assumeva su di sé diverse funzioni ed era considerato di dignità superiore a quella della *túath* stessa e veniva rispettato anche dal vescovo.

Innanzitutto un re aveva la funzione di proteggere e guidare la *túath*, come comandante militare e capo politico, in caso di attacchi esterni e di spedizioni armate ai confini; in secondo luogo rivestiva il ruolo di rappresentante della o delle proprie *túatha* davanti ad altri re o in relazione a *túatha* vicine, prestando giuramento e presentando garanzie per conto dei propri sudditi; in terzo luogo deteneva il potere di coercizione e di punizione rivestendo anche il ruolo di giudice.

Il *rí* era per definizione colui che esercitava il potere di controllo sulla *túath*⁷⁸⁵ ed egli aveva la possibilità di imporsi durante un’assemblea (*óenach*), durante un’assemblea (*dál*) per far rispettare la propria autorità (*do chundriug*) e durante un’adunata (*tochomrac*) ai confini (*do chrích*).

Il sovrano in particolari situazioni, ad esempio dopo una carestia o dopo un’invasione, poteva infatti vincolare la propria *túath* con un pegno (*gell*) ed emanare

782 CG paragrafo 47 pp. 23-24 (righe 598-599); D. A. Binchy op. cit.

In questo caso si intende, secondo Mac Neill, probabilmente la scorta che seguiva il re quando questi si recava alla corte di un re superiore, per discutere di interessi riguardanti la propria *túath*.

783 CG paragrafo 47 pp. 23-24 (righe 599-603); D. A. Binchy op. cit.

784 CG paragrafo 48 pag. 24; D. A. Binchy op. cit.

785 CG paragrafo 30 pag. 18 (righe 444-445); D. A. Binchy op. cit.

“*Rí, cid ara n-eperr? Arindí riges cumachtu(i) chundrig fora thúathai*”.

Trad. lett. “Re, perché questo nome? Perché egli detiene il potere (*riges* pres. Ind. di *rigid* governare, esercitare il controllo) di correzione (*cundrig* gen. Sg. di *cundrech* correzione, punizione, controllo, sorveglianza) sulle *túatha*.”

particolari editti (*rechtgae*) a cui i sudditi dovevano ubbidire. In particolare la *túath* veniva vincolata con il versamento di pegni nel caso di uno scontro armato, della promulgazione di un editto e della stipulazione di un trattato. I sudditi si impegnavano così rispettivamente a combattere in battaglia, a sottostare agli editti del *rí*, emanati in situazioni di emergenza⁷⁸⁶, e a rispettare i trattati di pace (*cairdde*).

Oltre a questi poteri però il sovrano doveva dimostrarsi giudice (*brithemain*) veritiero e degno di fede (*fírion*)⁷⁸⁷, inoltre doveva essere obiettivo (*slánetarggairech*) ed onesto (*fírion*) distinguendo secondo giustizia tra il debole ed il forte, doveva presentarsi come un uomo pieno di diritto (*lándligid*), cioè conoscitore delle norme di diritto, e come un uomo ricco di conoscenza (*frecmaircc físs*).⁷⁸⁸ Inoltre tra le funzioni settimanali del sovrano e secondo la spartizione settimanale dei doveri regali, due erano i giorni devoluti alla promulgazione di giudizi, il Lunedì (*lúan*) per il giudizio (*breithemnacht*) per quanto riguarda la regolamentazione (*do choccertadd*) della *túath*, e il Sabato (*satharn*) per giudicare le controversie legali e per i giudizi (*do brethaib*).⁷⁸⁹

La funzione giudiziaria del re ci viene testimoniata anche dall'elenco delle conoscenze e delle qualità che un sovrano doveva possedere. In particolare si richiede difatti, come abbiamo visto, la conoscenza del diritto, la capacità di rimanere obbiettivo, imparziale tra il forte ed il debole, e l'onestà nel dare giudizi veritieri. La violenza, la prepotenza e la promulgazione di falsi giudizi sono considerate vere e proprie usurpazioni di potere.⁷⁹⁰

Inoltre nella parte introduttiva della "*Senchas Mar*"⁷⁹¹ si afferma esplicitamente che vi erano quattro membri principali della *túath* (*cetheora sabuid tuaithe*) che

786 Come abbiamo già potuto notare gli editti (*rechtgae*) venivano emanati in caso di scontro armato, di carestia e al momento della promulgazione di una legge di religione. Inoltre il re aveva la responsabilità di far rispettare gli editti della legge consuetudinaria (*rechtge fènechais*). (CG paragrafo 38 pag. 20).

787 CG paragrafo 35 pp. 19-20 (riga 498); D. A. Binchy op. cit.

"*Dligit co ndá brithemain fírion doib*".

Tale frase può essere tradotta in due modi differenti a seconda di come si voglia considerare il verbo *co ndá*.

Eoin Mac Neill propose la seguente traduzione: 'che egli (il re) sia un giudice degno di fede per loro (per la *túath*)'.

Tale interpretazione richiede un'emendazione del testo "*co nda to condib*" che, secondo Binchy, è accettabile.

Binchy però ipotizza anche un'ulteriore possibile interpretazione, emendando "*co nda*" con "*condia*" che significa 'che egli cerchi'. In tal caso la traduzione sarebbe: 'che egli cerchi un giudice veritiero per loro'.

Secondo la prima ipotesi quindi il re sarebbe egli stesso un giudice per la propria *túath* mentre, accettando la seconda interpretazione, il *riávrebbe* solamente il compito di nominare un *brithem túaithe*.

788 CG paragrafo 39 pag. 21; Binchy op. cit.

789 CG paragrafo 41 pag. 21; D. A. Binchy op. cit.

790 CG paragrafo 39 pag. 21; D. A. Binchy op. cit.

791 R. Thurneysen "*Aus dem Irischen Recht IV. Zu den bisherigen Ausgaben der irischen Rechtstexte*" in ZCP 16 (1927) pp. 174-187.

perdevano la propria dignità venendo degradati (*noda.desruithetar*) ai livelli più infimi (*i mbeaib*) della società. Tra questi quattro viene menzionato per primo il *rí* che avesse giudicato il falso (*gubrethach*).⁷⁹²

Sempre a questo proposito, per comprendere il ruolo rivestito dal re nel mantenimento della tradizione legale e nella promulgazione di sentenze, è interessante anche analizzare alcuni testi di saggezza, contenenti consigli e precetti rivolti a re, spesso giovani.

Il più importante di questi testi è l'“*Audacht Morainn*”⁷⁹³, risalente all'inizio dell'ottavo secolo e contenente il testamento spirituale del leggendario giudice *Morann*, in favore del giovane re *Feradach Find Fechnach*.

Secondo quanto ci dice lo stesso testo, il Testamento di *Morann* figlio di *Móen* (*Audacht Morainn maic Moín*) venne scritto per *Feradach Find Fechnach* figlio (*mac*) di *Craumthainn Níath Náir*. Questi era il figlio della figlia di *Lóth* (*mac side ingine Lóith*) figlio (*maic*) di *Deleraith* (dei Pitti) di *Chruthentúaith*. La madre sarebbe riuscita a portarlo via nel suo grembo (*bert a máthair ass ina brú*) dopo che le tribù vassalle avevano distrutto i nobili di Irlanda (*iar ndílgund tigernae n-Érenn dona haithechthúathaib*) tranne che *Feradach* nel ventre di sua madre (*acht Feradach namá i mbrú a máthar*). Egli in seguito sarebbe tornato indietro con delle schiere (*do-luid side iarum taris co slògaib*) e *Morann* gli avrebbe mandato il suo Testamento (*7 fòidis Morann in n-audacht-so cucci*).⁷⁹⁴

Secondo quanto contenuto nell'“*Audacht Morainn*” innanzitutto il giovane *rí* *Feradach* doveva essere rispettoso e mantenere fede ai propri doveri (*noíthiut búaid ngoire*)⁷⁹⁵, doveva dichiarare e accrescere la verità (*fasaich, forbeir fir*)⁷⁹⁶, doveva condurre con sé la virtù della rettitudine (*beir do búaid ndírge*)⁷⁹⁷, che ogni sovrano doveva avere (*dligther cech flathemoin*)⁷⁹⁸, se egli è venuto dopo ogni altro re (*dia téis sech cech rí*)⁷⁹⁹.

Per essere un buono e vigoroso (*fó, béu*) sovrano adatto a governare a lungo (*bith sírfhlaithech*) con piena sovranità (*suidiu lánfhlathe*)⁸⁰⁰, un *rí* doveva preservare la giustizia (*comath firinni*)⁸⁰¹, farla accrescere (*turbath firinni*)⁸⁰², ed esaltare la misericordia (*ocbath trócairi*)⁸⁰³.

792 SM paragrafo 14 pag. 177; Thurneysen op. cit.

793 Fergus Kelly “*Audacht Morainn*” Dublin 1976.

794 AM paragrafo 1 pp. 2-3 (righe 1-7); Fergus Kelly op. cit.

795 AM paragrafo 2 pp. 2-3 (riga 10); Fergus Kelly op. cit.

796 AM paragrafo 2 pp. 2-3 (riga 12); Fergus Kelly op. cit.

797 AM paragrafo 3 pp. 2-3 (riga 15); Fergus Kelly op. cit.

798 AM paragrafo 3 pp. 2-3 (riga 16); Fergus Kelly op. cit.

799 AM paragrafo 3 pp. 2-3 (riga 17); Fergus Kelly op. cit.

800 AM paragrafo 3 pp. 4-5 (righe 22-23-24); Fergus Kelly op. cit.

801 AM paragrafo 6 pp. 4-5; Fergus Kelly op. cit.

802 AM paragrafo 7 pp. 4-5; Fergus Kelly op. cit.

803 AM paragrafo 8 pp. 4-5; Fergus Kelly op. cit.

Nel testo si afferma chiaramente infatti che era attraverso la giustizia del sovrano (*is tre fir flathemon*) che le pestilenze ed i fulmini erano mantenute lontano dalla popolazione (*mortlithi (mórslog no) márlóchet di doínib dingbatar*)⁸⁰⁴.

Era attraverso la giustizia del sovrano che un rí poteva giudicare grandi *túatha* e grandi ricchezze (*is tre fir flathemon conid márhúatha mármóini midethar*).⁸⁰⁵

Era attraverso la giustizia del sovrano che un rí poteva assicurare pace, tranquillità, gioia, l'agio ed il benessere (*is tre fir flathemon fo-síd sámi sube soad sádili-sláini*)⁸⁰⁶.

Era attraverso la giustizia del sovrano che un rí inviava grandi truppe ai confini di vicini ostili (*is tre fir flathemon ath-mórcathu fri crícha comnámat-cuirethar*).⁸⁰⁷

Era attraverso la giustizia del sovrano che ogni erede stabiliva il posto della propria casa nella sua giusta parte di eredità (*is tre fir flathemon cech comarbe con a chlí ina chainorbu clanda*)⁸⁰⁸.

Era attraverso la giustizia del sovrano che l'abbondanza dei grandi alberi da frutto della grande foresta potevano essere assaggiati (*is tre fir flathemon ad-manna mármeso márfedo -mlasetar*)⁸⁰⁹.

Era attraverso la giustizia del sovrano che la produzione di latte del grande bestiame era mantenuta (*is tre fir flathemon ad-mlehti márbóis -moínigter*)⁸¹⁰.

Era attraverso la giustizia del sovrano che vi era l'abbondanza di ogni grande, alto grano (*is tre fir flathemon ro-bbí cech etho ardòsil imbeth*)⁸¹¹.

Era attraverso la giustizia del sovrano che abbondanza di pesce nuotava nei torrenti (*is tre fir flathemon to-aidble (uisce) éisc i sruthaib -snáither*)⁸¹².

Era attraverso la giustizia del sovrano che bei bambini erano ben procreati (*is tre fir flathemon clanda caini cain-tussimter*)⁸¹³.

L'“*Audacht Morainn*” afferma che un sovrano giusto doveva essere come il guidatore di un vecchio carro (*arid sencharpait*), egli non dormiva (*nícon-chotli*), guardava innanzi, guardava dietro, guardava davanti, guardava a destra, guardava a sinistra (*remi-déci, íarmo-déci, tair sceo desiul sceo túaithbiul*), osservava, difendeva, proteggeva e non poteva rompere con negligenza o violenza i carri che erano sotto di lui (*de-éci, im-dích, im-dídnathar, arna bó co foill na forráin fonnath fod-rethat*).⁸¹⁴

804 AM paragrafo 12 pp. 6-7; Fergus Kelly op. cit.

805 AM paragrafo 13 pp. 6-7; Fergus Kelly op. cit.

806 AM paragrafo 14 pp. 6-7; Fergus Kelly op. cit.

807 AM paragrafo 15 pp. 6-7; Fergus Kelly op. cit.

808 AM paragrafo 16 pp. 6-7; Fergus Kelly op. cit.

809 AM paragrafo 17 pp. 6-7; Fergus Kelly op. cit.

810 AM paragrafo 18 pp. 6-7; Fergus Kelly op. cit.

811 AM paragrafo 19 pp. 6-7; Fergus Kelly op. cit.

812 AM paragrafo 20 pp. 6-7; Fergus Kelly op. cit.

813 AM paragrafo 21 pp. 6-7; Fergus Kelly op. cit.

814 AM paragrafo 22 pp. 8-9; Fergus Kelly op. cit.

Un sovrano non doveva elevare alcun giudice a meno che questi non conoscesse i veri precedenti legali (*ní húasligethar nach mbrithemoin mani fasach firinne fiastar*)⁸¹⁵.

Inoltre si afferma che era attraverso la giustizia del sovrano che ogni grande uomo di arte otteneva la corona della conoscenza (*is tre fir flathemon ro-saig cech dán mochtide mind suithi*)⁸¹⁶.

Era attraverso la giustizia del sovrano che i confini di ogni vero signore si estendevano così che ciascuna mucca raggiungeva la fine del suo pascolo (*is tre fir flathemon críchait crícha cech flathemon firíóin coro-saig cech bó cenn a hingelte*)⁸¹⁷.

Era attraverso la giustizia del sovrano che ogni indumento del vestiario era ottenuto per gli sguardi degli occhi (*is tre fir flathemon cach n-étag tlachto do sellaib súile saige-thar*)⁸¹⁸.

Era attraverso la giustizia che si costruivano i recinti di protezione di bestiame e di ogni prodotto (*is tre fir flathemon comrara comge cethre caich torith críchat*)⁸¹⁹.

Era attraverso la giustizia del sovrano che le immunità di violenza, ad ogni assemblea, proteggevano ogni signore nobile dalle restrizioni di scontro, durante il corso del suo nobile governo (*is tre fir flathemon aran-demat tre blái búraig im cech n-óenach cech comdeth cenn for costuthaib cuicilche a rechto ráin riuth*)⁸²⁰.

La prima immunità era la corsa dei cavalli alle assemblee (*óende blái án ech n-óenag*). La seconda immunità era uno scontro armato (*aile blái díb dúnath*). La terza immunità era il privilegio della sala birra con gli amici e la grande abbondanza del cerchio dell'idromele, dove follia e saggezza, familiari e stranieri erano ubriachi (*tress blái búaid cuirmthige co comaib co mannaib mòraib midchórto medarde baíth 7 gaíth, gnáith 7 ingnaith*)⁸²¹.

Il sovrano doveva portare a termine ogni servizio reciproco da lui dovuto (*nach frithfoluth rodn-dligther to-rata*), doveva far osservare ogni obbligazione che egli avrebbe dovuto vincolare (*na aurnaidm ara-rona ro-sá*), doveva rimuovere la vergogna dal suo viso con le armi in battaglia contro altri territori (*ime-ró ruideth a grúaide fáebraib fri roí fri hailechrícha*), contro il loro giuramento (*fria noíll*), contro tutte le loro protezioni (*fria n-uili imdegla*).⁸²²

Sempre nel testo si dichiara che i ricchi doni o i grandi tesori o i grandi profitti non lo dovevano rendere cieco alle sofferenze del debole (*ní[n]-aurdallat dána soni na moíni mára na lessa for lobru lén*)⁸²³.

815 AM paragrafo 23 pp. 8-9; Fergus Kelly op. cit.

816 AM paragrafo 24 pp. 8-9; Fergus Kelly op. cit.

817 AM paragrafo 25 pp. 8-9; Fergus Kelly op. cit.

818 AM paragrafo 26 pp. 8-9; Fergus Kelly op. cit.

819 AM paragrafo 27 pp. 8-9; Fergus Kelly op. cit.

820 AM paragrafo 28 pp. 8-11; Fergus Kelly op. cit.

821 AM paragrafo 28 pp. 10-11; Fergus Kelly op. cit.

822 AM paragrafo 30 pp. 10-11; Fergus Kelly op. cit.

823 AM paragrafo 31 pp. 10-11; Fergus Kelly op. cit.

Egli doveva essere in grado di stimare le creazioni del creatore che le aveva prodotte come esse erano state fatte (*ad-mestar dúili dúilemon tod[a]-rósat amal to-rrosata*); ogni cosa che un *rí* non avesse giudicato in accordo ai suoi profitti, non lo avrebbe dato loro con il suo pieno ammontare (*nach rét nad asa moínib míastar, nícope lánoruth toda-béra*)⁸²⁴.

Secondo l'“*Audacht Morainn*” un *rí* doveva stimare la terra per i suoi frutti (*ad-mestar asa thoirthib talmain*)⁸²⁵, doveva stimare il tasso per gli articoli fatti con il suo legno (*ad-mestar asa (bésaib) inricib ibar*)⁸²⁶, doveva stimare il bestiame per il loro circuito invernale di fama (*ad-mestar asa choí cloth cethri*)⁸²⁷, doveva stimare la produzione di latte per il suo aumento (*ad-mestar asa moguth mlicht*)⁸²⁸, doveva stimare il grano per la sua altezza (*ad-mestar asa húaisli hith*)⁸²⁹, doveva stimare i fiumi per il loro pulito lavaggio (*ad-mestar sruthu slándiunuch*)⁸³⁰, doveva stimare il ferro per le sue proprietà e attraverso le dispute di tribù (*ad-mestar iarn asa thoichib túath tacarthaib*)⁸³¹, doveva stimare il rame per la sua fermezza e forza e per i suoi duri manufatti (*ad-mestar hume asa daingni deni dlúmaicdib*)⁸³², doveva stimare l'argento per la sua resistenza e valore e per i suoi bianchi manufatti (*ad-mestar arcat asa bethu bríg bánaicdib*)⁸³³, doveva stimare l'oro per i suoi splendidi ornamenti stranieri (*ad-mestar ór asa forníamaib allmaraib adamraib*)⁸³⁴, doveva stimare il suolo per i suoi servizi dove la gente poteva cercare prodotti (*ad-mestar húir asa tindremaib hi torath tecail*)⁸³⁵, doveva stimare le pecore per la loro copertura che viene selezionata per gli indumenti della gente (*ad-mestar caírcha asa cotugi do thlachtaib túath teclannar*)⁸³⁶, doveva stimare i maiali per il grasso fianco (*ad-mestar muca méth-tairn*)⁸³⁷, doveva stimare le truppe armate che accompagnavano un vero signore nobile, perché il governo della sua scorta apparteneva ad ogni re (*ad-mestar fiallchu forme firflatho, air is cach rí g réime recht*).

Ogni cosa che egli non avesse giudicato in accordo ai suoi profitti non la avrebbe giudicata nel loro pieno ammontare (*nach rét nad asa moínib míastar, nícope lánoruth toda-géra*)⁸³⁸.

824 AM paragrafo 32 pp. 10-13; Fergus Kelly op. cit.

825 AM paragrafo 33 pp. 12-13; Fergus Kelly op. cit.

826 AM paragrafo 34 pp. 12-13; Fergus Kelly op. cit.

827 AM paragrafo 35 pp. 12-13; Fergus Kelly op. cit.

828 AM paragrafo 36 pp. 12-13; Fergus Kelly op. cit.

829 AM paragrafo 37 pp. 12-13; Fergus Kelly op. cit.

830 AM paragrafo 38 pp. 12-13; Fergus Kelly op. cit.

831 AM paragrafo 39 pp. 12-13; Fergus Kelly op. cit.

832 AM paragrafo 40 pp. 12-13; Fergus Kelly op. cit.

833 AM paragrafo 41 pp. 12-13; Fergus Kelly op. cit.

834 AM paragrafo 42 pp. 12-13; Fergus Kelly op. cit.

835 AM paragrafo 43 pp. 12-13; Fergus Kelly op. cit.

836 AM paragrafo 44 pp. 12-13; Fergus Kelly op. cit.

837 AM paragrafo 45 pp. 12-13; Fergus Kelly op. cit.

838 AM paragrafo 46 pp. 12-15; Fergus Kelly op. cit.

Secondo il testo il rí doveva stimare le persone non libere ed i servi (*ad-mestar dóeru, drongu fognamo*); e questi ultimi dovevano servire, dovevano provvedere al canone in cibo, e lo dovevano valutare e versare in cambio delle vere concessioni del sovrano (*fognat, bíathat, toimdet, taibret tar flatho firfolta*)⁸³⁹.

Il rí doveva stimare gli uomini anziani nelle sedi dei loro antenati con numerosi benefici per rispetto nei loro confronti (*ad-mestar sinu suidib sinser somoìnib ilib airmiten*)⁸⁴⁰, doveva stimare padri e madri con benefici di mantenimento e con doverosa costanza (*ad-mestar athra sceo máthra moínib goire gorforsaide*)⁸⁴¹, doveva stimare l'onorario di ogni artigiano per gli articoli definitivi e gli oggetti ben fatti (*ad-mestar foibrithiu cech dáno dronaib dagaicdib*)⁸⁴², doveva stimare il diritto e la giustizia, verità e legge, contratto e regolazione di ogni giusto sovrano nei confronti di tutti i suoi clienti (*ad-mestar cert 7 cóir, fir 7 dligeth, cumthus 7 córus cacha flatho fire fria huili aicillni*)⁸⁴³, doveva stimare l'appropriato prezzo d'onore di ogni grado delle *nemeth* persone sia libere che di condizione servile (*ad-mestar díre cóir cach gráid di sóernemthib 7 dóernemthib*)⁸⁴⁴.

Secondo il testo un sovrano inoltre doveva essere misericordioso (*ba trócar*), giusto (*bad firión*), imparziale (*bad chosmuil*), coscienzioso (*bad chuibsech*), risoluto (*bad fosath*), generoso (*bad eslabar*), ospitale (*bad garte*), onorevole (*bad fialainech*), saldo (*bad sessach*), benefico (*bad lessach*), esperto (*bad éitir*), onesto (*bad inric*), ben parlante (*bad suthnge*), costante (*bad foruste*), giudicante il vero (*bad firbrethach*).⁸⁴⁵

Le seguenti sono le dieci cose che estinguevano l'ingiustizia di ogni sovrano (*atáat a deich ara-báidet goí cach flathemon*)⁸⁴⁶: governo (*flaith*) e valore (*febas*), fama (*cluith*) e vittoria (*coscar*), progenie (*cland*) e stirpe (*cenél*), pace (*síd*) e vita lunga (*sáegul*), buona fortuna (*toceth*) e *túatha* (*tótha*).⁸⁴⁷

Secondo l' "Audacht Morainn" esistevano solo quattro sovrani (*ní fil inge cethri flathemna and*): il vero sovrano (*firflaith*) e il sovrano astuto (*ciállflaith*), il sovrano di occupazione con le truppe (*flaith congbále co slóguib*), e il sovrano toro (*tarbflaith*).⁸⁴⁸

Il sovrano vero, in primo luogo, compieva atti giusti, sorrideva alla verità quando la ascoltava, egli la esaltava quando la vedeva (*firflaith cétamus, luithir side fri cach fó, fris-tibi firinni inde-cluinethar, coten-oaib inden-aici*)⁸⁴⁹.

839 AM paragrafo 47 pp. 14-15; Fergus Kelly op. cit.

840 AM paragrafo 48 pp. 14-15; Fergus Kelly op. cit.

841 AM paragrafo 49 pp. 14-15; Fergus Kelly op. cit.

842 AM paragrafo 50 pp. 14-15; Fergus Kelly op. cit.

843 AM paragrafo 51 pp. 14-15; Fergus Kelly op. cit.

844 AM paragrafo 52 pp. 14-15; Fergus Kelly op. cit.

845 AM paragrafo 55 pp. 16-17; Fergus Kelly op. cit.

846 AM paragrafo 56 pp. 16-17; Fergus Kelly op. cit.

847 AM paragrafo 56 pp. 16-17; Fergus Kelly op. cit.

848 AM paragrafo 58 pp. 18-19; Fergus Kelly op. cit.

849 AM paragrafo 59 pp. 18-19; Fergus Kelly op. cit.

Il sovrano astuto difendeva i confini e le *túatha*, ed essi cedevano a lui i loro oggetti di valore e ciò che gli era dovuto (*ciállfhlaith, ar-clich side crícha sceo túatha, to-lécet a séotu 7 a téchte ndò*).⁸⁵⁰

Il sovrano di occupazione con truppe dall'esterno; le sue schiere venivano meno, essi respingevano la sua povertà, perchè un uomo prospero non scaccia (*flaith congáile co slógaib díanechtair; in-soet a slóig side, in-snádat a aidilcni, air ní soí soithcedach sechtair*).⁸⁵¹

Il sovrano toro colpiva e veniva colpito, schivava e veniva schivato, snidava e veniva snidato, attaccava e veniva attaccato, inseguiva e veniva inseguito. Contro di lui c'era sempre un muggito con corna (*tarbfhlaith, to-slaid side to-sladar, ar-clich ar clechar, con-claid con-cladar, ad-reith ad-rethar, to-seinn to-sennar, is fris con bith-búirethar bennaib*).⁸⁵²

L'“*Audacht Morainn*” conclude infine affermando che ogni giusto sovrano (*cech flaith follnathar co fir*) doveva seguire gli insegnamenti contenuti nel testo perché solo in questa maniera egli potrà raggiungere la vittoria (*búaid*).⁸⁵³

Come possiamo notare la giustizia del sovrano era considerata dunque un elemento essenziale per il mantenimento dell'ordine naturale e dell'ordine sociale; un sovrano ingiusto avrebbe portato infatti, secondo il giudice *Morann*, allo sconvolgimento completo della società e della vita.

Il *rí* aveva invece il compito di proteggere la propria famiglia e le proprie *túatha* e rivestiva rispetto a queste, non solo il ruolo di capo politico e militare, ma anche il ruolo di giudice.

La maggior parte del testamento è difatti dedicato all'elencazione di tutte le conoscenze che un *flaith* doveva avere, non solo nel campo naturale, ma anche nella valutazione dei manufatti e dell'onorario degli artigiani. Egli doveva essere in grado di stimare l'ammontare del *díre* per i prezzi d'onore di ogni grado delle *nemeth* persone, doveva poter giudicare tutti i casi che gli venivano presentati, doveva conoscere giustizia, verità, legge e diritto e doveva promulgare giudizi veri.

Le qualità che gli venivano richieste infine erano le stesse che doveva possedere un giudice: onestà, giustizia, misericordia, imparzialità, fermezza, coscienza e perizia.

In “*An Archaic Legal Poem*”⁸⁵⁴ vengono poi elencate tutte le conoscenze, in particolare legali, richieste ad un buon sovrano.

Secondo quanto affermato nel testo un *rí* doveva conoscere le prerogative (*recht*)⁸⁵⁵ di un signore (*flatho*) e cioè: refezione (*fothuth*) secondo la dignità

850 AM paragrafo 60 pp. 18-19; Fergus Kelly op. cit.

851 AM paragrafo 61 pp. 18-19; Fergus Kelly op. cit.

852 AM paragrafo 62 pp. 18-19; Fergus Kelly op. cit.

853 AM paragrafo 63 pp. 18-19; Fergus Kelly op. cit.

854 D. A. Binchy “*An Archaic Legal Poem*” in *Celtica* 9 (1971), pp. 152-168.

855 *Recht* ha vari significati tra cui quelli di “legge”, “editto”, “autorità”, “governo”. In questo caso dovrebbe indicare l'insieme conoscenze e prerogative su cui si fonda l'autorità di un *flaith*.

(*miad*)⁸⁵⁶, le contese negli scontri armati (*slóg*), le bastonate nella sala della birra (*cuirmthige*), i contratti (*cuir*) stipulati in stato di ubriachezza (*mescae*)⁸⁵⁷, l'estimazione (*mess*) della terra (*tír*), la misurazione (*tomus*) con pertiche (*forrag*)⁸⁵⁸, l'aumento (*forberta*) della multa (*díri*), il furto (*díthle*) di alberi da frutto (*mesraid*), la sostanza (*main*) della legge relativa alla terra (*mrugrecht*), la delimitazione (*mrogad*) dei confini (*coicrích*) piantando pali (*cualne*)⁸⁵⁹, la legge (*córus*) relativa al taglio (*rinde*) dei pali di delimitazione, la spartizione (*rann*) tra (*eter*) i coeredi (*comorbu*), il raduno di vicini (*comaitig do garmaim*)⁸⁶⁰, i pilastri di pietra (*gaill*)⁸⁶¹ della contestazione (*comlainn*).⁸⁶²

Da quanto detto risulta chiaramente l'importanza che il re doveva avere nella risoluzione delle dispute relative in particolare alla spartizione dell'eredità tra i coeredi e alla delimitazione dei recinti di confine. Il re era infatti tenuto a conoscere le norme su cui si fondava la misurazione e la spartizione della terra, inoltre si doveva assumere la responsabilità di stabilire il luogo dove i pali di divisione dovevano essere collocati insieme con le pietre che indicano e delimitano la proprietà.

Di competenza regale era anche la risoluzione delle controversie nate dalla trasgressione dei recinti di confine da parte di animali o uomini e la risoluzione delle dispute che avvenivano durante i banchetti tenuti nella dimora regale. Il testo fa anche menzione dei contratti stipulati in stato di ubriachezza che, secondo il diritto irlandese, venivano considerati non validi tranne alcune eccezioni.⁸⁶³

856 *Fothuth* è un nome vb. derivante dal verbo *fo-suidethar* e rappresenta il termine legale per indicare il dovere per ciascun grado di provvedere alla refezione dei propri compagni e dei propri superiori sia laici che ecclesiastici. (ALP nota 3 pag. 150; D. A. Binchy op. cit.).

857 I contratti stipulati in stato di ubriachezza non venivano considerati validi e quindi il re doveva essere in grado di giudicare nei casi ambigui e durante le controversie che si presentavano nella sala dei banchetti.

858 Il significato originario di *forrach* è quello di palo o bastone usato per la misurazione, in seguito acquisterà il valore di unità misura della terra. (ALP nota 8 pag. 160; D. A. Binchy op. cit.).

859 Secondo Binchy (ALP nota 12 pag. 160) in questo caso si intende l'erezione di steccati di divisione dopo la spartizione tra i coeredi della terra ereditata.

860 *Comaitiches* indica le relazioni tra vicini all'interno di una comunità legale dopo l'effettuazione della divisione e dell'attribuzione della terra. Può indicare anche l'occupazione di territori vicini. Il termine *comaitig* derivante da *aithigid* che significa visita indicherebbe quindi probabilmente il raduno di persone le cui proprietà confinano. Tali raduni avvenivano ad esempio per dirimere controversie nate in caso di sconfinamento non autorizzato da parte di uomini od animali.

861 *Gall* (nom. Pl. *gaill*) indica le pietre con iscrizioni *ogam* che venivano erette al confine di una proprietà con la duplice funzione di pietra funeraria e di testimonianza del possesso della terra. (ALP note 17-18 pag. 160; D. A. Binchy op. cit.).

862 ALP righe 1-20 pp. 156-157; D. A. Binchy op. cit.

863 Gli unici tre contratti che sono validi anche se stipulati in stato di ubriachezza sono: contratti di clientela non libera, di co-arazione e i contratti riguardanti i rapporti di vicinato. (ALP nota 6 pag. 159; D. A. Binchy op. cit.).

Il re doveva quindi essere in grado di riconoscere i contratti valevoli da quelli invalidati per poter esprimere una giusta sentenza a riguardo.

Anche la decisione di multe adeguate risulta tra le mansioni di un *rí*, questi infatti aveva il dovere di conoscere le pene adeguate alle colpe commesse in special modo per quanto riguarda il danneggiamento e l'abbattimento di alberi o il furto di frutta. Gran parte della seconda sezione del testo comprende difatti l'elencazione dei diversi tipi di piante ed alberi, con la descrizione delle multe dovute come risarcimento in caso di un loro danneggiamento o della loro rimozione.

Nell' "An archaic Legal Poem" si afferma che il sovrano doveva avere conoscenza dei casi più ingiusti (*annsom*) di taglio di alberi della foresta (*fidbéime*) per cui si doveva essere multati (*fiachaib*). Una pena (*díre*) per cui non vi era scampo era quella per aver abbattuto il nobile albero sacro (*fidnemid náir*) cioè il nocciolo (*coll*).⁸⁶⁴ Il taglio del tronco (*bunbéim*) di uno dei sette alberi nobili (*secht n-airech*) comportava il pagamento di tre mucche (*teora bú*) e a seconda dell'albero vi erano anche altre multe.⁸⁶⁵ Nel testo si afferma che era così stabilita la multa (*díre*) per aver reciso i rami di una quercia (*daró*), per aver tagliato il tronco (*bunbéim*) di un tasso (*ibair*), di un agrifoglio (*cuilinn*) e di un nocciolo (*cuill*), per il danneggiamento di un melo (*ablae*). Una mucca (*bó*) veniva pagata per il taglio del tronco (*bunbéim*) di una betulla (*beithe*) e di un ontano (*fernae*) e per la rimozione di un salice (*sailech*). Risarcimento doveva anche essere dato per un prugnolo (*draigin*) e per un biancospino (*sciath*) o per il taglio del sottobosco, per il danneggiamento delle felci (*ratho*), delle canne (*aíne*) e del mirto d'acquitrino (*raited*).⁸⁶⁶

Tutte queste multe dovevano essere conosciute dal *rí* insieme con le multe per la trasgressione dei recinti di confine, per la penetrazione clandestina (*fothlae*), per l'intrusione (*tothlae*), per l'impastoiare (*árach*), per l'acquattarsi (*atrab*), per il bruciare (*foliscud*), per l'ostruzione dei sentieri (*fuillechtae iadad*), per il saltare oltre (*airlim*) di uccelli (*én*), di cervi (*oss*), di animali domestici (*eisrechtae*), di cani (*con*), per la trasgressione (*caithchi*) di api (*bech*), per l'entrare innanzi (*taurrána*), per l'attraversare (*tairsce*), per l'aprire una breccia improvvisa nella strada (*taulberna tar rout*), per il fuggire (*ruriud*) attraverso tenute (*tar selba*) o sopra le spiagge (*tráhta*).⁸⁶⁷ La violazione dei recinti di confine tra un terreno ed un altro, sia da parte di persone sia da parte di animali, doveva infatti essere uno degli esempi più comuni di infrazione della legge, in particolare per quanto riguarda la penetrazione di animali sui terreni vicini.

Insomma il sovrano doveva essere competente nella misurazione (*tomus*) dei terreni e delle proprietà, nel sorvegliare (*forcsiú*) l'osservanza della legge sulla terra (*mrugrechtó*), nel tracciare (*mrogad*) nuovi confini (*cocrích*) e nel definire la

864ALP righe 32-38 pag. 157; D. A. Binchy op. cit.

865 ALP righe 38-40 pag. 157; D. A. Binchy op. cit.

866 ALP righe 51-70 pag. 158; D. A. Binchy op. cit.

867 ALP righe 71-85 pag. 158; D. A. Binchy op. cit.

responsabilità finale (*tigradus*)⁸⁶⁸ di una trasgressione (*caithche*)⁸⁶⁹, giudicando quindi i casi di trasgressione della legge e delle proprietà private.

Notizie interessanti relative alle conoscenze legali ed alle mansioni proprie di un *rí* si trovano anche in un altro testo di saggezza: il “*Briathartheosc Conculaind inso*”⁸⁷⁰ che contiene le istruzioni del re *Cuchulainn* al nuovo *rí* d’Irlanda, *Lugaid Réoderg*.

Il nuovo sovrano doveva possedere prima di tutto varie qualità, non doveva dimostrarsi pavido (*ecal*), furioso (*ocal*), impulsivo (*opond*), collerico (*esamain*)⁸⁷¹ e neppure violento (*díscir*), villano (*dóichlech*) od arrogante (*díummasach*).⁸⁷²

Un *rí* non poteva dimostrarsi debole (*lesc*) o pigro (*meirb*)⁸⁷³ e non doveva avere un cuore di pietra (*úarchraidech*) nei confronti degli amici (*im chairdiu*)⁸⁷⁴, pur rimanendo inflessibile (*gusmar*) con i nemici (*im naimtiu*).⁸⁷⁵

Come capo politico e militare non doveva vessare (*ni faisce*)⁸⁷⁶ e provocare violenza (*nir bat taerrechtach debtha*) o lotte civili (*dene doèrgairce*)⁸⁷⁷ e neppure visitare molte volte (*ni bat ilfurig*) la frontiera dello straniero (*im irad n-echtrand*).⁸⁷⁸

Non doveva congedare (*ni ettis*) nessuno senza averne accolto la richiesta (*a domanches*)⁸⁷⁹ e neppure deridere (*chuitbe*)⁸⁸⁰, scherzare (*fuirse*)⁸⁸¹ od ingannare (*faitchither*) uomini anziani (*senori*).⁸⁸²

La giustizia (*irinne*) di un *rí* non poteva mai essere sacrificata per le passioni umane (*ar thoil daine*)⁸⁸³ e il suo biasimo (*cursachad*) doveva punire i malfattori (*anthechtai*) per le loro opere (*i gnimaib*).⁸⁸⁴

868 *Tiugrad* indica la persona a cui viene riconosciuta la responsabilità finale di una trasgressione. *Tiugradus* appunto la responsabilità del *tiugrad* che ha commesso direttamente il danno o che lo ha permesso senza cercare di evitarlo.

869 ALP righe 86-90 pag. 159; D. A. Binchy op. cit.

870 R. M. Smith “On the *Briathartheosc Conculaind*” ZCP 15 (1925) pp. 187-192.

871 BC paragrafo 3 pag. 188; Smith op. cit.

872 BC paragrafo 2 pag. 188; Smith op. cit.

873 BC paragrafo 38 pag. 190; Smith op. cit.

874 BC paragrafo 28 pag. 190; Smith op. cit.

875 BC paragrafo 29 pag. 190; Smith op. cit.

876 BC paragrafo 32 pag. 190; Smith op. cit.

877 BC paragrafo 1 pag. 188; Smith op. cit.

878 BC paragrafo 6 pag. 188; Smith op. cit.

879 BC paragrafo 23 pag. 188; Smith op. cit.

880 BC paragrafo 19 pag. 188; Smith op. cit.

881 BC paragrafo 18 pag. 188; Smith op. cit.

882 BC paragrafo 20 pag. 188; Smith op. cit.

883 BC paragrafo 35 pag. 190; Smith op. cit.

884 BC paragrafo 34 pag. 190; Smith op. cit.

Tra le competenze legali richieste si fa menzione dei decreti (*riaglá*) dei padri (*athardai*)⁸⁸⁵ e delle ‘memorie’ (*cumni*) che dovevano venire consultate per sapere a quale erede (*comarbai*) la terra appartenesse.⁸⁸⁶ Per “memorie” credo che si intenda i custodi della tradizione infatti, in un paragrafo successivo, si afferma che, alla presenza (*fiadnaisi*) del *rí*, si dovevano consultare i custodi della tradizione o storici (*senchaid*) per quanto concerne le loro conoscenze giuste (*frinne*) e degne (*fiu*).⁸⁸⁷ In seguito si ammonisce anche ad essere umili (*umal*) quando si riceveva l’istruzione (*múnta*) da parte di chi era saggio (*gáeth*)⁸⁸⁸ e ad essere memori (*cumnech*) dell’ammonizione (*coisc*) degli anziani (*senaiib*).⁸⁸⁹

Probabilmente il re era tenuto ad una conoscenza generale delle norme di diritto ed era coadiuvato, nell’esercizio del potere giudiziario, dagli anziani conoscitori della tradizione (*senchaid*) e da giudici di professione (*brithemain*).

Anche secondo il “*Bríathartheosc Conculaind*” il sovrano aveva in particolare il dovere di giudicare nei casi riguardanti l’eredità di terra e si afferma esplicitamente che il vivo (*bí*) doveva essere chiamato in giudizio (*gairter*) per poter ricostruire, sotto giuramento (*fri oethu*), il luogo (*airm*) dove il morto (*mairb*) aveva coltivato (*trebsat*)⁸⁹⁰. L’erede (*comarbae*) inoltre aveva il diritto di essere mantenuto secondo i propri diritti naturali (*for a thechtu thoich*).⁸⁹¹

Il re infine probabilmente era tenuto a conoscere le norme legali alla base delle vendite e delle confische in quanto uno degli ammonimenti consigliava al re di non far terminare (*ni íadat*) un periodo prescritto (*iubaili*)⁸⁹² per un’ingiustizia della legge (*étechtu ail*)⁸⁹³, mentre in un altro ammonimento gli si consigliava di non sequestrare troppo (*ni bát athboingid*) per non essere poi pieno di rimpianto (*aithrech*).⁸⁹⁴

Precetti abbastanza simili a quelli fin qui descritti sono contenuti anche nel “*Tecosca Cormaic*”, un altro testo di saggezza giuntoci sotto forma di dialogo

885 BC paragrafo 27 pag. 188; Smith op. cit.

886 BC paragrafo 9 pag. 188; Smith op. cit.

887 BC paragrafo 10 pag. 188; Smith op. cit.

888 BC paragrafo 25 pag. 188; Smith op. cit.

889 BC paragrafo 26 pag. 188; Smith op. cit.

890 BC paragrafo 13 pag. 188; Smith op. cit.

891 BC paragrafo 14 pag. 188; Smith op. cit.

892 *Iubaile* indica un periodo prescritto per legge che segue la vendita in buona fede di un *sét* (animale, schiavo od oggetto). Durante tale periodo di tempo l’oggetto venduto viene tenuto in prova e, se al termine del *iubaile* non viene scoperto alcun difetto grave o tenuto nascosto, allora il venditore non può più essere citato a giudizio per un qualsiasi difetto che si possa poi verificare nella merce.

Se al contrario il venditore era già a conoscenza di un qualche difetto o mancanza e la vendita è avvenuta in cattiva fede, allora la scoperta di tali vizi comporta la riconsegna della merce al venditore in qualsiasi momento, anche dopo il termine del *iubaile*. Il venditore è inoltre tenuto a ridare indietro il denaro ed eventualmente a pagare una penale.

893 BC paragrafo 8 pag. 188; Smith op. cit.

894 BC paragrafo 36 pag. 190; Smith op. cit.

e contenente massime e consigli elargiti dal re *Cormac mac Airt* al proprio interlocutore *Carpre*, presenta alcuni ammonimenti di ordine legale.⁸⁹⁵

Innanzitutto nel testo in questione *Carpre* chiede al re *Cormac* quale sia la cosa migliore (*dech*) per un re (*do rí*).⁸⁹⁶

A tale domanda *Cormac* risponde con l'elenco di tutte le qualità che un *rí* doveva possedere tra cui in particolare l'amore per la giustizia e l'onestà. Un sovrano doveva infatti rendere (*frithfolad*) verità per verità (*fír*)⁸⁹⁷, conoscere verità (*fír*) senza alcuna aggiunta (*cen fuillem*)⁸⁹⁸, possedere (*techtad*) la verità (*fír*)⁸⁹⁹, rimproverare (*cairiged*) la falsità (*gói*)⁹⁰⁰, amare (*carad*) la rettitudine (*firinni*)⁹⁰¹ ed esprimere (*canad*) ogni verità (*cach fír*) perché era attraverso la verità di un sovrano (*fír flaitheman*) che Dio (*Día*) dava ogni cosa.⁹⁰²

Un *rí* inoltre ricopriva sicuramente il ruolo di giudice in quanto, sempre secondo quanto affermato nel testo, egli doveva conoscere misericordia (*trócaire*) con consolidamento (*co ndlúthugud*) della legge (*rechta*)⁹⁰³ e veri giudizi (*bretha fíra*)⁹⁰⁴, doveva schiacciare (*báded*) i criminali (*bidbadu*)⁹⁰⁵, dare (*bered*) giudizi veri (*fírbretha*)⁹⁰⁶ e rendere noto (*aisnéided*) ogni chiaro giudizio (*cach réilbreth*)⁹⁰⁷.

Carpre domanda anche a *Cormac* quale sia il giusto diritto (*cóir rechta*) di un re (*rí*)⁹⁰⁸ e questi risponde elencando i diritti ed i doveri di un sovrano.

Secondo il “*Tecosca Cormaic*” quindi un giusto *rí* uccideva (*marbad*) i malfattori (*ulcu*), esaltava (*mórad*) il bene (*maithi*), sopprimeva (*tróethad*) i ladri (*foglaide*), impediva (*airgairad*) il furto (*gait*)⁹⁰⁹, instaurava (*clandad*) la legge (*dliged*), ostacolava (*cosced*) l'illegalità (*indliged*), assoggettava (*dóerad*) i criminali (*bidbadu*), rendeva libero (*sóerad*) l'innocente (*enngu*), proteggeva (*ainced*) il giusto (*idnu*), rendeva prigioniero (*cuimriged*) l'ingiusto (*essidnu*), bandiva (*fócrad*) i ladri (*foglaide*)⁹¹⁰.

895 B. Meyer “*Tecosca Cormaic*, The Instructions of Cormac” in Todd Lectures Series XV, Dublin 1909.

896 TC paragrafo 1 pag. 2 (righe 1-2); Meyer op. cit.

897 TC paragrafo 1 pag. 2 (riga 7); Meyer op. cit.

Frith-folad significa letteralmente “cosa data indietro, restituita”.

898 TC paragrafo 1 pag. 2 (riga 10); Meyer op. cit.

899 TC paragrafo 1 pag. 4 (riga 33); Meyer op. cit.

900 TC paragrafo 1 pag. 4 (riga 34); Meyer op. cit.

901 TC paragrafo 1 pag. 4 (riga 35); Meyer op. cit.

902 TC paragrafo 1 pag. 4 (riga 45); Meyer op. cit.

903 TC paragrafo 1 pag. 2 (riga 11); Meyer op. cit.

904 TC paragrafo 1 pag. 2 (riga 14); Meyer op. cit.

905 TC paragrafo 1 pag. 4 (riga 37); Meyer op. cit.

906 TC paragrafo 1 pag. 4 (riga 38); Meyer op. cit.

907 TC paragrafo 1 pag. 4 (riga 43); Meyer op. cit.

908 TC paragrafo 2 pag. 4 (riga 1); Meyer op. cit.

909 TC paragrafo 2 pag. 4 (righe 5-8); Meyer op. cit.

910 TC paragrafo 2 pag. 4 (righe 11-17); Meyer op. cit.

Varie erano anche le competenze legali richieste ad un *rí*, egli difatti doveva essere istruito riguardo ai seguenti casi: digiuno (*troscud*) nei confronti dei territori vicini (*for cocrichaib*)⁹¹¹, conoscenza delle diverse (*écsamla*) garanzie (*rátha*)⁹¹², piena confisca (*lándilse*)⁹¹³ con ammende (*la fiachu*), composizione (*comlathre*) di cause con decisione di piene ammende (*lánfiachaib*) in caso di conoscenza (*fis*) e di metà ammende (*lethfiachaib*) in caso di ignoranza (*anfis*)⁹¹⁴, esazioni oppressive (*fursmaltaib*) di un nobile (*flatha*)⁹¹⁵, conoscenza dei giusti beni di possesso (*foltaib firaib*) per le proprie *túatha* (*do thúathaib*)⁹¹⁶ e di ciò che era dovuto propriamente (*dliged téchta*) ad ogni uomo (*cech fir*)⁹¹⁷ per crimini (*cintaib*) di mano (*làime*), per trasgressione (*forimthecht*) di piede (*coss*), per sguardo (*silliud*) di occhi (*súla*), per crimini (*cintaib*) di bocca (*bél*), per ascolto (*étsecht*) di orecchie (*clúas*), con la presentazione di prove (*firaib*) scrupolose (*cuibse*).⁹¹⁸

Un *rí* doveva perciò studiare (*lérigidir*) il diritto (*cert*) di ogni capo (*cech cind*) e condurre (*timmoirged*) ognuno (*càch*) sotto la legge (*fo recht*).⁹¹⁹ Questi erano, secondo *Cormac*, i doveri (*téchta*) di un signore (*flatha*) nei confronti delle proprie *túatha* (*fri túatha*).⁹²⁰

Anche nel paragrafo tre vengono elencati una serie di qualità e conoscenze in risposta alla domanda di *Carpre* su quali fossero le cose migliori (*dech*) per il bene di una *túath* (*do less túathe*)⁹²¹.

In primo luogo veniva nuovamente menzionata l'importanza di un comportamento corretto ed onesto sia nel mantenimento dei trattati sia nel giudizio dei diversi casi legali. I comandanti (*tóisich*) dovevano essere giusti (*firéna*)⁹²² e portare a compimento (*comalnad*) l'amministrazione della legge e della giustizia (*rechtge*)⁹²³.

Secondo il testo erano necessarie: la competenza riguardo a giuste garanzie (*rátha fiala*) e a piene compensazioni (*aithi slána*), la capacità di esprimere giusti giudizi

911 TC paragrafo 1 pag. 2 (riga 15); Meyer op. cit.

912 TC paragrafo 1 pag. 2 (riga 13); Meyer op. cit.

913 TC paragrafo 2 pag. 6 (riga 18); Meyer op. cit.
Dilse può avere vari significati: proprietà, confisca, garanzia.

914 TC paragrafo 2 pag. 6 (riga 19); Meyer op. cit.

915 TC paragrafo 2 pag. 6 (riga 21); Meyer op. cit.

916 TC paragrafo 2 pag. 6 (riga 24); Meyer op. cit.

917 TC paragrafo 2 pag. 6 (riga 22); Meyer op. cit.

918 TC paragrafo 2 pag. 6 (righe 25-28); Meyer op. cit.

919 TC paragrafo 2 pag. 6 (righe 29-30); Meyer op. cit.

920 TC paragrafo 2 pag. 6 (riga 31); Meyer op. cit.

921 TC paragrafo 3 pag. 6 (righe 1-2); Meyer op. cit.

922 TC paragrafo 3 pag. 6 (riga 14); Meyer op. cit.

923 TC paragrafo 3 pag. 8 (riga 20); Meyer op. cit.

Rechtge indica propriamente l'esercizio delle funzioni di governo e l'amministrazione della legge e della giustizia.

(*bretha fira*), di trovare testimoni onesti (*fiadain indraicce*), di ottenere il mantenimento (*astud*) di un contratto (*cundrada*) senza (*cen*) alcun detrimento (*diupairt*), di stabilire infine beni di proprietà divisi equamente (*folaid chutrummae*)⁹²⁴ perché per ogni bene (*cach maith*) doveva essere dato l'equivalente (*cubés*).⁹²⁵

Secondo il testo i garanti (*géill*) dovevano essere valutati secondo l'onore (*do inchaib*),⁹²⁶ i prestiti (*íasacht*) dovevano essere concessi senza alcuna limitazione (*follán*)⁹²⁷ e dovevano essere prestiti (*óin*) appropriati (*fri toich*),⁹²⁸ le perorazioni (*tacra*) dovevano essere condotte secondo massime stabilite (*fásaigib*)⁹²⁹ e i giudizi (*brithemnas*) dovevano essere approvati secondo i precedenti (*roscadaib*)⁹³⁰ con il versamento di pegni (*gella*) per la promulgazione delle sentenze (*fri bretha*)⁹³¹, e con la presentazione di garanti (*nadmann*) onesti (*indraice*).⁹³²

Lo stesso *Cormac*, come re, viene presentato nel testo come buon conoscitore anche delle norme che regolarizzavano la presentazione a giudizio e la discussione dei casi legali. Al paragrafo 22 vengono difatti descritti da questo *rí* i sedici motivi (*secht comartha deac*) per cui una perorazione (*tacra*) poteva essere considerata cattiva (*drochthacra*) e scadente.⁹³³

Tali motivi sarebbero stati: contendere (*frithchathugud*) contro la conoscenza (*fessa*), rifugiarsi (*attach*) in un cattivo linguaggio (*ndrochbérilai*), molte ingiurie (*ilar n-athise*), sostenere (*cathugud*) senza prove (*cen chomartha*), difficoltà (*rìgne*) di dizione (*labartha*), un discorso (*folabra*) borbottato (*n-indsci*), divisione di un capello in quattro (*imscoltad ngàise*), prove (*derbad*) non certe (*n-inderb*), spregio (*dinsem*) dei libri (*lebar*), andare (*sóud*) contro la tradizione (*fri nóisi*), parlare a voce troppo alta (*roairde ngotha*), cambiare (*útmaille*) la perorazione (*tacra*), incitare (*sprecad*) la moltitudine (*sochuide*), contrastare (*cathugud*) ognuno (*cáich*), gridare (*grécha*) al massimo (*cinn*) della propria voce, giurare (*luga*) dopo il giudizio (*iar mbreith*).⁹³⁴

924 TC paragrafo 3 pag. 8 (righe 26-32); Meyer op. cit.

925 TC paragrafo 3 pag. 8 (riga 37); Meyer op. cit.

926 TC paragrafo 3 pag. 8 (riga 34); Meyer op. cit.

927 TC paragrafo 3 pag. 8 (riga 35); Meyer op. cit.

928 TC paragrafo 3 pag. 8 (riga 36); Meyer op. cit.

Óin indica probabilmente i prestiti per cui non deve essere pagato alcun interesse.

929 TC paragrafo 3 pag. 10 (riga 43); Meyer op. cit.

Il termine *tacra* indica le perorazioni compiute dall'avvocato (*aigne*) durante la discussione di un caso legale. Tali perorazioni dovevano essere condotte secondo precise modalità corrispondenti alle cinque vie di procedura (*còic conara fugill*) da me descritte nel II capitolo.

930 TC paragrafo 3 pag. 10 (riga 44); Meyer op. cit.

Il termine *roscad* indica brevi composizioni poetiche di argomento legale contenenti massime ed aforismi. In questo caso probabilmente si vuole indicare tutto l'insieme di massime legali che costituiscono i precedenti su cui basarsi per la decisione di una sentenza.

931 TC paragrafo 3 pag. 10 (riga 47); Meyer op. cit.

932 TC paragrafo 3 pag. 10 (riga 48); Meyer op. cit.

933 TC paragrafo 22 pag. 40 (riga 3); Meyer op. cit.

934 TC paragrafo 22 pag. 40 (righe 4-20); Meyer op. cit.

Inoltre al paragrafo 25 vengono elencate, sempre dallo stesso Cormac, quelle che erano considerate come le peggiori argomentazioni (*mesam áí*) presentate dinanzi ad un'assemblea (*airechta*) e cioè: un'argomentazione veemente (*lonn*), protratta nel tempo (*lenamnach fota*), non salda (*útmaille*), una citazione (*toiched*) falsa (*toll*) e vaga (*telachtach*), una veemente (*dían*) perorazione (*tacra*) dimentica (*dermatach*), che provoca (*dúscad*) stizza (*ferge*), un incalzare (*forlonn*) troppo violento (*fordinge*), sconsiderati (*lúatha*) giuramenti (*luige*) incauti (*laimthecha*), sconvolgimento (*búaidred*) dell'assemblea (*n-airechta*) e parole diffamatorie (*ainme mbréithre*)⁹³⁵. Al paragrafo 26 infine vengono da Cormac menzionate le peggiori (*mesam*) perorazioni (*tacra*): perorazione (*tacra*) senza istruzione (*cen foglaimm*), senza conoscenza (*cen eòlus*), con violenza (*luinde*) durante la discussione (*fri heclaimm*), una discussione (*eclaimm*) senza diritto (*cen dlíged*), una perorazione (*tacra*) senza scelta (*cen toga*), senza regolamento (*cen chuindrech*), senza norma (*cen airbert*).⁹³⁶

È da notare come nei sopraddetti paragrafi siano contenute alcune delle norme descritte anche nel testo legale “*Còic Conara Fugill*” relativamente alle perorazioni ed ai comportamenti degli *aighnedha* considerati erronei e passibili del pagamento di una multa.

Cormac considerava molto importante anche la conoscenza (*eolas*) di ogni linguaggio (*cech bérlai*)⁹³⁷ intendendo in tal caso la conoscenza dei tre linguaggi richiesti ad ogni giudice di grado elevato e ad ogni poeta capo (*ollam*). Tali linguaggi sarebbero stati: il linguaggio tecnico relativo alla legge tradizionale (*bérta Féne*), il linguaggio poetico dei *filid* (*filidecht*) e il latino (*légend*).

A questo riguardo è interessante anche il paragrafo sei dove vengono elencati tutti i requisiti propri (*téchta*) di un re (*rí*) e dei signori nobili (*flaithi*) a cui viene indubbiamente riconosciuta la funzione di giudici.

Secondo il testo ogni capo (*flaith*) doveva essere un poeta (*fili*), doveva essere istruito nella tradizione legale (*fènech*), doveva essere saggio (*gáeth*),⁹³⁸ misericordioso (*condarcell*)⁹³⁹ e giusto (*firén*).⁹⁴⁰ Suoi compiti erano: sollevare (*turgbad*) il debole (*lubru*) rispetto al forte (*triunnu*),⁹⁴¹ stabilire (*bered*) veri giudizi

935 TC paragrafo 25 pag. 42 (righe 1-15); Meyer op. cit.

936 TC paragrafo 26 pag. 42 (righe 1-6); Meyer op. cit.

In questo caso si fa riferimento alle norme contenute nel “*Còic Conara Fugill*”, un testo legale relativo alle cinque diverse vie di procedura con le quali una causa poteva essere presentata a giudizio. Secondo tali norme l'avvocato (*aighe*) doveva scegliere la via di procedura che avrebbe seguito nella presentazione della causa. Tale scelta doveva avvenire prima dell'inizio della perorazione e non poteva essere modificata pena il pagamento di una multa. Ad ogni via di procedura corrispondevano poi particolari obbligazioni e vincoli che dovevano venire soddisfatti dall'*aighe*.

Per maggiori chiarimenti vedere il Capitolo II.

937 TC paragrafo 3 (41) pag. 10; Meyer op. cit.

938 TC paragrafo 6 (12-14) pag. 12; Meyer op. cit.

939 TC paragrafo 6 pag. 14 (riga 21); Meyer op. cit.

940 TC paragrafo 6 pag. 14 (riga 22); Meyer op. cit.

941 TC paragrafo 6 pag. 14 (riga 27); Meyer op. cit.

(*firbretha*),⁹⁴² reprimere (*bàthed*) ogni sbaglio (*cach n-anslicht*),⁹⁴³ odiare (*miscniged*) la falsità (*gói*),⁹⁴⁴ amare (*carad*) la verità (*firinni*),⁹⁴⁵ intrattenere (*airitid*) durante una riunione (*dála*) o un'assemblea (*airechta*),⁹⁴⁶ giudicare (*míastar*) ognuno (*cách*) in accordo alle sue proprietà (*iarna thochus*)⁹⁴⁷, giudicare (*midid*) ognuno (*cách*) secondo il proprio rango (*iarna míad*),⁹⁴⁸ essere autoritario (*smachtaid*) nel correggere (*coisc*) ogni persona (*cáich*) che veniva meno ai propri doveri (*mbeasingor*),⁹⁴⁹ dare (*dobera*) ad ognuno (*do chách*) ciò che gli era dovuto (*a théchta*),⁹⁵⁰ essere liberale (*tairbertaid*) verso ognuno (*cáich*) secondo il proprio rango (*iarna ngrád*) e la propria professione (*iarna ndán*).⁹⁵¹

Sempre secondo il "Tecosca Cormac" inoltre doveva essere amante (*sercaid*) della conoscenza (*fis*) e della saggezza (*érgnai*),⁹⁵² le sue decisioni (*a chocerta*) ed i suoi giudizi (*a bretha*) dovevano essere acuti (*áithe*) e chiari (*étrumma*)⁹⁵³ e le sue imposizioni (*a thobaig*) indulgenti (*laxa*)⁹⁵⁴.

Secondo Cormac queste erano le qualità (*téchta*) per le quali re (*ríg*) e nobili signori (*flaithi*) dovevano essere giudicati (*miditir*).⁹⁵⁵

Oltre a ciò venivano però menzionate anche le qualità morali che un *rí* od un *flaith* dovevano possedere e cioè: risolutezza (*fosta*) senza collera (*cen feirg*), pazienza (*ainmne*) senza conflitto (*cen debaid*), affabilità (*soacallaim*) senza arroganza (*cen mòrdaraid*),⁹⁵⁶ onestà (*indraccus*) nei confronti dei fratelli (*fri bráthriu*)⁹⁵⁷, misericordia (*trócaire*) per il povero (*fri bochtu*)⁹⁵⁸. Ogni capo doveva

942 TC paragrafo 6 pag. 14 (riga 28); Meyer op. cit.

943 TC paragrafo 6 pag. 14 (riga 30); Meyer op. cit.

944 TC paragrafo 6 pag. 14 (riga 31); Meyer op. cit.

945 TC paragrafo 6 pag. 14 (riga 32); Meyer op. cit.

946 TC paragrafo 6 pag. 14 (riga 39); Meyer op. cit.

947 TC paragrafo 6 pag. 14 (riga 43); Meyer op. cit.

Tale affermazione è spiegabile in quanto secondo il diritto irlandese ogni uomo libero veniva giudicato secondo il proprio prezzo d'onore che dipendeva dalle proprietà possedute (Vedere capitolo I).

948 TC paragrafo 6 pag. 14 (riga 45); Meyer op. cit.

Anche in questo caso si fa riferimento al diritto irlandese per cui il rango e la dignità di ognuno dipendevano dai beni posseduti.

949 TC paragrafo 6 pag. 14 (riga 42); Meyer op. cit.

950 TC paragrafo 6 pag. 14 (riga 44); Meyer op. cit.

951 TC paragrafo 6 pag. 14 (riga 45); Meyer op. cit.

952 TC paragrafo 6 pag. 14 (riga 40); Meyer op. cit.

953 TC paragrafo 6 pag. 14 (riga 49); Meyer op. cit.

954 TC paragrafo 6 pag. 14 (riga 48); Meyer op. cit.

955 TC paragrafo 6 pag. 14 (riga 50); Meyer op. cit.

956 TC paragrafo 1 pag. 2 (righe 3-5); Meyer op. cit.

957 TC paragrafo 3 pag. 8 (riga 25); Meyer op. cit.

958 TC paragrafo 3 pag. 8 (riga 46); Meyer op. cit.

essere sobrio (*sobraig*)⁹⁵⁹, umile (*becda*), orgoglioso (*mórda*), fortunato (*dían*), risoluto (*fossaid*),⁹⁶⁰ generoso (*gartaid*), decoroso (*sochraid*), socievole (*sognais*), cortese (*máeth*), duro (*crúaid*), amabile (*carthach*),⁹⁶¹ perseverante (*fedil*) e paziente (*ainmnetach*)⁹⁶², doveva prendersi cura (*torramad*) del malato (*lubru*)⁹⁶³, avere buoni desideri (*soaccobrach*)⁹⁶⁴, nutrire (*bíathad*) ogni orfano (*cach ndíllechta*)⁹⁶⁵ e non vessare (*cen forbrisiud*) i poveri (*trúag*)⁹⁶⁶.

Come comandante aveva il compito di consolidare e mantenere la pace (*síd*) fra le *túath* (*do thúathaib*)⁹⁶⁷, di stabilire (*córaiged*) i rapporti di amicizia (*coibnius*)⁹⁶⁸, di tenere fede (*comad*) ai trattati (*cairdine*)⁹⁶⁹, di garantire la legalità (*recht*) delle antiche alleanze (*senchairdde*)⁹⁷⁰, di stipulare un patto di amicizia (*cotach*) senza limitazione di autorità (*cen timdibe*)⁹⁷¹, doveva avere una truppa (*drong*) che sconfigge con la spada (*claidebbémnech*) per proteggere (*ar choimét*) ogni *túath* (*cacha túaithe*)⁹⁷² e doveva guidare irruzioni (*forrána*) lungo i confini (*dar crícha*)⁹⁷³ mostrando virilità (*inire*) contro il nemico (*fri náimtiu*)⁹⁷⁴.

Un *rí* quindi, come capo della *túath*, rivestiva sicuramente molte funzioni tra cui le principali erano quelle di comandante politico e militare insieme con la funzione di giudice. Un giusto sovrano doveva infatti possedere, come abbiamo visto, conoscenze varie, qualità morali, quali la rettitudine, l'imparzialità, l'onestà, il coraggio, e capacità militari, che gli permettessero di svolgere queste funzioni nel miglior modo possibile.

I requisiti maggiormente apprezzati erano comunque quelli relativi alla funzione di giudice in quanto si richiede insistentemente che un *rí* fosse onesto, veritiero e che non desse falsi giudizi, anzi la falsità era considerata come il peccato peggiore per un sovrano od un comandante, tale da condurre addirittura alla rovina del regno.

959 TC paragrafo 6 pag. 12 (riga 4); Meyer op. cit.

960 TC paragrafo 6 pag. 12 (righe 8-11); Meyer op. cit.

961 TC paragrafo 6 pag. 12 (righe 15-20); Meyer op. cit.

962 TC paragrafo 6 pag. 12 (righe 25-26); Meyer op. cit.

963 TC paragrafo 1 pag. 4 (riga 31); Meyer op. cit.

964 TC paragrafo 6 pag. 12 (riga 6); Meyer op. cit.

965 TC paragrafo 6 pag. 12 (riga 29); Meyer op. cit.

966 TC paragrafo 3 pag. 8 (riga 15); Meyer op. cit.

967 TC paragrafo 1 pag. 2 (riga 12); Meyer op. cit.

968 TC paragrafo 2 pag. 4 (riga 9); Meyer op. cit.

969 TC paragrafo 3 pag. 8 (riga 16); Meyer op. cit.

970 TC paragrafo 3 pag. 8 (riga 21); Meyer op. cit.

971 TC paragrafo 3 pag. 8 (riga 22); Meyer op. cit.

972 TC paragrafo 1 pag. 2 (riga 29); Meyer op. cit.

973 TC paragrafo 1 pag. 2 (riga 30); Meyer op. cit.

974 TC paragrafo 3 pag. 8 (riga 24); Meyer op. cit.

Il *rí* doveva infatti sempre dimostrarsi degno di fede e, come tale, era una delle poche persone a cui non veniva richiesto di giurare prima della promulgazione di un giudizio. In un testo di legge frammentario⁹⁷⁵ si afferma che nessun giudizio (*nibi breth*) di giudice (*britheaman*) era un giudizio (*breath*), se questi non aveva giurato sui Vangeli (*fo soiscele*) di giudicare in modo veritiero (*nach bera acht fir*) riguardo ad ogni cosa che conosceva (*neoch rofestur*), secondo coscienza (*a cubhus*) e sulla sua anima (*anma*), se questo gli veniva richiesto, eccetto nel caso di un re (*righ*), di un vescovo (*easpoc*), di un sacerdote (*sagart*) o di un giovane scolaro (*ogsui*).⁹⁷⁶ L'uomo che si rifiutava di giurare non era un giudice (*nibi brithemh*) per la *túath* (i *tuaithe*) e il giudizio (*breth*) in seguito (*iarum*) sarebbe passato (*teit docom*) al re (*rig*) o al vescovo (*easpuic*) della *túath* (*na tuaithe*).⁹⁷⁷

Da questi due passaggi si capisce chiaramente quale fosse la fiducia riposta nei due membri più importanti della *túath* cioè il re ed il vescovo. In entrambi i casi difatti questi ultimi potevano rivestire il ruolo di giudice senza neppure aver l'obbligo di giurare come i *brithemain* in genere. Sempre nello stesso testo di legge frammentario si afferma poi esplicitamente che il giudizio (*breth*) sui laici (*tuaithe*) veniva dato in conformità al volere (*reir*) del re (*rí*), nei casi di giudizio (*breth*) riguardante l'uccisione (*guine*) di persone (*duine*) e il pagamento di ammende (*fiachaib*).⁹⁷⁸

Il potere che veniva normalmente riconosciuto ad ogni capo (*cach cinn*) era quindi il potere di correzione (*cuindrech*), come afferma anche la massima contenuta nell'"*Aibidil Cuigni maic hEmoin so*": '*Cach cinn a chonrach*' cioè 'Ad ogni capo il suo potere di correzione'.⁹⁷⁹

975 Lo studio di tale testo è stato da me compiuto indirettamente attraverso la traduzione e l'analisi di Marilyn Gerriets in "*The King as Judge in Early Ireland*" *Celtica* 20 (1988) pag. 1-24.

976 CIH 1966. 1.

"*Nibi breth breath britheaman co tochta fo soiscele nach bera acht fir do neoch rofestur a chubus 7 anma dia cuinncestar cuiige acht righ no easpoc no sagart no sui no ogsui.*"

Trad. Lett. : 'Nessun giudizio (*nibi breth*) di giudice (*britheaman* gen. Sg. di *brithem*) è un giudizio (*breath*) se questi non ha giurato sui vangeli (*soiscele*) di giudicare (*bera* indicativo futuro del verbo *beirid* che ha anche il significato di giudicare) il vero (*fir*) riguardo ad ogni cosa (*neoch*) che conosce (*rofestur* deriva dal verbo *ro-finnadar* che significa scoprire, trovare, imparare, conoscere) secondo coscienza (*a cubhus*) e sulla sua anima (*anma*), se gli viene richiesto, eccetto nel caso di un re (*righ*), di un vescovo (*easpoc*), di uno saggio erudito (*sui*) e di un giovane scolaro (*ogsui*)'.

977 CIH 1966. 13-5.

"*7 nibi brithemh i tuaithe in fer feimas inaoill-sin. 7 teit in breth-sin iarum docom rig no easpuic na tuaithe.*"

978 CIH 1972. 3-4.

"*Breth im guine duine 7 ima fiachaib. Breth tuaithe ime a reir rí teit.*"

Trad. Lett. 'Il giudizio (*breth*) riguardo l'omicidio (*guine*) di persone (*duine*) e riguardo le ammende (*fiachaib*), giudizio (*breth*) riguardo laici (*tuaithe*) va (*teit*) in conformità al volere (*reir*) del re (*rí*)'.

Túath può avere vari significati tra cui: 'popolo, tribù, nazione, regno, paese, territorio, proprietà laica e laicato'. In questo caso credo che quest'ultimo significato sia quello appropriato.

979 R. M. Smith "*The Alphabet of Cuigne Mac Emoin*" in *ZCP* 17 (1928) pp. 45-72.

ACE massima 31 (sezione I) pag. 52.

Cuindrech significa controllo, correzione ed indica l'atto di castigare e di correggere.

L'adozione del termine generale *cinn* o *cenn* che significa 'capo', 'comandante' e non propriamente re o nobile, indica ancora una volta la partecipazione di *ríg* e *flaithi* alla amministrazione della giustizia anche se in ambiti diversi. Ogni re e nobile signore aveva il compito di correggere, controllare e punire i propri sudditi occupandosi dell'amministrazione della giustizia. Come afferma la massima, è durevole, stabile nel tempo (*suthain*), ogni nobile signore (*cach flaith*) da cui la giustizia (*fír*) è portata a compimento (*forbaithear*)⁹⁸⁰.

Certamente comunque i *ríg* e i *flaithi* detenevano un diverso potere ed avevano un diverso grado di autorità anche se la funzione giudiziaria era comune ad entrambi. Il *flaith* probabilmente giudicava solo nelle cause relative ai propri clienti e spesso si occupava della stipulazione di contratti per conto loro. Nella '*Cain Aicillne*'⁹⁸¹ viene messa in risalto l'ingiustizia del signore come motivo di scioglimento del contratto di clientela. Un *flaith* veniva considerato ingiusto quando non era onesto (*esinric*), quando era bugiardo (*guach*) e giudicava il falso (*gubreathach*) in modo tale che non poteva guadagnarsi la fiducia del cliente.⁹⁸²

Così nell'introduzione alla "*Senchas Már*"⁹⁸³ si afferma esplicitamente che un *aire* disonesto (*esindric*), venuto meno ai propri impegni (*a mamu*), perdeva il proprio *lóg n-enech* fino a raggiungere il livello più basso della scala sociale.⁹⁸⁴

Nel "*Di Chetharslicht Athgabála*"⁹⁸⁵ viene riconosciuta ad ogni nobile *flaith*, dal grado di *aire désa* al grado di *rí* (*flatha*, o *tha airig desa co ruice rig*), la piena sovranità sulla propria terra piccola o grande che sia (*is rechtaid cach for a deis fodeisin, cid bec, cid mor*).⁹⁸⁶

Inoltre nel "*Críth Gablach*" l'*aire désa* viene definito come il protettore dei diritti dei propri clienti (*cèili*) per quanto riguarda la responsabilità legale (*cintaib cuir*), la legge scritta (*càin*) e i trattati (*cairddiu*);⁹⁸⁷ mentre nell'introduzione alla "*Senchas Már*" il contratto (*cor*) stipulato da uno schiavo (*moga*) senza il proprio signore (*flaith*) e il contratto stipulato da un converso (*manaig*) senza il proprio abate (*apaid*), venivano considerati facenti parte dei cinque tipi di accordo (*cùic curu*) non ritenuti validi dai *Féni*.⁹⁸⁸

980 ACE massima 68 (sezione II) pag. 68; Smith op. cit.

981 R. Thurneysen "Aus dem Irischen Recht I. Das Unfrei-Lehen" in ZCP 14 (1923) pp. 338-394

982 CA paragrafo 58 pag. 391; Thurneysen op. cit.

983 R. Thurneysen "Aus dem irischen Recht IV. Zu den bisherigen Ausgaben der irischen Rechtstexte" in ZCP 16 (1927) pp. 174-187.

984 SM paragrafo 14 pag. 177; Thurneysen op. cit.

985 "Di Chetharslicht Athgabála" in "Ancient Laws of Ireland" vol. I-VI, Dublin (1865-1901); vol. I (65-305), vol. II (3-119.8).

986 DCA in AL vol. I pp. 230-231.

987246 "Críth Gablach" edito da D.A. Binchy in "Medieval and Modern Irish Series" vol. 11, Dublin 1941 (rist. 1970).

CG paragrafo 24 pag. 13 (righe 339-340); D. A. Binchy op. cit..

Per ulteriori spiegazioni vedere nota 42 del I capitolo.

988 SM paragrafo 12 pag. 177; Thurneysen op. cit.

COPERAZIONE DI RÍ E BRITHEMAIN
NELLA PROMULGAZIONE DEI GIUDIZI

Molto importante è la collaborazione che sembrerebbe sussistere tra il *rí* e il giudice di professione (*brithem*), collaborazione di cui si fa spesso menzione nei trattati legali.

Nella descrizione della disposizione a sedere dei ‘famuli’ del *rí*, al *brithem* è riservato il posto d’onore accanto al re o, se è presente la moglie del re, accanto a quest’ultima.⁹⁸⁹ Inoltre nel mese della semina, quando al re è proibito essere circondato dal proprio seguito, il *brithem* è l’unica persona che ha il diritto e privilegio di accompagnare il sovrano, insieme a due servitori.⁹⁹⁰

Nell’*“Audacht Morainn”* è presente anche l’esortazione per il *rí* a non elevare di grado un giudice, a meno che questi non conosca i veri precedenti legali cioè le norme di diritto (*ní húasligethar nach mbrithemoin mani fasach firinne fiastar*)⁹⁹¹.

Inoltre al termine del *“Críth Gablach”* il manoscritto presenta, come introduzione all’antico poema sulla regalità edito da Binchy⁹⁹², la seguente affermazione: *“Dligthir brithem la rí g rodbo brithem cadesin, amal arincan Fénechus”*.

Secondo Eoin Mac Neill⁹⁹³ il significato sarebbe: ‘Un giudice di professione (*brithem*) sta con il re (*la rí g*) anche se questi è egli stesso (*cadesin*) un giudice (*brithem*), come la legge tradizionale *Fénechus* insegna’.

In tal caso la sentenza dovrebbe indicare che un re, pur essendo un giudice esperto, doveva comunque essere coadiuvato nell’emissione delle sue sentenze da un giudice di professione. Se si accetta questa spiegazione il re quindi doveva nominare sempre e comunque un *brithem* e poteva anche non essere un giudice egli stesso.

Secondo D. A. Binchy invece il vero significato sarebbe: ‘Un re deve avere un giudice con lui o essere un giudice (*brithim*) egli stesso (*cadesin*), come (*amail*) recita (*arind-chain*) la legge tradizionale *Fénechas*’.

Tale interpretazione ammetterebbe quindi l’esistenza di giudici ufficiali che venivano nominati dai re per dirimere le controversie giudiziarie. L’unico caso in cui tale nomina non sarebbe stata effettuata era quello in cui lo stesso re si presentava come *brithem* ufficiale della *túath*. Il potere giudiziario sarebbe stato quindi, nell’interpretazione di Binchy, di dominio esclusivo dei *brithem* di professione con alcune eccezioni dovute a re particolarmente istruiti in materia legale. Binchy ipotizza addirittura una vera e propria trasmissione di potere da un periodo arcaico, testimoniato dai testi epici e di saggezza, in cui i *rí* detenevano completamente il

989CG paragrafo 46 pag. 23; D. A. Binchy op. cit.

990CG paragrafo 40 pag. 21; D. A. Binchy op. cit.

991 AM paragrafo 23 pp. 8-9; Fergus Kelly op. cit.

992D. A. Binchy *“An Archaic Legal Poem”* in *Celtica* 9 (1971) pp. 152-168.

993 Eoin Mac Neill *“Ancient Irish Law: Law of Status or Franchise”* in *PRIA* 36 C (1923) pag. 307.

potere giudiziario, ad un periodo più tardo, documentato dai testi di leggi, in cui la funzione giudiziaria era prerogativa quasi esclusiva dei *brithemain*.⁹⁹⁴

In supporto all'ipotesi di una stretta collaborazione tra *rig* e *brithemain* nella promulgazione dei giudizi, Marilyn Gerriets⁹⁹⁵ riporta nel suo articolo due brevi passaggi, tratti da testi di leggi, relativi ai compensi ed ai diritti dei giudici *brithemain* con cui il *ri* si consultava.

Tali *brithemain*, secondo questa studiosa, possono quasi essere considerati come dei veri e propri funzionari al servizio del re e della *túath* come consulenti legali. Il re infatti, pur essendo tenuto alla conoscenza del diritto, non poteva certo memorizzare completamente tutto l'intero corpus della legge irlandese. Per tale motivo aveva necessariamente bisogno di consultarsi con giudici di professione che venivano da lui anche adeguatamente ricompensati con privilegi e dignità.

Nel primo passo si afferma dunque che, se il giudice era un laico (*fer tuaithe*), egli era seduto vicino al re (*fri rig*) o ad un capo (*tuisseach*) a cui era stato assegnato, se egli invece era un chierico (*clerech*), era seduto vicino ad un nobile *aircindech*. Tale giudice aveva diritto (*dligid*) all'offerta di una collina (*taulche*)⁹⁹⁶ per l'assemblea e all'ascolto (*etsecht*) della sua perorazione (*a airberta*). Secondo il testo il giorno (*la*) di aratura (*nair*), il giorno (*la*) di mietitura (*la mbuana*), il giorno di recinzione (*la nime*), il giorno di servizio militare (*la coibdine*), un privilegio di immunità (*suire*) dal sequestro (*athgabala*) per dieci giorni (*X*) erano le obbligazioni (*folad*) verso un *brithem* che serviva (*fogni*) re e *túath*, oltre ad ogni cosa che aumentava (*doformaig*) la sua nobiltà (*a suire*) grazie ai beni (*seota*) ed ai clienti (*ceile*).⁹⁹⁷

Nel secondo passo si fa menzione del privilegio (*suire*) e dei pagamenti in cibo (*biathad*) per ciascun giudice (*cacha brithemon*) in ciascuna *túath* (*in cach tuaith*) nella quale egli era un giudice (*i mbi brithem*), in quanto questa era la sua dignità (*a chata*) e la sua nobiltà (*a suire*). Se egli era un importante funzionario (*ardmaor*) che aveva molte *túatha* (*iltuatha*) e molti signori (*ilmuire*), la sua dignità (*a chata*), la pena per il

994 D. A. Binchy "An Archaic Legal Poem" in *Celtica* 9 (1971); pag. 152.

995 Marilyn Gerriets "The King as Judge in Early Ireland" in *Celtica* 10 (1988) pp. 28-52.

996 *Tulach* ha tra i vari significati quello di collina dove si tenevano le assemblee.

997 CIH 1269.8-14.

"*Mad fer tuaithe bid i cetud fri rig no tuisseach oca mbe diam clerech bid i cetu fri aircindech nuasal dligid toircsin taulche do o cach 7 etsecht a airberta a la nair a la mbuana a la nime a la coibdine suire athgabala a faosam .x. it e folad brithemon fogni ri 7 tuath cenmotha ni doformaig a suire ar seota 7 ceile*".

Trad. lett. 'Se egli è un laico (*fer tuaithe*) sta seduto (*i cetud*) vicino al re (*fri rig*) o al capo (*tuisseach*) oppure se è un chierico (*clerech*) sta seduto (*i cetu*) vicino ad un nobile superiore (*aircindech*). Egli ha diritto (*dligid*) all'offerta di una collina per l'assemblea (*taulche*) da ciascuno (*o cach*) e all'ascolto (*etsecht*) della sua perorazione (*a airberta*), il giorno di aratura (*la nair*), il giorno di mietitura (*la mbuana*), il giorno di recinzione (*la nime*), il giorno di servizio militare (*la coibdine*); l'immunità (*suire*) dalla confisca (*athgabala*) per un periodo di dieci giorni (*X*) sono le obbligazioni (*folad*) verso un giudice (*brithemon*) che serve (*fogni* ind. pres. del verbo *fo-gni*) il re (*ri*) e la *túath* (*tuath*), oltre ad ogni cosa (*cenmotha*) che aumenta (*doformaig* ind. pres. del verbo *do-formaig*) la sua nobiltà (*a suire*) grazie a beni (*seota*) e clienti (*ceile*)'.

suo digiuno (*a toichned*) e la pena per la sua violazione (*a sarugud*) venivano valutati in accordo alla dignità del re (*rig*) a cui egli era soggetto (*oca mbi i coimriadh*).⁹⁹⁸

Un altro esempio molto interessante della collaborazione tra un *rí* ed un *brithem* ci è testimoniato nel “*Gubretha Caratniad*” cioè nel testo relativo ai falsi giudizi del giudice *Caratnia*.⁹⁹⁹ Tale *brithem* era solito infatti promulgare sentenze in comunione con il re *Conn* e quest’ultimo chiedeva spesso l’aiuto di *Caratnia* nei casi di difficile interpretazione.

Caratnia era di *Dáil Chuinn* ed era il giudice (*brithem*) di *Cuind Cétchathaig* (re *Conn*). La quantità (*immad*) della sua ricchezza (*inmais*) era divenuta enorme (*mór*). La sua gente (*a muinter*)¹⁰⁰⁰ lo aveva ferito (*ro.tescat*) ed abbandonato (*fo.rácabsat*) ed egli si era recato (*do.chuaid*) a casa sua (*dia thig*) con *Conn* (*la Cond*) e si era salvato (*ro.íccad*).

Secondo quanto descritto nel “*Gubretha Caratniad*” questo giudice *Caratnia* aveva commesso un errore (*ba baglach*) parlando (*intan no.labrad*) in modo scorretto mentre si trovava tra molti (*sochaide*); ma era stato (*ba*) però un giudice onesto (*firbrithem*) e acuto (*airgech*) quando si trovava (*intan bíid*) tra pochi (*i n-uathad*).

Qualsiasi giudizio (*breth*) venisse portato dinanzi (*do.beirthe*) a *Conn*, *Conn* lo notificava (*fos.cerdded*) a lui. *Conn* era abituato a chiedergli (*fo.chomairced*): Quale giudizio (*cisí breth*) hai tu preso (*rucais*)?¹⁰⁰¹

Il testo di seguito presenta l’elencazione dei falsi giudizi (*gúbretha*) del giudice in questione, con i giudizi invece proposti dal *rí Conn* che non accetta i giudizi scorretti di *Caratnia* e rimproverava aspramente ogni volta il proprio *brithem* dicendo: ‘tu hai emesso un falso giudizio’.¹⁰⁰²

La promulgazione di falsi giudizi da parte di un *brithem* o di un *rí* era considerata una colpa gravissima che causava, come abbiamo già visto, la perdita della propria dignità e del proprio rango. Nell’introduzione alla *Senchas Már* si stabiliva che venissero puniti con la perdita del proprio onore e dei propri privilegi non solo un *rí* che giudicava il falso ma anche un vescovo (*epscoip*) in peccato carnale, un *fili*

998 CIH 1269.17-19.

“*Suire 7 biathad cacha brithemon in cach tuaith i mbi brithem is innti a chata 7 a suire. Mad ardmaor lasbet iltuatha 7 ilmuire a chata 7 a toichned 7 a sarugud fo cataid a rig oca mbi i coimriadh*”.

Trad. Lett. ‘Privilegio (*suire*) e pagamento in cibo (*biathad*) di ciascun giudice (*cacha brithemon*) in ciascuna *túath* (*in cach tuaith*) nella quale (*i mbi*) egli è giudice (*brithem is*), questa è la sua dignità (*a chata*) e la sua nobiltà (*a suire*). Se (*mad*) è un alto funzionario (*ardmaor*) di molte *túatha* (*iltuatha*) e di molti signori (*ilmuire*) la sua dignità (*a chata*) e la penalità per il suo digiuno (*a toichned*) e per la sua violazione (*a sarugud*) sono in accordo con la dignità del re (*rig*) a cui egli è soggetto (*oca mbi i coimriadh*)’.

999 R. Thurneysen “*Aus dem Irischen Recht III*” in ZCP 15 (1925) pp. 302-370.

1000 *Muinter* indica in senso generale una comunità o un gruppo di persone unite da legami comuni. In particolare tale termine viene utilizzato con il significato di ‘famiglia’, ‘famiglia’, ‘seguito’, ‘seguaci’, ‘truppe attendenti’, ‘abitanti’, e ‘comunità religiosa’.

1001 GC paragrafo 1 pag. 306; Thurneysen op. cit.

1002 “*Ba gó nod.birt*”. lett. ‘Tu hai giudicato (*nod.birt*) falsità (*gó*)’.

Gó (*Gáu*) significa ‘falsità’, ‘dichiarazione inesatta’, ‘falso giudizio’.

Birt è il preterito del verbo *beirid* che significa: ‘portare’, ‘addurre’, ‘giudicare’, ‘prendere’, ‘ottenere’.

fraudolento e un *aire* disonesto (*esindric*) che non manteneva (*nad.oigi*) le proprie obbligazioni (*a mamu*). Per questi un uomo non era tenuto a pagare (*nì.dlegar*) alcuna ammenda (*dìre*).¹⁰⁰³

Inoltre nell'”*Aibidil Cuigni maic hEmoin so*” è presente una massima riguardante i *brithemain*, in cui si afferma che ad ogni giudice (*cach breitheam*) corrispondeva il proprio pericolo (*a baegal*)¹⁰⁰⁴, cioè il pericolo di commettere un errore e di esprimere un falso giudizio.

Secondo Smith tale massima può essere ricollegata ad un'altra identica contenuta nel “*Book of Aicill*” (Laws III 304,4) che è stata tradotta: ‘Ogni giudice è punibile per la propria negligenza’.¹⁰⁰⁵

La consultazione tra un *rí* ed il suo *brithem* doveva quindi essere una pratica abbastanza comune, almeno nel periodo più antico, in quanto permetteva di ridurre al minimo le possibilità di errore durante la promulgazione di una sentenza. Il *rí* difatti non rivestiva soltanto la funzione di giudice all'interno della *túath* e, nonostante dovesse essere istruito riguardo al diritto ed alla tradizione antica, aveva certamente bisogno di consultare gli esperti nella legge tradizionale e nel diritto naturale cioè i *brithemain*. Sicuramente in seguito i *brithemain* acquistarono sempre più importanza e a loro venne riconosciuta una posizione di preminenza nella risoluzione delle dispute legali e al momento della promulgazione della sentenza. È interessante però far notare come, nell' “*Airecht-Text*”, risalente al IX secolo, il sovrano venga ancora menzionato facente parte, insieme al vescovo e al poeta capo, della *culairecht* all'interno di una corte di tribunale vera e propria, costituita dai *brithemain*, e dalle corti minori composte dalle parti in causa (*fechemain*), dagli avvocati (*aighnedha*), dai testimoni (*fiadnaise*), dai diversi garanti, dagli ostaggi e dai custodi della tradizione (*senchaide*).¹⁰⁰⁶ La funzione della *culairecht* era molto importante in quanto i *brithemain* probabilmente si consultavano con il re, il vescovo ed il poeta capo al momento della decisione del giudizio e della promulgazione della sentenza, prima della conclusione del processo.¹⁰⁰⁷

A questo proposito nell'”*Aibidil Cuigni maic hEmoin so*” si afferma che ogni giudizio (*cach mes*) deve essere dato con coscienza (*cubus*)¹⁰⁰⁸ ed ogni coscienza (*cach cubus*) con verità (*co fir*).¹⁰⁰⁹ Tale massima, secondo Smith, andrebbe ricollegata ad un'altra legge (Laws I 208,1) secondo cui ogni giudizio derivava dalla consulenza (*comairleib*) della Chiesa (*eclaisi*), dal diritto consuetudinario (*nnoisib*) dei laici (*tuath*), dalle vere leggi (*firechtaib*) dei poeti (*filed*), dalle concordanti decisioni (*comcetfaidib*) dei nobili (*flatha*), dalla consulenza (*comairle*) dei giudici

1003 SM paragrafo 14 pag. 177; Thurneysen op. cit.

1004 ACE paragrafo 1 sezione I pag. 46; Smith op. cit.

1005 ACE nota al paragrafo 1 pag. 46; Smith op. cit.

1006 AT paragrafi 1-6 pp. Pp. 84-87; Fergus Kelly op. cit.

1007 AT paragrafo 2 pag. 85; Fergus Kelly op. cit.

1008 ACE paragrafo 22 sezione I pag. 50; Smith op. cit.

1009 ACE paragrafo 23 sezione I pag. 50; Smith op. cit.

(*breitheman*), insieme a ciò che coscienza (*cubus*) e natura (*aicne*) aggiungono ai veri giudizi (*firbrethaib*) in accordo con la coscienza (*cubus*).¹⁰¹⁰

Molto probabilmente l'intervento del re veniva richiesto in particolare, per la risoluzione di cause difficili o di primaria importanza.

Nel testo di legge frammentario analizzato da Marilyn Gerriets¹⁰¹¹ si afferma chiaramente che, nel caso una delle parti della disputa (*feichem*)¹⁰¹² avesse impugnato il giudizio (*fofuasna*) immediatamente dinanzi ad un giudice (*brithem*) che dava un giudizio (*beres breth*) sui laici (*tuaithe*) e sulla Chiesa (*eccolsa*), allora tale parte in causa avrebbe dovuto dare (*dober*) una garanzia (*geall*) di cinque onces (*V nuingi*) per tale obiezione (*fri fuaidreadh*). Se la parte in causa (*fechem*) non osava subito sollevare (*lamathar*) delle obiezioni (*fuaidread*) contro il giudizio (*na breithe*), allora si dovevano contare dieci giorni (*dechmaid*) dal giorno (*o lo*) del giudizio (*na breithe*) e l'obiezione (*fuaidre*) veniva così stabilita ponendo una croce (*cross*) sulla dispensa (*cuile*) del giudice (*britheman*) o davanti a lui (*ara beolu*) e la garanzia (*geall*) non sarebbe stata restituita (*ni taisic*). Se la parte (*fechem*) non osava opporsi (*lamathar fuaidre*) al giudizio (*na breithe*) alla fine dei dieci giorni (*dechmaide*) la garanzia (*geall*) doveva essere restituita (*taisic*). Riguardo a qualsiasi giudizio (*breth*) che le parti non potevano stabilire per loro stesse (*nad astaiter iter feichemna*) l'obiezione (*fuaidread*) doveva essere fatta (*manetar*) nella casa (*tigh*) del loro proprio capo (*muireach fadeisin*), che li precedeva dinanzi al re (*co righ*).¹⁰¹³

1010 ACE nota al paragrafo 22 pag. 50; Smith op. cit.

1011 Marilyn Gerriets "The King as Judge in Early Ireland" in *Celtica* 20 (1988) pp. 34-35.

1012 *Fechem* indica qualsiasi persona che sia legata ad un'altra da obbligazioni o rivendicazioni di vario genere. Indica generalmente una delle parti in causa in una disputa legale, un debitore od un creditore, il querelante oppure l'avvocato che si occupa della causa legale.

1013 CIH 1968.17, 1968.37-1969.2, 1969.15-16, 1969.26-27.

"Nach brithem beres breth tuaithe no eccolsa mad fofuasna feichem do maigin dober geall .V. nuingi fri fuaidreadh..... Mana lamathar an fechem fuaidread na breithe fo cetoir adrimhe dechmaid o lo na breithe fria fuaidre. 7 as e a fuaidre a suidhiugh cross for cuile in breitheman no ara beolu. 7 ni taisic in geall Mana lamathar fuaidre na breithe dia dechmaide taisic a ngell uadha... Nach breth nad astaiter iter feichemna manetar a fuaidread a tigh a muireach fadeisin ardofeith co righ.

Trad. Lett. 'Riguardo ad un giudice (*brithem*) che conduce (*beres*) un giudizio (*breth*) sia per i laici (*tuaithe*) che per la Chiesa (*eccolsa*), se una parte in causa (*feichem*) impugna il giudizio (*fofuasna*) dà (*dober* deriva dal verbo *do-beir*) una garanzia (*geall*) di cinque onces (*V nuingi*) per l'obiezione (*fri fuaidreadh*).....

Se la parte in causa (*fechem*) non osa subito (*fo cetoir*) sollevare obiezioni (*lamathar fuaidread*) al giudizio (*na breithe*), conta (*adrimhe* derivante dal verbo *ad-rìmi*) dieci giorni (*dechmaid*) dal giorno (*o lo*) del giudizio (*na breithe*) per l'obiezione (*fria fuaidre*) e l'obiezione è così stabilita: mettere (*suidhiugh*) una croce (*cross*) sulla dispensa (*cuile*) del giudice (*in breitheman*) o davanti a lui (*ara beolu*) e non restituisce (*ni taisic* derivante dal verbo *taisiccid*) la garanzia (*in geall*).....

Se egli non osa opporsi (*lamathar fuaidre*) al giudizio (*na breithe*) alla fine dei dieci giorni (*dia dechmaide*), restituisce (*taisic*) la garanzia (*a ngell*).....

Riguardo (*nach*) ad un giudizio (*breth*) non stabilito (*nad astaiter* derivante dal verbo *ad-suidi*) fra le stesse parti in causa (*iter feichemna*) l'obiezione (*fuaidread*) viene fatta nella casa (*tigh*) del loro stesso (*fadeisin*) capo (*muireach*) che gli precede (*ardofeith*) dinanzi al re (*co righ*)'.

Questi passi indicano, secondo Marilyn Gerrits, che la parte in causa di una disputa poteva obiettare alla decisione di un giudice, entro il periodo di dieci giorni, e che tale obiezione doveva essere presentata nella dimora del *flaith* di una delle due parti in causa. In tale situazione il *flaith* doveva poi recarsi alla presenza del *rí* e sottoporre la controversia al giudizio di quest'ultimo. Il testo presuppone quindi una prima fase in cui la controversia veniva sottoposta al giudizio di un *brithem*, una seconda fase in cui si aveva la contestazione del giudizio promulgato dal *brithem*, una terza fase in cui il caso era sottoposto all'attenzione del *flaith* che, come sappiamo, rivestiva comunque un ruolo legale di una certa importanza, e infine una quarta ed ultima fase in cui la controversia veniva sottoposta al giudizio del *rí* che aveva il compito di rivedere ed eventualmente modificare il giudizio precedente del *brithem*.

Il re quindi mantenne sicuramente a lungo un certo rilievo durante la discussione e il giudizio dei casi più importanti anche se con la costituzione di corti di tribunale, sostituitesi gradatamente all'antica assemblea della *túath* (*airecht*), il ruolo principale di giudici era riconosciuto ai *brithemain*. Certamente tale processo non fu breve, avvenne assai gradualmente, e fu il risultato di una specificazione di ruoli che già prima aveva portato alla probabile filiazione del *brithemain* dalla casta dei *filid*, e che può, a mio avviso, essere considerata come la conseguenza di un'organizzazione, sempre più complessa e stratificata della società, che portò appunto ad una distinzione sempre più netta delle funzioni riconosciute ai *rí*, ai *filid*, ai *brithemain*.

CONCLUSIONE

Da quanto analizzato fino ad ora risulta chiaro come la distinzione e la ripartizione della funzione giudiziaria non sia netta né facilmente definibile. La complessità dell'organizzazione sociale irlandese si riflette difatti pienamente anche sull'ordinamento legale e sulla disposizione del sistema giudiziario che assume un assetto decisamente gerarchico.

Come abbiamo potuto studiare il *rí* rivestiva infatti certamente il ruolo di giudice all'interno della *túath* o delle *túatha* di cui era il capo e comandante. Probabilmente nel periodo più antico, testimoniati dai *wisdom-texts*, il sovrano deteneva da solo il potere giudiziario e si occupava personalmente della risoluzione delle dispute legali più importanti. Per quanto riguardava invece la risoluzione di controversie di scarsa importanza, come ad esempio quelle riguardanti lo sconfinamento di animali in terreni vicini o danneggiamenti di lieve importanza, le parti in causa facevano ricorso ad una procedura sicuramente molto antica, la procedura di confisca, che permetteva la regolazione di eventuali perdite e danni senza l'intervento del re.

Quasi sicuramente in questi casi veniva richiesta la presenza di persone di una certa esperienza e cultura, probabilmente anziane, conosciute e ritenute

degne di fede, che si presentavano come garanti dell'ordine e che controllavano la giusta esecuzione delle confische.

Dinanzi al re venivano condotti al contrario i casi ambigui e di difficile risoluzione e le controversie di una certa gravità, come ad esempio i casi di omicidio o i casi riguardanti i passaggi di eredità e la determinazione di confini.¹⁰¹⁴

L'ulteriore sviluppo della società e del sistema legale irlandese costituito da un corpus molto vasto e complesso potrebbe però aver resa necessaria la consultazione da parte del *rí*, di persone anziane, esperte conoscitrici della tradizione antica e quindi del diritto. Spesso i *wisdom-texts* contengono esortazioni per il re a consultare le antiche memorie e le conoscenze degli anziani a cui si doveva portare estremo rispetto.

Nei documenti medievali questi esperti del diritto vengono poi identificati con i giudici, il cui status sociale è ormai pienamente riconosciuto, i *brithemain*, depositari della tradizione antica e del diritto consuetudinario. Nell'“*Uraicecht Becc*” i *brithemain* vengono distinti in tre gradi principali a seconda delle proprie conoscenze legali: il *brithem* competente nel dare giudizi riguardanti gli artigiani in materia di giustizia, nell'estimazione, nella misurazione e nella remunerazione di ogni prodotto e che riesce a conciliare il diritto consuetudinario e la sentenza; il *brithem* conoscitore del linguaggio dei *Féne* (*bérla Féne* cioè la legge tradizionale) e della tradizione dei *filid* (*filidecht*); il *brithem* infine, conoscitore dei tre linguaggi cioè il *bérla Fénechais*, il *bérla filidiachta* e del *legend* (latino).

Per cercare di cogliere correttamente questo delicato passaggio e per cercare di capire anche la formazione, mai chiaramente delineata, di una vera e propria casta di giudici di professione, è necessario considerare attentamente le componenti costituenti il diritto irlandese.

Nell'introduzione alla “*Senchas Már*”¹⁰¹⁵ sono descritte le vie attraverso cui si è potuta preservare la tradizione del diritto degli uomini d'Irlanda (*seanchus fear n-Eireand*) e cioè: la memoria degli anziani (*comcuimne da tsean*), la trasmissione orale da un orecchio ad un altro (*tidnacul cluaise dia raile*), il canto dei *filid* (*dicetal file*).

Inoltre vengono presentate le componenti costituenti il diritto: la tradizione dei *Féni*, il diritto delle Sacre Scritture (*Recht litre*) e il diritto di natura (*recht aicnid*).¹⁰¹⁶

In ogni caso la tradizione del popolo d'Irlanda (*Senchas fer n-Ereann*) viene sempre considerata come uno degli elementi fondanti del diritto irlandese medievale e viene presentata, nei *wisdom-texts*, come facente parte del corpus di conoscenze richieste ad un sovrano. Anzi un *rí* non era solo tenuto ad essere

1014 Fondamentalmente manca, nel diritto irlandese medievale, la distinzione tra diritto civile e diritto penale mentre, ciò che veniva valutata, era probabilmente la difficoltà di risoluzione di alcune dispute legali che venivano così presentate al giudizio del re.

1015 R. Thurneysen “*Aus dem irischen Recht IV. Zu den bisherigen Ausgaben der irischen Rechtstexte*” in ZCP 16 (1927) pp. 167-230.

1016 SM paragrafo 1 pag. 175; Thurneysen op. cit..

istruito riguardo all'antica tradizione ma deve anche mantenerla in vita e farla rispettare grazie alla sua autorità e al suo potere di coercizione.

È naturale quindi che egli, nell'esercizio delle sue funzioni, si appellasse all'aiuto di coloro che custodivano e tramandavano la *senchas fer n-Erenn*, cioè gli anziani ed i *filid*. La trasmissione della conoscenza infatti avveniva, prima dell'introduzione del cristianesimo e della cultura latina, per via orale, come ci dice espressamente la "Senchas Már", e probabilmente era dominio esclusivo della casta dei poeti.

Dalle fonti analizzate si potrebbe pensare ad una diretta filiazione della classe dei *brithemain* dalla casta dei *filid* con una successiva divisione di ruoli e funzioni.

A questo riguardo sono interessanti determinati passi, tratti da alcuni dei testi legali analizzati, che ci permettono di ipotizzare un ruolo molto importante dei *filid* non solo nel mantenimento dell'antica tradizione, ma anche nella promulgazione di sentenze legali.

Innanzitutto ricordiamo il "Córus Béscnai"¹⁰¹⁷ che ci racconta il mitico incontro tra il *fili Dubthach mac ua Lugair* e San Patrizio. Durante questo incontro il *fili* si presenta come conoscitore della tradizione legale e spiega al santo evangelizzatore i pilastri su cui si fondano i giudizi degli uomini d'Irlanda (*bretha fer nErend*) e la giurisprudenza dei *filid* (i *mbrethemnus ina filedaib*). *Dubthach* afferma inoltre che tutto ciò che apparteneva alla tradizione antica e che non si trovava in contrasto con le sacre scritture, era stato mantenuto nel canone dei giudici (*ord mbretheman*) da parte della Chiesa e degli stessi *filid* (*filida*).¹⁰¹⁸

Dubthach, un *fili*, non solo si presenta dunque come conoscitore della tradizione ma considera gli stessi *filid* come detentori di un potere legale non indifferente. La giurisprudenza viene considerata propria degli uomini d'Irlanda e dei loro *filid* e sono questi ultimi che, insieme ai rappresentanti della Chiesa, hanno il compito di mantenere l'antica tradizione nel nuovo ordinamento del diritto, in cui alla legge di natura (*racht aicnid*), su cui si basano i giudizi degli uomini d'Irlanda e la giurisprudenza dei *filid*, si è andata ad aggiungere la legge della Lettera (*racht litre*).¹⁰¹⁹

1017 Ó Corráin D., Breatnach L., Breen A. "The Laws of the Irish" in *Peritia* 3 (1984) 382-438.

1018 CB in ALI vol. III pp. 28-29.

1019 CB in ALI vol. III pp. 31-33.

"Roraide Dubthach mac ua Lugair in fili brethem fer nErend a racht aicnid 7 a racht faide. Arosfallnastar faidsine a racht aicnid i mbrethemnus indse hErend 7 ina filedaib..... Ata mara a recht aicnid rosiachtatar nad rocht racht litre..... Ni na tudcaid fri breithir nDe a racht litre 7 fri cuibse na creisen conairiged a n-ord mbretheman la heclais 7 filida."

Trad. Lett. "Dubthach figlio di Lugar dichiarò (*roraide*) che i giudizi (*brethem*) dei poeti (*fili*) e degli uomini d'Irlanda (*fer nErend*) sono in accordo con la legge di natura (*racht aicnid*) e con la legge dei profeti (*racht faide*). La giurisprudenza (*brethemnus*) degli uomini d'Irlanda (*hErend*) e dei poeti (*filedaib*) si è basata per ispirazione (*arossfallnastar*) sul diritto di natura (*racht aicnid*)..... Ci sono (*ata*) molte cose (*mara*) comprese (*rosiachtatar*) nel diritto di natura (*recht aicnid*) a cui la legge della Lettera (*racht litre*) non giunge (*nad rocht* dal verbo *ro-saig*).... Ciò che non era in conflitto (*ni na tudcaid*) con la parola di Dio (*breithir nDe*) nella legge della Lettera (*racht litre*) e con la coscienza (*cuibse*) dei fedeli (*na creisen*) è stato mantenuto saldo (*conairiged*) nell'ordinamento (*n-ord*) dei giudici (*mbretheman*) dai chierici (*la heclais*) e dai poeti (*filida*)".

In un passo dell'“*Uraicecht Becc*”¹⁰²⁰ inoltre vengono elencati i fondamenti di ogni giudizio e tra questi il giudizio (*breth*) dei poeti (*filed*) che si fonda (*consuiter*) sulla base delle tradizionali norme di legge in versi (*for roscadaib*).¹⁰²¹

Anche alcune delle massime dell'“*Aibidil Cuigni maich Emoin so*”¹⁰²² ci informano sulle basi su cui ogni giudizio si deve fondare. Tra queste vengono menzionate in nota le vere leggi dei poeti (*firechtaib filed*).¹⁰²³

Nell'introduzione alla “*Senchas Már*”¹⁰²⁴ il *fili* fraudolento (*diupartach*) viene enumerato tra le persone che perdono la propria dignità per decadere ai livelli più bassi della società. L'alta considerazione di cui i poeti godevano ci è testimoniata infatti dal fatto che il *fili*, in particolare l'*ollam* o poeta capo, aveva in realtà lo stesso *lóg n-enech* di un re e di un vescovo.¹⁰²⁵ A questo proposito è interessante notare come la *culairecht* descritta nell'“*Airecht-Text*”¹⁰²⁶ sia composta appunto dal re (*rí*), dal vescovo (*espoc*) e da un esperto (*sái*) in ogni linguaggio (*gacha bérlai*) con il grado di maestro (*ollamand*). Questo esperto viene, nelle glosse relative al testo, identificato come *ollam filed*, cioè come poeta capo e potrebbe essere citato come esempio dell'importanza che i *filid* rivestivano, ancora nel IX secolo, all'interno delle corti di tribunale.¹⁰²⁷

Dalle fonti analizzate si potrebbe dunque desumere un vero e proprio passaggio di prerogative e conoscenze legali dalla classe dei *filid* alla classe dei giudici di professione o *brithemain* che si specializzano appunto nella conoscenza del diritto. Probabilmente però tale trasformazione non avvenne rapidamente e per molto tempo l'importanza, riconosciuta ai poeti anche in ambito giuridico e giudiziario, rimase viva. Questo spiegherebbe la presenza di un *ollam* nella *culairecht* di una corte giudiziaria in un periodo già abbastanza tardo rispetto ai primi testi di legge che, come sappiamo, dovrebbero essere stati redatti per iscritto intorno al VII secolo. L'“*Airecht-Text*” al contrario ci presenta uno stadio sicuramente più avanzato del sistema giudiziario irlandese, con la costituzione di una corte di tribunale presieduta ormai da giudici di professione che si avvalgono però dell'aiuto del *rí*, del *epscop* e dell'*ollam*, per la promulgazione della sentenza definitiva.

1020 “*Uraicecht Becc*” in “*Ancient Laws of Ireland*” vol. I-VI Dublin (1865-1901); vol. V (1901) pp. 2-115.

Eoin MacNeill “*Ancient Irish Law: the Law of Status or Franchise*” in *PRIA* 36 C (1923) pp. 265-316.

1021 “*Uraicecht Becc*” in *ALI* pp. 10-11.

“*Breth filed imorro for roscadaib consuiter*”; Trad. Lett. ‘Il giudizio (*breth*) dei poeti (*filid* gen. Pl. di *fili*) si fonda (*consuiter* derivante dal verbo *con-suidi*) in versi (*imorro*) sulle massime legali (*for roscadaib*)’.

1022 R. Smith “*The Alphabet of Cuigne mac Emoin*” in *ZCP* 17 (1928) pp. 45-72.

1023 ACE nota al paragrafo 22 sezione I pag. 50; R. Smith op. cit.

1024 SM paragrafo 14 pag. 177; Thurneysen op. cit.

1025 SM paragrafo 4 pag. 175-176; Thurneysen op. cit.

1026 Fergus Kelly “*An old-irish Text on Court Procedure*” in *Peritia* 5 (1986) pp. 74-106.

1027 AT paragrafo 2 pag. 85; Fergus Kelly op. cit.

Vedere nota 7 del III Capitolo.

Il passaggio avvenne quindi gradualmente e fu dovuto presumibilmente allo sviluppo ed alla complessità sempre maggiori del sistema legale che comportò una maggiore specializzazione delle funzioni. I *filid*, come detentori dell'antica tradizione, tramandarono le loro conoscenze a coloro che sarebbero poi divenuti *brithemain*. Quest'ultimi divennero poi esperti non solo nel diritto tradizionale e nel diritto di natura, ma anche nel diritto latino ed ecclesiastico.

Nell'“*Uraicecht Becc*” vengono infatti presentati i tre gradi dei *brithemain* e il *brithem* con il *lóg n-enech* più elevato è colui che è competente nel linguaggio della tradizione legale degli uomini d'Irlanda (*berla fenechus*), in quello della tradizione dei *filid* (*berla filidect*) e nel linguaggio della tradizione latina (*berla legend*).¹⁰²⁸

I *brithemain* poi cominciarono a rivestire importanza sempre maggiore nella risoluzione delle dispute legali, quasi sicuramente la loro funzione principale era inizialmente quella di mediatori, durante le confische di persone, animali ed oggetti. Le norme che regolano i sequestri sono difatti molto complicate e spesso si fa menzione di esperti di diritto che controllano l'esatta conduzione della confisca e che stabiliscono la legalità o meno di tale procedura. Verosimilmente i *brithemain*, nella detenzione di tale compito, subentrarono agli anziani conoscitori della tradizione antica, più volte menzionati, e cominciarono a rivestire un ruolo ufficiale nel controllo della procedura di sequestro.

Si è già detto come, in caso di confische, le parti in causa si rivolgessero originariamente a persone considerate degne di fede e conosciute per la loro onestà e sapienza, affinché si ponessero come garanti e mediatori della disputa.

Questo compito di controllo e di mediazione portò poi anche alla formazione della casta degli avvocati (*aigneda*) che si differivano dai *brithemain* in quanto non avevano il compito di giudicare e di promulgare sentenze, ma avevano il compito di perorare la causa dell'imputato o del querelante dinanzi ai giudici di professione.

Gli *aigneda* dovevano conoscere le cinque vie di procedura (*cóic conara fugill*) con cui le dispute legali possono essere presentate a giudizio e erano tenuti a perorare le cause secondo regole precise, senza poter cambiare via di procedura, e secondo formule stabilite.

L'“*Airecht-Text*” descrive la *airecht uirdnidhe*, cioè la corte che aspetta, come composta dalle parti in causa (*fechemain*) e dagli avvocati (*aighnedha*) che aspettano il giudizio mentre i giudici (*brithemain*) si occupano della spiegazione (*tasbenad*) e della promulgazione (*foros*) della sentenza.¹⁰²⁹

In questo caso dunque gli *aigneda* vengono presentati come agenti dinanzi ad una corte di tribunale ufficialmente stabilita e costituita da giudici di professione che, al momento della conclusione del processo, si avvalgono della consulenza del re, del vescovo e del poeta capo. Tale tipo di corte è però certamente un'istituzione abbastanza recente e testimonia un grado avanzato di organizzazione legale e

1028 UB in ALI vol. V pp. 100-101.

UB paragrafo 100,45 pag. 279; MacNeill op. cit.

1029 AT paragrafo 4 pag. 86; Fergus Kelly op. cit.

giudiziaria. Senza dubbio al momento della redazione per iscritto dei testi di leggi le corti dovevano essere molto più semplici e, per la discussione delle controversie legali, era necessaria la presenza solo di un giudice che poteva essere rappresentato da un *flaith*, da un *brithem* o da un *rí*, nei casi riguardanti i laici.

A seconda delle modalità, della gravità e della difficoltà di giudizio del crimine commesso, il caso veniva discusso direttamente tra le due parti (*fechemain*) dinanzi ad un conoscitore del diritto oppure dinanzi ad un *flaith* all'interno della dimora di quest'ultimo. Secondo Binchy in particolare, in uno stadio più arcaico del diritto, una persona poteva originariamente essere rappresentata legalmente da un *fethem* che in origine non era un vero e proprio uomo di legge di professione. Generalmente secondo lo studioso era il capo di un gruppo familiare a rappresentare un appartenente alla propria famiglia o *fine* durante una causa legale. Più tardi invece tale funzione sarebbe stata assunta da un avvocato di professione cioè *l'aigne*, quest'ultimo aveva il compito legale di perorare la causa del proprio cliente davanti ai giudici ottenendo come onorario un terzo di ciò che il proprio cliente otteneva in risarcimento come stabilito dalla sentenza del giudice. Nei testi legali i due termini *aigne* e *fethem* sono considerati come equivalenti.

Per i casi particolarmente complicati e gravi veniva richiesta la consulenza del *rí* e il luogo deputato al giudizio era verosimilmente costituito dalla dimora dello stesso sovrano che, come già detto precedentemente, dovette avvalersi, col tempo, dell'aiuto di un esperto della tradizione antica e del diritto che ricoprì poi progressivamente il ruolo di giudice ufficiale della *túath*.

Tale tipo di collaborazione è provato da molte fonti e può essere considerato come indizio dello stretto rapporto esistente tra il *rí* ed il proprio *brithem*, con la successiva trasmissione di potere giudiziario a quest'ultimo.

La figura dell'*aigne* doveva comunque risultare molto importante e da un ruolo di semplice mediatore dinanzi al *flaith*, al *brithem* o al *rí*, la sua funzione dovette essere riconosciuta ufficialmente, con creazione anche di norme ben precise riguardanti le modalità di presentazione e di perorazione delle cause.

L'ultimo stadio di questo processo sarebbe infine culminato nella disposizione di corti sempre più complesse, con una sempre maggiore distinzione di ruoli e funzioni tra *rí*, *brithem* ed *aigne*.

Anche in questo caso però il passaggio avvenne gradualmente e comportò sicuramente il mantenimento di una certa autorità da parte del sovrano nella risoluzione dei casi giudiziari e nella promulgazione delle sentenze. Nell'*"Airecht-Text"* difatti, ribadisco, il *rí* detiene un ruolo sicuramente non di poco conto insieme all'*epscope* e all'*ollam* nella decisione e nella promulgazione delle sentenze.

BIBLIOGRAFIA

FONTI IN GAELICO ANTICO

- D.A. Binchy *Corpus Iuris Hibernici* vol. I-VI Dublin 1978.
- Ó Donovan-Ó Curry *Ancient Laws of Ireland* vol. I-VI Dublin 1865-1901.
- Beirid Mathir Rath Maicne ed. e trad. da M. Dillon in *Studies in Irish Law* Dublin 1936; pp.160-173.
- Cáin Íarraith ed. e trad. in Ó Donovan-Ó Curry *Ancient Laws of Ireland* vol. I-VI Dublin 1865-1901; ed. in D.A. Binchy *Corpus Iuris Hibernici* vol. I-VI Dublin 1978.
- Cáin Lanamna ed. e trad. in Ó Donovan-Ó Curry *Ancient Laws of Ireland* vol. I-VI Dublin 1865-1901; ed. e trad. in Thurneysen R. *Studies in Early Irish Law* Dublin 1936; ed. in D.A. Binchy *Corpus Iuris Hibernici* vol. I-VI Dublin 1978.
- Críth Gabalch ed. e trad. in Ó Donovan-Ó Curry *Ancient Laws of Ireland* vol. I-VI Dublin 1865-1901; ed. e trad. in *Medieval and Modern Irish Series* vol. XI Dublin 1979; ed. in D.A. Binchy *Corpus Iuris Hibernici* vol. I-VI Dublin 1978.
- Corus Fine ed. in D.A. Binchy *Corpus Iuris Hibernici* vol. I-VI Dublin 1978.
- D'Fodlaib Cineoil Tuaithe ed. e trad. in Ó Donovan-Ó Curry *Ancient Laws of Ireland* vol. I-VI Dublin 1865-1901; ed. in D.A. Binchy *Corpus Iuris Hibernici* vol. I-VI Dublin 1978.
- Díre-Text ed. e trad. in Ó Donovan-Ó Curry *Ancient Laws of Ireland* vol. I-VI Dublin 1865-1901; ed. e trad. in Thurneysen R. *Irisches Recht I. Díre. Ein altirischer Rechtstext, II. Zu den unteren Ständen in Irland*. Abhandlungen der preussischen Akademie der Wissenschaften. Jahrgang 1931. Phil.-Hist. Klasse Nr. 2 (Berlin 1931); ed. in D.A. Binchy *Corpus Iuris Hibernici* vol. I-VI Dublin 1978.
- Kinship-Poem ed. e trad. in Ó Donovan-Ó Curry *Ancient Laws of Ireland* vol. I-VI Dublin 1865-1901; ed. e trad. da M. Dillon in *Studies in Early Irish Law* Dublin 1936, pp. 129-179; ed. in D.A. Binchy *Corpus Iuris Hibernici* vol. I-VI Dublin 1978.
- Maccsleхта ed. in D.A. Binchy *Corpus Iuris Hibernici* vol. I-VI Dublin 1978.
- Uraicecht Becc ed. e trad. in Ó Donovan-Ó Curry *Ancient Laws of Ireland* vol. I-VI Dublin 1865-1901; ed. e trad. da MacNeill E. *Ancient Irish Law: the Law of Status and or Franchise* in *Proceedings of Royal Irish Academy* 36 C pp. 265-316; ed. in D.A. Binchy *Corpus Iuris Hibernici* vol. I-VI Dublin 1978.

STUDI CRITICI DI ARGOMENTO LINGUISTICO

- Ball M.J.-Fife J. *The Celtic Languages* London 1993.
- Breatnach L. *An Mheán-Ghaeilge in Stair na Gaeilge Roinn na Sean-Ghaeilge*, Coláiste Phádraig, Maigh Nuad 1994;
- Dottin G. *Manuel d'irlandais moyen I. Grammaire*. Parigi 1913.
- McCone K. *The Early Irish Verb An Sagart* Maynooth, 1987;
- McCone K. *Towards a relative Chronology of Ancient and Medieval Celtic Sound Change* The Department of Old Irish St. Patrick's College, Maynooth, 1996;
- McCone K. *An tSean-Ghaeilge agus a Réamhstair in Stair na Gaeilge Roinn na Sean-Ghaeilge*, Coláiste Phádraig, Maigh Nuad 1994;

- Jackson K. *Language and History in early Britain: a chronological survey of the Brittonic Languages 1st to 12th c. AD* Edinburgh 1953;,
 Thurneysen R. *Handbuch des Altirischen* Heidelberg, 1909; tradotta in inglese da D.A. Binchy *A Grammar of Old Irish* Dublin 1946.
 Pedersen H. –Lewis H. *A Concise Comparative Celtic Grammar* Gottingen 1961.
 Pokorny J. *Alterische Grammatik*
 Roma Elisa *Da dove viene e dove va la morfologia. Forme sintetiche e forme analitiche nella storia del verbo irlandese* Milano 2000.
 Quin *An Old-Irish Workbook* Royal Irish Academy Dublin 1975, rist. 1980;
 Strachan J. in *Old Irish Paradigms and Selections from the Old Irish Glosses*, Dublin Royal Irish Academy, 1949 rist. 1995;

STUDI CRITICI DI ARGOMENTO STORICO

- Binchy D.A. *Studies in Early Irish Law* Dublin 1936.
 Binchy D.A. *Family Membership of Women in SEIL* pp. 180-186.
 Binchy D.A. *The Legal Capacity of Women in regard to Contracts in SEIL* pp. 207-234.
 Binchy D.A. *Celtic and Anglo-Saxon Kingship* Oxford 1970.
 Breatnach L. *Canon law and Secular Law in early Ireland: the significance of Bretha Nemed in Peritia 3*, pp. 439-459.
 Bryant Sophie *Liberty, Order and Law under native Irish Rule: a Study in the Book of the Ancient Laws of Ireland*.
 Charles-Edwards T. *Early Irish and Welsh kinship* Oxford 1993.
 Dillon M. *The relationship of mother and son, of father and daughter, and the law of inheritance with regard to women in SEIL* pp. 129-179.
 Ginnell Laurence *The Brehon Laws: A Legal Handbook*.
 Knoch A. *Die Ehescheidung im alten irischen Recht in SEIL* pp. 235-269.
 MacNeill E. *Early Irish Laws and Institutions* Dublin 1935.
 MacNeill E. *Ancient Irish Law: the Law of Status and or Franchise in Proceedings of Royal Irish Academy 36 C* pp. 265-316.
 Mulchrone Kathleen *The Rights and Duties of Women with regard to the Education of their Children in SEIL* pp. 187-205.
 Ó Corráin D.-Breatnach L.-Breen A. *The Laws of the Irish in Peritia 3* (1984), pp. 382-438.
 Ó Corráin D. *Ireland before the Normans* Dublin 1972.
 Ó Cróinín D. *Early Medieval Ireland 400-1200* New York 1995.
 Patterson N. *Cattle Lords and Clansmen. The Social Structure of Early Ireland* London 1994.
 Power N. *Classes of Women described in the Senchas Már in SEIL* pp. 81-109.
 Thurneysen R. *Irishes Recht I. Dire. Ein altirischer Rechtstext, II. Zu den unteren Standen in Irland. Abhandlungen der preussischen Akademie der Wissenschaften. Jahrgang 1931. Phil.-Hist. Klasse Nr. 2* (Berlin 1931).
 Thurneysen R. *Cáin Lánamna in SEIL* pp. 1-80.
 Thurneysen R. *Heirat in SEIL* pp. 109-128.